Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

Digitized by Google

10.9.581

Digitized by Google

10. 9. 581

DEL DIRITTO DI GUERRA

DI

ALBERIGO GENTILE

TRADUZIONE E DISCORSO

DI

ANTONIO FIORINI

LIVORNO

TIPOGRAFIA DI FRANC. VIGO

1877

Digitized by Google

185. b. 01

Digitized by Google

DEL DIRITTO DI GUERRA

DI

ALBERIGO GENTILE

Digitized by Google

Digitized by Google

DEL DIRITTO DI GUERRA

DI

ALBERIGO GENTILE

TRADUZIONE E DISCORSO

DI

ANTONIO FIORINI

LIVORNO

TIPOGRAFIA DI FRANC. VIGO

—

1877

Digitized by Google

10. 9. 581

Proprietà letteraria

Digitized by Google

Dedico
al Municipio di Sanginesio
questo libro
in cui vive ancora
Alberigo Gèntile

Livorno, 1877.

A. F.

Digitized by Google

Digitized by Google

DI ALBERIGO GENTILE

E

DEL SUO DIRITTO DI GUERRA

Perscrutemur doctorum hominum libros, ex quibus sententias florentissimas ac suavissimas eligentes, candida circum lilia fundamur: idque, sicut indefesse, sic modeste leniterque faciendum est. Studiorum nostrorum, non inanem vulgi gloriam ventosae contentionis argutiis partam, sed veritatis affectum ac virtutis, honestiorem terminum statuamus. (FRANCISCI PETRARCAE, *De Rebus Familiaribus* Liber I, Epistola VII).

I. (1)

Sanginesio, antico e nobile castello del Piceno, posto, a occidente, quasi alle falde degli Appennini, circondato dalle altre parti da amena e vasta campagna lieta di colli, abbondante di acque, ebbe tra' suoi cittadini molti personaggi illustri per professione d'arme e di lettere, dei quali non pochi e forse i piú stimati gli vennero dalla famiglia dei Gentili, colà stanziata ab antico prima che nascesse Alberigo. Fu tra questi Matteo di Lorenzo Gentile e di Clarice Matteucci, uomo egregio per soavità di costumi austerità di vita e bontà,

(1) In questa prima parte del presente discorso dove parlo della vita di A. G., e di alcune sue opere sol quanto vuole il soggetto, mi è stato di sommo aiuto il pregevolissimo libro intitolato: ALBERICO GENTILI, *Studî dell' Avvocato Giuseppe Speranza*, pubblicato in Roma l'altr'anno, dai fratelli Pallotta Tipografi. Con una dottrina e una critica davvero non comune, il ch. A. tratta appunto della vita e delle opere minori di A. G., e promette di esaminare in una seconda parte (non ancor pubblicata, ch'io sappia) le opere principali del Nostro, specialmente quelle che attengono al diritto delle genti.

Digitized by Google

medico insigne, filosofo e letterato, benestante, sposatosi a trentadue anni nel 1549 a Lucrezia di Diodoro Petrelli capitano, sorella di Niccolò prestantissimo giureconsulto, bella e valente donna, di nobil gente anch'essa, da cui ebbe, secondo di sette, Alberigo, nato il quattordici gennaio mille cinquecento cinquantadue verso le nove di notte nella casa dei Gentili in Sanginesio, dietro la piazza maggiore (1).

(1) Questa precisa notizia sul tempo della nascita di A. ci è data, ora per la prima volta, dal seguente documento che il ch. signore Tommaso Erskine Holland professore di diritto delle genti nella Università di Oxford e benemerito scrittore di A. G., trovò in questi giorni tra i manoscritti Gentiliani che si conservano nella Biblioteca di quella Università. Di questo documento da lui copiato, il signor Holland fé dono all'egregio signor Dottore Alfonso Leopardi Segretario del Municipio di Sanginesio; ed egli, cortese e benevolo, pensò d'inviarlo a me, affinché fossi il primo a pubblicarlo. E volentieri lo pubblico; anche per l'occasione che da ciò mi si porge di rammentare ai lettori due nomi onorati; quello di uno straniero amico d'Italia; quello di un italiano meritamente amato e stimato da quanti lo conoscono, e segnatamente dagli studiosi. Dice così.

« DIES NUNC EST XIV JANUARII 1552, (1552)
HORA NOCTIS INTER OCTAVAM ET NONAM.
HOC EST HORA QUARTA NOCTIS
EX
MORE ITALICO, ET ITA ANNUS TRIGESIMUS
ABIIT AB HORA NATIVITATIS MEAE: NAM
ILLA FUIT ANN. 1552 DIE 14 JAN. HORA 4 NOC. »

« Gratias ago tibi, Pater æterne, quod ortum dederis ex optimis nec non claris parentibus in Italia, Sanginesii oppidi non obscuri Picenorum. Gratias ago quod foveris, nutrieris, juveris, gratia, dignitate, honoribus, et aliis bonis insigniveris. Gratias ago pro omnibus, eo magis quo minus omnino sum meritus. Sed quid omnia ita cum misericordia revelati Evangelii in mediis tenebris Antichristi? Video, Pater, quot irretitum laqueis tu me, nullis viribus hominum, ab ea servitute liberaveris, si illecebras Italiæ considero, si mea studia considero, heu quomodo nunc potuerim tecum esse. Italiam patriam, matrem illam, illam sororem, ne fratres, ne reliquos cognatos, ne tot amicos, tot personas dicam, debuissem relinquere, et

Digitized by Google

Fa dalla madre allattato, ché la gentildonna non volle sapere di balie; dalla madre e dal padre piacevolmente educato. Leggesi (e lo scrive il Piccart a cui lo disse Scipione Gentile intimissimo suo) che il buon padre nelle lunghe serate d'inverno, standosi accanto al fuoco co' suoi due figlioli Alberigo e Scipione, proponeva loro certi bei detti in prosa che dovevano ri-

ia eteras, longinquas regiones peregrinari. Et qua, Pater, ratione motus! quod cuncta nihil essent præ regno tuo. Sed unde id cognovi miser? Ex jure civili? At noverim primum hoc: tamen Romana ecclesia num hostium tuorum regnum? Hostium tuorum regnum, Pater, tu rem tantam cæco revelabas mihi. O altitudo beneficii Dei Patris! Pro hoc tibi gratias ago quam maximas. Quot gradibus numerisque beneficiorum istud reliqua superat. Superat autem innumeris, eo tibi maiores gratias ago ipso uno. At perfice etiam sanctissimum hoc opus tuum in me. Auge mihi fidem. Operare in electo tuo opera justitiæ: confirma me adversus diaboli, et primogeniti sui Papæ Romani, machinas. Da tandem quod bonum est: quo in hac vita cum tuis in ecclesia tua sancta sancte vivere possim, et inde ad te venire, per illum Jesum, filium tuum, redemptorem meum. Amen. »

Io non dubito punto che queste parole siano proprio sgorgate dal cuore e, come afferma il signor Holland che di manoscritti di Alberigo deve averne veduti parecchi, vergate dalla penna del Nostro. Non già che a quest' impeti di passione religiosa che fanno desiderare quella mansuetudine e temperanza che non si desidera mai nel *De jure,* mi abbia avvezzato il filosofo; ma quì parla l'uomo, non il filosofo, ed è facile intendere che l'uomo non potea sentire né scrivere diversamente.

Ma sebbene io presti intera credenza al documento allegato, debbo però avvertire, circa il tempo della nascita di Alberigo, che l'Avv. Speranza, secondo il quale sarebbe nato nella prima metà del 1551, sulla fede di un antico biografo fa menzione di un testamento di Clemenza Cerro parente della madre del Nostro, rogato dal notaro Allevi di Sanginesio il 12 Giugno 1551, dove ad Almerico (che sarebbe il nostro Alberico), non che a Manilio di Matteo Gentile, è lasciato uno scudo a titolo di legato. « *Item reliquit jure legati* Almerico et Manilio filiis D. Matthæi Gentilis, etc. » (Speranza, Op. cit. Cap. I, pag. 6, e nota 21 a detto Cap.°)

Digitized by Google

durre in versi latini e poi scrivere col carbone sulla cappa del camino; il che facendosi da Scipione speditamente, tardi e con istento da Alberigo e dopo aver piena la parete di cancellature, il padre savio gli fece promettere che mai non darebbe opera alla poesia, e confortava l'altro ad attendervi con ogni studio. Cosí fu fatto.

Fu l'educazione fruttuosa, come quella che fondavasi nell'esempio dei parenti buoni; essendoché l'esempio sia ammaestramento, ma piú dell'ammaestramento efficace, e se l'esempio è reo, ammaestramento buono non giova, o è tanto veleno. Bello e memorabile esempio dette Matteo nel caso che segue. Troilo Cerri, affine de' Gentili, grande e onorevole cittadino, per uffici degnamente esercitati, ond'ebbe nome di padre della patria, e per canizie venerando, il dieci aprile 1560 essendo in chiesa, cadde trafitto innanzi l'altar maggiore per mano di Fulvio Rossi bandito, e di nascosto tornato con suoi scherani. Anche il Rossi all'uscir di chiesa fu morto; altri omicidî seguirono. Onde i cittadini se ne divisero, e durarono le discordie anni dieci, composte da Pancrazio Gentile fratello di Matteo, retribuitone con l'esilio, ove nel 1771 morì. Ma chi primo si adoperò sul primo accendersi degli animi affinché fosse pace, fu il padre di Alberigo, partitosi apposta di Tolentino ove allora era medico, represso, per amore di concordia, il dolore dell'offesa.

Fino a diciannove anni stette Alberigo nella casa paterna ed ebbe maestro unico ed ottimo il padre, se maestro ottimo è quegli, non già che insegna la scienza (ché né la scienza né la virtù non s'insegnano) ma che sa meglio destare gli animi ad ottenerla. Nel che per l'indole egregia del fanciullo non ebbe a durare fatica, né gli fu bisogno stargli continuo al fianco, cosa vana e pericolosa; e, commessane la cura alla savia moglie, poté sicuramente attendere fuori di casa alla sua professione, e forse a far proseliti alla riforma.

Digitized by Google

Ben volle Matteo insegnare ad Alberigo medicina; ma accortosi che piú conforme al suo ingegno era la giurisprudenza, nel 1569 lo mandò a studiarla alla scuola di Perugia che di avere avuto lettori un Bartolo e un Baldo non si era ancora dimenticata. Ma dalla ruggine scolastica salvarono il giovanetto gli studî degli antichi autori additatigli dal padre come fonti purissimi d'ogni sapere, e che gli fu buono non avere lasciati da parte nel dare opera a quel delle leggi. Né solo dai libri e dagl'insegnamenti de' maestri attingeva dottrina, sì anche dalle conversazioni amichevoli, intantoché a ventun'anno ebbe laurea e subito dopo uficio di podestà in Ascoli, ove fino dal 1571 esercitava il padre sua arte.

Tenne tre anni l'ufficio (1) a que' tempi gravissimo,

(1) Però dal seguente istrumento scoperto dal signore Alfonso Leopardi e dai lui gentilmente trasmessomi, apparirebbe che nel 1572 Alberigo fosse stato nominato dalla sua Comunità Commissario intorno alle contravvenzioni, in conseguenza di che avrebbe dovuto prestar garanzia di bene esercitare l'officio.

« In Dei Nomine. Amen.

A. d. 1572 Ind. XV die vero I mensis novembris.

Albericus Gentilis de Sanctogenesio Commissarius. . . . super fraudibus a m.co D.e Joannes Baptista Petrello pro Commissario.

Constitutus coram eodem ac me notario et testibus infrascriptis, juravit ac promisit idem dictum officium bene ac diligenter ac sine fraude exercere ac in fine temporis reddere computum, nec non dedit in fideiussorem Actilium Scagnittum presentem ac fideiubentem, quem tute ecc. rogatus ecc.

Actum in dicta terra in platea magna comunitatis ibidem ser Nicolao Passaro ac Julio Scarciapelle testibus.

Ego Franciscus de Mattheuccis Notarius de predictis rogatus. »

Il documento, come vedesi, parla chiaro; ma come mai, dimandiamo a noi stessi, poteva Alberigo, allora potestà in Ascoli, sobbarcarsi ad altro ufficio che l'obbligava a dimorare stabilmente nella sua terra natale? Come mai poteva la sua Comunità conferirgli ed esso accettare un ufficio cosí alieno dai suoi studi e dalle sue inclinazioni? A queste dimande non sappiamo davvero che cosa rispondere.

Digitized by Google

e tanto si segnalò che al suo comune (tornatovi Matteo nel settantaquattro) venne desiderio di averlo avvocato. Ebbelo a' dieci di novembre del settantacinque: lo rivolle l'anno appresso, e lui, fra' colleghi vecchi e prudenti scelse a riformar gli statuti; la qual cosa il giovane prudente fé presto e bene. Onde fu giusto che i suoi cittadini gli volessero di nuovo confermato l'ufficio, del quale, potendo altri allora aver lode, non fu senza grazia scusarsene.

Riprese con piú ardore gli studî; ma, come questi non tolsero ch' e' servisse, richiesto, il comune, (1) cosí

(1) Della stima che il Comune di Sanginesio facea d'Alberigo e degl'incarichi straordinarî affidatigli ci è prova quest'altro documento, anch'esso favoritomi dal signor Leopardi. È la nomina di Alberigo ad oratore presso il Legato delle Marche (allora Marcantonio Colonna) per trattare della concordia con i Ripani (abitanti di Ripa-Transona piccola e forte città vicina a Sanginesio).

« Die XXV februarii 1578.

Publico et generali conc.° ecc.

Literæ R.mi Domini Gubernatoris, hortantis, litibus posthabitis, deveniri ad concordiam cum Ripanis.

Omissis ecc.

Super quibus,

Mag.cus Dominus Albericus Gentilis Consultor juratus infrascriptas dixit sententias:

Circa litteras R.mi dicerem ad præsidem oratorem destinandum qui secum colloquatur, et eam esse nostræ Comunitatis mentem explicet, lites et controversias cum Ripanis nostris finiri omni modo meliori, et ea de causa nunc oratorem nostrum in urbe manere ut, sententia jam jam proferenda, quæ omnia contravertuntur terminentur. Igitur oretur ut bona nema (*sic*) in lite ita finiri, et si minus placeat saltem nil aliud compromitti, nisi illud an bene civitas nostra decreverit post remissionem factam ab ipsis ripanis.

Quæ sententia obtenta fuit per vota affirmativa triginta novem, tredecim contrariis non obstantibus.

Omissis ecc.

Ecc.ti Viro D.no Angelo Ragono suadente, votis quinque contrariis non obstant., electus fuit orator ad reverendiss. provinciæ præsidem Dominus Albericus Gentilis, et eidem iniunctum exponere

Digitized by Google

nei pubblici uffici avea saputo trovar tempo di meditare e di scrivere. E quattro opere scrisse podestà e avvocato, e, perché meditate, gli erano care: ite disperse *pessimo pontificiorum facinore.*

L'anno 1579 fu pieno d'angoscia per la famiglia dei Gentili. Perché Matteo, datosi a insegnare le dottrine dei protestanti in una confraternita detta dei Santi Tommaso e Barnaba, ne fu con Alberigo accusato da alcuni, non voluti, come indegni, ricevere in quella compagnia; ond'egli, dato addio alla moglie cui non parve seguirlo, e agli altri figlioli, se ne partí con Alberigo. Ma giunti in salvo, pensarono tosto a Scipione, e avuto pietà e desiderio di quel nobile ingegno, l'ebbero per certi loro fidàti fatto sottrarre con inganno alla madre, che non è a dire quanto ne rimanesse crucciata.

Ripararono i tre a Lubiana, ove li faceva sicuri il congiunto Niccolò Petrelli, gran personaggio e di corte, pel cui favore Matteo appena giunto fu nominato archiatro de'due ducati di cui è capo Lubiana, con grossa provvisione.

Sul cader di quell'anno corsero le citazioni contro Alberigo ed il padre e altri loro consorti, fra'quali Pietro Gentile cugin di Matteo, Gregorio suo nipote, figlio di quel Pancrazio detto di sopra, Alessandro e Cammillo Bruschi e Girolamo ed Antonio Virgili, cittadini

comunitatem genesiam, quoad ex urbe non fuerit certioratam de terminis in quibus causa ripana reperitur, ab omni genere compromissi penitus abhorrere. »

Sulla copia che m'inviava di questo documento, il signor Leopardi faceva la seguente postilla: Mi pare dica che Alberigo deve esporre che la Comunità è aliena da qualsiasi compromesso finché non sia informata circa i termini in cui si trova la causa. — Credo che il Consiglio non volesse accettare il suggerimento del Governatore di definire la lite, e mandasse l'oratore perché politamente rigettasse la proposta. »

Digitized by Google

di conto fuggiti anch'essi. Cominciò in Sanginesio, o forse in Macerata, il processo, terminollo a Roma a' due febbraio 1581 il tribunale dell'Inquisizione, condannando in tutti i beni e carcere perpetua. A' venticinque di quel mese Pier Francesco Pico auditore del Cardinale Sforza legato nelle Marche, venuto in Sanginesio a eseguir la sentenza, non si potendo sfogare in altro, rase di sua mano dalle scritture pubbliche i nomi dei Gentili e degli altri condannati: degli uffici di comune essi e' loro discendenti privò per sempre, sotto pena d'infamia a chi osasse restituirli. Così fu tronca ai Gentili ogni speranza di ritorno (1).

(1) Ed ecco sul caso dei Gentili altri quattro documenti preziosi di cui mi giova fregiare questo povero scritto. Li trovò tutti e quattro nel *Tamburo* del Municipio di Sanginesio dell'anno 1575-1590 lo stesso signor Leopardi, e con la solita cortesia gli piacque darmene copia. Possano gli studiosi italiani trovare nelle loro fatiche soccorritori dotti e pazienti com'è stato per me questo degno valentuomo.

1. Documento. — La Comunità di Sanginesio è minacciata della scomunica. Un cittadino consiglia che, per rimedio, il nome di Alberigo non soltanto sia cancellato dagli statuti che egli avea riformati, ma anche dal Bussolo di Reggimento e dal Consiglio.

« 2 Gennaio 1581

Magnifici Signori Cittadini

A quanto pericolo si trova la nostra Comunità sí per la scomunica sí anche per rispetto delli superiori, per rimedio io dico che Messer Alberico Gentile se cassi dalli Statuti quando ce sia scritto e che non ce si stampi, et anche se debbia cassare del Regimento e Conseglio, et Dio voglia che questo ci basti appresso la scomunica; e voi signori avvertite di non errare in questo fatto di non eseguire questa poliza. »

II. Documento. — Due cose si chiedono: che non si mettano in vigore gli Statuti compilati da Alberigo, ma se ne facciano dei nuovi; e non si comprenda Alberigo nella rinnovazione del reggimento. — Messer Cornelio col *polito ragionare* pare combattesse in Consiglio l'idea di rinnovare gli Statuti e di escludere Alberigo; quindi questa

Digitized by Google

Sui primi del 1580 erano partiti di Lubiana, rimasovi il padre che già per sua perizia eravisi fatto largo, Alberigo e Scipione, quegli per l'Inghilterra a trar frutto di sua dottrina, questi per Tubinga, accompagnatovi dal fratello, a procacciarsela. Ebbe quivi Alberigo da quei dottori e dal principe diplomi, commen-

sfuriata, da sottoporsi in altra adunanza com' era di diritto del proponente anonimo.

(N. B. Questo Documento ed il quarto mi furono anche illustrati, per colmo di cortesia, dal Dottor Leopardi.)

« 22 januarii 1581

Molto magnifici Sig.ri Consiglieri

Il bossolo del regimento si dovrà fare, cred' io, di certo; e perché la Comunità nostra non vada in qualche disordine, dico che le S. (*a*) s' informino mandando a Macerata a ragguagliare l' Ill.mo Legato, del tutto, se messer Alberico si deve rimettere o no in detto bossolo, sebbene io mi creda che non si debba rimettere, né anche altri (*b*) *usque in tertiam et quartam generationem;* avvertite di grazia, Sig.ri Consiglieri, abbiamo il Legato in provincia; ormai fate voi. (*c*)

Se non si provvede al negozio dei Statuti, Sig.ri Consiglieri, le cose del publico vanno male e si risolvi (*sic*) in persuasioni e protestanze, né si considera che è men male di vivere come per il passato, (*d*) et aver a usar altri Statuti invalidi e da essere ributtati ancorché fussero confermati dai Sig.ri Superiori, in sapendo loro quali siano l' azioni di messer Cornelio (*e*), e quali di messer Alberico Gentile. Il Consiglio cred' io che non s' avvegga di quello che si fa mercé al polito ragionare e persuadere altrui. La poliza disse bene nell' altro Conseglio (*f*) se ben parli copertamente per rispetto

(*a*) *Le Signorie Loro.*

(*b*) Forse gli altri inquisiti.

(*c*) *Fate voi* vorrà dire: regolatevi, siete avvertiti; o qualche cosa di simile.

(*d*) Quì si vede tutto l' odio del cattolico arrabbiato che preferisce stare senza Statuti, piuttostoché mandare in vigore quelli compilati da Alberigo.

(*e*) Cornelio Severini, uomo autorevole, amico e forse correligionario di Alberigo, sospetto ai cattolici quantunque sfuggito all' Inquisizione: nel 1570 era stato podestà in Osimo: è autore di pregevoli scritti.

(*f*) La poliza soprallegata.

Digitized by Google

datizie, presenti e l'offerta d'una cattedra; il medesimo in Eidelberga, e in tutte le città di Germania ov'ebbe a fermarsi. Verso la metà di quell'anno pervenne in Inghilterra ove regnava Elisabetta nata di Anna Bolena e d'Arrigo ottavo, fautrice di protestanti e di letterati. In Londra prese stanza, e da Giambattista Ca-

che si porta ad altri benché in caso di tanta importanza come questo, non dovevano valersi né rispetti né sospetti, perché in ogni caso è la ruina dei luoghi; ed a che la nostra Comunità non cada in qualche disordine e peccato, dico che, ancorché li Statuti siano mandati a confirmare a Macerata, si faccino per ogni rispetto per autorità di questo Consiglio riportare e nel Conseglio con l'assistenza di dottori s'abbi a legare libro per libro, e parendo aggiungere o minuire o cancellare nomi o altro, sia in arbitrio di detto Consiglio, dal quale, rivisti ed approvati in quel modo appunto, si mandino dal R.mo et Ill.mo Legato acciò Sua Signoria si compiaccia confermarli e dopo poi si faccia.... (a) quí il stampatore e si finischi una volta; e questo fatto si mandi ad esecuzione subito dalli Sig.ri Priori; e con questa occasione dico, e siavi per avvertimento, il loco di messer Alberico nel Conseglio e Regimento che è vacato, e state in grandissimo pericolo se non ci provvedete; e Dio vi contenti. »

III. Documento. — Un altro consulente, o forse il medesimo, propone quasi lo stesso partito.

« 2 febbraio 1581

Molto magnifici Sig.ri et honoratissimi Cittadini

S'io non fusse posto in cotesto luogo dalle SS. VV. per proporre a questo onorato n.o le cose che da cittadini non vogliono esser dette palese et a voce, non sarei contro mia voglia cascato a persuadere nel Conseglio passato si mandasse per il Commissario per cagione del nuovo reggimento da farsi presto, proponendosi in esso cose difficili, dubbie. A me pare, generosi consiglieri, che mai per il passato sia rinnovato bossolo con più facilità; e più chiaro è che sia il vero, avet'altro che vi possa turbare l'animo fuorché la cosa di M.r Alberico; questo non può esser chiarito né emendato da vostra risoluzione, ma sí bene da' Sig.r Sup. et massimamente da Mons. Ill.mo e Rev.mo Cardinale Sforza Legato, quale è l'istessa risoluzione delli casi e ministro della giustizia, et omo di raro et

(a) Seguono alcune parole illeggibili.

Digitized by Google

stiglione medico milanese, caro alla regina per averle insegnata la nostra lingua che tenne in gran pregio, fu presentato a Tobia Mattew, teologo della chiesa anglicana (fattone poi arcivescovo), decano dello Studio di Oxford e vice cancelliere. Dal quale umanamente fu accolto, assistito infermo, confortato nell'esilio, *si*

infinito giudizio; però dico che per ordine di questo Conseglio si mandi da S. S. Ill.ma facendole sapere che siamo nel tempo di rifare il bossolo e che ne s'appresenta in esso non poco il dubbio se Mre. Alberigo figliuolo di Mess. Matteo Gentile citato dal S. Officio et ora assente e contumace per quanto se dice, debba essere ammesso fra gli altri nel Numero, o pure aggregare uno in loco suo; né dubitate di cosa veruna, perché havrete sicura e ferma risoluzione da S. S. Ill.ma, mandando il nostro Sindico con lettere conformi a questa poliza, et una al d.° Advocato quale dovrà presentare la lettera et informazione a S. S. Ill.ma del fatto. »

IV. Documento. — Si esorta a scriver lettere al Cardinale Sforza per risolvere il dubbio circa A. G. di che nelle precedenti proposte.

« Febbraio 1581.

Honoratissimi Cittadini, da che gli Magnifici SS. non vogliono scoprire il negotio d'importanza che gli occorre intorno al rinovar del bossolo, io credo che messer Cornelio (*a*) habbi scoperto il tutto nella credenza già passata, e non so la causa del rispetto che se porta (*b*); però io Tamburo (*c*) dico che avendose da rinovare il re-

(*a* e *b*) Cornelio Severini temporeggiava, come si è detto nel Documento 22 Gennaio.

(*c*) Il Tamburo è un registro ove sono riportate le proposte che i cittadini facevano alla rappresentanza pubblica: e siccome la parola *Tamburo* ha il significato storico di una cassetta ove si deponevano le proposte anonime dei cittadini da essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio, è a ritenere che il registro Tamburo non sia che la copia di tali proposte; infatti lo si vede tutto d'una mano.

Nel momento in cui si agitava il processo contro i Gentili è naturale ci fosse guerra ardente fra il partito amico e quello loro contrario; quindi frequenti le proposte nel Tamburo; e siccome nel Consiglio e fuori i Gentili avevano fautori molti e potenti, gli avversarî tentavano spaventare con la minaccia dei pericoli e danni della scomunica e della persecuzione religiosa.

I quattro documenti allegati stanno a provare la persecuzione e condanna dei Gentili, da qualcuno messa in dubbio ad arte o per ignoranza.

Digitized by Google

est exilium potius quam beatitudo persecutionem pati propter justitiam Christi, avviato alla scienza delle scritture, all' ultimo raccomandato a gran personaggi, un Kenningio, un Dudley, magnate di gran séguito, favorito grandemente della regina, per opera del quale poté avere stanza nell' amena e ridente città di Oxford, nel Collegio nuovo, uno dei quattordici che andavano uniti a quel floridissimo e antichissimo studio fondato da re Alfredo nel secolo sesto, e dove i giovani menavano la vita in comune coi loro maestri, e vi erano apparecchiati agli studî universitarî. Soprintendente di quel Collegio era Daniele Donne poeta assai pregiato, il quale, conosciuta la molta dottrina e bontà di Alberigo, si diede a procurargli lezioni private ed altri sussidî; ond'egli a'28 decembre 1580 scriveva tutto contento al segretario del Leicester (Roberto Dudley rammentato di sopra) professandosi gratissimo al Conte della raccomandazione efficace, e un mese appresso (27 gennaio 1581) annunziavagli di essere stato aggregato al Collegio come pubblico professore di ragion civile romana. Dal Collegio Nuovo passò allora ad abitare in quello di San Giovanni, che, fondato da Tommaso Witte nel 1555 per gli studî di filosofia e teologia, ebbe aggiunta la nuova cattedra affinché della dottrina dell'esule italiano acquistasse nuovo lustro quell' Accademia.

« *Si quid valebo experiar brevi* » scriveva nella seconda lettera al segretario del Leicester. Attenne la promessa, e della sua dottrina furono splendida prova i sei dialoghi sugl' interpreti delle leggi, pubblicati in Londra pei Volfi nell' agosto del 1582, che volle dedicati a quel suo nobile protettore. Questi Dialoghi, ciascuno dei quali porta il nome di un giureconsulto romano e dove interlocutore è Quinto, ultimo de' suoi fratelli che finge voler avviare alla scienza delle leggi,

Digitized by Google

sono intesi a combattere, non già, com' altri disse, la scuola dei culti a cui egli pure appartiene, bensí certe esagerazioni di essa. Ma odasi il Forti: « Quasi comune carattere della scuola culta era di denigrare la scuola italiana. La quale per altro ebbe un gran difensore in Alberigo Gentile che, unendo alla gran cognizione del testo romano e delle storie civili dell' antichità e dei tempi di mezzo, somma cognizione delle opere de' nostri antichi dottori, fece conoscere ne' suoi scritti qual gran partito se ne poteva trarre, e talvolta amaramente derise le questioncelle erudite de' culti. La sua critica non era come il latrare degl' ignoranti, ma discorso d' uomo che ben conosceva tutte le parti delle questioni; ed esperto ne' nuovi studî come nel sapere antico, poteva assumere qualità di giudice. Se non che lasciò desiderio di maggior temperanza di giudizio. » (Istituz. di D.° Civile, Cap. 3.° Sez. IV, §. XIII, pag. 458) E appunto per questa poca temperanza taluno giudicò ch' e' fosse iroso ed altero. Ma da questo biasimo lo ha difeso strenuamente l' Autor degli *Studî* sopra Alberigo Gentile nei capitoli ottavo e nono del suo pregevolissimo libro, nei quali, dopo aver esposto l' opera che diè motivo a quella censura, non che l' altra pubblicata in Londra, quanto al primo libro, nell' aprile del 1583, e quanto agli altri due nell' aprile del 1584, di *Lezioni ed Epistole* pertinenti al gius civile, prova che quel dispetto in cui Alberigo sembra avere giureconsulti chiarissimi del suo tempo, e di cui taluno si offende, moveva in lui non già da invidia o da odio: ché anzi di alcuni, e tra questi di Giovanni Otomano non risparmiato in que' dialoghi in un col padre suo Francesco, visse amico e fu anche collega nell' insegnamento; bensí da giusto zelo, d' italiano e di dotto, per gli antichi maestri italiani messi in ridicolo con villana ingratitudine dalla scuola dei culti baldanzosi di dottrina

Digitized by Google

nuova, non sempre utile nel fôro, non conceduta ai piú antichi. Nel che, posto ancora che Alberigo passasse talvolta la debita misura, lo scuserebbe l'indole alquanto irascibile, e piú quella del secolo anche nelle umane lettere battagliero; valendogli poi a lode nonché a scusa il fatto che egli, italiano in terra straniera, difendeva, e sia pure aspramente e contro ad amici, il sapere italiano calpestogli sul viso da quelli stessi che pure nelle opere loro se ne facevano belli.

Ma se dagli scritti vogliamo conoscere l'animo di Alberigo, cerchisi, di grazia, il *de Jure*. Chi si aspetterebbe di trovare affetto qua dentro? Eppure a quando a quando tu senti in quest'opera, di materia, certo, non passionata, quel « battito forte d'intima vita, quell'accento d'uomo che parlando reprime un gemito e contemplando patisce » che il Tommaseo sentiva nel Vico. Qui tacciono le ire, pur generose e dotte, dello scrittore dei *Dialoghi:* qui l'antica scuola e la nuova si fanno amiche, e, come il Baldo dell'antica, è salutato principe della nuova l'Alciati (Libro 2°, Cap. 4°): qui cogli antichi spesso hanno lode i recenti giureconsulti, e la critica è sempre urbana. Con riverenza di discepolo grato sono qui rammentati i maestri (Lib. 1°, Cap. 22°). Né il dolore dell'esilio, la confiscazione e tutte l'altre sciagure che riconosceva dal romano pontefice, fanno che le sue parole, quando parla di pontefici non siano piene d'equità, e anche talvolta di encomio: piú generoso in questo e piú cristiano dello stesso padre, il quale rispondendo di Londra il 26 febbraio del 1581 a Giovanni di Francesco Otomano, esule anch'esso per cagione religiosa in Oxford, e quivi fattosi amico e convittore di Alberigo, scriveva in latino: piacergli che fra lui e Alberigo suo nascesse amicizia, al che poter molto i comuni studî, la consuetudine perenne, il convitto, e quella convenienza di genio e di voleri

Digitized by Google

ch'era tra loro giovani. « Ma piú d'ogni altra cosa ne tiene uniti, e sempre piú, credimi, ne terrà, la religione che tu professi, dal carissimo tuo padre con ogni forza abbracciata, e che noi pure, bontà di Dio, professiamo e abbracciamo. Questo il vero cemento, e sarà sempre fra noi, né questo il demonio potrà staccare mai, né il papa *daemone nequior*. Creperanno i porporati romaneschi (*purpurati romanenses*) col sordido monachismo implacabile mostro: dice lo Scaligero. » Dove dell'Autor del *de Jure* non senti altro che l'*inquit Scaliger*. Né io voglio con questo condannare quel povero padre *jactatum per varios casus*, *per varia rerum discrimina*, *per tot mala*, *per tot maria*, *pulsum patria*, *spoliatum bonis*, *divulsum a dulcissimis necessitudinibus*, *diutissime odiis inexaturabilibus vexatum potentissimi tyranni*, come al nonno scriveva commiserando Roberto figlio d'Alberigo nella dedica delle paterne lezioni su Virgilio (Speranza, Op. cit. pag. 59). Non sarebbe carità. Sol questo vo' dire che, considerando da un lato quanto sia comune e volgare piacere offendere chi ne offese, e contro al potente dalla cui forza ci sottraemmo, vuotare il sacco, e vedendo dall'altro tanta moderazione nel *de Jure Belli* meditato e scritto in esilio, che se crudele è sempre doveva essere acerbissimo in quel tempo ai poveri esuli lontani dalla madre e dalla moglie allora morente; Alberigo nostro non può non apparirci raro esempio, e quanto piú raro bellissimo e piú degno anc'oggi d'essere imitato che nel fatto non sia, d'equità e rettitudine; ond'è che quando io veggo, per dirne una, nel capitolo decimo del libro primo fatta ragione ai pontefici, e contro al secolo immane li veggo citati in esempio, i quali negli Stati loro lasciavano vivere e prosperare turchi, ebrei, greci, e sinagoghe d'ebrei, e chiese di greci, e che piú? in essa Roma, presso San Pietro, mantenevano orientali ed etiopi, lasciando che osser-

Digitized by Google

vassero i loro culti secondo i loro costumi; questo fatto che onora i pontefici non mi farebbe meraviglia udirlo raccontare da scrittore ai pontefici parziale: ma a vederlo registrato nel libro d'un cattolico fattosi protestante e dal tribunale dell'Inquisizione sedente in Roma dannato alla galera a vita, mi sento (perché l'esempio comune non me ne salva?) tra sorpreso e commosso.

Un solo e grande affetto guida la penna dello scrittore del *de Jure*, e questo è l'amore degli uomini. Per questo dimentica le sventure sue, reprime gli sdegni: per questo si affatica a combatter gli errori, a spengere le ire, per questo, all'ultimo, prega. E se dall'alta vedetta in cui si è collocato per dominare con l'occhio tutta la grande città del mondo nella quale tutti i popoli son cittadini, (Cap. 15°, Lib.° 1°) cerca talvolta e scorge l'Italia (Cap. 17°) e in Italia il suo Sanginesio (Cap. 21°, Lib. 3°), bene ti accorgi da quel latino che si fa a un tratto piú vivo, e dalla dolcezza delle parole ond'accompagna il nome de' suoi cittadini, (*Sanginesiates cives mei*) che il cuore in quel momento batteva piú forte, che gli occhi erano bagnati di pianto; ma né il pensiero del castello natale né quel d'Italia e delle sue campagne un tempo fiorenti tra cui sorgeva Aquileia, e che ora circondano squallide, malsane, Pisa e la stessa Roma (Cap.° 17°) riescono a strappargli dal labbro accenti di dolore o d'ira muliebre.

Tornando alle due opere dei *Dialoghi* e delle *Epistole*, intendimento di Alberigo non fu soltanto quello di vendicare dall'ingiusto disprezzo gli antichi maestri pei quali, se altro non fosse, ci erano state conservate le nostre leggi romane e difese contra le invadenti dottrine degli arabi; ma volle di piú ovviare a un danno gravissimo che consisteva nell'abuso di quella stessa erudizione nuovamente acquistata. « Era sommo pericolo, scrive il Forti, che nello studio dell'antichità la

Digitized by Google

filologia entrasse innanzi alla filosofia, l'amore della imitazione degli antichi facesse perdere l'utile che dal sapere antico era da trarre alle cose moderne. » (Op. cit. Cap. 3.° Sez. III, § LXI, pag. 384). Ond'egli, sapendo come l'erudizione sia mezzo, anziché fine, di studio, ed accortosi che nel fatto avveniva talvolta il contrario; pur lasciando libero al suo giovane fratello di seguitare nello studio della giurisprudenza gli antichi autori od i nuovi, lo ammoniva che nel tener dietro a questi, non prendesse per principale ciò che invece è accessorio: « *Si istos novitios sequi velis, vereor ut mutetur principale quod dicitur in accessorium; et hoc illius locum occupet atque gradum.* » Il quale avvertimento quanto fosse ragionevole ebbe a provare, tra gli altri, quel Girolamo Maggi d'Anghiari (Hieronymus Magius) che fu uno dei piú dotti insieme e dei piú infelici uomini di quel medesimo secolo decimosesto. Perché, secondo egli stesso racconta, avendo dapprima nello studio della giurisprudenza seguitato le tracce del Budeo e dell'Alciati, e ricercata l'erudizione piú che le leggi, si accorse avere sbagliato strada ed essere riuscito assai debole giureconsulto; onde gli convenne per lo meglio seguire l'antica via del Bartolo e degli altri legisti de' secoli precedenti. (Tiraboschi, St. della Lett. It., t. VII, Parte II, Cap. II, §. LV.) Adunque restituiscansi pure le leggi all'antica loro semplicità e schiettezza: siano spogliate d'ogni mala scoria che le fa orride, sgombre degl'importuni viluppi di cui le ha circondate la dialettica scolastica: il principio dell'autorità e il cieco rispetto degli usi antichi si accordi col libero esame: con tutte le altre scienze, e in specie con la dottrina della storia e dell'antichità accompagnisi pure la scienza del dritto; ma al tempo stesso non sia interrotto il filo della tradizione, non sia repudiata l'autorità de' maggiori. A questo doppio fine pertanto mirava l'Autore dei Dialoghi

Digitized by Google

e delle Epistole: difendere l'antica contra l'esagerazioni della scuola moderna, rendere feconda di nuovi trovati l'erudizione. Opera generosa non men che prudente.

E come dell'erudizione possa e debba valersi un ingegno veramente libero, non a sovvertire le antiche dottrine, bensí a raddrizzarle ed a compierle, ci è indicato da tutti quanti i libri che nel giro di pochi anni uscirono da quella mente elettissima e fecondissima. Dove, sia ch'ei prenda a discorrere intorno a materie di ragion civile già da molti trattate, sia che si volga a illustrare leggi romane, a comentare poeti, a scrivere di ragion canonica e di teologia (tanto fu egli versato in tutte le parti del sapere di quel dottissimo secolo) dalla molta e varia dottrina acquista forza la mente a nuove operazioni, anziché esserne sopraffatta. Sul qual proposito, poiché altro non mi è consentito dall'argomento, andrò brevemente accennando alcuni di quelli scritti che piú mi parvero degni di nota, e piú mi fecero desiderare che si effettui il pensiero di rimettere in luce le opere maggiori del Nostro (1).

E prima i due trattati, l'uno di teorica, l'altro di filologia giuridica, usciti in Vittemberga nel 1586. Nel primo de' quali *(De nascendi tempore)* che parla della legittimità della prole per rispetto al tempo decorso dal concepimento, la scienza dei medici si accompagna con nuovo esempio e dà luce a quella del giureconsulto; onde fu creduto, ma non è vero, che quest'opera, anziché di Alberigo, fosse di Matteo suo padre, quando invece ha

(1) In questa compendiosa memoria intorno alla Vita di A. G. debbo starmi contento a notare i titoli e le date delle opere piú degne di ricordo da lui composte, e tutt'al più accennare di volo ciò che in esse opere attiene all'uomo più ancora che allo scrittore. Ma chi voglia conoscere l'uno e l'altro e avere un saggio di ottima critica legga il libro dello Speranza.

Digitized by Google

forse ragione chi pensa che primo il nostro Alberigo scorgesse le attinenze fra la medicina e la giurisprudenza; donde quella parte di essa che domandasi medicina legale (1). L'altra opera che ha per titolo *De temporum appellationibus* spiega le diverse nomenclature del tempo relativamente al giure e le molte questioni che hanno ad esse riferimento; dove la dottrina giuridica si correda con la filologia e la storia. Lo stesso è a dire del libro delle Condizioni, uscito in Londra pei Volfi nell'anno appresso. Né passerò sotto silenzio i due Comentarî al Titolo VIII Lib. IX del Codice *De Maleficis et Mathematicis,* e alla Legge III, Lib. X, tit. 52 *De professoribus et medicis* (1593); nel primo de' quali, sollevandosi sopra la propria età, da' cui pregiudizî non fu dato in questo sottrarsi a Matteo, grida vana e peggio l'astrologia e la cabala, grande traviamento degl' intelletti d'allora: sulle malattie della mente, portagliene occasione dal parlar delle streghe e delle malíe, come possano curarsi con quella che un moderno chiamò medicina psicologica, dice cose non forse inutili a intendere anc' oggi chi studia questa grave materia; condanna la tortura come prova fallace e pericolosa. Nel che non dirò che il Gentile prevenisse la dottrina ond' ebbe onore il Beccaria, come del Davanzati (maggiore di anni ventidue al Nostro) fu detto per quella sua celebre postilla al quarto degli Annali,

(1) Anche di questa opinione ha merito l'avvocato Speranza. Del quale mi piace riferir le parole come esempio di critica giudiziosa e prudente: « Non vorremmo esser tacciati di troppo ardire, se diciamo aver egli in quest' opera sospettato per primo ed applicato quei punti di contatto tra la medicina e la giurisprudenza, il cui studio, dilatato poi ad altre parti del giure, sí civile che penale, dal romano Paolo Zacchia nelle *Questioni medico-legali,* diede nascimento a quel ramo di giurisprudenza che è della medicina legale, tanto necessaria ai bisogni del fôro penale e civile. » (Op. cit. Cap. X, pag. 146).

Digitized by Google

dove egli stesso nota avere Ulpiano e Cicerone e fra gl' italiani il Boccaccio, già riprovato come cosa non umana, non sicura e dannosa alla repubblica il trarre co' tormenti la verità; ma bene e al Davanzati e al Gentile vorrà darsi lode di buoni filosofi e veramente umani, il cui retto sentire e lo amore degli uomini non poté venir soffocato da quell' incrudimento di politica e d'inquisizione di cui vissero spettatori.

Dell' altro Comentario *de Professoribus et Medicis*, poco ci farebbe curiosi il discorso, per quanto dotto, che in esso si fa delle molte leggi romane larghe di privilegi a scienziati ed artisti, se dal vedere esclusi i poeti, non prendesse quell' acuto ingegno occasione a ravvivare il suo tema, distendendosi con ricca facondia nelle lodi della poesia maestra di civiltà, per la sua natura eccellente schiva di premî (per questo dalle leggi esclusi i poeti) che non siano la gloria. Vero e degno seguace il Gentile di quella scuola che riconosce il suo principio dal Poliziano; la quale, non che disgiungere dalle scienze le umane lettere, neppur sospettava che se ne potessero separare; onde per essa tanto era dir letterato, quanto scienziato e filosofo.

E degli studî piú propriamente letterarî del Nostro sono testimonio le sue *Lezioni Virgiliane* sulle Bucoliche, publicate in Londra nel 1600, parte di altre lezioni che piú non si trovano, su tutte l'opere conosciute del sommo Poeta latino. La dichiarazione d'un verso od anche d'una parola, porge occasione all'Autore di trattare in quell'operetta svariatissime questioni d'archeologia, di morale, di giurisprudenza; tra l'altre quella, allora nuova nel diritto delle genti, sul dominio assoluto (che nega) dei mari, e quella, oggi piú ghiotta, sulla somiglianza (che pur nega) degli uomini colle scimmie. L'essere poi queste lezioni dettate da Alberigo pel suo figliolo Roberto di otto anni, dovrebbe, se

Digitized by Google

non sbaglio, conciliare ad esse una certa attenzione.

E giace anch' essa negletta l' altra e grande opera di giurisprudenza intorno alle Nozze, pubblicata pe' tipi dell' Antons di Hannover nell' agosto del 1601, e due anni appresso condannata dalla Congregazione dell' Indice; donde la condanna *in odium auctoris* di tutte le altre opere di Alberigo. Né il gran disputare sulla libertà religiosa e sui confini delle due potestà che si è fatto in questi ultimi tempi, datane specialmente occasione la materia appunto del matrimonio, valse a far rammentare quest' opera, dove subito nel primo dei sette lunghi libri è detto a tanto di lettere fondamento e regola delle nozze avere ad essere il solo diritto civile, senza ingerimento di potestà ecclesiastica e di diritto canonico. Che se nel secondo libro vedonsi a un tratto vietati i matrimonî fra persone di diversa fede (quando però la diversità consista nei punti essenziali e non già nei particolari e accessorî), dalle discordie religiose d' allora ci è data la ragione dell' inaspettato divieto. Anche si nega il divorzio, non perché lo vieti la legge canonica, bensí per ragioni filosofiche dedotte dalla stessa natura del contratto di matrimonio considerato nelle sue civili attinenze. La separazion personale consentesi.

Delle molte scritture e dissertazioni di vario argomento illustrateci dallo Speranza, mi restringo a rammentare la *Disputa*, partita in nove capitoli, ricchi di svariatissima erudizione storica, filologica, critica, bibliografica, *delle Collezioni del Diritto Civile* che, unita ad altre due operette: *de libris juris canonici*, *de latinitate veteris bibliorum versionis male accusata*, uscí pei tipi dell' Antons nel 1605, non che il Comento, degno di essere conosciuto anche dopo quel dell' Alciati, al Titolo *de Verborum significatione*, stampato pure in Annover dal Wechelio nel 1614 a cura di Matteo, altro

Digitized by Google

figlio del Nostro, sei anni dopo la sua morte. Ché quanto agli altri scritti minori, non so chi vorrebbe oggi dalla dissertazione *De actoribus et spectatoribus fabularum non notandis*, volere imparare che gli attori comici non sono persone infami e che non è peccato andare al teatro, quando in Italia già da un pezzo erano tutti anche troppo convinti di ciò, a cominciare dal papa che in Vaticano, con spesa quasi incredibile, dipingendone le scene il Peruzzi, facea rappresentar la *Calandra* del Cardinal da Bibbiena per festeggiare nozze di principi. — E chi, se non forse qualche casista, posto che ci abbia anc' oggi casisti, vorrebbe leggere l' altra dissertazione *de abusu mendacii?* Chi l' altra sui Maccabei?

Né a farmi parlare del Comento al Titolo del Codice *Si quis imperatori maledixerit*, dettato nel 1604, quando l' esoso e spregevole successore di Elisabetta era fatto bersaglio agli scherni e minaccie dei popoli ed anche dei parlamenti; dell' altro Comento *ad Legem Juliam maiestatis*, scritto in quello stesso anno dopo la congiura del Wattson; degli opuscoli *de vi civium in regem semper injusta*, *de potestate regis absoluta*, *de unione Angliae et Scotiae*, usciti insieme in Londra nel 1605; a farmi, dico, parlare di questi altri scritti minori, non valgono neppure le brutte accuse raccattate oggi con ismania ridicola dagl' implacabili nemici del Nostro e che un soffio di sana critica bastò a dileguare, che al Gentile furono poste per quelli scritti, quasi ch' e' fosse adulatore dei potenti, fautore del potere assoluto dei re. Quando invece, sia che rammenti al principe, col testo della legge romana, che le ingiurie si vogliono disprezzare se nate da leggerezza, se da follia, compatire, se da mal' animo, perdonare; sia che difenda l' autorità regia contro agli eccessi di una fazione indracata proclamante il regicidio; sia che a comporre le gare fra principe e popolo invochi l' autorità

Digitized by Google

delle leggi romane, rammentando al principe che la potestà gli è data dal popolo, e a questo che dee rispettare nel principe l'autorità che gli volle conferita; sia che alla romana curia voglia sottratta la Scozia ove nodrivasi il fuoco che doveva incendiare le polveri di Londra, e scriva per l'unione dei due popoli di una medesima origine e stirpe; il Gentile, anzichè tirannesco, ci si mostra politico prudente ed umano. Il quale, per la molta esperienza raccolta dalle storie, e forse memore della sentenza del Machiavelli « che dove la materia è corrotta le leggi ben ordinate non giovano, *se già le non son mosse da uomo che con estrema forza le facci osservare* tanto che la materia diventi buona (1) », certamente desiderò che il principato si afforzasse per contrastare alle fazioni che pochi anni appresso recarono la guerra civile. E questo vuol dire che Alberigo conosceva i suoi tempi, non conosciuti da quelli che lo accusano di spiriti illiberali. Ma del resto, i nuovi paladini delle franchigie dei popoli che inorridiscono, o ne fanno le viste, di qualche proposizione meno che giusta, che gridano di qualche scaramuccia mal combattuta, se il loro zelo per la libertà è sincero, si rassicurino. Chi scrive, giusto nel libro sul potere assoluto del re: « Felici quei principi che non riconoscono neanche in piccole cose, alcuna giurisdizione straniera, né hanno cittadini i quali vi siano legati, sia questa spirituale, sia temporale »; chi ha per uguali e fratelli tutti quanti gli uomini, per una sola città il mondo (De Jure Belli, Cap. 15, Lib. 1°); chi pensa i regni non essere fatti per utilità del principe, bensì per quella dei cittadini; amministratore, non già padrone dei sudditi il re; non poterli esso far soggetti ad altri senza il loro consentimento, posto ancora che gli avessero delegata sovranità

(1) Discorsi, Lib. I, Cap. 17. — Vedi anche Lib. I, cap.° 55.

Digitized by Google

piena e assoluta (Id., Lib. 3°, Cap. 15°) né costringerli a mutar religione né punirli se la mutano (Id., Lib. 1°, Cap.° 10°); dovere anch' esso il principe obbedire alle leggi (Id., Lib. 1°, Cap. 16°), e per ragione di natura, delle genti e civile osservare le convenzioni (Id., Lib. 3°, Cap. 16°); chi professa simili dottrine, non temano i nuovi liberali, potrà forse ai dominatori tornar molesto, ai popoli mai.

Ma se non tutte, forse, le opere del Gentile troverebbero oggimai curiosi ricercatori, tutte però, dall' ampio trattato fino alla dissertazione accademica, ci dimostrano com' egli dalla immensa dottrina toccata in sorte al suo secolo sapesse trarre germi di novità profittevoli, e sotto questo aspetto ci fanno presentire o rammentare quest' opera originale ch' è il *Diritto di Guerra*. Della quale innanzi ch' io parli, mi convien seguitare la narrazione interrotta dei casi del Nostro.

Da Oxford ove lo lasciammo recavasi spesso a Londra. Quivi, forse nel 1583, gli fu dato conoscere in casa del Leicester di cui era nepote, Filippo Sidney. Questo fiore della britannica gentilezza da molti è stato celebrato, e gioverà sempre tenerlo vivo nella memoria degli uomini. Era nato Filippo a Peushurst Hall nella contea di Kent, il 29 decembre 1554 (quasi tre anni dopo Alberigo), da Enrico Sidney e da Maria Dudley figlia di Giovanni duca di Northumberland, sorella del Leicester. Il padre suo, stato ambasciatore di Edoardo VI presso la corte di Francia, era in quel tempo governatore del paese di Galles, e lord deputato d' Irlanda. Di non ancor diciott' anni, Filippo si aggiunse compagno al conte di Lincoln ambasciatore straordinario per Elisabetta in corte di Francia. Si trovò a Parigi nella notte di san Bartolommeo: lo campò da quelle stragi Francesco Walsingham orator d' Inghilterra, poi suocero di lui. Fu a Francfort, poi a Vienna, ove in quel tempo facean

Digitized by Google

capo i cavalieri cristiani per difendere quella metropoli dell'Europa orientale da' continui assalti de' turchi. Studiò diligentemente gli ordini politici dei varî stati, ed anche dette opera a tutte le nobili discipline ed esercizî cavallereschi che a gentiluomo convengono. Passò in Italia, e in quella nobilissima repubblica di Venezia, esempio vivente di ottima costituzione civile, contra la quale spuntavansi anche gli strali di Roma, soggiornò alquanto. Ammirò le pitture di quei tre luminari della scuola veneta, il Tiziano, il Tintoretto, il Veronese che gli fece il ritratto, le chiese e i palazzi che con romani spiriti andava costruendo il Palladio; ma piú che il vedere gli edifici le strade i templi e l'altre cose notabili, pensando il giovinetto già maturo di senno essere da stimare la fruttuosa conversazione dei savi, piacquegli visitare quegli uomini eccellenti dalla cui prudenza e virtú era quella repubblica felicemente governata.

Quando Alberigo lo vide la prima volta, il nome del Sidney correva sulle bocche di tutti. Lui salutavano poeta dei primi che allora fiorivano in Inghilterra in quel tempo ricchissima di poeti. Avea scritto l'Arcadia « per gioco, e a scaricare il suo cervello di giovane »; cosí egli e giustamente; a sfogo di passione amorosa il canzoniere, noto sotto il titolo di Astrofel e Stella, i nomi de' due amanti: con immaginazione di poeta e maturità di filosofo avea difeso la poesia dalle basse e grette obiezioni dei pedanti. Letterati d'ogni nazione si onoravano di mandare a questo giovane le opere loro di qualunque materia trattassero: rammentansi fra gli altri lo Stefano, il Lipsio e Scipione Gentile, e perfino il Banosio e il Daneo teologi. A lui Giordano Bruno, stato suo ospite in Londra, dedicava lo *Spaccio della Bestia trionfante*, e nel Dialogo secondo della *Cena delle Ceneri* lo nominava cosí: « il molto illustre ed

Digitized by Google

eccellente cavaliero signor Filippo Sidneo, di cui il tersissimo ingegno oltre i lodatissimi costumi è sí raro e singolare che difficilmente tra i singolarissimi e rarissimi tanto fuori quanto dentro Italia ne troverete un simile. » Ma non soltanto era il Sidney poeta e dotto, sí anche politico e diplomatico. Aveano fatto chiaro il suo nome varie ambascerie felicemente eseguite in Germania presso il nuovo imperatore Rodolfo e i principi Luigi e Casimirro figli dell'ultimo elettore palatino del Reno, e nei Paesi Bassi presso Guglielmo d'Orange. Dalla Spagna di Filippo che, infesta al nuovo mondo, traeva da questo nuove forze a tormentare l'antico, vedeva minacciata la libertà, oppressa nelle Fiandre, di tutti gli stati d'Europa; onde il giovane poeta, schivo degli ozî di corte ove con un poco di pazienza non gli sarebbe mancato ufficio di favorito e di servo d'amore, lasciata del poeta la lira e serbatosi il sacro fuoco, chiedeva nelle corti e nei parlamenti soccorso a quei popoli che combattevano per la salute di tutti. Però quando Alberigo scriveva qualche anno appresso: « *Nisi sit quod obstare Hispano possit cadet sane Europa* » e lodava la sapienza politica inglese dell'avere, contro a Spagna aiutato l'Olanda « perché se gli spagnoli facevano tanto di abbattere quello schermo d'Europa niun freno piú rimaneva alla loro violenza », senti in queste parole un ricordo dell'opera politica del Sidney. E forse in quel momento s'interrompevano le austere meditazioni dello scrittore del Diritto di Guerra, e a Londra, sotto le vôlte della cattedrale di san Paolo il pensiero del filosofo raccoglieva il suo volo innanzi a una tomba, ove a' 16 febbraio 1587 i popoli della Gran Brettagna vestiti a bruno (che fu nuovo esempio nella storia d'Inghilterra) fra i canti de' poeti e il pianto dei vecchi dei poveri degl'infelici, avevano composto il bello e giovane corpo di un poeta e di un eroe. Lui beato

Digitized by Google

che spento a trentadue anni guerriero della libertà, meritò che sulle tombe dei vecchi si scrivesse per tutta lode: « Fu amico del Sidney! »

E a noi italiani che oggi rendiamo onoranza al nostro filosofo, anche oggi, dopo quasi tre secoli, piace poter dire che esso pure fu amico e stretto amico al tuo nobile cavaliere, o Inghilterra. Ma non solo per questo chi scrive di Alberigo si accorge di non potere, quando pure volesse, e niuno vorrebbe, non entrare nelle lodi del Sidney; sí anche perché vede da questo affetto che tosto congiunse que' due nobili spiriti, prepararsi la gloria che al Gentile era serbata, di primo e grande scrittore di diritto delle genti.

L'opera *de Legationibus*, uscita in Londra co' tipi del Vantrollero il 20 luglio 1585, fu il primo passo nella via, non per anco tentata, e occasione a scriverla l'amicizia pel giovane ambasciatore. Lo stesso Alberigo lo dice nella dedica che gliene fa, dove anche dichiara di essere stato aiutato da lui. L'opera è divisa in tre libri. Danno materia al primo l'origine, i nomi e le varie specie degli ambasciatori, le leggi e usanze romane intorno alle ambascerie: al secondo i diritti e i doveri degli ambasciatori: al terzo i molti requisiti che si desiderano nel perfetto ambasciatore. Sono: da natura e fortuna beni a dovizia, bell'ingegno, bel parlare, scienza di storie, di filosofia, di lettere, fortezza d'animo e corpo, temperanza, prudenza (1). Or questi appunto erano i

(1) Di quest'opera, sebbene il soggetto non lo richieda, dirò più particolarmente. Ricercasi nel primo libro l'origine delle varie specie dei legati e le solennità ordinate dall'antico dritto Feciale nell'inviarli ed accoglierli. Si notano le varie significazioni della parola *legato* per la quale l'A. intende colui « qui publico, aut sacratiori nomine, ad rempublicam aut sacratiorem missus sine imperio est, rei dicendae, agendae causa. » (Cap. II).

Fra i legati vi ha pure di quelli che si mandano per un determinato negozio; ma anche sono abbastanza noti quelli che in ita-

Digitized by Google

pregi del Sidney. Del quale, affinché nulla mancasse a quel felicissimo giovane, sappiamo che fu anche bello. Alto della persona, ben proporzionato e complesso: aveva aspetto giocondissimo e naso aquilino: grandi occhi azzurri e vivaci, capelli fulvi, le labbra alquanto tumide; ma la vigoria della mascella e del mento gli davano un' aria grave e piena di dignità. Tutti questi pregi ed anche maggiori ammirando Alberigo raccolti nell' amico suo, scrisse quest' opera con l' intendimento (come avverte nella dedica) di ritrarre lui ambascia-

liano chiamansi *Residenti,* e anche sono detti legati a tempo o temporarî; e questi si mandano per un negozio non determinato né certo, ma per un tempo certo o anche incerto, affinché mentre rimangono in ufficio trattino e facciano tutte quelle cose che per tutto quel tempo concernono l' utile di chi li manda (Cap. V). Chiudesi il libro col mostrare l' oggetto e l' antichità della istituzione. La quale da alcuni si vuole fosse trovata da Belo padre di Nino; piú giusto è il dire che si cominciasse a parlare di ambasciatori quando furono sceverati i popoli, fondati i regni, distinti i dominî, instituiti i commerci; « essendoché in quella rudità di natura che ci è dipinta nei versi incomparabili di Lucrezio, i popoli non potevano avvisare l' interesse comune, né sapeano governarsi tra loro né a costumanze né a leggi. Col tempo accozzaronsi, e divennero ospitali » (Cap. XX). Legati temporarî presso i greci non pare fossero conosciuti; e « credo che quest' uso pervenisse a noi dalle legazioni dei popoli provinciali confederati (che, com' io penso, dovettero avere stanza in Roma), e che poi divenisse comune per l' esempio dei pontefici romani, seguìto da tutti gli altri principi, di tenere quei loro legati in ogni parte del mondo. » (Id.)

Discorresi nel secondo libro delle immunità e dei diritti dei pubblici ministri. Santo e inviolabile è l' ambasciatore, non pure tra' confederati, ma anche tra l' armi nemiche. « Ambasciatore, lo dice anche il proverbio, non porta pena. » Anche se fosse mandato per sola cagione di spiare o per tenere a bada e ingannare, non per questo potrebbe manomettersi o punirsi, ma solo rimandarsi. (Lib. II, Cap. I e IV). Scoppiando improvvisamente guerra tra due principi, la libertà e santità degli ambasciatori rimane al coperto, ma se il principe in quel tempo non li voglia nel suo regno debbono andarsene (Cap. XIII). Domandasi se negli Stati ove non sono in-

Digitized by Google

tore perfetto. Nel che, del resto, accordavasi senza saperlo, col principe d'Orange che del giovane diplomatico mandatogli dall'Inghilterra, avea giudicato così: « Il signor Sidney è uno de' piú maturi e destri consiglieri di Stato che siano in Europa. »

Il secondo passo nel nuovo e difficile arringo fu subito questo trattato del Diritto di Guerra. Un primo abbozzo di esso venne fuori in Leida coi tipi del Lacroix nel 1589 sotto il titolo: *De jure Belli commentationes duae.* L'opera quale ora si legge fu pubblicata

viati godono gli ambasciatori gli stessi privilegi; si risponde che non li godono cosí strettamente: bene han diritto, e sempre, di non essere molestati. « Apransi agli ambasciatori le porte, ai quali non è ragione tenerle serrate » (Cap. III). E se l'ambasciatore abbia ordito congiura contro al principe presso il quale esercita l'ufficio suo? Neppure in questo caso, se la congiura non ebbe effetto, può essere sostenuto o punito, si rinviato (Cap. XVIII), perocché l'intenzione non può punirsi; ma se invece ebbe effetto, rimandarlo non basta; vuolsi sostenere e punire. (Id.) Di piú, l'ambasciatore che abbia commesso delitto, vuoi contro allo Stato, vuoi contro al principe, vuoi contro a cittadini privati, si ha da trattare come persona che fu consegnata. La ragione è che, essendo la pena per diritto delle genti dovuta al delitto, non fa mestieri chiedere al principe che inviò l'ambasciatore infedele il permesso di punirlo, dovendosi intendere che ce lo consegnasse (Cap. XIX); il perché, appena commesso il delitto, il principe a cui fu mandato l'ambasciatore e che per quella finta consegna lo ha in suo potere, ha facoltà di punirlo (Cap. XX, XXI). Il giudice del luogo ove dimora l'ambasciatore è competente se trattisi di contratti conchiusi durante la legazione; ma azioni reali non possono contr'esso intentarsi in quel luogo. (Su di che il Reiger nella sua Dissertazione: *De Alberico Gentili Grotio ad condendam juris gentium disciplinam viam praeeunte* [Groningen, Oppenheim, 1867, Cap. I, p. 12]: « Gentili hac in causa ob oculos versatum fuisse jus civile Romanorum videtur. » E il Wheaton [Storia dei Progressi del Diritto delle genti ecc. *Introduz. Alberico Gentile*]: « Questa singolare opinione, non confermata da verun altro scrittore di diritto pubblico, probabilmente è fondata in un'erronea interpretazione delle leggi romane circa il *legatus* il quale rappresentava in Roma una pro-

Digitized by Google

dall'Antons di Annover nel 1598. È intitolata a Roberto Devereux conte di Essex, protettor d'Alberigo di cui avea tenuto a battesimo il figlio che da lui si chiamò Roberto. Ed anche di Francesco Bacone fu protettore; ma egli, poiché lo vide tratto prigione nella Torre di Londra, non rifuggí dal sostenerne l'accusa; onde a' 25 febbrajo 1601 ebbe mozzo il capo. Quanto diverso il Nostro! Sospettato complice al conte d'Essex per l'amicizia e familiarità avuta con lui, non rinnega l'amico, anzi ne piange la morte, e scrive essergli

vincia o una città; ovvero del *legatus* inviato da Roma nelle provincie, e che naturalmente, siccome romano, era sottoposto ai maestrati del luogo ch'egli di passaggio abitava, e dove il contratto avveniva.... ») Colui, prosegue, che si fa lecito di violare la santità degli ambasciatori, grave ingiuria commette, e vuol esserne duramente punito. E il principe che abbia manomesso gli altrui ambasciatori non speri che siano rispettati i suoi (Cap. XIV, Cap. VI). Del resto tutti quanti i privilegi ed immunità di cui godono gli ambasciatori si stendono alla sua corte, ai suoi beni, alla sua dimora (Cap. XV). Tutti questi diritti sono comuni a' popoli e a' loro principi, sebbene di religione diversa; potendosi bene avere corrispondenza con eretici e scismatici, senza che la qualità loro franchi da queste regole di ragion pubblica (Cap. XI). Ma di questi diritti non godono pirati e ribelli e altri malfattori i quali non possono costituire uno Stato *né sono pubblici nemici* (Capitoli VII, VIII). Nella guerra civile allora soltanto competono alle due fazioni, quando siano di ugual forza da scambievolmente guardarsi come pubblici nemici: « Se nella discordia civile l'una parte o l'altra può dire, non a parole soltanto, ma col fatto, di rappresentare lo stato, facciasi luogo con l'una parte e con l'altra a questi diritti; se poi coteste fazioni non siano cosí poderose che né osino né possano vantare una tale autorità, allora io penso che né questi né altri diritti delle genti siano loro da attribuire (Cap. IX).

Il terzo libro versa totalmente intorno alle qualità di un ambasciatore, le quali, secondo Alberigo, sono tanto numerose quanto quelle che Cicerone voleva nel perfetto oratore. Notevole in questo terzo ed ultimo libro il seguente giudizio sul *Principe* del Macchiavelli: « SUI PROPOSITI NON EST TYRANNUM INSTRUERE, SED, ARCANIS EJUS PALAM FACTIS, IPSUM MISERIS POPULIS NUDUM AC CONSPICUUM EXHIBERE (Cap. I).

Digitized by Google

carissima la sua memoria. Resti dunque in fronte a quest' opera il nome di Roberto d' Evereux. Quel nome non rammenta, no, un traditore. Che se poté Elisabetta con tre parole latine: « *ne verbum quidem* » far paura a Francesco Bacone e levargli la voglia di parlare per chi lo aveva beneficato, al *ne verbum quidem* dell' orgogliosa regina risponde la storia che la colpa che piú le dispiacque nel suo favorito fu l' essersi accorto che anche sulle regine possono gli anni a invecchiare le membra e l' animo. Il d' Essex a cui Alberigo intitola le opere *de Jure Belli* e *de Armis Romanis*, è l' amico e commilitone di Filippo Sidney, il compagno suo nel combattimento che per lui fu l' ultimo, presso Zutphen: è l' ardente Roberto, che con cinquecento compagni, fiore dell' esercito inglese, capitano il Sidney, si avventa nelle schiere, troppo piú numerose, del duca di Parma e le sbaraglia due volte. Si abbia dunque il d' Essex l' intitolazione di queste due opere del Diritto di Guerra e delle Armi Romane; il d' Essex amico e compagno di gloria di colui che valse a ispirarle.

Questo, io credo, l' intendimento principalissimo, se non voglia dirsi unico, di Alberigo nel dedicare al d' Evereux i due trattati che per ordine di tempo e processo intellettuale fanno seguito al *de Legationibus*. Delle Armi Romane ch' è il titolo di due dissertazioni nella prima delle quali un Sanginesino sostiene l' ingiustizia dei romani nella politica e nelle guerre e nella seconda li difende un romano, giovami riferire il seguente giudizio dello Speranza: « Quest' opera in cui Alberigo si mostra profondamente istruito della romana storia e delle ragioni di stato dei romani nel trattar cogli altri popoli e soggiogarli, non è che un' appendice a quella *de Jure Belli*.... E certo dai materiali raccolti nell' opera sul Diritto della guerra dee aver preso il fondamento a comporre questo scritto mirabile per

Digitized by Google

acutezza di osservazione e sfoggio di dottrina politica, ed anche per uno stile più acconcio ed una lingua più pura che delle altre opere » (Op. cit. cap. 13, p. 195). Fu publicata col titolo *de Armis Romanis* pe' tipi dell'Antons in Annover nel 1599. Quanto poi all'importanza che ha ciascuna di queste opere intorno al diritto delle genti, rispetto all'altra, veda chi legge quello che ne dice lo stesso Autore nel por fine al Diritto di Guerra: « Fanno seguito al presente Trattato le disputazioni sulle *Armi Romane* e i nostri libri intorno alle Ambascerie, ove si leggono molte cose che qui furono omesse, e che taluno potrebbe desiderare. Ivi sono anche questioni di materia congetturale e di fatto, necessarie a vedersi non meno di queste che vertono sul diritto chi voglia addentrarsi in cotesti studi. »

Un'altra opera di Alberigo che attiene al diritto delle genti è *l'Advocatio Hispanica,* non rammentata in quel passo, perché pubblicata cinque anni dopo la sua morte, a cura del fratello Scipione, dall'Antons di Annover. Nel 1604 tra Spagna e Inghilterra essendosi fatto pace, il nuovo ambasciatore di Filippo terzo Don Pietro di Zuniga elesse il Gentile ad avvocato degli spagnoli dimoranti in Inghilterra, nelle questioni, specialmente di gius pubblico, sorte fra essi e gli inglesi durante le nimicizie, e in quelle che potevano sorgere fra i sudditi di Spagna e quei d'Inghilterra, allora neutrale, e quei d'Olanda tuttora in guerra con Spagna. La fama di cui godeva di sommo giureconsulto e di maestro del dritto delle genti, meritò questo ufficio al Gentile, ma a farlo accetto all'ambasciatore spagnolo si aggiungeva un'altra ragione, ed è questa: Nel 1585 Bernardino di Mendoza legato di Spagna in Inghilterra era stato scoperto come uno dei capi della congiura dei cattolici che nelle storie prende nome dal Babington principale ordinatore di essa. Consultato

Digitized by Google

Alberigo insieme all'amico suo Giovanni Otomano sul modo di trattare il Mendoza, rispose che un ambasciatore, ancorché preso in sul fatto di cospirazione contro al principe al quale è mandato, non può da questo punirsi, ma dee rinviarsi a chi lo mandò. Piacque il mite e savio consiglio, e al Mendoza fu, senz'altra pena, dato lo sfratto; ma perché andarsene non voleva, bisognò prenderlo e menarlo via. Tre anni tenne Alberigo l'elettissimo ufficio di avvocato degli spagnoli, cioè dal 1605 fino al termine della sua vita. Delle questioni principali di diritto delle genti, segnatamente marittimo, in esso trattate, abbiamo una raccolta nell'opera che ho rammentata l'*Advocatio Hispanica*. Della quale morendo commetteva al fratello la stampa, e fu bene che il desiderio andasse adempiuto; senza di che non avremmo la prima delle piú notevoli raccolte di simili questioni, tanto piú importante quanto che in essa vedonsi la prima volta e dallo stesso Autore messe in pratica le dottrine da lui insegnate nelle tre opere *de Legationibus*, *de Jure Belli*, *de Armis Romanis*.

Ormai la narrazione vuol esser breve. Nel 1583 Alberigo conobbe in Londra nella casa del Sidney da cui era ospitato, Giordano Bruno. Dicono, ed è vero, che quell'Albertino interlocutore nel quinto ed ultimo dialogo di quel singolare trattato *De l'universo infinito e mondi*, sia appunto il nostro Alberigo. Del quale chi vuol vedere non il ritratto ma la caricatura, legga il principio del dialogo, dove Albertino, come più tardi il Simplicio di Galileo, sostiene con superstiziosa credulità la filosofia aristotelica. « Dico ch'è impossibile di contradire dimostrativamente ad Aristotele. » E che presunzione in questo Albertino! « Tanto manca che io trovi in Aristotele errore alcuno, che niente vi scorgo che non sappia di divinità; e credo ch'altro non si

Digitized by Google

possa accorgere di quel ch'io non ho possuto accorgermi. » Questa, com'ho detto, la caricatura dell'uomo e del filosofo; ma nel corso del dialogo quei tratti difformi a poco a poco si dileguano, la cieca fede in Aristotele vacilla, il superbo amore di sé stesso da luogo all'amore della sapienza, e questo all'ultimo trionfa.

Recatosi il Bruno a Oxford, disputò coi dottori di quello Studio, presente un certo Alasco principe polacco; forse quel Giovanni Lasco rammentato dal Botero che, fuggito d'Inghilterra a mezzo inverno, per l'intolleranza religiosa degli osti ebbe a morire di stento. (Relazioni Universali, Parte III, Lib. I). Nei Dialoghi *La Cena delle Ceneri* il Bruno ritrasse le dispute avute con quei poveri dottori « uomini da scelta, di roba lunga, vestiti di velluto, un de'quali aveva due catene d'oro lucente al collo, e l'altro dodici anella in due dita » « dotti, assai competentemente, cortesi, troppo mediocremente », ma del resto « galantuomini, di buona reputazione, e ben parlanti latino. »

Nel 1586 Alberigo ottenne di essere mandato in Germania compagno ad Orazio Pallavicino patrizio genovese, ambasciatore d'Inghilterra in Sassonia. E vi andò col Nolano, al quale in Wittemberga poté procurare una cattedra per leggervi l'*Organum* d'Aristotele, stata al Bruno negata a Marburgo; ond'egli n'era andato sui mazzi. Nel seguente anno Alberigo tornò ad Oxford, richiamatovi a insegnare diritto romano nella università. Nel quale insegnamento, che esercitò finché dal nuovo ufficio di avvocato degli spagnoli non fu costretto a partirsi da Oxford e prender dimora in Londra, dà lode al Nostro lo aver saputo dalle aggiunte dei canonisti liberare la giurisprudenza romana. Il che equivaleva a sottrarre la ragion civile alla potestà ecclesiastica e a rendere secolare la legge. Perché il diritto canonico, di cui non sarebbe giusto negare i me-

Digitized by Google

riti verso la civiltà, specialmente per aver secondato il ritorno delle leggi romane, temperata la ferità dei costumi barbarici, fatti civili i giudizî, volle poi comandar solo, e, mescolata la teologia alla giurisprudenza, intromettersi in tutte le azioni umane. Di quí una serie interminabile d'errori e pregiudizî funesti, di qui l'affaticarsi dei migliori filosofi a separare la potestà civile dall'ecclesiastica, a determinare i confini dell'una e dell'altra. Tra questi filosofi abbia dunque la sua parte di gloria e di riconoscenza Alberigo Gentile.

A trentasette anni o poco piú, e cosí tra il 1588 e l'89, prese in moglie Ester de Peigny francese, di famiglia civile, né priva di beni di fortuna. N'ebbe cinque figli: d'una bambina che non gli campò e di altri due, s'ignorano anche i nomi: Roberto e Matteo che lasciò fanciullo abbiamo già menzionati. Maggiore di tutti Roberto, e di lui sappiamo ancora come fu dal padre educato. Quando era ancor nelle fasce, gli furono fatte udire tre lingue diverse, l'italiana dal padre, la francese dalla madre, dai servi l'inglese, tantoché il bambino sciolse lo scilinguagnolo in tutti e tre quegl'idiomi. Allora, schieratigli per ordine i ritratti degl'imperatori romani, prese Alberigo a raccontargli la vita di ciascuno di essi, come oggi si conterebbero le novelle; cosí Roberto a soli tre anni, mostratogli un di quei ritratti a caso, sapea dire il nome dell'imperatore, e che cosa avea fatto. Quando seppe parlare speditamente in quelle tre lingue, il padre cominciò a insegnargli il latino: come gli spiegasse le Bucoliche abbiamo già detto: a sette anni e due mesi le intendeva benissimo, e il buon padre, avviandolo alle Georgiche, gli diceva cosí: « *Gratias age Deo O. M. quia ista perfici voluit te jam post menses duos annum octavum et pueritiam ingrediente. Ad Georgicam aggrediamur, eodem Deo bene volente et Jesu Christo servatore.* » Entrò Roberto a dieci

Digitized by Google

anni in quello stesso collegio ove il padre aveva insegnato: a diciassette, col grado di baccelliere, poté Alberigo, superate certe difficoltà, farlo ammettere in quel d'Ognissanti. Ma sul piú bello si svogliò degli studî, e menò vita prodiga e dissoluta. Ciò si raccoglie dal testamento paterno; nel quale Alberigo perdona al figlio, a lui e a sé prega Iddio che perdoni. Lo disereda avendo avuto già la sua parte, e spera che la sua morte lo farà rientrare nella coscienza di se stesso. Segno che nol credeva in tutto perduto: certo è che a Roberto tornarono finalmente a piacere gli studî: varie opere tradusse in inglese dall'italiano, dal francese, dallo spagnolo; una ne scrisse in inglese intorno al metodo d'imparare presto le scienze, forse ripensando già vecchio alla cara e buona imagine paterna, e a' ritratti messi in fila degl'imperatori romani.

Nel 1591 Alberigo perdé la madre, nel 1602 il padre. Abbiamo di Lucrezia il testamento nuncupativo rogato in Sanginesio per man dei notari Andrea Massioli e Federigo Branconi, il 24 di marzo nella casa del capitano Venanzio Bevilacqua suo genero. Dopo varie elemosine a monasteri e confraternite e alla serva di sua madre, e varî legati a parenti, nominava erede nniversale la figlia Nevida. Pel marito e per gli altri figli, di cui pur sappiamo che Lucrezia fu amantissima, non una parola; e chi pensi che il marito si era staccato dalla chiesa cattolica e con esso i figlioli maschi (perché pare che, seguendo l'esempio del padre e dei due fratelli, anche gli altri avessero abbracciato la riforma), chi pensi che gli eretici ed altri infedeli, anche se congiunti, non potevano istituirsi eredi, che ad avvocati e notari, sotto pena d'infamia e sospension dall'uficio, era vietato prestare l'opera loro a vantaggio d'eretici, che con iscomunicati (e tali erano tutti quanti gli eretici) non potevasi avere corrispondenza di let-

Digitized by Google

tere e nemmen di saluto, intenderà la ragione di quel crudele silenzio. Lucrezia fu seppellita nella Chiesa di santo Agostino in Sanginesio, come aveva lasciato per testamento.

Anche Matteo, per istigazione de' gesuiti cacciato di Lubiana, aveva dovuto riparare in Inghilterra pochi mesi dopo il figlio, e sappiamo che nel 1581 giunse in Londra ove pose domicilio. La sua valentia nella medicina, il vario sapere, la fermezza d'animo, l'integrità del costume gli procurarono in breve clienti, e lo fecero accetto ai personaggi piú insigni per grado e dottrina. Onde il povero vecchio sperava dopo tante sciagure finire quietamente gli ultimi anni della sua vecchiezza, quando nel 1590 fu assalito da violenta chiragra che lo tenne in letto sino al fine della vita. Ma non valsero a domare quel grande e forte animo undici anni di spasimi: quando gli davano tregua si gittava a leggere e meditare sui libri onde avea piena la camera e che potea reggere appena con le sue mani rattratte. Allora il pensiero del lontano trionfo della verità e della giustizia per la quale avea tollerato esilio, povertà, abbandono di ogni cosa piú caramente diletta, gli faceva dimenticare le presenti miserie, lo riamicava alla vita.

Il 19 di giugno 1608 moriva in Londra Alberigo Gentile. Il suo testamento fatto cinque giorni innanzi la morte comincia cosí: « O mio Signore Gesú Cristo, abbimi sotto i tuoi occhi, e tanto mi basterà per la salute dell'anima. » Termina co' nomi de' testimoni, e due di essi Filippo Burlamacchi, Filippo Calandrini entrambi congiunti, forse il primo nepote di Francesco Burlamacchi, ci rammentano nuove glorie, nuovi martirî, nuovi esilî d'italiani.

Volle Alberigo che il suo corpo fosse seppellito nello stesso luogo e nel modo stesso che quello del padre, e quanto piú fosse possibile vicino a lui. E l'uno e

Digitized by Google

l'altro ebbero sepoltura in Londra nel cimitero della chiesa di Sant'Elena, Porta del Vescovo, (S. Helens Bishopgate). Anche questa notizia ci è procurata dallo Speranza diligentissimo: (1)

« ALBERIGO GENTILI SENIORE, REGIO PROFESSORE DI « DIRITTO ROMANO IN OXFORD. Alberigo Gentili, Dottore « in Diritto Romano fu sepolto nel cimitero appié del- « l'angolo della finestra ove si trovava il cespuglio di « uvaspina, e meno di due piedi lungi dall'inferriata, « nel dì 21 Giugno 1608. A. » ....

« MATTEO GENTILI. Matteo Gentili medico, fu sep- « pellito nel cimitero proprio di contro al cespuglio di « uvaspina, lontano XIV piedi, li 5 Giugno 1602. A. »

« Quanto sopra è estratto dal Registro delle se- « polture appartenenti alla Parrocchia di Sant'Elena, « Porta del Vescovo, nella città di Londra, questo duo- « decimo giorno di Luglio 1875, da me sottoscritto. »

« GIOVANNI EDMONDO COX Dottore in Teologia, « Vicario titolare. »

Alberigo si ebbe dalla moglie il seguente epitafio:

D. O. M. S. ALBERICO GENTILI ICTO — CLARA ATQUE PRAESTANTI FAMILIA IN PROVINCIA ANCONITANA NATO — ANNO ÆTATIS XXI DOCTURAE ORNAMENTA PERUSII ADEPTO — PAULOQUE POST IN NOBILISSIMA ITALIAE CIVITATE ASCULO — JUDICI ALIISQUE HONORIBUS MAGNA LAUDE PERFUNCTO — POSTREMO REGIAE ACADEMIAE OXONIENSIS PER XXVI ANNOS LEGUM PROFESSORI — PLURIMIS EDITIS INGENII MONUMENTIS — CELEBERRIMO OPTIMEQUE DE REPUBLICA MERITO — REGIAE CATHOLICAE MAIESTATIS SUBDITORUM CONSTITUTO — OB EXIMIAM VIRTUTEM ET DOCTRINAM — ADVOCATO IN AN-

(1) V. l'Appendice all'Opera sua, Documento N.° 4, p. 291.

Digitized by Google

GLIA PERPETUO — HOC IN LOCO UNA CUM OPTIMO ET CHARISSIMO PATRE — D. MATTHAEO GENTILI CARNIOLAE DUCATUS ARCHIATRO — FILIOLAQUE DULCISSIMA IN CHRISTO JESU REQUIESCENTI — H. M. P — ESTHERA GENTILIS DE PEIGNY — MARITO OPTIMO CHARISSIMO ET HONORATISSIMO — OBIIT LONDINI ANNO MDCVIII — ÆTATIS LVIII.

Il cimitero della chiesa di sant'Elena nel principio di questo secolo diventò giardino di una compagnia di venditori di cuoio (*Leather-Sellers*). Ora è piazza che prende nome dalla vicina chiesa. Ed oggi in questa chiesa principi e dotti inglesi hanno collocato una lapide in memoria del sommo giurista delle nazioni, com'essi hanno chiamato il nostro Gentile. Dinanzi a quella lapide due nazioni si sentono amiche, e ad ogni italiano corrono sulle labbra le parole del celebre ministro d'Italia: (1) « Amo l'Inghilterra come la rôcca dove la libertà trovò sempre rifugio inespugnabile. »

Torniamo a Sanginesio. Il 6 giugno del 1875, giorno della festa nazionale, studenti di Perugia e della vicina Macerata si recavano coi loro maestri a visitare la Casa ove nacque Alberigo Gentile: vi si recavano con te, o Pietro Sbarbaro, il cui nome non può oramai non andar congiunto in perpetuo a quello, anche per opera tua sollevato ai debiti onori, del filosofo marchigiano. E Camerino e Urbino e la nostra Toscana avevano inviato i loro rappresentanti: li accompagnavano col plauso e coi voti tutti i popoli dell'Italia: l'intiera cittadinanza e i suoi magistrati si facevano ad incontrarli.

Quella casa che Alberigo non dovea piú rivedere è scoperchiata e disfatta, e dentro vi cresce l'erba. Cacciatane la famiglia di Matteo Gentile, fu data ad un

(1) Il Conte di Cavour. (*Seduta del 9 Febbraio 1859*).

Digitized by Google

frate, Venanzio Bevilacqua, indegno nepote di Nevida sorella di Alberigo. Dopo il frate nessun altro l'abitò, ed era già caduta in rovina sul cominciare del secolo decimottavo. Narrasi che una vecchia, passando innanzi a quei ruderi solesse additarli a un nepote suo, discendente per linea trasversale dei Gentili, dicendogli: « Ecco la casa dei nostri infelici parenti! » Povera vecchia! Ben altrimenti che a te hanno parlato quelle rovine alla nuova generazione.

II.

Quella grande sentenza di Cicerone, che la scienza del giure non vuol essere attinta dall'editto pretorio né dalle dodici tavole, bensí dai profondi recessi dell'intima filosofia, si affacciava alla mente di Alberigo Gentile quando accingevasi all'opera grave e difficile di scrivere intorno al diritto di guerra strettamente congiunto al diritto naturale regola e fondamento a quel delle genti.

Dice anzitutto che, essendo la guerra un fatto non particolare ed interno ma che si svolge fra nazione e nazione, non potrebbe guidarci nella trattazione filosofica di essa né la scienza dei costumi, né quella dei governi e delle leggi prese ciascuna a parte; bensí la giustizia di guerra dovrà essere studiata secondo il diritto naturale a cui s'informa il diritto delle genti. Non è ufficio di moralista né di politico né di giureconsulto, esporre le leggi che debbono governare la guerra, dacché queste leggi « non stanno racchiuse nella cerchia della città; escono invece e riguardano gli stati e le persone di fuori », e « lo studio della guerra importa a tutta quanta la grande repubblica del genere umano. » (Cap. I, § 1.°) Valga questa premessa a mo-

Digitized by Google

strarci che bene a ragione è data lode al Gentile di avere trasformato la scienza del diritto delle genti, di averle dato l'assetto definitivo, sceverandola da tutte le estranee dottrine, e stabilendola nel suo vero terreno (FIORE, Nuovo D.° Int.° pub.°, p.ª 23, Milano, 65). Il che vedremo meglio esaminando i fonti dai quali il nostro Autore prende notizia di queste leggi, in parte, com'egli dice, latenti, in parte disseminate nelle opere di autori antichi e nuovi disparatissime.

Primo, la ragion naturale. E già molti veri da essa la ragione ci sono manifestati, i quali non bisognano di prova, e chi li negasse darebbe segno di non potere o di non volere intendere. « Ci hanno leggi, come dice Marco Tullio, non scritte ma nate, le quali non imparammo per ammaestramento o lettura, ma dalla natura stessa, a dir così, distaccammo, da essa le attingemmo e deducemmo, e a conoscer le quali basta aver sortita natura d'uomo. » (Cap. I, § 5.°).

Oltre alla ragion naturale sono da avere in grandissimo conto le sentenze dei savi. Delle quali niuno potrebbe disconoscere l'importanza il quale consideri come la concordia in tanta varietà delle umane discipline è grande argomento di verità (Cap. XIV, § 1.°). Vengono sotto questo nome: Sentenze di savi, le opinioni dei giureconsulti segnatamente romani « maestri del diritto di guerra » (Lib. II, Cap. XXIV, § 1.°), e quelle degli storici « testimoni dei giudizi dei tempi » (Lib. III, Cap. III, § 1.°), le narrazioni tolte dalla mitologia, simboli di veri riposti (Lib.. I, Cap. XVI, § 2.°) i proverbi « dovendosi molto concedere alla opinione degli uomini » (Lib. II, Cap. XI, § 1.°) della quale il filosofo non può mai senza leggerezza non tener conto (Lib. II, Cap. XXIV, § 6.°). Anche possono giovare gli esempi a farne accorti di ciò ch'è diritto, « parendo degno di approvazione quanto parve buono a uomini

Digitized by Google

chiari e lodati » (Lib. II, Cap. V, § 2.°); e « come i veri filosofi, i sapienti veri usarono ragionare secondo natura », cosí « gli uomini che meritarono fama di bontà dettero mostra di essersi diportati secondo natura » (Lib. I, Cap. I, § 6.°). E poiché « imitazion di natura è anch'esso il discorso » (Id.), cosí tra i fonti pei quali n'è data notizia del giure delle genti dovremo certamente valerci, come dee valersi chiunque, di argomenti e ragioni. Non poche cose inoltre del diritto civile giustinianeo verranno in acconcio; « e a buon diritto, perocché la ragion naturale varia alle volte secondo la intelligenza degli uomini, e molti, piú che da essa, fannosi guidare dalla fantasia; ma le leggi dei sapienti, da ogni età confermate, contengono certamente la detta ragione » (Id.) Ultima in questa enumerazione, la Scrittura sacra. « Di grandissima autorità saranno per noi le cose scritte nei libri santi di Dio. » (Id.) E appunto per la venerazione grande in che dal Gentile è tenuta la Scrittura sacra, parco e circospetto ne usa, né mai accade, come vedremo, che in omaggio ai libri sacri s'induca a dir cose contrarie a quella specie di giustizia di cui noi altri uomini, finché siamo in questo mondo, abbiamo bisogno. Il che mi piace avere avvertito, dacché se al Grozio fu lode avere sostenuto che ai precetti che si contengono nei libri sacri non indistintamente da tutti è dovuta osservanza, di questa lode vuolsi riferire la sua parte al Gentile.

Queste le vie per le quali Alberigo si argomenta di giungere alla cognizione del diritto delle genti donde derivano le regole di giustizia da osservarsi nel tempo di guerra, cioè il diritto di guerra. Ma questa indagine gli era fatta piú che mai scabrosa e da quelli che sostengono che il diritto non resulta da natura ma da ciò che pensa ciascuno (Lib. I, Cap. I, § 2.°), e dai poco intendenti e dai tristi e dalli stessi giureconsulti

Digitized by Google

per la discrepanza delle loro opinioni. (Id. § 3.°) I primi conviene ammaestrare e persuadere. « Ché se non è facile persuadere agli uomini la giustizia, non è però impossibile. Ella nobilita l'uomo siffattamente, che anche a non sapere di dritto è forza riconoscere la ragione della verità, e deve necessariamente parer soave ciò che, derivando dalla natura, è da lei consigliato. » (Id. § 4.°) I secondi, fatta aperta la loro ingiustizia, si vogliono abbandonare al giudizio degli onesti (Id.). E quanto ai giureconsulti, questi benedetti giureconsulti che per ismania di perfidiare raro è che si trovino d'accordo fra loro, riceveranno anch'essi la verità che vien loro incontro, solo ch'essi medesimi non la vogliano respinta da sé (Id. §§ 3.° *e* 4.°).

Come nota il Reiger nella sua bella dissertazione *de Alberico Gentili, Grotio ad condendam juris gentium disciplinam viam praeeunte* (Groningen, Oppenheim, 67), in questa parte capitalissima dello stabilire i fonti da cui deve attingersi la scienza del dritto dei popoli, il Giureconsulto olandese tenne dietro al nostro. Sennonché a questo proposito (osserva lo stesso Reiger) convien rammentare la famosa distinzione groziana del dritto delle genti in naturale o necessario, e volontario. Quello è « il dettato della retta ragione che indica la bontà o reità d'un atto secondo che conviene o disconviene con essa natura razionale e sociale » (De Jure Belli et Pacis, Lib. I, c. I, § X, no. 1. Reiger, Op. cit. p. 80). È immutabile e universale come la natura nella quale si fonda (Grozio, no. 5, Reiger, id.). Può aversene notizia in due modi, « *a priori*, qualora si dimostri la convenienza o disconvenienza di una cosa con la natura razionale e sociale. Imperocché i principî di questa legge, chi rettamente consideri, sono di per sé manifesti ed evidenti, quasi a mo' di quelli che coi sensi di fuori apprendiamo. » (Grozio, Proleg. § 39, Reiger,

Digitized by Google

id.) *A posteriori* « se non con tutta sicurezza, molto probabilmente certo possiamo affermare il dritto naturale esser quello che per tale si tiene da tutti i popoli, o da tutti i popoli piú costumati. Per fermo, un effetto universale vuole cagione universale. La cagione poi di quella universale opinione non vediamo qual' altra sia da quello stesso senso infuori che domandasi comune. » (Grozio, Lib. I, c. I, § XII, Reiger, id.) Il gius volontario che, sebbene in talune cose differisca dall' altro, non può tuttavia contrastargli, partesi nuovamente, secondo il Grozio, in diritto umano e divino. Divino è quello che deriva da speciale volere di Dio, e che ci è noto pei libri sacri. (Grozio, Proleg. § XV, Reiger, id.) Al gius volontario umano si riferisce il gius civile, e quello piú largo ed esteso che dicesi gius delle genti, « vale a dire quello che dalla volontà di tutti o di molti popoli riceve forza obbligatoria. » Come si conosce, come si prova questo diritto delle genti? « Nello stesso modo che il gius civile non scritto: con l' uso continuo e l' autorità dei savi » « filosofi, storici, poeti oratori, giureconsulti, segnatamente romani, con gli esempi, con le ragioni. » (Grozio, Proleg. XL, Reiger, 81-82). Adunque, se togli la distinzione fra diritto necessario e volontario, nel resto può dirsi che il Grozio in questa parte è quasi conforme al Gentile.

Ma quella distinzione di cui non è traccia nell'opera di Alberigo, può dirsi veramente una novità fruttuosa? Non parve, tra gli altri, al nostro Lampredi che ne ragiona in questa sentenza: Congregatosi un certo numero d' uomini e formato uno stato, niun altro vincolo lega questo stato con gli altri uomini in esso non compresi, e con gli altri stati, dal vincolo naturale infuori. Cosí le ragioni e le obligazioni dei popoli fra di loro sono regolate dalla sola legge naturale, salvoché in altre obligazioni particolari spontaneamente non abbiano

Digitized by Google

consentito. Ond'è che il gius naturale in certo modo può dirsi una cosa medesima con quel delle genti. Ma poiché l'uomo particolare al quale piú direttamente attiene il gius naturale, ha personalità sua propria distinta da quella dello stato, cosí, riuscendo difficile adattare a un soggetto diverso le medesime leggi, è d'uopo nelle attinenze fra stato e stato considerare il gius naturale distintamente da quel delle genti; il che però non vuol dire che dal dritto naturale non si abbiano a dedurre le regole del dritto delle genti, il quale appunto non è altro se non la retta applicazione della legge di natura alle azioni dei popoli. Ciò posto, non può dirsi utile né conforme a ragione distinguere il gius delle genti in *volontario* e *necessario*, quasiché da un certo consenso tacito abbiano avuto origine i doveri che hanno i popoli gli uni con gli altri. Autore di questa distinzione fu il Grozio, il quale imaginò che il gius volontario fosse quello che i popoli piú costumati e civili costantemente osservarono nelle reciproche loro attinenze. Ma non badò il Grozio che popoli anche civilissimi ebbero talvolta per giuste certe cose che piú tardi dovettero come ingiuste e atroci aborrire. In questa erronea opinione fu il Grozio condotto dalle due definizioni che del gius delle genti occorrono nel diritto romano, dove Ulpiano lo definisce cosí: « diritto delle genti è quello di cui usano le nazioni, il quale è agevole intendere come si discosti dal naturale, essendo quello comune a tutti gli enti animati, questo ai soli uomini fra di loro. » (L. I, § 4.° ff. De Just. et Jure). Gaio invece lo definisce: « quel diritto che la naturale ragione ha stabilito fra tutti gli uomini, fra tutti in modo uguale è osservato, e chiamasi gius delle genti, siccome quello ch'è usato da tutte le genti. » (L. 9, ff. eod. tit.) (Joannis M.ae Lampredi, Juris Pub. Univ. Theoremata, Pars III, Tomus III). Dalla definizione

Digitized by Google

di Ulpiano trasse il Grozio l'idea di un diritto delle genti volontario, distinto da quello naturale o necessario che ravvisò nella definizione di Gaio, non avvertendo che le due definizioni, come dimostra Augusto Conti nelle sue Lezioni di storia della Filosofia, nella sostanza si accordano, e la diversità loro piú che altro dipende dal metodo diverso seguito da que' giureconsulti nel partire il diritto. Giova riferire le parole dell'illustre Professore: « Tre specie di diritti mostrarono i giureconsulti: *jus naturale, gentium et civile*; distinzione che non si vuol confondere con l'altra piú pratica in *jus gentium vel naturale* e in *jus civile;* e chi non vi badi, tassa i giureconsulti d'errori ch'e' non hanno. La distinzione pratica (*che è quella di Gaio*) mette divario tra leggi proprie di Roma (*jus civile*) e istituzioni comuni a ogni popolo non selvatico (*jus gentium vel naturale*;) l'altra (*quella d' Ulpiano*) è distinzione piú speculativa e fondamentale. Ulpiano nel Tit. *De just. et jure, D. dal Fr.* 2 al 6, distingue dritto pubblico da privato; e distingue il privato in *diritto naturale,* che *natura insegnò a tutti gli animali,* come la procreazione de' figliuoli; in *diritto delle genti,* del quale tra gli animali hann' uso gli uomini soli, come la religione verso Dio, l'obbedire ai genitori e alla patria: in *diritto civile* ch'è proprio d'un popolo. Ora s'è accusato Ulpiano d'aver confuso il dritto naturale con gl'istinti dell'animalità; e sí che il Piccolomini da qualche secolo fa, come il Warnhœnig oggi, notava che quí, secondo le dottrine vere d'Aristotile, *son distinti nell' uomo i diritti che vengono dalla natura animale,* quelli che vengono *dalla razionale,* e gli altri che pone la *comunanza civile.* Non s'intende già che le bestie (dette da' giureconsulti cose, non persone) abbian diritto, ma che le potenze animali dell'uomo, in quanto appartengono all'uomo, generan diritti, come li generano le potenze

Digitized by Google

razionali. Talché in Ulpiano si trova benissimo sceverata l'animalità dalla razionalità. » (Lez. XIX, Vol. I, pag. 400).

Tornando al proposito, può dunque sicuramente affermarsi che il Gentile indicò la via per giungere alla cognizione del dritto delle genti, e che il meglio che poté fare l'Autore del *De Jure Belli et Pacis* fu di mettersi in questa medesima via segnata dal Nostro. Né molto diversamente i buoni scrittori odierni (1). Posto anch'essi a fondamento della nostra scienza la legge naturale dei popoli, deducono anch'essi che la fonte diretta di cotesta scienza ha da essere la ragione. Nel che il loro modo di argomentare non differisce, quasi neppur nella forma, da quel di Alberigo. La legge naturale, dicono, non è scritta né fu mai formulata in alcuna lingua umana o promulgata da alcun legislatore; essa si rivela immediatamente alla nostra ragione, la quale, riflettendo sui principî primitivi della giustizia appresi immediatamente dalla nostra intelligenza, deduce le regole assolute che governano le attinenze reciproche delle nazioni. Cosí alla domanda: Qual'è questa legge primitiva, o dove la troveremo? rispondono cotesta legge consistere nei principî eterni di giustizia abbastanza noti per sé. Ma nello adattare questi sommi principi alli Stati, la ragione vuol essere aiutata dalle altre discipline, tra queste, anche secondo i moderni, la giurisprudenza, necessaria talvolta a risolvere le questioni di diritto delle genti. E dell'autorità degli scrittori, aggiungono, dobbiamo valerci, massime di quelli che insegnano appunto quello che noi ricerchiamo, cioè

(1) V: Fiore, op. cit., Cap. IV, *Delle fonti da cui deve attingersi la Scienza del diritto internazionale.* Dove il mio Maestro allega i seguenti autori: Wheaton, *Droit international*, Chap. I. — Hlüber, *Droit des gens.* Heffter ,*Droit international*, Introduction, II.

Digitized by Google

in qual modo le regole di giustizia si applicano ai rapporti delle nazioni, e gli atteggiamenti che prendono nell'uso, nei trattati, nella consuetudine. Ma avvertono che l'autorità degli scrittori non dee sostituirsi a quella della ragione la quale non si acquieta al fatto, e vuole indagare la ragione del fatto. Il medesimo, delle sentenze dei tribunali, utili anch'esse a conoscersi, che risolverono questioni tra popolo e popolo: delle risposte dei giurisperiti date agli Stati per chiarire e determinare un diritto controverso. Con lo stesso accorgimento studiano ancora le convenzioni e i trattati, sia che affermino i principî del dritto primitivo e li applichino ai casi particolari, sia che spieghino quei principî il cui senso è oscuro o dubbioso, e stabiliscano un'eccezione nell'interesse delle parti contraenti. Finalmente la scienza moderna del gius pubblico fra le nazioni, annovera tra' suoi fonti la storia delle guerre e dei trattati di pace, le note diplomatiche, e i dispacci scambiati fra Stato e Stato.

Adunque, come vede il lettore, in questa parte non è sostanziale divario fra gli scrittori d'oggi e l'antico autore del *de Jure Belli*. Dei *Trattati* non fa parola, dacché a' suoi tempi, non essendo ancor fatti di pubblica ragione, non gli era dato valersi di questo aiuto a conoscere lo svolgimento storico del gius delle genti.

Ma non soltanto è merito di Alberigo aver dato a questa scienza la forma sua propria, sceverandola dalle altre fra le quali andava confusa e disseminata, e indicati i mezzi atti a costituirla, ma oltre a ciò il modo da lui tenuto nel valersi di questi mezzi, ovvero il suo metodo, poteva agli scrittori venuti dopo, e può anc'oggi servir d'esempio.

Non è vero, come taluno disse e ripetono molti, che l'Autore nostro manca di critica, abusa dell'autorità dei fatti e delle sentenze degli scrittori. Ecco a questo

Digitized by Google

proposito le sue idee, secondo mi è dato raccoglierle quà e là da tutto il presente trattato: Giudicare per via d'esempî non è cosa prudente: pure è un fatto che nelle cause dubbie ci porgono congetture probabili, e ci sono di gran lume nella ricerca che andiamo facendo del dritto dei popoli, il consenso dei quali e la concordia di uomini dottissimi è come la voce della verità e della natura: è la voce di Dio (Lib. I, Cap. I, §§ 5.° e 6.°, e Cap. XIV, § 3.° Lib. II, Cap. I, § 3.°). « Noi non guardiamo a quello ch'è stato fatto né dai fatti andiamo argomentando il diritto, bensí i fatti giudichiamo secondo il diritto, e secondo il diritto dettiamo norme » (Lib. I, Cap. XX, § 3.°). « Tu non andar cercando, ché non è bello, ciò ch'altri fece, sí quello che ottimamente sia stato fatto; imperocché la sana ragione vuolsi anteporre agli esempî. » (Lib. II, Cap. XVIII, § 3.°). « Moltitudine d'esempi nulla giova a difendere ciò ch'è reo. » (Id. Cap. VIII, § 2.°) « Se fu torto degli antichi interpreti mischiare in questa materia (del diritto delle genti) nude dottrine, *spesso inopportune*, di giure civile, non fu meno dei moderni (*accenna particolarmente a Giovanni Bodino e Pietro Fabro*) che portarono innanzi il nudo racconto storico, dal quale, per la varietà e contradizione dei fatti, non che per la debolezza propria di questo modo di argomentare che si fonda in gran parte negli esempi, non può costituirsi dritto alcuno, e per niun modo questo che domandasi naturale e certo. Esempî e fatti voglionsi porre sulla bilancia, e dar loro il giusto peso. » (Lib. I, Cap. I, §. 1.°)

E se quanto alle consuetudini avverte non essere conveniente mutare ciò che fu osservato in modo certo e costante, e piú saldo quel giudicio ch'è confermato dalle opinioni dei più (Id. § 6.°); non si vuole da questa sentenza inferire ch'egli creda sempre consentaneo ai principi del giure quanto per consuetudine ve-

Digitized by Google

desi praticato. Dice: « Ingiustizia di molti non fa che il diritto non sia, né cessa la legge perché molti la trasgrediscano. » (Id. § 4.°) Avviene spessisimo che certe cose, avvegnaché da molti già praticate, sieno tuttavolta da rigettare; così, ad esempio, i prigionieri non si hanno a vendere, né vale che molti abbiano fatto il contrario, perocché « uso non è consuetudine, tanto meno ragione » (Lib. II, Cap. XV, § 4.°): fortezze su' confini non si hanno a costruire a studio d'emulazione, né si vuole attendere al Baldo che afferma l'opposto, e adduce la consuetudine. « Quanto al fatto della consuetudine anch'io penso il medesimo o quasi; ma quanto alla ragione del fatto, erra sicuramente. » (Libro III, Cap. XXI, § 3.°) La giustizia è una, e non varia per variare di tempo: « nulla è da stabilire argomentando dai fatti, bensì dalle ragioni dei fatti. » (Lib. II, Cap. VII, § 4.°) Giovi per ultimo riportare questo passo: « Sono alcuni che dicono che a quella legge del concilio lateranense (*per la quale provvedevasi alla sicurezza degli agricoltori, dei mercanti e dei religiosi in tempo di guerra*) tolse autorità l'usanza ad essa contraria.... Io non so come questa pretesa consuetudine contraria possa mettersi in saldo. Ma, checché sia di ciò, io non guardo alla legge del concilio, sí a quello che viene dettando su tale proposito un'altra legge, la legge di natura, a cui non può mai derogarsi, né mai (a differenza delle leggi scritte) si deve intendere che siasi derogato. » (Id. Cap. XXII, § 3.°)

Ciò posto, non credo che il nostro Autore, se anche talvolta nel corso del suo trattato gli accada dimenticar queste massime, sia da mettere fra coloro ch'esagerarono la virtù delle prove dedotte dalla storia, come fu detto del Grozio e de' suoi discepoli e, piú che mai giustamente, di quei moderni che, occupati dal pre-

Digitized by Google

giudizio che la storia ha da essere la giustificazione della provvidenza, e movendo dal principio che tutto ciò che fu dovette essere e quindi fu ragione e giustizia che fosse, non dubitarono di sollevare il mero fatto all'altezza del dritto. Il che essendo, non è piú possibile ragionar di giustizia, divenuta anch'essa coi fatti mutabile e contingente. (1)

Vi hanno poi altri che dicono che il Gentile abusa dell'erudizione; e a questi oppongo l'autorità di Francesco Forti il quale, parlando del Noodt e del Bynkershoek, osserva che nelle loro opere, come in quelle di Alberigo Gentile, l'erudizione non è a carico del ragionamento, ma, usata con critica, serve d'aiuto alle potenze della ragione. (Istituz. di D.° Civile, Lib. I, Cap. 3°, Sez. IV, § XXVIII). Che questo sia il vero, ci accorgiamo, fors'anco piú spesso che non vorremmo, leggendo il presente trattato, dove le molte e varie sentenze di autori antichi profusamente allegate, sogliono essere preludio di lunghe e sottili dispute (poniamo non sempre efficaci) talvolta senz'alcun trapasso apparente, tal'altra con questo: « *audis auctores*, *audis rationes* (Lib. I, Cap. IX, § 1°), o altro simile. Tantoché lo stesso Forti raccomandava agli studiosi il *de Jure Belli* anche come guida a conoscere quanto di meglio scrissero in materia di gius pubblico gli antichi dottori italiani, le cui opinioni, egli dice, fedelmente ripete ed esamina il Gentile (Op. cit. § XIV). E lo Sclopis, dopo aver citati alcuni tratti a mostrare i meriti del nostro filosofo che chiama il vero fondatore della scuola del diritto pubblico, segue cosí: « Aggiungerò solo che il trattato *de Jure Belli* può riguardarsi quasi il comentario giuridico degli avvenimenti del secolo decimosesto. Nel quale sono esaminate se-

(1) V: *Saggio sul Machiavelli* di P. S. Mancini, Napoli, 73, pª 250.

Digitized by Google

condo il diritto pubblico tutte le grandi questioni fra Carlo quinto e Francesco primo, tra la Fiandra e la Spagna, tra l'Italia e' suoi oppressori, e piú d'una questione di quelle che sono oggi in voga, troverebbe il suo scioglimento in questo libro antico di quasi tre secoli. » (Révue de Législation et de Jurisprudence 1846).

Né piú giusto è il dire avere Alberigo mescolato inopportunamente il dritto civile con quel delle genti. Già abbiamo veduto com'egli stesso riprovi negli antichi che lo precedettero questa confusione; ma anche vedemmo che del dritto civile giustinianeo dichiara valersi nelle sue ricerche. Imperocché « Giustiniano conformò le sue leggi alla semplicità della natura, com'egli stesso piú volte dichiara, e le antiche leggi che se ne scostavano ebbe ad essa ricondotte. » (Lib. I, Cap. III, § 3.°). Ond'è che « quel diritto racchiuso nei libri di Giustiniano non è proprio soltanto della città, sí anche dei popoli e della natura, a cui è talmente conforme, che, spento l'impero, ed esso giure stato per molto tempo sepolto, alla fine risorse e si sparse per tutte le genti. Dunque anche a' principi si convengono le leggi di Giustiniano ancorché fatte pe' privati.... E che? cessa forse di essere delle genti e di natura quel diritto perché è posto per la città? *Ma sebbene non possa dirsi che il diritto civile debba essere*, *perché civile*, *diritto delle genti*, tuttavia ciò ch'è di ragion delle genti deve pur essere civile. Vero è che il diritto civile non serve in tutto al dritto naturale né in tutto al dritto delle genti, ma neppure in tutto allontanasi dall'un diritto e dall'altro. E la ragione per che non serve in tutto, sta nella natura *comune* di tutti i popoli, nell'indole *particolare* di ciascuno. Cosí, mentre per gius naturale non ci ha differenza alcuna fra i patti, per gius civile non tutti sono rivestiti d'azione, e ciò per la quiete della città che altrimenti verrebbe turbata dal continuo

Digitized by Google

piatire.... Or dunque finché non sia dimostrato che certe leggi sono proprie di un dato popolo esclusivamente, sarebbe piú che ridicola, stolta cosa non farne conto in opera di diritto pubblico. » (Id.)

Da tutto questo apparisce che l'Autore nostro considera nel gius positivo romano ciò che in esso è universale ed eterno, voglio dire la filosofia che lo informa; e della giurisprudenza si vale in quanto è l'arte del buono e dell'equo, scienza dei primi principî e dell'uomo. (Conti, Lez.e cit.a pag. 398-399). Del resto non ha bisogno che altri gli dica che le finzioni e le sottigliezze di Giustiniano non possono adattarsi al dritto delle genti (Lib. I, Cap. 3°, § 3°) semplice com'è, e secondo natura (Lib. II, Cap. XVI, § 1°): che le definizioni, le distinzioni e le regole del gius civile, buone pei privati cittadini, non sono buone per gli Stati (Lib. I, Cap. XIV § 2°; Cap. XVI, § 5°; Cap. XVIII § 2°; Cap. XX, § 2°; Cap. XXV § 6° dove confuta il Baldo; Lib. II, Cap. V, § 2°; Cap. XIX § 9°; Lib. III, Cap. III, § 2°, ecc.): che le convenzioni che si fanno co' principi o coi procuratori loro sono essenzialmente di buona fede e non soffrono interpretazioni scrupolose e dispute sottili, né tutte ammettono le eccezioni che sono proprie del dritto civile: che coi soldati si vuole usare la ragion delle genti e l'equità naturale, omesso il rigore del gius civile, come porta l'indole rozza e semplice e pur generosa della guerra (Lib. II, Cap. IV, § 1°; Cap. XIII § 2°; Cap. XV § 3°; Cap. XIX § 7°; Lib. III Cap. XIV §§ 4°, 7°, 8.°). E confuta il Bartolo il quale afferma che il contratto di tregua è di stretto diritto perché non si trova nei libri delle leggi in quella parte ove sono noverati i contratti di buona fede. « Quei libri (risponde) non trattano già del diritto pubblico, cioè di quello ch'è fuori dello Stato, ma solo del dritto civile. » E contro al Bartolo e al Baldo sostiene essere

Digitized by Google

la tregua di diritto pubblico, al quale con essa appartengono altre convenzioni come l'alleanza e la pace che vogliono essere regolate secondo il buono e l'equo. Conchiude che in questo proposito l'autorità della scienza del dritto suole riuscire fallace. (Lib. II, Cap. XIII, §§ 2° e 3°, Lib. III, Cap. XIV § 3.°) Altrove: Dubitano alcuni se sia lecito al principe fare aggiunte al patto primitivo col quale gli furono dati ostaggi, e tenerli senza loro consenso reciprocamente obbligati. Risponde esser lecito: né lo rimuove il Baldo che afferma non potere il suddito mal suo grado venire a ciò obbligato, come non potrebbe chi non ha l'uso della ragione o altro simile. « Essendoché in tal modo argomentasi da ciò ch'è definito in materia civile, a ciò che riguarda la ragion delle genti. Delle quali cose, come diversa è l'indole, cosí diverso è l'esame. » (Lib. II, Cap. XIX § 5°; Cap. VIII, § 5.°).

Egli dunque riconosce che non si vuole abusare dei fonti della romana giurisprudenza, e saviamente distingue il dritto che obbliga i cittadini fra loro, da quello onde son retti i legami vicendevoli fra le nazioni. Di che, se altro pure non fosse, dovrebbe sapergli grado la scienza; né valgono a sminuirgli questo merito certe digressioni astruse ed inutili su questo o quel testo, certe interpretazioni sofistiche, certe analogie forzate e bizzarre, che il lettore facilmente scorgerà, e non di rado, nel corso dell'opera. Questi difetti, queste deviazioni dal buon metodo propostosi, vogliono attribuirsi, piú ch'altro, all'autorità grandissima che aveva in quel tempo il diritto romano considerato come legge comune obbligatoria di tutte le nazioni civili. A questo punto mi è dato conchiudere la materia fin quí discorsa col seguente giudizio del Forti: « Osservava ottimamente il Gentile che i filosofi dell'antichità avean dette cose assai poco precise sul dritto della guerra, e spesso anco negli

Digitized by Google

scrittori classici si vedeva confusa la dichiarazione delle arti politiche colle regole del diritto. Però non andava troppo persuaso del modo di trattare le questioni del gius delle genti seguito da Pietro Fabro, ed anco in parte da Bodino, affidandosi all' autorità degli esempî. Stimava altresí insufficiente guida il diritto romano che in sostanza si era occupato solamente delle conseguenze della guerra quanto al diritto civile dei cittadini. Accusava gl'interpreti di avere poco sbrogliate le questioni. Si doleva fosser perduti i libri dell' antico diritto dei Feciali, ma credeva che razionalmente si potessero costituire i principî del dritto delle genti, dai quali erano da derivare le regole del diritto della guerra. Tuttavia vi è nella sua Opera un grand' uso dei documenti della storia ed antica e moderna, del diritto romano e del canonico, di san Tommaso e dei piú illustri scolastici, ma senza che le autorità si alleghino in luogo di ragione, o faccian pregiudizio alla integrità della discussione. È bello vedere nel Gentile la successione nelle opinioni e le ragioni da cui furon mosse, senza che l'erudizione rechi fastidio al lettore, e senza che si cada in un probabilismo veramente meschino nelle questioni di diritto pubblico, come si osserva negli scrittori scolastici della stessa età. » (Op. cit. § XIV).

Ma un altro merito è d' uopo riconoscere nel Gentile. Come la politica il Machiavelli, come la fisica il Galilei, cosí Alberigo sottrasse al dominio universale e opprimente della teologia la nuova scienza del diritto delle genti. Non già ch' egli abbia in uggia la teologia, anzi n'è molto amico, la venera, la rispetta: nei sacri studî è versato quasi come nella giurisprudenza romana. Del suo sapere e sentire in divinità sono testimonio alcuni passi delle sue opere, e neppur questa ne è priva. È credente sincero il nostro Alberigo; senza di che, dogma per dogma, non si sarebbe curato di uscire dalla

Digitized by Google

chiesa cattolica per mettersi in quella protestante. In questo non fu italiano. Pe' suoi sarcasmi irreligiosi non se la dice con Erasmo: lo chiama *pendulus litterator* (Lib. I, Cap. V, § 3°); e altrove: « *nec noster est, nec est sanus, et est pendulus et incertans ubique,* et ridens religionem » (SPERANZA, Cap. VI, pag. 78). E come potea piacere al Gentile, condannato ed esule per cagion della fede, un uomo che scriveva: « Se Lutero non avesse fatto altro che cose di religione non mi sarei per nulla dato pensiero d'esporre la mia vita per la verità? »

Appunto per questo ardore di sentimento religioso che lo spinse ad abbracciar la riforma, vi ha chi dubita, ragionando *a priori*, che Alberigo, possa aver professata la dottrina che tanto, e giustamente, piace ai moderni, della libertà di coscienza. Che il giurista di Sanginesio, cosí a un dipresso ragiona il chiarissimo professore Augusto Pierantoni in un suo scritto pubblicato sul *Giornale Napoletano* (Vol. II, Ottobre e Decembre 1875), volesse la libertà di coscienza, già prima di tutto apparisce poco probabile da questo, che essendosi egli fatto seguace della riforma per intimo convincimento, non potea volere né di piú né di meglio di quello che la stessa riforma si proponeva. Ora cotesti riformati e riformatori, a cominciare dai capi, disconoscevano e condannavano non men de' cattolici, la tolleranza religiosa, tanto che Tommaso Moro dové per disperato cacciarla in quella sua isola che si chiama Utopia dove sono tante belle cose impossibili a praticare. Chi è Lutero? Un teologo, battagliero quanto volete, ma pur teologo, e le sue dottrine sul libero arbitrio, la predestinazione e il merito delle buone opere distruggono ogni libertà di coscienza. Che se a Worms ed Augusta avea bandito, nel fatto della religione non darsi altra spada che la parola, quando poi vide compiuto il trionfo della sua riforma, gridò: « Muoia chi bestemmia! » Peggio che

Digitized by Google

mai Calvino che scrive un libro intitolato: « *Fidelis expositio errorum M. Serveti... ubi docetur* JURE GLADIO COERCENDOS ESSE HAERETICOS. » Il medesimo, o quasi, dì pure degli altri fautori della rivoluzione protestante, ed abbi per fermo che « la libertà di coscienza rimane un diritto da conquistare all'avvenire. » Così argomenta e conchiude il signor Pierantoni. Poi viene a' ferri, e cita alcuni passi del *Diritto di Guerra* dai quali, a parer suo, è dimostrato che bene aveva egli ragione allorché dubitava potersi in questa parte tributar lode al Gentile di filosofo liberale. A me pare invece che le prove allegate non confermino il giudizio; ma prima d'esaminarle convien ch'io seguiti la dimostrazione interrotta.

A buon conto possiamo intanto affermare che nel *Diritto di Guerra* Alberigo è teologo sol quanto basta a salvar la concordia (a cui egli crede sinceramente) fra l'autorità e la ragione. Riesce ne' suoi sforzi? Non m'importa rispondere a questa domanda: veda da sé chi legge. E se il lettore è di quei *rari nantes in gurgite vasto* che riuscirono in questa nostra età a serbarsi fedeli ai dogmi, dirà che ottimamente riesce: il contrario quegli altri cui par tempo perduto provarsi a conciliare cose a giudizio loro inconciliabili. A me solo importa che la ragione non ceda il campo alla cieca autorità; che il teologo non mi faccia ingozzare come filosofia ciò che sarebbe da offerire all'umiltà della fede: del resto sia pur teologo quanto vuole, e si sbizzarrisca a suo senno. E perché dovre' io negare a un filosofo profondamente religioso del secolo decimosesto, nell'atto che pronunzia una verità manifesta, un momento d'esitazione, cagionatogli, ad esempio, da un versetto della Scrittura sacra, apparentemente contrario? perché, se questo filosofo crede la Bibbia rivelazione divina, e che non sia non sospetta neppure, non dovrò io concedergli che metta il cervello a tortura per vedere di conciliare

Digitized by Google

la *verità rivelata* con quella che la ragione gli va rivelando? Ha egli colpa il filosofo se crede ciò che noi non crediamo? Che arroganza è questa di volere che i passati pensino a modo nostro? E se i maggiori ebbero opinioni dalle nostre diverse, rinunzieremo noi l'eredità dei maggiori? romperemo il filo della tradizione? ci condanneremo a perpetua puerilità?

Non dispiaccia dunque al lettore vedersi in due o tre punti di questo lungo trattato sul diritto di guerra, ritardate le conclusioni che già si è formato nell'animo suo, per certi obietti che oggi pochi, o nessuno, penserebbero farsi, per certe difficoltà che ormai non sono piú tali, ma quanto fossero gravi e serie in quei tempi ebbe a provarlo, per tacere d'altri, Galileo. Né voglia per questo detrarre nulla al merito di Alberigo, chê non ne avrebbe assolutamente ragione. E perché vorrebbe fargliene carico? Forse perché la forma del ragionamento ha danno di questi indugi come d'inutili digressioni? Ed io ripeto che i tempi non sono tutti ad un modo, e quello che oggi par digressione, dovea parere allora tutto un discorso a cui sarebbe mancato assai d'efficacia e avrebbe lasciato molti animi titubanti, primo tra questi l'Autore, senza quella parte che a noi pare inutile e peggio. O vorremo forse fermarci troppo studiosamente per quella stessa via per la quale ci conduce l'autore e che a noi par viziosa, e insomma, per uscir di metafora, vorremo dirgli che la sua fede l'inganna, che gli argomenti che reca a conciliarla con la ragione sono lambiccati e sofistici? Rispondo che sarebbe gretta pedanteria; ma, a parte questo, confonderemmo noi primi quello che vogliamo tenere distinto: il teologo dal filosofo. Non è il *de Jure Belli* un trattato di teologia, come non è di morale, di politica, di letteratura, di medicina e va didicendo, ancorché qua e là ci accorgiamo esser l'Au-

Digitized by Google

tore in queste e in altre discipline versato; onde non è ragionevole fermarci a considerare le parti accessorie, e, a dir cosí, ornamentali, ma, perché la via è lunga, e' si vuol correre diritti alla meta.

E giunto alla meta, io non saprei dar torto a chi reputasse tempo perduto lo studio di questo Autore, se la conclusione desiderata e per la quale ci fu mestieri aggirarci per gli aspri ed inameni labirinti teologici, non fosse chiara, certa, spiccata, e conforme alla ragione. Se questa all'ultimo non trionfi, se il filosofo renda l'armi al teologo, non vorrò piú sapere di lui, non invidierò agli eruditi e alle tignole il suo libro. Potrebbe dirsi cosí del Gentile? Nego ricisamente; e a meglio chiarirne in questa parte il concetto, recherò un passo del capitolo vigesimoprimo (Dei Fanciulli e delle Donne) del libro secondo.

Dopo aver detto che il sesso e l'età debbono, di regola generale, far degni di perdono i fanciulli e le donne, ecco venir fuori il Salmista che canta: beato chi sfracellerà sulle pietre i fanciulli: ecco Mosè che, dopo avere stabilito per legge che donne e fanciulli non siano uccisi, né a quelle né a questi perdona. E le parole del Salmista giungono a Dio come una giaculatoria, né dal comando divino si allontana Mosè. Alberigo non cede il campo; ragiona cosí: Non commette iniquità chi, per obbedire al comando di Dio, insieme con la prole uccide la madre, suona un antico dettato. Perocché Dio, autore di vita e di morte, può tutti distruggere senza distinzione di sesso ed età: Dio di tutte leggi giustissimo che del suo detto e del fatto suo non rende ragione, come giudice massimo di tutto e di tutti, e al quale spetta ordinare, non già rendere ragione de' suoi decreti. — Fin quí il teologo: ora comincia il filosofo: — Le cose di Dio stanno diversamente da quelle degli uomini: *le mie strade non sono le vostre, né i consigli miei*

Digitized by Google

sono i vostri consigli, Dio stesso dice. Dunque, se le vie del Signore non sono quelle degli uomini, noi che siamo uomini ci misureremo *modulo nostro.* Quando al Signore piaccia il contrario, ce lo dirà: intanto, finché non ci venga altro ordine, stiamo alla regola generale. Di questi ordini *straordinarî* di Dio filosofi e teologi sanno la ragione, la quale nondimeno è tutta divina, *e non ha che far nulla coi negozî umani.* Cosí noi adoreremo come giustissimi quei decreti di Dio, né però ce li proporremo ad esempio come farebbero i temerarî e i leggieri: *ma invece fra le leggi di Dio seguiteremo quelle che sono poste per tutti.* (Ottimamente. Sennonché gioverebbe sapere quali di esse leggi sono poste per tutti e quali per pochi, e magari per uno. Su via, teologi; poiché a voi è dato conoscere perfino la ragione *divina* di uno *straordinario comando di Dio,* chiariteci questo dubbio in modo, da rendere anche ai meno esperti impossibile l'errare in cose non meno importanti al privato che al pubblico bene. Fin che questo non sia, può esser lecito dubitare se veramente debbano dirsi *empi coloro i quali non ammettono se non ciò che la ragione umana può approvare,* e se convenga tassare di temerità e leggerezza chi ci proponesse ad esempio piuttosto l'uno che l'altro dei divini decreti. — Chiudo la parentesi, e ripiglio il filo). E la legge (séguita Alberigo) da osservare al proposito di cui ragioniamo è che fanciulli e donne vogliono risparmiarsi. Se a questa legge faccia contro alcun precetto, *questo precetto vuolsi giudicare straordinario, né può esser posto come norma in questi nostri libri, né da umana bocca insegnato*; ma bisogna dire che questo comando che trascende l'ordine comune non è di quelli della cui giustizia possiamo giudicare noi altri uomini.

Da questo passo, che vale per gli altri pochi consimili sparsi nel *Diritto di Guerra,* veda chi legge se meritava far tanto scalpore per la teologia di Alberigo. Ri-

Digitized by Google

dotta a questi minimi termini, o meglio, cosí nettamente e ricisamente distinta e tagliata via dalla scienza umana, potrebb' essere alla umana scienza piú innocua? Sotto la penna di Alberigo, che rimane piú alla meschina di quella superbia importabile con la quale, tiranna sospettosa e feroce, si era fatte ancelle devote e silenziose tutte le discipline, e fin quelle che debbono assicurare all' intelligenza la guida indipendente della ragione? (MANCINI, Op. cit.) Concilî dunque il fervente cristiano a sua posta, e, quando la fede si appaga di cosí poco, renda pure alla sua fede l' omaggio che pochi ormai cosí francamente e sinceramente le renderanno. E la curia romana mette all' indice il suo libro!

Adunque con tutto l' amore e venerazione che professa alla teologia, il nostro Autore nel dare opera alla scienza del dritto delle genti seppe molto bene tenersene lontano. Cosí, ad esempio, nel capitolo settimo del primo libro ove parla delle cagioni delle guerre, non si cura di cercare se, a far che la guerra sia giusta, occorra intenzione retta nel principe, lasciando ai teologi, cui propriamente appartiene, occuparsi di tale questione; nel duodecimo impone silenzio ai teologi con queste precise parole: « *Silete, theologi, in munere alieno* »; nel vigesimosecondo dà la baia a certi teologi, o *matteologi*, come li chiama nel capitolo quarto del libro terzo, i quali vorrebbero dare ad intendere che a buon diritto si godono i turchi tutto quello che ci hanno tolto, avendo il Signore Iddio voluto che per i nostri peccati ci fosse dato lo sfratto delle nostre terre; come se il turco vada rubando per compiacere alla giusta volontà del Signore, e come se i buoni debbano esser ludibrio degli scellerati, per la ragione che gli scellerati sono strumento dei giusti voleri di Dio. Nel vigesimoquinto condanna gli spagnoli se, a far guerra agl' indiani, sono spinti dal non volere essi dare ascolto alla predicazione del Van-

Digitized by Google

gelo; « ché sebbene sia detto: Andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura, non ne séguita che la creatura che non voglia udirlo debba esservi costretta con la guerra e con l'armi. Nell'ottavo del libro secondo contro a teologi molti e solenni condanna il fatto di Giuditta.

Ciò posto, e tornando all'obietto del signor Pierantoni, parmi poter conchiudere che se vogliasi negare al Gentile il merito di avere professato la libertà di coscienza, il ragionamento *a priori* usato dal dotto critico non è punto efficace. E veramente; come gli studî teologici e quelli delle leggi civili che il Gentile ebbe carissimi nol fanno essere inopportunamente civilista o teologo, e sull'uno e sull'altro sempre o quasi sempre trionfa, con quel suo retto giudizio, il filosofo; cosí noi al dubbio del professor Pierantoni che liberale in fatto di religione possa riuscire un uomo del secolo decimosesto il quale nella religione riformata avea cercato rifugio all'anima sinceramente cristiana, possiamo con più ragione, dopo quanto abbiamo detto, rispondere che quel dubbio che per altri uomini d'ingegno minore avrebbe qualche vista di ragionevolezza, trattandosi di Alberigo Gentile non l'ha. Siano pure Lutero e Calvino *contro alla loro stessa dottrina* (sottolineo queste parole perché ricordo d'aver letto in uno scrittore antico il seguente detto notevole: « I zuingliani l'abbruciarono, CONTRO AL DOGMA LORO *che a niuna fede si debba uomo forzare* »: ora sappiamo che fra Zuinglio e Calvino è poco o punto divario) siano pure, io diceva, Lutero e Calvino e il gregge de' loro seguaci intolleranti piú che non comporti la stessa loro dottrina; ma Alberigo Gentile italiano non può confondersi, neanche per un momento, col gregge. E appunto l'esser egli italiano aggiunge verosimiglianza alla opinione contra la quale muove dubbio il professor Pierantoni; e Francesco Forti

Digitized by Google

avrebbe dovuto rammentargli che « gl'italiani che presero a seguir l'eresia non erano docili scolari alle dottrine di Lutero e di Calvino; andavan piú innanzi, e se facean tanto di ribellarsi al giogo dell'autorità, intendevano dovesse subentrare il dominio della ragione. » (Op. cit. § IV, pag. 418.) E non erano italiani, per tacer d'altri, l'Ochino e il Vergerio, per la loro libertà di pensare aborriti dagli altri protestanti, e i due Socini che giunsero perfino a impugnare il mistero della Trinità, domma fondamentale del cristianesimo? e Sebastiano Castiglione, rammentato dallo stesso signor Pierantoni, che insorse contro alla condanna del Servet e l'intolleranza, con un libro intitolato: *De non puniendis gladio haereticis?* Ma a che citare pochi esempi particolari, quando ci è dinanzi quello di una intera generazione? « Cette generation puissante venue à la suite de la Réforme, mais que la Réforme elle-même ne satisfaisait pas, et pour qui le droit de libre interprétation de la Bible devenant bientôt le droit de penser librement sur toutes choses, l'édifice entier de la connaissance, jusque-là basé sur la foi, devait s'établir enfin sur la raison. Dans les rangs de cette généreuse phalange de penseurs se distinguent, à des titres divers et dans des directions différentes, Bacon, Gassendi, Galilée, amis de Hobbes, Descartes, Grotius, Spinosa. » (P.-J. Proudhon, La Guerre et la Paix; Tomo I, Lib. II, Cap. V.) Se dunque l'essersi ascritti fra i seguaci della riforma non significa, specialmente per gl'italiani, che tutti i riformati dovessero pensare in tutto come Lutero e Calvino, e in tutto e per tutto conformarsi agli esempî loro (il che essendo ci riuscirebbe piú che mai difficile capir la ragione dello staccarsi dal Papa), non dovrà parere strano e incredibile che altri, fossero pur pochi, e piú che altri il Gentile con quella sua mente diritta e assennata, intendesse e desiderasse qualche

Digitized by Google

cosa di piú e di meglio che lo stesso Lutero non avea preveduto, e, quindi, neppur voluto; e, tra le altre cose, la libertà di coscienza; tanto piú facile a intendere e desiderare quanto piú infieriva nel mondo l'intolleranza religiosa.

Ma non vi è ragione che ce ne dobbiamo star contenti al probabile e al verosimile, quando dallo stesso libro che ci è dinanzi può essere troncata la disputa. Vediamo dunque le prove dalle quali il signor Pierantoni ebbe confermato quel suo giudizio.

Alberigo Gentile, dic'egli, ammette fra le cagioni di guerra giusta quelle per comando divino (Lib. I, Cap. VIII), *cioè* (cosí il critico e cosí anche il Forti) *per la difesa della religione;* e giustifica anche quelle combattute da sètte non seguaci della vera religione, quando si credano di aver ricevuto il comando dal Dio della loro fede. A me non pare che questo sia il concetto del Nostro; non mi pare che per cagioni divine di guerra intenda quelle che appartengono alla difesa della religione, bensí, generalmente, tutte quelle, come definisce lo stesso Autore, *quae ad Deum, tamquam jubentem bellum, referre possumus.* Dichiara con esempî il concetto. Gli ebrei riferirono a Dio la cagione della guerra che mossero ai cananei. Dio stesso comanda al popolo suo di far guerra implacabile agli amaleciti. Ma oltre a questi ed altri esempî tratti dalla storia sacra, altri gliene porgono le storie antiche e nuove di altri popoli; donde può conchiudersi che tutti dal piú al meno nel prender guerra hanno creduto o mostrarono credere di obbedire a un comando del loro Dio. Ciò essendo, Alberigo dichiara assolutamente giuste quelle tali guerre fatte dagli ebrei, perché dal vero Iddio veramente comandate; quanto agli altri popoli, è un fatto che, per essere idolatri, non poterono ricevere nessun comando dal loro iddio; pure ad essi parve riceverlo; chi vorrà

Digitized by Google

condannarli? Umanamente parlando, non sono dunque da riprendere, se, credendo vera la loro religione (e invece era falsa), ad essa in buona fede si conformarono. Cosí, né piú né meno, ragiona Alberigo nel capitolo allegato. Dal quale possiamo bene imparare ad essere indulgenti verso gli errori che non procedono da malizia ma da ignoranza, e, sotto questo aspetto, fa séguito al cap. VI ov'è dimostrato potere la guerra esser giusta per entrambe le parti; ma non vedo in quel capitolo una parola che accusi nell'Autore dottrine meno che rette a proposito di libertà di coscienza. Che anzi quello stesso capitolo si chiude con la domanda: Se dia prova d'intender bene la religione chi in nome di essa fa guerra; alla quale risponde nei tre che succedono, ove si volge a considerare se sia giusto far guerra per cagione religiosa, e il principe affliggere con la guerra i suoi Stati, e' sudditi far guerra al principe. Raccogliamo in breve, ma con tutta esattezza la sentenza del Nostro intorno a questi dubbi capitalissimi e veramente decisivi a stabilire se meriti o no quella lode che altri gli vorrebbe negata.

Al primo quesito risponde che se la religione per natura sua non tollera che niuno le sia aggregato con mezzi violenti, e di genere nuovo e non piú udito apparisce quella sorta di predicazione che a suon di percosse pretende inculcare la fede, ne segue che la violenza guerresca nel fatto della religione è proprio fuori di luogo. Spogliare di libertà la fede; vietare che altri pensi come vuole della divinità, da non essere piú padroni di adorare chi ci piace, e al contrario essere costretti a adorare chi non vorremmo, questo è distruggere la fede, è volere tornare ai costumi degli egiziani adoratori d'uccelli e d'altri animali, i quali, chi avesse fatto tanto d'uccidere qualcuno di cosí fatti iddii, dannavano nel capo. Vuolsi persuadere, non comandare la

Digitized by Google

fede; né comandarla possiamo, non essendo possibile costringere le persone a credere ciò che non vogliono. Spontaneamente è da sacrificare al Signore, non da alcuno imperio forzati. Religione non soffre costringimento; costituiscesi con le parole, non co' flagelli. « *Non domanda forze maggiori delle sue naturali* », si sostiene per forza propria, e non ha bisogno di giuramenti accattati. Dunque non è lecito per cagione religiosa far guerra: anche non è lecito, perché le varie attinenze cui dà vita, non sono propriamente fra uomo e uomo; ond'è che per diversità di religione non è offeso il diritto di alcuno. Vero è che nella legge quarta del Codice sugli eretici è detto che l'offesa fatta alla religione offende tutti indistintamente, e dice Marco Tullio: tolta via la pietà verso gli dei, addio fede, addio società umana, addio giustizia. Ma e la legge e il filosofo parlano di quei settarî che suscitano fazioni nella città, si fanno ingiusti contro agli altri cittadini. Ma quelli che vivono in altro Stato, se tengono usanze diverse dalle nostre, che noia ci danno? (Lib. I, Cap. IX).

Al secondo quesito, se è lecito al principe difendere con la guerra ne' suoi stati la religione, risponde in questa sentenza: È un fatto che presso tutti i popoli si vedono minacciate pene ai violatori della religione. A tutti quanti i legislatori e a' filosofi sembrò che la fedeltà dei sudditi verso il principe dipendesse dal fervore religioso di essi. Accortamente Mecenate diè consiglio ad Augusto che la religione ricevuta dai padri facesse che tutti quanti osservassero e gl' introduttori di nuovi riti fossero con tutto il rigore perseguitati; e questo non soltanto per rispetto agli dei, de' quali chi non tien conto finisce per commettere qualche eccesso, ma anche perché questo introdurre divinità nuove è fomite di cospirazioni che non fanno punto comodo al principato di un solo. Di quí il rigore con cui si per-

Digitized by Google

seguitano le novità del frate dl Wittemberga, come quelle che paiono non meno infeste alla potestà dei principi temporali che all'autorità dei Pontefici. Certo è che se una religione fosse tale di sua natura da fare impossibile l'amministrazione dello stato, questa religione non potrebbe essere tollerata. Che se poi la religione professata dai sudditi, se ben diversa da quella del principe, non pregiudichi l'autorità sua, allora ci renderemmo uguali a quei malvagi persiani che tesero insidie a Daniele, qualora procedessimo avversi ai seguaci d'un altro culto. Ma si obietta: questa varietà di religioni contrasta in qualche modo al buon andamento del civile consorzio, perché dalle religioni molte e anche dalle sètte e dalla varietà dei costumi, seguono odî, dagli odî sedizioni, peste delle repubbliche. Né solo il cambiare, ma anche il modificare, non meno del diminuire, nel fatto della religione apparisce pericoloso; rado accadendo (si dice) che dai mutamenti di religione non vengano crollati i troni anche più saldi, salvoché gli stessi principi non si facciano autori col popolo e iniziatori della riforma religiosa. Rispondiamo che moltiplicità di culti non legittima violenze contro a' sudditi che abbiano abbracciata un'altra religione. « Certo piacerebbe anche a me l'unità della fede, ma non a prezzo di sangue. » — « A chi è fuori del vero bisogna maestro, non boia: se vuoi far cosa che duri, raccomandati al consiglio, non alla forza. » E a chi dicesse che religione torpida non è religione, risponderei « che non è religione quella che delle stragi cittadine, della rovina della patria ha bisogno per istorpidirsi. » Se dunque a savio reggitore è possibile in un medesimo stato più religioni tollerare, governarsi pacificamente con tutte, bisogna conchiudere che non è necessario, quindi sarebbe ingiusto, ricorrere alla forza per mantenere la fede. Resta che la guerra nel fatto

Digitized by Google

della religione è un trovato dell' umana nequizia che ha vergogna di mostrarsi nel suo vero aspetto (Cap. X).

Finalmente al terzo quesito, se possano i sudditi far guerra al principe per cagion della fede, risponde cosí: Per le stesse ragioni non credo che possano i sudditi ribellarsi al principe a cui venisse talento di abbracciare una religione diversa da quella del suo stato, o, cambiandola lo stato, ritenere esso l'antica. Tanto piú se il principe, usando della sua libertà, non menomi quella dei sudditi. Io non credo che il suddito in questa parte possa costringere il magistrato supremo. Costringere può solo Iddio che a tutti comanda. Né vale qui la nota sentenza: *Quidquid delirant reges plectuntur Achivi*: quasiché il popolo potesse avere castigo della empietà del principe suo. Di colpe siffatte del principe il popolo non è punito; punito è per le sue. Ma che dire se il principe volesse anche comandare in cose di fede? Secondo Tertulliano neppure in questo caso è fatta lecita ai sudditi la resistenza. — Ma quí il nostro Autore distingue tre specie di sudditi: sudditi veri e proprî, cioè sudditi insieme e privati: sudditi impropriamente detti, cioè quelli che, da alcune obligazioni infuori per le quali sono tenuti verso il capo della nazione, possono nel resto governarsi in tutto e per tutto da sé: sudditi ma non privati, cioè quelli che non sono, come i primi, sudditi in tutto e per tutto, e ritengono autorità pubblica. Quanto ai primi, si accorda con Tertulliano; ad essi non resta altro a fare che conformarsi al precetto di Cristo, e andarsene altrove. Duro lasciar la patria e le cose proprie, ma Cristo vuole cosí. « Quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra. » (Vangelo di san Matteo, Capo X, § 23). Tuttavia la loro sorte non è disperata, potendo anch'essi ottenere autorità pubblica. Ai secondi concede di resistere con l'armi e la guerra a chi, forte

Digitized by Google

della sua potenza, è sordo alla ragione. Ed anche ai terzi concede la resistenza armata, ma come ultimo ed estremo rimedio (Cap. XI).

A questa dottrina intorno alla resistenza fanno commento le seguenti considerazioni di Pasquale Stanislao Mancini tratte da un suo scritto pubblicato dalla *Gazzetta d' Italia* nel n.° 108 del 1875: « Nel secolo di Alberigo Gentile il problema dei diritti popolari contro il principato non erasi ancora imposto alle menti dei pensatori. Appena il Barclai, e con ben timide restrizioni, sosteneva il diritto della resistenza popolare. Alberigo osò piú degli altri, e nel suo libro *De Jure Belli* ammise il diritto di resistere al principe nelle monarchie non dispotiche e assolute, adducendo ad esempio gli antichi re di Sparta e gl' imperatori di Germania. Ammise la resistenza da parte di chiunque esercitasse un pubblico mandato qualsiasi, dichiarando lecito muovere guerra al principe, non solo se voglia opprimere e violentare LA LIBERTÀ DI COSCIENZA, ma ben anche come ultimo rimedio per ogni altra causa: *ut... se defendere contra principem in ista caussa religionis etiam per bellum possit... Is, ultimo loco et pro remedio ultimo, potest se et in aliis caussis bello tueri: ut quem non juvat ratio propter potentiam domini, arma eum defendant.* (DE JURE BELLI, Lib. I, Cap. XI.) E ciò concede anche al semplice privato, *si ex privato in publicum itum sit*, il che, quando avvenga, spiega nel Cap. XXV (1) *De honesta*

(1) Prima di conoscere lo scritto dell' illustre Mancini mi parve, e lo accennai in una nota, che la spiegazione ch' egli trova nel Capitolo XXV fosse nel Cap. XVI del Libro primo, e precisamente in queste parole: « Dico che la controversia riguarda lo Stato quando sono tali e tanti i sudditi che si sollevano, che ormai faccia d' uopo contro ad essi che si difendono con la guerra, alla guerra ricorrere, *potendo dirsi in tal caso essere venuti a parte del principato e fatti pubblici e uguali al principe coloro che tanto possono...* »

Digitized by Google

caussa belli inferendi, cioè di quella che *ex nulla nostra privata caussa, sed communi ratione et pro aliis suscepta contra eos qui peccant evidenter contra leges naturae et hominum. Nam hos coerceri bello posse* a quolibet *ego puto.* — Che dirò poi su tal proposito della dottrina del Grozio? Si legga l'intero Capo IV della sua grande Opera che ha per titolo *De bello subditorum in superiorem*, e si troveranno insegnamenti.... assai meno liberali di quelli di Alberigo, perché Grozio nega anche ai rivestiti di pubblico mandato, come a coloro che sedevano nel parlamento inglese, il diritto di prendere le armi contro il principe. *Inventi sunt nostro saeculo viri eruditi quidem, sed temporibus et locis minimum reverentes, qui sibi primum (ita enim credo), deinde aliis persuaderunt, ea quae jam dicta sunt locum habere in privatis, non etiam in magistratibus inferioribus, quibus jus esse putant resistendi injuriis ejus cuius summum est imperium, imo et peccare eos, ni id faciant.* QUAE OPINIO ADMITTENDA NON EST, per la singolare ragione che costoro, ancorché in faccia agl'inferiori *sint publicae personae*, nondimeno, *superiores si considerentur, privati sunt.* (Lib. IV, Cap. IV, n. VI.) Peggio ancora: il Grozio, figlio d'una generosa nazione insorta contro Filippo II per la piú scellerata oppressione religiosa, poco appresso (C. VII, n. 8) sembra negare ad un popolo cristiano il diritto d'insorgere contro la tirannide religiosa: del che il suo illustre commentatore il Gronovio, si mostra a ragione scandalizzato... »

Vengano ora a dirci che Alberigo non poteva essere e non fu liberale in fatto di religione, e che a far capaci i filosofi che la coscienza ha da esser libera fu mestieri venisse al mondo Voltaire! A conferma di questo giudizio non vale allegare il Cap. XIX del Lib. III, *Si foedus recte contrahitur cum diversae religionis hominibus.* Perché se Alberigo in questo capitolo disapprova

Digitized by Google

le alleanze uguali di armi fedeli con armi infedeli o contra fedeli o contro ad altri infedeli, e dice, applicando la regola: « *Sic foedus non probo regum Galliae cum Turcis*, non è giusto affermare che « tali opinioni bandisse *soltanto* per forza di credenza religiosa. » (PIERANTONI, *Scritto cit.°*) Tutt' altro! Di quel capitolo veggasi di grazia il § 4° dov' è reso in italiano il seguente passo che, a togliere fin d' ora qualunque dubbio, vo' quí riportare: « *Non potest contra fidelem hoc foedus cum infideli contrahi:* quia contra justos hostes, *religionis et consuetudinis et bellicarum legum servantes*, adducuntur *adversi* religione et expertes, ET PLURIMUM CONTEMTORES OMNIS MORIS ET OMNIS BELLICI JURIS. » E segue: « *Hoc istorum infidelium barbarorum incendere, vastare, perdere. Horum est injusto agere dolo, veneficiis pugnare, internecinum gerere bellum, certe referre servitutem sublatam de omni fidelium bello. Sic foedus non probo regum Galliae cum Turcis* (la Turchia, vecchia confederata della Francia (1)); *per quod aliquando tot hominum millia, puerorum, feminarum capta, abducta in perpetuam et intolerandam servitutem.* » Ecco la ragion vera per la quale Alberigo non vuole che i fedeli faccian lega per cagion di guerra con infedeli, e specialmente coi turchi: non perché infedeli, ma perché CONTEMTORES (*ahora y siempre*) OMNIS MORIS ET OMNIS BELLICI JURIS. Adunque il precetto non muove da sentimenti illiberali, da intolleranza e pregiudizî religiosi; ma da quella stessa legge di umanità e di giustizia che vieta a guerreggianti onesti mescolarsi in guerra con belve. (Vedi Cap. VII del Lib. II.) Ma seguono le obiezioni.

È verissimo, si dice, che Alberigo condanna i mezzi violenti contro a' sudditi che abbiano abbracciata un' al-

(1) CANESTRINI, *Della Politica Piemontese nel Secolo XVII*, Discorso che va innanzi alle *Filippiche* del Tassoni. (Le Monnier, 55.)

Digitized by Google

tra religione; ma aggiunge subito: « *Sed semper sub hac exceptione sic dico:* Nisi quid detrimenti illinc respublica capiat. » (Lib. I, Cap. X, § 4.°) Or che vorremo farci di questa libertà che da un momento all'altro può esserci distrutta dalla ragion di Stato? Veramente nulla, rispondo; ma le idee dell'A. non si riassumono in quelle parole. Leggasi, di grazia, tutto il capitolo, e ci accorgeremo che egli vuole appunto combattere il pregiudizio che la varietà delle religioni rechi danno allo Stato nel quale son professate. Lo combatte con gli esempî d'Augusto, di Adriano, di Alessandro Severo, di Traiano e di altri imperatori: lo combatte con l'esempio dei turchi recato anche dal Botero (1), con quello dei Papi (di che nella prima parte del presente scritto) e con altri. Poi dice: « Vorrei anch'io che i principi avessero maggior cura dell'unità religiosa »; e questo vorrebbe perché « a unità di popoli piú delle leggi comuni, piú dei trattati giova la religione comune » (Lib. I, Cap. XV, § 5.°), ma aggiunge che a ciò non si provvede con l'uso della forza. A chi poi gli obietta che varietà di culti porta necessariamente atti di violenza, perocché i singoli cercano far prevalere la propria alla religione degli altri, risponde: « Errore grossolano! Queste lotte, queste guerre io le vedo là dove non si dà luogo ad alcuna religione: non le vedo in quei paesi ov'è fatto posto a piú d'una. » Né si rimuove per l'esempio che altri gli opponga degli egiziani, dei quali si legge come si lacerassero tra loro con mutue guerre per quelle mostruose religioni che avevano. Gli egiziani non danno regola: « pieni di vento, furiosi, millantatori, arroganti, e tanto vani, scapestrati e bramosi di novità, che quanto hanno di presente dispregiano, sia pure che non potessero stare di meglio. » E il fatto loro, di cui a buon

(1) V. Lezioni di Storia di Ferdinando Ranalli, Vol. I, pag. 418.

Digitized by Google

dritto si meraviglia il poeta satirico, non dà regola anche per un'altra ragione; che in quelle guerre soffiava dentro un astuto tiranno a cui non parea vero trovare i sudditi disposti a odiarsi fra loro come empî, dacché in tal guisa non pensavano a cospirare contro di lui. Ma noi, dice Alberigo, non parliamo di tiranno. Un tiranno, so anch'io, è capace di questo e di altro. « Noi parliamo di principe giusto che reputi il comando preminenza legittima, che voglia essere padre del popolo suo, e a vantaggio non di sé, ma del popolo rivolga la sua autorità, e di pace, di benevolenza, non già di sedizioni e discordie, si faccia capo ed autore. » A questo principe la ragione di Stato (nome vano col quale si vanno spesso perturbando e confondendo le cose umane e le divine, come dice il Paruta in quel suo mirabile *Soliloquio*) non consiglierà mai di opprimere con la forza la libertà religiosa. Non farà, no, come quel tristissimo Filippo di Spagna il quale dichiara che agli infedeli e agli eretici non darà tregua mai (Lib. I, Cap. VIII, § 2); né come Ferdinando re, chiamato il Cattolico, che quanti eccessi commise cercò onestare con la religione; né come Carlo imperatore nipote di Ferdinando e da lui non diverso nel manteflare con lo zelo della fede le sue cupidigie di regno. Malvagi ipocriti! « Non può darsi religione tanto nefanda la quale faccia precetto di assassinare la gente di fede diversa » (Id, Cap. IX, § 3.°)

Né piú di quello degli egiziani, segue l'A., varrebbe l'esempio delle discordie francesi a farci condannare la pluralità dei culti in un medesimo Stato. E veramente « anche a'francesi, scrittori antichi e recenti attribuiscono incostanza e levità d'indole e spiriti bellicosi pronti e presti alla guerra, ostinati e retrogradi, duri al freno. Questa la cagion delle guerre che in tutti i tempi sonosi fatte colà. La religione in questi ultimi tempi fu solamente un pretesto. Quando mai fu senza

Digitized by Google

guerra interna od esterna la Francia?... Di queste loro turbolenze assegnasi, tra l'altre, anche questa cagione, che i nobili e gli ottimati, potenti come sono e liberi, negano, richiesti, qualunque aiuto al governo, e di piú gli contrastano: l'odiano se non è loro largo di benefizî, l'avversano se ne concede: cospirano potenti, inasprisconsi ambiziosi: magistrati, raro è che ne vedano: se ne vivono segregati in campagna, dove, non potendo fare altro, struggonsi fra loro in discordie, sedizioni, contese » (Lib. I, Cap. X) (1). Cagione de' mali che travagliano la Francia non è dunque la diversità della fede, bensí l'indole e' costumi di quella nazione. Conchiudesi che la varietà dei culti in uno Stato medesimo non essendo di per sé stessa cagione di turbolenze (né vale in contrario l'esempio degli egiziani e quel de' francesi),

(1) Questo giudizio su' francesi è confermato dal Tasso, contemporaneo del Nostro, in quella bellissima lettera al Conte Ercole de' Contrari nella quale paragona l'Italia alla Francia, e che al Ginguené (Histoire de la Littérature italienne, parte II, Cap. XIV) parve, giustamente, notevole per sottigliezza d'osservazione e per metodo filosofico. Dice il Tasso cosí: « Ma sí come aborrisco questa usanza della plebe (di nodrire i bambini di latte di vacca) cosí non lodo quella de' nobili che ciascuno abita ritiratamente ne' suoi villaggi e lontano da le congregazioni de le città: perché, lasciando da parte che l'uomo sia animal civile e di compagnia, e che per niun altra cagione sia lodevole il ritirarsi da le adunanze de gli altri se non per attendere a le contemplazioni, dirò che il nobile, praticando per il piú co' servi e co' villani, si avvezza d'una maniera di vivere imperiosa, e diviene insolente; e l'ignobile ne la città non usando con coloro ne' quali è alcuna gentilezza, si conferma in quella bassezza d'animo e di costumi ch'è loro impressa da la viltà del nascimento. So che questa usanza è commune a la Germania e a l'altre nazioni straniere; e so che si può rispondere che i nobili, e spesso ne le corti, e sempre passando d'un villaggio a l'altro, conversano insieme; con tutto ciò né accetto l'autorità, né mi appago de le ragioni; e parmi di conoscere che l'errore di questa opinione sia radicato sopra la superbia di non voler conoscere i magistrati per superiori. »

Digitized by Google

l'uso dei mezzi violenti per mantenere l'unità religiosa è inutile e ingiusto.

Torna su questo argomento nel capitolo undecimo del libro terzo, ove dimostra non essere lecito al vincitore volere mutata la religione dei popoli vinti. Non sarebbe utile, essendoché diversità di fede non induce discordie, dalle quali furono travagliati i nostri maggiori, contuttoché professassero la medesima fede. E quí di nuovo gli occorre al pensiero la Francia. Grande e infelice nazione! Invano Giovanni Bodino, l'autore della *Repubblica*, ed altri giureconsulti avean cercato di assicurare ai protestanti la libertà di coscienza; invano il gran cancelliere di L'Hôpital a soldati violenti, a preti ambiziosi, a cortigiani avari raccomandava tolleranza e gridava: « Contra ragione ferro non vale. Luterani, ugonotti, papisti, nomi diabolici: siamo cristiani. » Piú di essi potente sull'animo del re l'orator di Parigi, supplicante il monarca a non volere piú d'una religione nel regno. Vinse il partito proposto dal Versoris, e la guerra civile scoppiò in tutta la Francia. Verrà forse giorno, diceva il de Thou, che invano cercheremo in ogni parte del mondo il regno di Dio. Solo rimarrà nel cuore di pochi giusti che lo avranno conservato con la dolcezza e lo spirito di carità.

Fra questi pochi che meritano lode di giusti non meno che di sapienti, può noverarsi Alberigo. « Torniamo, dice, alla Francia... Chi non sa che fino dai tempi piú remoti, non solo in ciascuna provincia, ma anche in ciascuna contrada, e perfino quasi in ciascuna casa, la Francia fu divisa in fazioni? Togli ai francesi la guerra di fuori... e sarà meraviglia se le guerre intestine che ora tacciono a cagione della guerra esterna, non ricominceranno da capo... Bugiardo pretesto anche in Francia la religione; cosí della sua patria dice un francese, Pietro Fabro. »

Digitized by Google

E tanto poco è disposto a cedere in questa parte alla ragione di Stato, che nega al vincitore il diritto di costringere il popolo vinto ad abbracciar la sua fede, quando pure fosse vero che dalla diversità di culto hanno origine turbolenze. « E quando pure fosse cagione, non solamente pretesto di turbolenze la fede diversa, non però sarebbe lecito costringere a mutarla chi non volesse, *non dovendosi provvedere alla quiete del principe col soverchio aggravio dei sudditi, né dovendo il principe ricusare i pesi e le cure del principato.* Amat victoria curam. » Altrove: « Non è lecito al vincitore manomettere, a danno dei vinti, le ragioni di Dio o quelle della natura, le quali ha obbligo risparmiare anche quando la religione del vinto sia falsa, o gli paresse ridicola. » (Lib. III, Cap. VI, § 3.°) Conforme a questi precetti la sentenza lodata di Beniamino Constant: « Il principe non può mai vietare una religione, anche quando la creda dannosa. Puó bene punire le colpe che una religione facesse commettere, ma non come atti di religione, bensí come atti colpevoli. »

Come dunque può sostenersi che Alberigo vuole sottoposta alla ragione di Stato la libertà religiosa, quando invece dimostra non essere di per sé stessa cagione di danno, e, quando pur fosse, non potersi dal principe onestamente manomettere? Con qual diritto, dopo i passi che abbiamo recato, vorremo negare all' autore del *de Jure Belli* uno de' suoi meriti principali, ond' egli stesso aspettavasi lode, quello di aver tolto alle guerre il pretesto della religione, di avere strappato dalla faccia dei potenti questa maschera che li salvava dall' infamia? « Jam satis judicatum de veris caussis, retectum de praetextu. Atque si dicitur, bene vel praetextum hunc tolli seditionum, responderim ego verius immo occurrendum seditionum caussis, nam praetextu, uno avulso, non deficit alter. » (Lib. I, Cap. X in fine.) E che?

Digitized by Google

per tenersi lontana dalla vanità nazionale dovrà dunque la critica bendarsi gli occhi?

E mi par proprio che giudichi ad occhi chiusi allorché afferma che nel presente trattato il Gentile apparisce sostenitore del diritto regio a danno dei sudditi. Com'egli voglia il principe e di qual principe intenda parlare, abbiamo veduto di sopra; pure sarà utile aggiungere quest'altre parole: « Non per l'utilità particolare di alcuno sono gl'imperî costituiti, bensì per l'utilità comune; il perché il principato definiscesi propriamente: « tutela del genere umano. » (Lib. III, Cap. XII, § 1.°) « Dovrebbero anche i principi volere seguíto massimamente l'onesto, essendo proprio di tiranno seguire l'utile suo particolare; » (Id.) dovrebbero sempre avere in mente questa grande sentenza: « i regni non essere fatti pei re, sí questi pei regni. » (Lib. I, Cap. XVI, § 4.°) « Sbagliano i teologi, adulano i giureconsulti che voglion dare ad intendere ogni cosa esser lecita ai principi, e somma e libera essere la potestà loro. » (Lib. III, Cap. XV) « *Omne dedit populus imperium et potestatem sane, sed ad regendum quasi homines, non ad alienandum quasi pecudes,* essendoché vi hanno certi diritti che il popolo stesso, anche volendo, non potrebbe alienare » (Id.) E se « i principi non sono uomini di natura diversa dagli altri, anch'essi hanno ad obbedire alle leggi, né dee tollerarsi che vivano senza alcun freno né di leggi né di costumi: onde ragion vuole che ci sia anche per loro un'autorità che li avverta e li tenga a dovere. » (Lib. I Cap. XVI, § 3.°)

Non si mostra per certo esagerato sostenitore dei diritti monarchici chi pone questi principî a fondamento di sue dottrine, e ne trae la conseguenza esser cagione onesta di guerra difendere i sudditi altrui contro al loro signore (Id.), e posto ancora che fossero dalla parte del torto. Non è già ch'ei voglia « confusione di do-

Digitized by Google

minî, né che un principe sia sottoposto al sindacamento dell'altro principe » (Id.), questo ei vuole « che non sia fatto divisione in ciò che per natura è strettamente congiunto, dico in quella specie di parentela che lega tutti quanti gli uomini fra di loro. » (Id.) Il che essendo, dichiara legittima l'intervenzione degl'inglesi a favore dei fiamminghi la causa dei quali per di piú è giusta (non esita, no, l'amico di Filippo Sidney a dichiarar giusta la causa dei belgi), ed essi non sono, come altri pensa, soggetti a Spagna. Cosí, mentre la Santa Alleanza in questo nostro secolo cercò di schiacciare sotto il peso dell'autorità monarchica la libertà dei popoli, difendevala nel secolo decimosesto Alberigo Gentile.

E parlando dellà difesa onesta, « ch'è quella a cui siamo indotti non già da timore di pericolo che sovrasti a noi o alle cose nostre, né da alcun nostro particolare vantaggio, bensí da puro affetto per gli altri, » dichiara con molta insistenza essere tutti gli uomini uguali e fratelli, il mondo una grande unità, e membra di questo gran corpo ch'è esso il mondo, le nazioni. (Lib. I, Cap. XV, § 1.°) Poi dice: « La giustizia che dee governare il privato cittadino nella sua particolare città è quella stessa che regge il cittadino pubblico, cioè il principe o il popolo principe, in questa pubblica e universale città ch'è il mondo. Come il privato cittadino col cittadino, cosí dee condursi il principe coll'altro principe. » In questa dottrina fondasi la scienza moderna del giure fra le nazioni.

Basti al presente saggio avere rammentato questi fra i meriti dell'Autore del *Diritto di Guerra*. Ho tentato provare che Alberigo Gentile diè forma propria alla scienza del diritto delle genti, e indicò la via da seguire nello studio di essa. Appresso volli parlare del suo metodo, che mi parve (contra l'opinione di alcuni)

Digitized by Google

commendabile. Piacquemi sovra tutto la separazione della nostra scienza dalla teologia. Su di che ragionando, mi venne in taglio di provare le dottrine liberali del Nostro in fatto di religione, in fatto di sovranità. Accennati così, com'io seppi meglio, questi che giudicai principali, e altri meriti di Alberigo, importa che esaminiamo in succinto tutto il presente trattato.

Dia principio all'esame questa giudiziosa avvertenza del Reiger: « Loderesti, egli scrive, la partizione del tema, discorrendosi primieramente delle cagioni di guerra, appresso del modo col quale deve condursi, all'ultimo del come terminarla, e delle confederazioni. Di che si contenterà chi consideri intendimento dell'autore non essere stato di scrivere universalmente intorno al giure delle genti, ma piuttosto di quella parte di esso la quale concerne le ragioni e gli obblighi scambievoli dei popoli guerreggianti. Di quelli neutrali tocca solo brevemente quà e là, non senza noia di chi pensi le gravi questioni, neppure oggi sopite, che poco appresso agitaronsi sui diritti e doveri di cotesti popoli. Del qual difetto non riesce per avventura malagevole trovare la cagione. Guerre non pure di fuori, ma intestine, travagliavano da molti secoli le nazioni d'Europa: i privati, senz'alcun rispetto alle ragioni di dominio, quante volte ne capitasse loro il destro arraffavano le cose degli stranieri: in casa, continue e rabbiose le guerre tra i vassalli ed i nobili, nelle quali, non meno che nelle pubbliche, i principi si valevano di soldatesche mercenarie, avidissime e rapacissime. Diverse da' termini d'oggi le guerre, specie marittime; dove a combattere il nemico e a danneggiarlo quanto più potevano, i privati armavano navi. (1) Non leggi di guerra; poche

(1) « Nel congresso delle grandi potenze tenuto a Parigi nel 1856, furono sanciti alcuni principî di diritto marittimo abolitivi dell'uso dei corsali, che in tempo di guerra manomettevano il commercio dei

Digitized by Google

consuetudini, poco o punto osservate. In tanta confusione, non osservandosi la legge neppure fra gli stessi combattenti, qual meraviglia che i giureconsulti poco o nulla pensassero a quei doveri che nella guerra si hanno pure ad osservare verso coloro che non sono nemici? Ad altro che parea loro di maggiore momento volgevano l'animo. Bene pertanto possiamo rammaricarci che il Gentile, come anche lo stesso Grozio, delle leggi di guerra rispetto a costoro abbia appena toccato, ma non sarebbe giusto fargliene carico. » (Reiger, op. cit.)

Sebbene il Gentile nol dica, si sente subito che a scrivere sul diritto di Guerra non ebbe ragioni diverse da quelle che indussero il Grozio piú tardi. « Avendo io per certissimo (cosí il Grozio) che vi ha tra i popoli una comune giustizia da osservarsi nel prendere e nel condurre le guerre, si aggiunsero a farmi scrivere intorno a questa giustizia molte e gravi cagioni. Vedeva nella cristianità una licenza di guerra da vergognarsene le nazioni piú barbare: per cagioni lievi e da nulla correre all'armi: prese, buttarsi addietro qua-

neutri senza alcun fondamento di giustizia. Tal riconoscimento di principî internazionali interessanti i soli privati, è costato ai giuristi ed ai moralisti lunghe ed incalcolabili fatiche durate per più secoli. E nondimeno avverte lo Sclopis, che appena sottoscritto il trattato, uscirono dalla bocca di un distinto statista inglese parole disapprovanti l'operato del congresso, sol perché calcolava con rammarico la perdita del guadagno che il vincitore avrebbe potuto fare distruggendo il commercio del nemico. Argomentisi da questo solo esempio la difficoltà che dee incontrare la rinnovazione degli alti principî di diritto pubblico che servon di base all'ordinamento dei poteri sovrani negli Stati, ed alle scambievoli relazioni dei principi e dei popoli, e quanta perseveranza sia necessaria per mettere completamente in armonia le dottrine pratiche del diritto politico coi precetti della giustizia e dell'equità cristiana. »

(Poggi, Discorso sulla Storia della Legislazione Italiana di Federigo Sclopis. Le Monnier, 61, pag. 314).

Digitized by Google

lunque rispetto a leggi divine ed umane, e darla per mezzo ad ogni piú rea scelleraggine. » E veramente, la guerra era divenuta da un pezzo quasi l'unica occupazione dei governi e dei popoli: né è meraviglia che riuscisse nel fatto crudelissima e disumana, quando non men crudele e inumana era la cagione che la moveva, cioè la conquista, giudicata il principale spediente a crescere la potenza degli stati. Brevi le paci, piene d'agguati e d'inganni, indotte piú presto dalla stanchezza dei contendenti che da amore di concordia, e a romperle non mancavano mai pretesti e puntigli, a cui poi si aggiunse, come abbiamo veduto, lo zelo bugiardo di religione. Nelle interminabili contese tra Carlo quinto, Francesco primo ed Enrico ottavo che travagliarono l'Europa, e in essa particolarmente l'Italia che fu come il centro di tutte le guerre d'allora, non piú si vide affidata la sorte della guerra ad una battaglia, perocché, distrutto un esercito, se ne rimetteva insieme un altro, avendo i principi, dalla conquista di Carlo ottavo in Italia, imparato a tener milizie stanziali, e non contentarsi piú delle forze che somministravano alla loro ambizione i feudatarî ed altri loro vassalli. A tanto pervertimento della giustizia si ribellavano i filosofi. Erasmo, *pendulus litterator*, prendeva occasione da quegli orrori per declamare, sostenendo a nessun cristiano esser lecito prender parte in nessuna guerra. Ma il Gentile lo combatte (Lib. I, Cap. V) e, serbando il giusto mezzo fra quelli che dannano assolutamente la guerra e' malvagi che dicono: nella guerra tace ogni legge, ammonisce che anche col nemico è da osservare giustizia: « *hostilitas cum nullo tollit obligationem naturalem* » (Lib. II, Cap. XXI): che quella legge non tace ch'è eterna e fatta per tutti i tempi, quella legge non scritta, insegnata dalla natura, e che il po-

Digitized by Google

polo romano significava nella formola sacra: *Puro pioque duello quaerendas censeo.* »

Il nostro Autore definisce la guerra: Giusta contesa di armi pubbliche; « *Publicorum armorum justa contentio.* » (Lib. I, Cap. II.) Guerra è contesa armata. È contesa d'armi pubbliche da una parte e dall'altra. È contesa giusta.

Di queste tre proposizioni l'ultima anzi tutto vuol essere chiarita. Come possa nel fatto la guerra esser giusta vedremo in seguito, quando sia dimostrato che fra giustizia e guerra non è necessaria contradizione: ché, ove fosse, sarebbe inutile, peggio che inutile, assurdo, parlare di *diritto di guerra*, cioè di regole di giustizia che debbono governare un fatto umano di sua natura ribelle a giustizia.

Se la guerra sotto un certo aspetto apparisce contraria all'umana ragione da cui siamo fatti per vivere in compagnia non in discordia, contraria non è assolutamente sotto tutti gli aspetti, volendo pure questa umana ragione che siano puniti coloro che si dipartono dalle leggi dell'umano consorzio, e costretti all'osservanza dei diritti, delle leggi, dei costumi. (Lib. I, Cap. V, § 2.°) Ma di piú la guerra ha fondamento nel diritto perché deriva dalla necessità, dal non potersi cioè i dissidî fra i potentati e i liberi popoli comporre giudicialmente, salvo che i dissidenti non vogliano, non avendo essi giudice e superiore. (Cap. III, § 1.°)

Avendo detto che la guerra ha origine dalla necessità, l'A. aggiunge prudente che ha inteso parlare di necessità vera e propria. Nel fatto ci hanno due modi di contendere, l'uno con le parole, l'altro con le armi, e, potendo usare argomenti degni d'uomini ragionevoli, non si vuol ricorrere al ferro di subito come fanno gli animali feroci che sillogizzano coll'ugna e co' denti. « La necessità che giustifica la guerra è quella per la

Digitized by Google

quale ricorriamo all'armi come ad ultima ragione delle cose », e « coloro i quali schivano il modo di contesa pacifico e corrono subito a quello violento delle armi, cosí adoperando si allontanano dalla gustizia, e volontariamente, per non volere stare al giudizio di alcuno, si sottomettono a quello delle armi. E perché le cause dei privati, spesso piú intricate ed oscure di queste cause pubbliche, sono soggette ai giudizî, e quelle dei principi non sono? Miglior cosa e piú civile, dice la legge, è il non costringere con la forza. Possono eleggersi nelle cause dei principi i giudici piú sapienti e incorrotti che le ascoltino e definiscano, testimone, a dir cosí, e spettatore il mondo. »

« *Arma amens capio, nec sat rationis in armis.* » (Lib. I, Cap. V, § 2.°)

Pertanto quei filosofi che gridano contro alle guerre, intendono forse parlare delle guerre ingiustamente fatte o ingiustamente condotte. Ma noi, spingendo piú oltre le nostre considerazioni, vogliamo cercare quello che debba farsi, ciò che sia stato fatto e costantemente si faccia da guerreggianti onesti. (Id., § 3°.) Intanto abbiasi per fermo potere giustamente essere fatta guerra anche vendicativa, anche offensiva, perocché anche le guerre di questa specie, quando sono giuste, hanno sempre la difesa per fine. (Id., § 4°.) « *Scilicet justum bellum habet semper necessitatem ut ex necessitate bellum descendit.* » « *Justum bellum habetque semper aliquam necessitatem* » (Lib. III, Cap. XVIII.)

Dimostrato che la guerra può bene conciliarsi con la giustizia, e si concilia tutte le volte che ha per fine la difesa, viene fatto di domandare se la guerra può esser giusta per entrambe le parti. No certo nel fatto, *per la contradizion che nol consente.* Ma il filosofo che di cose umane ragiona e d'uomini, pensa che l'infermità di nostra natura per la quale ogni cosa ci appa-

Digitized by Google

risce velata, non ci consente quella percezione sicura del vero che escluderebbe l'errore; e, venendo al proposito, quella percezione sicura della giustizia che al certo non permetterebbe che due potessero contendere fra loro, e tutti e due aver ragione. Per l'una parte adunque e per l'altra si avrà cagione giusta di guerra, quando all'una parte ed all'altra tale apparisca per ignoranza. Ma questa giustizia, sia pure umana, bisogna che ricorra: ché se una delle parti guerreggianti mancasse assolutamente di qualunque ragione, le guerre non sarebbero guerre ma latrocinî, e l'ingiustizia dell'una servirebbe a giustificare maggiormente la causa dell'altra parte: l'iniquità di una delle parti contendenti rende giuste le guerre cui porge occasione. (Lib. I, Cap. VI.)

Ora che siamo fatti certi che questa contesa armata che si domanda guerra può, in quanto serva a giustizia, esser giusta, e che non solo è possibile, ma conveniente, regolare di giuste leggi la guerra, riprendiamo sicuri il nostro ragionamento.

Guerra è contesa giusta. « Non è parte nella guerra che possa andare scompagnata dalla giustizia. » (Lib. II, Cap. I, § 1°.) Segue da questa massima che la giustizia di cui parliamo dovrà essere considerata per rispetto alle persone che giustamente, per l'autorità che hanno, possono far uso delle pubbliche armi, ossia delle forze dello stato: per rispetto alle cose che porgono materia a guerra: per rispetto a tuttociò che si fa in principio della guerra e nel corso di essa: per rispetto alle ragioni del vincitore e del vinto e al fine della vittoria, e ai modi di terminare la guerra. Questa giustizia pertanto vuol essere da noi cercata nella origine, nel principio, nel corso, nella cessazione della guerra. E deve scaturire da tutte e quattro queste cose: ragione di far guerra: autorità di comandarla e di farla: onestà

Digitized by Google

nel condurla: onestà nel finirla. Queste quattro cagioni da cui muove la giustizia di guerra sono dette da Alberigo, cagione materiale la prima, efficiente la seconda, formale la terza, finale la quarta.

Rispetto alle persone che possono comandare e fare la guerra (causa di giustizia, *efficiente*), essendo la guerra effetto necessario della indipendenza degli stati da qualunque giudice e superiore che possa amichevolmente comporre le loro differenze, questa contesa di armi pubbliche sarà giusta se muova dal capo dello stato al quale soltanto è affidato l'uso di coteste armi, cioè delle forze dello stato ch'ei rappresenta (Lib. I, Cap. III). Ciò posto, sarà propriamente guerra quella dei ladroni, e quella fatta contr'essi? No, perch'essi non dispongono di armi pubbliche (onde non sarà neppur guerra fra cittadini): no, perché in questa contesa armata le armi devono essere pubbliche da una parte e dall'altra (Id. Cap. II e IV). La condizione giuridica delle parti guerreggianti ha da essere uguale, tantochè in antico invece di *bellum* dicevasi *duellum*. Questo concetto di uguaglianza è pure nella parola *hostis* (con la quale anticamente in Roma chiamavansi i peregrini), come in tutte l'altre affini *hostire*, *redhostire, lignum hostorium* (Id. Cap. II). Il perché i malfattori (briganti, pirati e altri siffatti), a considerarli come nemici, anziché scapitare acquisterebbero pregio dei loro misfatti (Id. Cap. IV).

Rispetto alle cose che porgono materia a guerra (cagione di giustizia *materiale*), queste sono di tre specie: divine, naturali, ed umane. Avendo già detto che cosa intenda l'Autore per cagioni divine, dirò solo dell'altre.

Cominciamo da quelle cose che naturalmente fanno essere le guerre. Quali sono queste cose? È possibile determinarle? Non sarebbe, se avessero ragione coloro

Digitized by Google

i quali sostengono essere le guerre da natura, e naturale repugnanza fra uomo e uomo. Il che se fosse vero, niuna guerra sarebbe ingiusta. Ma vero non è. *Peccato è nostro e non natural cosa* se fra noi sorgono discordie (Id. Cap. XII). Bene da natura siamo condotti a difenderci; e non pure a respingere le offese presenti, ma anche a stornare quelle che ne minacciano d'appresso; e non pure a difendere noi, ma e i congiunti e gli amici. Ed ecco tre casi nei quali la natura stessa, a dir così, ci mette in mano le armi, a liberar noi o i nostri da ingiuria effettiva o imminente. Ma inoltre questa medesima necessità di difenderci vuole talvolta che noi per primi moviamo guerra. Possono darsi casi nei quali non altrimenti ci sarebbe dato mantenerci in vita che facendo guerra. Di che occorrono varî esempi; tra gli altri quello di quei popoli che, scacciati del paese patrio o per qualsivoglia altro accidente costretti ad abbandonarlo, andando in cerca di nuove sedi, si trovassero di necessità a dovere far guerra a quei popoli nei paesi de' quali si abbattono. Altri la distruzione delle loro città, la miseria a cui si trovano ridotti hanno forzato ad occupare gli altrui paesi: altri la frequenza eccessiva della soverchiante popolazione costrinse ad abbandonare le terre proprie per isgravarle di abitatori: altri un contagio o spessi tremoti, o altra malignità non tollerabile di suolo infelice cacciarono via. Molti anteposero rimanere senza casa né tetto per le angherie che facean loro i vicini, e delle sedi proprie fuggirono. Or questa cagione di guerra non potrebbe essere condannata, salvo che non si creda che l'uomo non debba aver compassione de' suoi simili, e a questi poveri esuli o reietti non sia da lasciare altro rifugio che morte.

Ancora; l'offesa impunita suole provocare altre offese, e non è consiglio buono agli stati sopportare pa-

Digitized by Google

zientemente le ingiurie; ché la temerità, se non fosse prontamente e vigorosamente rintuzzata, non avrebbe piú freno. Da ultimo; poiché l'offesa a certe leggi morali che sono come dire la pietra angolare dell'umano consorzio, è offesa di tutti, anche in questo caso la guerra che pigliassimo a fare noi primi contro agli offensori di coteste leggi, sarebbe guerra lecita, cioè necessaria, perché di difesa.

Egli è chiaro pertanto che se le guerre non sono propriamente da natura, da natura possono in certî casi esserci consigliate. Dirò meglio, ci sono consigliate in un caso solo, quando a farle siamo costretti da necessità di difesa. Ma perché la difesa, sebbene naturale e necessaria sempre, pure si presenta sotto aspetti diversi, secondo che sia vôlta a respingere da noi o dai nostri un'ingiuria effettiva o imminente, cosí noi per servire all'ordine del ragionamento, andremo considerando i varî casi di guerra secondo i varî aspetti della difesa, e diremo che la guerra è fatta per difesa necessaria, quando è intesa a respingere da noi un'ingiuria effettiva (Lib. I, Cap. XIII), per difesa utile quando con la guerra cerchiamo di allontanare una minaccia di male grave e imminente (Id. Cap. XIV), per difesa onesta, quando ricorriamo alla guerra per la salute dei popoli confederati (Id. Cap. XV e XVI). Tornerà questa partizione nel discorso della difesa che piglia sembianza d'offesa, e sarà detto per necessità far guerra coloro ai quali non altrimenti che ricorrendo essi per primi alla guerra, sarebbe dato mantenersi in vita (Id. Cap. XVII), per utilità quelli che combattono per la propria libertà ingiustamente manomessa, o che delle ingiurie ricevute prendono vendetta con la guerra affinché l'impunità non aggiunga baldanza (Id. Capit. XVIII, XIX, XX). E quí occorrerà vedere quali possono essere queste ingiurie, o quando può dirsi che ab-

Digitized by Google

biano fatto cosa degna di guerra coloro contro a' quali abbiamo in animo di moverla. E poiché le ingiurie sono di tre specie, secondo che offendono le leggi divine, le leggi naturali, le leggi umane, torneremo col discorso all'esame delle cagioni divine (1), naturali (Id. Capit. XIX) ed umane (Id. Cap. XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV) di guerra. Appresso sarà detto della guerra fatta per onestà, cioè di quella che si prende a vantaggio d'altri, non già per utile nostro (Cap. XXV). E con questo si chiude il discorso della giustizia di guerra considerata per rispetto alle cose che danno ad essa occasione.

Con lo studio delle cagioni efficiente e materiale della giustizia di guerra ha termine il primo libro. L'importanza del quale può considerarsi sotto due aspetti: come disegno generale dell'opera, e come principio e parte di esecuzione di esso disegno. Quanto a me, io penso che a volere afferrare il concetto di un autore ed apprezzarne il merito scientifico, la prima considerazione è quella che conta: per essa ci è dato giudicare se l'autore meriti questo nome, ovvero quello, troppo più modesto e dozzinale, di scrittore. S'è buono il disegno e nuovo, non cercherò quasi altro per dar lode di valentuomo a chi valse a idearlo. Anche l'altra considerazione, certamente, è utile: ma, o serve alla prima, e non ha importanza distinta e diversa da quella: o serve a farci conoscere l'esecuzion del disegno, e allora l'importanza sua è secondaria e di grado, e d'ufficio; di grado, perché vien dopo, d'uficio, perché, o mi dimostra che alla bontà del disegno risponde quella

(1) Ma intorno a queste cagioni divine avendo già aperto il suo pensiero nei capitoli VIII, IX, X, XI di questo primo libro, l'A. dichiara nel cap. XVIII, § 4.° che parlerà solo dell'altre. Dal che potremmo sempre più confermarci che Alberigo non ammette guerre per cagion religiosa.

Digitized by Google

dell' esecuzione, e nulla aggiunge, o poco, al giudizio che mi era precedentemente formato intorno al merito dell' autore; o mi dimostra che non risponde, e poco gli toglie. Certo, riesce piú facile, ed è piú conforme all' indole del comun de' lettori considerare le parti di una dottrina anziché andar ricercando il concetto fondamentale di essa sovente riposto ed astruso; ma chi voglia rettamente giudicare di un libro, e, quel che piú monta, trar frutto dalla lettura, non si lascerà ingannare da quella maggiore facilità la quale suol esser cagione d' ingiusti disprezzi e dimenticanze dannose.

Tornando al proposito, noi abbiamo raccolto da quel primo libro con la definizione della guerra la partizione generale dell' opera. Della bontà del disegno ci faremo piú chiari proseguendo nel nostro esame, e tanto dovrà bastarci per giudicare se l' Autore abbia o no il merito di avere ordinato a forma di scienza positiva i diritti e' doveri dei popoli guerreggianti. Per ora giovi allegare le seguenti parole di un insigne giureconsulto straniero: « Après avoir parcouru les différentes causes d'une guerre juste, et leur avoir reconnu le caractère commun de la defense, alors même que la forme en est offensive, Gentil se demande si la guerre peut être juste des deux côtés. Sa réponse est remarquable... Il se peut... que la cause de la guerre soit juste des deux côtés, lorsque les deux parties la croient telle par ignorance. — Mais il ne suffit pas que les motifs de la guerre soient justes, il faut encore que ceux qui l'ordonnent aient l'autorité nécessaire pour la faire; ensuite qu'ils la fassent honnètement; enfin qu'ils la finissent honnètement. Ces quatre causes de la justice de la guerre sont appelées par Gentil: cause matérielle, cause efficiente, cause formelle, et cause finale. Leur caractère commun est la nécessité: *justum bellum habet semper necessitatem ut ex necessitate bellum descendit.* Aucun auteur moderne n'a dit mieux. « (G.

Digitized by Google

ROLIN-JAEQUEMYNS, nella *Révue de Droit International et de Législatión comparée*, Anno 8,° N. IV, pag. 695; *Gand*, *Tip. di J.-S. Van Doosselaere.*) Nessuno autore moderno ha detto meglio. Godo che l'autorevole professore dello Studio di Gand mi risparmi un giudizio che, fatto da me, forse mi avrebbe acquistato biasimo di poca modestia. Che se taluno obietti, formole strane da non invidiarsi ai vecchi scolastici queste di cagione efficiente, materiale, formale e finale, io non ne farò questione. Dirò solo che il dilettarci anche noi di arruvidare le cose piú semplici con formole anco piú strane di quelle, dovrebbe farcele tollerare. Anche osservo che la partizione usata dal Nostro era di moda a' suoi tempi; e, come leggo nel Ranalli (Lezioni di Storia, Vol. I, pag. 156), ricorre anche nel trattato *De Arte historica* dello spagnolo Luigi da Cabrera fiorito in quel medesimo secolo. Lasciamo dunque ai pedanti queste che Alberigo chiamerebbe *disputatiunculae grammaticorum.*

E volendo in quel primo libro fermarci a considerare qualche cosa di piú che non sia l'ordito dell'opera, rinvio chi legge ai Cap. VIII, IX, X e XI, XV e XVI ove si contengono le dottrine intorno alla libertà religiosa e politica esposte di sopra. Quindi nel Cap. XII « Se le guerre siano da natura » noto col Forti come il nostro Autore, da savio filosofo, condanni la superbia dei greci che dicevano esser natural guerra tra essi ed i barbari. Nel XIV, che parla della difesa utile, cioè di quella che previene i pericoli già pensati e imminenti, e anche non pensati, ma verosimili e possibili, trovo la dottrina dell'equilibrio temperata con le seguenti avvertenze: Non basta a legittimare cotesta difesa il potere che altri abbia di offenderne, non potendo l'intenzione sola punirsi. « Neque enim de nuda cogitatione et voluntate nuda accipere hoc oportet: sed de ea quae assumto actu. » Conchiudesi non essere cosa

Digitized by Google

giusta ricorrere alla guerra subito che altri divenga troppo potente: « neque.... dicerem justum dare operam bello huic statim atque aliquis fieret potens nimis: QUOD NON DICO. » Cosí anche il Grozio (*De jure belli et pacis*, Lib. II, c. I, § XVII.) citato dal Mamiani (*Nuovo Diritto Europeo*, Livorno 1860, pag. 90, § 3.°): « Non devesi per guisa veruna concedere ciò che insegnano alcuni autori, esser lecito, giusta il diritto delle genti, di prender l'armi per infiacchire e abbassare uno Stato la cui possanza cresca di giorno in giorno, e la quale, lasciata salire troppo alto, possa, alle occasioni, offenderci e sopraffarci. » Non cosí i moderni diplomatici del concilio di Vienna:

« Or quando un animal divien piú grosso
D'altrui roba o di sua che non soleva,
E un altro a caso o pur da lui percosso
Dimagra sí che in alto si solleva,
Convien subito al primo essere addosso,
Dico a colui che la sua parte aggreva,
E, tagliandogli i piè, la coda o l'ali,
Far le bilance ritornare uguali. »

(LEOPARDI, *Paralipomeni*, *C. II*, *St. 34*).

Tale la politica di quei diplomatici, ma: « aliud addendum est pro justitia »: a giustizia di guerra altro si richiede.

Noto nel cap. XVIII, che parla della guerra che per cagione di utilità moviamo noi primi, l'aurea sentenza che re e regni si mantengono pel nome e pel credito, il perché anche il nome vuol esser difeso, ed è insensato colui che non ha cura della sua reputazione. (« Le nazioni vivono d'onore e di gloria », disse nel Parlamento di Torino il Mamiani nella memoranda seduta del 9 Febbraio 1859.) Nel che il giureconsulto si accorda col Politico, il quale, come conseguenza di quel

Digitized by Google

principio, aveva insegnato che le repubbliche e i principi non comprano l'amicizia con danari, ma con la virtú e con la reputazione delle forze. (MACHIAVELLI, *Discorsi*, Cap. XXX, Lib. II).

E per utilità è mossa da noi primi la guerra « quando per essa vogliamo acquistare ciò che ci viene dalla natura, e che dagli uomini ci è negato. » (Cap. XIX: *Quando è che la guerra si dice fatta per cagioni naturali.*) Come se altri ci impedisse il diritto di transito, l'uso dei porti « nei quali, con le navigazioni, comunicazioni e prestiti che vi si fanno, è saldissimo vincolo di vicendevole affratellamento », o proibisse il commercio, od i mari. Da natura è il commercio. Come l'uomo non può bastare a sé stesso, cosí non può una nazione, senza mettersi in commercio con le altre. E il commercio non è solo scambio di derrate, ma anche di idee e di affetti; *saldissimo vincolo di vicendevole affratellamento* il bisogno: donde i commerci. Ai quali in origine bastò la terra: poi si aggiunse anche il mare. Il mare che parea fatto a tener divisi gli uomini, serve ad avvicinarli. — Tale in breve la sentenza del Nostro. E quí giustamente avverte, come dopo lui notò l'Hegel nel suo *Diritto naturale* (pag. 234), che il detto d'Orazio:

. . . . Deus abscidit
Prudens Oceano dissociabili
Terras. . . . . .

non è che una volata poetica.

Quanto ai mari, se il mare è aperto per natura a tutti, non dev'essere chiuso a nessuno. Sarebbe una usurpazione bella e buona, ch'è quanto dire un fatto illecito. *Si mare patet per naturam omnibus, id quidem claudi nemini debet. Usurpatio isthaec esset... hoc est factum illicitum.* Ed esso il principe, se voglia a danno degli altri stati precludere i mari, può essere certo che

Digitized by Google

gli sarà fatto guerra; e giustamente gli sarà fatta da tutti coloro ai quali esso si fa a negare quel che natura a tutti concede. *Ipse princeps, si mare neget in reliquis, commovebit bellum in se: quod inferent juste illi, quibus quod tribuit natura negat.* Conchiude non esser vera quella opinione per la quale si ammette che uno Stato possa acquistare il possesso, se non il dominio, del mare, e vietarne ad altri l'entrata. « A me questa opinione non piace, come quella che con vane circonlocuzioni offende bene e meglio il gius naturale. » Cosí Alberigo, che taluno fece autore di un'opera, *De Jure Maris*, dove si attribuisce agl' inglesi l'impero di tutti i mari!

Anche dicesi fatta per utilità, ed è giusta, la guerra che altri muova per primo a punire la violazione di un qualche umano diritto (Cap. XX *Quando è che la guerra si dice fatta per cagioni umane*), cioè a punire delitti che altri di fuori commetta contra l'universalità, ed anche contro a cittadini particolari. « Considerata sotto questo aspetto, la guerra è una tal parte di giustizia la quale ha per suo fine la punizione dei delitti. » (Id. § 2°) Quí sono da notare le seguenti regole:

1ª Innanzi di ricorrere alle armi si dovrà tentare un arbitrato pacifico, per venire in chiaro della cosa, e veder se c'è modo di comporre amichevolmente la differenza. (Id. e Cap. III, §§ 2° e 3°).

2ª Se la parte da cui stimasi violato il diritto neghi sottoporsi a cotesto arbitrato, se per esso la questione non sia definitivamente risoluta, allora potrà farsi guerra. (Id.)

3ª Ingiurie e danni non giustificano la guerra se non sono proporzionati al fatto gravissimo. (Id. e parag. seguenti.)

4ª Similmente non la giustificano se mossero da persone private senza averne avuto incarico dallo Stato. (Cap. XXI *Delle colpe delle persone private.*) Ma lo Stato

Digitized by Google

offeso potrà chiedere ammenda, e, rifiutandosi l'altro, far guerra. (Id. § 2° e Lib II, Cap. I, § 4°).

5ª L'ingiuria pubblica non si distingue dalla privata per la gravità del danno cagionato, o per il numero delle persone che la commisero, ma solo pel fatto di essere stata deliberata e approvata dalla maggioranza dei rappresentanti dello Stato. (Lib. I, Cap. XXI, § 5°).

6ª Non giustificano la guerra ingiurie antiche già composte o prescritte. (Id. Cap. XXII.)

7ª I diritti e le obligazioni nascenti dalle ingiurie passano con le conseguenze loro nei successori. (Id. Capitolo XXIV *Se è lecita la guerra contro ai successori.* — La ragione è che « i popoli, in certo qual modo, non muoiono mai. » [§ 2°] E però « i maggiori hanno obbligo di por mente al pericolo cui espongono coloro che ad essi succedono. Hanno obbligo, dovendo a noi esser cura dei posteri, carne ed ossa di noi, conservatori del nome nostro e della fama. » [§ 3°]).

E basti oramai della giustizia di guerra esaminata nei primi principî di essa, e delle dottrine contenute nel primo libro. Vediamo come la guerra può esser giusta ne' suoi accidenti intermedî. (1)

(1) Nel Discorso « Sopra il fermare il Governo di Firenze » (Ed. Le Monnier, pag. 9) di Donato Giannotti, trovo questa distinzione tanto bella nella sua semplicità, fra *primi principî*, *accidenti intermedî*, e *ultimi fini* della guerra. Dove per PRIMI *principî* si hanno appunto da intendere le *cagioni* delle guerre, ben diverse dalle *occasioni*, come ottimamente dichiara lo stesso Autore nel Libro I, Cap. V pag. 89, di puel sapiente Trattato che è la *Repubblica Fiorentina*. Giova riportare l'intero passo: « . . . è da notare che in tutte le azioni sono da considerare tre cose: la cagione, l'occasione e 'l principio. Sono molti che pigliano l'occasione per la cagione, e della cagione non fanno conto; come saria se alcuno (poniamo) dicesse che la cagione della rovina dello Stato di Firenze nel MDXII fusse stata la differenza che nacque tra papa Julio e il re di Francia, o l'avere perduto il re di Francia Milano:

Digitized by Google

Per rispetto a ciò che deve esser fatto in principio della guerra e nel corso di essa (cagione di giustizia *formale*) dalla nostra definizione « giusta contesa di armi pubbliche » ci vengono suggeriti i seguenti precetti.

Anzi tutto, essendo la guerra contesa di forze (*contentio armorum*) bisognerà che lo Stato al quale deliberammo far guerra sia fatto consapevole della nostra deliberazione, appunto perché si apparecchi a contendere: ché piombargli addosso improvvisi non sarebbe contendere, ma opprimere a tradimento. (Lib. II, Cap. I.) D'altra parte non si è mai inteso dire che ai partiti estremi si debba ricorrere subito da principio: partito estremo è la guerra (Lib. I, Cap. III, e Cap. XX § 2°), vi si ricorra dunque soltanto all'ultimo. (Lib. II, Cap, I, § 3°) Tuttavia accade talvolta che questa regola non sia possibile, e neanche ragionevole osservare. Cosí non sarà luogo osservarla nella guerra fatta a respingere da noi o da' nostri, un'offesa effettiva. Ma la difesa necessaria che a noi per primi consigliasse far guerra, non potrebbe giustamente fare di meno della dichiarazione, essendoché, anche senza ricorrere alle armi,

la qual cosa non fu la cagione, ma l'occcasione; e la cagione fu la mala contentezza di molti cittadini malvagi ed ambiziosi; il principio fu poi la venuta ed assalto degli Spagnoli per rimettere i Medici. Non è, adunque, la cagione altro che una disposizione, la quale si risente (*ben detto!*) qualunque volta l'occasione si scuopre; e molto spesso è tanto potente, che non aspetta, anzi fa nascere l'occasione. » Secondo questa dottrina, principio della guerra sarebbe propriamente la dichiarazione che nella distinzion del Giannotti si confonde con gli accidenti intermedî; ultimi fini, rispondenti ai *primi* principî, cioè alle cagioni, sarebbero la pace. Or bene; questa appunto è la partizione del *De Jure Belli.* — Del Giannotti scrive Atto Vannucci: apparve notabilissimo tra gli scrittori politici che sostennero i più giusti principî del dritto pubblico. » (Discorso intorno alla Vita e alle opere di D. Giannotti.) Nacque 59 anni prima del Nostro.

Digitized by Google

può bene darsi il caso che, amichevolmente domandato, ci sia concesso quello ch'è mestieri alla nostra salute. Il medesimo trattandosi di difesa (difesa utile) da ingiuria imminente, potendo a questa difesa provvedersi abbastanza in altri modi pacifici, come sarebbero dare ostaggi, consegnare cittadelle, tôr via guarnigioni, congedare milizie, e con altri accordi e guarentigie. Anche sarà fatta dichiarazione nel caso che la difesa (parimente utile) sia diretta a vendicare i nostri diritti naturali ingiustamente negatici, o a punire le ingiurie affinché non si rinnovino. Quanto alla difesa onesta, cioè rispetto alla guerra a cui ci mettiamo recando soccorso altrui, pare sia da distinguere, e dire che se la difesa che ci fa prendere le armi in servigio d'uno Stato amico sia contro a un altro Stato in lega con noi, la lega vuol essere anzi tutto disdetta, e fatta la dichiarazione; ma se da quello infuori che è da natura e a tutti è comune, non sia di mezzo altro vincolo, potrai forse venire in difesa senz'altra dichiarazione di guerra, essendoché, rispetto a questo comun vincolo il riguardo che si deve è minore. E guerra nostra non è quella che né si fa in nostro nome, né sotto gli auspicî nostri; e se per noi non stette che si prendesse, né sta per noi che si cessi, non vi ha ragione che si abbia per noi a dichiarare. (Cap. II). Ed ecco detto come può la guerra esser giusta nel suo principio. Vediamo come può esser giusta in sé stessa.

Guerra è giusta contesa di armi pubbliche. Qui l'epiteto *giusta* prende un aspetto nuovo, e non altro significa se non che la guerra è fatta dagli uomini: non è cozzo brutale di forze. Segue che anche tra l'armi ha parte necessaria il discorso. Se la necessità della difesa, alla quale, sotto qualunque aspetto si voglia considerare, serve, come abbiamo detto, la guerra, ci pose in mano le armi come ultimo argomento per chi è fatto

Digitized by Google

sordo ad argomenti piú umani, non per questo rinunziammo all'essere nostro di uomini per diventare bestie feroci. Noi dunque non vedremo nella guerra, come nelle zuffe dei bruti, due forze cieche in contrasto, bensí la forza materiale congiunta al consiglio, e da esso guidata, da esso frenata. Imperocché gli uomini per natura loro non possono stare un momento solo senza legge. Alla quale pertanto essendo soggetti anche in guerra, non vorranno spingere l'offesa sino a violare quei doveri il cui adempimento può bene conciliarsi, e deve, col bisogno d'una giusta difesa; non vorranno dimenticare ciò che dalla stessa parola *hostis* è loro rammentato (mite parola suonante uguaglianza, che si volle scelta a significare cosa triste per farne avvertiti che anche in guerra è da serbare moderazione) non vorranno, dico, dimenticare che il nemico, sia pure ingiusto, è uomo anch'esso, e perciò loro uguale. Il rispetto di questi doveri imposto dall'uguaglianza che è fra esseri ragionevoli, fa che il discorso sulla giustizia della guerra considerata in sè stessa, si volga su questi tre punti: Lealtà nel combattere, lealtà negli accordi, moderazione verso il nemico.

Essendo la guerra contesa d'uomini, cioè giusta, e contesa armata, diremo che alla natura di essa è contrario il dolo. Commettesi con parole o con fatti. (Cap. IV, § 1.°) Dolo consistente nel fatto sarebbe il far uso di veleni (Cap. VI), di armi attossicate, di animali velenosi, e, generalmente, di altri animali che non siano cavalli, come cani, tori, leoni, cinghiali. « Io dico che questi modi sono indegni degli uomini: strumenti vergognosi di guerra son questi. Sono in guerra leggi da osservare, per tacere di altre, co' fanciulli, le donne, i supplicanti: commetteremo noi a bruti l'osservanza di queste leggi? ». (Cap. VII, §§ 1°, 2°.) Similmente è dolo di fatto, e non meno dannabile, insi-

Digitized by Google

diare, come Scevola e Giuditta, e mettere a prezzo la vita dei capitani e di altri dell'esercito nemico: anche perché, essendo la guerra nimistà pubblica (publicorum *armorum contentio*), non può degenerare in una privata e volgar nimicizia. (Cap. VIII, § 6.°) Ma appunto perché la guerra è fra uomini, non sarà contrario all'indole di « questa contesa d'uomini e di forze « (Cap. VI, in fine) lasciare la sua parte alla prudenza e all'accorgimento ch'è pur forza umana. E però, generalmente parlando, saranno leciti, se non forse onorati (Cap. IX, §. 2.°) gli strattagemmi e altri artifizî (Cap. III, V, VII, § 5.° Cap. IX) sí veramente « che non ammettiamo qualunque inganno e qualunque finzione, non dovendosi ammettere ciò che è male, ma invece trattare col nemico secondo giustizia, e giustizia ch'è l'arte del buono e dell'equo, non può essere il male. » (Cap. III, § 3.°) « In questa materia un uomo onesto non è mai scrupoloso abbastanza. » (Cap. IV in fine) Vuole prudenza, e giustizia di guerra non se ne offende, che ci serviamo di spie. « Quando tu avrai cavillato bene bene contro alle spie, non avrai detto nulla. Scrutare, spiare i fatti del nemico, e possiamo e dobbiamo; e cosí da tutti si è fatto sempre. » (Cap. IX, § 4°) Ma certamente repugna all'indole della guerra il dolo nelle parole. Guerra è contesa di forze, non palestra di legulei. Ché « sebbene i fatti d'arme in guerra non siano continui, tuttavia in ogni periodo di essa, in ogni sua vicenda, lavora sotto la forza, e alla forza affidansi i guerreggianti. » (Cap. VI, § 1.°) Col nemico siano dunque lungi gli artifizi d'ogni maniera. (Cap. IV, § 1.°) Il che importa avvertire, perocché nella guerra (contesa d'uomini, *justa* contentio) non poche cose sono fatte coi patti e le convenzioni. (Cap. X, § 1.°) E qui sarà luogo a parlare degli accordi dei capitani e dei soldati (Cap. X e XI) soliti a farsi in guerra, come la tregua « con-

Digitized by Google

venzione tra le parti nemiche di non offendersi reciprocamente per un tempo breve e presente » (Cap. XII e XIII), il salvacondotto « specie di tregua, fede pubblica, promessa di sicurtà » (Cap. XIV), i cambi e' riscatti. (Cap. XV) Dopo di che avrà fine il discorso della giustizia guerresca per rispetto ai modi del combattere ed alle convenzioni, e occorrerà trattare di essa giustizia per rispetto alle persone e alle cose dei nemici. Ed anche in questa parte la nostra definizione ci suggerisce che, essendo la guerra contesa, non potrebbe ragionevolmente continuare co' prigionieri (Cap. XVI), coi resi (Cap. XVII), coi supplicanti (Cap. XX), e, meno che mai, cogli uccisi ai quali non si vuol negare la sepoltura, ch' è la pace dei morti (Cap. XXIV); né giustamente potrebbero considerarsi nemici

I semplici fanciulli e i vecchi inermi
E il volgo delle donne sbigottite
Che non sanno ferir né fare schermi,

(Tasso, *Gerus.*, *C. III*, *St. XI*)

né gli agricoltori innocenti e tranquilli e meritevoli di particolare protezione e difesa, né i religiosi, uomini di pace, alieni dalle armi, né i mercanti, per dimorar che facciano nel territorio nemico, « non essendo la guerra fatta contro a' luoghi, bensì contro allo Stato. » (Cap. XXI, XXII, §§ 1.° e 5.°) Uguale moderazione ci è consigliata dal principio della difesa umana (cioè giusta) rispetto alle cose appartenenti al nemico. (Capitolo XXIII) Tanto della cagione formale della giustizia di guerra.

Così da una semplice e brevissima proposizione, per poco che vi si mediti sopra, scaturisce spontanea e non punto forzata, un' intera dottrina. E la dottrina è tale, che anche oggi, dopo quasi tre secoli, la vediamo professata dai migliori giuristi, e molti vorrebbero farne

Digitized by Google

legge scritta da osservarsi dagli Stati. Prendiamo ad esempio il *Disegno di una Dichiarazione Internazionale concernente le leggi ed i costumi della Guerra*, fatto a Brusselle nel 1874 nella nota conferenza ove furono rappresentati da ben trentadue illustri giureconsulti, quasi tutti i governi europei. Là dove si tratta *dei mezzi di nuocere al nemico*, è posta come principio fondamentale e direttivo la seguente massima: « Articolo 12. Le leggi della guerra non riconoscono ai belligeranti un potere illimitato quanto alla scelta dei mezzi di nuocere al nemico. » Secondo questo principio è vietato l'uso dei veleni e delle armi avvelenate: l'uccidere a tradimento: l'uccidere coloro che, non avendo piú abilità di difendersi, si resero a discrezione; e generalmente si vietano tutti quei modi di offendere che nel presente trattato si vedono, o facilmente s'intendono, riprovati. Ma gli stratagemmi di guerra e l'uso dei mezzi necessarî a procurare informazioni circa il nemico, o circa i luoghi, sono considerati come leciti. Or bene: quella massima che gli insigni giuristi convenuti a Brusselle posero a fondamento dei precetti piú giusti ed umani di quel loro disegno di legge, è pure chiaramente significata nella definizione del Gentile (*guerra è* GIUSTA *contesa*), il quale al Baldo che dice: se lo spargimento del sangue è permesso, a piú forte ragione dovrà essere il corrompere l'acque, risponde: « Pretto sofisma;... né vale che il Baldo ci dica che intende parlare di guerra difensiva, e che, quando si tratta di difenderci, tutti i mezzi son buoni. Adagio; anche la difesa conviene sia senza colpa. Tu forse domanderai se ciò sia lecito in una grande necessità, essendoché la necessità può far lecito quanto non sarebbe per legge... Ma io rispondo che la necessità... non può mai farne lecito di violare le ragioni degli avversarî nostri né quelle di alcuno... » (Cap. VI, § 2.°) Legge di guerra è « porre il nemico

Digitized by Google

in necessità non superabili; le quali se fosse cosa lecita superare in qualunque modo, sarà lecito ancora essere perfido e spergiuro: e perché no? Ed ecco allora sparito ogni commercio fra' nemici, ecco cessata ogni legge di guerra ». (Id.) « Come di fontana impura sono segni i rivi impuri che da essa procedono, cosí della opinione rea sono indizio le ree conseguenze che ne discendono ». (Cap. VIII, § 6.°) E dove parla dell'uccidere a tradimento i capitani nemici, si meraviglia che da un Tommaso Moro siano approvate queste scelleraggini, perocché con esse sia risparmiata la moltitudine innocente, la quale, non di sua volontà, ma dalle furie principesche agitata, è tratta alla guerra, e soli vengono puniti gli autori delle guerre. « Ma in questa guisa, osserva Alberigo, egli riferisce ogni cosa all'utile, anziché al giusto e all'onesto ». (Cap. VIII, § 2.°) Altrove: « .... A sentire certuni, giusto sarebbe quanto la forza dell'armi opera contro a' meno potenti. Niuna legge, dicono, è piú potente dell'armi: quegli è reputato in ogni sua cosa piú giusto, ch'è superiore agli altri di forze. O anche: giusto è quanto torna utile al piú potente. Questi e altri simili detti altrove notai e condannai, nella stessa guisa che anche Plutarco riprova quella sentenza di Pindaro: « Conviene che il nemico distrugga quanto è del nemico ». Per fermo se la giustizia di guerra consistesse unicamente nell'arbitrio... sarebbe vana ogni disputa ». (Lib. III, Cap. II, § 2.°)

E appunto perché l'arbitrio dei guerreggianti non può essere illimitato, suonò feroce a quei savî la dichiarazione *che non sarà dato quartiere*, cioè che dal vincitore non sarà concessa la vita. E tale era sembrata anche al Nostro, come può vedere chi legge nel Capitolo XVII di questo secondo libro, dove all'ultimo, ragionandosi partitamente delle parole solite a usarsi nelle dedizioni, conchiudesi che qualunque parola veggasi

Digitized by Google

usata nella convenzion della resa, si ha da intendere secondo ragione, cioè secondo il buono e l'equo. « Concedere balía di aggravare la mano a piacimento, sarebbe lo stesso che concedere di far cose disoneste, il che non è lecito.... Libero arbitrio è arbitrio pieno, e tuttavia non può mai scompagnarsi dall'equità. Pieno, sia pure, ma se ne usi fedelmente, non con perfidia, non con eccesso né con dolo.... Sia libero, e, in quanto è libero.... dipende dalla volontà, in quanto è arbitrio dalla ragione.... Temerario pertanto, e privo di quell'arbitrio ch'è proprio della persona dabbene chi non si fonda nella ragione. Libero è detto l'arbitrio, perché tale in effetto è quello dell'uomo, il quale, non per impulso di natura, come le cose inanimate, non per istinto come i fanciulli, la libertà dei quali, detta cosí, avrebbe piuttosto a chiamarsi licenza, ma per volontà propria si conduce a un'azione determinata, e alcune cose vuole, altre no. Tale né piú né meno è l'arbitrio ché se per li aggiunti di *libero*, *pieno*, *assoluto*, divenisse un altro da quello che è, non sarebbe piú arbitrio. E cosí tutti gli aggiunti che gli si danno, si conformino alla sua natura, che, libera di per sé, facciasi pur liberissima nel soggetto che ci occupa, licenziosa non mai. Avviene di questa, come di qualunque idea generale, che, congiungendosi col subietto, si restringe alla natura di esso, e a' limiti della ragione. Brevemente.... quanto di piú lato può immaginarsi nell'arbitrio, deve ridursi nei confini per entro i quali si aggira l'arbitrio della persona dabbene. » (Cap. XVII, § 7°).

E sempre come conseguenza logica del principio che la guerra è contesa fra uomini nei quali non può essere, neppure in guerra, sconfinato l'arbitrio, volle anche il Gentile che i prigionieri fossero trattati con umanità. Parla di quelli che il nemico cui appartengono non si dà cura di riscattare, e dice: « Questi poveri

Digitized by Google

derelitti dei quali non si danno pensiero coloro che se ne dovrebbero dare, non vogliono essere trattati con maggiore durezza degli altri cattivi, e ciò per non aggiungere tribolazione, per colpa non sua, a chi è già tribolato abbastanza. E bisogna anche pensare che ormai appartengono piú a quello che gli ha presi, che al loro stesso principe: *Sunt capientis magis quam primi principis.* (Cap. XVIII, § 10°). « I prigionieri di guerra.... sono in potere del *governo* nemico.... Debbono essere trattati con umanità.... » (Art. 23 della Convenzione di Brusselle). Cosí non potranno essere costretti ad accettare la loro libertà *in parola* (Art. 32), ma possono a questo patto riceverla, se le leggi del loro paese lo consentano (Art. 31); e il prigioniero che, rimandato sotto fede di non riprender l'armi, le riprenda, e cada nuovamente in potere del nemico, può esser privato dei diritti di guerra, e tradotto innanzi i tribunali (Art. 33). Non potranno essere costretti « imperocché a niuno può essere impedita la difesa della patria e del principe » (Cap. XVIII, § 6.°), e potranno le leggi non consentire siffatte promesse, le quali, « ove siano contrarie al bene pubblico o alle leggi della milizia, non si vogliono osservare. Fra queste promesse metto quella che altri abbia fatto di non prendere l'armi pel suo re e per la patria. Che le braccia dalle quali la patria attende soccorso vengano a mancare, pazienza; ma che ci siano, e, potendo e dovendo esser d'aiuto, se ne stiano inerti, questo non può concedersi, ed è contro a natura. A che, direbbe la patria, stai tu qui? Torna dov'eri, torna da chi t'ha preso ». (Cap. XI, § 3.°) Che se poi il prigioniero avesse legittimamente contratto quest'obbligo, dovrebbe osservarlo, non essendo lecito provvedere allo scampo con la perfidia e lo spergiuro (Cap. XI, § 2°); ed è obbligo del principe costringere i suoi soldati ad osservare gli accordi fatti col nemico. (Id. § 5°).

Digitized by Google

Ma troppo lungo sarebbe, e non utile, mostrare la conformità fra l'antico autore e i moderni in certi punti particolari della comune dottrina, quando piuttosto è da cercarla nel concetto generale che tutta quanta la informa. Ora, il concetto generale a cui gli scrittori oggi finalmente si studiano ricondurre la guerra, e intorno al quale lavorano con maggiore speranza, è appunto, se non m'inganno, quello stesso che servì al nostro Autore. Per fermo, allorché i moderni definiscono la guerra: contestazione fra stati indipendenti, la quale si fa con le forze armate e ordinate di ciascuno di essi, e che perciò deve limitarsi contro a' soli combattenti, assicurando la vita e la proprietà, la libertà e la pace dei privati e de' non combattenti, (PIERANTONI, *Storia del D.° Internazionale nel secolo XIX*, Napoli, Margheri, 76 pag. 584, 585) non rendono con piú lunghe parole il concetto medesimo significato da Alberigo nella classica definizione: « Bellum est: PUBLICORUM ARMORUM IUSTA CONTENTIO? » Contesa giusta, perché fatta necessaria dalla difesa: giusta, perché fra uomini e uomini; contesa di armi pubbliche cioè fra Stati e Stati, non fra sudditi e sudditi. Tengasi pure a catena la vanità nazionale; ma non è egli vero che gran parte della scienza moderna del diritto pubblico scaturisce da queste quattro parole dell'antico maestro italiano?

Il quale certamente non contradice alla sua dottrina per dipartirsi che faccia in alcuni punti dalle regole generali quanto alle persone e alle cose del nemico, esposte di sopra, e che di essa dottrina sono logiche conseguenze. Imperocché l'eccezione conferma la regola nei casi non eccettuati, e quí si tratta di vere e proprie eccezioni. Tutto sta vedere se il principio da cui muovono, al tutto diverso e distinto da quello piú largo ond'è informata la regola, sia da approvare, e, quando non sia, condannerò l'eccezione, l'avrò per non scritta

Digitized by Google

né per questo accadrà che la dottrina ne sia alterata, e nemmeno turbato l'ordine del discorso. Sono male frondi le quali per tagliar che tu faccia, la pianta acquista vigore e bellezza, non che esserne offesa. Cosí ad esempio, non darò ragione ad Alberigo quando mi chiama giustissima pena il taglione (Cap. XXIII, § 2°) (legge inviolabile e sacra lo disse anche il Grozio) e, confutando in mal punto il sommo Polibio (« del quale, come dice bene il Lipsio, non vi ha forse il compagno per saldezza di mente, e niuno piú dotto per uso della vita e per esperienza » — Cap. XXIII, § 7°), non si pèrita affermare, con tutta la sua filosofia cristiana, che rendere male per male è cosa giusta e lodevole; (Id. § 2°) donde la conseguenza che se dal nemico sia dato il guasto alle cose nostre, non per utile suo, ma solo per farci dispetto, è giusto che gli rendiamo il contraccambio, rovinandogli i templi, i portici, le statue, e altre cose somiglianti. Sentenza feroce: e pare impossibile che la qualità degli argomenti a cui gli è forza ricorrere per sostenerla, non faccia accorto l'autore che è cosa molto orribile quella che dice. Ecco le belle ragioni: « E non dirai che a distruggergli i monumenti non si reca danno al nemico, ove tu pensi alla spesa che gli ci volle per innalzarli, e a quella non minore che sarà per occorrergli se vuol rimetterli su. » (Id). Vergogna! Come se a riparare cotesti danni basti il danaro, e come se la distruzione di opere di sommi artisti sia danno di una sola gente, e non piuttosto di tutto il mondo civile. Ma queste, io ripeto, e altre simili che il lettore potrà facilmente notare quà e là, non sono altro che eccezioni, sbagliate quanto si vuole, alla regola generale, e, come tali, non intaccano per nulla la dottrina nella sua sostanza. Essa rimane quale era né piú né meno: non ha colpa né si offende di questi rami non suoi. Del resto, è bello vedere come il

Digitized by Google

sentimento dell'equità renda titubante Alberigo allorché in nome di questa pena *giustissima* del taglione, tratterebbesi d'incrudelire contro alle persone del nemico. « Coloro, dice, che dopo aver dato esempio di crudeltà dovettero finire col rendersi, non avranno dritta cagione di lamentarsi se alcuna ne patiranno. » Ma d'altra parte, conchiude, « sarebbe a desiderare che il nemico si piegasse a misericordia verso costoro, i quali in fin de' conti, è un fatto che soffrono per l'altrui colpa: *Velim tamen misericordiorem erga hos esse hostem; qui, vere, alieno laborant vitio.* » (Cap. XVIII, § 2°). Piú francamente dove parla dei fanciulli e delle donne. Donne e fanciulli debbono risparmiarsi, perocché, essendo la guerra contesa giusta, ha sue leggi come la pace. (Cap. XXI, § 9°). Un'eccezione a questa regola ci sarà forse pôrta dall'avere il nemico manomesso fanciulli e donne? No, risponde l'Autore: non piace il taglione dove si tratta della vita altrui: « l'uomo non dev'esser prodigo della vita de' suoi simili: *homini non est homine prodige utendum.* » (Id, § 2°). Neppure lo ammette dove si tratta dell'onestà: « Sebbene non sia contro a natura che tu spogli la persona che onestamente potresti finire.... non però ti sarebbe lecito vituperare alcuno de' prigionieri. Stolto colui che attribuisce a giustizia militare queste cose che ingiustamente si veggono usate nelle guerre. Neppure quí ammetto il taglione. » (Id, § 3°). Similmente lo condanna quando per esso verrebbe a negarsi la sepoltura agli uccisi. « A me non pare conveniente esercitare la legge del taglione contro a chi non è piú, perché ciò sarebbe offesa alla legge di natura e di umanità. » (Cap. XXIV, § 1°). Si vede proprio che la verità fa forza all'animo suo, impedito in questa parte dal pregiudizio. E all'ultimo vince: « Havvi una misura alla vendetta e al punire, avverte Cicerone. Il perché.... piú mi sento in-

Digitized by Google

clinato al giudizio di Strabone e di Plutarco, i quali, con tutta la differenza che è fra greci e barbari, pensarono che non fosse da distinguere tra gli uni e gli altri, riputando l'orbe universo quasi una repubblica unica, e popolari e cittadini tutti quanti gli uomini, e quasi un solo armento pascolante insieme su terreni contermini.... Né ho per men vera questa sentenza, perch'io sappia che i barbari, i quali né per timore né per vergogna si ritengono dal fare, come suol dirsi, d'ogni erba fascio, non si diportano con noi com'io vorrei ci diportassimo con loro; avendomi insegnato Plutarco che non si vuole dar retta a chi dice che l'ingiustizia è bene combattere con l'ingiustizia, quando invece è ingiustizia vendicarci degl'ingiusti imitandoli. Anche Dione ammonisce che dalla ingiustizia altrui non dobbiamo esser fatti ingiusti neppure contra gl'ingiusti medesimi.... Ma lascia che io metta quí alcune sentenze come mi vengono a mano: Giusto sarebbe contro all'ingiustizia il taglione, e non pertanto io mi penso che non si vogliono imitare coloro dalla cui ingiustizia hai ragione di dolerti (SIMMACO). Non sarà mai che la virtú vada imitando i vizî in quel che cerca frenarli: mal chiameresti innocenza l'imitazione dell'altrui colpa (SENECA). » (Lib. III, Cap. II, § 2°).

Fra i varî casi nei quali secondo Alberigo non sarebbe contro a ragione la crudeltà verso i prigionieri ed i resi, havvi pur quello che i soldati, ora in poter del nemico, gli abbiano ostinatamente conteso luoghi deboli, da non potersi a lungo difendere. (Lib. II, Cap. XVI, § 3.°) « Imperocché se fosse permesso afforzare tutti quanti i luoghi, bisognerebbe andare con le artiglierie a combattere anche i meno importanti, il che è assurdo, e contrario alla ragione di guerra. » « Coteste le son cose che danno ragionevole motivo all'ira del vincitore. A che, in fatti, que' tentativi inutili? A

Digitized by Google

che costringere il nemico a comprare a prezzo carissimo una cosa di nessun momento?.... Volere in ogni cosa far piú degli altri non è senza biasimo, ed è in ogni cosa bellissimo quel detto: *ne quid nimis* » A me queste parole suonano imprudenti ed ingiuste, come quelle che porgono troppo comoda scusa ai crudeli e ai codardi. Il combattere senza speranza di vittoria scrisse Niccolò Tommaseo, non è disperazione forsennata quando ai proprî figli, a' concittadini, all'umanità si lascia in retaggio una memoria, un esempio. E a nemico onorato non dovrà parere meritevole di supplizio la pia devozione all'onore e alla salute della patria. Ma certamente è assurdo e contrario alla ragione di guerra il combattere con artiglierie i luoghi che non sono difesi. « La guerra è contro gli armati » (Cap. XXIII, § 3°). « Chi per me si avversa ha da essere armato, diceva Alessandro. Contra gli armati e' riottosi, leggesi in Livio, per ragione di guerra è consentita la strage. » (Cap. XXI, § 1°) Le quali sentenze di antichi ch'io vo raccogliendo da questo antico trattato, mi fanno pensar con orrore alla scellerata usanza (neppur oggi dismessa) di bombardare l'interno delle città. A condannare quest'empio modo di guerra si presta molto bene la dottrina del Nostro, o che tu voglia considerarla nel suo complesso, quale ti è pôrta dalla definizion della guerra, o nelle deduzioni particolari, come, ad esempio, nel Cap. VI ch'è intorno all'avvelenare, e nel VII che parla degli strumenti d'offesa proprî di guerrieri giusti. Sul qual proposito, e in questi e in altri capitoli non ti sfuggiranno i seguenti precetti: « Turpe senza onestà la vittoria. » (Cap. VI, § 1°) « Meglio esser vinto, che vincere a mo' degli scellerati. » (Id, § 3°) « Non è proibito il dar morte, bensí il modo di darla. » (Id. § 2°) « Non è giusto ciò che dice il Baldo che il nemico è ucciso bene da per tutto. Non già da

Digitized by Google

per tutto, come neppure in qualunque modo, siccome ho detto; né in qualunque tempo, né qualunque nemico. Persone disarmate e lontane dal luogo ove si combatte non è lecito uccidere, ancorché nemiche e in tempo di guerra. » (Cap. VIII, § 6°) La vittoria che le parti debbono volere ha da essere onesta. « Non tanto si dee procacciar la vittoria che molto piú non convenga fuggirsi la taccia di scellerati ed empî. » « Lo stato di guerra non franca nessuno dalle leggi di natura. » (Cap. VIII, § 7°, e Cap. XXI, § 1°) « Distruggere città nemiche a terrore degli altri non è cosa giusta. » (Lib. III, Cap. VII, § 3°)

Degli scrittori moderni, anche quelli che non fanno professione di legge riprovano quella crudeltà di combattere con le artiglierie città non difese. Piacemi rammentare fra questi Ferdinando Ranalli, il quale dette bellissimo esempio di far servire a umani intendimenti le umane lettere, scrivendo ne' suoi *Ammaestramenti di letteratura* (Vol. IV, pag. 259) queste parole: « Né veramente intendiamo come fra' modi civili del guerreggiare siasi potuto da' maestri moderni della milizia annoverar quello del bombardare lo interno delle città;.... mentre a noi pare l'eccesso della piú selvaggia barbarie, potendosi comportare che eserciti apparecchiati, in campi e fortezze combattano a nome delle nazioni; e anco vederli distrutti; ma l'animo dee rifuggire a chicchessia, pensando che la battaglia è improvvisamente dirizzata contro a uomini inermi ed imbelli, quando pure un solo dovesse perire; oltre che spesso è causa d'intestine discordie e di furori civili; non sempre i combattenti disponendosi a cedere; né i cittadini a recarsi in un sol volere di costringerli; anco perché quella quanto crudele altrettanto codarda offensione suole gli animi maggiormeute inasprire.... E se gli antichi con quelle loro macchine e stromenti sca-

Digitized by Google

gliavano sassi e fuoco, contra luoghi altresì affortificati e muniti 'l facevano: né miravano a ferire il cuore pacifico delle città. Le quali solamente quando erano prese correvano il pericolo di andare a ferro e a sacco; che era bene una lagrimevole crudeltà; da cui né pur ci salva l'arte moderna della guerra. E tuttavia affermiamo essere quella manco barbara e inumana del bombardare; potendosi forse riferire a momentaneo sfogo di ebbrezza e licenza soldatesca, cui non sempre vale a raffrenare la voce stessa dei capi; dove che invece il gittar palle di fuoco sopra case, templi e strade, è fatto per comando di chi crede soddisfare a un canone d'arte militare; onde cotale inumanità, sopra ogni altra ferocissima, ci è porta e autenticata dalla scienza stessa; e quindi ufficio di civile dottrina sarebbe il dimostrarla e chiarirla riprovevole e dannosa. Né dir sapremmo quanto fosse da stimar utile un trattato dell'arte della guerra, per virtú del quale cominciasse a farsi manifesta, e in oltre a venir meno la grande abominazione di bombardare le interne città colla speranza di prenderle piú sollecitamente, e meglio per terrore che per valore. »

I convenuti a Brusselle, umani e prudenti, ordinarono:

« Art. 15. Le piazze forti soltanto possono essere assediate. Le città, agglomerazione di abitanti o di villaggi aperti, che non sono difese, non possono essere né attaccate né bombardate. »

« Art. 16. Ma se una città o piazza di guerra, agglomerazione di abitanti o villaggi, è difesa, il comandante delle truppe assalitrici, prima d'incominciare il bombardamento, salvo l'attacco a viva forza, dovrà fare tuttociò che dipende da lui per avvertirne le autorità. »

« Art. 17. In simigliante caso, tutti i provvedimenti necessarî debbono esser presi per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifizî consacrati ai culti, alle arti, alle

Digitized by Google

scienze ed alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di radunanza di malati e di feriti, a condizione che non siano impiegati nello stesso tempo ad un fine militare. »

« È dovere degli assediati indicare questi edifizî con segni visibili speciali, atti ad avvisare anticipatamente l'assediante. »

Possano questi ordini nei quali consente, come abbiamo veduto, anche l'antica sapienza, divenire legge scritta fra le nazioni.

Resta oramai che consideriamo la giustizia della contesa armata nel terzo periodo di essa col quale si termina, o, per dirla col Giannotti, ne' suoi ultimi fini.

Tutto il frutto dell'avere vinto consiste nell'usare la vittoria bene (1); e chi dopo avere preso giustamente e giustamente condotta una guerra, all'ultimo dimenticasse essere la guerra mezzo estremo e necessario a rimettere l'ordine, o, minacciato, a confermarlo, non servirebbe certo a giustizia (2). E però, rispetto alle ragioni del vincitore e del vinto, al fine della vittoria, e ai modi di terminare la contesa (cagione di giustizia,

(1) Detto sapiente del Guicciardini (Libro XVI, Cap. 2° delle Istorie) nel quale si compendiano molti insegnamenti del Nostro in questo terzo ed ultimo libro. Poco diverso il Proudhon: « Ce n'est pas tout d'avoir vaincu, il faut savoir utiliser la victoire. » (*La Guerre et la Paix*, Tomo I, Lib. III, Cap. I, pag. 322).

(2) « Il quale stato (*lo stato di pace*) si può dire che sia il vero, proprio e naturale, essendo ogni altra operazione in un buon governo, e sin la stessa guerra, ordinata alla pace. » (PARUTA, Lib. 2° Disc. VII, Ed. Le Monnier). « Gli uomini nella guerra appetiscono la pace, e nella pace desiderano la durazione e perpetuità di quella, e.... talvolta non giudicando perpetua quella che hanno, spontaneamente prendono l'armi per acquistarne un'altra che abbia più lunga e diuturna vita: perché non per altra cagione molte volte i principi pigliano una guerra contra li nemici loro, se non perché, assicurati di quelli, possano poi con pace e quiete de' popoli, godere i regni loro. » (GIANNOTTI, *Discorso delle cose d'Italia a papa Paolo III*).

Digitized by Google

finale), è da provvedere che la guerra consegua l'effetto suo, che è la pace. La quale si definisce per noi: « Composizione ordinata di guerra » a significare che dev'essere perpetua; dacché se non fosse ordinata sarebbe fomite d'altre guerre. E poiché cotesta composizione può essere fatta dopo la vittoria, o di comune accordo delle parti guerreggianti, dichiarasi nel terzo ed ultimo libro come nell'un caso e nell'altro possa ottenersi l'ordine desiderato.

Nel primo caso la guerra è composta dal vincitore. E affinché la composizione riesca ordinata, e ferma e stabile la pace che ne seguirà, deve por mente alle cose passate che fecero prendere l'armi, e provvedere che non s'abbiano a rinnovare. Di qui la ragion di punire. Ma la pena non deve eccedere la reità del misfatto, deve servire a giustizia anziché a vendetta. Pensi il vincitore che, essendo giudice e parte, gli conviene, come giudice, deporre la veste di nemico, e poi nimicizia non ha piú luogo quando il nemico è debellato. Cupidità di fare il male, crudeltà nel punire, animo implacato e implacabile, libidine di dominare, queste le cagioni che, invece d'estinguere le guerre, le accendono maggiormente.

Tutte quante le regole suggerite in questa parte dal Nostro a moderare l'arbitrio del vincitore, si riassumono e si contengono in queste proposizioni generali. Ci hanno leggi divine, leggi naturali, leggi umane. Quanto alle prime e alle seconde, arbitrio di vincitore nulla può, sendo impossibile contrastare a quello che è necessario. E necessarie sono la ragion divina e la ragione naturale: quindi è impossibile costituzione di principe per la quale sieno fatte lecite cose a questa o a quella contrarie. Quanto poi alle altre, non è dubbio che dal vincitore possono essere cangiate a suo talento ancoraché a' vinti sia per tornare molesto, però che a

Digitized by Google

niuna persona fa ingiuria chi onestamente usa la sua ragione. Discende da questi principî che al vincitore non è lecito volere mutata la religione dei popoli vinti, anche quando sia falsa o gli paresse ridicola. Non sarebbe utile, e, quando pur fosse, non sarebbe onesto. Ma bene potrà il vincitore costringere il popolo vinto a mutare la forma del suo governo se questa fosse d'impedimento a concordia e unità fra due popoli, essendo utile ed onesto che tra' due popoli già nemici, sia concordia e unità, alla quale pertanto è giusto che il vincitore provveda. Per questa ragione sarà anche utile, e non contraria alla ragion naturale, la mutazion del linguaggio, non essendo da natura che ci serviamo d'un idioma anziché d'un altro. E insomma quanto non è naturale ma accidentale, o non è voluto dalla legge comune dei popoli, può per ragion di vittoria essere abolito. E però non sarà lecito guastare i porti, sebbene sia lecito le città, essendoché i porti sono rifugio ai naviganti nelle fortune di mare, e sono comuni agli uomini tutti, tantoché fu ritenuto che il testamento fatto in un porto saraceno doveva considerarsi come fatto in terra di cristiani. Sennonché non tutto ciò ch'è utile e lecito può onestamente farsi. Vinti i giudei, i romani vogliono piantate le loro aquile sulle porte del tempio a testimonio della vittoria. Il che poté esser lecito ai vincitori, e anche utile: non fu opportuno (quí l'onesto è ciò che ha *uso opportuno*) e costò sangue che potevasi risparmiare. Oneste, o, per dirla col Nostro, opportune non sono quelle cose che, sebbene lecite e utili, mettono gli uomini nella necessità di mancare ai loro doveri verso Dio o i loro simili. Non è senza dolo preferire il comodo, cioè l'utile, all'onore. Tu non por mente a ciò ch'è lecito, sí a quello ch'è onesto: la considerazione dell'onesto governi l'animo tuo.

Di tal guisa il vincitore savio provvederà al suo van-

Digitized by Google

taggio e a quello di tutti, facendosi autore di pace perpetua; e di lui potrà dirsi come di Scipione Affricano: « *futura bella delevit.* » (CICERONE, *De amicitia*, § III, 11). Ma a questo secondo intento sono da osservare altre regole.

Come può essere che la pace sia perpetua? Vendicando le ingiurie alimentiamo gli odî e gli sdegni, venti contrarî alla vita serena: provvediamo al futuro usando clemenza. Sia dunque nel porre le condizioni equità. Ma poiché sarebbe cosa stolta fidarsi delle parole di quelli che abbiamo vinti, converrà, non potendo spengerne la perfidia, distruggerne la forza. Cosí vuole prudenza, anche perché dal movere ai nostri danni sia tolto ad altri l'ardire. Nasce da questo la disputa se egli è meglio essere amato che temuto, o temuto che amato. Rispondesi che si vorrebbe essere l'uno e l'altro; ma siccome è molto difficile congiungere due contrarî in un soggetto medesimo, cosí è molto piú sicuro l'essere temuto che amato. Né merita biasimo il vincitore, il quale, salva la naturale giustizia, provvede alle cose sue per forma, da non lasciare parte alcuna alla volontà dei vinti. « La vera e salda sicurezza consiste in questo, che colui che vorrebbe nuocerti non ne abbia abilità: quella che si fonda nella saviezza e la buona volontà altrui, è fallace, tanto poca fede e giustizia è fra gli uomini. » (GUICCIARDINI, *Ricordi*) E però se le promesse non bastano, e tu, o vincitore, fatti dare altre sicurtà, come di ostaggi, o pigliatele da te, ponendo guardie tra' vinti che siano briglia e freno di quelli che disegnassero farti contro.

Basti della guerra composta dopo la vittoria. Resta che vediamo come può essere che la composizione succeda ordinata, quando è fatta di comune accordo delle parti.

Spontaneamente debbono le parti volere la pace.

Digitized by Google

Perchè se i contendenti, non consigliati ma stanchi posano l'armi, non istà guari che non le riprendano. Debbono volerla sinceramente, e, quando sinceramente la vogliano, saranno prudenti nel deliberare, giusti nel convenire e leali, leali nel mantenere. Nulla per loro sarà trapassato (e ciò quanto alla prudenza) senza discussione ed esame. *Trutinanda omnia.* Perchè, come ne' nostri corpi suole indursi la sanità col levare quei cattivi umori onde sono essi tolti dallo stato loro perfetto e naturale (1), così nelle convenzioni di questa specie, tutto quello che non fu preso in esame e non ebbe il debito compimento, suol esser materia a novi incendî di guerra. E la pace non istà nel posar delle armi, ma nell'aver gittato via ogni timore d'armi e di servaggio. (Cicerone, *Lettera a Planco,* scritta a Roma l'anno 710, il 20 di Marzo.) Le parti saranno giuste nel convenire. Pace non vuole chi vuol cose non giuste. Saranno leali, e però lontane dalle sottigliezze del dritto: né con l'eccezione della violenza e del timore,

(1) Con le parole del Paruta che in questo stesso proposito l'ebbe usata nel settimo de' suoi Discorsi Politici « *Da quali cause sia nata la lunga quiete d'Italia di questi ultimi tempi* » del lib. II, riferisco questa similitudine, in Alberigo più lunga, che piacque anche al Baldo, figlio anch'esso di medico, e dal padre suo Francesco istruito nella medicina, come Alberigo, secondo egli stesso ne dice, dal suo Matteo *ornatissimus medicus* (Lib. 3.° Cap. XIV). Grande estimatore del Baldo, il Gentile. « *Tantum utinam* (aggiunge quí dopo averlo citato) *de scientia juris cepissem ego, quantum docere me Baldus potest.* » E nel cap. I del presente libro lo chiama *omniscius et omnifiniens.* Giudizio, non lode vana, ripetuto a' nostri giorni dal Forti (Istituz., Lib. I, cap. 3.°, §. 55), che del Bartolo e del Baldo scrive così: » Niuna parte del dritto fu da loro trascurata: a tutto detter regola. » Altrove parlando degli antichi dottori italiani: « Nessuna delle grandi partizioni della scienza del dritto fu dai nostri trascurata; e possiamo dire, senza adulare la vanità nazionale, che la scienza del dritto è stata insegnata al mondo dagl'italiani. » (Op. cit. § 18.)

Digitized by Google

sconveniente a principe armato, vorranno sottrarsi agl'impegni.

Ai trattati di pace danno materia le leggi, la libertà, i beni, le armi, le confederazioni. Come s'abbiano a interpretare è dichiarato negli ultimi nove capitoli, ove sono esposte non poche regole di ragion civile che sarebbe inutile e alieno dal mio proposito riferire. Invece non sarà inutile, ed anzi mi par necessario, fermarci a considerare piú accuratamente lo spirito che informa questo terzo libro col quale si compie il concetto giuridico della guerra. Delle parti che materialmente lo compongono basti quello che ho accennato; nella notizia di un'opera non piace tanta larghezza.

Dico che questa terza ed ultima parte dell'opera del Gentile compie il suo concetto della guerra: *publicorum armorum justa contentio*. Tanto è lungi che s'abbia a considerarla staccata dagli altri due libri, e come parte meramente accessoria dell'opera, come una specie di giunta alla derrata da doverne ringraziare chi ce la dà, come di favore gratuito. No: io non ho in conto di regalo quel libro terzo; io lo ricevo come ultima rata del debito, dello stretto debito che l'Autore ebbe contratto co' suoi lettori, allorché, definita la guerra: contesa giusta di armi pubbliche, promise dimostrare come può la guerra esser giusta nel suo principio, nel suo mezzo, nell'ultimo suo fine ch'è appunto la pace. Il discorso della contesa *giusta* ha necessario compimento in quello della composizione *ordinata*. Guerra e pace, secondo il sistema di Alberigo, sono termini correlativi che non si escludono, ma invece si definiscono, si compiono, si reggono reciprocamente. Provate a separarli, e avrete distrutto il *de Jure*. Che sarà della guerra considerata come una cosa a parte e staccata dalla pace? Un principio che manca di fine, cioè un assurdo; un gioco sanguinoso (altro che contesa giusta!),

Digitized by Google

un avvicendarsi di rovine e di stragi non per altro commesse che per impulso di brutale malvagità. E che sarà della pace? Un fine a cui manca il principio, cioè un impossibile. Ma invece la guerra è contesa *giusta* in quanto è difesa e tende alla pace, la quale è composizione *ordinata* in quanto conferma la difesa, ed è fine rispondente al principio.

E appunto questo si vuole, che il fine risponda al principio. Essendo la pace fine proprio della guerra, bisogna che assicuri i diritti per la cui difesa fu guerreggiato. Questo e non altro, questo né piú né meno vuol farsi; e chi altro facesse, offenderebbe in quest'ultimo periodo le leggi della contesa *giusta*. E le nuove offese chiamerebbero nuove guerre, imperocché il diritto delle genti non sia poi tanto sfornito di sanzione come altri si pensa. Di qui tutte le regole da osservarsi dal vincitore, se la pace sia partorita dalla vittoria, da entrambi i contendenti se dal patteggio. Alla difesa il vincitore savio provvede con la pena. (Cap. II.) Nella quale sono da considerare due parti: la sodisfazion dell'ingiuria, la sicurezza per l'avvenire, ma dal fine unico, la difesa, hanno regola e misura. (Id., e Cap. XII.) Di prendere sodisfazione sono due modi, uno sulle cose, l'altro sulle persone dei vinti; quanto al primo, è da vedere chi debba pagar le spese e' danni della guerra: (Cap. III.) se sia lecito imporre a' vinti tributi e altre gravezze: (Cap. IV.) se le ragioni del vincitore siano universali, o se cadano soltanto su quelle cose che materialmente possiede: (Cap. V.) se sia lecito spogliare le città vinte (Cap. VI.) e saccheggiarle e disfarle (Cap. VII.); è da vedere quanto al secondo, se alla necessità della difesa è data sodisfazione col toglier la vita (Cap. VIII e IX), la libertà (Cap. X), la religione e altre cose ai nemici vinti (Cap. XI). Circa l'altra parte della pena che ha rispetto alla sicurezza

Digitized by Google

per l'avvenire (Cap. XIII), dovrà parerci bellissimo il detto di quell'ambasciatore dei privernati ai romani: « Se voi ne concederete una buona pace l'avrete fedele e perpetua: se non buona, non l'avrete lunga né durabile », ma anche l'altro di Catone agli spagnoli nel toglier loro le armi: « Affinché questi disordini non avvengano più, credo si possa provvedere in un modo: cioè se si possa trovare sí fatto rimedio che voi non vi possiate ribellare »; donde bisognerà conchiudere due partiti occorrere al vincitore, o quello di mostrarsi equo e sollecito della utilità comune, ovvero quello opposto, e, a detta d'un Papa, piú salutare, di toglier modo di nuocere a chi ne avesse talento. — Detto cosí della pace che è data dal vincitore, occorrerà esaminare come per via di convenzioni possono le parti guerreggianti provvedere alla reciproca loro difesa. (Cap. XIV e seguenti)

È dunque verissimo che il discorso sulla giustizia di guerra ha fine con la pace; ma non vorrà per questo il critico giudizioso ravvisare nel *De Jure Belli* due trattati distinti, dacché, cosí facendo, anziché porgere notizia dell'opera di Alberigo, riuscirebbe a non farla intendere. Invece dovrà il critico tener conto della unità del trattato, e su questa bella e sapiente e feconda unità richiamare l'attenzione degli studiosi come a principalissimo merito dell'Autore, al quale egli deve che l'opera sua vada distinta da tutte l'altre consimili antiche ed anche moderne, e che possa anche oggi utilmente essere meditata. Non si dia troppa cura il critico savio nel prevenire il giudizio vanissimo di certuni che, sentenziando dei meriti degli autori dai titoli delle loro opere, piú o meno sonori e pomposi, sarebbero capaci di dire che il Grozio ha piú merito del Gentile perché ha scritto della guerra e della pace, e il Gentile della guerra soltanto. Ma, quando non reputi contrario alla

Digitized by Google

sua gravità farsi incontro a giudizî siffatti veramente superficiali, veda il critico se la diversità del titolo non accusi diversità di metodo. Solo a questo patto può seriamente sostenersi e utilmente ascoltarsi la disputa, dando cioè all'obiezione un'importanza nuova, un aspetto diverso e più grave che quei medesimi che la fecero non sarebbero bastati a riconoscerle. Al che non si provvede opponendo a frontespizio d'opera frontespizî di libri e nude rubriche, potendo bene due dottrine, intrinsecamente contrarie, apparire conformi in certe particolari e spicciolate manifestazioni, alle quali fermandosi il critico, è sovente condotto a lodare l'autore suo d'intendimenti che non ebbe, a compiacersi nel mostrarlo conforme ad altri autori famosi, quando invece non è e non avrebbe voluto essere, a disconoscere e trasandare ciò che ha di piú bello, o almeno di originale, la sua dottrina.

No: il titolo de *Jure Belli et Pacis* non si conviene per nulla all'opera del Gentile, e sia pure che al terzo libro dia materia la pace. Rinnegheremmo la dottrina del Nostro in quel che pensiamo esaltarla, ove noi ci studiassimo in questa parte di pareggiarla a quella del Grozio. Mostreremmo di non intendere la mirabile unità del *De Jure Belli*, o di non farne stima, qualora invidiassimo alla grande Opera dell'Olandese il titolo: *de Jure Belli et Pacis*. Ma Gentile e Grozio, ben disse il signor Rolin-Jaequemyns (*Scritto cit.°*) non sono, non debbono essere due glorie gelose l'una dell'altra: sono due stelle splendenti ciascuna di luce propria, o piuttosto derivata da un focolare comune: quello dell'eterna giustizia e dell'eterna verità. Il libro di Alberigo non chiede titolo diverso da quello che gli dette il suo Autore, però che in esso è riposto il suo merito, e con esso si raccomanda anche oggi alla meditazione degli studiosi, già troppo e inutilmente pasciuti di vane spe-

Digitized by Google

ranze di pace universale e perpetua. Ci rammenta quel titolo l'unità del disegno per la quale soltanto ne è dato intendere come e perché Alberigo nostro venga oggi universalmente salutato fondatore e maestro della scienza del diritto delle genti. Ci rammenta l'intera dottrina: « Bellum est: Publicorum armorum justa contentio; » contesa giusta perché nella pace ha il suo principio, il suo mezzo, il suo proprio fine. Ci rammenta quella terribile verità: destino dell'umana gente non poter venire a pace non men che a giustizia, se non facendosi strada col ferro e col fuoco. E col ferro e col fuoco si distruggono gli empî trattati, si restituiscono le nazioni. Ma anche ci rammenta che forza senza giustizia è vana parola, e che non è a sperare pace fuori della virtú e della civile prudenza, vera forza delle nazioni. PARVI SUNT FORIS ARMA NISI EST CONSILIUM DOMI. Quindi è che la dottrina di Alberigo Gentile mette capo a quella de' nostri grandi Politici.

Digitized by Google

DELLA PRESENTE VERSIONE

Il signor Pasquale Fiore, professore a Pisa di diritto delle genti, fino dal 1866 dimostrava a' suoi scolari, tra' quali era io, l'importanza scientifica del *De Jure Belli*, e dolevasi che il libro latino di Alberigo Gentile non fosse conosciuto che da pochi eruditi. Il suo dire era quale si conviene a chi parla da una cattedra dell'Ateneo Pisano, e dalla gravità della scienza e dal nome d'Italia era fatto austero e solenne, però autorevole ed efficace. Onde a me fino da quel tempo venne desiderio di studiare quest'opera, e in quello stesso anno 1866 posi mano a tradurla. Nel marzo del 75 la voce di tanti valentuomini italiani e stranieri sorta d'improvviso a onorare il Gentile, valse a ricordarmi le belle parole del mio Maestro, e a farmi proseguire il lavoro che mi era stato forza interrompere. Si aggiunsero eccitamenti di amici, e i tuoi fra gli altri, o Ettore Toci, mio buono e valente amico, che un giorno ti recasti da me apposta per farmi promettere che avrei ripreso e condotto a fine questa versione di cui ti avevo tenuto parola anni addietro.

Tanto mi piacque far noto per debito di giustizia e per amore di verità. E d'ingratitudine peccherei non ricordando il nome del mio ottimo maestro ed amico prof. Antonio Lami, statomi cortese d'aiuto a meglio intendere qualche passo più oscuro.

Quanto alla mia versione credo che il lettore benevolo potrà facilmente esserle liberale di quella critica salutare che fa accorti degli errori da cui non basta a salvarci il fermo proposito di far bene. E appunto ad eccitar questa critica che io desidero e invoco, debbo avvertire che il latino col quale fui alle prese per oltre

Digitized by Google

due anni è tutt'altro che agevole. Odasi il Reiger: « Diede motivo a giuste censure quel suo dettato quasi sempre oscuro ed ambiguo *(propria dicendi ratio vix ulla agnoscitur)* per citazioni soverchie e inopportune tedioso, per voler troppo restringere e dir breve sovente astruso *ut interdum vix intelligas.* » (Op. cit. cap. IV, pag. 52-53.) E il Bynkershoek *(Quaestiones Juris Publici, Lib. I, cap. XV)* citato a questo punto dal Reiger: « Confusa et obscura sunt quae de his omnibus scripsit Alb. Gentilis. »

Certo è che io ho la coscienza di aver fatto quanto potevo a render chiaro ed anche piacevole quel che parve oscuro e tedioso. Nel che se a taluno paresse che io fossi alcuna volta riuscito, ne dia merito alla nostra lingua italiana in cui mi sono ingegnato di scrivere.

Della cura che ho messo in questo mio primo lavoro siano prova anche i sommarî che vanno innanzi a ciascun capitolo, e quelle poche noterelle che scrivendo mi sono venute fatte quà e là. Non vorrei mi fosse apposto a negligenza l'aver lasciato da parte le citazioni di cui ribocca il testo. Ma trascriverle come erano senza confrontarle con le innumerevoli opere da cui son tratte sarebbe stato inutile e peggio avendo trovato errori in alcune di esse; ed a fare tali riscontri con la debita diligenza non bastavano anni, quando pure fosse stato possibile.

Livorno, Agosto 1877.

Digitized by Google

ILLUSTRISS. V.
ROBERTO DEV.
REUXO
COMITI
DE ESSEX, ET EV.
VICECOMITI
DE HEREFORD, ET BOURGCHER.
BARONI
DE FERRERS, ET LOVAIN.
EQUITI GARTERIAE.
MAGISTRO EQUORUM
PRAEFECTO MACHINAR.
MIL.
ARCHIMARESCHALLO
ANGLIAE,
REGIO CONSILIARIO, &c.
ARMOR. ET BELLI ARTIB. PRAESTANTISS.
LITTERIS, ET PACIS ITIDEM ARTIB. ORNATISS.
R. R.
SAPIENTISS.
SUUS REFERT HAEC SUA, ET DD. BM.
ALBERICUS GENTILIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos servanda, a quibus injuriam acceperis. Est enim ulciscendi et puniendi modus.... Atque in republica maxime conservanda sunt jura belli. Nam cum sint duo genera decertandi: unum per disceptationem, alterum per vim: cumque illud proprium sit hominis, hoc belluarum, confugiendum est ad posterius si uti non licet superiore. Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine injuria in pace vivatur.

(CICERONE, *De Officiis, Lib, I,* § *XI*)

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO PRIMO

CAPITOLO I.

Del diritto delle Genti che attiene alla guerra.

SOMMARIO

Ardua impresa raccapezzare e mettere insieme le regole di giustizia che devono osservarsi nel tempo di guerra, ciò è il diritto di guerra; appunto perché queste regole bisogna in parte trovare e le già trovate è gran fatica raccogliere, essendo sparse e diffuse per ogni dove. — Di questo dritto pochi accenni nei libri di Giustiniano e in quei de' filosofi, vuoi moralisti, vuoi politici (Cicerone, Aristotele, Platone): e quello e questi dettaron leggi e regole in servigio della loro repubblica particolare. Ma le leggi di guerra non ragguardano una repubblica soltanto, ma tutte. — Imperitissimi di questo dritto gli antichi interpreti della legislazione giustinianea, e oltre a ciò pretesero regolare le questioni di gius pubblico coi principi del giure privato. — Errano pure gl' interpreti moderni (Bodino e Fabro) i quali nel costituire le leggi di guerra assegnarono soverchia parte agli esempi e ai fatti dedotti dalla storia. — Delle opere degli antichi giureconsulti Romani (Muzio, Pomponio e altri) intorno al gius pubblico avanzano pochi frammenti. Libri del gius feciale andarono perduti col tralignare dei Romani.

Che ci è un dritto di guerra è un fatto, ma bisogna trovarlo. Deriva da natura e non dall' opinione, e le questioni guerresche si hanno a definire col dritto delle genti che è dritto di natura.

Prevede l' A. che a molti obietti dovrà rispondere nel corso del suo lavoro, a risolvere i quali non basterà insegnare a mo' di Platone, ma gli converrà provare all' usanza di Aristotele.

Digitized by Google

Aggiungono difficoltà i poco intendenti, i malvagi, e gli stessi giureconsulti per la discrepanza delle loro opinioni. I primi conviene ammaestrare e persuadere; i secondi, fatta aperta la loro ingiustizia, abbandonare al giudizio degli onesti, e quanto ai terzi, riceveranno la verità che vien loro incontro solo che essi medesimi non la vogliano respinta da sé. — Si enumerano le fonti dalle quali ci viene notizia del dritto delle genti. 1.º Definizioni comuni di giureconsulti e filosofi di questo dritto. Per quali vie poterono i giureconsulti e i filosofi riuscire a definirlo. 2.º Sentenze di savi. 3.º Esempi di buoni. Loro importanza. 4.º Argomenti e ragioni. 5.º Regole del dritto civile giustinianeo. 6.º Scrittura Sacra. — Conclusione del capitolo.

1. A grave e difficile impresa mi accingo, di scrivere intorno al dritto di guerra riposto nei segreti della natura, o sparso e disseminato per ogni dove. Né già questa materia trovasi raccolta e trattata nei libri giustinianei a cui potremmo agevolmente ricorrere come a migliori maestri per esserne senza gran fatica guidati. Né quei libri né altri che ci sono rimasti trattano di siffatto argomento: brevemente ne discorrono per sommi capi, senza mai scendere a un trattato distinto dei particolari, alcuni filosofi che taluno potrebbe venirmi citando. Così M. Tullio, dopo averne appena toccato, soggiunge: « Dei doveri della guerra ho detto abbastanza. » E veramente pare che non sia ufficio né di moralista né di politico esporre le leggi che ci sono comuni coi nemici e con gli stranieri: non di moralista, perché, sia ch' e' porga privati ammaestramenti, sia che indirizzi allo acquisto del sommo bene, si restringe sempre entro i confini del viver civile, e, stando contento a porre i fondamenti della virtú, non si dà pensiero di portare innanzi l'edificio; non di politico, essendoché il dritto di guerra non concerne una repubblica soltanto, ma tutte. E così Aristotele esclude dalla scienza politica quella parte che attiene alla cura delle armi e alle esercitazioni guerresche, dacché lo studio della guerra importa a tutta quanta la grande repubblica del genere umano. Di piú scrive Aristotele che il politico non deve occuparsi neanche della ingiustizia di quelle cose che non toccano la città; e tuttavia quando scrive di guerra si occupa di quella ingiustizia allorché insegna a difenderci dai nemici di fuori e prendere anche vendetta della ingiustizia loro. Dice, è vero, Platone che parte della scienza politica è l' arte militare e il modo di condurre la guerra, intendendo per arte militare

Digitized by Google

la perizia di maneggiare le armi. Il medesimo insegna pure Aristotele; e il precetto è giustissimo. Tuttavia è un fatto che quei filosofi non scrissero intorno alle leggi che debbono governare la guerra, ma solo delle esercitazioni guerresche, e di queste pure solamente in servigio della loro città. Ma l'arte militare e le leggi di guerra non stanno racchiuse nella cerchia della città; escono invece e ragguardano gli stati e le persone di fuori. Similmente il nostro Giustiniano che diè leggi a' suoi popoli, non uscì dei confini dello stato che volle di quelle leggi adornare. Che sebbene trattasse del dritto di natura e delle genti come fecero ancora i filosofi, e della cagione delle guerre, e dei prigioni e degli schiavi e di altri simiglianti argomenti di guerra, tutto riportò pur sempre al suo stato e tutto spiegò in servigio di esso, come, ad esempio, quando parla della condizione del prigioniero verso i cittadini per rispetto alla persòna ed ai beni, e di altre simili cose.

Inoltre, che dirò io di quegl'interpreti del dritto giustinianeo chiamati a ragione imperitissimi del dritto di guerra da Giovanni Bodino? Se togli poche cose del Lignano e di altri qua e là, nulla mi venne fatto di leggere, e anche quel poco non lessi senza fastidio. Tanto mancano di valore e di luce; senza dire che nei loro libri trovi molti precetti sulla milizia e sulle leggi verso i cittadini e i soldati nostri, ma intorno alla guerra e alle leggi di guerra verso il nemico, poco o nulla. Con questo non intendo mica di censurare quei dottissimi; solo vo' dire che se giustinianisti solenni sono all'oscuro di questo dritto di guerra, è segno che dalla sola legislazione di Giustiniano non ci è dato attingere quasi nessuna notizia di questo dritto. Dei moderni interpreti mi passo, i quali dopo avere criticato in questa parte gli antichi ora tengono cattedra a noi. Accenno al già rammentato Bodino e Pietro Fabro chiarissimi giureconsulti francesi. Per certo se fu torto degli antichi interpreti mischiare in questa materia nude dottrine, spesso inopportune, di giure civile, non fu meno dei moderni che portarono innanzi il nudo racconto storico, dal quale per la varietà e contradizione dei fatti, non che per la debolezza propria di questo modo di argomentare che si fonda in gran parte negli esempi, non può costituirsi dritto alcuno, e in nessuna

Digitized by Google

maniera questo che naturale e certo è reputato. Esempi e fatti voglionsi porre sulla bilancia e dar loro il giusto peso.

Forse di questo argomento della guerra e di altri simili di ragione delle genti, trattarono nei loro libri gli antichi giureconsulti, come Pomponio, Muzio ed altri. Cosí almeno parrebbe a giudicarne da alcuni frammenti, e poi è naturale che trovandosi in mezzo a tanta grandezza di geste e d'impero, oltre la svariata cognizione che sempre ebbero delle altre scienze (perché e' non sapevano soltanto di legge) dovessero vedere ben chiaro anche in questa materia, dove noi ci vediamo come per nebbia. Certo è che i libri che furono sopra il giure feciale ebbero esposte e confermate queste leggi di guerra, né altro erano i feciali che regolatori delle confederazioni, delle paci, delle guerre, delle ambascerie e di altre simili cose di pubblico dritto. Ma di quelle opere altro non ci avanza che il desiderio. Come prima cominciò ad aversi in non cale questa parte della giurisprudenza, ciò fu quando temperanza e repubblica cessarono presso i Romani, quei libri del dritto feciale perirono, e d'allora in poi non se ne sentí più parlare. Sfugge ciò che non si tiene, e non si tiene ciò che non si pregia.

2. Questo diritto pertanto è al presente nascosto. Ma sebbene questo dritto indubitatamente sia, sarà rivocato in dubbio da coloro i quali pertinacemente sostengono che il dritto non resulta da natura, ma da ciò che pensa ciascuno. E cosí sosterranno contro di noi che abbiamo per fermo e incontrastabile che le questioni guerresche si hanno a definire con la ragione delle genti, che è ragion di natura. Ma io non mi curo di questi avversari della natura che rinnegarono la sapienza dei migliori filosofi, ed ho per certo che vi è un cotale dritto di natura col quale bisogna trattare anche questo argomento della guerra. Quale sia poi questo dritto, oggetto delle nostre ricerche, o in qual modo affermiamo essere questo piuttosto che quello, è questione intricata. Il perché non solo qui è da insegnare alla maniera platonica, ma, a cagione delle possibili controversie, occorre pure mettere in sodo quello che si insegna, come fa Aristotele.

3. Or dunque se questo dritto di guerra séguita a rimanere celato, nol vedranno i poco intendenti, il negheranno i mal-

Digitized by Google

vagi tanto piú facilmente, tanto piú prontamente i nemici armati; e perché, come diceva uno scrittore, tra l'armi non si ode legge, e perché saranno tanto audaci da mettere il mondo a soqquadro per ogni cosa che paia loro diritto. Antigono, essendogli presentato da un certo filosofo una sua operetta intorno alla giustizia, trattò di stolto il filosofo, come quello che andava scrivendo dissertazioni sulla giustizia a chi le altrui città devastava. E Pompeo Magno ai Mamertini che badavano a opporgli non so quali privilegi, « Non la volete finire, rispose, a parlare di leggi a chi ha l'armi in pugno? »

Ma piú malagevole si presenta questa ricerca, dacché coloro che vollero insegnare intorno a questo dritto naturale dei popoli, non parlo di que' poco intendenti o malvagi, ma dei nostri giureconsulti, dissentono spesse volte fra loro. Guarda il primo e il secondo titolo *de acquirendo rerum dominio, de acquirenda possessione,* ov'è largamente discorso del dritto delle genti, e noterai subito quella diversità d'opinioni a cui accenno. Rispetto all'animale ferito Trebazio sente in un modo, altri in un altro come io noto nel primo libro *De Armis Romanis:* né i legislatori sono d'accordo. Dissentirono tutte le scuole intorno alla specificazione, e l'opinione di mezzo accolta dalle leggi fu poi tacciata d'iniquità da un solenne giureconsulto, il quale storce ancora alle sottigliezze degli antichi dottori. E chi non ride oggi delle vecchie mal fondate decisioni date a proposito della pittura, della tavola, delle saldature? Dicono i Sabiniani: Se tu edifichi sulla parete del vicino l'edifizio è del vicino; tuo per contrario affermano i Proculiani. A quante controversie non dette occasione la regola: « *Quod solo accedit solo cedit.* » Pei Sabiniani ciò ch'è fatto sull'edifizio è fatto sul suolo: pei Proculiani e seguaci è fatto sul suolo anche ciò ch'è fatto sugli alberi. Contraria a quella di Bruto e di Manilio è la dottrina dei Sabiniani sul tesoro nascosto: sul tesoro trovato quasi ognuno ha detto la sua, come accenno in una mia disputa. Alcuni hanno per naturalmente impossibile che una cosa medesima appartenga per intero a piú: ad altri pare la cosa più facile di questo mondo. E sull'uomo libero ridotto in servitú se ne dissero poche? Ma troppo ci vorrebbe a notare tutte le controversie e i dubbi degl'interpreti intorno a queste e ad altre materie

Digitized by Google

di ragion delle genti. Tutte queste incertezze e queste discrepanze spargono dubbi sul dritto di cui parliamo, e dànno quasi ragione a quei filosofi detti di sopra che nol fanno derivare dalla natura. Or io dirò prima dei poco intendenti e dei malvagi, appresso degli altri.

4. E quanto ai primi, cade in acconcio il detto di Cassiodoro: Se non è facile persuadere agli uomini la giustizia, non è però impossibile. Ella nobilita l'uomo siffattamente che anche a non sapere di dritto, è forza riconoscere la ragione della verità, e deve necessariamente parer soave ciò che, derivando dalla natura, è da lei consigliato. Argomenti platonici non vi quadrano? udite Aristotele che fa lo stesso. E' dice gli animi nostri naturalmente disposti ad essere ammaestrati.

Così avessimo a fare soltanto coi poco intendenti, e non ancora coi malvagi. Sebbene io non so vedere perché la malvagità umana debba mettere più sgomento a noi che a quelli che trattano materie di gius civile, nelle quali discorrendo degli omicidj, dei furti e d'altri crimini e delitti, ci vien fatto di scorgere l'infinita tratta degli assassini, de' ladri, e di altri di siffatta risma odiatori e spregiatori delle leggi. Ingiustizia di molti non fa che il diritto non sia, né cessa la legge perché molti la trasgrediscano, come avverte egregiamente Senofonte, là dove parla delle unioni incestuose dei Persiani. Uomini di tal fatta, nel porre i fondamenti del dritto, vogliono tenersi in conto di animali bruti. Dice M. Tullio: tale bestialità che prende sembianze umane dev' essere tagliata via dall' umano consorzio. Per poco non sono bestie. Certo se non avessero umano aspetto li metteresti tra quelle; e, come scrive un savio ebreo, « Uomo bestia, bestia addirittura. » Del pari Cicerone: « Che vuoi tu fare d'un uomo capace a negarti certi principi di giustizia, come sarebbero serbar fede, dare a ciascheduno il suo, che qualunque non sia sfrontato, appena che li ode riconosce per veri e confessa? » Per fare ricredere certa gente, séguita Cicerone, riprensioni non bastano, ingiurie nemmeno. Di fatti per costoro non c'è disputa che valga. Dice Bernardo: « Prende orrore soltanto a udirli: e quest'orrore dovrebbe bastare a tenerci lontani da essi, se non altro a farne accorti della loro temerità. » Così se uno, o sul serio o per burla, vien fuori a

Digitized by Google

dirti che la neve è nera e non bianca, e tu segui l'insegnamento di Cicerone, digli ridendo ch'è nera: i sensi, giudici comuni, decidano: ove siano guasti, aspetta che siano sanati per appellarti ad essi. Cosí se uno ha la mente torta, e tu appellati a chi l'ha dritta. Ma e chi nega la verità conosciuta, come, ad esempio, Epicuro che dice che il sole è minore d'un palmo? Le sono baie coteste. Bene altrimenti serie le controversie di certi dotti che paiono nati apposta per seminare errori e contradizioni.

Particella del divino dritto è il gius delle genti, la quale Iddio ci volle lasciata dopo il peccato: nondimeno, com'è detto di filosofi, noi la scorgiamo tra mezzo a molta tenebra, quando non ce la velino al tutto l'errore, il vizio, la pertinacia od altra passione. E noi sappiamo la smania ch'ebbero di contraddire i Proculeiani e i Sabiniani.

5. Ma vive la verità per quanto se ne stia nascosa, e, ricercata con amore e con fede, può bene scoprirsi e fu scoperta piú volte. Sono di gran lume pei nostri studi le definizioni date comunemente dai giureconsulti e legislatori di questo dritto delle genti. Ora essi dicono che il gius delle genti è quello ch'è in uso presso tutti i popoli, che la ragione naturale stabilí fra tutti gli uomini, che da tutti ugualmente si osserva. Tale è il gius di natura. Per legge di natura s'intende il consentimento di tutte le genti nella medesima cosa. Con questo non si vuol dire che tutti i popoli siansi propriamente raccolti per formare questo dritto, e quando si dice in uso presso tutte le genti, non s'intende, come pensa il Donello che critica tale definizione, anche presso quelle di cui sappiamo appena che esistono. Ma per essere una medesima cosa piaciuta successivamente a tutti, parve come la deliberazione e il consiglio di tutti gli uomini, conforme insegnarono Ambrogio talvolta, secondo faceva al proposito suo, e Girolamo. Né per altra via è introdotto il gius non scritto, come appunto è questo, e la consuetudine. Questa approvazione poi non può non essere conosciuta, come non ci è ignoto che tutti gli uomini di qualunque stirpe e nazione hanno sempre convenuto dell'esistenza di Dio. Poterono i nostri giureconsulti discorrere di tutte le genti dopo le scoperte fatte dagli eserciti dei Romani, di Alessandro, dei

Digitized by Google

Parti. Ai tempi di Erodoto nulla sapevasi dei popoli del Settentrione di là dal Danubio. Ma dopo Erodoto non fu cosí: imperocchè i Romani, gettati ponti sul Reno e il Danubio, li passarono, e, condotti da Germanico, soggiogarono le provincie Asiane e quelle tra il Reno e l'Elba: sotto Traiano, le Danubiane: guidati da Pompeo, penetrarono nel Settentrione dell'Asia. Ebbero la Mesopotamia e tutti i paesi da Fasi ed Eufrate. Sotto Alessandro si giunse agli ultimi confini dell'India, e dall'Indie vennero ambascerie a Roma. Furono tra i Garamanti e gli Etiopi Settimio Flacco e Giulio Materno, e piú d'una volta si videro a Roma ambasciatori dei Garamanti. Balbo Cornelio li soggiogò, e Svetonio Paolino oltre l'Atlante portò le armi romane. Soggiogati furono i Nabatei, penetrata l'Arabia Felice, donde i cognomi dei capitani. In Occidente poi l'aquila romana era dappertutto, di guisa che non poterono ignorarsi i costumi e le istituzioni di tutti quei popoli. Ma neppure di molti altri di cui parlano gli storici, come Erodoto, Ctesia, Strabone, Diodoro, Solino, Mela, Tacito e Plinio, e a' quali sovente andavasi per commercio. Vero è che i mercanti, tutti intesi ai loro traffici, poco si curano della verità, e, come dice Tolomeo, spaccian frottole per farsi ammirare: però non può negarsi che delle verità non ce ne abbiano dette, e queste cose di diritto delle genti bene dovettero essere solleciti di conoscere, in servigio delle persone loro e dei loro stessi commerci, essendoché il commercio sia di diritto delle genti. Di tal guisa pertanto poté aversi notizia di tutti i popoli e definirsi cosí il gius delle genti, e altre piú cose si furono potute affermare; e, a cagion d'esempio, Gaio giureconsulto poté dire: la potestà dei padroni è di diritto delle genti, dacché presso tutte le genti ugualmente vediamo che i padroni hanno potestà di vita e di morte sui servi. E poté dire Platone: Certo è questo consentimento, perché niuno lo mette in dubbio: anzi ciascuno di noi fino dal nascimento sempre e dovunque ne ha inteso parlare. E cosí altri. In certo modo può dirsi che i giureconsulti nostri abbiano da tutte quante le genti raccolto questo diritto, perché se Romani, Greci, Giudei, barbari, tutti infine i popoli conosciuti usarono di un certo diritto, vi è ragione di ritenere lo stesso di tutti gli altri popoli. Dell'ignoto abbiamo notizia per

Digitized by Google

ciò ch'è noto. Anzi come il reggimento della città e la legislazione è nelle mani della parte maggiore della città, cosí il reggimento del mondo è in potere della congregazione della maggior parte del mondo. Il che è pure verissimo del giure non scritto, perocché la consuetudine obbliga tutti nella città, e dicesi universale della città la consuetudine ancorché a tutti non garbi e qualcuno le contraddica.

Piú eletta definizione del giure delle genti è quella che occorre in Senofonte. Dice essere leggi universali non scritte né poste dagli uomini, ché né tutti poterono insieme raccogliersi né parlare la stessa lingua, sibbene da Dio: prima tra queste e a tutte le genti comune: *Adora Dio,* e l' altra: *Onora il padre e la madre.* Queste leggi non sono scritte ma nate, le quali non imparammo per ammaestramento o lettura, ma dalla natura stessa, a dir cosí, distaccammo, da essa le attingemmo e deducemmo, e a conoscer le quali basta aver sortita natura d'uomo. E tuttavia questa definizione lascia aperto l'adito a domandare che cos'è questa ragione naturale, o come ci viene mostrata. Al che è da rispondere la ragione naturale essere abbastanza nota per sé, epperò invece di ricercarla, contentiamoci di dire che è di sua natura evidente, che naturalmente ci è manifesta, che natura l'insegna, e và dicendo. Di qui i modi di dire: equità naturale, nulla di piú conveniente della naturale equità, è contro a natura, non sta in natura, e altri infiniti. E Aristotele: Ogni uomo ha da natura bramosia di sapere e appetisce il bene. Sono cose tanto manifeste che volendo dimostrarle le oscuri: basta enunciarle. Cosí di tutte le massime che non hanno bisogno di essere dimostrate per intenderle insegnano tutti quanti i commentatori: allegarle, dicono, è conveniente, non è conveniente provarle. Abbastanza è provato che esiste un diritto di natura, al quale contrastando séguita vergogna e dolore; e chi fosse tanto impudente da volere pure difendere un' azione a quel dritto contraria, si accorgerebbe di avere a fare contro a una di quelle sentenze che si domandano assiomi. Questo è il gran merito della natura, che la virtú infonda il suo lume negli animi di tutti. Io non so con quale interna coscienza, aggiunge Agostino, sentiamo siffatte cose. Dice Tertulliano: Né pur coloro che sono

Digitized by Google

trascinati dal male oseranno difenderlo come bene. E non solo la giustizia, ma eziandio la vergogna si dice mandata dal cielo per reggere gli uomini e tenerli a segno. Neghino a lor posta, dice Ambrogio, ma e' non potranno non vergognarsi. Similmente i giureconsulti insegnano che non si può avere per giusto ciò che non può essere desiderato onestamente e non senza vergogna, vale a dire con pudore e con verecondia.

6. Ecco come si difende il dritto delle genti. Il quale sarà provato eziandio dalle sentenze dei savi a cui si farà luogo nel presente trattato, come si fa in qualsivoglia arte e disciplina. Essendoché i veri filosofi, i sapienti veri, usarono ragionare secondo natura. Per questo verranno pure addotti gli esempi di coloro che meritarono fama di bontà, imperocché anche costoro dettero mostra di essersi diportati secondo natura. Che sebbene non sia da giudicare per via di esempi, conforme è detto in una legge lodatissima di Giustiniano, pure è un fatto che dagli esempi è aperta la via a probabili congetture, e nel dubbio è al tutto da giudicare secondo gli esempi, e secondo ciò ch'è passato in consuetudine, non essendo conveniente mutare ciò che fu osservato in modo certo e costante, e piú saldo apparisce quel giudizio che è confermato dalle opinioni dei piú. Or che dire delle azioni degli uomini egregi? Dobbiamo sempre imitarle; e codardo e sleale sarebbe, dice Giustiniano, chi non volesse imitare quei grandi. E il Baldo: Ciò che il mondo approva non io disapproverò.

Anche ci varremo, come dee valersi chiunque, di argomenti e ragioni. E perchè no? Imitazione di natura è anch'esso il discorso. Certo da me non ti aspetterai, o lettore, dimostrazioni come potrebbe dartele un matematico, ma quali le consente l'indole di questo trattato, cioè persuasive. Perché, come dice Aristotele in principio dell'Etica, è proprio del filosofo lo scegliere per ciascun genere una esposizione in tanto esatta, in quanto è richiesta dalla natura del soggetto stesso.

Non poche cose inoltre del dritto civile giustinianeo verranno in acconcio al proposito nostro. E a buon dritto, perocché la ragion naturale varia alle volte secondo la intelligenza degli uomini, e molti, piú che da essa, fannosi guidare dalla fantasia; ma le leggi dei sapienti da ogni età confermate, conten-

Digitized by Google

gono certamente la detta ragione. Cosí l'Alciato sapientissimo.

Finalmente di grandissima autorità saranno per noi le cose scritte nei libri santi di Dio, e meritamente, come quelle che non paiono dettate per gli Ebrei soltanto, ma per ogni generazione di uomini, perocché è manifesto essere elleno proprie della natura vera, ciò è innocente e giusta. In una parola: cotesti libri sono documento divino, e tanto basta perché siano tenuti in primo conto. Cotesti documenti quanto sono veri sono altrettanto semplici, quanto semplici altrettanto popolari, quanto popolari altrettanto comuni, quanto comuni altrettanto naturali, quanto naturali altrettanto divini. — Orsú via: poiché non manca la materia da poter formare la scienza del dritto di guerra, imprendiamone senz'altro la trattazione.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Definizione della guerra.

SOMMARIO

Guerra è giusta contesa di pubbliche armi. È contesa armata. Lo stesso vocabolo *bellum* se deriva da βαλλειν (lanciare) donde βέλος (dardo) ne porge questo concetto; e sebbene molti fatti in guerra si compiano senz'armi, guerra senz'armi non può essere. Le armi debbono essere pubbliche: contesa di privati non è guerra. Debbon essere pubbliche da una parte e dall'altra, dacché la condizione (giuridica) delle parti guerreggianti ha da essere uguale, tantoché in antico invece di *bellum* dicevasi *duellum*. Questo concetto di uguaglianza è pure nella parola *hostis* (con la quale anticamente in Roma chiamavansi i *peregrini*) come in tutte le altre affini, *hostire*, *redhostire*, *lignum hostorium;* ed è anche significato nel Capo XIV, v.º 31 del Vangelo di S. Luca secondo la versione siriaca. Un altro insegnamento ne è porto dalla voce *hostis*, mite parola che si volle scelta a significare cosa trista, e questo è che anche in guerra è da serbare moderazione. — Valore dell'adiettivo *giusta* nella nostra definizione. Giusto è detto non solo *quod a jure est*, ma anche, come rilevasi dagli esempi di Modestino giureconsulto, di Tacito, Livio, Sallustio, Tucidide, Paolo Giovio, Dione, ed altri, ciò ch'è pieno e perfetto in ogni sua parte. E la guerra dev'essere giusta nelle sue cagioni e giusta nel corso di essa in ogni sua parte: via dunque le scorrerie e i saccheggi, dacché in questi fatti lo sforzo (apparecchio guerresco) non è giusto, ciò è pieno e perfetto.

1. Guerra è giusta contesa di pubbliche armi.

2. E veramente nella guerra non si fa che contendere, ed è contesa fatta con le armi.. Guerra sorda è viltà, come ci occorse di leggere in un certo panegirico, guerra a parole, stoltezza; e così appunto ebbe a dire Tito Livio a proposito dei

Digitized by Google

Greci, degli Ateniesi in ispecie, chiamati da Tertulliano linguardi, e vani e loquaci da altri. E fosse la parola *bellum* viene dal greco βαλλειν (lanciare) dal qual verbo vien pure βέλος (dardo) perché, come dico, la guerra si fa con l'armi e con le freccie, con la violenza e col ferro, come diceva Ennio. E sebbene molte azioni durante la guerra abbiano luogo senz'armi, non però può dirsi guerra ove manchi apparecchio d'armi, e nella guerra non è cosa che non sia riposta nella difesa armata, e non rimettasi all'armi.

3. Pubblica inoltre conviene che sia la contesa, non potendo dirsi guerra una rissa, una lotta, una nimistà di privati. E pubbliche debbon essere l'armi da una parte e dall'altra, imperocché la guerra è detta da ciò che fra due parti *uguali*. Si contende della vittoria, tantoché da principio si chiamava *duello*.

Graecia barbariae lento collisa duello, dice Orazio nell'epistola a Lollio. E Tito Livio, parlando delle cose rapite dice cosí: *puro pioque duello quarendas censeo*. E *perduellum* e *duelles* e *perduelles* quelli che poi si domandarono *hostes*. La parola *hostis* era adoperata in Roma a significare il forestiero che avesse co' Romani uguaglianza di diritti. Nel vero, *hostire* non vuol dir altro che uguagliare, onde *redhostire*, ringraziare: *hostimentum*, contraccambio: *hostorium lignum*, rasiera; e cosí *hostis* vuol dire la persona contro alla quale è fatta la guerra, e che è uguale all'altra. Bene i Sirj le parole del Signore: « *qual re andando ad affrontarsi in battaglia con un altro re* (adversus regem alterum) ec., » volgono cosí: *con un re compagno* (adversus regem socium), con la qual parola significano questa uguaglianza come gl'intendenti della loro lingua notarono. E però quella definizione che venne fuori dopo la nostra: « guerra è violenza armata contro a principe o a popolo straniero » vuolsi rifiutare, in quanto per essa è guerra anche la violenza dei privati e dei ladroni, e oltracciò nulla vi si dice della giustizia. Nella mia nessuna parola è inutile.

4. A maggiormente illustrarla aggiungerò qualcosa sul vocabolo *hostis*. Questo vocabolo innocente che propriamente vuol dire forestiero, usarono gli antichi a significare l'avversario, e cosí presso gli Ebrei erano detti *strani* (alienigenae) quelli che erano nemici: lo stesso in qualche parte della Grecia. Un

Digitized by Google

altra mite parola fu dai compilatori delle XII tavole introdotta nelle contenzioni del foro: *Sei vecinei enter se jorgasint* ec, il qual verbo *jurgare* ch'è piú mite di litigare, fe' dire a Cicerone: In queste leggi io ammiro l'onestà delle parole, non pur delle cose. Contesa fra amici non è lite ma disputa, e la legge presume che tra vicini non si litighi ma si disputi. A me pure a questo proposito piace notare l'intendimento di quei sapientissimi nella scelta di quelle parole. Poiché, come abbiamo veduto, il nome di *hostis* fu usato da essi per cagione di umanità, e affinché la dolcezza del nome mitigasse la tristezza della cosa significata, bisogna inferirne che intendimento loro fu di ammonirci che non si vuol essere troppo crudeli ed aspri verso il nemico, specialmente vicino. Ed è ragione che dal nome della cosa non discordi la sostanza di essa. Né per altro è detto padre di famiglia il padrone, domestici i servi. Ma basti, e forse è anche troppo, di ciò.

5. Ho detto *giusta contesa.* Essendoché io voglio che la guerra sia giusta, e giusta in ogni sua parte. A questo modo io intendo come possa dirsi giusta e pietosa la guerra, giuste e pietose le armi. Intorno a questa giustizia si aggireranno tutte quante le nostre ricerche. Intanto fin d'ora escludiamo le scorrerie e' saccheggi, dacché in questi fatti lo sforzo non è giusto, vale a dire pieno e perfetto, e male si appellerebbero guerra: ché giusto non significa solamente *quod a jure est*, ma anche ciò che in ogni sua parte è perfetto. Cosí disse Seneca: « gonfiossi il mare in guisa da mettere in pericolo anche *giuste* navi. » E cosí molti altri fra i quali il giureconsulto Modestino in quella sua definizione del testamento, *giusta sentenza della nostra volontà*, che tutti i maestri spiegano, e bene, per disposizione piena e perfetta di tutte le cose che sono del testatore. Anche i codicilli, come in genere qualsivoglia disposizione di ultima volontà, sono giusti in quanto sono approvati dal gius (*jure comprobatae*), ma nessuna è giusta come il testamento che è volontà piena e solenne intorno a tutti quanti i beni. Allo apparecchio guerresco che noi vogliamo accennano queste parole di Tacito: « *latius ac diutius quam per latrocinia vastaverat* (uscito.... a' danni piú che a ruberie). (1) » E Livio: « *piú*

(1) Ann. XV. § 1, Davanzati.

Digitized by Google

a guisa di rubatori che di giusti guerrieri; e: « *Questo esercito da prima avendo saccheggiato e guasto con ferro e con fuoco il contado d'Atene, si ritornò in Acarnania con ogni ragione di preda. E questo fu il primo accendimento degli animi: dipoi si venne* a giusta guerra, *protestandosi scambievolmente per pubblici decreti dell'una e dell'altra città.* (1) » E altrove: « *poi che furono chiare le insidie* ecc, allora con giusta e regolare battaglia ecc. » E finalmente: « *più con latrocini che* con giusta battaglia. » E Sallustio: « *più a mo' di ladroni che di combattenti* » Cosí Scipione chiamava ladroni e capi di ladroni quelli che conducevano la guerra non con *giusto* esercito, ma con bande di saccheggiatori e scorridori. Altrove leggesi in Livio: « *più a guisa di ladroni liguri che* di giusti nemici. » E questo perché, non avendo costoro di che vivere nel loro paese, mettevano a sacco le altrui terre per sottrarsi alla miseria, e bastava trovarli per vincerli; o forse perché non erano gran fatto osservatori del diritto delle genti, avendo sovente ucciso i prigioni o sozzamente feritili: la qual cosa piú veramente attiene a un altra specie di giusto. Anche Tucidide scrive: « *spedite trenta navi, scopertamente furono violati i patti, dacché fino a quel giorno eransi commessi piuttosto latrocini.* » E Paolo Giovio, parlando delle tregue fra gli Ungari e i Turchi, dice così: « *Secondo un'antichissima consuetudine facevano scaramuccie e straordinarie scorrerie ai confini, se con* giusto *numero di forze e con* giusto *apparecchio di macchine murali non si fosse impedito.* » Di che sarà ancora a parlare nel libro terzo, ove diremo che non s'intende violata la pace e la confederazione, se a far ciò non sia posta in opera *giusta* forza d'armi, vale a dire grande. In questo medesimo senso di grande, Orazio nelle satire dice giusta la chiragra che aveva stravolte tutt'e due le mani a Volanerio buffone. Dei Parti scrive Dione: « *Talvolta combattendo si spinsero d'improvviso oltre a' confini: ma a far guerra* giusta *non sono buoni se non in casa.* » Ecco ciò che io intendo per guerra giusta. Cosí è detto: giusto esercito, giusto soldato: « *né ad esempio di* giusto *soldato, nulla mancare ad essi oltre* la libertà. » (Livio). E giusto capitano: « *gli*

(1) Livio, Lib. 31.

Digitized by Google

dettero una certa reputazione di giusto *capitano alcune scorrerie felicemente successegli* » (Livio). Giusto e retto il combattimento, quello col quale un esercito giusto e legittimo contrasta a' ladri e assassini: giusta finalmente la vittoria; e così è detta una vittoria grande e perfetta. Tutte queste cose nel corso della presente opera saranno partitamente dichiarate secondo l'ufficio mio di giureconsulto.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

La guerra è fatta dai Sovrani.

SOMMARIO

Se la guerra è effetto necessario della indipendenza degli Stati da qualunque giudice e superiore che possa comporre amichevolmente le loro controversie, è ragionevole che debba muovere solo da chi rappresenta come Sovrano gli Stati medesimi. — Alla guerra non è giusto ricorrere se non come a rimedio estremo. — L'uso di voler composte in modo pacifico le differenze, è universale e costante. — Anche a risolvere questioni tra Sovrani può bene e meglio aversi ricorso a giureconsulti e alle leggi di Giustiniano, ancorché fatte pe' cittadini privati. — Una discussione civile, quando è possibile, deve sempre tentarsi prima di venire a guerra.

Di far guerra non hanno necessità i cittadini privati, i popoli dipendenti e i principi inferiori, potendo sostenere le loro ragioni innanzi al loro superiore.

Se in Italia i duchi di Mantova, Ferrara, Parma e in Germania quei di Sassonia, Brunsvich, e altri principi e città franche, possano far guerra senza il beneplacito dell'Imperatore.

1. *Nemici sono coloro che fanno la guerra a noi, o contro a' quali noi l' abbiamo pubblicamente intimata: gli altri sono ladroni o briganti*, dice Pomponio. Similmente Ulpiano: *Sono nemici coloro ai quali il popolo romano pubblicamente ha dichiarato la guerra, o che la dichiararono essi al popolo romano: gli altri chiamansi ladroni o predoni.* Pubbliche adunque debbono essere le armi da entrambe le parti, e da entrambe le parti debbono essere i Sovrani a fare la guerra. Cosí parve ancora ad Agostino ed altri teologi, e cosí vuole ragione, dacché la

Digitized by Google

guerra ha origine dalla necessità, dal non potersi cioè i dissidi fra i potentati e i popoli liberi comporre giudicialmente, salvo che i dissidenti non vogliano, non avendo essi giudice e superiore. È per questo che l'autorità loro si dice suprema, e sola merita il titolo di pubblica, dove tutti gli altri sono inferiori, o si domandano privati. Al principe non è giudice sulla terra, né il principe sarebbe tale se un altro fosse al disopra di lui. E cosí nel fatto si conducono i principi, come diceva quel fior d'imperatore che fu Marco Aurelio. Necessario pertanto fu tra costoro il giudizio dell'armi. La guerra, dice Demostene, è fra quelli che non possono venire frenati dalle leggi: i giudizi civili sono pei cittadini privati.

2. Notisi che io parlo qui di necessità vera e propria. Imperocché come ci hanno due modi di contendere, l'uno con la lingua, l'altro con le mani, cosí, potendo usar quello, non si deve a questo ricorrere. La necessità, dice il Baldo, che giustifica la guerra, è quella per la quale ad essa ricorresi come ad ultima ragione delle cose. Quindi è che i romani cercavano sempre di comporre le differenze pacificamente con le parole. Cosí vediamo gli Ardeati e gli Aricini: cosí i Napoletani e i Nolani rimettere le loro differenze al giudizio del popolo romano. Cosí i Sanniti chiamano nella disputa i Romani dinnanzi ai comuni amici. E Archidamo diceva azione illegittima rispondere con le armi a chi si sottomette al giudizio. E Ciro che da Senofonte ci è rappresentato sommo filosofo, capitano sommo, e modello di ottimo principe, propone come giudice fra sé e gli Assirj il re degl'Indi. Cosí altri, anche barbari (tanto è conosciuto questo diritto, e tanto s'intende che quella pretesa necessità di far guerra può non essere una vera e propria necessità) compromisero le loro differenze negl'Imperatori romani Adriano e Antonino. Le compromisero in Carlo quarto imperatore i re di Francia e d'Inghilterra. In Enrico secondo re d'Inghilterra, i re di Castiglia e di Navarra. E nel secolo passato, essendo gli Aragonesi, per occasione del regno di Napoli in lite col re di Francia, vollero rimettersi all'arbitrio del papa. E gli Svizzeri fecero col re di Francia un accordo pel quale fosse da lui restituita a Carlo imperatore quella parte della Borgogna che fosse stabilito da

Digitized by Google

alcuni giureconsulti. E rispetto al regno di Navarra fu tra questi due principi del pari convenuto che, cacciatone il re, fosse restituito, se ciò paresse ai giudici secondo equità e ragione. E tra Ferdinando re di Napoli e il Principe di Taranto fu similmente ricorso a giureconsulti, e secondo l'arbitrio di questi savi si convenne che fosse scritto lo strumento della pace.

Ma a che rammentare tanti esempi? Chi non sa che di fatti simili va pieno ogni secolo? Questo io fo a dimostrare che coloro i quali schivano il modo di contesa pacifico, e corrono subito a quello violento delle armi, cosí adoperando si allontanano dalla giustizia, dalla umanità, dai buoni esempi, e volontariamente si sottomettono, per non volere stare al giudizio di alcuno, al giudizio delle armi. E perché le cause dei privati, spesso maggiori, certo piú intricate ed oscure di queste cause pubbliche, sono soggette ai giudizj, e quelle dei principi non sono? Miglior cosa e piú civile (dice la legge) è il non costringere con la forza. Possono eleggersi nelle cause dei principi i giudici piú sapienti e incorrotti che le ascoltino e definiscano, testimone, a dir cosí, e spettatore il mondo.

« *Arma amens capio, nec sat rationis in armis.* »

3. Or perché mai Filippo re delle Spagne non volle contendere in giudizio intorno alle sue ragioni sul regno di Portogallo con nessuno di quelli che gliele contrastavano su quel regno? Io non domando perché ricusasse come giudice il pontefice romano che pure di proprio diritto pareva dovesse essere giudice. Filippo, come nota la storia, non volle aggiungere agli antichi un esempio nuovo che rafforzasse nel papa l'arbitrio sui regni. Io parlo degli arbitri che essi i principi accettano spontaneamente. Muove a riso ciò che si legge in quella storia che in siffatte questioni di principi non è da ricorrere a giureconsulti, non si potendo le materie di gius delle genti regolare con le sottigliezze e finzioni del giure civile giustinianeo che per soli i privati fu dagl'imperatori composto e ammannito. Cosí pensarono maestri solenni in antichità, non mica del volgo de'legulei, nella questione chi dovesse succedere nel regno del Portogallo, perché, dicevano, questo caso della rap-

Digitized by Google

presentazione dei parenti pel Farnese o per altri contro a Filippo, nelle leggi di Giustiniano non si trova, e quindi non possiamo oggi definire queste controversie come non potevano definirsi allora quando questo diritto non si conosceva. A questo modo si legge che ragionassero i fautori di Filippo, e, come ho detto, fan ridere. E il magno Federigo non si valse anch'esso, non pure nelle cause private, ma e nelle pubbliche riguardanti il regno, dei consigli e delle decisioni di giureconsulti, quali un Bulgaro, un Martino, un Jacopo, un Ugone e altri? Per fermo i giureconsulti non stanno contenti ai libri di Giustiniano, né a quelli di Galeno i medici, né i filosofi a quei d'Aristotele, e và dicendo. Non ci hanno che i teologi che non si partono dai libri sacri; ma per la ragione tutta speciale che volendosi per loro conoscere la volontà di Dio, altronde non possono che dalla voce stessa di Dio. Aggiungi che quel diritto racchiuso nei libri di Giustiniano non è proprio soltanto della città, ma è pure dei popoli e della natura, alla quale è in tutto talmente conforme, che spento l'impero, ed esso giure stato per molto tempo sepolto, alla fine risorse e si sparse per tutte le genti. Dunque anche a'principi si convengono le leggi di Giustiniano, ancorché fatte pei privati. Né mi accadde mai di udire o di leggere cose simili a quelle che si spacciano da quelli egregi che vanno per la maggiore. E che? cessa forse di essere delle genti e di natura quel dritto, perché è posto per la città? Ma sebbene non possa dirsi che il dritto civile debba essere, perché civile, diritto delle genti, tuttavia ciò ch'è di ragion delle genti deve pure esser civile. Vero è che il dritto civile non serve in tutto al dritto naturale, né in tutto al dritto delle genti, ma neppure in tutto allontanasi dall'un diritto e dall'altro. E la ragione per cui non serve in tutto sta nella natura comune di tutti i popoli, nella indole particolare di ciascuno. Cosí, mentre per gius naturale non ci ha differenza alcuna fra i patti, per gius civile non tutti sono rivestiti d'azione, e ciò per la quiete della città che altrimenti verrebbe turbata dal continuo piatire, com'ebbi ad esporre nel libro primo delle mie dispute intorno al matrimonio. A molte città la ragione della conservazione delle famiglie persuase di far piú conto dei maschi che delle fem-

Digitized by Google

mine, ad altre quella degli uffici militari e civili: ad altre, altre ragioni: tanto che il gius civile romano non teneva conto dei cognati né delle figlie stesse, la qual cosa da altri si ritiene grave offesa alla naturale equità. E di simili esempi potremmo citare infiniti. Or dunque; finché non sia dimostrato che certe leggi sono proprie di un dato popolo esclusivamente, sarebbe, più che ridicola, stolta cosa non farne conto in opera di diritto pubblico. Che? non convengono a' principi quei precetti dei libri di Giustiniano: Vivere onestamente, non offendere altrui, dare a ciascuno il suo, proteggere i figlioli, respingere l'ingiuria, riconoscersi parenti di tutti quanti gli uomini, conservare i commerci, e altri simili precetti che in que' libri si contengono e ne sono quasi la somma? I quali sono pure di dritto delle genti e di guerra. Che discorso è questo che il dritto di rappresentazione fu trovato da Giustiniano, ed è nuovo? E con qual dritto, di grazia, fu sostenuto, e perché fu detto più conforme a giustizia che nel succedere all'avo dovevano essere preferiti agli zii paterni i nepoti avuti dal figlio primogenito e premorto? Nella linea trasversale potranno dire nuovo questo diritto. Né è per questo una equità nuova o meno naturale di quella che vuole il diritto di rappresentazione nella linea retta. Nuovi sono gli editti dei Pretori, e la natura e l'equità della natura seguono maggiormente delle leggi antiche. E Giustiniano conformò le sue leggi alla semplicità della natura, com'egli stesso più volte dichiara, e le antiche leggi che se ne scostavano ebbe ad essa ricondotte. Il perché, essendo il dritto giustinianeo consentaneo a tutte l'altre eredità e successioni, deve essere osservato anche nelle eredità dei regni, come in questo proposito argomenta e conchiude l'Otomanno, che nel sapere delle cose antiche avanza tutti quei Filippici messi insieme. Noi non seguitiamo già le finzioni e le sottigliezze di Giustiniano, ancorché si abbiano il nome di diritto civile: osserviamo però che fu per via di queste finzioni e sottigliezze che i giureconsulti pervennero alla cognizione della equità, di cui la ricerca non può dirsi ancora finita, nel ravvisare che fecero essere queste alla equità contrarie, siccome ebbe a dire Paolo di Castro contro a' mercanti, che male si fanno maestri di equità: e come disse Cicerone che professano

Digitized by Google

e professarono la scienza del dritto persone del dritto ignoranti. Ma del contrario non possiamo farci idea senza il contrario relativo.

Bene avevano ragione i fautori di Filippo quando dicevano che fra le leggi di Giustiniano ve ne ha una che dice (ed è una di quelle che fa per noi), non doversi compromettere cose sulle quali non cade dubbio. Ma falso era ciò che subito dopo aggiungevano, che la causa di Filippo non fosse dubbia, e che unanime intorno ad essa era l'avviso di tutti i dottori. Come di tutti? Non fu il Cuiacio per Caterina de' Medici? Contro a Filippo non furono i Coimbriani? e, per tacere di altri, quei tre splendori del mondo, l'Accademia di Perugia, quella di Bologna, quella di Padova, non disputarono, non risposero in favore del Farnese? Aperti al pubblico sono i loro responsi. — Ma questo non ricerchiamo al presente. In favore di Filippo potevasi forse dire (e questo attiene alla materia che noi studiamo) ciò che leggiamo essere stato risposto a quei di Corcira, che quale si fa a provocare una disputa pacifica, bisogna che cominci dal lasciare ciò che ha occupato, affinché siano uguali le condizioni dei giudicabili. Lo stesso re rispondeva, non sono molti anni, non volere deporre le armi, perocché in quel mezzo sarebbe fuggita l'occasione che gli si offriva non stando a bada. Non così avviene nelle questioni dei privati, nelle quali il possesso è mantenuto a ciascun possessore finché l'avversario non vinca sul momento della questione e sul possesso. E ciò perché nelle liti fra cittadini privati il possesso in cui si trovi una delle parti litiganti al cominciar della lite non vantaggia la condizione sua su quella dell'altra, potendo chi ha il possesso perderlo sempre quando piaccia all'avversario e a' tribunali. Ma in quel caso, se Antonio che teneva il regno di Portogallo fosse stato, mentre badavasi a disputare, lasciato in possesso, chi ne lo avrebbe cacciato in seguito? Somigliantissimo a questo è il caso in cui gli stessi giurisperiti, anche nelle cause fra cittadini privati, fanno eccezione alla regola generale « *Spoliatus ante omnia restituendus* » tuttavolta che, fatta la restituzione, apparisce difficile e pressoché impossibile la recupera. Imperocché tacciono le leggi, quando dal seguirle sarebbe danno irreparabile.

Digitized by Google

Anche sarebbesi forse potuto dire che le differenze non possono venire composte verbalmente; quando l'offesa che porse ad esse cagione non fu di parole, ma di fatti. E così appunto fu risposto ad Archidamo: Contro a un'offesa che non fu di parole, armi voglion essere, e non discorsi. Sebbene, nella materia che noi trattiamo è piú vero l'opposto; i fatti possono bene e meglio venir cancellati con le parole, e falsa e detestabile e propria del volgo ignorante apparisce l'opinione contraria. Diciamo di piú che quella risposta che delle ingiurie di fatto si vuol prendere vendetta con l'armi, non ha che fare con la nostra questione. La quale si aggira sulla convenienza, sulla ragionevolezza di risolvere certe differenze con una disputa civile: vendicarci, punire, è un'altra questione. Noi desideriamo disputa senza violenza, nella qual disputa portino gli arbitri sentenza giusta, e condannino chi per giustizia credono debba essere condannato. So anch'io che non è luogo a disputa giudiciale se altri muova contro a noi o a'nostri con l'armi in pugno: indegno il disputare dice in questo caso Tucidide. Si danno pur troppo dei casi in cui la violenza e l'armi sono una necessità: ma so ancora che altri possono darsene nei quali non è affatto bisogno ricorrere a mezzi violenti. Infinite, scrive l'Alciato, sono le cagioni di risparmiare contese, e alcune ne assegna. Quegli stessi argomenti pei quali viene elusa la legge dei municipi d'Italia che vuole che le controversie che sorgono fra congiunti siano deferite al giudizio di arbitri, valgono spesso anche nella materia presente a fare che non si ricorra a questo mezzo pacifico. Quando gli arbitri, si dice, avranno ben ben pronunziato, come potremo essere sicuri che la loro sentenza verrà eseguita? Se io o tu non vorremo, diceva Augusto ad Antonio, chi ci potra costringere a stare a patti? Se tu, o lettore, avrai la pazienza di seguitarmi fino al terzo libro ove discorro dello stabilire la pace in futuro, vedrai che quest'obietto di per se solo non basta: onde io conchiudo che se necessità non occorra, non può essere giusta la guerra, la quale vuol essere indotta dalla necessità. Con volontario compromesso si deve innanzi tratto discutere, e con la ragion naturale, arbitra, come dice Seneca, del bene e del male, e con le altre specie di ragione che furono di sopra no-

Digitized by Google

tate. Diversamente potrebbe dirsi che diffida del suo buon dritto chi rifugge dal giudizio.

4. Del resto, quanto ai cittadini privati e a' popoli soggetti e a' principi inferiori, essi non hanno mai quella necessità di ricorrere al giudizio di Marte, potendo sostenere le loro ragioni in giudizio innanzi al loro superiore. Ancora, rispetto a costoro vi ha chi ritiene che, al contrario di ciò ch' è detto di sopra, chi fu spogliato del possesso deve essere reintegrato ancora che si prevedesse molto difficile la recupera. Neppure si consente ai privati deliberare sulla cosa pubblica. *Se alcuno privatamente, senza pubblica deliberazione abbia fatto pace o guerra, sia dannato a morte,* è legge di Platone. E veramente è ufficio della autorità suprema intimar guerra e far pace. Pertanto la legge Giulia tiene colpevole di perduellione chi senza ordine del principe abbia fatto una guerra. E i Romani stimavano che il reo fosse da consegnare a coloro coi quali, per opera sua, si trovassero in guerra. Cosí domandarono che fosse dato nelle loro mani Annibale. Domandano i Filistei che sia loro consegnato Sansone, e i giudei lo consegnano. Ma su questo punto non cade dubbio.

5. Bensí è questione se il principe che ha dritto di vita e di morte, e potere assoluto o misto, quali sono in Italia i Duchi di Mantova, Parma, Ferrara, in Germania quei di Sassonia e di Brunsvich, e gli altri principi e città franche, possono col titolo di superiori venire noverati in questo proposito, essendoché per ragione di feudo o d' altro titolo hanno un principe a superiore. Dico d' altro titolo, dacché Mantova, a cagion d' esempio, non è reputata semplicemente soggetta all' impero, ma anche confederata per la pace di Costanza, come scrive l' Alciato. Il medesimo si dica di Parma. Rispetto alla quale lo stesso Alciato avverte che, sebbene sia passata alla Chiesa, durano colà pur sempre le ragioni riserbate all' impero, ed anche le antiche leggi. Del resto, tale questione di fatto devesi definire secondo il tenore delle investiture e lo strumento delle franchigie o qualsivoglia altro titolo. Intorno alla pace di Costanza, se fosse generale o attribuisse giurisdizione imperiale soltanto a quelle città, non sono d' accordo gl' interpreti. A me non piace toccare questioni di fatto: dico che in generale

Digitized by Google

è vero che a conoscere la potestà dei feudatari si deve avere considerazione all'investitura. Ciò posto, approvo l'opinione dell'Alciato contro agli altri giuristi, e cioè che anche quei duchi debbono considerarsi come superiori e possono in conseguenza far guerra. Quantunque lo stesso Alciato guardando piú al fatto che al diritto e contradicendo se stesso, risponda che pare certo che i principi della Germania abbiano il quasi possesso di questo diritto di far guerra: che però questo quasi possesso ha bisogno d'esser provato: che per la legge ultima della Germania è stato tolto via, e giuridicamente non può essere conceduto. Contuttociò è un fatto, e lo stesso Alciato lo afferma, che i re creati hanno subito tutte le ragioni riservate ai principi supremi. Anche i duchi, come altri insegnano, sono imperatori nel loro ducato. Non esercitano i feudatari diritti regi col loro superiore, ma tuttavia possono far lega con altri. Rispetto alle città che non sono feudi ma libere in tutto, come Venezia, non è dubbio che abbiano poteri uguali a quelli di qualsivoglia sovrano. Questa è l'opinione comune dei giureconsulti, e certamente è vera, checché vadano cianciando alcuni rispetto a Roma, i quali negano che sia applicabile a tutte le città, se alcune ve ne sono tali quali fu Roma, ciò che di Roma si afferma nelle nostre leggi.

Rispetto a coloro che hanno titolo di principe, non esercitano giurisdizione nel principato, né veramente sono principi né sono detti tali propriamente. Cosi nella stessa Germania sono alcuni che hanno titolo di duchi vivente il padre che è duca, o vivente alcun altro che regna, mentr'essi dal nudo titolo infuori e da un nome vano senza seggetto non hanno alcuna autorità.

Che i figliuoli de' principi siano principi e i figlioli dei re siano re chi ignora? (S. Bernardo). Io l'ignoro, o Bernardo: so bene che tali sono detti, ma di nome soltanto.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Non fanno guerra i ladroni.

SOMMARIO

I malfattori, a considerarli come nemici, anziché scapitare acquisterebbero pregio dai loro misfatti (Pomponio, Ulpiano, Baldo, Paolo). — D'altra parte essi non hanno diritto di guerra, perché non godono del dritto delle genti. — Si confuta l'Otomanno che vuole compresi nel giure delle genti anche gli assassini. — Autorità di Trifonino giureconsulto (L. 31 Depos.) fraintesa dall'Otomanno. — Neppure coi ribelli (felloni) è da osservare dritto delle genti. E neppure coi pirati, coi quali a torto l'Alciato si mostra benigno. — Gran diligenza è da usare nel tenere bene distinti un capitano da un assassino, una guerra da un latrocinio; potendosi bene anche da briganti imitare i modi della guerra. *La pubblica causa*, non già il numero degli armati, né le vittorie riportate, né le conquiste sia pure d'intere città, distingue l'una cosa dall'altra. Illustrazione di questa massima per via d'esempi storici e passi d'autori (Giustiniano, Frontino, Appiano, Cicerone). — A chi avesse combattuto contro a pirati, servi e altra simile gente, i Romani non davano il *trionfo* ma l'*ovazione*, perché i pirati, i servi e loro simili non sono, a propriamente parlare, nemici (*hostes*, denotando questa parola una certa uguaglianza di condizione, com'è detto nel cap. 2°) né è guerra *giusta* (vedi circa al valore di questo epiteto il cap. 2.°) quella ch'è fatta con essi. — I Francesi che aiutarono Antonio nella guerra portoghese, male furono dagli Spagnoli di Filippo trattati a guisa di pirati: essi erano nemici giusti, perché avevano *causa pubblica*.

1. Con pirati e rubatori non è guerra, Pomponio e Ulpiano sentenziano. E ciò perché chi misfà non si sottrae alla giurisdizione. Non si sottrae all'impero della legge il suddito che si ribella alla legge, dice il Baldo, e niuno, dice Paolo, per delitto acquista pregio.

Digitized by Google

Per un'altra considerazione non hanno costoro diritto di guerra, perché questo diritto discende dal gius delle genti del quale non godono i malfattori che lo violano. Se dritto è comunione e patto, è fuori del dritto chi si sottrae alla comunione e rompe il patto del genere umano: cosí Floro. Nemici comuni degli uomini tutti quanti sono i pirati. È perciò che M. Tullio non ammette diritti di guerra con essi. Se all'assassino, egli dice, non porti il prezzo del riscatto non commetti frode, sia pure che avessi giurato portarglielo. E il Baldo: a costoro non intimerai guerra, né sei tenuto a ritornare ad essi i quali non hanno diritto di ritenerti. Il perché Tito Livio usa dire: avemmo a combatter ladroni piú veramente che giusti nemici; e narra che a' malfattori fu dato il supplizio, non accordati diritti di guerra. Il medesimo dice Floro dei fuggitivi. Spartaco invitò Crasso a venire a patti: ne fu ributtato con sdegno. Tacfarinate ladrone affricano, come lo chiama Tacito, era venuto in tanta arroganza da mandare legati a Tiberio. Se ne arrecò egli, reputando offesa senza esempio che un ladro trattasse con lui quasi fosse un perduelle o un nemico pubblico. Guerra con predatori mai fu composta per via di patti né per alleanze cessata: ebbero salva la vita se vincitori: ma vinti parve necessario spengerli.

2. Ciò posto, mi meraviglio che l'Otomano abbia voluto sostenere che nel giure delle genti sono compresi anche i fuggitivi e i predoni. Ragiona cosí: non vi ha legge che vieti contrarre con essi per via di patti e convenzioni: ora ciò che espressamente non è vietato si intende permesso. Nulla di piú frivolo. Ripeto che, essendo costoro nemici di tutti, e capaci, come fa dire Plauto a un suo personaggio, di commettere qualunque eccesso, non possono godere del diritto comune. Non dobbiamo andare a cercare ciò che possa farsi, né ciò che da molti possa essere stato fatto con questa specie di gente, ma quello che sia necessario fare. Parlar di diritto riguardo a costoro, vale a dire di vincolo obbligatorio, è supporre in essi la potestà che non hanno di obbligare altrui. Aggiunge l'Otomano che, per sentenza di Trifonino giureconsulto, è chiaro che anche i ladroni hanno la comunione del giure delle genti, avendo deciso questo giureconsulto che se un malfattore ebbe

Digitized by Google

depositata una cosa presso il proprietario inconsapevole, per dritto delle genti non sorge da ciò obbligazione: il contrario se presso un altro. Ma con questa sentenza il giureconsulto non ha voluto dire altro che non è ladro dove non è proprietario; tanto è vero che in questo caso evita la parola ladro, e dice semplicemente: *Si abbia la cosa chi la dette: sia restituita a chi la depositò*. Non è ladro verso di me chi non mi ha rubato: non è ladro rispetto a quel depositario che ricevé la cosa come da un deponente non ladro. E questo è ciò che scrisse in principio il giureconsulto: presentargli quel caso un' altra questione, se cioè è da tener conto del dritto fra coloro soltanto tra' quali si contrattò senza frapporsi alcuno estraneo. Se dunque per diritto delle genti la cosa depositata dovrebbe essere restituita, ciò è detto riguardo al deponente, non già riguardo al ladro. Essendoché rispetto a quest' ultimo non è ammessa restituzione: *con un fatto scelleratissimo s' è appropriato l' altrui*, e questo appunto commette il ladro col darsi a credere proprietario. Anche il ladro che fosse stato spogliato del possesso dev' esserne anzi tutto reintegrato, non però quando consti ch' è veramente un ladro.

Cita l' Otomanno anche un passo di Cesare in cui è detto: « *Non sarà dunque lecito a cittadini mandare ambasciatori a cittadini, quando fu lecito perfino ai fuggitivi dalle selve pirenee e a' ladroni?* » Ma anche queste parole che cosa rilevano? Cesare non fa questione se in quel dato caso si adoperasse secondo il diritto; dice cosí piuttosto in odio dei Pompeiani, perché a loro fu data sicurtà di ambasceria, e non doveva darsi, mentre fu negata ai cittadini.

Neanche si appone l' Otomano quando dice che il gius delle genti è pure co' ribelli. Perocché il detto di Paolo « *nemici sono i ribelli fino al punto di perdere la cittadinanza* » non giova certamente ad essi, né attribuisce loro un diritto nuovo, questo diritto delle genti, non potendo avere questo effetto il delitto o la pena. Voglio però avvertire, a scanso d' equivoci su questa parola *ribelli*, che io parlo soltanto di coloro che erano sottoposti alla giurisdizione: ché rispetto a quelli i quali vennero meno all' amicizia, alla lega, e anche a una volontaria dipen-

Digitized by Google

denza, abbiamo dalle storie di tutti i popoli che essi non perderono mai diritti di guerra e altri di ragione delle genti.

3. Per queste ragioni alle quali non pare che Cicerone ponesse mente, non possiamo acquetarci con lui, né con Agostino che vero e bello lo chiama, al detto di quel pirata: « *Quello che io feci, nol fa pure Alessandro? Salvo che egli ci adopera molte navi, e io una sola e misera fusta.* » Il qual detto non vorresti lodare di verità né d'arguzia, se non facendo di Alessandro stesso un ladrone, nel che, a dir vero, non saresti solo, ché altri pure lo chiamano ladrò e rubatore del mondo.

4. Per la stessa ragione non posso accordarmi neppure con l'Alciato in quanto sembra talvolta approvare anch'esso quel detto, e, peggio ancora, la stessa pirateria. Come, e perchè? Perché è tollerata da'principi, perché ci ebbero popoli che pubblicamente la esercitarono. Di fatti, aggiungo io, P. Emilio ci fa sapere che i Normanni, per opinione antichissima, reputavano che la pirateria fosse una bella cosa da doversene tenere. Dice di piú l'Alciato che è minor colpa commettere un delitto per mare sul quale niun altra legge impera che quella comune dei popoli, e però è detto comune. Proposizione indegna di tanto uomo, e che rammenta le facezie di quel personaggio d'una commedia di Plauto che dice esser cosa lecita e onesta portar via i pesci che fossero stati recati in un macello, perché i pesci sono presi in mare, e il mare è comune a tutti. Come se una volta presi non divenissero propri di chi li ha presi. Il mare è a tutti comune, ma i pesci sono di chi li ha acquistati, diceva Fenicide. Ciò ch'è preso non è piú comune: anche l'acqua salata, raccolta per estrarne il sale, diventa proprietà di chi se l'è procurata.

5. Bisogna guardar bene in questo proposito a non confondere un ladro con un capitano, un latrocinio con una guerra. Nel che furono accorti Giustino, parlando di Aristonico, Frontino, di Viriato, di Spartaco stesso e dei privati e d'un certo Apulèio bandito, e di Sesto Pompeo, Appiano. E ciò che fa essere una cosa piuttosto che l'altra, non è tanto la potenza di un esercito giusto, o l'aver conquistato città, come mostrano credere quegli scrittori e altri storici, bensí le conquiste fatte per causa pubblica. Cosí Viriato da' privati ladronecci passando

Digitized by Google

a difendere la causa della patria, da assassino che era divenne capitano, e si potrà dire avere fatto guerra, e poté il popolo romano trattare con esso pace e confederazione, e anche chiamarlo amico. Cosí pure Arsace, tostoché ebbe tentato sottrarre il patrio regno ai Macedoni, di ladrone che era nella Persia fu re. Parimente Aristonico nel rivendicare che fece la successione del regno dell'Asia per ragione di sangue, meritamente sarebbe stato nominato condottiero, e giusta guerra avrebbe avuta coi Romani. E così vediamo non avere Iddio permesso che senza causa pubblica fosse mandato Sansone contro a' Filistei, ma solo dopo averla conseguita a grado a grado di privato che era. Al contrario però quelli non sono propriamente nemici che questa causa non hanno, e sia pure che abbiano eserciti, e felicemente siano loro successe le imprese, e si diportino da soldati e da condottieri, e resistano a' condottieri e alle legioni avversarie. Quegli è nemico che ha seco l'autorità e le forze dello Stato, della curia, dell'erario, che è munito del consenso, della concordia dei cittadini, che ha alcuna facoltà di trattare ove occorra, pace e confederazione. Cosí, e con molta verità, ragionava Cicerone contro agli Antonj. E Carlo Martello parlando dei Saraceni diceva che lo scorrere che essi facevano in grandissimo numero, e l'avere capitani, accampamenti e bandiere, non li faceva essere meno predoni, non avendo cagione di guerra. *Ovunque la causa fa tutto* (*Ceph. cons. 620*). Il medesimo di questi scorridori Saraceni insegnano i maestri di leggi. Possono bene i pirati imitare gli usi di guerra e non quelli degli assassini, come appunto, secondo che scrive Patercolo, praticavano quelli contro a' quali mosse Pompeo: ma non per questo si può dire che facciano guerra. Erano sempre pirati, non già nemici nel vero senso della parola, ancoraché con poteri straordinari, e con isforzo più che straordinario fosse mandato contra essi Pompeo. E invero, la gravità del pericolo consigliò questo partito, e la stessa gravità non pure della guerra mitridatica, ma anche di questa contro ai pirati, e similmente dell'altra contro a Sertorio fece illustre Pompeo di triplice trionfo. Imperocché il popolo romano non chiamò guerre né quella di Spartaco, né quella di Crasso, e neppur quella dei cittadini proscritti gui-

Digitized by Google

dati da Sertorio, né quelle civili di Perpenna. E a chi riportava vittoria su pirati, servi o altra simile gente non decretava il *trionfo* come a chi avesse debellati nemici di guerra, ma soltanto l'*ovazione*, non reputando meritevoli del nome di nemici uomini senza lode. E veramente la parola *hostis* denota una certa uguaglianza di condizione. Che sebbene questo nome di *hostis* e quello pure di guerra (nomi comuni e comprensivi di specie diverse) si estenda talvolta anche ai non eguali, come sarebbe a dire pirati, proscritti, ribelli, tuttavia ciò non vale ad attribuire a questa specie di gente il dritto di nemici veri e propri e il dritto di guerre giuste. Ma troppo sarebbe a voler dire di tutti quelli che si cambiano nome: basti che la cagione del possesso non si muta a capriccio, e per chiamare che tu faccia una cosa con un altro nome, non puoi cangiarne la sostanza.

Or che dirò io di quei francesi che fatti prigioni nell'ultima guerra portoghese dagli Spagnoli, furono trattati non come giusti nemici, anzi come pirati? Militavano per Antonio cacciato dal regno, né mai riconosciuto come re dalli Spagnoli. Ma que' francesi, la storia medesima lo dimostra, non erano pirati. E questo io dico non già pel numero e condizione degli uomini e delle navi: bensì per le lettere che mostravano del loro re. Al quale, non ad Antonio, obbedivano, ancorché l'obbedire al proprio sovrano ridondasse a vantaggio (il che non toccava per nulla gli Spagnoli) massimamente d'Antonio.

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Non è cosa ingiusta la guerra.

SOMMARIO

Autorità di filosofi, giureconsulti e teologi che condannano come ingiusta la guerra. Si confutano. Ingiusto non può dirsi ciò che ha per fine giustizia. Alla quale non è contraria neppur la guerra vendicativa né l'offensiva, perché anche con queste provvediamo alla nostra difesa.

1. Bisogna ora occuparci per prima cosa della giustizia della guerra, se cioè sia lecito farla. Perché se propria delle belve, come scrive Cicerone, è la guerra, e dalle belve (*belluae*) riceve il suo nome (*bellum*), potrebbe credersi che la guerra non è cosa che convenga all'uomo. Odi Seneca: « *Si reprimono gli omicidi e le singole stragi: perché gloriosa scelleranza le guerre e lo sterminio d'intere nazioni? Avarizia, immanità, non conosce modo né misura: un senatoconsulto, un plebiscito amministra e pubblicamente comanda cose che a un privato cittadino sono vietate. Ciò che meriterebbe la pena di morte lodasi se commesso da un magistrato. Gli uomini, animali graziosi e benigni, non si vergognano di godere del sangue dei loro simili, di far guerre, di trasmetterle in eredità ai loro figlioli: le fiere che pur son fiere e non discorrono, fra loro fiere hanno pace.* » Questo del non discorrere è forte argomento: invero, se i bruti, non potendo comunicare per via della parola, non hanno modo di discutere fra loro le cagioni dei loro sdegni; e alieni come sono per la naturale ferità dalla pace, naturalmente riottosi, pur vivono

Digitized by Google

in pace, a piú forte ragione dovrebb'essere altrettanto degli uomini, se non volessero mostrarsi piú bestie delle bestie istesse.

Simile al detto di Seneca è il seguente di Cipriano: « *L'omicidio commesso da privati è delitto: pubblicamente commesso è virtú: acquistano impunità le scelleraggini non da reità che perdano, ma da grandezza che assumano* (1). » E altrove, sebbene a un proposito diverso ma che può riferirsi al nostro: « *Consentirono pene alle colpe: cominciò a esser lecito quello che fu pubblico.* » Novamente Seneca: « *Colpe minute punisconsi: grandi, sono menate in trionfo.* » E Tertulliano disse ingiuste di loro natura le guerre: proibí il mestiere dell'armi a'cristiani. Affermò Lattanzio non essere lecito all'uom giusto esercitare la milizia; e tutto ciò che intorno a questa è detto e disputato non potersi adattare né a giustizia né propriamente a virtú, ma a questa vita mondana e alle usanze civili. Cosí pure altri. Havvi inoltre un canone del magno Basilio col quale si scomunica per tre anni chi ha ucciso in guerra un nemico. Di Gregorio leggonsi nelle Decretali queste parole: « *Se queste guerre mondane non rendessero figura delle guerre spirituali, io sostengo che i libri delle storie giudaiche tramandati dagli Apostoli, non dovrebbero essere mai letti nelle chiese ai discepoli di Colui che venne in terra a insegnare la pace.* » Dove lascio Erasmo? Ne' suoi Proverbi è una lunga digressione sulla ingiustizia della guerra.

Sono alcuni che pare non condannino tutte quante le guerre, ma solo quelle che non sono prese pel trionfo della fede o per la propria salvezza. Cosí Cicerone: « *Una città bene ordinata non si induce a prendere l'armi altro che per la fede o per la propria salute.* » Anche condannano chi fa guerra non provocato, e Ambrogio dimostra che il re Davidde non prese

(1) Cosí nel Boccaccio (Giornata Decima, Novella 3ª) Natan a Mitridanes, per dargli ad intendere ch'e'non doveva vergognarsi d'averlo voluto uccidere. « *I sommi imperadori et i grandissimi re non hanno quasi con altra arte che d'uccidere, non uno uomo come tu volevi fare, ma infiniti, et ardere paesi et abbattere le città, li loro regni ampliati, e per conseguente la fama loro: per che, se tu per piú farti famoso me solo uccider volevi, non maravigliosa cosa né nuova facevi, ma molto usata.* »

Digitized by Google

l'armi giammai se non assalito. E scrive il Baldo esser la guerra contro alla legge di natura, salvoché non sia consigliata da necessità di difesa. « *Portar guerra è da bestie: sostenerla, assaliti, da uomo.* » (Scaligero). Non la finiremmo piú. Ma questa opinione fu rifiutata dopo Agostino da tutti quanti i teologi, e stanno contr'essa tutti uno a uno i giureconsulti nostri, e tutti i filosofi di tutti i tempi. E veramente: se al magistrato è data la spada per difesa de' suoi cittadini, o perché non potrà venir loro incontro e difenderli uno di fuori precisamente come uno di dentro? E che? sarebbe forse illecita anche la guerra di difesa ch'è di natura? Ma i sostenitori di questa specie di guerra hanno ragioni a iosa, e le vedremo nel corso de' nostri studi.

2. Ora vogliamo rispondere agli avversari. E rifacendoci da Seneca, Festo, Paolo, diciamo loro che non è vera quella etimologia della guerra, cioè che *bellum* derivi da *bellua*, e neppure è vera l'altra dei Grammatici che per antifrasi derivano il nome *bellum* (guerra) dall'aggettivo *bellus* (bello o buono) quasi volendo dire *tutt' altro che bello, o buono.* E quando pure queste etimologie fosser vere, non proverebbero l'ingiustizia della cosa altro che pei latini, dacché presso i greci la parola guerra è dedotta dalla moltitudine, e in altri linguaggi da altre ragioni.

A Cicerone rispondiamo che se la guerra apparisce sotto un certo aspetto contraria all'umana ragione per la quale siamo fatti per vivere in compagnia non in discordia, contraria non è assolutamente sotto tutti gli aspetti, volendo pure questa umana ragione che siano puniti coloro che si dipartono dall'umano consorzio, e violano gli altrui diritti, e che siano costretti alla osservanza di questi dritti, delle leggi e dei costumi. Qui cade in acconcio il seguente passo di Aristotele: le guerre han fondamento nel dritto: ché sebbene siano molti e gravi i danni che recano, però è un fatto che all'ultimo ne seguono vantaggi col fare che i ribellanti siano ricondotti al dovere. Ed è buono e giusto ciò che ha per fine il buono: tutto consiste nel fine. Ora fine ultimo della guerra è la pace, a cui, non men che a giustizia pare destino della gente umana di non poter venire che facendosi strada col ferro e col fuoco.

Digitized by Google

Così anche la schiavitú è contro a natura, e d'altra parte è anche secondo natura, perché chi opera contro a natura non ha diritto di godere quel sommo bene naturale che è la libertà. — Di che piú diffusamente nel libro terzo.

3. Del resto io credo che Cicerone si accordi con noi, e così pure Seneca. Essi parlano delle guerre ingiuste. Ciò è tanto vero che Seneca loda le guerre sostenute da Ercole perché gli paiono giuste. Il medesimo io penso di Tertulliano, il quale a dir che le guerre sono naturalmente ingiuste fu mosso dal considerare i fatti che sogliono spesso avvenire nelle guerre, e che sono ingiusti. Ma noi, spingendo piú oltre le nostre considerazioni, vogliamo cercare quello che debba farsi in guerra, ed anche ciò che possa farsi, ciò che sia stato fatto e costantemente si faccia da guerreggianti onesti. E se Tertulliano condanna la milizia, lo fa principalmente in odio della idolatria, non piacendo a lui que' giuramenti e quella specie di culto per le imagini degli imperatori che in que' tempi, come è dato vedere da' suoi scritti, richiedevansi dai soldati. Né diversamente rispondiamo a Lattanzio, a Cipriano, a Gregorio, e così anche ad Erasmo. Il quale nel commentare Cipriano ci dice come questo santo avesse condannate le guerre per esser tutte ingiuste in gran parte, anzi pure ingiuste tutte e in tutto le guerre come si facevano allora. Da questo pregiudizio Erasmo piglia occasione a declamare siccome fa: tanto che il Bellarmino poté dire a buon dritto che quel suo modo di ragionare ha molto del puerile. Fra quelli che si appagano delle declamazioni di Erasmo, e quelli che col Bellarmino le giudicano frivole, credo che piú si apporrebbe chi dicesse che quel letterato incostante e leggiero non sapeva neanch' egli ciò che si avesse a pensare.

Né mi pare che in questo proposito siano stati sempre concordi a se stessi quei Padri che ho rammentati. Udimmo Gregorio: e tuttavia leggonsi nelle Decretali molti suoi detti che approvano la guerra. Dice Teofilatto: « *i soldati piuttosto che far di peggio, è meglio che facciano la guerra.* » Pensa Tertulliano che a gente battezzata disdica la milizia; e simili a queste potrei citare altre piú autorità che non sempre efficacemente veggonsi confutate dai piú recenti scrittori.

Digitized by Google

A Basilio che dirò io? Vorremo noi rifiutare i *Canoni* d'un tanto uomo, o non sarà piú giusto il dire che quei precetti furono da lui dettati piuttosto pei sacerdoti che pei laici? Essendoché a chierico stia sempre male uccidere anche pagani e nemici. O forse ei volle seguitare Focillide che cantava: « *Il sangue, sia pure di nemico, contamina sempre la mano di chi l'ha sparso.* » Fuggono ciò ch'è lecito perchè rasenta l'illecito: qui poi non pur lo rasenta, ma gli è congiunto. Cosí può dirsi del giuramento e di altre cose lecite.

4. Abbiasi dunque per fermo potere giustamente essere fatta guerra anche vendicativa, anche offensiva. Perocché, come sarò a dimostrare, anche le guerre di questa specie, quando sono giuste, hanno sempre la difesa per fine. Cosí Cicerone insegna: « Certo è che quelle ingiurie che sono fatte pensatamente a fine di nuocere, nascono per solito da timore. Pensa di far danno altrui chi teme che ove nol faccia, a se medesimo sarà fatto. » Cosí vuol essere inteso il Baldo, per non fargli dire, che sarebbe errore, delle guerre essere giusta soltanto quella ch'è intesa a respingere un male presente. Cosí lo Scaligero chiama giusti gli sforzi d'Enea co' quali cercava d'impadronirsi dell'altrui regno e introdurre i suoi dei nel Lazio.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

La guerra può essere giusta per entrambe le parti.

SOMMARIO

La giustizia di cui si parla in questo capitolo è giustizia relativa, per la quale ciascuna delle parti, o in guerra o in lite fra loro, crede in buona fede (colpa l'infermità della nostra natura che non ci consente una percezione sicura della giustizia assoluta) di sostenere una causa giusta. Ma questa giustizia, sia pure relativa, che possa ragionevolmente far luogo alla buona fede, bisogna che vi sia: diversameute la guerra sarebbe latrocinio, e temeraria la lite. — Come la guerra può essere giusta per entrambe le parti, e tuttavia piú per l'una che per l'altra. — La guerra è attributiva di diritti a ciascun guerreggiante anche nel caso che uno di essi non potesse ragionevolmente vantare neppure quella giustizia relativa. Ciò pel solito principio della uguaglianza di condizione fra i nemici.

1. Ma è egli possibile che una guerra sia giusta e per l'una parte e per l'altra? Il dottissimo Piccolomini si propone questo quesito ma nol risolve. Fra' giureconsulti il Fulgosio, contro all'opinione di altri, sta per l'affermativa, e dopo lui l'Alciato. Ed io pure, con questo però: che possa ragionevolmente ritenersi che la cagione che ci fa prendere l'armi sia giusta. Su di che ragionando oltre ai rammentati, altri giureconsulti ed anche teologi, insegnano per l'una parte e per l'altra averci cagione giusta di guerra, quando all'una parte ed all'altra tale apparisca per ignoranza. Cosí giustamente, per la voce di Dio, poterono gli Ebrei movere le armi contro a' Cananei, e giustamente i Cananei che non sapevano di quella voce, po-

Digitized by Google

terono contrastare agli Ebrei e difendersi. Per la stessa ragione va commendato il secondo Pio che ai legati ungarici che sparlavano dello imperatore rispose non credere che il re loro si fosse dipartito dall'onesto, e con tutto ciò riconoscere che l'imperatore era amante del giusto: per quanto il re e l'imperatore fossero in lite fra loro a cagione del regno. E questo, perché tutti e due credevano di sostenere una causa giusta. Questa la natura delle guerre, che entrambe le parti pretendano appunto difendere una causa giusta. La qual cosa, non pur nelle guerre, ma in ogni altra specie di controversia fa sí che tra due litiganti né l'uno né l'altro possa dirsi disonesto. Aristotele eccettua soltanto il caso in cui si cerchi *se un fatto sia*. E trattandosi d'un fatto proprio neppure dai giureconsulti suole ammettersi ignoranza. Ma nel fatto altrui suole ammettersi, perché è avvenuto negli altrui stati. A ciò ne costringe l'infermità dell'umana natura per la quale ogni cosa ci apparisce velata, e non ci è consentita quella percezione sicura della giustizia assoluta che non permetterebbe davvero che due potessero contendere fra loro e tutti e due avere ragione senza offesa del giusto per parte dell'uno o dell'altro. È impossibile, dice Massimo Tirio a questo proposito, che a due persone che sentono ugualmente convenga tra loro combattere: nel fatto o sono ambedue ingiuste, o l'una è giusta e ingiusta l'altra.

2. Discorrendo noi dunque della giustizia intendiamo parlare della giustizia relativa, cioè di quella che tale apparisce alla mente umana, e cosí non ha forza per noi quell'obietto del Baldo che, essendo la guerra cozzo di due parti avverse, bisogna di necessità che una di esse abbia torto. Rimane però fermo che questa giustizia, sia pure relativa, bisogna che ricorra: ché se una delle parti guerreggianti mancasse assolutamente di qualunque ragione, le guerre non sarebbero guerre ma latrocini. In questo sono tutti, e meritamente, d'accordo. E l'ingiustizia dell'una non farebbe che giustificare maggiormente la causa dell'altra parte: l'iniquità, scrive Agostino, di una delle parti contendenti, rende giuste le guerre cui porge occasione. E dice parlando dei Romani: l'iniquità altrui faceva che le guerre che suscitavasi contro fossero giuste. Nel dubbio poi da qual parte stia la giustizia ricercandosi questa dall'una

Digitized by Google

parte e dall'altra, né l'una né l'altra possono dirsi ingiuste. Cosí lo stesso Baldo insegna esser giusta la guerra fra sovrani che tra loro combattono pel medesimo fine di conservare la maestà e la giustizia. Non s'è mai inteso dire che chi ebbe la disgrazia di perdere una lite, debba per soprassello punirsi per avere sostenuto una causa ingiusta; e a ragione, per la probabilità della causa; e se questo avviene nelle liti che si definiscano con le ragioni, perché dovrebbe essere diversamente in quelle che si trattano con l'armi? Anche il Bartolo, il Baldo e altri, da quelle dispute incruente argomentano a quest'altre, e al duello. Un punto rimane oscuro: non apparisce se una cosa sia di Tizio oppure di Sempronio: tutti e due la vorrebbero per se e l'uno cerca di toglierla all'altro: vorrai tu punire uno di essi per violazione della giustizia? Dice il Baldo, ed è naturale, che nessuno è obbligato a rinunziare a un suo diritto cosí alla buona senza discussione: vuolsi al contrario tentare tutti i mezzi possibili. Cicerone parlando delle due famose fazioni dei Cesariani e dei Pompeiani, usa queste parole: « *Egli era certa oscurità nelle cose; era battaglia tra famosissimi capitani: molti dubitavano che fosse il meglio, molti che si facesse per loro, molti che fosse onesto, alcuni che fosse lecito.* » O se perfino è oscuro, nascendo conflitto tra l'utile e l'onesto, che cosa sia da seguire. Aggiungi a queste, le parole di Severo contro ad Albino: « *Quando facemmo guerra a Nigro, non avevamo cagioni di nimicizia cosí speciose, perocchè ciascuno di noi con pari ambizione cercava occupare il principato, non peranche caduto in potere d'alcuno, e tuttora in litigio.* »

3. Facciamo qui il caso di chi per debito di confederato, di socio, d'amico, di parente, di vicino, o per altra simile ragione, rechi soccorso alle persone a cui è tenuto recarlo. Ciò facendo provoca contro di se le armi della parte contro alla quale ha portate le sue; ed è giusto. Così racconta Livio dei Ceriti, per carità di sangue, o, com'esso fa dire ai loro legati, non già per mal talento, ma proprio perché non ne potevano fare a meno, collegatisi ai Tarquiniesi contro ai Romani. Ecco uno dei casi nei quali se per una delle parti la guerra è giusta, per l'altra è anche di piú: né cessa una guerra di essere giusta, perché un'altra sia piú giusta di quella, dacché le virtú

Digitized by Google

sono suscettive di piú e di meno, ma il piú o il meno non cambia la natura loro. Altri casi consimili e cagioni di guerra vedremo e tratteremo in seguito.

4. Possiamo intanto stabilire come massima generale che la guerra è attributiva di diritti a entrambe le parti, facendo entrare nella proprietà di ciascuna di esse le cose e gli uomini di cui è riuscita ad impadronirsi. Dal qual dritto mentre gli altri contro al Fulgosio si studiano distrigarsi, abbacano e si avviluppano stranamente, siccome nota l'Alciato che a questo luogo riporta l'uguaglianza fra i nemici alla quale noi piú sopra accennammo. Che sebbene possa talvolta accadere (non accade spesso, come vedremo) che evidente sia il torto di una delle parti guerreggianti, non per questo sarà men vera quella massima generale che all'una parte ed all'altra spettano sempre diritti di guerra. Imperocché non è dai fatti che avvengono di rado, cioè non opinati né facilmente opinabili, che sono costituite e adattate le leggi, conforme insegnano maestri non pochi di dritto, e quelli tra essi i quali, come ho detto, non vogliono scemata importanza a quella massima generale. Niuna legge, diceva M. Catone, è utile a tutti indistintamente. Rimanga dunque stabilito che le leggi della guerra sono uguali per ciascuna delle parti come uguali nelle contese forensi sono i dritti di ciascun litigante finché la sentenza non abbia fatto ragione all'uno de' due. Ed è ragione che il vinto che sosteneva una causa ingiusta sopporti la pena che piacerà al vincitore d'imporgli. Che se al contrario il vinto fosse stato dalla parte della ragione, che farci? pur troppo anche nei tribunali accade frequentemente lo stesso. Non è la legge che faccia difetto, ma l'esecuzione della legge. Non fa difetto il diritto, ma la dimostrazione di esso, dice Paolo. Consoliamoci con quello che ne dicono filosofi e teologi: Non vi ha colpa senza pena, ché anche la colpa è pena di per se stessa. Dei peccatori, dice Seneca, prima e massima pena è avere peccato. Pena, aggiunge, è il timore: molti fortuna libera dal castigo, dal timore nessuno. Per la qual pena si ha da intendere secondo alcuni la infamia, secondo altri i rimorsi, secondo altri l'inferno. Del quale filosofi e teologi per induzione o per cognizione favellano.

Digitized by Google

CAPITOLO VII.

Delle cagioni delle guerre.

SOMMARIO

Guerra giusta vuole cagione giusta. Possono le cagioni di guerra essere dubbie o antiche? Da questa ricerca che sarà fatta in seguito si escludono fin d'ora le guerre fatte per cagione divina, e quelle fatte per difesa. Giuste cagioni di guerra sono dette così: *a*) Per rispetto a quelli che giustamente per l'autorità che hanno possono far guerra (*Cagione efficiente.* Vedi Cap. 30). Se la sola autorità del principe, ossia se la sola *cagione efficiente,* basti in certi casi senz'altre cagioni giuste. Opinione dell'Alciato. — *b*) Per rispetto a tuttociò che si fa in principio della guerra e nel corso di essa (*Cagione formale*). Se a giustizia di guerra occorra intenzione buona nel principe è questione di teologi. — *c*) Per rispetto alle ragioni del vincitore e del vinto e al fine della vittoria e ai modi di terminare la guerra (*Cagione finale*). — *d*) Per rispetto alle cose che porgono materia a guerra (*Cagione materiale*). Le quali sono di tre specie: divine, naturali, ed umane. E di queste tratta il presente libro.

1. Dobbiamo ora parlare delle cagioni delle guerre. *Cagione prima e antica di guerre, cupidigia sconfinata, libidine di signoria e di ricchezze,* scrive Sallustio. *Colpa è questa dell' oro* canta il Poeta: e altrove: *Quindi è che l' oro è più funesto del ferro.* Cereale presso Tacito: *Oro e ricchezze cagioni precipue di guerre.* Il medesimo dice pure Filone, e chi nol dice? Or questa non è cagione giusta di guerra. Odi Agostino: « *portar guerre a' vicini, e, così seguitando, ad altri: opprimere intere genti non per altro che per cupidigia d' impero, che altro è questo se non un latrocinio in grande?* Barbaramente quel barbaro: *La ragion dello stato sta nella forza. Mantenere il suo è cosa da privato:*

Digitized by Google

laude regia l' assaltar l' altrui. (1) E questo appunto è ciò che rinfacciavasi ad Alessandro. Rubatore del mondo fu detto: solo per questa smania d' impero andò a rifrustare genti pacifiche delle quali era appena notizia, scombuiandole con la guerra. E Attila che nel fare le guerre non andava a cercare la cagione perché le facesse, venne in odio a tutti, e meritamente, perché di tutti in questo modo si faceva nemico. Dei pirati abbiamo già detto. Perfino i Turchi si mostrano studiosi nel ricercare buone cagioni di guerre quando ne vogliono fare: tantoché, venuti in pensiero di tôrre a Venezia il reame di Cipro, Solimano cominciò a pensare ai modi coi quali potesse onestamente prendere la guerra, *non essendo costume degli Ottomanni far guerra per un moto, a dir così, istantaneo dell' animo.* Brutalità è commettere stragi e stermini senza giusta cagione. Anche gli storici lo dicono, e dicono bene. Lasciamo ai pesci, alle fiere e agli uccelli di rapina divorarsi fra loro come li spinge il loro cieco talento, dice Esiodo poeta. La bontà di queste massime è tanto sentita, che alle guerre che prendono sogliono i principi porre in campo diverse cagioni piú o meno ragionevoli, sebbene nel fatto troppo spesso non ne abbiano alcuna. Dallo stesso Mosè vediamo prendersi questa cura, e sì che non ne aveva bisogno, bastando per tutta cagione di guerra il comandamento che ne aveva ricevuto da Dio. Non pertanto lo vediamo spedire i suoi ambasciatori agli Amorrei che per volere dello Altissimo doveva combattere e distruggere, e dir loro così: « *Passerò per la vostra terra: non ci sparpaglieremo per campi e vigneti, né beveremo acqua de' vostri pozzi. Ce ne andremo difilati per la strada maestra finché non avremo varcate le vostre frontiere.* » Lo stesso Ercole, come dice Apollonio, va cercando una occasione per far guerra contro a' Driopi che pure se la meritavano per la loro malvagità.

A movere guerra sono dunque necessarie cagioni, e cagioni non lievi. Dico non lievi, ché tra 'l poco e 'l nulla non è quasi divario. Per cagioni da nulla non si fanno guerre, ammonisce prudente e giusto Aristotele. Disdice invero a malattia non grave medicina troppo potente. Tornerò su questo proposito.

(1) Tacito. Ann. XV, Davanzati.

Digitized by Google

2. Possono queste cagioni di guerra essere dubbie o antiche? L'ordine veramente porterebbe che a questa domanda si rispondesse subito nel presente capitolo che si svolge sulle cagioni in generale: contuttociò sarà meglio occuparcene in appresso, quando saremo più esperti della materia che di poco abbiamo tra mano. Solo mi affretto a dichiarare che da queste nostre ricerche sulle cagioni piú o meno lievi, piú o meno antiche di guerra, si intendono escluse tutte quelle che possono in qualche modo riferirsi a cose divine, dove nulla può mai cadere di lieve, nulla d'antico, ma una cosa sola occorre: la verità. Né pure nella guerra di difesa che trattasi prima, hanno luogo queste distinzioni di dubbio, di lieve, d'antico. La difesa è propria di tutti. — Siano giuste le cagioni: cagione ingiusta non è cagione.

3. Fin qui tutto è chiaro. Resta ora a vedere quali siano queste giuste cagioni. Abbiamo parlato della causa efficiente, vale a dire delle persone che possono giustamente fare la guerra. Questa sola giustizia pare che in certi casi possa bastare, ad esempio, se le cose perdute in guerra e ricuperate dalle mani dei nemici non siano restituite agli antichi proprietari: se nostre siano le cose soggette al postliminio o se pubbliche, o di coloro che se le hanno prese. Voglio dire che in questi e in altri simili casi si guarda alla sola autorità del principe, e non già ad altra cagione di giustizia. Vuole però l'Alciato che tra Cristiani si guardi ancora e specialmente alla giustizia di altre cagioni. A questa giustizia della causa efficiente si riferisce pure quello che diremo rispetto ai sudditi che servono nella milizia al principe che giustamente o ingiustamente fa guerra.

Dopo avere trattato della cagione efficiente è da parlare delle altre cagioni. V'ha chi cerca se a fare che la guerra sia giusta occorra intenzione retta nel principe: di ciò i teologi. Noi dobbiamo occuparci della cagione formale; e lo faremo nel secondo libro che tratta di tutto ciò che è da osservare prima e durante la guerra. Appresso tratteremo della cagionale finale; e questo nel libro terzo ove sarà discorso delle ragioni del vincitore e del vinto e del fine della vittoria, non che dei modi di terminare la guerra. Ora è da vedere di quelle cose che porgono materia a guerra. Le quali sono di tre specie, divine, naturali, ed umane.

Digitized by Google

CAPITOLO VIII.

Delle cagioni divine di guerra.

SOMMARIO

Dicesi che la guerra ha cagione divina quando è fatta per comando espresso di Dio. Esempi di guerre comandate da Dio tratti dalla storia sacra. Giudizio che ne dà Agostino. Altri esempi dedotti dalla storia profana. Alle guerre de' Turchi suole essere cagione l'ordine che hanno da Maometto di perseguitare con l'armi popoli di fede diversa. Due consigli opposti dati a questo proposito al secondo Solimano, e a Sebastiano re di Portogallo. Guerre di Filippo secondo. — Delle guerre fatte per cagioni divine assolutamente giusta quella degli Ebrei contro a' Cananei: le altre contentiamoci difenderle secondo la giustizia umana. — Mostra d'intender bene la religione chi in nome di essa fa guerra?

1. Cagioni divine di guerra sono quelle che a Dio possono riferirsi, come se Iddio stesso abbia comandata la guerra. Così gli Ebrei riferirono a Dio la cagione della guerra che mossero ai Cananei. Guerra implacabile (ἄσπονδον) dichiara Iddio agli Amaleciti, e ordina al popolo suo che li abbia nemici per sempre. *Questa specie di guerra senza dubbio è giusta,* scrive Agostino, *perché Dio la comanda presso il quale non può essere ingiustizia, e il quale conosce ciò che a ciascuno deve essere fatto. In questa specie di guerra l'esercito che la fa non è propriamente autore della guerra, ma piuttosto esecutore.* Altrove ad altro proposito: « *Comandamento siffatto non può essere giudicato altro che giustissimo perché di Dio, né era luogo a giudicarlo ma solo a obbedirlo, imperocché egli sapeva quanto giusta-*

Digitized by Google

mente avesse ordinato, e al servo appartiene ciò che dal Signore gli è imposto eseguire con perfetta obbedienza. » E questa autorità divina fa dire a Jefte così: « *Non è egli vero che sarebbe di tua ragione tutto quello che Chemos tuo dio ti avesse dato a possedere? Dunque otterremo noi pure in eredità da Geova Dio nostro il paese di tutti quelli che Esso avrà cacciati dinanzi a noi.* » (*Giudici XI*). Così Ezechia re per consiglio d'Isaia risponde queste sole parole agli ambasciatori de' Filistei circa le ragioni degli Israeliti sulla Palestina: « *È volere di Geova che quella terra sia del popolo suo.* »

2. A questi esempi tratti dalle sacre carte aggiungi quello degli Etiopi che avevano per costume di non movere guerra se non era loro imposta dall'oracolo di Giove: quello degli Spartani che a far guerra agli Argivi non s'inducono che per l'autorità degli oracoli: quello d'Enea e di Virgilio che la venuta d'Enea e le guerre da lui fatte in Italia attribuisce ai fati, agli oracoli, ecc. Né diversa da questa suol essere la cagione che anche i Turchi assegnano alle loro guerre: e questa è l'ordine ricevuto da Maometto di perseguitare con l'armi quanti non sono di loro fede: e così essi e i Persiani, altri infedeli, ma da quelli diversi, sono quasi sempre in guerra per via della religione. Per essa il Turco odia e combatte i Persiani, ed anche i Cristiani: anzi si narra essere stato consigliato Solimano a dare addosso ai Cristiani piú che a' Persiani per essere questi, in fin de' conti, soltanto eretici. Al contrario di ciò che nell'assemblea portoghese fu detto all'ultimo re Sebastiano, che facesse guerra piuttosto agli eretici che agli infedeli. Fu suggestione spagnola. Filippo, in quel decreto con cui non ha guari veniva meno a' suoi impegni e alla fede pubblica, dichiara che agl'infedeli e agli eretici non darà tregua mai. E che alle guerre da lui fatte abbia dato motivo la religione, altri pure lo attesta, e i due mondi lo sanno.

3. Io però conchiudo che soltanto gli Ebrei poterono con tutta giustizia far guerra contro a' Cananei, com'è detto di sopra: quanto agli altri non vogliamo difenderli secondo le norme della giustizia vera, divina, ma solo della giustizia umana, e secondo gl'istituti fondamentali delle varie sette. Che se è vero, come nota uno dei padri della scienza medica, che bisogna

Digitized by Google

essere indulgenti verso chi si regola giusta le massime ricevute dalla sua setta, neppure saranno da riprendere le azioni di que' tali credenti che alla religione da essi professata appariscono conformi. *Se Gradivo ordini a un capitano di prendere le armi, tanto è lecito aver fidanza quanto è illecito non averla. Incerti gli umani consigli: ma quando Iddio comanda, adempi, senza esitare, il comando. Chi prenderà l'armi contro agli Dei?* I quali detti, ancorché pronunziati in altro proposito, cadono qui in acconcio. — Ma andiamo al fondo, e vediamo se in nome della religione potevasi a buon dritto da tutti quegli altri far guerra.

Digitized by Google

CAPITOLO IX.

Se sia giusto far guerra per cagione religiosa.

SOMMARIO

Ingiusto l'uso della forza nel fatto della religione. Si citano molte autorità di scrittori vari, poi si adducono le ragioni. Guerre di religione degli spagnoli contra gl'indiani condannate dal giureconsulto spagnolo Dal Vittoria. Giudizi conformi di altri giureconsulti. Si confuta una strana affermazione del Baldo. Malvagia ipocrisia, per amore di religione ammazzar la gente. Ipocriti Ferdinando V *il Cattolico*, e Carlo V: non cosí Giustiniano e Pipino. Della *L. 4 Cod. de haeret.*, e di una sentenza di Cicerone. La legge e il filosofo parlano di coloro che vivono, come le bestie, senza religione alcuna, o suscitano fazioni nella città. E quelli, se pur vi sono, e questi è lecito combattere con la guerra.

1. E veramente, se la religione è di tal natura da non tollerare che niuno le sia aggregato con mezzi violenti, e di genere nuovo e non piú udito apparisce quella sorta di predicazione che a suon di percosse pretende inculcare la fede, ne segue che la violenza guerresca nel fatto della religione è proprio fuori di luogo. *Spogliare di libertà la fede, vietare che altri pensi come vuole della divinità, da non essere piú padroni di adorare chi ci piace, e al contrario essere costretti a adorare chi non vorremmo, questo è distruggere la religione, è voler tornare ai costumi degli egiziani adoratori di uccelli e di altri animali, i quali chi avesse fatto tanto di uccidere uno di cosí fatti iddii dannavano nel capo.* Cosí Tertulliano, e dice in altro luogo, e il medesimo afferma Pomponio, che la religione è di potestà

Digitized by Google

naturale, e che se a me giova, te non offende. *Vuolsi persuadere, non comandare la fede*, dice Bernardo; ed Ilario: *con nuovo esempio costringersi gli uomini a credere*, pur concedendo a Costanzo imperatore che fosse stata vera la religione ariana, a cui egli voleva costringere. *La religione non è cosa a cui possiamo comandare, non essendo possibile costringere le persone a credere ciò che non vogliono*, cosí rispose Teodorico re sapientissimo; e Teodato: *spontaneamente è da sacrificare al Signore, non da alcuno imperio forzati.* Similmente Lattanzio: *religione non soffre costringimento: costituiscesi con le parole, non co' flagelli: non ci ha cosa tanto volontaria quanto la religione, e i cristiani non hanno ad esser peggiori degli egiziani.* E Giuseppe: *Iddio vuol essere da tutti adorato per movimento spontaneo dell'animo, non perché altri ci forzi.* E Arnobio: *Religione non domanda forze maggiori delle sue naturali.* E contro a' partigiani de' mezzi violenti dice cosí: *Voi altri, perché siete circondati di ferro e niuno vi può stare a petto, vi credete sapere più di tutti della scienza della verità.* Cosí il grande di L'Hôspital in una grave satira: *Combattiamo coi detti e l'armi coloro i quali si appongono meglio nel fatto della religione, e intanto sprezziamo le tavole e le tradizioni mosaiche.*

Bastino le autorità: veniamo alle ragioni. Ciò ch'è contrario alla natura di una cosa le sta piuttosto a carico che a vantaggio. Ciò ch'è impossibile ottenere con la forza volere per forza ottenere è da matti. Ciò ch'è rimesso in facoltà non può esser convertito in necessità. Ciò che si sostiene per forza propria puntellare con giuramenti accattati è da stolti. Ciò che ha regole speciali non può essere trattato con altre prese di fuori. Ogni novità in questa parte sarebbe ingiustizia, imperocché, come scrive l'egregio Duareno nelle Dispute anniversarie, quanto i secoli approvarono ha quasi forza di legge. Ed eceo dette le ragioni.

Per fermo la religione è dall'animo e dalla volontà, la quale non va mai scompagnata da libertà, com'è dimostrato da filosofi e da altri scrittori, non che da Bernardo nel trattato del libero arbitrio. L'animo nostro e quanto all'animo attiene non è mosso da forza esteriore morale o tirannica. E delle anime nostre non è signore altri che Iddio il quale solo può perderle. Hai

Digitized by Google

tu inteso? Odi anche questa: La religione dev'essere libera. Religione è un cotale connubio di Dio con l'uomo: come ogni altro, vuolsi anche questo che si fa con lo spirito circondare di libertà.

2. Afferma il dottissimo Dal Vittoria là dove riprende gli spagnoli suoi dell'aver mosso guerra per questa cagione agl'indiani che di questa sentenza del non potersi far guerra per cagione religiosa, tutti sono convinti, nessuno eccettuato. Un altro giureconsulto spagnolo e dotto ugualmente, il Covarruvio, cita parecchie autorità conformi di canonisti e teologi. Il medesimo insegna il Baldo a proposito della guerra fatta da Innocenzo papa contro agl'infedeli che non ci davano nessuna molestia. Di questo sentire è pure il Covarruvio; non nega che alcuni ci stanno contro, fra gli altri l'Aquinate, ma combatte le loro opinioni e i loro ragionamenti. Statuirono è vero i padri Toletani che gli eretici fossero da punire con la guerra, e il loro Decreto si legge nel corpo delle leggi canoniche. E afferma il Baldo essere cosa certa che è lecito saccheggiare i nemici della fede, cioè della chiesa; ma questa sua certezza non scaturisce da alcuno argomento che valga, ed anzi salta fuori, non si sa come, da una infinità di dubbi. Senza dire che quel dichiarare così alla recisa nemico della fede chi è nemico della chiesa, ha molto dell'arrischiato. Come se la chiesa non abbia mai fatto e non faccia guerre altro che per la fede, e non ancora per cagioni, come dicono, temporali. Altrove contra gli eretici, e anche (e in questo si contradice) contro agl'infedeli assegna il Baldo questa ragione, che essi, come scomunicati, non hanno regni propri: di giurisdizione, nel vero senso della parola, sono privi: senza magistrato, senza giurisdizione è impossibile vivere, per essere queste cose di diritto delle genti. Ragionamento sbagliato, perché è da Dio che essi tengono la loro giurisdizione.

3. Veramente sono a questo proposito alcuni detti che pare contrastino alle massime recate di sopra, e a quelle argomentazioni generali. Ma io non mi do per vinto. *Contro alla barbarica religione fu da noi combattuto fino allo sterminio,* dicono i cristiani parlando del culto dei saraceni; e Bernando, spingendo Lodovico re di Francia nell'Asia: *qual più giusta cagione*

Digitized by Google

di guerra, gli dice, *puoi tu avere di questa ch'è santa?* Anche gli spartani, tra le altre cagioni, apponevano agli ateniesi questa, di avere contaminata la religione dei padri, e di rincontro gli ateniesi di avere gli spartani osato trar fuori i supplicanti dai templi e ammazzarli. Di fatti simiglianti vanno piene le storie, e ben fu detto non sono altro che trovati dell'umana nequizia che ha vergogna mostrarsi nel suo vero aspetto. Né può darsi religione tanto nefanda la quale faccia precetto di assassinare la gente di fede diversa. Ferdinando re chiamato *il Cattolico*, quanti eccessi commise cercò onestare con la religione, come nota il Guicciardini, né con altro pretesto, come scrive il Giovio, Carlo imperatore nipote di Ferdinando ebbe mantellate le sue cupidigie di regno. Non sia chi mi opponga il nostro Giustiniano, il quale in alcun luogo ci fa sapere che le guerre da lui fatte ebbero causa dalla religione: né Pipino, che, in tutti i suoi comandi pietoso, ardeva e guastava per far piacere al Pontefice. Né altri niuno mi opponga. *Ciascuno*, scrive Paolo Emili, *predica santa la guerra che piglia a fare, empi i nemici. La causa propria ciascuno dice santa. Questi aggiunti di santo, di pio, vanno sulle bocche di tutti, ma quanto diversi sono i pensieri! E proprio della natura umana dire cosí. Se questo non fosse sarebbe tolta cagione alle guerre. Omai non vi ha scelleranza cui non si presti il nome di pietà. Il nome di* SACRA *milizia* (*esempio miserabile*) *toccò a queste armi;* le armi con le quali dal pontefice assalivasi il re di Napoli. Cosí piú volte il grande scrittore veronese.

Oltre a ciò le guerre fatte da Giustiniano avevano per fine di difendere i suoi o dai persiani idolatri o dai goti e vandali eretici che gli davano travaglio occupando l'impero, o altrimenti taglieggiando i suoi sudditi. Anche per soccorrere i cristiani dimoranti nella Persia e dai persiani per cagion della fede vessati d'ogni maniera, se Giustiniano prese le armi ebbe dritta cagione di prenderle, e questo affermo anche sull'autorità del Covarruvio. Similmente vanno lodate le guerre dei franchi e di altri popoli d'Europa intese a liberare coloro che erano angariati dal Turco, e a vendicare il nome cristiano. Ma tutto questo attiene alla difesa di cui parleremo in appresso. La questione che ora ci occupa è questa: è lecito movere guerra

Digitized by Google

per solo scopo religioso? Dico che non è lecito, e ne assegno le ragioni: perché le varie attinenze cui dà vita la religione non sono propriamente fra uomo e uomo, dimodoché per diversità di fede non è offeso il dritto di alcuno: quindi né pure la guerra per causa di fede può essere ammessa. La religione è verso Dio: è ragion divina, non è ragione umana, cioè legame dell'uomo con l'uomo: niuno adunque potrebbe sentirsi offeso dal seguitare che altri faccia religione diversa dalla sua.

Ma è detto nella legge quarta del Codice sugli eretici, che l'offesa recata alla religione è offesa di tutti indistintamente; e dice M. Tullio: tolta via la pietà verso gli Dei, addio fede, addio società umana, addio giustizia. Ma io qui non intendo parlare di quella razza di gente che, piuttosto a mo' di bruti che d'uomini, si passa di qualunque religione: questi siffatti si hanno da riguardare come pirati, come nemici comuni di tutti, e come tali crederei si potessero perseguitare con la guerra, finché non si fossero ridotti al dovere. Perché davvero sono gente pericolosa a tutti questi tali che in sembianza umana vivono una vita peggio che da bestie, se vero è, ciò che fu scritto e creduto, che anche dalle bestie, non da tutte, ma da alcune una cotale religione a modo loro si osservi. Que' tali sono i giganti che fan guerra all'Altissimo. Nel vero, e che altro significa far guerra a Dio a mo' de' giganti se non repugnare a natura? Dalla quale essendo la religione, come potrebbe il dritto naturale venire in soccorso d'uomini che vivono fuori di questo dritto?

Sennonché, esiste veramente una tal fatta di gente che non crede a nulla, che non osserva nulla? Io dico di no, e chi dice il contrario vorrei me l'indicasse. Non si creda già che sia fuori del dritto chi per fragilità umana versa in errore, e con tutto il desiderio che può avere del bene segue una religione falsa. Costoro, come degli alemanni idolatri ebbe a dire Agatìa, sono meritevoli di compassione, e però voglionsi ammaestrare e tollerare, non costringere e sterminare. Neppure gli ebrei, sebbene dopo la venuta di Cristo non differiscano guari dagli idolatri, hannosi a molestare e ridurre per forza alla fede. Ma quei settari che si separano dal rimanente corpo della cittadinanza, e van seminando divisioni nella loro stessa

Digitized by Google

città, questi turbano la pubblica pace e si fanno ingiusti contro agli altri cittadini. Di costoro intende parlare la legge citata di sopra. Ma quelli che vivono in altro stato, se tengano usanze diverse dalle nostre che noia ci danno? La guerra che si prendesse contro di loro, o vendicativa fosse o diretta a punirli, sarebbe sempre ingiusta. Sarebbe nel primo caso, non avendoci fatto nulla che provochi vendetta: sarebbe nel secondo, non trattandosi di sudditi che abbiamo ragione di punire. Questa è pur l'opinione del Covarruvio. Tanto è punire un innocente quanto un reo se tu non abbi ragione di punirlo.

Digitized by Google

CAPITOLO X.

Se giustamente possa il principe difendere con la guerra ne' suoi Stati la religione.

SOMMARIO

A legislatori e filosofi fu sempre a cuore l'integrità del dogma e l'osservanza del culto. Dalla scienza del governo abbiamo la ragione di questo zelo. Dimostrato col fatto che la varietà dei culti in un medesimo stato non è di per sé stessa cagione di disordini (né vale in contrario l'esempio degli egiziani e dei francesi) conchiudesi che l'uso dei mezzi violenti per mantenere l'unità religiosa è inutile e ingiusto.

1. Proseguendo nella nostra ricerca, vediamo se ai violatori della religione dello Stato sia lecito mover contro con l'armi e la guerra. È un fatto che presso tutti i popoli si vedono minacciate pene a costoro. Platone li vuol puniti addirittura di morte. Varie le pene stabilite dalle nostre leggi. In Atene, Socrate per questa cagione fu dannato a morte, Diagora all'esilio, e così a un dipresso dappertutto. Abramo, per avere osato introdurre novità nella religione, da' Caldei è messo in bando con tutta la sua famiglia, ed è costretto a vangare la terra, se pure non fu arso col fratello Aran, come leggesi nel Decreto, ov'è detto: *affinchè tra le fiamme confessassero la divinità a cui non vollero prestare culto ed omaggio.* Confermano la cosa Agostino e Girolamo, non già per averla raccolta da' libri, ma da certe tradizioni ebraiche. Dai traci, suoi concittadini, Anacarsi è messo a morte, per avere, di ritorno di

Digitized by Google

Grecia, usato il culto religioso di questa nazione. Niun culto in Roma di straniere deità sino da una legge di Romolo, la quale diligentemente provvide che non si venerassero numi forestieri, e non si facessero sacrifizi alla maniera delle altre nazioni. E sebbene egli non ponesse veruno studio nel tirare molta gente nella sua città, il fatto è che molti popoli d'ogni parte vi accorsero. Come questo avvenisse, senza che con tanti forestieri si introducessero nella città anche le loro religioni, ammirando e lodando nota Dionigi. Augusto, mentre serbò venerazione alle divinità antiche, la volle negata alle nuove e forestiere. Infierí Tiberio anche contro alle cerimonie esterne e contro a' riti egiziani ed ebraici. Bastino gli esempi.

2. Afferma Giovanni Bodino che a tutti quanti i legislatori non men che a' filosofi sembrò che la fedeltà de' sudditi verso il principe dipendesse dal fervore religioso de' sudditi stessi. Accortamente però Mecenate diè consiglio ad Augusto che la religione ricevuta dai padri facesse che tutti quanti osservassero e gl' introduttori di nuovi riti fossero con tutto il rigore perseguitati; e questo non soltanto per rispetto agli dei dei quali chi non tien conto finisce col commettere qualche eccesso, ma anche perché questo introdurre divinità nuove è fomite di cospirazioni e di altri simili inconvenienti che non fanno punto comodo al principato di un solo. Di quí il rigore col quale oggi si perseguitano le novità di Lutero, come quelle che paiono infeste alla potestà dei principi. Dei quali chi fece tanto di dare ascolto a Lutero non può essere che non si penta, vedendosi abbandonato dalla schiera infinita degli ecclesiastici, e, a cagione dell'eresia, fonte di nimicizie perfino tra congiunti di sangue, anche dal resto dei sudditi. Certamente, se una religione è tale di sua natura che non possa conciliarsi con l'autorità del principe, questa religione non potrebb'essere tollerata. Per la qual cosa a buon diritto poterono un tempo gli epicurei essere cacciati da Roma, conciossiaché la loro setta disfaceva l'amministrazione dell'impero, fondata com'era in gran parte nella religione e nel timore degli dei. Né molto a dire il vero differisce l'epicureismo dall'ateismo manifestamente professato. Negarono Dio, fu detto a certi ebrei seguaci di Epicuro, e dissero che non è. Che se poi la religione pro-

Digitized by Google

fessata dai sudditi, se ben diversa da quella del principe, non sia di pregiudizio all'autorità sua, ci renderemmo uguali a que' malvagi persiani che tesero insidie a Daniele, se procedessimo avversi ai seguaci di un'altra religione. E diremmo con que' persiani: Non troveremmo pretesto alcuno contro a costoro, se già non fosse la religione che essi professano. Il che affermo non essere giusto. *Caio Sejo è uom dabbene solo perch' è cristiano.*

3. Ma, si obietta, questa varietà di religioni contrasta in qualche modo al buon andamento del civile consorzio. Unità di religione, scrive Filone ebreo de' suoi compagni di fede, fa gli uomini essere uniti. E M. Tullio: Costituisci la religione, e avrai unione nella repubblica; e così altri. E ciò perché da questo cumulo di religioni e anche di sette, e dalla differenza del vivere e dei costumi, seguono odj, dagli odj sedizioni, peste delle repubbliche. Diversità di religione, dice il Cardano, è distruzione d'autorità, e questo va ripetendo un moderno politico. Né solo il cambiare, ma anche il modificare non meno del diminuire, nel fatto della religione apparisce pericoloso, rado accadendo, si dice, che dai mutamenti di religione non vengano crollati i troni anche più saldi, salvoché gli stessi principi non si facciano autori col popolo e iniziatori della riforma religiosa. L'esperienza, aggiungono, ce l'insegna. Ecco qua Procopio che dice: Sogliono i Cristiani sottilmente disputare di cose di fede: si riscaldano nella disputa, e di qui sedizioni. Ed ecco leggi severissime a proibire coteste dispute. Un altro storico aggiunge: Non ci ha quanto le controversie di religione che siano fomite di discordie perfino tra padre e figlio e marito e moglie. E si meraviglia che lo stesso non sia accaduto al mio Giustiniano e alla moglie sua Teodora discordi in materia di fede; e pensa che, indettati insieme, fingessero. Il che io non ignoro essersi fatto in altre cose da altri, in questa non potrei di leggieri affermare. — Valentiniano, o Graziano che fosse, (furono tutti e due buoni principi) a Valente stretto congiunto nega soccorso per questa differenza di religione. E non ne fa mistero. Non è giusto, dice, né pio soccorrere un empio, e farsi compagno a un nemico di Dio, a un ariano. Similmente Giustiniano per difendere se, attizza i franchi contro a' goti:

Digitized by Google

erano ariani che si laceravano fra loro. Ambasciatori longobardi pregano e scongiurano Giustiniano che muova in favor loro e non de' gepidi perché seguaci di Ario. E Colco, personaggio di sommo conto, consigliò e persuase a' suoi di non ribellarsi a Giustiniano per unirsi ai persiani che professavano un'altra religione, e questo principalmente perché con uomini di opinioni diverse non è possibile accompagnarsi. Giustiniano non voleva neppur credere che a quella gente fosse potuto cadere in pensiero di far lega con altra di fede diversa. Ma basti di ciò. Questo è quanto può dirsi in favore del principe che voglia unità di religione, e con l'armi e la guerra cerchi mantenere cotesta unità ne' suoi stati.

4. Io però sono col Bodino nel condannare i mezzi violenti contro a' sudditi che abbiano abbracciata un'altra religione, sempreché, bene inteso, dalla moltiplicità dei culti non venga danno allo Stato. Così vediamo Augusto favorire le sinagoghe israelitiche, ritenendole, come erano di fatti, non già baccanali o conventicoli sediziosi, ma scuole di virtú. Ché non è raro che sotto colore di religione si formino convegni illeciti e da non doversi permettere, come generalmente non devono permettersi convegni di questa specie appunto perchè sospetti; ma quando sia evidente che non hanno nulla d'illecito, allora non v'è ragione che debbano proibirsi. Cosí adoperò Adriano, tanto geloso della sua religione quanto tollerante delle altre. Cosí in una sua lettera Marco proibisce che vengano molestati i cristiani se non abbiano tentate novità nello Stato, e nulla possa loro apporsi da questo infuori ch' e' professano una religione diversa. Cosí Alessandro Severo conservò i privilegi agli Ebrei e lasciò essere cristiano a chi voleva. E Traiano fu il primo a ordinare, poiché da Plinio fu convinto della nostra innocenza, che i cristiani fossero liberi nell' esercizio del loro culto. E oggi, sotto i turchi, non vivono pubblicamente e pacificamente ebrei e cristiani? E turchi, ebrei, greci, e sinagoghe d'ebrei e chiese di greci, non vivono e prosperano sotto gli occhi di esso il pontefice in Roma e in Ancona? In San Pietro a Roma orientali ed etiopi mantenuti dal Pontefice osservano i loro culti secondo i loro costumi. Gli stessi luterani sono lasciati vivere pubblicamente in pressoché tutti i

Digitized by Google

principati i quali nella Germania sono della famiglia austriaca: e le diverse religioni non dai luterani soltanto, come dice il Bellarmino, ma anche dai cattolici, e questo nega il Bellarmino, sono tollerate. Non già con una religione soltanto si vive in Ausburg, in Ratisbona, in Francfort e in altre città libere della Germania. Cosí i polacchi, cosí gli svizzeri, cosí vivono i reti. E sappi o Giusto Lipsio, se già nol sapessi, che tu se' in errore quando affermi che tra i germani non è che una religione sola. Una sola se ne vuole dai principi luterani, e qui sbaglia il Bellarmino: ma và un poco nella Moravia, in Boemia, nella Stiria, nella Carinzia, nella Carnia, nella stessa Austria, e tu ci vedrai anabattisti, ussiti e luterani. Lodasi l'editto di Costantino pel quale era fatta facoltà a ciascuno d'intendersela con Dio secondo la setta cui appartenesse e di passare da una religione all'altra, e adorare quel Dio che piú gli piacesse, *cosí portando il bisogno di mantenere la pace.* Del pari va celebrato Valentiniano per la sua imparzialità in materia di religione e per non avere imposto a nessuno di seguitare la sua fede.

Di piú tu affermi, o Bellarmino, tre soli aver permesso religioni diverse: Gioviniano che fu censurato da un Sinodo, Valente che fu ariano, Giuliano che fu apostata. Aggiungasi pure che tutti questi che ho nominato cederono ai tempi, e che in omaggio a' tempi ebbero permesse religioni diverse, e che per questa medesima ragione dopo Costantino furono chiusi i templi degl'idoli. Siamo d'accordo. Vorrei anch'io che a' principi fosse maggior cura della unità religiosa, ma dico che a ciò non si provvede con la guerra civile. Imperocché se siano da punire gli eretici, e chi possa dirsi eretico, è un'altra questione che non ha che far nulla col soggetto che trattiamo. Tutto si faccia, fuori che la guerra. E ricorderò con Agostino che non è senza pericolo per lo Stato andare perseguitando l'eresie: né affatto empie suonano le parole di Giuliano che, in mezzo al gentilesimo da lui professato, tollerava la religione cristiana. Nei decreti e nelle epistole che abbiamo di lui è dichiarato che non sarà mai per usar violenza a' cristiani, o galilei come si piace chiamarli. *A chi è fuori del vero bisogna maestro, non boia, se vuoi far cosa che duri raccomandati al consiglio, non alla forza.*

Digitized by Google

A ciascuno è ottima la sua religione perché ci si trova dentro senza saperlo, e le prende affetto, dice il re Agrippa a Caio, se già non sono parole di esso Filone dottissimo. Anche in quel tollerare e favorire le divisioni nella nostra religione perché così divisa potesse cascare da se, abominevole certo ti si presenta il proposito di Giuliano, ma pure comprenderai come possano in un medesimo Stato piú religioni tollerarsi, e felicemente governarsi con tutte un savio reggitore. Sopporterà le cattive a tempo e luogo: le terrà sotto piú che potrà, come faceva Costantino che, pur tollerandole tutte, ai cristiani soli riserbava la milizia e i pubblici uffici, non ancora reprimendo i pagani. Cosí adoperarono Teodosio Magno, Zenone e altri; cosí lo stesso Gioas e altri lodatissimi re. Che piú? Non pregavano in ore e giorni diversi in Roma cristiani e gentili? Né mai si dette che venissero alle mani. Taccia il nostro politico che va dicendo essere i mezzi violenti una necessità, perocché i singoli cercano far prevalere la propria alla religione degli altri: *religione torpida non sarebbe religione.* Errore grossolano! Queste lotte, queste guerre io le vedo là dove non si dà luogo ad alcuna religione: non le vedo in que' paesi ove è fatto posto a piú d'una. E io dico, ed è verissimo, e so che lo dice ancora il Cuiacio, che non è religione quella che delle stragi cittadine, della rovina della patria ha bisogno per istorpidirsi. Non ti paion eglino col poeta satirico meravigliosi gli egiziani se, come leggo nel frismegisto e in Dione, per quelle religioni mostruose che avevano si laceravano tra loro con mutue guerre? Non hai tu letto in Diodoro non tuo, ma siciliano, che quelle diverse religioni furono nell'Egitto a bello studio introdotte affinché i sudditi avessero cagione di odiarsi fra loro come empi, e cosí non pensassero a cospirare contro al principe? Per non dire ancora che con questo stesso mezzo volle Busiri stancare la pazienza degli egiziani. Ma noi parliamo di principe che reputi il comando preminenza legittima, che non voglia essere tiranno anziché padre del popolo suo, e a vantaggio non di se, ma del popolo rivolga la sua autorità, e di pace, di benevolenza, non già di sedizioni e discordie si faccia capo ed autore. Ma ve' che specie di gente sono gli egiziani. Usi piú ch'altri da piccola favilla a suscitare grande incendio.

Digitized by Google

Pieni di vento, furiosi, millantatori, arroganti, e tanto vani, scapestrati e bramosi di novità, che quanto hanno di presente dispregiano, sia pure che non potessero stare di meglio. Aggiunge lo storico latino un'epistola di Adriano, nella quale è detto il medesimo, essere gli egiziani un popolo leggero e volubile, sedizioso, vano, e ingiusto quanto mai dir si possa. Il medesimo affermano anche egiziani. Questa loro natura dicono sia la cagione delle frequenti sedizioni anche in cose di religione. Cosí quando un Patriarca veniva in Egitto, da alcuni era costretto a adorare Serapide, da altri Gesú. E con ottimo consiglio, secondo si narra, fece Aureliano divieto a un tal Saturnino di nazione francese, gran capitano, di mettere mai piede in Egitto, perché, fece a dire quel prudentissimo, col sangue caldo come hanno i francesi, se io lo mando là in quella provincia turbolenta in mezzo a quella gente, quest' uomo mi si rovina. E però Augusto e poi Tiberio fecero una provvisione per la quale vietavasi che al governo dell' Egitto fosse mandato sénatore, cioè persona cospicua, e che neppure vi andasse. Veramente anche ai galli scrittori antichi e recenti attribuiscono incostanza e levità d' indole, e spiriti bellicosi, pronti e presti alla guerra, ostinati e retrogradi, duri al freno. Questa è stata sempre la cagione delle guerre che in tutti i tempi sonosi fatte colà. La religione in questi ultimi tempi fu solamente un pretesto. Quando mai fu senza guerra interna od esterna la Francia? Prima della venuta di Cesare (poche o nessune notizie ci avanzano di quei tempi) non passava quasi anno, al dire dello stesso Cesare, che non scoppiasse una guerra. Tacito gli fa dire: Finché non caddero sotto la nostra dominazione i galli furono sempre in guerra tra loro. Di queste loro turbolenze assegnasi tra l' altre anche questa cagione, che i nobili e gli ottimati, potenti come sono e liberi, negano, richiesti, qualunque aiuto al governo, e di piú gli contrastano: l' odiano se non è loro largo di benefizi, l' avversano se ne concede: cospirano potenti, inasprisconsi ambiziosi: magistrati raro è che ne vedano: se ne vivono segregati in campagna, dove, non potendo far altro, struggonsi fra loro in discordie, sedizioni, contese. Cagione dei mali che travagliano la Francia non è dunque la religione. A questo punto potrei conchiudere con

Digitized by Google

l'Orosio, il quale, per volere respingere le accuse che al cristianesimo si vanno facendo da alcuni di essere stato la cagione dei disastri e delle guerre che portarono la rovina dell'impero romano, dimostrò che queste guerre e questi disastri non fu solo l'impero romano a soffrirli, ma tutti quanti gl'imperi da che mondo è mondo. Altri prima di lui si erano fatti incontro a questa calunnia. Era stato già detto da Cipriano queste cose derivare dalla decrepitezza del mondo, dalle colpe degli uomini, dalle religioni bugiarde, dalle persecuzioni dei giusti. Adoransi, egli dice, gli dei: Dio non si adora: adoransi le pietre, non si adora chi si dovrebbe adorare. Or questo non può essere senza pena. Altro aggiunge Agostino che serbo al terzo libro ove dovrò tornare sull'argomento.

Ho io così assai sufficientemente, mi sembra, fatto giudizio delle cagioni vere di guerra, e smascherato il pretesto. Che se alcuno mi lodasse dell'avere io tolto alle guerre civili almeno questo pretesto, risponderei che troppo meglio sarebbe estirpare le cagioni di esse. Dei pretesti, sveltone uno; tosto un altro ne sorge.

Digitized by Google

CAPITOLO XI.

Se possano i sudditi far guerra al Principe per causa di religione.

SOMMARIO

L'uso della forza, ingiusto per costringere i sudditi, è pure ingiusto per costringere il principe in materia di religione. Si espongono alcune obiezioni: e si confutano. Pensa Tertulliano che ai sudditi non sia nemmeno concesso resistere al principe che voglia dettar legge in materia di fede. L'A. distingue tre specie di sudditi: sudditi veri e proprj, cioè sudditi insieme e privati: sudditi impropriamente detti, cioè quelli che da alcune obbligazioni infuori per le quali sono tenuti verso il capo della nazione, possono nel resto governarsi in tutto e per tutto da se: sudditi ma non privati, cioè quelli che non sono, come i primi, sudditi in tutto e per tutto, e ritengono autorità pubblica. Quanto ai primi, si accorda con Tertulliano: concede ai secondi di resistere anche con l'armi al principe per cagion di fede: concede anche ai terzi la resistenza armata, ma come ultimo ed estremo rimedio.

1. E che dee dirsi del principe a cui venisse talento di abbracciare una religione diversa da quella del suo Stato, o, cambiandola lo Stato, ritenere esso l'antica? Ho per fermo che la guerra che per cagione siffatta movessero i sudditi contro al principe sarebbe ingiusta, tanto piú se il principe, usando della sua libertà non menomi quella dei sudditi. Io l'ho già detto: non si dee fare al popolo ciò che non vuole gli sia fatto: né questo farà il popolo, né deve essere fatto al principe. Sia tolleranza in tutti: né in quelle cose sia fatta forza al sovrano

Digitized by Google

nelle quali niuno vorrebbe fosse fatta a se stesso. Questo e altro puoi vedere in Ambrogio.

2. Non però mancano esempi e ragioni in contrario. Per l'empietà del re il popolo ha pene, narrano i libri sacri, e, *Quidquid delirant reges plectuntur Achivi.* Come in tal caso non dovranno i sudditi difendersi contro al principe? Come non dovranno ridurlo per forza all'osservanza del culto divino? Ancora: se uno del popolo manchi, è solo a sopportare la pena: ma la colpa del principe a molti fa danno: a tanti fa danno quanti sono quelli ai quali comanda. Queste parole, dettategli da Bernardo, scriveva un principe a un altro. Piú elegante Cicerone: Ciò che alle colpe dei principi acquista gravità è il numero grande ch' essi hanno di imitatori. I bulgari prendono le armi contro al loro re perché fattosi cristiano. E contro al loro fattosi ebreo i Satrapi degli adiabeni vanno incitando i persiani. Che non fu detto contr' Alessio Comneno? E quali voci sediziose non si levarono a un tempo contr' al re di Francia? avendo l' uno e l' altro abbandonata la propria fede, e dato esempio di poca pietà verso Dio se non verso i sudditi. E queste guerre di Francesco che oggi si combattono, non furon elleno suscitate a questo modo stesso da molti e nobili e città della Francia contra questo Enrico IV che finalmente pur veggono della religione loro? Piú ossequenti si comportarono le legioni romane con Gioviniano, ché, rifiutando esso il comando, non parendogli, come cristiano, di farsi condottiero di un esercito di gentili, si battezzarono, e lo ebbero comandante. Al contrario i persi saraceni non consentirono di sottomettersi ai turchi se prima da questi non abbracciavasi la loro fede. Questo è ciò che mi scrive l' eruditissimo Onofrio Panvini. I saraceni abbandonarono ai turchi il supremo comando, sí veramente che, lasciata l' idolatria, si rendessero maomettani ed entrassero a partecipare dei misteri di loro religione, la qual cosa di leggieri fu loro ottenuta da quella gente barbara e avidissima di dominare.

3. Nessuna di queste ragioni che ho detto mi persuade. Ed ho per degno di memoria ciò che racconta Suida, che, avendo un tale mutata religione per compiacere al re, fu dal re sentenziato a morte issofatto, con queste parole: Se a Dio non ser

Digitized by Google

basti fede, or come puoi tu condurti onestamente con gli uomini? Giusto io non credo che il suddito in questa parte costringa il magistrato supremo. Costringere può solo Iddio che a tutti comanda. E non è vero che per queste colpe del principe il popolo sia punito: punito è per le sue. Leggesi nella Bibbia: *Per avere abbandonato il Dio dei loro padri*, là dove si parla del popolo che era in angustia, e prima è detto lo stesso di Acazo re.

4. Tertulliano, che in questa parte è mia guida, non concede ai sudditi di ribellarsi al principe quantunque voglia dettar legge in materia di religione. Odilo: *A quale mai guerra non saremmo atti, non pronti, anche disuguali di forze, noi che tanto volentieri ci facciamo ammazzare? Ma cessi Iddio che la religione, cosa divina, sia per noi vendicata col ferro e col fuoco.* Cipriano, di Tertulliano studiosissimo e assiduo lettore, ebbe a mente questo passo allorché insegnò: *Sia poderoso il popolo quanto tu vuoi: non per questo gli sarà lecito andare incontro alla violenza con la vendetta.* A queste cose i sudditi non sono atti.

Sennonché, qui è da intendere dei sudditi veri e propri, non già di quell' altra specie di sudditi che non hanno principe con piena potestà in tutto, come non l' hanno i germani, come non l' ebbero gli spartani né gli antichi egizj. Quella regola non riguarda che gli uomini privati che, nella sostanza, niente ritengono di pubblico. Dico nella sostanza, ché, ritenere solo di nome anche intere città, o ritenere a titolo semplicemente onorifico, come in Inghilterra i marchesi, i conti, i baroni, i quali sui loro marchesati, contee e baronie non hanno, piú che altrove, balía, non è ritenere. Ci hanno in Germania città, dette *libere*, che, obbligate verso l' Imperatore a certe prestazioni, per lo piú in danaro, nel resto si governano in tutto e per tutto da sé. Su questo proposito può darsi una regola sicura, ed è questa: che coloro i quali nel fatto ritengono pubblica ragione e specie, questi siano sudditi in certe cose, o anche: sono sudditi in tutte le altre cose coloro che in certune non sono. E se non è dimostrato che quanto alla religione non sono sudditi, allora la regola di *cedere al magistrato supremo* non vale: se al contrario, anche quanto alla religione sono sudditi, allora forse potrebbe valere, dacché l' eccezione

Digitized by Google

conferma la regola nei casi non eccettuati. L'obbligo in certe cose, significa libertà nelle altre, come acconciamente fu detto a questo proposito: una cosa vincolata a certi patti e condizioni rimane libera in tutto il resto, e chi obbligò se a certe cose, s'intende che in tutte le altre abbia voluto riserbarsi la sua libertà. Però questo secondo sillogismo è piú debole del primo. Perché sebbene sia vero che la eccezione conferma la regola in tutti i casi non eccettuati, non però è vero che riconduca sotto la regola ciò che altrimenti non sarebbe stato ricondotto. E che la causa della religione non sia ricondotta, apparisce piú vero; dacché in qualunque soggezione e in qualunque giuramento si ha sempre per riservata e salva l'autorità del sovrano, e però anche la ragione del culto divino. Siate soggetti alle potestà, dice l'Apostolo, il che tuttavia non si vuole intendere per guisa che dobbiamo essere soggetti alle potestà anche se comandino cose contrarie al culto divino. Il perché non si vuole stare in questa parte al giure canonico, ove è detto con Agostino, *patto comune dell'umano consorzio obbedire ai monarchi;* ma piuttosto ov'è insegnato con Gregorio doversi avvertire i sudditi di non essere oltre il ragionevole sottomessi: cosa detta e ripetuta da altri, e fra questi dallo stesso Agostino. Per quanto generali siano dunque le parole usate, non vorrai in esse comprendere ancora la religione, non potendosi allargare il significato delle parole anche a quelle cose che la persona che parla non avrebbe mai significato nè promesso.

In ciò che attiene a fede non istà a Cesare comandare, ma a Dio, e a Dio piú che agli uomini si vuole obbedire. Che anzi se la causa della religione fosse espressa, questa specie di sudditi non in tutto sudditi, non sarebbe tenuta a stare alla convenzione qualora una fede diversa paresse migliore, ritenendosi comunemente che il giuramento non conta nulla se non ebbe compagne queste tre cose: giustizia, consiglio, verità: le quali vengono meno tostoché ci accorgiamo che la religione per ignoranza abbracciata e giurata era falsa. Odi qua: In materia di fede è onesto talvolta non attenere i patti, e da giuramento temerario e inconsulto ricredersi non è spergiuro, è dovere. Per le quali cose io penso essere lecito a chi non è

Digitized by Google

suddito né cittadino privato resistere, anche con l'armi, al principe per cagione di fede. Chi è suddito, ma non privato, qualora non gli si porga altro mezzo, può, come ultimo ed estremo rimedio, anche per altri motivi ricorrere alle armi e con le armi difendersi da chi, forte della sua potenza, è sordo alla ragione. Cosí con altre piú cose è da altri scrittori insegnato. Anche il Baldo si propone questo quesito, ma nol risolve. La difesa giusta non guarda in faccia a nessuno, neanche al patrono.

I partiti che abbiamo detto non si concedono a chi è privato cittadino. A lui non resta altro a fare che conformarsi al precetto di Cristo, e andarsene altrove. Duro lasciar la patria e le cose proprie, ma Cristo vuole cosi. *Dura lex, sed lex.* Non pertanto è da vedere se è possibile al privato venire in dignità, e come questo avvenga sarà dimostrato in appresso.

Digitized by Google

CAPITOLO XII.

Se le guerre siano da natura.

SOMMARIO

Di ciò che può dirsi per rispondere affermativamente al quesito. Al quale tuttavia è da rispondere negativamonte. Peccato è nostro e non natural cosa se fra noi sorgono discordie. Si condanna la superbia dei greci che dicevano essere natural guerra fra essi ed i barbari. Della naturale amicizia fra gli uomini è un accenno nella *L.* 5.ª *dig. de captivis.* Digressione su questa e la L. 7.ª dello stesso tit. Di una istituzione contraria ai principî filosofici da noi professati. Conclusione. Nemmeno coi turchi abbiamo naturalmente guerra.

1. Segue delle cagioni naturali che c' inducono a guerra. Le quali dirai da natura, ove tu dai primi naturali elementi scendendo fino agli uomini, attentamente consideri la natura delle cose. Ed ecco pararcisi prima dinanzi la guerra degli elementi, dalla quale abbiamo, a detta di filosofi, il giorno e la notte: e pia la dicono contrariamente a Lucrezio:

> . . . . poiché fra lor vedi le membra
> Principali del mondo in cosí fatta
> Guisa pugnar con *empia orribil guerra,* ec. (1)

E a questa guerra accennò Omero che sui campi di Troia non pure descrisse le pugne dei troiani e dei greci, ma quelle ancora delle acque e delle fiamme. E di questa guerra Empedocle ed Eraclito disputarono, e giunsero a dire che dalla guerra hanno origine tutte le cose; donde si ebbero fama di non ama-

(1) Lucrezio, *Marchetti* Lib. 5.º v.º 593.

Digitized by Google

tori di pace. Non vedi, scrive Seneca, come gli elementi sono fra loro contrari? alcuni sono gravi, altri leggieri, alcuni sono freddi, altri caldi, umidi alcuni, altri secchi: questa armonia, questa concordia che si ammira nell' universo, è effetto di tante cause dissonanti e discordi fra loro. Il medesimo altri. Procedendo, noi vediamo uguale e molteplice contrarietà fra le cose inanimate e fra gli animali tutti, com'è dimostrato da Plinio, la qual cosa è dai greci significata col vocabolo *antipatia*. Venendo finalmente agli uomini, è pure secondo natura che fra loro siano discordi: di quí le guerre. Ed ecco i greci in lotta coi barbari, con tutti in lotta gli ebrei. Odi Filippo Macedone: Con gli strani e co' barbari eterna guerra hanno i greci tutti quanti: è da natura, e la natura non muta, che siano nemici fra loro. Il medesimo di queste cagioni naturali di guerra fra greci e barbari, afferma Platone. Ascolta Isocrate: Naturali nemici nostri sono i barbari, e in guerra perpetua con noi, e l'odio nostro per loro è tanto naturale, che delle favole antiche vuoi troiane, vuoi persiane, a noi piacciono sopra tutte quelle in cui si racconta delle stragi ad essi toccate. Ed Ecuba in Euripide: Ai greci amica non sarà mai la generazione dei barbari. E qui tu hai da intendere la parola greci come Isocrate l'intendeva: cioè, non per rispetto a quella data nazione, ma alla ragione, talché il concetto sia questo: sono greci tutti coloro che di ragione umana sono forniti e che perciò differiscono mirabilmente dai barbari, uomini selvaggi e bestiali. Pensi tu che sia piccola cagione di nimicizia questa diversità di animi, questa dissomiglianza di studi e di voglie? Il savio sarà sempre nemico dello stolto: cosí la distinzione fra amico e nemico non ci viene dalla natura, bensí dai costumi che sono una seconda natura: la qual cosa fe' dire ad Aristotele che da natura i barbari sono fatti per servire. Giusta pertanto la guerra contr' essi, quasi caccia alle fiere, e anche la caccia è una guerra. Naturali nemici del popolo ebreo leggiamo essere stati i palestini, dei cristiani, i saraceni. Per natura nemiche le straniere nazioni ai romani dice Sallustio nella sua orazione a Cesare sull'ordinamento della repubblica. Ma si è detto di piú che a tutti quanti gli uomini natural cosa è fare la guerra: cosí i cretesi in ogni deliberazione circa lo stato avevano per fine la guerra.

Digitized by Google

2. Quanto a me, io ritengo che queste opinioni siano assolutamente sbagliate: ho invece per fermo che natura ci abbia creati tutti fratelli e che sia peccato nostro se fra noi sorgano discordie. Dal che siamo fatti indomabili e senza pace, e spinti in caccia ora della libertà, ora della gloria, ora del dominio: cosi Sallustio. Ed è vano apporne la colpa, come altri fa, ai discorrimenti e rotazioni degli astri, e perfino alla seminazione; quando piú naturalmente, come dice Agatia scrittore autorevolissimo, possiamo incolpare noi stessi, le cupidigie nostre, la nostra ingiustizia. Non è dunque naturale la repugnanza fra uomo e uomo, e nemmeno può esserci antipatia che non si dà fra animali della medesima specie (1). *Cane non mangia cane*, e corvi con corvi non si cavano gli occhi: ché se le api e pochi altri animali di una specie medesima vengono qualche volta a zuffa tra loro, ciò non accade mai, come nota Aristotele, se una cagione di fuori non ve li spinga, e senza cagione di fuori, osserva lo stesso Aristotele, ciò non avviene neppure fra gli uomini. E questa cagione è del tutto accidentale, non già naturale. Nei bruti le paci e le zuffe hanno per cagione il cibo e il modo di vivere, tantoché anche le belve piú feroci stanno insieme, e il leone, ferocissimo di tutte, sfamato che sia, diventa trattabile e mite. Eziandio gli animali di specie diversa, se non abbiano difetto di cibo, vivono insieme tranquilli. Diversamente non fanno grazia neppure ai loro nati e se ne liberano; come le aquile che vivono a coppia a coppia a gran distanza l'une dall'altre affinché il cibo non manchi, né patiscono in modo alcuno vicini. Alle umane passioni non è misura né fondo, e in questo non ha che fare la natura, ma noi medesimi. Al presente quella partizione fra greci e barbari suona orgogliosa, e dai greci stessi fu riprovata, e ormai nessuno ne parla. Ma anche gli ebrei furono da altri ripresi per essersi creduti il popolo eletto e privilegiato. Per certo niuno direbbe che i greci e gli ebrei fossero sottoposti a leggi di natura fatte a posta per loro che li costringessero a diportarsi nemici con gli altri popoli, benché

(1) E dire che il Guicciardini poté scrivere: «I pisani inimicissimi per natura del nome fiorentino (Guicc. Stor. I, 4.)

Digitized by Google

a buon dritto, come popolo di Dio, potessero gli ebrei andare distinti dagli altri, e fra Babilonia e Gerusalemme non dovesse mai farsi pace, ma guerra continua, come dice Bernardo.

Se da natura veramente fosser le guerre, non vi sarebbe più guerra che non dovesse per questa cagione apparire giusta. Ma da natura non sono, bensí hanno cagione dai fatti, dai costumi che, a seconda della conformità loro, c'inducono a concordia o al contrario. Dicono che è la natura che ci fa essere nemici gli uni degli altri, e questo è un errore. Né con questo, né col pretesto religioso, potevano gli spagnoli legittimare la guerra contro agl'indiani, né i barbari le guerre contro a' greci né i greci quelle contro a' barbari. Dicasi piuttosto che greci e barbari erano stati avvezzati ad aversi reciprocamente per nemici. Questa la cagione di quelle guerre, non molto dissimile a vero dire dall'altra, essendoché l'educazione sia una seconda natura. La cosa sta precisamente cosi.

3. Conforme a questi principj è il detto di Pomponio giureconsulto: *nemico nostro non potersi dire quel popolo col quale non abbiamo né amicizia, né ospitalità né federazione amichevole.* Vero è che le parole che seguono appariscono in contradizione con l'altre: dacché dopo aver detto *quel popolo non è nemico,* aggiunge: *Bensí ciò che di nostro è a quel popolo pervenuto, diventa suo, e il nostro uomo libero, se da quella gente vien preso, diventa schiavo di lei; ed è lo stesso se da quella gente a noi è pervenuta qualche cosa, perché anche in tal caso è concesso il postliminio.* Come possono conciliarsi le parole: *quel popolo non ci è nemico* con quelle che succedono dove si parla di schiavitú e di postliminio? Aggiungi il seguente passo di Proculo: *Senza dubbio i popoli confederati e liberi sono esterni a noi: eppure tra essi e noi non è postliminio. E di vero, fra noi ed essi qual uopo è mai di postliminio mentre ed eglino presso di noi ritengono come presso di loro la libertà e il dominio delle cose sue, e lo stesso avviene di noi presso di loro?* A far cessare queste contradizioni si sono tentati diversi modi, dei quali però nessuno appaga il Cuiacio, che è fermo a dire che in questa parte vi è contradizione e disparere fra i due giureconsulti. Io vorrei piuttosto considerare gli accordi in due modi; uno sarebbe quando con una nazione straniera si fa un trattato per

Digitized by Google

impedire o far cessare una guerra contro di essa, e non si aggiunge altro, e nulla si conviene sull' amicizia: l' altro quando, oltre alle dette cose, si tratta e si conviene sull' amicizia fra le due nazioni. Di questo secondo caso, che non è punto raro, avrebbe parlato Proculo, dell' altro, Pomponio, come si rileva dalle stesse parole *né federazione amichevole*, non bastando che sia fatta lega, se non è fatta per cagion d' amicizia: e cosí come le parole di Pomponio intendi questo passo di Festo: *Coi popoli liberi e collegati*, non però per cagione d' amicizia, *e coi re abbiamo il postliminio*. E di questo accordo ch' è solo inteso a cessare le ostilità occorrono oggi esempi coi turchi. Similmente con la Casa d' Austria e con altri, affinché cessino le guerre e sia una qualche pubblica pace e riposo di quelle armi giuste, ciò è guerresche; ma se un turco facesse tanto di recarsi tra noi, o fosse preso mentre attende a predare, diverrebbe schiavo ben e meglio, e cosí pure un cristiano se capitasse tra loro. Tanto che dall' una parte e dall' altra suole domandarsi fede pubblica di sicurtà se ad alcuno de' nostri venga voglia di recarsi fra' turchi o ad alcuno di essi, fra noi. Ora io non dubito che anche in antico fra i romani e' germani, fra i parti e i lusitani occorressero esempi di questi accordi. Perché veramente quelle parole usate da Proculo erano solenni, costumandosi aggiungere nei trattati di lega un articolo apposta cosí intitolato: SIA AMICIZIA; perciò Proculo ne tacque parlando di soli confederati. Ma Pomponio, affinché le sue parole non potessero riferirsi agli accordi solenni, dové toccare della *non amicizia*. Ciò dimostra, a mio credere, esservi stati alcuna volta accordi senza vera e propria amicizia: diversamente che cosa abbia voluto dire il giureconsulto con quelle parole io per me non saprei. Ma basti di ciò.

4. Quanto alla cosa in se stessa, apparisce contrario a ragione che durante una pubblica pace si faccia luogo ad ingiurie private, e invero le leggi chiamano ingiustizia e ferità da barbari fare schiavi quando non è guerra; e pertanto quest' uso non fu poscia seguíto (dice il Bodino) per quella ragione di umanità che ha luogo fra uomo e uomo. Cosí il Bodino; e dice benissimo che ragione d' umanità condanna quest' uso, ma che sia cessato non vedo.

Digitized by Google

Intanto quello che a noi preme si è che tutti si convincano una buona volta che niuna guerra è da natura. E tuttavia potrebbero dirsi quasi da natura le guerre che abbiamo coi turchi come quelle ch'ebbero i greci coi barbari.

Abbiamo dimostrato: non essere guerra giusta per causa di religione: con nessuno naturalmente esser guerra; nemmeno co' turchi, ch'è tutto dire. Coi quali se abbiamo guerra, è perché essi si diportano nemici con noi, ne insidiano, ne minacciano, e con ogni perfidia, sempre che possano, rapiscono le cose nostre. Ond' è che contro a' turchi abbiamo sempre giusta cagione di guerra. Non però devesi mancare di fede con essi: no; e quando non ci molestino e osservino la pace e nulla tentino a' nostri danni, non dobbiamo far loro guerra. Ma quando mai i turchi si conducono in tal guisa con noi? Teologi, in cose che non vi riguardano, fate silenzio!

Digitized by Google

CAPITOLO XIII.

Della difesa necessaria.

SOMMARIO

Se da natura propriamente non è la guerra, da natura siamo condotti a difenderci. La difesa prende aspetti diversi, e, secondo i diversi aspetti, aggiunti diversi: ma il fondamento suo è unico: la necessità. La quale è assoluta e relativa: a giustizia di guerra basta sia relativa. Né meno giusta è la guerra perché la necessità di difenderci muova da offesa fatta da noi.

1. Avendo io detto che niuna guerra è da natura, non vo' già che s' intenda che non possano darsi casi nei quali dalla natura siamo consigliati e guidati a prendere la guerra. Primo fra questi è quando con la guerra cerchiamo la nostra difesa e di conquistare ciò che ingiustamente altri ci nega: nel qual caso la violazione da noi patita del dritto naturale, fa che la guerra che per questa cagione si prende sia naturale.

2. La difesa altra è necessaria, altra utile, e altra onesta: ma di qualunque specie ella sia, è sempre necessaria. Chi si difende si ha da ritenere che lo faccia per necessità; sia, come insegna il Baldo, che difenda se, o le cose proprie od i suoi, sia che le cose difese sian dappresso o lontane. Anche è difesa necessaria difendere altrui da ingiuria effettiva o imminente, e che questo sia obbligo di confederato insegna giustamente il Baldo e altri con lui. Né diversa fu la cagione della guerra presa contro a Mitridate, una volta per rintuzzarlo, un' altra per prevenirlo. Ché non saria stato prudente differir la difesa a quando si fosse dichiarato nemico, ma invece bisognava attendere piú a' fatti che alle parole di lui.

Digitized by Google

3. Egli è chiaro pertanto che noi per necessità non intendiamo già quella che tale è veramente, sí quella, nella pratica della vita non rara, la quale domandasi comunemente necessità, e che tuttavia può non essere necessità vera e propria. Ecco: i tusculani pacati e pacifici si fanno incontro a' romani che invadevano armati le loro contrade, e spalancano loro le porte, e cordialmente li accolgono, e si dicono pronti a sostenere ogni cosa innanzi che la guerra. Per questa loro mansuetudine han súbito pace: rianno quasi subito la città. Quest'arte medesima adoperò Amalasunta regina dei goti, la quale agli ambasciatori di Giustiniano minaccianti guerra rispose non volere contendere con le armi, e non essere vittoria onorevole ove non è resistenza. E veramente iniquo è il conflitto che da una parte si fa, dall'altra si tollera, e, come dissero i legati dei gepidi, chi si pone all'altrui mercé, è cattività fargli del male.

4. Tutte queste cose son belle e buone, ma non hanno che far nulla con la giustizia. A giustizia è conforme ch'uom si difenda: giusto è uccidere ancorché chi uccise avesse potuto senza pericolo od anche senza infamia fuggire. Il che se è vero nelle cause dei privati, è verissimo nelle cause pubbliche. Anche a' bruti la difesa è imposta da legge di natura: a noi non per discorso, ma da forza innata è persuasa e prescritta. Ed è legge necessaria: perché, scrive Cicerone, qual'è quella cosa che contro alla forza può senza forza esser fatta? Di tutti quanti i diritti questo della difesa è il piú certo. Tutte quante le legislazioni permettono che la forza sia con la forza respinta. Legge una e perpetua difendere se in ogni modo. A provvedere allo scampo qualunque modo è onesto. Ai savi la ragione, la necessità ai barbari, il costume ai popoli, alle fiere la natura stessa persuade la difesa. E questa legge non è scritta, ma nata con tutti. Non la finirei piú.

5. Anche a difendere le cose nostre la difesa è pur necessaria, e giusta cagione avremmo di difenderle in guerra, sia pure che la guerra per la quale sono in pericolo fosse stata da noi ingiustamente provocata. Questo insegna, fra gli altri, Paolo di Castro, all'opinione del quale ch'è pur la mia, aggiungo questo argomento che nella guerra il diritto, o vuoi

Digitized by Google

la violenza, non si appaga di ciò che al principio delle ostilità erasi domandato, ma cresce ad arbitrio del vincitore. Chi è che si contenta di misurare la vendetta con l'ingiustizia sofferta? dice Agostino (1), e tutti a prova sel sanno. Da questo arbitrio possono tutti i sudditi, e anche i non sudditi, ripararsi, e se con l'armi difendere. A testimoni nemici i giudici non dànno retta per quanto alla nimistà abbian dato cagione coloro contro a' quali sono prodotti. L'eccezione di aver dato esso occasione alla nimicizia non rende men lecito a chi assalisce di aversi cura per non andare offeso. A chi ha l'armi in pugno, diceva Cesare, finisce con tutto concedere chi prima avrebbe tutto negato. E quí non si tratta di quel moderame dell'incolpata tutela, dove non si dà superiore; pertanto quelle teoriche non sono quí da riferire. Per le quali ragioni diremo che la causa di Romolo il quale contro a' sabini invadenti si difese con l'armi, fu giusta, sebbene alla guerra avesse egli dato cagione col rapir loro in quel modo inaudito le donne. Vedi su questo argomento il libro secondo *De Armis Romanis*. Bene il Bodino: Tanta è la forza della necessità per chi è stretto dall'armi, che le cose piú ingiuste diventano in lui giustissime. Giusta la guerra a cui è necessario farla: pietose le armi a cui fuori dell'armi niun'altra speranza piú resta. Necessità non ha legge. E tuttavia a questa necessità estrema non restringo la presente dottrina: ma, come ho già avvertito, per necessità estrema intendo quella che tale apparisce per la condizione delle cose umane. Imperocché, dato che non sia necessità quella che può non essere necessità, Romolo avrebbe potuto cansare la guerra rendendo le donne rapite, e nondimeno poté difendere sé dagl'irrompenti nemici. Non mi trattengo maggiormente su questo tema. Essendo questione di dritto privato se, potendo alcuno offendere impunemente un bandito, sia lecito a questo, contuttoché bandito, difendersi.

(1) « Agli uomini non basta recuperare il loro, che vogliono occupare quello d'altri e vendicarsi. » (Mach. Stor.)

Digitized by Google

CAPITOLO XIV.

Della difesa utile.

SOMMARIO

Diciamo difesa utile quella che previene i pericoli già pensati e imminenti, e anche non pensati, ma verosimili e possibili. Di questa specie di difesa provasi la giustizia per molti detti d'autori diversi (Tito Livio, Vegezio Niceforo, Demostene, Cicerone, Terenzio, Filone, ec.), essendoché la concordia in tanta varietà delle umane discipline è grande argomento di verità. — Del timore che fa giusta cotesta difesa. Definizioni e regole del gius civile a questo proposito del timore, buone pei privati cittadini, non buone per gli stati. Nelle attinenze fra nazione e nazione fia buon consiglio opprimere i potenti ambiziosi, perché dove potenza si aggiunge ad ambizione. è prepotenza e guerra sicura, e d'altra parte la sicurezza è la ragion degli stati. Queste massime si vorrebbero mettere in pratica contro a'turchi (Vedi su'turchi cap. prec.) e gli spagnoli. Indole degli spagnoli. Lodasi Lorenzo de'Medici, autore e mantenitore del *contrappeso* fra'principi italiani. — Però la sola potenza di un principe, comunque gli sia venuta, non è ragione che gli s'abbia a far guerra, bensí il ragionevole sospetto che ne abusi.

1. La difesa è utile quando facciamo guerra per timore che, non facendola, altri la faccia a noi. Quelli sono piú facilmente oppressi che vivono sciolti da timore: principio frequentissimo di calamità, sicurezza. Ancora: potendo prevedere che ci sarà fatta violenza è piú sicuro opporsele che starla a aspettare. Maggiore fidanza, maggiore ardimento in chi va incontro con l'armi che in chi è costretto a difendersi (1). Nuova-

(1) « Minori apparati sono necessarî a chi si vuol difendere, che non sono a quelli che cercano d'offendere. » (Mach. Stor.)

Digitized by Google

mente: maggiore baldanza in chi apporta il pericolo che in chi cerca stornarlo da se. Cosí Livio. E Vegezio: Se caso avvenga di vedersi in faccia il nemico, tutte le cose a cagione del turbamento vanno a soqquadro (1). A chi dunque vuol vivere senza pericolo bisogna, come Niceforo insegna, storico assai autorevole, andare incontro ai mali che gli soprastano e prevenirli: né è da porre indugio né da aspettare che la pianta si afforzi e cresca, qualora tu possa tagliarla subito dalle radici, e rendere vani i pensieri di chi cerca il tuo danno. Il medesimo dice Suida, anzi Demostene: Non è da indugiare, bensi da affrettare la guerra, per non doverci trovare costretti a difenderci quando potevamo essere i primi ad offendere. Né è senza infamia, rincalza il latino Demostene, avendo potuto antivenire i mali futuri farsi incontro ai presenti. Perfino quel ragazzo inesperto (tanto è da natura questo diritto) dice in Terenzio: Voglio piuttosto prevenire l'ingiuria che avermene poi a vendicare. Bellissimo inoltre quel detto di Filone: Chi fa tanto di vedere un serpente, appena scorto lo ammazza, e non aspetta che lo morda; e forse nol morderebbe neppure. Cosí facendo, noi preveniamo il danno che ci potrebbe fare prima che pensi di farcene.

Ma a che vo io empiendoti l'orecchie con tanti detti d'autori che per giunta non sono neanche i nostri? Vo' però che tu sappia che il consenso di molti è già una grande ragione. Non ci è mai venuto fatto di udire un ragionamento qualunque che non abbia le sue autorità, né sarebbe giusto il dire che questi autori che sono venuto citando non hanno che fare colla nostra scienza; i quali anzi la conobbero a fondo. Sommo giurista fu Cicerone, dice il Baldo che spesso lo cita: sommo oratore e giureconsulto sommo lo dice il Duareno. Ma che ci ha egli mestieri, dirà forse taluno, di tutte queste autorità a provar cose che tutti sanno? Di questo io temo piuttosto che fer-

(1) Cf. *Guicciardini*, Lib.° 1.° Cap. 4.° « Potette apparire in questi accidenti di Pisa e di Firenze, quel ch'è confermato per proverbio comune, che gli uomini, quando s'approssimano i loro infortunj, perdono principalmente la prudenza, con la quale avrebbero potuto impedire le cose destinate. »

Digitized by Google

mandomi troppo nel dimostrare cose che per la loro evidenza non bisognano di dimostrazione, io non faccia come quello che voleva sfondare una porta aperta. E tuttavia non volermi negare, mio buon lettore, che io aggiunga alcune sentenze che arieggiano a proverbi, tanto son brevi ed argute. Provvediti contro a' mali fino dal loro sorgere. Contrasta a' principj: ché tardi s'apparecchia la medicina poiché i mali hanno preso vigore per lunga dimora. Gl' incendj trascurati sogliono prendere forza. Eccone altre di dottori di legge: Piú savio è mantenere intatte le nostre ragioni che dover poi andare in traccia del rimedio. Meglio provvederci in tempo che, avvenuto il fatto, prenderne vendetta. È lecito prevenire. Mi è lecito offendere quale si apparecchia ad offendermi. Conformi a queste potrei citare molte altre sentenze dettate a benefizio degli uomini e confermate dai tribunali. Niuno deve esporsi a pericolo. Provvedere alla propria salute quando se ne sono già toccate è da stolti. Dalle offese convien ripararci, non pure in atto, ma potenziali. La forza si vuole respingere e tenere lontana con la forza, e però non è da mettere indugio; ché anche nell' indugio sono molti i danni, e ti potrebbe succedere come a que' litiganti che vanno a gambe levate subito al primo colpo, o forse ti troveresti a dovere scappare e cedere ogni cosa e farti montare addosso. Scappare non è difendersi, la stessa parola lo dice. Tutto questo è chiaro ed aperto, insegnato anche dai dottori, e opportunissimo alla materia che abbiamo tra mano.

2. Quello che segue ha piú del dubbio, cioè quando possa dirsi che la cosa è a tale da dovere senz' altro ricorrere a questa difesa utile di cui parliamo. Giusta cagione richiede timore; sospetto non basta. Il giusto timore è definito: timore di danno gravissimo da essere ragionevolmente appreso da qualsivoglia uomo, sia pur coraggioso. Ma a queste definizioni, giustissime nel dritto privato, non mi acquieto facilmente trattandosi di diritto pubblico. Se un privato commetta ingiuria a danno d' un altro, nell' autorità de' magistrati è pronto e sufficiente rimedio: ma il danno fatto da uno stato a un altro chi può rimediare? Insufficienti poi si dimostrano per quello che attiene al timore di cui parliamo le regole del gius civile, anche perché in esse non è detto quali possono essere i partiti a cui è lecito ricor-

Digitized by Google

rere in conseguenza del danno minacciato, all'effetto (che è quello che noi cerchiamo) di remuovere da noi questo danno, ma solo è detto dei rimedi giuridici che ci competono per insorgere contro a quello che avessimo fatto in pregiudizio nostro al seguito del timore sofferto. Se una qualche regola in proposito può esserci pôrta dal gius civile, potremmo ricavarla dal titolo *de Damno infecto,* inteso com'è ad assicurare il privato da tutto ciò che possa riuscirgli dannoso, quando anche la cagione del suo timore non sia né grave né manifesta, quando anche non sia reale il pericolo, solo bastando una giusta cagione di temere: giacché, come si legge in Euripide, il timore solo non basta se non è ragionevole. Del rimanente, chi è che possa proibire a un matto di avere paura perfino della sua ombra? Non vo' cercare, dice M. Tullio, se una data cosa poteva o non poteva incutere timore: domando solamente se è lecito temere a capriccio. Il medesimo concetto è in queste parole di Mazio a Cicerone: Anche a' servi in ogni tempo fu libero di aver timore a suo talento e non a voglia d'altri. Qui cadono in acconcio le parole della legge: Non si hanno a por leggi al timore; e, a queste conformi, di Cicerone: Se io facessi diligente studio dei vari pericoli, molti ne intenderei, non crederei a tutti, da tutti mi guarderei. Il medesimo dice Seneca: Dei mali temi i gravi e possibili, e anche di quelli che non ti paiono possibili abbi timore. Qui poi, come ognuno intende, i mali sono sempre gravissimi. Dello antivenire i mali è notevole il seguente passo di Gellio: « I casi nei quali la nostra salute vuole che ci guardiamo, non sono sempre gli stessi, e' vari accidenti del viver nostro, sia che per essi ci troviamo costretti ad offendere primi, o a differire l'offesa, o a vendicarci, o a stare in guardia, non han somiglianza con una lotta di gladiatori. Essendoché al gladiatore non ci è via di mezzo, o assalire e ammazzare, o lasciarsi assalire ed essere ammazzato. Ma le lotte che d'ordinario han luogo fra gli uomini non sono governate da leggi così inique e severe per le quali sia forza, non volendo esser primi a soffrirlo, a noi primi far male. » E Cicerone: « Dov'è la legge, o a cui potremmo senza pericolo di tutti consentire di farla, la quale a chi vada dicendo di aver paura che altri non sia per ucciderlo, faccia

Digitized by Google

lecito uccidere? » E tuttavia ben dissero i mitilenei contro agli ateniesi: « Se taluno dicesse che fummo ingiusti a ribellarci quando non sapevamo di certo se ci avrebbero fatto alcun male, costui errerebbe a partito. Perciocché se noi pure avessimo avuto abilità di far loro insidie e indugiare, che bisognava che noi, uguali a essi, fossimo sotto di loro? Ma essendo in poter loro assalirci a lor posta, conviene ancora che sia in potestà nostra ribellarci a piacer nostro da essi. » (*Tucidide*, Libro 3.°). A che, ripeto, dovremmo su questo argomento tener conto dei Bartoli e dei Baldi, e acquetarci ai nudi nomi di essi, e intanto porre in non cale la difesa di republica nobilissima, né far conto alcuno della sentenza di Tucidide, nobilissimo e sapientissimo uomo, confermata com'è dal ragionamento?

3. Non occorrendo dunque del timore una sola cagione ammissibile, né potendosi dare rispetto alle varie cagioni del timore nessuna regola sicura; quí diremo soltanto ciò che fu sempre ed è anche oggi e sarà in ogni tempo argomento di grande considerazione; e cioè che a' principi potenti e ambiziosi è da opporsi, i quali non mai ritenuti nelle loro fortune, a poco per volta finiscono coll'occupare quelle di tutti. Cosí i romani muovono guerra contro a Filippo, per non dare agio a lui, domata che abbia la Grecia, di essere il primo a moverla contro di loro. Cosí Lisimaco, poiché Demetrio si fu impadronito del regno, temendo di essere da lui provocato, gli muove contro per primo. Cosí gli ambasciatori dei lacedemoni consigliano al re di Sicilia la guerra, perchè se i persiani avessero fatto tanto di sottomettersi tutta la Grecia, era verosimile che sarebbe venuta la volta della Sicilia. « Difendendo noi, dicono, te stesso difendi. » Cosí gli stessi lacedemoni, persuasi dagli acanti, prendono guerra contro agli olinti, perché, assoggettandosi da ogni banda i popoli vicini, e andando sempre piú innanzi, non rifinivano mai dalle guerre, e dallo accrescere la loro potenza. Cosí i campani in favore dei sidicini contro a' sanniti, e dicono: » Combattemmo a parole pei sidicini, ma nel fatto abbiamo combattuto per noi, avendo veduto il popolo, a noi confinante, dei sanniti, andare assaltando come fanno i ladroni; e questo incendio, distrutti che avesse i sedicini, si sarebbe allargato su noi. « Ermocrate, uom giusto di Siracusa, parla

Digitized by Google

cosí: » Potete voi dubitare che questa bufera che ha schiantato i vicini nostri, non finisca col rovesciarsi su noi? « Cosí Perseo, cosí Mitridate facevano segno delle loro esortazioni e dei loro incitamenti la romana potenza. Imperciocché a coloro che aspirano all'impero non mancano occasioni, e già sono odiosi per la loro stessa potenza, come de' suoi romani dice Appio in alcun luogo, e a ragione: imperocché con quel prestare soccorsi ai confederati e agli amici finirono col conquistare il mondo. Bastino questi esempi stati già addotti da altri, e che ci sono di lume nella ricerca che andiamo facendo del gius delle genti. Ai turchi di là, agli spagnoli di qua che non pensano ad altro che ad allargare i loro domini, non sarebb'egli giustissimo che resistessero tutti? Non che il turco sia a molti molesto, e né pure lo spagnolo; né quegli potrebbe, né questi, ma ad alcuni sono, e chi è molesto ad uno, a tutti minaccia di essere. Aspetteremo che ci vengano addosso? Dei turchi ho detto piú sopra, e tutti ne fanno uno stesso giudizio. Di che qualità siano gli spagnoli, il Giovio lo dice: « deboli di mente, e pure vogliosi d'impero: se fanno tanto di arraffarlo, con tutte l'arti s'industriano di salire al sommo grado del potere. » Vuolsi dunque resistere: provvedere che gli uomini non crescano in soverchia potenza è piú sicuro che, divenuti potenti, dover poi andare in traccia del rimedio. Spengi il nemico mentre è piccolo e debole. Lo nequizia, acció che non cresca in zizzania, vuolsi disperdere nel seme. Cosí Girolamo, le cui parole io quí riferisco perché acconcie all'argomento che ho fra mano. Il timore comune unisce gli uomini piú diversi: è legge di natura; come insegna il nostro Baldo intorno a un passo d'Aristotele. La sicurezza è la ragion degli Stati: cosí in Dionigi, e neppure un oracolo, per giudizio del Bodino, avrebbe potuto dire cosa piú vera. Potere nuocere, tanto basta. Ciò che ha virtú di perdere altrui, perdi tu primo, è detto di un poeta di grande ingegno, opportunissimo al caso nostro. E veramente è condizione gravissima a tollerare, dice Plutarco, quel dovere star sempre col batticuore. E dice il Baldo che è lecito prender l'armi per liberarci da un male che ne minaccia, né dev'essere in facoltà dell'avversario recarcelo solo che voglia, e che bisogna guardarci non pure da

Digitized by Google

quello che ci nuoce, ma eziandio da quello che ci può nuocere. Gli elementi, intanto sono fra loro stabilmente concordi, in quanto sono equamente partiti, e l'uno non supera né piglia vantaggio sull'altro. E questo è ciò che il sapientissimo Lorenzo de' Medici,. tanto studioso di pace e padre di pace, procurò sempre, operando che gli Stati dei principi italiani si mantenessero equilibrati fra loro, affinché all'Italia fosse pace, la quale veramente non le mancò mentr'egli visse e poté vigilare al mantenimento di cotesto equilibrio, e venne meno quando con lui questo medesimo equilibrio venne a cessare (1). Magna prole Medicea, e alla città sua e all'universa Italia presidio magno. Badiamo che tutta quanta Europa non finisca col venire a mano d'un solo, e questo avverrà se non si levi qualcuno che possa contrastare allo Spagnolo. Cosí, rimossa che sia la chiave di vôlta su cui tutte le pietre gravitano, le altre, cadendo a un medesimo punto, le tengono dietro. No: non è cosa tolerabile né sarà mai che un singolo Stato si accresca tanto, che non sia lecito mettere in dubbio l'ingiustizia sua. Cosí Polibio, e aggiunge che non per altro s'indusse Gerone a soccorrere i cartaginesi nella guerra contro a' mercenari, se non perché, oppressi i cartaginesi, non salissero i romani in soverchia potenza. Cosí Tito Livio, parlando delle varie opinioni che si agitavano durante la guerra dei romani e di Perseo, ottimi e prudentissimi dice coloro cui non piaceva l'inalzamento di una parte sull'oppressione dell'altra, dacché ove ciò non fosse avvenuto, pareva loro di stare in ottima condizione, col proteggere l'una dall'insolenza dell'altra. Il qual concetto chiaramente significò M. Catone in favore dei rodiesi, i quali per odio dei romani, con la volontà, se non altro, e coi voti favorivano Perseo. « Non vorrebbero, disse,

(1) Cosí pure il Guicciardini (Libro 1.° Cap. 4.°): « . . . del quale (Cosimo de' Medici) Lorenzo nipote grande d'ingegno e di eccellente consiglio, né di generosità d'animo minore dell'avolo, e nel governo della Repubblica di piú assoluta autorità, benché inferiore assai di ricchezze, e di vita molto piú breve, fu in grande estimazione per tutta Italia e appresso a molti principi forestieri; la quale dopo la morte si convertí in memoria molto chiara, parendo che insieme con la sua vita, la concordia e la felicità d'Italia fossero mancate. »

Digitized by Google

che noi riportassimo vittoria sul re, e neppure altri popoli ed altri Stati vorrebbero, non già per odio che abbiano tutti contro di noi, ma perché temono che, potendo noi far tanto di non avere piú timore di alcuno, non ci sarà voglia che non vorremo levarci, né ci avrà piú nessuno che potrà far testa alla nostra potenza. » Lo stesso fra' rodiesi ebbe a dichiarare l'ambasciatore di Perseo: doversi fare in guisa che il dritto e la potestà su tutto e su tutti non pervenisse in un popolo solo.

4. Aggiungeva Catone che l'intenzione sola non può essere punita. Il che non può non apparire giustissimo. Né può dirsi che a ciò contradica Cesare, il quale, rispetto alla guerra da farsi contro ad Ariovisto, afferma tra l'altre cose essere conveniente richiamarlo a dovere prima che la sua potenza si accresca e sia cagione di danno; e ciò sebbene fino a quel momento, dall'intenzione infuori, non fosse stato da apporre altro a quel re. Quanto abbiamo detto non va inteso dell'intenzione, ma dei fatti; il che altrove è dimostrato. Formidabile nelle Gallie era già divenuto ai romani quel re, e pericolosi apparivano gli armamenti che andava facendo. Prudente pertanto e giusto fu il pensiero di Cesare, che non si dovesse indugiare dell'altro per contenere le armi con l'armi. Sapientemente gli svizzeri dichiararono, non ha molto, che né a parte di Francia né a parte di Cesare sarebbero per voltarsi, ma all'uno e all'altro ugualmente avrebbero osservati i patti finché le armi loro non apparissero pericolose alla repubblica svizzera. Conchiudo: Difesa giusta è quella che previene i pericoli già pensati e apparecchiati, o anche non pensàti ma verosimili e possibili. Questa parola possibili vuolsi però intendere con discernimento. Non dirai essere cosa giusta dare opera alla guerra subito che altri divenisse troppo potente. E che dire se a un principe questa potenza si accrescesse per effetto di successioni e di elezioni? Potresti tu molestarlo con la guerra, come se la potenza di lui fosse a te di pericolo? A giustizia di guerra si richiede qualche cosa di piú.

Ed ora veniamo alle altre cagioni di guerra che hanno alcun che di giusto. Pon mente.

Digitized by Google

CAPITOLO XV.

Della difesa onesta.

SOMMARIO

Che s'intende per difesa onesta, e da che ci è persuasa. Provasi per molti detti d'autori gli uomini essere uguali fra loro, e il mondo una sola città: quindi la ragione di soccorrersi scambievolmente. Raro nel fatto che uno Stato soccorra l'altro se non ci ha il suo interesse, ma noi non guardiamo al fatto, sí a quello che dee fársi. — Proponesi la questione in due modi: uno è se, potendo, *dobbiamo*, l'altro (ch'è piú secondo la natura del nostro trattato) se giustamente *possiamo* difendere altrui. Certo, possiamo. — Se a onestà di difesa repugni che il difensore riceva premio. — Ma anche dobbiamo, e per coscienza, e, secondo alcuni giureconsulti, la cui opinione è confermata da autorità di filosofi, libri sacri, e da altre, anche per legge civile e canonica. E se questo pei cittadini privati è dovere, tanto piú, e perchè? — è dovere pei principi. Conchiudesi la dimostrazione.

Alla cagione generale della onestà va quasi sempre congiunta altra cagione particolare, donde piú che mai giustamente *possiamo* far guerra. Come se trattisi di difendere genti a noi care, confederate a noi, affini, o di una fede con noi, o vicine.

1. Rimane la difesa onesta, che è quella a cui siamo indotti non già da timore di pericolo che sovrasti a noi o alle cose nostre, né da alcun nostro particolare vantaggio, bensí da puro affetto per gli altri. Fondamento di questa difesa si è appunto l'affetto, perché, secondo che scrive M. Tullio, essendo gli uomini per natura fratelli, sono reciprocamente uniti in vincolo di carità, e perché nella universal compagnia del genere umano è riposta la ragion di natura la quale pertanto è anche detta da Cicerone ragion civile. Quindi è che gli Stoici vollero che il mondo fosse una sola città, e popolari tutti quanti gli uomini e concittadini, e come un armento solo pascolante

Digitized by Google

sopra terreni contermini. Questo mondo che noi vediamo, nel quale tutto si accoglie quanto è divino ed umano, è una grande unità e di questo gran corpo ch'è esso il mondo, noi siamo le membra. E siamo per natura parenti gli uni degli altri, comune avendo il principio, comune la sede: quindi il reciproco affetto e l'indole nostra sociabile. E questa nostra compagnia può assomigliarsi con Seneca a un edifizio a vôlta, nella quale una pietra sostiene l'altra in quello che le sta a contrasto, e, cadendone una, tutte l'altre le vanno dietro; o, come scrive Gellio, s'urtano fra loro e sostengono e la vôlta sta su. È l'*unità varia* d'Orazio di cui toccammo piú addietro.

Udisti che tutto il mondo è un sol corpo, e noi ne siamo le membra: che il mondo è tutto una patria, e noi i cittadini. Non t'incresca, o lettore, ch'io ripeta questi detti tanto son belli. *Domus maxima rerum* dice Varrone il mondo; e Seneca nuovamente: Poiché l'uomo per natura è compagnevole animale ed è generato in questa sede comune, dee riputarsi il mondo una continuata città. Lattanzio lo chiama repubblica: una gran patria; una sola repubblica avente leggi uguali, Filone. Repubblica universale, patria comune di tutti, Tertulliano e Minuzio. Città massima lo chiama anche Aristotele. Quanto consenso di savi! (1) Aggiungi, sull'umana compagnia questo passo di Cicerone: « Dirò cose già dette, ma ch'è sempre

(1) Fra cotanto senno sarebbe stato bene anche Dante, il quale nel Trattato quarto. Cap. IV, del Convito dice cosí: « L'uomo naturalmente è compagnevole animale: e siccome un uomo a sua sufficienza richiede compagnia domestica di famiglia; cosí una casa, a sua sufficienzia, richiede una vicinanza, altrimenti molti difetti sosterrebbe che sarebbono impedimento di felicità. E perocchè una vicinanza non può a sé in tutto satisfare, conviene a satisfacimento di quella essere la città. Ancora la città richiede alle sue arti e alla sua difensione avere vicenda e fratellanza colle circonvicine cittadi, e però fu fatto il regno. »

E arrivati al regno comparisce la figura della monarchia universale. E al Cap. XXVII dello stesso Trattato: « L'uomo è animale civile, per che a lui si richiede non pur a sé ma ad altrui esser utile. Onde si legge di Catone, che non a sé, ma alla patria e a tutto il mondo nato essere credea. »

Digitized by Google

buono ripetere. Nel suo primo aspetto e piú largo, questo nostro consorzio è fra uomini ed uomini: in un senso piú ristretto, è fra uomini di una medesima nazione: piú ristretto ancora, fra uomini d'una stessa città. » E altrove: « Noi siamo fatti dalla natura per guisa che fra noi ha da essere unione la quale è piú stretta fra persone accostanti, e però il cittadino sentesi più unito al cittadino che non allo strano, e cosí via via piú a quelli di sua gente che non a quelli di fuora. » Il perché Agostino distingue tre specie di compagnie, prima, quella della famiglia, seconda, quella della città, e terza, quella del mondo, e dice che per questa tutti quanti i popoli sono congiunti nel mondo. Che è mai propriamente, questa società e congiunzione? « A' buoni infra di loro è quasi necessaria la benevolenza, ch'è il fonte dell'amicizia costituito dalla natura. Ma questa medesima bontá si distende alla moltitudine, non essendo la virtú cosa salvatica e crudele e superba, né è cosa alcuna che s'appartenga all'uomo la quale sia aliena da lei. » Cosí Cicerone; ed Ambrogio: « Legge di natura stringe gli uomini in perfetta carità per modo che l'uno si conduca con l'altro come parti d'un medesimo corpo. » E dice anche il Baldo che vincolo di carità naturalmente unisce fra loro gli uomini tutti, e non pur quelli di una medesima terra. Que'che restringono la benevolenza ai loro soli cittadini e agli altri la negano, costoro tolgono via la comunione e il consorzio del genere umano, scrive pure Cicerone, e il detto piacque a Lattanzio, e: « Laidamente fanno (sempre Cicerone) coloro i quali non curano se non le proprie utilità. » E ben disse, laidamente: essendoché l'uomo, nato per vivere con gli altri, ha dovere di far del bene a'suoi simili, é non deve pensare soltanto a se. E laidi chiama Cicerone quei filosofi i quali, standosi contenti a osservare quella parte di giustizia (non piccola per verità, anzi principale a detta di Girolamo) la quale comanda di non far male ad alcuno, trascurano l'altra che vuole che, potendo, sia fatto del bene, e negano l'opera loro in questa società della vita. Per ragion di natura siamo tenuti, cosí gl'interpreti delle leggi, a soccorrerci scambievolmente, e vogliono questi medesimi interpreti che, quanto al soccorrere, non sia da far differenza tra quelli che ci appartengono e gli estranei,

Digitized by Google

tanto piú poi se confederati, dai quali è da allontanare ogni ingiuria. E la difesa loro è voluta dalle leggi divine ed umane, e crede Platone che debba essere punito chi non respinge l'offesa che a taluno sia fatta.

Questo medesimo che Platone e quegl' interpreti affermano dei privati cittadini, e noi diciamo dei principi e dei popoli. E a buon dritto, essendoché la giustizia che dee governare il privato cittadino nella sua particolare città, è quella stessa che regge il cittadino pubblico, cioè il principe o il popolo principe, in questa pubblica e universale città ch'è il mondo. Come il privato cittadino col cittadino, cosí, dice il Baldo, dee condursi il principe coll'altro principe. In questa grande città l'uomo è all'uomo, come nelle città particolari il cittadino al cittadino, e a soccorrersi a vicenda furono gli uomini creati, dice Seneca. E poiché siamo un corpo solo, nella stessa guisa che se un membro volesse nuocere a un altro verrebbero l'altre in aiuto del membro offeso, dacché la conservazione delle singole membra è conservazione di tutto quanto il corpo, e anche del membro che offende, cosí gli uomini verranno in soccorso ai loro simili, non potendo l'umana compagnia andare avanti senza l'amore e l'aiuto delle singole parti. Vespasiano che nega aiuto non so a chi, dicendo non volere entrare ne' fatti d'altri, non merita lode. Che bontà è quella, nuovamente Cicerone, che fa tutto per sé? Al re dei persiani dissero i lazi non bastare a giustizia non commettere ingiustizia, volersi di piú prendere le difese degli ingiustamente oppressi. E questo argomento valse loro aiuti ed eserciti contro a' romani. E' non ci ha cosa alcuna che si appartenga all'uomo che sia aliena dall'uomo. « Faccia per umanità, direbbe Cicerone, quel che non farebbe per l'uomo. » Per umanità a cui ciascun uomo in quanto è uomo è obbligato, cosí portando natura, madre comune. Quí la materia abbonda. Esempio notevole quello d'un re barbaro di Mauritania, il quale, avendo udito che Alfonso re di Castiglia, nemico suo, dalle armi del proprio figliolo era minacciato e quasi oppresso, mandò ad Alfonso danaro in copia, ed esso in persona con una grande armata si condusse in Ispagna, biasimando come cosa indegnissima che il figliolo scacciasse il padre del regno, non senza però aggiungere che,

Digitized by Google

domata che avesse l'insolenza del figliolo, sarebbe tornato nemico del padre. Tu forse dirai: da' barbari e nemici, ancor che portino doni, guardici Iddio: del fatto del nemico non ti fidare. E veramente ci dice il Guicciardini che senza speranza di alcuna utilità non si fanno così fatte cose da alcuno. Ma la sentenza del Guicciardini è condannata dal nobile Montaigne in que' suoi nobili *Saggi* (1), e ad essi rimando il lettore. Io considero la cosa dal lato del giusto. Fu disputato se per dritto siamo tenuti, potendo, a soccorrere i nostri simili, e comunemente pare si ritenga che non siamo tenuti, e dice in alcun luogo la legge che possiamo senza colpa non darci briga dei fatti degli altri. Ma non son questi, propriamente, i termini della nostra questione, bensí questi altri: se giustamente possa taluno in questa guisa difendere altrui; e tutti rispondono cotesta difesa esser giusta, ed è opinione da tutti i dottori approvata che anche a difendere un estraneo è lecito l'omicidio. Approvasi pure la difesa di chi trascura difendersi né vuole che altri lo difenda, né si guarda se la difesa è fatta a persona necessaria od estranea, potrebb'essere ancora nemica. (2) Ciò per ragione di umanità per la quale i benefici sono fatti bene anche a chi non li vuole, e per altre ragioni ch'è inutile quí riferire (3). Le quali però mal si prestano a risolvere l'altra questione, cioè se sia lecito per difendere altrui ricevere guiderdone, o se invece non sarebbe senza infamia riceverlo, postoché per legge fossimo tenuti a difendere. E veramente: è forse strano che anche un servo abbia premio di ciò che ha fatto, e che pure non senza castigo avrebbe lasciato di fare? Larghezza che muove da gratitudine se è bella in chi la fa non porta disonore a chi la riceve. Così non sarà vergogna al cittadino ricevere premio dalla sua patria, né al padre sarà vergogna riceverlo dal figliolo. Per fermo ci hanno cose che farle non è senza onore né però sarebbe colpa non farle,

(1) Il testo ha: *in nobilibus illis suis* (*dicam latine*) *speciminibus.*

(2) *Fà bene,* dice il proverbio, *e non guardare a cui.* (Giusti, Raccolta di Proverbi Toscani).

(3) *Ogni aiuto è buono* (Id).

Digitized by Google

le quali pertanto chi le fa ne ha grazia, non ne ha pena chi non le fa. E per contrario ci ha cose che non facendole se n'ha biasimo, facendole non se n'ha merito. Cosí Bernardo. Tra queste e quelle se ne possono mettere altre la cui omissione reca offesa, e, fatte, meritano premio.

3. Ma nel fòro della coscienza vogliono alcuni che l'uomo sia anche tenuto a proteggere i suoi simili. La coscienza poi è l'arbitrio dell'uomo dabbene, anzi dell'ottimo uomo. Non basta: anche per l'uomo semplicemente onesto è insegnato il medesimo, e noi quí consideriamo la cosa rispetto all'onestà, e a quell'arbitrio della coscienza. Ma che dico di onestà e di coscienza? Anche nel gius civile e nel gius canonico inclina a questa opinione, a differenza degli altri, il Bartolo, e la professano apertamente Alberico, l'Igneo, il Decio, l'Alciato, il Molineo. Elegantemente il Baldo: Non difendere chi ci appartiene, è colpa: chi ci appartiene, è dolo. Cosí in piú luoghi. Di questo sentire è Platone. E Sirach: A cui è fatta ingiuria vieni in soccorso. Ed io pure la intendo cosí, e tanto più se, come aggiungono gl'interpreti che ho rammentati di sopra, sia la difesa senza danno del difensore. Essendoché niuno è tenuto a esporsi al pericolo e buttarsi nel foco per conto d'altri. D'altra parte, a sentir Costantino, que' che vogliono vivere secondo la legge di Dio debbono reputare come fatta a sé l'ingiuria che ad altri sia fatta, e per questa ragione porge aiuto a' romani contro a Mezenzio. E se tutto questo è vero pei cittadini privati, quanto piú non sarà vero pei principi? i quali soglionsi chiamare fra loro cognati, cugini, fratelli. Tanto piú saranno vere queste conclusioni rispetto ai principi, perché se il privato non difende il privato, ci hanno pur sempre i magistrati i quali le ingiurie dei privati possono vendicare, e fare ammenda dei danni: ma niuno v'ha che possa riparare le ingiurie e' danni dei principi, da esso il principe infuori, che voglia piuttosto, poi che il danno è avvenuto, procurare il rimedio anziché provvedere fino da principio perché non avvenisse. Tutto questo è chiarissimo, e non ammette dubbio. Ma di pure col Baldo che se anche questi principi non fossero veri secondo la filosofia dei giudizi che sta contenta alla giustizia strettamente necessaria, certo sono veri secondo

Digitized by Google

la filosofia dei costumi la quale s'informa a piú larghi concetti, e che noi seguitiamo in tutto quanto il presente trattato. La filosofia dei giudizi permette fin anche, come scrive il Baldo, che l'uomo possa se medesimo e le cose sue tenere in non cale.

4. Che se inoltre, come avviene quasi sempre, altra cagione particolare si aggiunga a questa generale della onestà, la cagione onesta di cui parliamo si avvicinerà piú che mai a giustizia. A me certamente non è nascosto che per sola cagion d'onestà forse nessuno s'indusse mai all'onesta difesa di cui ragiono. E forse sarà vero ciò che nelle istorie del Guicciardini si legge, essere stato detto ai pisani chiedenti libertà a Carlo ottavo, che niun principe sarebbesi voluto implicare ne' travagli e nelle spese d'una guerra se non per dominarli. (1) Ma quanto sia a' principi d'ignominia, quanto sia contrario a giustizia adoperare cosí, niuno è che non vegga. Vorrei piuttosto poter dire con Leone filosofo: « Di que' che serbarono in tutto verace e perfetto amore, e solo per amore vennero in soccorso degli oppressi, pochi ci venne fatto conoscere: infiniti al contrario coloro cui speranza d'acquisto volse in aiuto de' miseri. » Sentenza piú temperata e forse piú vera. Ma altro si cerca per me. Perfetta giustizia si è quella che difende i deboli: cosí Ambrogio e 'l gius canonico; ed è questa la giustizia che io vo ricercando.

Ai romani, nelle guerre che prendevano, questa cagione

(1) Il politico non poteva dire diversamente: né diversamente il Machiavelli nel cap. nono del lib. II. dei discorsi (*Quali cagioni comunemente faccino nascere le guerre tra i potenti*) ove la ragiona cosí: Le guerre o nascono a caso o sono fatte nascere. Nascono a caso quando a farle ci troviamo tutt'a un tratto costretti per difendere popoli che senza nostra infamia (*difesa onesta*) o anche senza nostro danno (*difesa onesta a cui si aggiunge una utilità propria*) non potremmo lasciare senza difesa. Sono fatte nascere quando un principe che vuole ma onestamente non può far guerra a un altro principe, la fa a un amico di lui affinché quegli si risenta, e sia guerra, o non si risenta e si chiarisca debole e vile. — Tanto è vero che: cominciansi le guerre quando altri vuole... e: la forza e la necessità, non le scritture e gli obblighi fa osservare ai principi la fede (Mach. *Ist. Fior.*)

Digitized by Google

non di rado serví di pretesto ad altre. Della guerra sannitica (scrive Dionisio) cagione apparente la difesa dei lucani, la quale aveva sembianza d'onestà, essendo comune e antica consuetudine de' romani prendere le parti dei loro raccomandati: ma la cagione occulta e che faceva piú forza era la potenza grande in cui erano venuti i sanniti, e che sarebbesi accresciuta se i lucani stati fossero superati. Cosí la cagione utile si teneva nascosta, e si teneva nascosta perché men bella a petto dell'altra. E tuttavia ho per buona e giusta anche quella: e la bontà dell'una fa l'altra piú giusta.

5. Or che dire se quelli che vogliamo difendere sono persone a noi care? La ragion dell'affetto e del sangue scusa, dice Ulpiano, qualunque altra ragione. Da natura è la difesa di coloro che debbono esserci cari, insegna M. Tullio.

Che dire se trattisi d'amici e confederati? Chi, potendo, non rimuove l'ingiuria dall'amico, è uguale nell'ingiustizia a chi la commette: cosí Ambrogio. Offesa nostra è l'offesa degli amici, leggesi in T. Livio. Erra Giovanni Bodino quando afferma che il confederato non è tenuto a soccorrere il confederato se non fu espresso nei capitoli della lega. Il contrario ho io dimostrato, e tornerò sull'argomento nel terzo libro.

E se trattisi di popoli d'una medesima patria e d'una medesima stirpe? Agesilao per questa ragione prese guerra contro a' persiani a vendicare in libertà i greci e gli asiatici. E i regoli della Germania, secondo l'antichissima usanza di quella nazione, hanno per brutta scelleraggine non sovvenirsi a vicenda; ma forse la stessa costituzione politica della Germania, non dissimile a quella che pare avessero un tempo le città greche, vuole cosí.

E se di una medesima religione? A unità di popoli piú delle leggi comuni, piú dei trattati giova la religione comune; e però se gli uomini comunicando insieme invocano la comune natura, coi trattati il gius delle genti, colle leggi lo Stato, colla religione comune, di tutte cose potentissima, si propiziano i cuori e quel Santo che di essa comunione è capo. Cosí la guerra coi persiani ai quali non si rendevano i fuorusciti, e non si rendevano dai romani a cui non parve di respingere supplicanti fattisi di loro religione, sfuggiti alla crudeltà dei

Digitized by Google

persiani. Per questa ragione Giustino rispose al re di Persia di non poter fare che non fosser cristiani coloro che, fuggitisi da esso re di Persia il quale voleva per forza che rinnegassero la fede, a lui riparavano. E non per altro giureconsulti insegnano che può esser fatta guerra se i convertiti alla religione cristiana siano maltrattati dai loro superiori, e ciò pel dritto di società che nasce dal fatto della conversione. A tutto questo aggiungi quanto per me fu scritto nel capitolo nono.

E se trattisi di vicini? « *Che? Io poteva ritrarmi dalla difesa di Planco? io familiare suo, suo vicino, amico di suo padre? Ma dunque tutto questo non conta nulla?* » Cosí parlò Cicerone. E nota, o lettore, che qui l'onesto si confonde con l'utile.

Nostra res agitur paries dum proximus ardet.

Da incendio vicino è un brutto schermirsi.

Proximus a tectis ignis defenditur ægre:
Utile finitimis abstinuisse locis.

Sono detti proverbiali che ben si addicono al proposito nostro, perché vo' che tu sappia che anche ne' proverbi è alcuna autorità. Qui cade opportuna quella legge che dice essere lecito la casa del vicino ruinare, acciocché il fuoco non si avventi alla nostra, e tutto quello che un tempo fu disputato circa il doversi medesimamente distruggere le case appestate, ancoraché io sappia essersi da taluno risposto non si potere. Però è un fatto che le case contaminate da' lebbrosi erano demolite, e dice in piú luoghi la legge che è lecito far danno altrui acciocché a noi non sia fatto. Guàrdati da' contagi, tanto piú se vicini.

Mala vicini populi contagia lædunt.

Non diversamente, scrive Floro, da quel che fanno i contagi si condussero i romani coi singoli popoli: ché, avendo una per volta occupate le città circonvicine (1), finirono con l'acqui-

(1) Fu fortuna o virtú del popolo romano non avere mai accozzate due potentissime guerre in un medesimo tempo? Risponde a questa domanda il Machiavelli nel cap. primo del lib. II dei discorsi ove ragiona da par suo se fu piú cagione dello imperio che acquistarono i romani o la virtú o la fortuna.

Digitized by Google

starsi tutta Italia, e poi su su quanto si ebbero d'impero nel mondo.

Innanzi al fuoco va per lo camino vapore e fumo, dice anche Sirach. *E se dal fummo fuoco s' argomenta,* chi è quello che, sentendosi presso l'incendio, non correrà a spengerlo, anzi vorrà prima vedere di chi è la casa che brucia? Notasi un rescritto che dice che a chiunque è lecito recare soccorso al vicino contro a un'ingiuria che gli è fatta, e ch'è partecipe della colpa chi non soccorre il vicino, ancorch' e' fosse nemico capitale, e, non che domandarlo, respingesse il soccorso. La qual cosa fu già detta di sopra, e tornerò a dirla nel capitolo che viene.

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

Che si debbono difendere i sudditi altrui contro al loro Sovrano.

SOMMARIO

Proponesi la questione. Che il principe non debba ingerirsi nelle faccende dell'altro principe, è vero, ma vero è altresì che l'uomo non dee straniarsi dall'uomo, né esser libero al principe di tiranneggiare i sudditi. Giusto pertanto che altri la ripigli per loro. Anche se fossero dalla parte del torto; e perché? e in che termini? — Avverte l'A. che questa cagione onesta che muove uno Stato alla difensione de' sudditi altrui contro al loro Sovrano, non è quasi mai sola, ma è quasi sempre con un qualche vantaggio di chi si fa a difendere. Dimostrasi col fatto: si accennano alcuni di questi vantaggi che uno Stato può volere giustamente, dove notasi divario tra 'l gius civile e 'l gius pubblico. Riassumesi la materia discorsa.

1. Domando se anche i sudditi altrui possiamo giustamente difendere contro al loro Sovrano, e che si debba conchiudere qualora anche la causa di costoro sia ingiusta.

2. Nota Ambrogio che appunto per non venire in iscrezio fra loro con lo impacciarsi che l'uno facesse delle faccende dell'altro, Giove, Nettunno e Plutone si divisero il comando. *Non a te l'impero dei mari,* con quel che segue (1). Dicono ancora: *Noi altri dei ci siamo fatti questa legge che niuno di noi debba contrastare alle voglie dell'altro, ma cediamo sempre gli uni agli altri.* (2) Sono favole imaginate da uomini sapien-

(1) Euripide, *Ippolito.*

(2) In quell'aureo libro *Gli Ammaestramenti degli Antichi*, che io, nemico di simmetria nel disporre i miei libri, amo tenere accanto alle Pandette del Pothier, ci ha un capitoletto, ch'è il sesto

Digitized by Google

tissimi a insegnamento dei principi della terra. Ma senza ambagi i corinti parlano in Atene così: *Apertamente neghiamo che possa proibirsi ad alcuno di punire i suoi sudditi: che se di coloro che hanno mancato prenderete la difesa, anche i vostri finiranno col ribellarsi a voi.*

3. Io però non credo che i sudditi d'un altro Stato s'abbiano per questo a considerare come affatto stranieri a noi e come tagliati fuori dell'umano consorzio, tolto il quale spezzerai anche l'unità del genere umano ch'è legge e condizione del vivere, come dice Seneca egregiamente. E se i principi anch'essi hanno ad obbedire alle leggi, né tolleriamo che vivano senz'alcun freno né di leggi né di costumi, ragion vuole che ci sia anche per loro un'autorità che li avverta e li tenga a dovere. Questa ragione fu per me dichiarata nel libro secondo delle ambascerie. Con questo non voglio già confusione di dominj, né che un principe sia sottoposto al sindacamento dell'altro principe: questo io voglio che non sia fatta divisione in ciò che per natura è strettamente congiunto, dico

della Distinzione XL *Di dignità e suggezione*, apposta per provare che il reggimento di due non è buono. Lo allego per una ragione tutta mia particolare: che mi piace allegarlo. E con questo chiudo la bocca a certi messeri, i quali, per dirla con Orazio,... *nil rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt.*

1. Reggimento di due le più volte non è buono.

2. *Ieronimo a Rustico.* Nelle api è uno signore: le grue seguitano una, quasi per modo di lettere; lo imperadore è uno; giudice della provincia è uno. Roma quando fue fatta non poteo avere insieme re due fratelli, e da uccidere l'uno, l'altro prese cominciamento.

3. *Seneca in tragœdia.* Né regni né matrimoni possono sostenere compagno.

4. *Tullio, primo de Officiis.* Neuna santa compagnia né fede è quella del regno.

5. *Lucano, libro primo.* Nulla fede a' compagni del regno; e ogni signoria è impaziente d'avere consorte. E nol credete ad altra gente, né cercate essempri di cose da lungi fatte: i primi muri di Roma furono bagnati del fraternale sangue.

6. *Aristotile, duodecimo Metaphysicae.* Non è buona la moltitudine de' signori; però dee essere pure uno principe.

Digitized by Google

in quella specie di parentela che lega tutti quanti gli uomini fra di loro. Come in qualunque altra guerra, anche in questa parte il principe deve intromettersi nelle cose di un altro principe sol quanto bisogna a conoscere e diffinire le propríe questioni. Delle differenze fra uomini privati richiamarsi a principe forestiero sarebbe insania: per quelle fra un suddito e il principe sono magistrati appositi che ne conoscono; ma quando la controversia riguardi propriamente lo Stato, ove sono nella città, o come potrebbero esserci, giudici competenti? Dico che la controversia riguarda lo stato quando sono tali e tanti i sudditi che si sollevano, che ormai faccia d'uopo contro ad essi che si difendono con la guerra, alla guerra ricorrere, potendo dirsi in tal caso essere venuti a parte del principato e fatti pubblici e uguali al principe coloro che tanto possono; (1) nello stesso modo che un principe si dice uguale all'altro principe, al quale, sebbene maggiore e piú potente, può resistere nella guerra che gli abbia mosso. Avverto che ciò ch'io dico dei sudditi stessi non altrimenti deve intendersi che per rispetto ai principi i quali vogliono gli altrui sudditi sovvenire contro al loro Sovrano, e a' quali non si offra altra via di poterlo fare da una lite infuori, simile a quella che ho detto, circa lo Stato.

E veramente, ove i sudditi siano tirannicamente e ingiustamente governati, la difesa che si prenda di loro non sono io solo ad approvarla, ed ho a questo proposito udito citare l'esempio lodatissimo d'Ercole domatore di tiranni e di mostri. Di Costantino, come aiutasse i romani contro a Mezenzio, è detto nel capitolo precedente. Contro a' padri ingiusti difendíamo i figlioli. Arroge queste parole di Seneca: « Se uno m'avesse beneficato in alcuna cosa, poi fosse con l'arme venuto sopra la mia patria, tutto sarebbe perduto quello che egli aveva meritato, e rendergli merto del benefizio sarebbe scelleratezza. E se egli non la patria mia oppugnasse, ma fosse molesto alla sua, e lontano dalla mia nazione perseguita la sua, a ogni modo cosí torto animo lo taglia e separa da me, e me lo fa, se non inimico, odioso, e debbo tenere piú conto

(1) Accennino a questo caso le ultime parole del capitolo undecimo? Védilo.

Digitized by Google

e far maggiore stima del debito di che sono obbligato alla specie umana, che di quello di che a un solo tenuto sono. » (1) Parole d'oro.

Conchiudesi, che se i principi non sono uomini di natura diversa dagli altri, non si deve loro concedere di fare in tutto e per tutto quanto lor piace.

4. E ora: che cosa dovrebbe dirsi qualora fossero i sudditi dalla parte del torto? In questo caso gli scrittori che ho rammentati pensano che non sia da venire in aiuto de' sudditi altrui, acciocché altri non provochi col difenderli uguale ingiustizia nel proprio Stato. Appunto come dissero i corinti rammentati di sopra. Aristotele va anche piú in là, e dice che neanche il padre, se perverso, dovrebb'essere amato e difeso. Questo poi è troppo, e l'assurdità di questa massima è da me dimostrata in altro mio scritto. Ma io sono d'opinione potersi anche in questo caso venire con le armi in aiuto de' sudditi. E veramente, se giusta è la guerra che ha per fine d'allontanare l'offesa, e posto ancora che a questa guerra abbiano dato motivo quelli stessi che si difendono (2), pare a me che per la stessa ragione debba dirsi lo stesso trattandosi della difesa di altri, anche sudditi. Postoché nella guerra ciascuna delle parti vuol giudicare del fatto proprio; è un'ingiustizia, lo so, ma vuol giudicarne; un principe di fuori potrebbe da ciò prendere occasione d'intervenire, a fin di comporre la differenza piú civilmente che con le armi. Cosí appunto fé Pirro il quale, venendo in aiuto dei tarentini contro a' romani, li esortò prima di tutto che volessero rimettere in lui le differenze che avevano co' tarentini. I romani non vollero né pure ascoltarlo, e non si può dire che facessero male, avendo ragionevole motivo di sospettare di lui dai loro nemici stato chiamato, co' nemici in armi, in favor de' nemici pronto a combattere, e a' nemici congiunto di sangue. Chi sta armato con un altro da segno manifesto di volergli dar mano, come chi si arma dà segno di voler fare la guerra. Che se anche l'amico dell'amico pel sospetto che se ne ha viene escluso dal ren-

(1) *De beneficiis*. Traduzione del Varchi.
(2) Vedi capitolo decimoterzo.

Digitized by Google

dere testimonianza, quanto piú dovrà escludersi dal render sentenza, essendo piú facile essere ammesso a fare da testimone che a fare da giudice? Vero è che l'amico del mio nemico non per questo può dirsi nemico mio, come né pure amico mio l'amico del mio amico; ma ragionevolmente può credersi dell'uno e dell'altro, e tanto piú dell'amico del nemico. Torno all'argomento.

Dallo infierire del padre noi difendiamo a buon dritto i figlioli ancorché ingiusti: dall'infierir de' padroni difendiamo i servi, e c'industriamo lodevolmente che nella pena che si hanno meritata non ci abbia luogo furore (qui intendi guerra); dacché il furore (la guerra) non conosce modo. E chi per sentimento d'umanità o misericordia, o per altra lodevole e giusta cagione, dia ricovero al servo d'un altro, non incorrerà certamente nelle pene stabilite dall'editto *de servo corrupto;* al contrario ne sarà lodato come di opera buona. Anche avrà lode chi, avendo avuto che dire coi propri servi li dia a punire ad un altro, dicendo non poterlo fare esso perché preso da ira. Non diverso dal padre buono dal padrone buono vorrà comportarsi il buon principe, e avrà caro che a lui, adirato, sia tolta facoltà di essere crudele, avendo sempre in mente questa grande sentenza: i regni non essere fatti pei re, sí questi pei regni. Non è qui fuori di luogo il detto di Platone, che dell'arte retorica dobbiamo valerci specialmente ad accusare gli amici, i quali dovranno saperti grado se tu li abbia ritratti dal commettere nuove colpe.

A me sembra pertanto che anche a' sudditi altrui, sebbene dalla parte del torto, possiamo ben e meglio venire in aiuto, sí veramente che il facciamo a liberarli di pena eccessiva e crudele, posto che sia tutt'altro che disumano far bene anche a quelli che hanno mancato. (1)

(1) Tutt'altro che disumano. Il medesimo, sebbene ad altro proposito, insegna Cicerone nel libro secondo § XIV degli Offici. Parla dei difensori nelle cause criminali, e dice cosí: « Atque etiam hoc praeceptum officii diligenter tenendum est, ne quem unquam innocentem judicio capitis arcessas: id enim sine scelere fieri nullo pacto potest.... *Nec tamen, ut hoc fugiendum est, item est habendum religioni, nocentem... defendere. Vult hoc multitudo, patitur*

Digitized by Google

5. Contuttociò oserei affermare che questa cagione onesta di recare aiuto non è tale quasi mai che non possa celare o anche far manifesta qualche altra cagione vuoi necessaria vuoi utile (1), come anche fu detto nel capitolo che va innanzi. Eccoci alla questione di cui oggi si fa un gran discorrere, se giustamente siano gl' inglesi venuti in soccorso dei belgi contro agli spagnoli, dato ancora che la causa dei belgi non fosse giusta, e che i belgi fossero anc' oggi sudditi di sua maestà cattolica; le quali due cose tuttavia non si hanno per vere. Fu detto che non bisognava lasciarsi fuggire l' occasione di far guerra, affinché per questa via, che pareva la sola che si potesse tentare, gli spagnoli si piegassero a una ragionevol pace. E per fermo, come insegnano i nostri (2), giusta è la guerra che si prende con questo intendimento. Al tutto qui si vuol fare come quei savi medici, i quali, quand' uno è tormentato da una di quelle febbri maligne che per nessuna medicina vogliono staccarsi da dosso, fan di tutto perché il male si risolva in un altro, e anche talvolta lo aggravano e lo inaspriscono; ché, poiché il male presente non patisce cura, potrà forse patirla quello che verrà fuori.

Ma anche lasciando da parte la considerazione della pace, dico che gl' inglesi ebbero dritta cagione di prendere quella guerra. Per molti rispetti sono essi congiunti al Belgio: l' antica amicizia coi duchi di Borgogna, la intrinsechezza che è fra' due popoli, il sangue medesimo, e tutte quelle altre ragioni che furono notate nella fine del capitolo precedente: per le quali potevasi dire con Cicerone che gli uomini dabbene non reputano doversi astenere dal difendere i colpevoli se loro parenti.

Aggiungi, e questa è cosa di sommo momento, che, vinti i belgi, la condizione loro sarebbe affatto mutata. Non piú libertà: piene le loro terre di soldatesche straniere: costretti a

consuetudo, FERT ETIAM HUMANITAS. Iudicis est semper in causis *verum* sequi, patroni, nonnunquam *veri simile*, *etiam si minus sit verum*, defendere. »

(1) Ormai sappiamo che valgano queste parole. V. Cap. XIII e XIV.

(2) I giureconsulti. Cosí quasi sempre l' A.

Digitized by Google

obbedire a' cenni del vincitore. Or questo i vicini hanno ragione di non volere. Imperocché a niuno, dice la legge, dee farsi divieto di proteggere la libertà. Né poco importa al vicino avere un vicino non debole. Ché se l'uomo in generale ha bisogno dell'uomo, tanto piú del vicino il vicino. Cosí Pindaro; e Callimaco: « Spiacemi avere un cattivo vicino; » e un ebreo sapiente: « Pessimo di tutti i mali il cattivo vicino; » e un altro ebreo: « Guai al malvagio e al vicino suo. » E dove lascio Esiodo? « Vicino buono è grazia, cattivo, disgrazia. » E dove le favole morali? « Dio ti guardi da cattivo vicino. » Dove è pure insegnato che gli umili debbono schifare la compagnia de' superbi. Cosí anche Platone. Narrasi, e il fatto va registrato dagl' interpreti delle leggi, che vendendo Temistocle una sua casa, volle che il banditore annunziasse che i vicini erano buona gente. Ma troppi sono i detti a questo proposito. Il perché, posto ancora che questi vicini vogliano che sia mutata la lor condizione di sudditi, o per delitto che abbiano commesso contro al principe loro siano costretti a mutarla; questo potrà bene non volere l'altro principe vicino, non essendo ragione che l'altrui volontà e delitto rechi a lui detrimento. Ambasciatori veneziani mediatori di Sigismondo Malatesta a Pio secondo, dicono tra le altre cose che i principi vicini non vogliono altro vicino che il Malatesta, tanto piú non sapendo chi entrerebbe ne' suoi piedi. E nota che Sigismondo teneva signoria dalla chiesa, e pe' delitti commessi era giusto che la perdesse.

Se queste cose siano vere ne' piati civili, dubiterà forse piú d'uno, sembrando che il privato possa della cosa sua far ciò che vuole e gli giova, anche con altrui danno: ma nelle cause dei regni sono vere, sendo obbligo de' principi provvedersi contro alle cose che possono venire, e a cui ne avesse volontà toglier modo di nuocere, siccome fu esposto nel capitolo ove trattammo dell' utile difensione. Ma anche quella regola che sia lecito a ciascuno delle cose sue disporre come gli piace meglio, allora soltanto ha luogo che né peggiore né piú grave sia fatta la condizion del vicino, ancorché sia vero che non è da fare considerazione del guadagno che il vicino faceva e che per niuna obbligazione eragli dovuto. Ma che agli Stati sia dovuta sicurezza, e dal vicino una certa particolar congiun-

Digitized by Google

zione d'affetto, ormai sappiamo, e l'una cosa e l'altra sparisce, mutati i vicini. E mutansi i popoli anche per mutazione di loro reggimento.

Ripeto. Non ogni cosa coi sudditi è lecito fare. Quello non è lecito coi sudditi che a' non sudditi saria danno o pericolo. Non è lecito fare sul nostro fortezze da minacciare altri che i nostri, come udirai nel libro terzo. Non è dunque lecito fare coi nostri cose che altri potrebbe averne timore. Far sul proprio o coi sudditi propri qui vale lo stesso. E che? se il mio vicino metta in ordine in casa sua tormenti guerreschi, ed altri ne appunti verso la mia, potrò io vivermene sicuro e starmene a bada? Cosí, cosí accadeva del Belgio, e se ne accorsero uomini di gran prudenza, e primo di tutti quel grande eroe del Leicester, il quale sapientissimamente ebbe dimostrato la difesa dei belgi essere d'importanza suprema e assolutamente necessaria alla repubblica. Perché, se gli spagnoli facevan tanto di abbattere quello schermo d'Europa (cosí tu pure, o Giusto Lipsio, sapientemente) niun freno piú rimaneva alla loro violenza.

E basti della guerra per cagion di difesa.

Digitized by Google

CAPITOLO XVII.

Quando è che la guerra si dice fatta per necessità.

SOMMARIO

Avendo detto della giustizia di guerra in quanto è difesa, è ora da dire della giustizia di guerra in quanto è offesa. Anche sotto questo secondo aspetto la guerra è fatta o per necessità, o per utilità, o per onestà. Della necessità: cagione giusta di far guerra noi primi. Esempi di guerre che necessità fa giuste. Ma chi le fa non dee volere piú di quello per cui si trovò costretto a farle. — Come e perché sia giusto occupare terre disabitate, e del mandare le colonie. — Come con un qualche scapito nostro, che è compensato da altri vantaggi, possiamo talvolta, e, potendo, dobbiamo, risparmiar la guerra che, diversamente, altri saría costretto a farci.

1. Avendo partitamente discorse le ragioni di ciascuna difesa, andiamo innanzi ed esaminiamo le cagioni giuste di fare la guerra. Essa si fa nello stesso modo: cioè o per necessità, o per utilità o per onestà. Necessità, come disopra è insegnato, è quando non altrimenti ci sarebbe dato mantenerci in vita, che facendo guerra. Sia questo un esempio: se i romani ai vicini loro ostinati a non volere contrarre nozze con essi, e postisi cosí d'accordo nell'intento di far perire la città che novellamente sorgeva, avessero fatto guerra per avere donne. « Giusta guerra poté prendersi con quel popolo che le figliole richiestegli rifiutava al popolo vicino e di una medesima fede, dacché per un qualche dritto di guerra il vincitore sariasi giustamente portate via le donne ingiustamente negate. » Cosí Agostino; e sebbene dica questo per comparazione a ciò che fu fatto con l'inganno degli spettacoli, e in tempo di pace, e dubitosamente lo dica, aggiungendo un *forse* che io ho trala-

Digitized by Google

sciato, non è però a credere che egli dissentirebbe da noi, essendoché quell'avverbio, come sogliono avvertirne i commentatori, è piuttosto significativo di una cotal verecondia e moderazione di chi favella che di dubbio di ciò che dice (1). Non è a dubitare che il fatto stia appunto così, e l'ho dimostrato con buoni argomenti e non a mo' di declamatore nel secondo libro *de Armis romanis*.

Altro esempio di questa guerra necessaria sarebbe nel fatto di que' popoli che, scacciati del paese patrio o per qualsivoglia altro accidente costretti ad abbandonarlo, andando in cerca di nuove sedi si trovano di necessità a dovere far guerra a quei popoli ne' paesi de' quali si abbattono. Altri la distruzione delle loro città, la miseria a cui si trovano ridotti, hanno forzato ad occupare le altrui; altri la frequenza eccessiva della soverchiante popolazione costrinse ad abbandonare le loro terre per isgravarle d'abitatori; altri un contagio, o spessi tremoti, o altra malignità non tollerabile di suolo infelice cacciarono via; il che presso molti si legge, e in Seneca in alcun luogo. Molti anteposero rimanere senza casa né tetto per le ingiurie che facevano loro i vicini, e dalle sedi loro fuggirono. Non vi ha popolo al mondo che abbia potuto durare a lungo nelle patrie terre: rammentansi gli achei, gli ibéri, gli albani, i siculi, i pelasgi, gli aborigeni, gli arcadi, come altri nota. Or questa cagione di guerra non potrebbe da alcuno essere condannata, salvo che si credesse che l'uomo non deve avere compassione de' suoi simili, e a questi poveri esuli o reietti non sia da lasciare altro refugio che morte.

2. A questo però è da por mente, che questi fuorusciti, non stando contenti a quelle fortune modeste che senz'altra guerra verrebbe loro fatto di recuperare, vadano cercando luoghi piú felici; il che sarebbe ingiusto e da barbaro. Secondo questa norma pertanto si vuol fare giudizio delle guerre mosse altrui da' fenicj, dagli ubj, dagli elvezi, dai galli, dai goti, dai vandali e da altri, che, abbandonati i paesi loro, cerca-

(1) Contuttociò vi ha chi non mena buona ad Alberigo questa libertà di aver levato il *forse* nel passo citato (V. Reiger, *Commentatio de Alberico Gentili*, Groningen, Oppenheim, 1867).

Digitized by Google

rono abitazioni novelle. E se a passare nelle Gallie ai germani non fu mai, come si racconta, altra cagione che questa, la libidine e l'avarizia, e la voglia di cambiare le loro paludi e solitudini con quel feracissimo suolo delle Gallie, questa cagione non potrebbe veruno approvare. Giusto non è ciò che Brenno e gli elvezi e altri pensarono che i piú deboli e meno degni dovessero cedere ai piú potenti e piú degni. Fra le cagioni, i modi, i titoli d'acquistare, non si trova questo in niun luogo, e non va senza nota Platone che alcun che di simile parve insegnare con la sua *Ragione Geometrica;* e Ciro è battuto il quale, fanciullo, adíto come giudice, assegna la veste piú ampia non al padrone di essa, ma a un fanciullo piú grande, assegnando all'altro la veste piú corta. Il ragionamento dei tristi è significato col motto: « Sia la nostra forza legge di giustizia. »

3. Ma, come accennò Virgilio, quelli che furono privàti delle cose loro, giusto è, perché innocuo, che, se è possibile, abbiansi luogo ove fermarsi:

Agli Dei nostri un lito che n'accolga
Non da nemici, un poco d'acqua e d'aura
(Lassi!) quel ch'ogn'uom'ha, cercando andiamo (1).

Queste cose hanno a concedersi, qualora si possa senza gravissimo danno. Cosí Latino volle concederle ai troiani, e cosí altri sovente. Bene gli ansibari scacciati dai cauci del lor paese, non avendo ove posarsi, domandavano con questi preghi un asilo sicuro: « Siccome il cielo agl'Iddii, cosí le terre essere state assegnate agli uomini, e le vacue essere comuni: il sole e le stelle non vogliono veder vuota d'abitatori la terra. » Ben detto. Iddio non creò la terra perché fosse vuota, e però l'occupazione di terre vuote d'abitanti è considerata di ragion naturale. E cosí avvenne nel mondo primitivo. Cosí i batavi, che prima facean parte de' catti, scacciati per sedizione domestica, occuparono contrade disabitate; e sono quelle che posseggono anche oggi. Cosí da altri fu fatto e sarà. Per la qual cosa rispetto alle terre disabitate insegnano i nostri che, quasi

(1) En. Caro. Lib. 7, v.º 229.

Digitized by Google

res nullius, vengono a mano di chi primo le occupa. E sebbene, come altri vuole, appartengano al principe che comanda su quel territorio, pur tuttavia cederanno al primo occupante, e resti pure la giurisdizione del principe, in forza della legge di natura che non ama nulla di vuoto. Lodasi meritamente l'esempio dato da Pertinace, il quale, tutto che in Italia e altrove fosse di terreno disabitato, aggiudicò per intero a chi lo avesse occupato e coltivato: anche concesse agli agricoltori immunità di un decennio e libertà perpetua. E cosí appunto avevasi a fare; e tanto ho per fermo doversi a cotesti esuli, se non vogliamo far loro necessaria la guerra. E forseché non sono anche oggi nel mondo terre disabitate? Sarebbe forse il mondo per decrepitezza divenuto piú generativo, o in quella vece il numero de' suoi abitatori non va di giorno in giorno piú e piú assottigliandosi? Che cosa è ora la Grecia e la Turchia tutta quanta? Che l'Affrica? E la Spagna, la popolatissima Spagna, che è mai diventata! E, sotto l'impero spagnolo, il nuovo mondo non è esso vuoto pressoché tutto? Di te, o Italia, non parlo: gittata attorno squallida, malsana, ad Aquileia, a Pisa, a Roma stessa; e che è cagione di ciò se non la scarsezza degli abitatori? (1) Ma di questo argomento tratterò forse in altro tempo.

4. Io so bene che ciò che da altri è occupato non è dovuto. Per fermo niuno è obbligato per amore di altri spogliar se stesso. Quali terre mai, dice Floro, potrebbero donare i romani, contrastanti fra loro per le leggi agrarie? Tuttavia io giudico che un qualche scapito, purché tollerabile, debba sopportarsi in servigio di questi esuli; diversamente raro sarebbe o non mai che potessimo sodisfarli. E avverti che dello scapito è maggiore il guadagno, per lo accrescersi del numero dei cittadini; essendoché questi nuovi venuti è giusta che divengano sudditi di chi comanda su quel territorio. Odi Enea come dice:

Io non vo' già che gl'itali, soggetti
Siano a' miei teucri, né d'Italia io solo

(1) Vedi Machiavelli, Storie, Lib.° 2.°

Digitized by Google

Tener l'impero: io vo' ch'ambi del pari
Questi popoli invitti aggian tra loro
Governo e leggi uguali, e pace eterna.
A me basta ch'io dia ricetto e culto
A' miei Numi, a' miei teucri, e sia Latino
Suocero mio, del suo regno e de l'armi
Signor, rettore e donno. Io poscia altrove
Altre mura ergerommi . . . . . (1)

Giusto: né come forestiero vuole servirsi dell'opera degli uomini natii del luogo, e non domanda leggi diverse pe'suoi che, da lui condotti nel regno di Latino, formeranno un tutto assieme con gli altri.

5. Pure si danno casi nei quali cotesti esuli non vorrebbero per modo alcuno accogliersi nello Stato. Cosí, ad esempio, se il numero grande fosse per riuscire di pericolo alla repubblica, come fu dei goti che con grave danno dell'impero vennero accolti, e come sarebbe stato dei galli e dei cimbri se gli antichi romani avessero consentito di metterseli in casa. Il medesimo se questi fuorusciti si portassero dietro una guerra; conciossiaché, vinti che fossero, ecco che i vincitori si farebbero a chiederli, e, non li rendendo, sariano cagione di guerra a chi die' loro ricetto. Questa sarebbe giusta ragione, e ve n'ha pure delle altre per chiudere a cotesti fuorusciti le porte. E contuttociò forse non li condanneresti, se, per sottrarsi agli estremi danni, rompessero guerra a coloro che giustamente si rifiutano di riceverli. Che hanno a fare? Se prestano cauzione che il numero grande non sarà di pericolo, fanno cosa giusta: se non la prestano, sono scusati col non potere, o anche, ed è pure secondo ragione, con la difficoltà di prestarla. Né differiranno la guerra se venga loro fatta difficoltà a riceverli, e se non siano difesi dai vincitori che li domandano. Imperocché, se i vincitori vorranno essere ingiusti e si ostineranno a suscitare una guerra da una guerra, nessun rimedio avanza, e tanto maggiormente andranno questi esuli assoluti di colpa.

Ancora debbono gli esuli, sendo ciò richiesto dalla sicu-

(1) En. Caro. Lib. 12, v.° 190.

Digitized by Google

rezza ch'è sempre dovuta agli Stati (1), essere contenti di separarsi. A prestar questa sicurtà sono in ogni caso tenuti, non essendo di quelle, di cui parlavo dianzi, proprie del gius civile, da essere difficile o anche impossibile darla. E la ragione della differenza fra l'uno e l'altro dritto ho notata di sopra. Gli esuli, il che tutti siamo obbligati a fare, debbono voler piuttosto soffrire ogni male che provvedere al vantaggio proprio col danno altrui. Gli esuli che si presentano in un corpo compatto fanno ragionevolmente temere, e si pongono per ciò stesso contro alla ragion dello Stato. Fanno temere, perché anche i servi dagli ergastoli e da' ceppi, provocarono guerre atrocissime perfino contro alla potenza romana. Fanno contro alla ragion dello Stato, perché di tal maniera non si viene per essi a formare un sol corpo coi cittadini, ma ne creano un altro distinto.

Ed ecco detto delle cagioni che fanno che la guerra sia necessaria.

(1) V. Cap. XIV: La sicurezza è la ragion delli Stati.

Digitized by Google

CAPITOLO XVIII.

Quando è che la guerra si dice fatta per utilità.

SOMMARIO

Che s'intende per cagione utile. Perché utile, perché giusta. Ha fondamento nella stessa natura. Si confuta un'opinione di Seneca. Re e regni si mantengono pel nome e pel credito, il perché anche il nome vuol esser difeso. Vendetta si nega a cittadini privati, e perché? Ingiuria che meriti esser vendicata con la guerra quando può dirsi che sia. Poiché le ingiurie sono di tre specie secondo che offendono le leggi divine, le leggi naturali, le leggi umane, è duopo tornare col discorso all'esame delle cagioni divine, naturali ed umane di guerra.

1. Utile cagione di fare la guerra sarà il dritto di vendicarci delle ingiurie ricevute. E dicesi utile, perché chi non si vendica dell'ingiuria se ne tira addosso un'altra, giusta il detto provatissimo di Publio: *tollerando una ingiuria antica ne inviti una nuova:* anche è utile perché essere rifatti del danno è cosa utile. Ed è poi giusta questa cagione: ché non è cosa da sostenere pacificamente la violazione delle nostre ragioni. Niuno è tenuto a trascurare le proprie ragioni. La natura da cui muove il dritto che ciascuno ha di difendere se stesso, ci concede pure il dritto di punire. Questa di vendicarci di chi ingiustamente ne offende è legge comune di tutti quanti i mortali secondo Demostene, e cosí la chiamano presso Tucidide que' di Platea. Demostene, le orazioni del quale sono quanto vi può essere di onesto e di bello, dichiara che, anche a parte la ragione della propria salvezza, è cosa lecita infliggere pena al nemico. E cosí Platone, Senofonte, e M. Tullio. « Giuste soglion dirsi le guerre intese a vendicare le ingiurie, cioè quelle

Digitized by Google

che si muovono contra un popolo o uno Stato per non essersi dati pensiero di punire quale di loro ci ebbe fatta ingiustizia, o di restituire quanto ne fu tolto ingiustamente: » così Agostino. E queste cose non potrebbero essere più chiare.

2. Anche quando sia una mera sodisfazione dell'animo, si suol dire che la vendetta ha un'apparenza di giustizia; e pertanto io non so che si voglia Seneca quando dice essere la vendetta parola inumana, e non differire dall'oltraggio se non per grado. Che l'ingiuria fatta non offenda nell'onore chi la riceve, è sentenza di filosofi: donde parrebbe che non si dovesse volere offendere per ricuperarlo; e anche giureconsulti che professano le dottrine stoiche fanno l'uomo in tutto e per tutto impassibile; ma noi qui non seguiamo costoro, bensì Aristotele e Marco Tullio, i quali, coi più, concedono molto alle opinioni degli uomini, conformi alle quali sono i precetti del gius civile al titolo delle ingiurie, e tra gli altri questo, che il privato non deve sottrarsi con la fuga, essendo cosa turpe il fuggire. Qui poi non si tratta unicamente dell'onore, sì ancora delle cose nostre che per noi vanno perdute. E re e regni si mantengono pel nome e pel credito; per la qual cosa anche il nome vuole essere difeso; e colpa sarebbe, come altrove è scritto, rallentare la vendetta. Così il magistrato ha da curare non solo che all'offeso sia restituito il suo, ma deve ancora punire l'offensore; ché a comportarci troppo rimessi coi delinquenti, anche i malvagi prenderebbero baldanza al mal fare, se loro non tenesse dietro il castigo. E se le leggi non consentono questo ai privati cittadini, come i filosofi rammentati di sopra dichiarano parlando dei privati, questo è perché delle private ingiurie ci hanno vindici appositi nei magistrati, ufficiali pubblici, i quali con serenità di animo possono compiutamente provvedere alla vendetta che, amministrata da privati, usi come sono a rendere male per male, sarebbe giustizia d'ingiusti. Ai cittadini privati la vendetta è rilasciata solo in servigio della incolpata difesa, affinché abbiano modo di difendere se medesimi, con li stessi mezzi se possano, e di recuperare d'autorità propria e immediatamente le cose loro. Queste, con altre molte consimili, le ragioni per le quali, negata la vendetta, concedesi ai privati la sola difesa, le quali niuno vor-

Digitized by Google

rebbe adattare alle persone pubbliche e alle guerre. Per gius naturale è consentita la vendetta della ingiuria, sebbene non sia per dritto civile, come rettamente insegna il Connano; giustissimo essendo punire i malvagi, vendicare il proprio diritto. Giusta l'una cosa e l'altra trattandosi di principi pei quali non vi è magistrato che tenga; giusta ugualmente pei cittadini particolari quante volte manchino magistrati, o non si abbia comodità di ricorrere ad essi.

3. Le quali conclusioni appariscono vere anche nelle cause di onore. Ché se bene i pareri siano divisi sulla questione se sia lecito sfidare a duello per difendere l'onore, e molti conchiudano non essere lecito avendoci magistrati che provvedano appunto a questa difesa, trattandosi di principi e di guerre, tale risposta non regge; e anche al privato sarà concesso respingere l'ingiuria che gli sia fatta così nella persona e nei beni, come nella reputazione e nella fama. Metti che uno voglia pubblicare contro di te un libello famoso e non vi sia copia di magistrati. Rispondo che avresti diritto di stornare questa offesa che si macchina al tuo buon nome, con la forza e con l'armi. Insensato colui che la sua reputazione tiene in non cale! Che se il libello fosse già venuto fuori, ecco che tu, cittadino privato, ti troveresti nella condizione medesima di chi ha già riportata ingiuria nella persona, o, che fa lo stesso, nei beni.

4. Ma quando potremo dire manomesse le nostre ragioni? che abbiano fatto cosa degna di guerra, coloro contro a' quali abbiamo in animo di muoverla? Eccoci ritornati all'esame delle cagioni divine, naturali, ed umane; ma delle prime avendo già detto a bastanza, parlerò solo delle altre.

Digitized by Google

CAPITOLO XIX.

Quando è che la guerra si dice fatta per cagioni naturali.

SOMMARIO

Quand'è che la guerra si dice fatta per cagioni naturali. — Del dritto di passaggio: se e quando possa impedirsi. Dell'uso dei porti, del far provviste, e del commercio. Da natura è il commercio, e dovrebb'essere incitamento a benevolenza. — Di regola non può vietarsi, e quando s'intende vietato. Del mare: come naturalmente sia libero a tutti. — Come non sia vera quella opinione per la quale si ammette che uno Stato possa acquistare il possesso, se non il dominio, del mare, e vietarne ad altri l'entrata. Anche sui mari, si estende la giurisdizione, e perché.

1. Noi qui diciamo che la guerra è fatta per cagioni naturali quando per essa vogliamo acquistare ciò che ci viene dalla natura, e che dagli uomini ci è negato. Sia per esempio che altri ci impedisca il passo, o l'entrata nei porti, o il far provviste, o la mercatura e il commercio. E quanto al passo, così Agostino: « Vuolsi bene avvertire le ragioni per le quali dai figlioli d'Israele erano fatte guerre giuste contra gli amorrei: negavasi senza motivo il passo che per dritto ragionevolissimo della società umana deve essere libero. » Naturalmente tutti i passi sono liberi, dice il Baldo, e aggiunge che un tempo la chiesa soleva intimare guerra al turco perché impediva ai cristiani andare contro a' saraceni nostri nemici; il che è pure riferito e approvato da altri con la ragione alla mano, essendo questo divieto cagione di turbolenze e contrario a giustizia.

Tuttavia questa materia non è senza difficoltà. Ché e di aver negato il passo e di averlo conceduto non mancano esempi né ragioni. Veggo il re David resistere con le armi al re che

Digitized by Google

per le contrade della Giudea menava un esercito contro a un altro: e re Giosia negare il passo agli egizi che movevano contro a' medi, contuttoché promettessero che sarebbero passati senza malefizio: negarlo a Mosè che faceva uguali promesse il re Sihom e quello di Edom: negarlo gli efroniti a Giuda Maccabeo, i franchi a Narsete adducendo che Narsete aveva seco longobardi, nemici dei franchi. E i veneziani lo negarono a Massimiliano I che con le sue genti chiedeva passare a Roma a ricevere la corona dello impero, e ne dettero per ragione questa: che per andarsi a incoronare non faceva mestieri tanto apparato d' armi. Similmente gli eburoni ad altri armati. E gli abitanti di Colonia un tempo, ritornando in amicizia con gli altri germani, stabilirono che i passi fossero liberi, ma per il giorno e pei disarmati. — Questo concedere il passo è cosa, com' io penso, sempre pericolosa, e non in casi particolari soltanto, cioè quando coloro che chiedono di passare portino animo ostile contro di noi, per la quale ragione negò Cesare il passo agli elvezi. E veggo all' opposto gli albani concederlo a Pompeo, gli arabi a Cambise, Alessio ai galli: similmente i cilici ed altri imperatori greci ai germani. Ma queste concessioni, lasciamo che chi le fece se ne dovette pentire, ebbero cause particolari nella comunanza della religione, e dall' essere comune il nemico contro al quale movevasi. Ad alcuni furono estorte dal timore: altri s' indussero a farle, come ho detto, da motivi tutti personali che sono senza importanza nella questione in se stessa. Inoltre; teologi dottissimi non consentono con Agostino in quella sua sentenza citata di sopra; la quale tuttavia può difendersi pensando non essere verosimile che Mosè avesse voluto chiedere cosa meno che giusta, e che, per non averla ottenuta, pigliasse, come giusto, il partito di muovere guerra. Dovrò io fare menzione d' Ercole che uccise il re degli orcomeni per avere a lui che armato glielo chiedeva, negato e impedito il passo?

Io penso con Agostino che non sia da negare il passo tuttavolta non sia luogo a temere che dal concederlo non sia per derivarcene offesa, e anzi siamo sicuri che non ce ne verrà; e ho già detto essere questa la norma con la quale si hanno a governare gli Stati. Sotto questo aspetto ragionevole consi-

Digitized by Google

glio fu quello dei franchi e di Cesare: essendoché dei nemici è da temere sempre. Ma quando anche non apparisse cagione alcuna di timore, giustamente pur sempre negherebbesi il passo ai nemici e a chi li portasse con se; dacché, per questo stesso fatto di accompagnarsi con nemici, assumono quasi l'aspetto di nemici ancora quelli che tali non sono, e ai nemici è cosa giusta fare del male. Ad Antonio che menava seco il nemico, quei di Brindisi serrarono le porte, e il medesimo adoperarono i cartaginesi col figliolo di Massinissa. La qual cosa io non nego che equivalga a far guerra: ma di questa guerra non mancherebbe già la cagione, e chi ci porta in casa nemici tenta per ciò solo una cosa illecita, menando gente colà ove non può stare. Perde il suo diritto alle cose lecite chi tenta le illecite.

Che se poi non vi è ragione che neghisi il passo, e sia negato, ecco da questo rifiuto cagione giusta di guerra. Passare pel territorio altrui è lecito. Introdursi nel fondo altrui per cagion di caccia è pure lecito per gius delle genti; e però non farebbe cosa ingiusta chi passasse senza averne chiesto permesso, ma neppure senza averne avuto divieto. La legge dà facoltà al padrone del fondo di vietarne l'accesso al cacciatore. Il che può sembrare contrario a quello che abbiamo detto di sopra, conciossiaché, come il fondo privato è di privata ragione, così di ragion pubblica è il fondo pubblico, il territorio. Ma è facile rispondere che altra cosa è introdursi in un fondo per ragion di caccia, e altro per ragion di transito. Come il cacciare può essere vietato in un fondo, così anche la guerra in un territorio, essendo la caccia e la guerra assai simili fra di loro. Ma il passare è ben'altra cosa, e questo è lecito. La caccia più o meno pregiudica al fondo; non pregiudica il passo: e quando anche il passo torni pernicioso, neanche il passo concedesi. Ciò che a noi non nuoce e ad altri giova, perché non si dovrebbe concedere? Ma quando non si neghi il passo a gente armata e neghisi ad altri che nemici non sono né sospetti, né facinorosi, né nulla di simile, allora si fa certamente ingiuria: imperocché libero e lecito è il passo per le pubbliche vie, né ad alcuno vuolsi proibire. E giusta è la guerra

Digitized by Google

che si muova per vendicare questa ingiuria, e per affermare un nostro dritto naturale.

Odo dire che ai principi non è senza pericolo andarsi aggirando sulle terre altrui: nondimeno ci vanno, e però sono usi di chiedere *salvacondotto* agli altri principi sul territorio dei quali piace loro di andare. E veramente se i principi si hanno fatta questa legge tra loro, non è ragione che l'uno accusi l'altro di leso diritto delle genti. E tuttavia Giorgio Bucanano scrive che Giacomo re di Scozia, approdato a un lido dell'Inghilterra, contro al diritto delle genti fu preso. — Ma veniamo alle altre specie di proibizioni.

2. E per ciò che attiene ai porti e alle provvigioni apparve giusta l'accusa e la querela che fecero i megaresi che contro al dritto delle genti ogni vettovagliamento e commercio e i porti stessi di Atene fossero loro impediti; la qual cosa fu creduta ancora contraria alla libertà della Grecia. Veramente chi queste cose impedisce offende la società umana. Imperocché nei porti, con le navigazioni, comunicazioni e prestiti che vi si fanno, è saldissimo vincolo di vicendevole affratellamento come leggesi in Trismegisto.

Qui le biade, colà provano meglio
Le uve . . . . . (1).

E aggiunge Seneca: « Ogni cosa nei vari paesi è accomodata in guisa da fare necessario ai mortali il commercio fra loro. » Piú diffusamente un altro filosofo: « Se alcuno sia tanto tenace e ingrato ai divini benefici il quale non voglia siano fra gli uomini distribuite le cose buone, guarda ch' e' non faccia una legge per la quale sia data facoltà agli uomini tutti quanti di commettere qualsivoglia ingiustizia, e sia tolta via qualunque consuetudine qualunque commercio tra loro. Essendoché niuno può essere tanto cieco il quale non vegga la divina provvidenza a nessuno avere impartito i suoi doni perché se li goda tutti per sé. Che se a tutti ugualmente ne fosse stata larga dispensatrice non vi sarebbe piú ragione che dovessimo

(1) Virg. Georg. 1.º v.º 54.

Digitized by Google

amarci fra noi. Ma invece tutte le cose sono disposte per guisa che il chiedere e il dare è con perpetua vicenda, donde ha sua legge e saldissimo vincolo l'amicizia. Cosí, buona è la terra che ne conduce al mare, buono il mare che ne mena alla terra, ed è buono che i fiumi si distendano per lunghissimi tratti e rechino le loro acque a terre diverse. » Nuovamente Seneca: « I popoli si ebbero commerci fra loro, pei quali genti segregate l'una dall'altra, si avvicinarono. Grande beneficio di natura; ma gli uomini lo convertono in loro danno, ai quali non è tanto grande la terra che maggiore non sia la voglia che hanno di rodersi l'un l'altro. » Aggiungi queste parole di Filone: « Imperciocché l'uomo abbisogna di molte cose alle quali uno solo non può sodisfare, conviene che sia fra gli uomini reciproco affetto. » Per le quali cose non do ragione a Orazio che dice: *Nequidquam Deus abscidit prudens oceano dissociabili terras, si tamen impiae non tangenda rates transiliunt vada.* Che anzi fu chi osservò niuna terra essere tanto riposta, niuna isola tanto remota, che da un'altra terra non sia veduta, e questo vogliono essere stato fatto da Dio acciocché gli uomini si accorgessero di essere fra loro compagni, e fosse scambievole il visitarsi. La quale osservazione è giusta per la massima parte delle terre e, rispetto a queste, ha luogo quel precetto universale; ma non è giusta per tutte quante; e in fatti da niuna terra è dato scorgere le Azzorre che alcuni vogliono essere le isole Cassiteridi degli antichi. Ché il mondo che dicesi nuovo, ormai non è piú dubbio che fosse unito al nostro, e conosciuto sempre agli estremi indiani. E questa sola è la cagione per la quale sembra potersi difendere come giusta la guerra degli spagnoli in quella parte del mondo: che gli abitanti tenessero lontani gli altri dal commercio; e la difesa sarebbe giusta, se il fatto narrato fosse vero, essendoché il commercio è di ragion delle genti, la quale, per contrastarle ch'uom faccia, rimane sempre la stessa. Ma gli spagnoli non tentarono solo il commercio colà, sí anche il dominio, e si credettero lecito occupare quelle terre che da noi non erano conosciute, come se l'essere ignote a noi equivalesse a non essere proprie di alcuno. E sorse questione tra i re di Castiglia e di Portogallo che il pontefice romano definí statuendo

Digitized by Google

che a ciascuno fosse libero di andare a occupare quella parte che piú gli pareva.

Io credo che a tutti quanti i barbari sia comune il non voler sapere di ospiti. E non si può dire che sia negato assolutamente il commercio tostoché qualche specie soltanto di esso venga proibita. Può in certi paesi essere proibito importare alcune cose per essere giudicate ree; e che perciò? Quelle merci che non sono buone ad altro che a infemminire gli animi non si recavano da' mercanti agli antichi belgi. Né di questa specie se ne introducevano nella città di Licurgo, e neppure nella sua le vuole Platone. Ci hanno cose che possono essere contrarie alla religione del paese, ai costumi, alla famiglia, e, rispetto a queste, i forestieri debbono chinare il capo, non avendo essi diritto di alterare i costumi e le instituzioni dei nativi. O se a' mercanti si facesse divieto, com'era uso già de' britanni, oggi de' cinesi, di spingersi nello interno dello Stato, permettendo loro soltanto di stare a' confini? Neppure in questo caso mi sembra che possa dirsi vietato il commercio. Imperocché non si è mai detto che si discaccia un ospite, solo perché non si riceve in ciascuna parte della casa, ed è lecito tenere occulti i segreti dello Stato, e allontanare tutti coloro che ci sieno venuti apposta per iscrutarli, o ne abbiano la possibilità. (1) Anche pare lecito ordinare talvolta che certe cose non vengano mandate fuori, come l'oro e l'argento, acciocché la provincia non abbia a rimanerne esausta, e che le merci siano cambiate con le merci, come usavasi ne' tempi antichi, e come voleva Licurgo. Cosí ordinò Cicerone quando fu console: cosí in qualche parte della Spagna costumasi: cosí in Inghilterra. Quanto al ferro ne parlerò nel libro terzo.

Fuori di questi casi e di altri particolari, impedire il commercio è cagione giusta di guerra. Anche i bolognesi per questa cagione fecero guerra ai veneziani. E se a cagion delle guerre

(1) Cosí anche presso i romani era vietato ai forestieri introdursi nel pomerio cioè in quello spazio attorno alle mura di Roma (donde secondo Livio il nome di pomerio *quasi post mœnium*) cosí di fuori come di dentro, dove non si poteva fabbricare, né piantare alberi né far altro, essendo come luogo sacro nel quale si solevano pigliare gli auguri.

Digitized by Google

i commerci siano interrotti, è costume che gli altri principi (questo è importante) consiglino ai belligeranti di smettere e, se i consigli non bastino, li costringano con la guerra. Di che ci hanno nelle storie esempi specchiati. Segnatamente se le guerre durino da un pezzo; nel qual caso anche secondo il giure canonico voglionsi costringere i nemici a fare la pace. E basti de' commerci. Parliamo del mare.

3. Di natura il mare è aperto a tutti, e, come dell'aria, comune a tutti n'è l'uso. E però non può essere fatto oggetto di proibizioni. Anche i lidi naturalmente sono liberi a tutti: così le rive, così i fiumi, cioè le acque fluenti. « Perché proibite le acque? l'uso dell'acqua è comune. Come il sole, come l'aria, le tenui onde natura non fe' proprie d'alcuno: ond'io profitto di cosa di cui a tutti è lecito profittare. » (1) Così Latona ai villani di Licia che non volevano si dissetasse a una fontana. E Ilioneo a Didone contro a' suoi cittadini:

Ma qual sí cruda gente, qual sí fera
E barbara città quest' uso appruova
Che ne sia proibita anche l'arena? (2)

Che se Didone si difende, lo fa per una ragione al tutto particolare:

. . . . . Gli accidenti atroci,
La novità di questo regno, a forza
Mi fan sí rigorosa, e sí guardinga
De' miei confini . . . . . (3)

Ma la regola generale è quella che ho esposta. E così Latino:

. . . . . Da Saturno scesi
Sono i latini, ed ospitali e buoni
Non per forza o per leggi, ma per uso
E per natura, e del buon vecchio dio
Seguitiam l'orme, e de' suoi tempi d'oro. (4)

(1) Ovidio, Metamorfosi, Lib. 6.º
(2) En. Caro, Lib. 1.º v.º 539.
(3) Id. v.º 567.
(4) Id. Lib. 7.º v.º 202.

Digitized by Google

Come volesse dire, che ad essere ospitale lo conduceva la natura stessa, non la legge scritta, ma la legge innata, dovendosi dare spontaneamente quanto da natura spontaneamente ci è pôrto. Odi qua Cicerone: « Tutte le cose che natura generò al comune uso degli uomini debbono rimanere comuni. *Amicorum omnia communia,* dice il proverbio: tutto fra gli amici è comune. Di quelle cose che a darle non ci rimetti nulla sii liberale anche a chi non conosci. Di qui i modi di dire: Nell' acqua corrente ognuno può tuffar la sua brocca, Il fuoco non si nega a nessuno, e altri simili. » E Seneca: « Chi chiamò mai benefizio donare una fetta di pane o un misero quattrino o un zolfanello (1)? » Di più, come dice un tal personaggio in Plauto: « A farmi pagar l'acqua che anche fra nemici si dà, non ci sono ancora arrivato. » Di nemici affamati che si ebbero pane da' nemici ne è testimone Plutarco. Ma questi fatti si hanno a considerare come opere di carità, non già come leggi da osservare fra genti nemiche. Delle quali ora io non parlo.

4. Quanto ho esposto fin qui, ed anche l'uso dei porti il nostro legislatore (2) volle compreso in una sola definizione. Dalla quale abbiamo quanto basta per condannare un cotal dritto ch' io chiamerei torto, di cui si valgono inglesi, francesi e credo altri, circa a' naufragi. E questo è di sottrarre all' altrui proprietà le cose gettate, per naufragio, nei loro porti o sui lidi. Giustiniano che nella sua legislazione molto raccolse del gius naturale e delle genti, condanna assai diffusamente e severamente questa ingiustizia. E Andronico imperatore ordinò che questa parte della legislazione giustinianea si dovesse rigorosamente osservare, e quella immanità da pirati volle repressa con severissime pene.

5. Del resto, quantunque sia detto che l'uso di tutte queste cose è comune a tutti, molti hanno anche per vero che su queste medesime cose possa cadere possesso, in virtú del quale sia lecito a chi lo ha escludere altri dall' usare di esse, e cosí potere i veneziani impedire l'entrata nel loro mare, non perché i veneziani siano divenuti signori del mare sul quale non

(1) A' tempi di Seneca non c' erano zolfanelli. — Lo so, lo so.
(2) Giustiniano.

Digitized by Google

può cadere dominio, ma perché ne sono possessori. A me però questa opinione non piace, come quella che con vane circonlocuzioni offende bene e meglio il gius naturale: dacché se il mare è aperto per natura a tutti, non deve esser chiuso a nessuno. Sarebbe un' usurpazione bella e buona, che è quanto dire un fatto illecito. Con la giurisdizione i veneziani acquistarono il protettorato di quel mare, come di altri mari altri popoli. In questo senso è detto: « I lidi sui quali il popolo romano ha impero, giudico che siano del popolo romano. » Le cose che, quanto all' uso, sono comuni di tutti quanto alla proprietà non sono di nessuno (1); cosí la giurisdizione e il protettorato che ha su di esse il principe non toglie che non rimangano pubbliche. Il medesimo di quelle cose che, quanto alla proprietà, sono private, pubbliche quanto all' uso (2): ad esempio, l' acqua del fiume è comune, ma il fiume non è comune. E dell' acqua del fiume tutti ci serviamo come di qualunque altra che non fosse di fiume, e per bere, e per lavare, e per irrigare: ma del fiume, appunto perché non è comune, non possiamo servirci che in quanto è fiume, cioè per la navigazione. Questo non è d' uso di tutti, ma di un popolo determinato: quella è di tutti. Ancora, ciò che è in mare è di tutti, però che il mare, come hai udito, è comune a tutti: i fiumi poi sono pubblici, e per questo vanno distinti dal mare (3).

6. Inoltre anche sui mari si estende la giurisdizione, diversamente nessun magistrato potrebbe vendicare i delitti commessi per mare. E questi magistrati ci sono: e poiché l' uficio loro deriva dalla ragion delle genti, dunque di ragion delle genti è la giurisdizione, la quale pertanto non può essere propria di una nazione sola, bensí di tutte. Certo, e per rispetto del magistrato e della giurisdizione, molti diritti si ha il principe come sul territorio dello Stato cosí anche sul mare, ai quali nessuno che navighi può onestamente sottrarsi. Ed esso

(1) *Usu omnium communia,* proprietate nullius.

(2) Proprietate privata, *usu publico.*

(3) Chi non bada a questa distinzione fra cose *usu omnium communia* e cose *usu publico,* sarà difficile che intenda questo discorso. E però mi è parso bene notarla.

Digitized by Google

il principe se voglia a danno degli altri Stati precludere i mari, può essere certo che gli sarà fatta guerra. E giustamente gli sarà fatta da tutti coloro ai quali esso si fa a negare quel che natura a tutti concede. Per le ingiustizie fattegli il privato ricorre al giudice: il non privato forza è che ricorra all'armi.

E tanto basti delle cagioni naturali. Resta che parliamo delle umane.

Digitized by Google

CAPITOLO XX.

Quando è che la guerra si dice fatta per cagioni umane.

SOMMARIO

Quando è che la guerra si dice fatta per cagioni umane. Uffici del sovrano quando la violazione del dritto che darebbe motivo a guerra apparisca dubbia: dove si nota altra differenza fra il gius privato ed il pubblico. — Le cagioni di guerra non vogliono essere di poco momento (esempi contrari non valgono; e perchè?), bensì proporzionate al fatto gravissimo. Da ciò è pôrta occasione a difendere Virgilio poeta da certe critiche di grammatici, e di Modestino giureconsulto. Esempi di guerre giuste prese per cagione di donne e per altre cagioni.

1. Umane cagioni di guerra abbiamo in tutti gli altri casi nei quali per la violazione di un qualche umano diritto si viene alle armi. Ché vendicarsi delle ingiurie e punire i colpevoli e difendere la propria ragione abbiamo già dimostrato essere cosa giusta. (1)

2. Ma quando può dirsi violato il diritto? Per fermo allorché saremo certi che fu violato, come anche è detto di sopra, e com'è sentenza pure di teologi. Considerata sotto questo aspetto, la guerra è una tal parte di giustizia la quale ha per suo fine la punizione dei delitti. E la pena non è inflitta se non quando i delitti sono certi. Ma, trattandosi di guerra, se la violazione del dritto apparisca dubbia, e il principe voglia venire in chiaro della cosa, ricorrerà, piú tardi che sia possibile, ma pure ricorrerà alle armi anche nel dubbio, se l'altro da cui stimasi violato il dritto neghi sottoporsi a un arbitrato paci-

(1) V. Cap. XVIII.

Digitized by Google

fico, o se, mediante cotesto arbitrato, la questione non è diffinitivamente risoluta. Manifestamente si pone da se medesimo dalla parte del torto chi non soffre scagionarsi, e non è forza che possa costringerne a non essere solleciti delle nostre ragioni. Vero è che essendo la guerra un disastro, e grave disastro, l'ingiuria che la suscita non può essere lieve giammai. Hai udito ciò che abbiamo insegnato circa il timore giusto. Bene è data azione al privato cittadino anche per un danno lieve e una ingiuria che gli siano fatti da un altro privato; ma la spada dei magistrati è riserbata solo pei gravissimi casi, nella stessa guisa che ai mali estremi soltanto riserbano i medici gli estremi rimedi, e avrebbe del folle e peggio chi altrimenti per una cosa da nulla si mettesse a tagliare e a bruciare, e viene da tutti infamato Dracone che per qualsivoglia delitto chiedeva sangue e vite, e col sangue piú veramente che con l'inchiostro parve scrivere quelle sue leggi. Ammonisce Aristotele che non si prenda guerra per lieve cagione: del non averne fatte senza grave motivo Augusto merita lode; e non sono da barbari queste parole sebbene pronunziate da barbari: « Per una cagione qualunque prendere le armi è peggio che vano se trattisi di cose facili a tollerare; nel qual caso sarà senza biasimo rimanersene. Ma sarebbe viltà se il danno fosse gravissimo, e tale da non potersi senza infamia sostenere. » Cosí il massimo Polibio: « Si vuole schivare la guerra: non tanto però che vogliamo sostenere ogni cosa prima di farla. Bella la pace se giusta, accattata con ingiustizia e con vitupero è turpe. » Delle cagioni di poco momento ho io pure toccato piú sopra (1).

3. Non ci si opponga in contrario, quello che fu osservato da alcuni, che sovente molte guerre anche funestissime furono intraprese per cagioni frivole; essendoché noi non guardiamo a quello che è stato fatto, né dai fatti andiamo argomentando il diritto, bensí i fatti giudichiamo secondo il diritto, e secondo il diritto dettiamo norme. Né si dica che Virgilio, con poco giudizio ripreso in ciò dai grammatici, della guerra dei troiani coi latini assegni per cagione la strage di un cervo;

(1) Vedi Cap. III.

Digitized by Google

e, se pur l'assegnasse, non vi sarebbe nulla di strano, e lo provo. Da questo fatto la guerra piglia *occasione* dice lo Scaligero il quale si accorda con me. E il Minturno: « La preda fatta da Ascanio è assai ragionevole *principio* della guerra. » Occasione, intendi bene, principio, non causa. E parimente fu per un cervo che Lucullo e Mitridate, per quanto non fosse loro volontà, appiccarono battaglia; e cosí alcuna volta per un cavallo, o per una rissa da nulla sorta tra vivandieri hanno avuto luogo combattimenti da rassomigliare, per la loro importanza, a vere e proprie giornate campali. Bisogna distinguere fra cause e princípi, perché nelle operazioni degli uomini prima vengono le cause, dopo queste i princípi; questi sono i primi atti umani nelle cose che vengono giudicate e deliberate: le cause precedono il giudizio e la deliberazione, e fanno sí che noi giudichiamo in tal modo e non altrimenti. E anche Polibio professa la medesima opinione circa le cause e i princípi delle guerre. È per questo che Virgilio, accennando al cervio di Ascanio, usa queste parole: *prima exordia pugnæ* (1). Delle cagioni, o meglio, della cagione della guerra, aveva detto avanti: *le nozze di Lavinia,* per le quali Giunone e Aletto muovono Amata e Turno, e la guerra. Ecco le sue parole:

. . . . . arme d'intorno
Cercossi, armi gridò, d'ira s'accese,
D'empio disio, di scelerata insania
Di scompigli e di guerra . . . . . .
Cosí Turno commosso, a muover gli altri
Si volge incontinente; e de' suoi primi,
Altri al re manda con la rotta pace,
Ad altri l'apparecchio impon de l'arme,
Onde Italia difenda; onde i troiani
Sian d'Italia cacciati . . . . . (2)

Questo il principio della guerra: il cervo venne dopo: la cagione poi eccola quí: *la vergine Lavinia cagione di tanto male:*

(1) En. Lib.° 7.° v.° 40.
(2) Id. Caro L. 7, v.° 460.

Digitized by Google

il che si accorda con gli oracoli, coi prodigi, e, oltre tutto, con gli ultimi accenti di Turno:

. . . . . Lavinia è tua:
A che piú contra un morto odio e tenzone? (1)

Ma contro a' grammatici abbiamo detto piú che non meritava: e avremmo detto di meno se, in questo appuntare che fanno Virgilio, in quanto ravvisano nell' uccisione del cervo la causa della guerra, non fosse dalla loro un giureconsulto, e precisamente Modestino. Il quale al settimo dell' Eneide dice appunto cosí: *Cagione della guerra si fu il ferimento di un cervo.* E' non fu già questa cagione da nulla che mosse la guerra: la cagion vera e gravissima, e per Turno e per Enea, fu Lavinia, unica prole di re, a Turno che n' era innamorato solennemente promessa, e poi fatta sposa ad Enea.

4. Grande cagione di guerra Elena rapita, e il dritto d'ospitalità insieme violato, come dice Strabone difeso da Plutarco contro ad Erodoto il quale si lasciò scappar detto che stoltamente i greci avevano presa quella guerra per cagione di una baldracca che certamente, se essa medesima non lo avesse voluto, non sarebbe stata rapita. Plutarco vuole che fosse rapita a forza: io per me dico che il torto fatto al marito dovette essere maggiore se la donna consentí, sedotta, che se fu rapita con violenza; dacché in questo caso l' ingiuria era fatta al marito dal rapitore soltanto, nell' altro dal rapitore e da lei; ond'è che in Atene erano puniti meno quelli che con la forza s'impadronivano delle donne d'altri. E nelle nostre leggi l'azione delle ingiurie, e anche della corruzione, è data al padre, al marito, al padrone per le offese reali o verbali fatte al figliolo, alla moglie, al servo, vogliano questi o non vogliano. E sebbene sia questione fra i nostri interpreti se rotta possa dirsi la pace per l' adulterio della moglie, e molti stiano pel no, altri però, né pochi né di poco conto, affermano il contrario, ed hanno l' opinione dei primi al tutto per isbagliata. Sul qual proposito della pace quando possa dirsi rotta, avvi un' altra questione che riserbo al terzo libro. Anche la guerra tra i fo-

(1) En. Caro, 12, 937.

Digitized by Google

cesi e i tebani durò dieci anni, e ne fu cagione il rapimento di una donna: e durò pure dieci anni, ed ebbe la stessa cagione, quella tra i focesi e i cirrei. Questo portar via le donne che fu causa della immortale nimicizia fra greci e barbari, è dallo stesso Erodoto annoverata ancora fra le principali cagioni di guerra. E non è altro che una facezia, sebbene Plutarco lo riferisca ne' suoi apoftegmi a Traiano, il motto di quel re che, ridendo delle guerre fatte per questa cagione, diceva: « Ma ne volete delle donne? per una che ve n'è rapita, ve ne do cento delle mie. » Quasiché ogni donna fosse tale per cui valesse il pregio che Teseo si mettesse a pericolo e che Grecia tutta si sollevasse: come, nelle lodi di Elena, scrive Isocrate; (1) e come se da quell'incendio di libidine stati fossero, come i troiani, spinti anche i greci a far guerra. *Nam fuit ante Helenam* dice Orazio, con quel che segue, e anch'egli dice male. E' non fu Elena, fu l'onestà delle donne contaminata, e dovrebbe essere invece avuta in riverenza anche dal nemico, come dirò nel libro che segue, la cagione della guerra.

5. Ma a che fra tante che ce ne sono vado io rammemorando una sola delle cause delle sollevazioni dei popoli? È noto come per la superbia di Tarquinio si sollevassero i romani. *Ai buoni la superbia è meno tollerabile della crudeltà. Pure i romani sostennero la superbia del re loro finché da questa infuori non fu loro imposto altro carico addosso; ma quando i figlioli suoi presero a comportarsi licenziosi con le donne, allora la pazienza ebbe fine.*

6. E che dire qualora l'ingiuria fatta si lasci, per negligenza, impunita? allora si aggiunge alla offesa il disprezzo, che di per se non è piccola ingiuria. Il perché narra Strabone che giustamente fu fatta guerra ai messeni: per non avere punito, egli dice, qnei tali che si permettevano rivolgere parole di contumelia alle donne altrui. La villania di costoro era fatta maggiore dalla negligenza di punirli. E così afferma Agostino giusta essere stata la guerra co' sihomiti che tanto oltraggio avevano fatto ai figlioli di Giacobbe, coll'avere violata

(1) V. anche in Luciano il dialogo fra Menippo e Mercurio (dial. dei morti, 18).

Digitized by Google

la loro sorella. Che se Giacobbe, anzi lo spirito divino, condanna quella guerra, qualche ragione ci ha da essere sotto, come pure osserva Agostino; e la ragione la è questa che quella guerra fu fatta con l'inganno di un'alleanza: parlavano di pace, e macchinavano stragi guerresche, come in un caso simile dice David. Oltre che quei fratelli trascesero i confini di una giusta vendetta, ma odi quà come parla Giacobbe: « Simeon e Levi sono fratelli: le loro convenzioni sono armi di violenza. Nella loro ira hanno ucciso uomini... Maledetta sia l'ira loro perciocché è stata violenta, e 'l furor loro perciocché è stato aspro. » E Girolamo: « Uccisero uomini alleati: contra le leggi di pace e di amistà, sparsero sangue innocente e, traportati quasi da insania rabbiosa, abbatterono le mura della città ospitale. » Dice *sangue innocente:* la qual parola si ha forse da intendere per rispetto a quelli che non avevano commesso lo stupro, o forse anche rispetto a tutti, una volta che erasi fatta la pace; ché prima che la pace si facesse erano rei, e come tali poteva farsi loro guerra. E così vuolsi intendere il detto di Agostino in persona della chiesa, contro alla sinagoga: « A mo' di ladroni hai disertati gli innocenti sihomiti. »

7. Dalla stessa cagione di uno stupro lasciato impunito fu la guerra degli israeliti contro a' discendenti di Beniamino, e Iddio con la sua santa bocca loda questa guerra: e vigorosamente fu combattuta. — Ma delle guerre sono ancora altre cagioni che troppo lungo sarebbe passare a rassegna. Nel secondo libro *de armis romanis* espongo le cagioni di ciascuna guerra fatta dai romani. Traiano mosse guerra contro al re d'Armenia per avere costui presa l'investitura del regno dal re dei parti e non da lui: e giusta cagione di guerra fu questa: grave cosa essendo per un potentato essergli tolta la clientela di un gran re. Ed era uso che dagli imperatori romani il re d'Armenia togliesse la corona, fino da quando, superato Tigrane da Pompeo magno, si giudicò che quel regno appartenesse ai romani.

Degna cagione, a mio giudizio, ebbe pure la guerra che, toltogli il regno, fu dagli stessi romani bandita al re di Cipro, per quanto Cicerone in piú luoghi vada gridando alla scelleraggine, all'assassinio, all'infamia, e altri con lui attribuiscano quell'impresa ad avarizia. Era naturale che Cicerone non la

Digitized by Google

potesse lodare, perché fatta da Clodio col quale l'aveva a morte: bene la lodò e difese M. Catone santissimo dei romani. Chi avrebbe costretto Catone a prendere quella provincia se non avesse potuto commendarne l'acquisto? Dicesi che quel re, essendo Clodio stato preso da' pirati, non volesse, taccagno com'era, dare di piú di due talenti per riscattarlo. Che se, com'è verosimile, erano quei di Cipro, come i rôdi, obbligati per patto a prestare soccorso al cittadino romano di qualunque condizione egli fosse quante volte faceva di bisogno, il re di Cipro mancò a non venire in aiuto di Clodio, e si dimostrò ingrato, come dice Strabone, verso i romani benemerenti, la potenza dei quali, lo stesso Cicerone lo afferma, gli assicurava tranquillità e regno. Di questo vizio della ingratitudine parlo altrove e ripetutamente. Che se la guerra fu fatta senza prima chiedere ragione, senza adempiere alle altre formalità solenni (e questo è uno dei capi di accusa di Cicerone), io dico che cosí non si aveva a fare; ma ora io discorro intorno a ciò che può essere materia di guerra: quanto concerne la forma è un'altra questione. E di questa impresa di Cipro parlo anche nel mio trattato *de armis romanis.* — Vediamo altre due cagioni di guerra.

Fu chi disse che la guerra fatta da Ercole contro a' troiani per avergli negati i cavalli che, secondo la convenzione, dovevano dargli, non fu guerra giusta. Forse per la cagione sua di poco momento, e per il danno minimo che agevolmente potevasi tolerare? Uguale giudizio allora dovrebbe farsi di quell'altra guerra mossa pure da Ercole contro Augia per la mercede, negatagli, dello avergli nettate le stalle. E cosí di fatti si giudica anche di questa guerra. Di Ercole cantò Omero che molte cose ingiustamente operò e molte sostenne. Altrove si dannano le guerre di lui furiosissime a cagion delle donne, e rettamente anche per queste. Come condannasi Dario che fé guerra agli sciti per non avere potuto ottenere in moglie la figliola del loro re. Ingiuria non è fatta a cui si nega ciò che desidera, ma a cui si nega il suo, o ciò che gli è dovuto. Bene, a questo proposito, lo storico di Dario: *e' volle,* dice, *col pubblico danno vendicare l' autorità e libidine sue.*

Digitized by Google

Del resto, per ciò che si riferisce a mercedi, scrive il Baldo potersi far guerra per debito pecuniario non pagato; il che vuol dire che quanto non può farsi in diritto, è lecito compiere di fatto; e, in tal modo, possiamo usare la forza e l'inganno per riavere il nostro; e delle guerre dei romani moltissime, e le piú importanti furono fatte per cose rapite. Questo insegnamento del Baldo vuolsi però seguitare solo quando si tratti di cose di grande momento; e di gran momento sarà l'ingiuria fatta a persona costituita in maggiore dignità; e anche può difendersi Ercole non in quanto vendicava se del danno sofferto, ma in quanto patrocinava la giustizia e l'onestà bruttamente violate.

Ed eccoci alle cagioni oneste di guerra, delle quali sarà discorso nel capitolo ultimo di questo libro.

Digitized by Google

CAPITOLO XXI.

Delle colpe delle persone private.

SOMMARIO

Colpa di privati non deve, generalmente parlando, nuocere all'universale. Ma d'altra parte lo Stato ha obbligo di difendere i suoi cittadini. Quindi ragione nello Stato offeso ne'suoi cittadini di ricercare l'altro circa l'indole privata o pubblica dell'ingiuria (esempio dei romani) e obbligo in questo di farne ammenda. Distinguonsi le ingiurie in momentanee e successive o continuate. Delle prime agevole scusarci; delle seconde, impossibile. Esempio di questa seconda specie d'ingiurie: regole d'equità e di morale in proposito. Di ciò che fa essere pubblica o privata l'ingiuria. Come le regole poste nel presente capitolo riguardino le ingiurie di *commissione* e non quelle di *omissione*. Per queste non bisognano tante regole.

1. Ciò che abbiamo detto di sopra riguarda il caso che il principe o il popolo abbiano commesso fallo, e il caso altresì che l'abbia commesso una persona privata, e che a questo fallo né principe né popolo siansi data cura d'imporre la debita ammenda. Ma su questo argomento delle colpe dei particolari e dei popoli, ci rimane ancora a dire qualcosa. E prima, che la colpa del privato non deve, ragionevolmente, nuocere all'universale dei cittadini, appunto perché, come privato, non ha autorità pubblica. Del delitto dei particolari non deve rispondere l'universalità dei cittadini, essendo queste due cose ben distinte fra loro, e per la stessa ragione il fatto della universalità non obbliga i particolari cittadini. Il perché Livio poté scrivere non avere i veientani di alcun pubblico aiuto sovvenuti i sabini, ma essere valsa a tenerli in fede la tregua fatta con essi da Romolo, per quanto alcuni di proprio arbitrio, miserabili e vagabondi plebei, adescati dal soldo, si mettessero coi sabini. In questa forma narra lo storico in altro luogo avere risposto i latini, e risposero così perché si trattava di uomini

Digitized by Google

della plebe, dacché nella guerra contro a' volsci, essendosi trovato che gran parte dei prigioni erano latini ed ernici, e non plebei, da dire che per amor del soldo si fossero arrolati, ma giovani delle prime famiglie, appariva evidente, aggiunge lo stesso Livio, che di pubblico aiuto i volsci erano stati sovvenuti. Questo ragionamento potrebbe ripetersi per quei francesi dei quali feci menzione nella fine del capitolo quarto. Non è però che io non sappia che simili congetture sono tutt' altro che certe. E neppure obbligheranno l' universalità cotesti prigioni se, contrariamente alle città loro, depongano, come si narra avere fatto quei latini e quegli ernici, di essere stati mandati per decreto pubblico, essendoché l' attestazione di colui che, colto in fallo, dichiara che da altri ebbe incarico di commettere il misfatto non vale che come un indizio lievissimo. Non fa prova la testimonianza d' una persona che da ciò che viene attestando può sperare un comodo proprio; e ragione grandissima di sperarlo avevano quei latini ed ernici detti di sopra, e tutti l' avranno, generalmente parlando, i privati cittadini che solo allora legittimamente guerreggiano che dal comune sono stati mandati. Che se alcuno, avendo effettivamente incarico dallo Stato, dichiarasse invece che di sua volontà, e non per mandato ricevutone, prese le armi, io crederei che non potesse la città per queste dichiarazioni andare assoluta, sebbene in altri casi, da questo che trattiamo diversi, vada per questa ragione assoluto il mandante: essendoché, con questa loro dichiarazione cotesti mandatari non fanno altro che servire a un ordine che è stato loro ingiunto, e però il fatto loro è da riferire a cagione necessaria. Il privato adunque non pregiudica alla università dei cittadini: e di quí l' uso di mettere nei capitoli delle confederazioni: *Se avrà mancato in conseguenza di pubblica deliberazione:* tanto pareva assurdo che il particolare potesse attirar guerra contro alla città o contro a uno Stato intero. Della ingiustizia del privato non deve pagare la pena la repubblica. (1) Querelavasi il re di Francia

(1) « Non dannare tutti per peccato di pochi. » (Vedi *Ammaestram. degli antichi,* Cap. III, *che i peccati di pochi non debbono infamare la congregazione,* Distinzione XXII, *De' peccati in generale*).

Digitized by Google

che da Venezia si levassero munizioni e vettovaglia pe' nemici di lui; ma i veneziani risposero il loro Stato essere libero, e a nessuno avere mai impedito di commerciare, e il fatto di cui si doleva essere opera di alcuni mercanti privati. Ma tuttavia i romani non si acquetarono alla risposta di Teuca regina degl'illiri: con ogni diligenza (così suonava la risposta) avrebbe guardato che dal popolo suo non si facesse ingiuria pubblicamente ai romani: ma proibire a questo e a quello d'andarsi ingegnando per mare, questo da' suoi predecessori non essersi usato giammai. A lor posta replicarono i romani essere costume loro, e trovarsene bene, di prendere vendetta in forma pubblica delle ingiurie private, e soccorrere gli offesi; e però darebbero opera a farle correggere quelle sue usanze. Benissimo risposto: imperocché sia obbligo della città difendere il cittadino.

2. E quí mi si presentano due questioni: la prima se il fatto dei particolari obblighi subito la città: l'altra se, omettendo la città di reprimere il fatto, incorra per ciò stesso nella obbligazione. Alla prima rispondo che la città non rimane di subito obbligata. L'esempio l'abbiamo nel fatto rammentato di sopra dei romani che chiedono a Teuca non altro che proibisca il corseggiare, e negli stessi romani che mandano ambasciatori a Cartagine, a sentire se in virtú di pubblica deliberazione Annibale aveva assaltato Sagunto, né prima vogliono romper guerra ai cartaginesi che da loro non si chiarisca in modo espresso o tacito che il fatto d'Annibale era stato pubblicamente deliberato. Ho detto in modo tacito, e aggiungo che la conferma tacita che resulta da un fatto ha piú efficacia di quella che è significata con parole, e si dà conferma anche di delitto. La domanda dei romani era onesta, e però si voleva dir loro come stava la cosa; e se di suo arbitrio Annibale si fosse condotto a quella impresa, bisognava castigarlo, ovvero consegnarlo, il che non essendosi fatto, bene poterono i romani movere guerra a tutta Cartagine.

Alla seconda questione rispondo che potendo, e, veramente, dovendo una ben composta e costumata città contenere i cittadini nei debiti ordini, se trascuri di farlo, necessariamente

Digitized by Google

si tira addosso la guerra. (1) Non è colpa in chi, sapendo di dovere, non valga a reprimere una data cosa; e però la città che, per esserne stata avvertita non può allegare ignoranza, e può, e, di conseguenza, deve, per la giurisdizione che tiene, reprimere i delitti de' suoi cittadini, sarà in colpa e in delitto se non lo faccia. E così vediamo i lacedemoni far guerra ai messeni per non avere ad essi consegnato un tale che aveva ucciso parecchi dei loro, e agli elei per un' angheria fatta a un lacedemone, e gl' israeliti ai discendenti di Beniamino, e i romani a Teuca, e così molti altri. E tale è pure l' insegnamento degli interpreti delle leggi. Ma se anche non sia cagione di guerre, è cagione troppo spesso di rappresaglie questo rifiuto o trascuranza di far giustizia. Ed è pure insegnato che il pubblico patto offende non pure quella città che espressamente si rifiuti di fare l' ammenda, ma quella eziandio che da molto tempo sostiene che ingiuria sia fatta sebbene manchi una deliberazione comune che la permetta; donde conchiudono essere la città obbligata pe' delitti dei cittadini che non siano momentanei, ma continuati e successivi, con questo però che ne avesse cognizione, e potesse reprimerli; e reprimerli potrà di leggieri questi delitti successivi una città bene ordinata, appunto perché lasciano tempo a essere conosciuti e repressi.

3. Come delitti di questa specie vogliono senza dubbio essere considerati i fatti di quei mercanti che con pericolo grande e danno della Inghilterra e dei confederati, s' industriano di sovvenire gli spagnoli di vettovaglia e d' altre cose necessarie alla guerra, né se ne ristanno per quanto pregati: che anzi domandano di non essere pregati di cosa, com' essi dicono, contraria al giure delle genti, e alla libertà dei commerci. Grave questione, ove da un lato è lo stretto gius in favore di costoro, l' equità dall' altro, in favore degli inglesi. E tuttavia chi è che non sappia che in tutte le cose umane la giustizia e l' equità hanno la preferenza sullo stretto diritto? che nei casi dubbi è da seguire l' opinione piú mite? che il dritto è

(1) Vedi Capitolo VIII *Che del signore è la colpa, quando non la vieta,* Distinzione XL *Di dignità e suggezione* dei soliti *Ammaestramenti.*

Digitized by Google

bontà ed equità? E come può essere che una cosa sia piú equa dell'equità? piú favorevole, piú utile, di ciò che è favorevole, di ciò ch'è utile? Que' tali non intendono rinunziare a' loro guadagni: gl' inglesi non intendono che si faccia cosa che torni contraria alla loro salute. Ora io non dico; buona cosa è il commerciare, ma è anche migliore il difendere la propria salute: quello è gius delle genti, questo è gius di natura: quello è gius di privati, questo, di regni. Ceda adunque al regno il commercio, l'uomo alla natura, il patrimonio alla vita. E sono questi appunto gli argomenti coi quali si risolvono i conflitti fra le leggi: che alla legge d'ordine superiore, piú utile, piú equa, ceda l'altra legge. Cosí alla legge sacra, ceda la legge profana; a quella che riguarda la parte migliore di noi, quella che riguarda i beni corporali; a quella che riguarda l'essere, quella che riguarda gli averi; al gius naturale, la legge che ha in se l'equità e il gius naturale: a quella che comanda la difesa dei nostri cari, quella che comanda la difesa degli estranei: a quella che provvede all'interesse comune, quella che guarda al vantaggio particolare: alla equità lo stretto e rigoroso diritto, ai casi necessari, quelli che necessari non sono: alla legge che comanda e vieta, quella che permette: all'antica, la nuova: alla causa piú privilegiata, quella che è meno, e via discorrendo. La ragione perché gli uomini nella città non sempre possono fare delle cose loro quello che loro aggrada, eccola quí: acciocché la repubblica non ne abbia danno, e anche affinché gli altri cittadini non ne abbiano a patire ingiustizia. Nel che consiste la ragion d'essere dello Stato, che è parte pubblica del mondo.

4. Una cosa vogliamo a questo punto avvertire, che pure è evidente, e questa è che nel giovare altrui non si vuole omettere di scusarci nel miglior modo possibile con quelli che nostro malgrado avessimo offesi; e di, per esempio, di essere stato obbligato a fare quanto hai fatto; e con altre opere e offici vedi di compensare il danno che puoi avere recato. Cosí Cicerone ammaestra, qualora ci troviamo a difendere una persona contra un'altra: il quale precetto sarà tanto piú sicuro quando si tratti della nostra propria difesa. Lo stesso Cicerone stabi-

Digitized by Google

lisce questa massima generale (1) che procurarci vantaggio con l'altrui danno, piú si oppone a natura e alle leggi dei popoli che quanto altro mai senza ingiustizia possa accaderci di danno nei beni o nel corpo, ovvero anche nell'animo: e aggiunge che ci hanno certe cose che è lecito fare a profitto degli altri, ma in nessun modo è lecito a vantaggio di noi medesimi. La quale massima generale non si contradice da noi, che anzi la sosteniamo con M. Tullio: solo diciamo essere però lecito sopprimere una qualche utilità privata, se il bene e comodo generale lo richieda: né con ciò verremo meno alle leggi del consorzio civile, non potendo, in fin de' conti, tornar comodo a nessuno in particolare quanto è contrario all'utile generale di tutti. Ripetansi a questo punto le molte cose che intorno alla umana società ragionammo piú addietro, e dicasi che a questo nostro consorzio è provveduto efficacemente *se non si tolga via la pietra di mezzo che sostiene la volta.* E quei medesimi e quanti altri sono che ora sopportano di mal'animo di vedersi interrotti i commerci, dovrebbero da questi commerci tenersi lontani, e da tutti esserne impediti, anche da quelli cui non istesse a cuore la sorte della Inghilterra. A Collatino stesso innocente dovette essere caro l'esilio perché pareva utile alla città: similmente a cotesti mercanti non deve dolere che sia vietata loro la mercatura, tolto il guadagno, per essere ció utile a tanta parte di mondo, anzi al mondo tutto. Soffrano in pace questo danno che passerà. Né si può dire che sia posto impedimento al commercio perché sia impedito in alcune parti soltanto. (2) Soffrano il danno presente certo, ma però minore, per non andare incontro a un danno futuro, incerto, ma che sarebbe maggiore. Di tal forma i consigli di chiunque fa professione della scienza del giure. Quello poi che ho detto in favor degl'inglesi direi anche contro agl'inglesi, e a quanti altri che nella presente guerra fra Cesare e il turco accomodassero il turco di ciò ch'è mestieri alla guerra. Non fare agli alri quello non vuoi sia fatto a te. E basti di ciò.

5. Possiamo ora vedere quando il fatto deve aversi come pubblico, e quando come privato. Polibio distingue l'ingiuria

(1) De Officiis, Lib. 2°.
(2) V. Cap. XIX.

Digitized by Google

pubblica dalla privata per la gravità del danno. Invece Iperide nella sua orazione per la lega con Alessandro, in una cosa di poco momento, trattavasi d'una trireme, ravvisò un fatto pubblico. Accresce poi gravità all'ingiuria l'essere fatta da molti, ma tuttavia non per questo può dirsi pubblica. E così i nostri interpreti delle leggi piú rettamente e più chiaramente insegnano pubblico essere il fatto che dall'università legittimamente congregata fu deliberato. Pertanto non essere pubblico ciò che fu fatto dal magistrato o anche da tutto il popolo ma tumultuariamente e in modo diverso da quello che ho detto. Elegantemente Agostino: « Altro è che taluno nel popolo abbia una propria colpa, e altro che questa colpa sia stata comessa per deliberazione e voto unanime. Ove tutti sono, bisogna per forza che ivi siano pure i singoli, non però ove sono i singoli avviene che siano pure tutti. Nel fatto, possono essere singoli e non essere università, ma questa non può resultare che da ciascun singolo, imperocché dalla unione o somma dei singoli l'università è costituita. » Piú esplicitamente aggiungono i nostri che il fatto dei piú dicesi universale e pubblico se dalla maggioranza non dei singoli, ma di quelli che rappresentano tutti quanti i cittadini venne deliberato. E su questo non cade dubbio.

Per ciò che attiene alla regolarità della convocazione, dicono che debba farsi o a suono di tromba o di campana, o in altro modo consueto, e quando i cittadini non intervenissero tutti, che bisogna guardare alla deliberazione anziché al fatto comune, e che non basterebbe, poniamo, uscire in piazza con le bandiere e con gl'istrumenti di guerra. Se poi tutti i cittadini intervengano, ed abbiano luogo tali dimostrazioni, sarebbe inutile guardare a ciò che fu deliberato, dacché questi fatti valgono per lo meno quanto le parole. Queste regole sono date dal Ferretti che le tolse dall'Ancarano. E bastino al proposito nostro. Solo avverto cho le dette regole hanno rispetto ai delitti di commissione non già a quelli di omissione. A esser convinti di questi ultimi non bisognano tante solennità. E l'esempio è se il comune lasci di fare ammenda di un'ingiuria commessa da cittadini privati. Perché il comune non si adunò, perché non provvide? Non avendolo fatto è in colpa, e si ha meritato guerra.

Digitized by Google

CAPITOLO XXII.

Come non siano da ridestare cagioni antiche.

SOMMARIO

Cagioni antiche di guerra non sono da ridestare, e perché. Confermasi a questo proposito un giudizio di Polibio e Tito Livio contrario ad Annibale. Fra le cagioni varie di guerra è sempre da preferire la piú recente. Se, come le azioni civili, cosí anche l'azione di guerra si estingua per virtú di prescrizione. Conchiudesi che anche in materia di guerra è giusta la prescrizione. — Vale anche pei principi; però in una certa misura. Dei requisiti che deve avere la prescrizione nella materia che trattiamo. Si confuta una strana opinione di teologi. Come anche nella nostra materia possa trovare applicazione la nota regola *contra non valentem agere non currit præscriptio.* Di ciò che dee fare il principe a impedire la prescrizione. Della prescrizione considerata rispetto alla varia indole della potestà principesca e regia. 1.º Dei regni e principati per legge o consuetudine ereditari. Se rispetto a questi la negligenza dei predecessori pregiudica ai successori. Rispondesi che pregiudica, e perché. Che l'imperatore romano abbia anc'oggi ragione sul regno di Spagna è sentenza ridicola d'interpreti. 2.º Dei re e principi con ragione di dominio sui regni e principati loro. 3.º Dei re e principi magistrati.

1. Seguono alcune altre questioni; e prima se possono allegarsi cagioni antiche per muovere guerra. Io penso che non possano. Disdice a re serbare memoria delle antiche ingiurie; come allo stesso Giove osa dire il terribile Titano. E lo storico: « Rinfrescando vieti delitti, sfrontatamente il re di Sicilia minaccia guerra all'imperatore. » Similmente il Bodino: « Le antiche offese non debbono qua porsi in campo. » Che se fosse lecito rivangare e mettere fuori anche i torti piú antichi, le cagioni di guerra non verrebbero mai a fine. Giusto ebbi sempre il giudizio che portano di Annibale Polibio e Tito

Digitized by Google

Livio, i quali due storici fanno rimprovero a quel capitano che sul punto di romper guerra ai romani, in cambio di dire che la causa che gli faceva prendere le armi era la ricuperazione della Sardegna tolta a' suoi per occasione della guerra dei mercenari, andò a cercare pretesti frivoli e vani nel fatto di Sagunto, dai quali tolse principio alla impresa che ei vagheggiava. Altre, a mio credere, le cagioni che spinsero Annibale alla guerra saguntina, e precisamente questa: che a' cartaginesi, nobil sangue, coceva di vedersi tolto il dominio del mare, rapite le isole, imposti tributi; ma poiché ormai su queste cose erasi fatta composizione, non vi si poteva, giustamente, tornare piú sopra, e farne materia di nuova disputa. Vero è che la Sicilia era stata con soverchia precipitazione ceduta, e per inganno, nel tumulto d'Africa, intercetta da' romani la Sardegna, con l'aggiunta, appresso, dello imposto tributo: ma io domando: poterono i cartaginesi onestamente ritrarsi da quanto avevano fatto per terminare la guerra, solo perché da soverchia sfiducia delle cose si erano a questo condotti? Qui sta 'l punto; e certo non poterono. Cotali scuse mal si adducono nelle guerre che non sono altro che dispute violente.

Ma e chi rescinde la transazione della lite civile con questo pretesto che a farla erasi condotto perché allora, occupato da altre liti e distratto da altri negozi, non avesse potuto bastare ancora a quella lite? Questa ragione poterono i cartaginesi produrre in mezzo nel fatto della Sardegna. Che se un qualche inganno e perfidia ci fu per parte dei romani (di che vo ricercando nei libri de *Armis Romanis*) potrebbe conchiudersi in favore dei cartaginesi, e tuttavia la questione presenterebbe sempre difficoltà. A ogni modo, volendo pure prender motivo del fatto di Sagunto, poteva Annibale addurre una ragione piú naturale, che gli avrebbe permesso di sostenere che, pure assaltando quella città, non si comportava nimichevolmente coi romani. Sia pure che i saguntini fossero compresi nella confederazione coi romani; ma è un fatto che, avendo essi prestato soccorso e dato ricovero ai nemici di Annibale, si porgeva a lui dritta cagione di combatterli. Ma che dico i saguntini? Agli stessi romani coi quali era vincolato per tante confederazioni, se, come i saguntini, avessero anch'essi sov-

Digitized by Google

venuto ai nemici dei cartaginesi avrebbe con uguale giustizia portato guerra, alla quale non sarebbe certo mancata quella cagione recente di cui ora parliamo. Di questa cagione recente si mostrano i romani molto solleciti nel prender guerra contra Filippo di Macedonia, perché, dissimulando gli antichi rancori, colgono motivo dalle condizioni in cui versava allora la Grecia, allegando a pretesto, dicono le storie, che Filippo avesse invasa la Grecia, quando, nel fatto, erano stimolati dagli antichi torti da lui ricevuti. Cotesto fu bel trovato, e non è dubbio che non salvasse in quel caso anche le apparenze della giustizia.

2. Se titolo alcuno d'ingiurie apparentemente piú non avanzi, perché chi le ha patite non abbia dato segno di risentirsi, la causa piú recente ha sempre piú forza, anche se un'altra l'avesse di poco preceduta. Epperò nello stipularsi gli accordi qualche anno fa tra Francia e Spagna, fu creduto prudente, passate sotto silenzio le antiche contese, trattare soltanto delle piú fresche, e queste comporre. Che a non volere supporre che a quei potentati fosse stato in animo di divenire, soltanto in parte, amici l'uno dell'altro, bisogna ritenere che le differenze piú antiche considerassero addirittura come se non fossero state mai. — Non cosí in tutto quanto al dritto privato. Ma anche rispetto a principi, una lite civile che fra essi venga definita, non può essere d'ostacolo che un'altra non ne sorga, sebbene per cagione piú antica. Vero è che in questo giudizio delle armi che è la guerra, e il cui fine è amicizia e pace, ogni differenza vuole essere composta; come a suo luogo esporrò.

3. Inoltre; la prescrizione che nelle cause civili private e pubbliche estingue l'azione, estinguerà pure l'azione di guerra? E quella che un tempo poté essere giusta cagione di guerra, continuerà ad essere dopo il correre di molti anni? Veramente, se per virtú di legge sono di tal guisa allontanate le azioni, non dovrebbe accadere lo stesso di queste cagioni guerresche, di questa specie di azioni che si sperimentano con le armi? Nello interesse generale fu introdotta l'usucapione e la prescrizione, acciocché le liti abbiano fine una volta: perché non anco le guerre? Dicono i laconi: « Questa terra che noi abitiamo ci fu data dai discendenti di Ercole: dall'oracolo di

Digitized by Google

Delfo ce ne fu confermato il possesso: noi poi per forza d'arme (nota il triplice dritto di possesso) la togliemmo agli antichi abitatori. Voi non ignorate che i possessi, vuoi privati, vuoi pubblici, sono confermati con la prescrizione del lungo tempo. E sono piú di quattrocento anni che Messene è nostra. » E quasi le medesime cose, e segnatamente quell'una che noi ora cerchiamo, rispose anche Iefte al re degli ammoniti sul gius della prescrizione: « Sono trecento anni che Israele abita in tutte queste città, e per l'appunto ora gliele vorreste ritogliere? » Sul quale argomento della prescrizione alcuni teologi osservano (dico alcuni, ché sono altri che vogliono il contrario di ciò che porta questo diritto) come i giudei non facessero mai parola delle ragioni di Sem autore loro che stavano contro ai cananei occupatori della terra di lui, essendoché in virtú di prescrizione lunghissima di cinquecento anni i cananei possedevano quella terra; la quale prescrizione se non tenesse, io non so più qual principe potrebbe vantarsi legittimo. Artabano re dei parti mandò a chiedere a Tiberio, *per arroganza*, come scrive Tacito, che si rimettessero i confini vecchi dei persiani e dei macedoni e fosse restituito tutto quel che già aveva posseduto Ciro e poi Alessandro (1). E Solimano, di natura leggiero e mutabile, dopo mille anni rivoleva le ragioni di Costantino: rivolevale pure Carlo V insieme con le altre degli antichi imperadori, e allo stesso Costantino, e al figliolo suo, e, prima, ad Alessandro Severo il re dei persiani ugualmente chiedeva tutte quelle provincie che un tempo, fino ad Alessandro magno, avevano appartenuto allo impero romano. E stoltamente Massinissa voleva ridurre in suo potere i possedimenti da remotissimo tempo tenuti dai cartaginesi, e lo Stato loro antichissimo. Similmente Antioco magno mosse guerra agli eoli e agli ioni, per essere questi popoli stati una volta sudditi e tributari de' suoi antenati. Ma i romani non gli passarono questa pretesa, appunto pel gius della prescrizione, ché se il bisavo di lui, per ragion di guerra, aveva avute quelle città, il padre e l'avo suo non le tennero, e quei popoli si avevano coll'uso di molti anni guadagnata la libertà

(1) Tacito Annali Libro 6.° § 31.

Digitized by Google

senza contrasto alcuno (1). Questo è nobile dramma, come dice argutamente su questo medesimo argomento un bell'ingegno francese, il Montaigne, in cui agiscono re, repubbliche, imperatori, e teatro è il mondo da tutti i secoli. Pertanto anche in materia di guerra appare giusta la prescrizione.

4. Sono poi alcuni interpreti delle leggi i quali, parlando del re di Francia, affermano che egli è esente dalla soggezione imperiale, non fosse altro, dicono, in virtù di prescrizione. Ai quali mal si oppone l'Alciato: « Contro alle ragioni dell'impero, dic' egli, non ci ha prescrizione che valga. » Il che non è vero trattandosi di prescrizione di cui non si ha memoria quando sia cominciata a decorrere, e cioè quando è luogo a presumere che niuno possa avere veduto e neppure inteso da altri che quello che è al presente prima non fosse, il che si ritiene avvenga col decorrimento di cento anni. Ché poco vale, del resto, la memoria di fatti dei quali abbiamo unico testimone la storia (2). Cosí meco ritiene intorno a questa prescrizione immemorabile, dopo l'Angelo, il Decio, il Belloni, Marco Antonio Eugenio, mio dottissimo precettore, nei suoi Responsi. Piú comune ancora, e dallo stesso Alciato approvata, è l'opinione che la centenaria vale anche contro al principe. È però da avvertire che oltre a questo che ho detto bisogna andare a rilento nello estendere al principe quanto pei sudditi è stabilito nel dritto civile, essendoché i sudditi piú difficilmente

(1) Tito Livio, Deca 4ª, Lib. 5.

(2) Non è però che la storia, prudentemente usata, non possa avere il suo valore anche nei piati civili. Lo disse la Corte d'Appello di Genova con sua sentenza del 10 Luglio 1865 che si legge nella Raccolta *La Giurisprudenza*, anno secondo, pag. 290. « La storia, quand'è narrata da' piú chiari scrittori in una stessa guisa, è tale una verità cui è d'uopo attenersi, e se è vero che nelle civili controversie si addicono prove legali che o da documenti autentici, o da testimonianze si ritraggano, quando si tratta di cose avvenute secoli addietro e per le quali titoli autentici non siano, e le testimonianze sono impossibili, la storia, la tradizione, quando non siano con severa critica combattute nelle cose narrate, prestano utilissimo, anzi necessario aiuto a indurne le giuridiche conseguenze. »

Digitized by Google

avviene che possano vantare la buona fede e il giusto titolo.

5. Vediamo, rispetto al titolo, come la prescrizione possa valere anche pei principi. Ecco: il duca di Savoia, dal re di Francia avuta in pegno Nicea, si rifiuta di restituirgliela adducendo per tutta ragione il titolo dell'inveterato possesso. Ha torto: ché il titolo di pegno non è atto a indurre la prescrizione. E contro allo stesso re di Francia che da quello di Spagna unicamente per gius di pegno teneva Perpignano, Paolo Giovio gravissimo e lucidissimo scrittore di storia (1) (con questi titoli meritamente lodato, gracchino altri a lor posta, da un giureconsulto al pari di lui gravissimo e lucidissimo, Tiberio Deciano nei Responsi) Paolo Giovio, dico, scrive così: « con poca lealtà inviluppava di molti cavilli forensi la condizione dell'antico patto. » Abbiamo anche una lunga consultazione di Giovanni Cefalo sul caso di un mutuo accompagnato da pegno, e afferma che l'opinione piú comune, e, insegna, piú vera, sebbene in caso, come dice, assai dubbio, è contraria alla prescrizione.

6. Vediamo ora, tenendo dietro agl'interpreti che diffusamente hanno parlato, e giovandoci dei molti trattati che abbiamo su questo argomento, quali sono i requisiti necessari alla prescrizione, e rispetto al titolo e rispetto alla buona fede. Intorno alla buona fede qualche teologo, anche a' giorni nostri, vorrebbe dare ad intendere che a buon diritto si godono i turchi tutto quello che ci hanno tolto, avendo il Signore Iddio voluto

(1) Passi quel *lucidissimo;* ma *gravissimo* poi! E poniamo pure che avesse ragione il Tiraboschi quando scriveva: « Io credo, a dir vero, che questo scrittore venga forse tacciato e ripreso piú che non merita. » Chi, del resto, fosse curioso di sapere come sul conto del Giovio la pensasse un uomo di molto senno ed esperienza, veda il seguente passo di lettera dell'ultimo segretario della repubblica fiorentina a Benedetto Varchi. « Delle istorie del Giovio mi pare che si ragioni come di cosa scritta per buffoneria: e per dire il vero, la istoria del Guicciardino gli ha dato una gran bastonata. (*Lo credo anch' io.*) Promettomi che voi lo manderete interamente a terra: il che non reputo molto difficile cosa; tanto sono manifeste le sue bugie! » (V. op. politiche e letterarie di Donato Giannotti, Firenze, Le Monnier, vol. 1, pag. XXIII, in introduz.)

Digitized by Google

che per i nostri peccati ci fosse dato lo sfratto dalle nostre terre. Vuoi cosa piú da ridere? Ma se ciò fosse niuno per questa ragione potrebbe dirsi piú in mala fede. E il turco va egli forse rubando per compiacere alla giusta volontà del Signore? E dovranno i buoni essere ludibrio degli scellerati per la ragione che gli scellerati sono strumenti dei giusti voleri di Dio? Anche la potestà del demonio, scrive Bernardo, diciamo giusta, non già la sua volontà. (1) Non il diavolo che piglia possesso dell'uomo, non l'uomo che questo si meritò, ma giusto è il Signore che cosí volle. Non dalla potestà che abbia, si dalla volontà, altri è detto giusto od ingiusto. Ma non ci dilunghiamo dal diritto degli uomini.

Quanto al tempo, io credo che il decorrimento di cento anni richiesto in casi specialissimi e che si domanda immemorabile, debba sempre ricorrere nella materia che trattiamo. Ad Arato di Sicione non parve buono turbare possedimenti di ben cinquant'anni che sotto la tirannide di Nicocle erano stati tolti ai legittimi proprietari. Segue però una difficoltà: se prescrizione non decorre contro a chi non può agire (*contra non valentem agere non currit præscriptio*), si potrà credere che neppure decorra contro al principe che ha da *agire*, cioé far guerra, se possa dimostrare, ed è cosa facilissima, che né egli né i predecessori suoi ebbero possibilità di farla. E avverti che quella regola ed è naturale, ed ha luogo anche rispetto alla prescrizione di cui parliamo, di tempo immemorabile. E poi, o che il far guerra, potrebbe dire il principe, è come fare una lite? Dalle controversie che si agitano nei tribunali non è lecito argomentare a queste altre che si trattano con le armi, e dire che, come in quelle, cosí in queste non può, contra la prescrizione, allegare impedimento chi ebbe facoltà d'agire, giudici a cui ricorrere, abilità di convenire il

(1) « È da sapere (dice Franco Sacchetti nel terzo de' suoi *Sermoni*) che Dio vuole che noi amiamo tutte le creature buone o ree, amici e nemici. Potrebbe alcuno dire: Vuole egli che noi amiamo il diavolo? E io rispondo di sí in quanto egli é criatura di Dio, ma non dobbiamo amar lui in sua natura, considerando che per suo difetto ella è maligna e diversa. »

Digitized by Google

suo debitore. Che anzi, però che nella guerra le ragioni sono le armi, il giudice è Marte per il quale ha sempre torto chi si provò a convenire un avversario piú potente, potete credere che se io principe non isperimentai l'azione, gli è perché mi sentivo corto a *argomenti*, cioè a forze, e quel tal giudice mi avrebbe condannato sicuramente. Dorme a cagion del timore la prescrizione mentre è desto il tiranno: contra la prescrizione è soccorso a chi non ebbe comodità di esercitare l'azione; chi piú n'ha piú ne metta. Ond'è che per lunghezza di tempo niuno dee credersi di aversi acquistata ragione sulle altrui cose, quante volte a' legittimi proprietari era fatto impedimento rivendicarle. Lo dice anche Demostene.

Cosí potrebbe dire il principe, e io per me non saprei dargli torto. Il perché io credo che neppure in fatto di guerra contra chi fu impedito d'agire decorra la prescrizione. Ma se impedimento non occorresse, allora l'ammetto. E che cosa vieta che anche nella presente materia altri non possa sostenere che impedimento non vi fu? E la negligenza e l'ignavia che spesso vien fatto di scorgere nelle cose dei privati, non può medesimamente scorgersi nelle pubbliche?

Ma qual'è nel proposito nostro la comodità di agire che, escludendo l'impedimento, dia luogo a prescrizione? Forse la certezza di avere Marte dalla nostra, da non potere dubitare della vittoria? Questa certezza non può essere mai, e neppure nelle liti civili niuno, ragionevolmente, può averla. *Audentes fortuna juvat:* e quí veramente è questione d'audacia. E audaci furono, e per l'audacia loro famosi Alessandro, Cesare, ed altri. Ei si vuol sempre almeno con la significazione della volontà conservare le proprie ragioni, e fare come i re d'Inghilterra, i quali, come altri re pur fanno in simili casi, se vogliono mantenere giurisdizione sul regno di Francia contro al fatto degli altri in cui non ravvisano che una illegittima occupazione in onta loro, mentre proseguono a chiamarsene re, fanno proprie le insegne di quei regni e se ne riserbano, a cosí dire, il possesso civile, perduto l'altro naturale, o vuoi, corporale. Ché non è mica questione da pigliare a gabbo, e fu trattata ancora dal Baldo, cotesta: se ad impedire il possesso valga il solo fatto materiale, non accompagnato dal dritto.

Digitized by Google

Che dire poi se nemmeno con proteste, siano pur segrete, il principe diasi cura di tener viva la propria ragione? Non darà prova, con questo, di negligenza? Non comincerà a decorrere la prescrizione contro di lui? Ma qui sorge un'altra difficoltà: perché, essendo che sia detto che regni e principati non passano nei successori come i patrimoni dei privàti per volontà dei predecessori, ma solo per virtú di legge e di consuetudine, sembra che neppur qui possa aver luogo prescrizione: difatti, se il principe, come il successore, può agire di ragion propria (*ex persona sua*), non gli sarà di pregiudizio la prescrizione già cominciata, né la negligenza di quei che lo precedettero. Sulla quale difficoltà, e rispetto a principi che solo da quella legge e dalla consuetudine dicono tenere il regno, poco o nulla ho da aggiungere a quanto ho esposto in termini generali sul cominciare del presente capitolo, essere cioé cosa assurda che neppure col decorso di secoli non debba venire a cessare la cagione che poteva rendere giusta la guerra. E vien da ridere a sentire alcuni interpreti delle leggi, tutt'altro però che ridicoli, sostenere che l'imperatore romano ha anc'oggi azione verso il regno di Spagna, da lunghissimo tempo conquistato e posseduto dai saraceni, e per molto tempo ancora dagli spagnoli. E quel ch'è strano si è che questi medesimi che cosí affermano vanno poi insegnando che repugna al senso naturale che per volger di tempo non si faccia mai luogo all'usucapione, e che nessuno scrittore di diritto sino dal primo nascere della scienza delle leggi si è mai provato a mover dubbio sulla usucapione secolare. E come no, se perfino a coloro che di necessità dovrebbero succedere in un qualche diritto, è fatto pregiudizio con la prescrizione? Cosí, per esempio, un feudo, dalla prima investitura, dalla provvisione del primo investito, appartiene ai successori e discendenti in perpetuo, e pure non è raro che da uno di mezzo si perda, e cosí non passi a quelli che seguono. E come no, se anche fra' principi è fatto pregiudizio dai predecessori ai successori, tuttavolta che questi non vogliano, altrimenti che a titolo di successione, godere del nome, della autorità e dei comodi ad essi lasciati dai predecessori?

Quanto agli altri principi che, o sono padroni, o magistrati

Digitized by Google

di uno Stato libero, la questione è molto piú semplice. Essendoché i primi possono disporre del principato loro liberamente, e cosí anche pregiudicare ai successori; rispetto ai secondi, non altrimenti i successori loro sono pregiudicati, che per volere della università dei cittadini, i quali col principe e al pari del principe sono liberi di governare sé e le cose proprie come loro talenta. — Odi ora una parola su questa università di cittadini: « Può certamente un popolo usucapire la cosa altrui, e nondimeno rimanere sempre lo stesso, perocché si presume che la cosa cessa di appartenere ad altri con la cognizione di avere ad altri appartenuto. » Cosí il Corneo.

Digitized by Google

CAPITOLO XXIII.

Delle distruzioni dei regni

SOMMARIO

Se l'imperatore romano possa oggi far guerra per riavere quanto fu già del romano impero è questione poco men che ridicola, ma non perché impero e imperatore romano siano oggi mancati. Delle varie parti in cui al presente è diviso quello che fu impero romano; e in quale di esse può dirsi che viva tuttora. Non in quella parte che si hanno i turchi, né in quelle occupate da' francesi, dagli spagnoli, dagl' inglesi. Quanto all' Italia, bisogna distinguere. Impero romano è oggi l' impero germanico, sendosi quivi per Carlo Magno imperatore romano, continuato. Ma Carlo non era romano: né romano può dirsi il popolo che insieme al papa gli dié l' impero (se pure non se lo prese da sé). Né poteva il papa né poteva il popolo darglielo senza il beneplacito degli Augusti orientali. Si confutano tutte queste obiezioni. — Invasioni barbariche oppressero, non estinsero l' impero romano. Per cessare di dinastia non cessa l' impero. Né per mutare di sede. Né di forma di reggimento, né di lingua, di costumi, di leggi. Dura finché una parte di esso anche minima, avanza. Conclusione del capitolo.

1. Segue una questione: Se è vero, dirà taluno, che l' imperatore romano può con la guerra ripetere tutte le provincie che furono già dell' impero, imperatore dei romani ormai piú non è, e l' impero romano è sparito. Se il romano imperatore possa vendicare a se l' impero di tutto il mondo, è questione frivola, checché vadano cianciando i nostri interpreti. Contro a' quali bene e largamente ragiona il Covarruvio, e conchiude che l' imperatore non avrà azione se non su quelle provincie che furono già dell' impero, e che è falso che egli sia padrone di tutto il mondo. Noi dicemmo che neppure su quelle provincie egli ha azione che qualche secolo innanzi appartenevano

Digitized by Google

all'impero. La questione che ora ci proponiamo è questa: Se colui che ha il titolo d'imperatore dei romani, sia tale veramente. Intanto ognun sa che impero dei romani oggi è quello che ha sua sede in Germania. Cosí udiamo parlare d'imperatore de' romani, di sacro romano impero, di elettori del sacro romano impero, e via discorrendo. Ma contuttociò potrebbesi far questione se veramente l'impero de' romani sia questo, imperocché del romano impero poco o nulla sembra che avanzi oggimai: andò disperso, e ora se lo tengono le varie genti che l'occuparono. Del quale volendo distinguer le parti, una sarà quella che oggi è occupata da' turchi e altri barbari: un'altra, quella che occuparono gli inglesi, i francesi, gli spagnoli: una terza, quella che già fu sede dell'impero e che oggi è posseduta dal papa, dai veneziani e da altri principi d'Italia, e l'ultima quella che si hanno appunto i germani, unici che abbiano conservato questo titolo d'impero romano.

2. Nessuno, cred'io, vorrà andarmi a cercare fra' turchi il romano impero del quale non conservarono neppure il nome. Di saraceni piú propriamente domandasi il loro impero, avendolo dai saraceni quasi in eredità ricevuto in un colla religione. Hanno una parte di ciò che fu impero romano, non hanno il romano impero. Né vorremo cercarlo in Francia ove da lungo tempo non sono nemmen piú imperatori, e *franchi* vollero sempre chiamarsi i francesi dal nome della loro nazione la quale si ebbero dagl'imperatori romani, staccata dal restante corpo dell'impero. Ond'è che Atanasio concede ai re franchi clamide imperatoria e corona d'oro, e Giustiniano con un suo rescritto conferma in essi il dominio delle Gallie. E neppure lo cercheremo fra gli spagnoli e gl'inglesi; i quali popoli, o abbandonati dagli imperatori romani, o non stati mai soggetti a Roma, rapiti all'impero o a' rapitori di esso quei loro regni, da molti secoli se li godono. Muovono a riso quei nostri i quali pretendono che anche questi popoli siano di ragione soggetti all'imperatore, comecché non siano di fatto. Piú prudente afferma l'Alciato potersi sostenere non essere quei popoli dipendenti dall'imperatore.

Quanto poi agl'italiani, non potrebbe farsi di essi un unico giudizio. Essendoché alcune parti d'Italia sono possedute dal-

Digitized by Google

l'impero germanico, o romano che dir si voglia, e rispetto a queste dovrà dirsi il medesimo che dell'impero germanico. Sono altre parti d'Italia, come il Veneto, che non dipendono da quell'impero e non hanno nulla che fare con esso. Viene poi il papa che in qualche cosa ha che fare con l'impero, e del papa sono feudatari i duchi di Ferrara, di Parma e altri, e lo stesso re di Napoli; e qui parlo del pontefice nello stato meschino a cui è ridotto al presente, perché ci fu un tempo che aveva la Liguria, la Corsica, la Lombardia, la Venezia, l'Istria, e che cosa non ebbe in Italia? Che anzi, anche fuori d'Italia, ebbe feudatari, o per lo meno tributari, i regni d'Irlanda, d'Inghilterra, di Scozia, di Polonia, e lo stesso impero germanico, lo stesso regno dei franchi. E anche oggi nell'impero vuol sempre avere le mani, ora, a sede vacante, per governarlo, ora, vivo l'imperatore, per giudicarlo. In Italia le città della Toscana, come Firenze ed altre, furono divise dal corpo dell'impero romano, avendo da piú di trecento anni recuperata la libertà loro dall'imperatore Rodolfo, ancora che alcuni de' nostri vogliano che il granducato di Toscana sia anche oggi in qualche modo soggetto, e come infeudato all'impero. (1) Il che essendo (non è del proposito mio entrare in codesta questione) vorrà farsi del granducato quella ragion medesima che dell'impero.

3. Del quale io penso veramente coi piú, essere questo l'antico impero romano. Quivi in fatto Carlo magno, dalle mani del romano pontefice, per decreto del popolo romano, ricevé, e, aggiunge l'Alciato, ristaurò l'impero dei romani nell'occidente. Altri affermano aversi Carlo per forza d'arme cotesto impero acquistato, e ci hanno lettere pontificie che lo farebbero credere. E sia: ma o che altri glielo desse, o sel prendesse da se, non rileva: basti che egli si ebbe l'impero romano. E neanche rileva che Carlo fosse persona di fuori, quasiché per questo non potesse l'impero serbarsi romano, quando ro-

(1) Dei toscani, ed anche dei genovesi, dice su questo proposito il Giannotti: « alcuni (dei principati che erano a tempo suo in Italia) alcuni sono che gli sono amici (dell'imperatore), ma con tale dependenza, che senz'esso pare che difficilmente possano stare. » Questo scriveva il Giannotti nel suo discorso a Paolo terzo, nel 1535; Alberigo metteva in luce l'Opera sua nel 1588.

Digitized by Google

mano rimase il regno, ancorché Numa, Prisco e Servio romani non fossero. Che se Tarquinio e Servio quando furono fatti re erano già divenuti romani, l'altro non era, e poi anche Carlo prima di essere fatto imperatore era romano perché patrizio e non so che altro di Roma. Senza dire che, ricevendo l'impero, diveniva per ciò stesso romano, essendo l'imperatore rispetto allo Stato come il capo rispetto al corpo. — Né si potrebbe cavare argomento contrario a ciò che io sostengo dalla qualità di coloro che lo elessero, e dire che non fu romano quel popolo che elesse Carlo, bensí un misto di genti piovute da tutte le parti del mondo, e che né il popolo né il pontefice avrebbero potuto eleggerlo senza l'ordine o il consenso dell'imperatore romano che risiedeva a Costantinopoli. Imperocché, quanto al primo obietto, l'identità del popolo, se non può dirsi che sia lo stesso popolo quello che, venuto di fuori, sostituiscasi all'antico mancato ad un tratto, lo stesso è certamente se a poco a poco alterandosi, finisca per mutarsi, sia pure totalmente; nella stessa guisa che una nave è sempre la medesima se a poco per volta rinnovisi in tutto. Di lo stesso di un corpo di soldatesca: onde ai soldati della terza legione poté dire un capitano, avere essi sotto Marco Antonio scacciati i parti, sotto Corbulone gli armeni e poi i sarmati. Certamente, quand'egli cosí parlava della terza legione che avea militato con Antonio non ne rimaneva piú uno, essendo corsi cent'anni. Non cosí giustamente quell'altro, Gneo Pisone, andava dicendo essere da un pezzo mancati gli ateniesi già estinti con tante stragi, e non avanzare piú che una feccia di genti diverse. Con migliore consiglio e piú umanamente, Cesare perdona a questi ateniesi, e giura di scamparli da morte. — E su quanto ho detto in risposta a quella prima obiezione non ho dubbio alcuno. Vengo alla seconda.

I sudditi lasciati dal principe in balía di se stessi senza aiuto, senza difesa, com'erano i romani dall'imperatore ridottosi a Costantinopoli, e afflitti dalle armi nemiche come anche erano i romani dai longobardi, possono crearsi un nuovo principe che li protegga e difenda. Cosí è insegnato da' nostri, e questo manifestamente perché la condizione del padrone e quella dei sudditi sono fra loro strettamente connesse, intantoché questi sono

Digitized by Google

tenuti a difendere il padrone e il padrone i sudditi. Termini correlativi sono signore e vassallo, principe e sudditi, perché, come questi sono obbligati a bene obbedire, è obbligato quegli a ben comandare. *Facendoti soggetto al priore, il priore ti rimane obbligato. Per la promessa dell' una, due persone divengono reciprocamente debitrici, l' una di fedelmente provvedere, l' altra di fedelmente obbedire;* così è insegnato ancora pei monaci. Similmente Licurgo: « Con l' ossequio verso il principe, il popolo obbligò il principe a giustamente comandare; » e chi è che possa dire altrimenti? « Fede reciproca, insegna il Cuiacio, è fra signore e vassallo: onde nei libri sui feudi sono detti *conjuges* quasi congiunti per comune vincolo: e questa fedeltà giura il vassallo al signore, e il signore al vassallo. » Per la qual cosa al signore che non serba fede giusto è non serbarla il vassallo. Così non può alienarsi contra sua voglia il vassallo, perch' egli non può alienare contra sua voglia il signore. Molte di questo tenore son le sentenze. Non può il principe trattar male i sudditi, ammonisce, conforme ad Aristotele, il Baldo, là dove parlando dello imperatore folle, dissoluto e inetto all' amministrazione dello Stato, fa la questione se il popolo romano poteva privarlo dello impero, ovvero dargli un aiuto, e dice che Ranieri e Cino pensano che poteva. Ma anche altri pensano così. Esso il Baldo è d' opinione contraria, e dice che questa potestà l' ha soltanto il papa a cui l' imperatore presta giuramento. Sicché anche il Baldo riconosce che il principe in questo caso può essere privato d' ufficio, soltanto crede che non abbia il popolo autorità di privarnelo. Così pure altri circa l' imperatore tiranno. Certo è che anche a' servi è lecito sottrarsi da padroni crudeli. Ma la nostra ricerca si riferisce a tempi in cui il papa quella potestà non aveva: ché se ci fosse dimostrato che l' aveva anche allora, tanto meglio; vuol dire che papa e popolo insieme trasferirono l' impero. Vuolsi però avvertire che avendo già il popolo romano ogni suo impero, ogni balía anche sulle persone conceduto conferito e trasferito all' imperatore, non poteva l' imperatore, come bene osserva il Baldo, riguardarsi come una specie di commissario, né poté il popolo ritenersi ragione alcuna nell' impero: donde segue che non avrebbe poi potuto deferire a Carlo l' impero d' oc-

Digitized by Google

cidente, ma solo quello di sé e de' suoi nella stessa guisa che un popolo qualunque, angariato dal proprio principe, passa ad un altro; e cosí il restante impero d'occidente, non altrimenti di quel che facciano popoli che si rendono o sono vinti, sarebbe pervenuto in Carlo. I sudditi sono scusati i quali per conservare la vita o la roba si voltano al nemico, e giurano fede, e consegnano città. Né con questo è fatto pregiudizio alle ragioni del principe. Imperocché il servo, per posseder che faccia, non danneggia il padrone, il quale anzi per mezzo del servo ritiene il possesso. Per la qual cosa io dico che se fra Inghilterra e Spagna e fra Spagna e Francia si facesse pace in questi termini, che ciascuno Stato debba seguitare a tenersi quanto di presente possiede, né possa l'uno oggimai aspirare ai dominî dell'altro, non potrebbe lo spagnolo occupare terre irlandesi donde ora la signoria inglese è stata cacciata dal servo ribelle, non potrebbe occupare terre francesi, similmente levatesi contro al re. Che anzi se gl'irlandesi e' francesi ribelli conseguissero dalla Spagna alcuna cosa, ne acquisterebbero la proprietà l'Inghilterra e la Francia, e non potrebbe la Spagna ridomandarla. Acquista per noi, dice la legge, lo schiavo fuggiasco, e anche colui del quale si contrasta la libertà, sebbene non sia ancora in nostro possesso (L. 25, *De Liberali Causa*).

Ma senza piú dilungarmi dal tema, dico e sostengo che il principe il quale, anziché difenderli, tradisce i suoi sudditi, da se stesso li scioglie dall'obbedienza. Uccide il popolo suo il principe che nol soccorre, e il popolo ha piú che mai ragione di abbandonarlo. Ora dimmi se non ebbe ragione il popolo romano: trasferita di Roma in Grecia la sedia dell'impero, lasciata Roma a un prefetto come città secondaria, quando invece in essa pareva riposta la fortuna dell'impero. Aggiungi, cosa non piú udita e a' romani importabile, il regno d'una donna, e di una tal donna che per potere essa regnare aveva accecato il figliolo. Pensa oltre a questo al bel governo che si faceva di Roma e d'Italia a Costantinopoli: e poi giudica.

4. Del resto vi ha pure chi dice che quella partizione fra impero d'occidente e impero d'oriente fosse fatta con Irene allorché s'impadronì di Costantinopoli, e poi nuovamente con Niceforo e con Michele. Si abbia *Michele l'oriente con Costan-*

Digitized by Google

timopoli fino a Napoli e Siponto: l'occidente con Roma si abbia Carlo. L'impero di Carlo sarebbe stato dunque il romano, ancoraché goti e longobardi si avessero già tenuta lungamente l'Italia, e dall'Italia fatto in brani il romano impero. Cosí il Niger e il Tigri, perché corrano molte miglia sotterra, non cessano di essere gli stessi fiumi. E da quelle inondazioni di barbari l'impero romano fu piú presto ricoperto che estinto, nella stessa guisa che il terreno transitoriamente inondato non muta sorte, ma seguita ad appartenere al proprietario di esso. Ma oltre a ciò i goti non ebbero se non una parte d'Italia; e questa parte fu loro affidata dagl'imperatori d'oriente. A Teodorico re de' goti, adottatolo per figliolo, fattolo console e partecipe dello stato, affida Zenone il senato e il popolo romano e Roma stessa e l'Italia. Di piú, come puoi vedere in Cassiodoro, i goti volevano essere considerati parte del romano impero. Come poi dagli eruli Teodorico ricevé l'Italia, cosí dai goti la liberò in seguito Giustiniano; perdutasi in parte sotto Giustino ed altri, e occupata da' longobardi, Carlo magno l'ebbe rimessa in istato, nominatosene principe. I longobardi né occuparono mai Roma, né tennero l'esarcato, ancorché si assoggettassero altre provincie fino agli Abruzzi. Spesso ancora si riconobbero soggetti all'imperatore, e spesso dai romei greci furono vinti, e la potenza loro repressa. Il perché, quantunque in Italia o in occidente non sia stato alcuno che abbia occupato la sede del regno per piú di trecento anni, cioè da Augustolo a Carlo, o anche dal terzo Valentiniano, col quale venne meno, cosí fu scritto dal Beda, il regno d'occidente, tuttavolta furono sempre alcuni che in nome e con l'autorità degl'imperatori d'oriente tennero il regno e certamente confermarono le giurisdizioni ed autorità imperiali colà. Cosí i romani pontefici ebbero in uso di chiamare signori suoi quegl'imperatori greci, fino a Carlo.

5. Sono pure alcuni i quali dicono che, prima di Carlo, le ragioni dell'impero occidentale erano state conferite da Anastasio a Clodoveo, anch'esso re dei franchi, e sostengono che da questo regno dei franchi non avrebbero potuto staccarsi. Altri affermano pure essere state trasmesse a Carlo e a' re de' franchi, e dubitano se gli Elettori possano avere quella potestà,

Digitized by Google

conceduta loro, dicono, da Gregorio papa, di nazione tedesco e cognato al terzo Ottone, in grazia della patria e del sangue. Ma di entrare in tal controversia io non sono costretto dal tema che ho fra mano.

6. Dopo Carlo, quantunque dai suoi successori il nome di romano impero sembri dismesso per quasi sessant' anni, cosí nondimeno non fu, imperocché e Ugo, Rodolfo, Lotario di quando in quando se l'ebbero ripreso, e interrotto il possesso degli occupatori. Cosí fu costume in quei tempi creare due imperatori uno in Germania, uno in Italia. Cosí fino al primo Enrico furono tutti per linea mascolina della stirpe di Carlo, e quasi tutti ebbero la corona. E sebbene si tenessero in pace tutto l' impero di Berengario principi di sangue longobardico, non venne meno l' impero perché cessassero di averlo discendenti di Carlo. L' impero è sempre lo stesso, sebbene la famiglia dei Cesari piú non imperi, è sempre lo stesso ancorché muti di sede. E in Costantinopoli, e in Ravenna, e in Praga, romano è sempre l' impero. Prese nel settentrione quello che altrove aveva perduto: fu una specie d' alluvione per la quale accade talvolta che un campo venga meno da una parte, e si accresca dall' altra, e il campo rimane lo stesso, e lo stesso il mare che da una parte abbandoni il suo letto e se lo faccia da un altra, e 'l fiume lo stesso sebbene muti alveo. Romano dura l' impero ancorché passi dai re ai consoli, dai consoli agl' imperatori, e questi ora siano tali per successione, ora per elezione, e sia l' elezione fatta ora dai soldati, ora dal senato, ora da cotesti elettori. Dell' impero romano mutò spesso la forma: esso l' impero rimane. Da Romolo ebbe principio: derivato dall' albano e disgiunto, stette per forza propria, e si ampliò. E l' impero d' Alba si estinse perché, rovesciato da Tullo, fu da lui trasfuso e incorporato nel romano. Cosí una chiesa, unita che sia ad un altra, non è piú quella di prima, cosí qualunque altra cosa che in altra si trasferisca. Caddero tanti altri regni e repubbliche dalle armi romane oppressate, di libere fatte soggette. Cosí diviene un altro e cessa di essere chi è fatto servo, e, per contrario, chi di servo diviene libero, e diventa un altro e allora soltanto comincia ad essere. Cosí anche il fiume che imbocca in altro fiume e a questo si confonde, o quando

Digitized by Google

mette foce nel mare, perde nome e sostanza. Cosí l'impero assiro cessò: cosí il persiano sotto i parti e prima sotto i macedoni. E cosí l'impero macedone. Cosí l'impero romano in molte regioni si estinse rapite nel dominio altrui o di serve fatte libere. Ma estinto non può dirsi un impero il quale sopravviva in alcuna parte sebbene piccolissima; e, come non cessa il fiume di essere fiume perché sia fatto poverissimo d'acque da parer quasi un ruscello, perocché anche ruscello è fiume, cosí per quella parte quantunque meschina che gli era avanzata, giustamente poté l'impero conservare il suo nome e le sue ragioni. E da principio non era forse la sola Città l'impero? Potrebbesi paragonarlo al peculio: nasce il peculio, cresce, decresce, si estingue, ed è peculio anche quando è ridotto a sí poca cosa da potersi tenere in un salvadanaio. Similmente, le ragioni di un collegio e di un'intera università possono anche dà una sola persona conservarsi, avvegnaché una sola persona non faccia collegio né università: il che è insegnato forse in favore di coteste persone giuridiche, o per altre ragioni che potrei opportunamente allegare, le quali riguardano università di persone: ché università di cose, un gregge, ad esempio, non si mantiene in un capo solo. Quí può dirsi che: *modicum servatum, servatum servat.* E cosí fu conservato l'impero dei romei cacciati dalla stessa sede imperiale di Costantinopoli dai franchi, e ristretti in cosí angusti confini che a mala pena poterono poi difendersi contro a' turchi.

Se nulla piú avanzasse del romano impero, noi o non faremmo nessun conto di un nome vano senza soggetto, o diremmo sostituito all'antico quello che oggi si domanda, e si tiene, impero romano. Ma questo non vò dir io: anzi affermo che l'impero vive tuttora. Si vuole che l'impero macedonico durasse fino a Cleopatra, e cosí fino a quel tempo è seguitato a chiamare. E insomma, opinione mia è questa, un impero, solo allora potersi dire cessato, che niuna parte di esso anche minima avanza, ed anche il nome ne è estinto. Ché non mi pare si appongano quei che dicono nuovo doversi dire l'impero dallo antico diverso di lingua, di costumi di leggi. Di tal guisa anche l'impero romano che si ebbe da Romolo nascimento, piú volte sarebbe mancato e molto tempo innanzi della invasione de' bar-

Digitized by Google

bari. Possono questi fatti cangiare la forma di un impero: annullarlo non possono. Ché sebbene è detto nella legge che distruzione di forma è quasi distruzione di sostanza, il fatto è che oltre ció che è forma null' altro è distrutto. Ecco: la forma monarchica, scacciati i re, scomparve: scomparve, dicasi pure, l'impero monarchico di Roma: non cosí l'impero di Roma. Sono altri che dicono che impero nuovo è, quando quello che era fu da gente di fuori con la forza e con l' armi occupato. Ma se i vincitori non vogliano altro che essere fatti partecipi della cittadinanza e dell' impero, e se il principe vincitore null' altro voglia che essere principe dei vinti, in questo caso quella definizione non sarebbe ammissibile. E prima d' Enea e con Enea e dopo Enea, fino all' ultimo eccidio di Alba, rimane il regno latino.

Queste sono le mie opinioni intorno al presente argomento. Avverto che quanto ho detto dell' impero romano può dirsi d' ogni altro. Dell' impero romano discorrono ancora teologi, (1) e credo che in queste medesime conclusioni tutti quanti si accordino.

(1) Pur troppo discorrono; e con logica poco, a dir vero, dissimile da quella del Nostro.

Digitized by Google

CAPITOLO XXIV.

Se è lecita la guerra contro ai successori.

SOMMARIO

Proponesi la questione. Esempio di Alessandro condannato da Arriano e da Q. Curzio, difeso da Plutarco. Conchiudesi essere lecito anche contro a' successori far guerra; e perché? Opinione conforme dei giureconsulti. La quale non si estende al caso della scomunica, e in generale a quelle cose che hanno attinenza all' anima. — Documento che seguita dalla dottrina qui esposta.

1. Ma, come da' successori, potrà la guerra essere fatta eziandio contro a' successori? In altre parole: la guerra che saria stato lecito muovere contro a' predecessori, sarà lecito ugualmente muoverla contro a' successori ed i posteri? Tale questione fu agitata nella occasione della guerra intrapresa da Alessandro contro a' persiani, le città dei quali metteva a fuoco e fiamma per vendicare i suoi greci; sebbene Erodoto all' opposto, racconti che dai greci si ebbero i persiani cagione a così vendicarsi: ma io non mi occupo del fatto, sì della giustizia del fatto, (1) e in quanto si riferisce ai posteri; ché del guastare e dar fuoco è ragionato nel libro secondo. E Arriano che alcuni pretendono sia stato uno degli autori delle leggi nostre, mentre è lodatore costante dei fatti di Alessandro, questa sua vendetta apertamente condanna, per essere già tutti morti coloro che per il torto da essi fatto se l' avevano meritata. Condannala Q. Curzio per avere Alessandro messo a morte tutti

(1) V. Cap. XX.

Digitized by Google

i discendenti di alcuni traditori della Grecia, come se i discendenti di malvagi dovessero per forza essere malvagi. Io scrissi una lunga dissertazione sull' argomento se altri per l'altrui delitto, e, specialmente, se i figli pel delitto di maestà commesso dal padre siano a ragione puniti: su di che possono qui molte cose essere allegate contro e in favore: ma per non dilungarci dal tema noterai che Plutarco nel libro *Della tarda vendetta di Dio,* largamente difende il fatto di Alessandro (1).

2. E veramente; se cosa giusta si crede, ed è, e Seneca l'ammette anche per gl' *indegni* di succedere, che dei beni dei defunti godano i successori di essi, è naturale che ai successori debbano anche far carico i debiti. Ora; poiché quei persiani a cui Alessandro fé guerra, quelle città, con tutti gli altri beni, avevano ereditate dai loro maggiori che devastarono la Grecia, non si vede perché si debba biasimare Alessandro. Che anzi, non mutando col tempo la città e il popolo, bensí in virtú della successione rimanendo sempre li stessi, come su questo proposito scrive Plutarco e Aristotele, e come generalmente insegnano i nostri, è chiaro che questi posteri non tanto hanno a rispondere del fatto proprio, quanto del fatto altrui. Cosí ritiene anche Isocrate, perché uno scellerato, forse, può morire prima che gli sia inflitta la pena; non cosí i popoli, che, in certo qual modo, non muoiono mai. Il medesimo altri, il medesimo i nostri. I quali pare che facciano eccezione solo per quelle cose che riguardano l'anima, come sarebbe la scomunica. Un popolo scomunicato, sebbene il popolo, per rinnovellarsi che faccia resti sempre lo stesso, non trasmette la scomunica a quelli che subentrano nel posto lasciato dai morti, salvoché i successori non commettano il delitto o la colpa che agli autori loro meritò la scomunica. Di piú aggiungono che la convenzione a cui si fossero i predecessori vincolati con giu-

(1) Molte fiate già pianser li figli
Per la colpa del padre.
(DANTE *Par.* Cap. VI.) E:

Dio non paga il sabato, ma a otta e tempo.
Il giorno che si fa il debito non si va in prigione.
(GIUSTI, *Proverbi Toscani*)

Digitized by Google

ramento, non macchia di spergiuro i successori che non la osservassero dal canto loro.

3. Se dunque nella ragione della vendetta sono compresi in questo modo anche i posteri, i maggiori hanno obbligo, come nota l'Alciato e altri giureconsulti con lui, ed io pure in quella mia dissertazione, di por mente al pericolo cui espongono coloro che ad essi succedono. Hanno obbligo, ho detto: dovendo a noi essere cura dei posteri, carne ed ossa di noi, conservatori del nome nostro e della fama. « Molti buoni soccorre la grazia dei buoni, se con essi non muoia », dice Seneca. E se con essi non cada, a molti malvagi fia di spavento l'odio dei malvagi, affermo io. Aggiungo quel che dice Aristotele del dovere che hanno i maggiori di pensare anche alle sorti dei posteri: « Chi dice che le sorti dei posteri non devono importare nulla ai maggiori, dice cosa assurda e contraria alla opinione comune. » (1) E Sirach: « Niuno dirai beato prima della morte: anche da' figlioli suoi l'uomo è giudicato. »

Io dunque alla questione proposta rispondo affermativamente.

(1) *Cittadino io vivo*
Tra color che verranno; . . . . . .
stupende parole che fa dire al marchese Di Posa quella grande anima di Federigo Schiller (Don Carlo, Atto III, sc. 10.ª)

Digitized by Google

CAPITOLO XXV.

Della onesta cagione di muover guerra.

SOMMARIO

Che s'intende per cagione onesta. Eccellenza di questa cagione. Vari casi nei quali per cagione onesta drittamente è presa guerra. 1.º Contra bestiali e antropofagi. 2.º Contra sacrificatori d'uomini. Guerra degli spagnoli contra gl'indiani a reprimere l'efferatezze loro, è giusta: a costringerli ad ascoltare il Vangelo è ingiusta e perché. 3.º Contra pirati. Si ribatte un sofisma del Covarruvio. — Chi per cagione onesta inferisce guerra non dovrebbe unirsi ad altri che per cagione disonesta la muovono. — Se sia lecito difendere gl'ingiusti. Autorità di M. Tullio. Si esamina la questione nelle speciali attinenze fra signore e vassallo fra Stato e sudditi. Opinione del Baldo come vuol essere intesa. Come in questo proposito sia da distinguere tra guerre difensive o offensive. Esempio dei romani e di altri. L'A. nella dottrina presente si allontana dalla dottrina del Baldo come quella che attiene soltanto al gius privato. Conclusione del capitolo e del libro.

1. Resta ora che ricerchiamo la cagione onesta di prender guerra noi primi, che da noi similmente (1) è ristretta a quella data guerra la quale non è fatta per alcun vantaggio che a noi in particolare sia per derivarne, bensí per ragione comune, e a prò degli altri. Eccoti il caso: Se alcuno apertamente offenda le leggi di natura e degli uomini, chiunque, io credo, potrà reprimerlo con la guerra. Come di onor grande, secondo Cicerone, è accusare i malvagi, cosí fu sempre tenuta in grandissimo conto questa cagione di guerra; sempre fu reputata onestissima questa maniera di accusa che, in prò dei confederati della provincia, delle nazioni di fuori si esercita col pren-

(1) V. Cap. XV.

Digitized by Google

dere sopra di sé nimicizie, esporsi a pericoli, a sollecitudini, a travagli. Cosí ancora Plutarco afferma non ignobile studio quello di accusare, e i giudizi pubblici e le accusazioni dei rei essere istituiti particolarmente pei giovani, a studio, non fosse altro, di eloquenza. Ma di tal guisa si giunge ancora alla punizione dei delitti, che è cosa sovra ogni altra salutare e di prima necessità alla repubblica. Altrove condannasi la smania di accusare; e meritamente; ché l'accusa non è piú giusta quando è fatta per desiderio d'accusare. « Il diavolo, dice Agostino, è detto accusatore non perché non sia cosa lecita accusare, ma perché il diavolo accusa per gusto. » Lungi pertanto da noi il desiderio di far guerra; e ritengasi che, presa contro a' malvagi, non è turpe cosa la guerra. « Se una nazione decretasse una qualche enormezza vorrebbe essere tolta di mezzo per decreto del genere umano. » Cosí Agostino.

2. Per la qual cosa di gran cuore mi accordo alla sentenza di coloro che giusta dicono la causa degli spagnoli nella guerra che sostengono contra gl'indiani, perché sodomiti, bestiali, e macellai di carne umana di cui si cibavano. Ché immanità siffatte oltraggiano la natura del genere umano; e cosí tutte le altre abominazioni che son note a tutti, se, per avventura, non siano ignorate dagli animali bruti, e dagli uomini bruti, contro ai quali, non altrimenti che contro a bestie feroci, come dice Isocrate, sarà presa la guerra. Non diversamente nella città, contra un pubblico delitto che sia stato commesso può insorgere chiunque, sebbene non sia cittadino, trattandosi di difendere cosa non propria della città, ma universale di tutto il genere umano. Al che s'informa la distinzione degli interpreti, non potere un forestiero darsi briga di ciò che concerne un passo o una strada della città: ma potersela dare qualora si tratti della libertà dell'uomo; e simili cose. E quei cotali a cui accennavo testé, non sarà che trovino difensori o avvocati. Sono pure altri, lo so, che non aborrono dal commettere, a mò degl'indiani, quelli eccessi di libidine feroce, sozza, nefanda: e degli eruli simiglianti vituperi racconta Procopio: circa ai taifalli parlà perfino di non so che patti Ammiano: rispetto ai galli, una antica legge abominevole citano Aristotele, Diodoro, e altri; quanto ai lidi e agli etruschi coloni dei lidi, simili cose

Digitized by Google

narra Ateneo, e di postriboli laidissimi appo i romani talora sotto i Cesari, e presso i giudei, le storie profane e le sacre fanno menzione. E questo volli dire intorno a'romani, per tôrre altrui, chiunque egli sia, di obiettarmi: vé non facci troppe carezze alla tua grande patria: in quanto avrai letto nella celebre declamazione di Quintiliano che « presso il mare si vive con maggiore onestà. »

3. Del resto che per le umane scelleraggini non sia menomato il dritto di natura; e che tuttavia sia lecito far guerra a questa maniera di scellerati è cosa che non possiamo mettere in dubbio. Il costume che avevano i cartaginesi di sacrificare agli dei col sangue umano, fu lodevolmente tolto via da Gelone che non volle dar loro pace se prima non dismettevano questa usanza così inumana. Anche dalla Persia, quel re, inviata un'ambasceria, chiese e ottenne dai cartaginesi che non immolassero umane vittime. Né il pretesto di religione può essere ammesso là dove il dritto degli uomini è insieme offeso. E però i nostri interpreti insegnano essere lecita la guerra contro agli idolatri se il culto degli idoli vada congiunto con la uccisione di innocenti; essendo in fatti un dovere soccorrere agl'innocenti; e giusta, per questa ragione, la guerra contro a'cananei, presso i quali erano pure in uso sacrifici siffatti.

4. Quello che io non approvo, sebbene lo approvino altri, si è che gli spagnoli facciano guerra agli indiani, oltre alle cagioni dette di sopra, per questa: che essi non vogliano dare ascolto alla predicazione del vangelo, essendoché qui la religione è un mero pretesto. (1) Che sebbene sia detto: Andate e predicate il vangelo ad ogni creatura, non ne séguita che la creatura che non voglia udirlo debba esservi costretta con la guerra e con l'armi. Stolidi sofismi sono questi. Non Innocenzo posso io approvare, non Paolo di Castro seguace d'Innocenzo, i quali dicono giusta cagione di guerra contro agli infedeli la

(1) « Tanto sono avidi i principi d'abbracciare colori da potere con apparente onestà vessare, benché spesso indebitamente, gli Stati posseduti da altri. » Così il Guicciardini nel quinto delle storie, cap. 2.° dove parla dell'accordo tra i re di Francia e di Spagna di assaltare ciascuno per conto proprio il regno di Napoli.

Digitized by Google

carità. (1) Né però disapprovo Dagoberto, Carlo Magno e san Luigi che quest' obbligo di ascoltare i predicatori della parola divina imposero ai frisì, ai saraceni, agli affricani; essendoché a vinti lo imposero, non però mosser guerra a costoro. E trattandosi di vinti è un' altra questione; sulla quale ragiono nel libro terzo. Anche approverai Carlo Martello che mosse guerra per questa medesima cagione contro ai frisì suddetti: imperocché costoro, già vinti, questo appunto dovevano in virtú di patto. La guerra sacra contro a' focesi e l' altra simigliante intimata dagli argivi agli spartani, e quella che cinque secoli or sono fu combattuta nella Siria, perciò si difendono che ne fu cagione onesta rivendicare in questa ultima, i templi nostri, in tutte, la comune religione violata; come parimente i lacedemoni, e per altre cagioni e per questa fan guerra agli ateniesi che presso loro erano in voce di avere violata la religione comune, e altresí gli ateniesi che la mossero ai lacedemoni i quali, contro al giure delle genti, trattili fuori del tempio, trucidarono i supplicanti. Quella è cagione onesta di guerra che ha la sua ragione nella coscienza umana; e male il Covarruvio, contra l' opinione mia e di tutti, si prova a condannare la guerra che si fa dagli spagnoli contro a que' violatori della ragion naturale, della comune ragione, contro a quei mostri di efferatezza e d' oscenità.

5. Giustamente è fatta guerra ai pirati. E giustamente la fecero i romani agl' illirì, a' baleari, a' cilicì, non perché ad essi in particolare o a' loro confederati o altrimenti congiunti avesser recato ingiuria, ma perché violavano il comun dritto delle genti. E se contro ai pirati l' amore dei nostri simili, l' amore della pace e della sicurezza rende giusta la guerra che da chiunque

(1) « Sempre è nel cuore dell' uomo il germe delle persecuzioni sotto colore di caldeggiare la causa di Dio » (Mamiani, Teorica della Religione e dello Stato, Cap. decimo, pag. 189). « Le guerre esterne intraprese per causa di religione certo sono le più ingiuste; ed oggimai il mondo tutto concorda in questa sentenza » (id. cap. terzo, pag. 19) « essendo la religione una cosa delle meno coercibili, e non ammettendo né pur l' ombra di sanzione penale, ed anzi contraendo macchia e disdoro da ogni uso di forza. » (Id, cap. quinto, pag. 48) — Vedi cap. IX del presente libro.

Digitized by Google

si prenda, giusta ugualmente la fa essere lo stesso dritto comune universalmente offeso, e la comune natura violata. Contro al giure delle genti è il mestiere dei pirati, e contra la comunione dell'umana convivenza; e però merita guerra da tutti conciossiaché nella offesa di questo diritto tutti sono lesi, e ciascuno vi può ravvisare una possibile violazione del suo particolare diritto; non è egli cosí? Laonde; potendo ciascuno essere offeso da questi malfattori, ciascuno avrà diritto di provvedere a sé stesso facendo la guerra. Imperocché niun diritto è dovuto a coloro che ogni diritto corruppero e umano e divino, e, d'uguale natura congiunti a noi, questa società contaminarono d'abominevoli macchie. Cosí non è soltanto il giure civile promessa e vincolo fra' cittadini e quel delle genti fra le nazioni; ma anche il gius naturale degli uomini, fra gli uomini stessi. E questo gius naturale non a torto dai nostri legislatori fu definito cosí: « quel diritto che natura insegnò a tutti gli animali », comecché diritto, o vuoi attinenza, non sia fra gli uomini e i bruti. Che, a non parlare del dritto a noi comune con gli animali, e del nostro dominio su di essi, certo è che ciò che è naturale degli uomini, è comune fra gli uomini. Nozze, procreazione, educazione della prole, attengono a questo diritto, il quale viene offeso, e negli uomini tutti, da coloro che ne rapiscono i congiunti, e i naturali compagni. E niun valore in contrario ha l'argomento del Covarruvio il quale dice che se a cagione della idolatria e della infedeltà non è lecito fare la guerra, nemmeno sarà lecito farla per queste enormezze che si commettono contro alla legge di natura. Di vero: o il nesso dell'argomento è questo: se non è lecito fare la guerra pei misfatti piú atroci, neppure sarà lecito pei meno atroci, o invece è quest'altro: se non è lecito per cagione di un diritto qualunque violato in una persona qualunque, non sarà lecito neppure per cagione dello stesso diritto leso in un'altra. Nell'un modo e nell'altro le parti dell'argomento sono sciolte, e l'una non ha che far nulla con l'altra. Di fatto, non è l'atrocità, ma la qualità della colpa che attribuisce un qualche diritto: l'idolatria, la miscredenza non dà ragione al divorzio, bensí l'adulterio, come altrove dimostro. E il diritto religioso non è identico agli altri diritti, come ho notato di sopra. La fede è singolare

Digitized by Google

dono di Dio, e Cristo Gesú è stoltezza per le genti: ma le cose naturali sono a tutti note naturalmente. Anche una qualunque religione è da natura: laonde, ammesso che ci abbiano atei, privi di ogni religione, buona o cattiva, la guerra contr'essi potrebbe apparire giusta, non altrimenti che guerra a fiere selvagge; non meritando nome di uomini coloro che non osservano le leggi della natura umana e sdegnano d'essere chiamati uomini (1). Ma guerra siffatta è guerra vendicativa, perché intesa a vendicare la natura comune. E di ciò basti oramai. Imperocché quanto fu detto della guerra che ha per fine la onesta difesa, si conviene a quest'altra specie di guerra di cui ora parliamo; con questo però che le armi prese ad offendere non vorrei si collegassero ad armi ingiuste: che, altrimenti, volendo remuovere un male, saremmo cagione d'un altro male.

6. « Vituperevole cosa, insegna Cicerone, acquistarsi nome d'accusatore: . . . . né tuttavia, come ciò è da fuggire, cosí all'incontro è da farsi coscienza del difender talvolta un reo, purché non sia addirittura uno scellerato. Lo vuole la moltitudine, lo tollera l'uso, e anche l'umanità lo comporta (2). » Anche ne'libri su'feudi è stabilito che il vassallo presti aiuto al signore nella guerra che fa, anche nel dubbio sulla giustizia della causa che gli ha fatto prendere le armi; che se invece sia certo che la causa del signore è ingiusta, allora è tenuto soltanto a giovare alla difesa; e cosí medesimamente affermano alcuni interpreti, e il Baldo, e cosí Agostino: « L'uom giusto, egli dice, se per avventura si trovi sotto le bandiere di un re, sia pure sacrilego, può in buona coscienza, se glielo ingiunga, combattere in guerra; salvoché ciò che gli è imposto non sia apertamente contrario alla legge di Dio, o anche se è dubbio se sia o non sia; di guisa che la iniquità del comando chiarisca la reità del principe, e l'ordine del servire l'innocenza del soldato », il che è riferito dimostrato e comentato dal gius canonico e dagli interpreti. Non appartiene ai sudditi di ricercare troppo scrupolosamente chi fra i due contendenti con giustizia maggiore abbia prese le armi; tantoché il piú dei

(1) V. Cap. IX.
(2) Cic. De officiis, Lib. 2.° § 14 — Vedi la nota a pag. 97.

Digitized by Google

soldati ignora se le guerre che combattono sono giuste. Del servire a una causa ingiusta sono scusati i sudditi; altri non già: e sono scusati senza distinzione fra guerra offensiva o difensiva. Dei sudditi ragionando, dice il Baldo potere giustizia non essere in chi comanda: la necessità di obbedire far giusta nei soggetti l'ingiustizia del superiore. Ma questo egli afferma oltre il fôro della coscienza, di guisa che mal potrebbe il suddito dire: io non ho peccato, se la coscienza lo avvertisse che quanto fa è ingiusto. Non senza colpa gl'indiani militarono per un re che faceva guerra ingiusta; né senza ingiustizia ucciderebbe il suddito un innocente perché il principe gliene facesse comando. Ma lasciando de' sudditi e venendo al proposito nostro, io dico poter bene il vassallo difendersi con la guerra dalla ingiustizia del signore, non potere contra lui promuovere guerra; e il figliolo difendere la patria contro al proprio padre: lui, né pur nemico potere offendere. Sempre e dovunque è da favorire quanto si può la causa di chi si difende, essendo la difesa di ragione naturale. Per questa è fatto lecito al cittadino privato raccogliere armi ed armati, anche per ricuperare le cose che da un pezzo ha perdute, qualora la difesa del pubblico dritto non basti o sia tarda; ché assai cose sono concedute a causa del pericolo che presenta l'indugio, le quali altrimenti non sarebbero. Può il soldato, conoscendo l'ingiustizia della parte che serve, difendere sé, non potendo per modo alcuno essere costretto a dare la vita per una causa ingiusta, ma farsi egli aggressore non deve. I romani, se la guerra moveva da loro, non credevano lecito cominciarla se non dopo qualche giorno; se poi avevano a respingerla non indugiavano né pur di un istante a difendere la salute loro e la loro dignità: e a che star sú riguardi ove non sia fatta abilità della scelta? Simile esempio ti è fornito dai Maccabei. Gli israeliti, checché scrivano Dione e Plutarco, nel gran sabato non si possono muovere di casa, né anche se i nemici appoggiarono le scale alle mura, e per tal modo fu preso il tempio da Pompeo. Anche puoi su ciò consultare Giuseppe che distingue tra guerra il cui fine è l'offesa, e guerra fatta per difendersi.

Io so bene che questi princípi esposti da noi sulla difesa degl'ingiusti, non sono partecipati dal Baldo che, dello appro-

Digitized by Google

varli che fanno, non teme di chiamare *pecore* gli ordinatori del dritto feudale; e neppure ignoro gli obietti contrarî che, generalmente parlando, potrebbero farsi. Ma le nostre ragioni stanno per quello che abbiamo detto e per quelli ordinatori, in favore dei quali anche il Barbazio dissertò, dicendo, tra le altre cose, non essere la difesa, a vero dire, un malefizio, comunque possa apparire meno che giusta; né potersi sempre puntualmente discernere le cagioni recondite delle guerre, non consentendo ciò né il tempo né il luogo. Gli argomenti del Baldo non ci fanno rimuovere dalla nostra opinione. Ché non è vero nella materia che noi discorriamo ció ch' egli dice non essere lecito respingere da sé un aggressore legittimo. Al privato non è lecito stornare da sé o da un' altro la forza legittima del suo signore; perocché sia contrario alle leggi e a natura venire in aiuto degli scellerati, e impedire cosi l' esecuzione della giustizia che ha luogo per mezzo del magistrato, persona pubblica; e giustizia non è quando si dà opera che altri se la faccia da sé per forza d' armi, e nel bollore dell' ira. Né maggior forza contra la nostra conclusione è in quello che aggiunge: contro a giustizia e ragione la difesa degl' ingiusti, dacché giustizia esiga che a ciascuno sia dato quello che gli appartiene, e sia il dritto l' arte del buono e dell' equo. Essendoché né pure da noi è approvata la difesa che non ha per fine di ridurre al ragionevole la forza e le armi.

Il suddito, a mio avviso, è tenuto sempre di seguire il principe. Il vassallo, trattandosi di causa non giusta, deve restringersi alla mera difesa comecché il vassallo sia obbligato piú del liberto, e questi forse piú del suddito. Difenderà il principe forestiero i sudditi altrui, sebbene la causa loro non sia giusta; e intorno a ciò dirò ancora tre esempi, e poi faremo punto. I germani, secondo che scrive il Giovio, rifiutano di combattere contro a Cesare e contro a gente di loro stirpe, e fanno promessa di mantenere i francesi nei loro acquisti, e difenderli da qualunque ingiuria che venisse lor fatta. Arrigo VII d' Inghilterra significa per suoi legati al re di Francia, che verrà in aiuto ai bretoni, salva l' amicizia con lui: dacché l' opera sua sarà ristretta nella sola Bretagna. Gli ateniesi fanno lega con quei di Corcira al solo fine di difenderli; e, per non venir meno alla

Digitized by Google

confederazione con que' di Corinto, si fanno legge di non muovere ai loro danni se da costoro non muovasi contro a'Corciresi.

E così abbiamo discorse le cagioni che possono dare motivo giusto alle guerre: non però che, secondo l'opinione di uomini giusti, altre non possano darsene di guerre sempre rinascenti, come Giustiniano nostro ebbe a dire.

Tu, o Dio, padre di giustizia, rimuovi da noi anche queste cagioni: rimuovi ogni sorta di guerra: danne pace, o Signore, danne pace. Pace, anima e vita di tutto, deh vieni!

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

CAPITOLO I.

La guerra deve essere dichiarata.

SOMMARIO

In questa seconda parte giustizia vuole anzi tutto che sia fatto consapevole della deliberazione nostra lo Stato contro al quale deliberammo la guerra. Ciò è voluto anche per legge divina, e fu sempre osservato da tutti quanti i popoli. Anche dalle leggi civili è voluto, ed è secondo la ragion di natura. Esempi storici e ragioni varie. Alla dichiarazione dovrebbe andare innanzi un avvertimento. Esempio dei romani e nuove ragioni a dimostrare la convenienza di questo avvertimento, e autorità di scrittori diversi. — Il solo rifiuto a dare sodisfazione non basta a far lecita la guerra, potendo sperimentarsi il mezzo piú mite delle rappresaglie. Importanza della distinzione fra ingiurie private e pubbliche a proposito delle rappresaglie. — Anche le rappresaglie devono essere intimate. — Che significhi la locuzione *ex edicto* appropriata a guerra. Si insiste sull'obbligo dell'avvertimento e della dichiarazione. Conclusione del capitolo.

1. Come poi è mestieri imprendere giustamente la guerra, cosí è duopo e giustamente farla e condurla. Ché non basta che sia presa giustamente, se giustamente non si faccia, come dice Agostino. Il nemico serba in guerra e religione e dritti, insegna Cicerone, il quale per tal modo distingue i ladroni dai nemici. E quel che scrive Tertulliano essere attributi propri delle guerre

Digitized by Google

il dolo, la crudeltà, l'ingiustizia, questo, come altri detti consimili di alcuni altri Padri, vuolsi intendere, come nel precedente libro fu esposto, rispetto alle guerre iniquamente amministrate. Ché se il dolo e l'acerbità hanno ragionevolmente luogo nella guerra, non è però parte alcuna di essa che possa andare scompagnata dalla giustizia. Giustamente non meno che fortemente si debbono trattare le guerre, rispose Cammillo; e Dio nella sua legge ordinò cosí.

2. Or questa giustizia di cui parliamo sembra in primo luogo consistere in ciò: che rendiamo consapevoli della deliberazione nostra la parte contra la quale deliberammo la guerra. Cosí è ordinato anche per legge divina. La quale non è dubbio che si riferisca a tutti quanti i popoli, non soltanto agli ebrei, non essendo legge particolare di una repubblica, ma generale di tutte. Ma altri pure ritennero il medesimo, e greci e barbari, e sovra tutti i romani. Niuna guerra apparisce giusta se non fu annunziata, se non fu dichiarata, se innanzi di prenderla non fu domandata la restituzione, come scrisse Marco Tullio, e come è riferito nel giure canonico. Nel fatto anche la legge civile prescrive cosí, tanto che aggiungono gli interpreti essere cosa da traditori far guerra senza averla prima intimata. E come traditori sono vituperati quanti mossero guerra senza prima dichiararla. E Varrone nel quarto libro sulla lingua latina avverte che le guerre cessarono all'età sua di essere giuste appunto perché erasi tolta via questa usanza di dichiararle, conservata dai romani fino agli ultimi tempi della repubblica, e propria dell'antica giustizia e della ragione guerresca. E se la guerra fosse stata meno che regolarmente intimata non decretavasi per niun modo il trionfo. Di quí la formula solenne della intimazione, di qui le questioni se bastasse denunziare la guerra al primo presidio dei nemici che s'incontrasse, o se occorresse denunziarla al principe loro, e se col volere del popolo dovesse intimarsi, o se bastasse una deliberazione del Senato. — Torniamo all'argomento.

3. Gius delle genti chiama questo l'Alciato, e non è dubbio che debbasi la guerra intimare se il consenso di tanti popoli vale alcun che per costituire il dritto delle genti, e se tanta concordia di uomini dottissimi per tanti secoli apparisce essere

Digitized by Google

la voce stessa della verità e della natura. Voce è questa di Dio. Ragione naturale si è questa che prima di venire alla rottura si faccia intendere alla parte avversa che non vogliamo piú avere con essa neppure quella comunale amicizia che è fra gli uomini; che se o una qualche consuetudine o una privata amicizia fosse stata tra le due parti, tanto meno sarebbe da dubitare circa l'opportunità di disdirla. La qual cosa è confermata da esempi tanto pubblici, conformi al proposito nostro, quanto ancora di ragione privata. Regalmente Carlo di Napoli disdice amicizia a Pietro di Tarragona sebbene esso per non dubbi segni, come scrive Paolo Emili, avesse violate le ragioni del sangue e dell'amicizia. Certo non fa mestieri disdire l'amicizia quando in modo non dubbio apparisce disdetta nel fatto, come si legge in Tito Livio: « avendo stimato dicevole, agli ambasciatori che tante volte richiedevano le cose loro, né di restituirle né sodisfarli. »

E anche possiamo dire che se la guerra non è contesa che piú furtivamente si faccia di una contesa forense, questa preliminare domanda, questa intimazione non deve omettersi, come non si omette nelle liti che si agitano nei tribunali. Prima di ricorrere al tribunale domandiamo all'amichevole ciò che a noi è dovuto od è nostro. Enea, sebbene confidasse nei destini, reputò nondimeno officio di umanità inviare ambasciatori a Latino, acciocché non gli fosse apposto a tracotanza lo invadere gli altrui paesi. Vero è che, prima ancora che gli venisse risposta, comincia a disegnare la città: ma questo fu perché bisognava in tutto dare ascolto ai comandi di Giove, e mostrar fede nei propri fati. Che se disdice all'uomo dabbene far nulla furtivamente, sarà necessaria la dichiarazione di cui parliamo, essendo fatto di furto ciò che non si dichiara e non si reca a notizia a cui importa. Io vedo che dai romani la guerra fu dichiarata anche in certi casi nei quali sembrerebbe che non ve ne fosse stato bisogno, per essere stato il dritto delle genti gravissimamente offeso da coloro contro a'quali appunto per questo movevano guerra. La dichiararono ai senoni che avevano loro ucciso i legati: similmente la dichiararono agli illirì e ai tarentini che avevano fatti gravissimi oltraggi agli ambasciatori. Il diritto dei quali è, sovra ogni altra cosa, inviolabile e sacro.

Digitized by Google

E a che prò mandare ambasciatori a dichiarare la guerra a coloro che già li avevano violati, e calpesto il dritto loro santissimo? A me, a dire il vero, questa ambasceria, in caso tale, non pare necessaria. E non pertanto io dico che se questa dichiarazione possa farsi senza pericolo non si vuole lasciare di farla. E come e perché avrebbe a lasciarsi indietro la dichiarazione, il cui effetto si è appunto di tôrre appiglio alle scuse, e costituire in condizione di legittima difesa la parte contro alla quale si bandisce la guerra? Su di che io dico essere necessario che alla dichiarazione vada innanzi un'avvertimento o vuoi una domanda, alla quale non sodisfacendosi, allora soltanto sia guerra e dichiarazione di guerra. Vuolsi prima di tutto esortare alla pace come insegna quella legge di Dio che a tutti è comune. Quindi è che i romani usavano prima domandare la restituzione di quelle cose che dicevano essere state loro rapite, o la sodisfazione delle ingiurie che stimavano essere state loro fatte, come abbiamo veduto testé in Cicerone, e come altri ripetono, e ce n'ha esempi infiniti. « Cose rapite, e per clarigazione ridomandate », dice Arnobio ai romani. La *clarigatio* era quando le cose che si ridomandavano erano chiare, e chiara la contestazione della causa della guerra, come spiegano anche i grammatici, i quali insegnano che nella appellazione di *cose rapite* si contiene non solamente il delitto della rapina, ma anche ogni maniera di danno e d'ingiuria. E questo medesimo si insegna circa le locuzioni *rerum reddendarum*, o *rerum recipiendarum*.. E che varrebbe di fatti disdire l'amicizia, bandire nimistà e guerra, se non tenterai prima di tutto, in modo amichevole che ti sia resa giustizia? Inoltre non si è mai inteso dire che ai partiti estremi si debba ricorrere subito da principio: partito estremo è la guerra, vi si ricorra dunque soltanto all'ultimo (1). Così solevano fare i romani: tardi e con maturità di consiglio prendevano le guerre: di che li loda Varrone. Prima spedivano ambasciatori per chiedere sodisfazione, e, ove non fosse lor fatta, per disdire l'amicizia, e se in termine di giorni trentatré che si domandavano solenni non avevano risposta sodisfacente, allora soltanto, come puoi vedere in Tito Livio, di-

(1) V. Cap. terzo, libro primo.

Digitized by Google

chiaravano la guerra. L'esempio dei romani è notato da altri storici segnatamente nel fatto di Sagunto. « Non corrono subito alle armi, scrive Floro, anzi, secondo la ragionevole usanza, amano meglio in prima richiedere. » E se i cartaginesi avessero riconosciuto il loro torto e fattone ammenda, i romani non avrebbero avuto ragione di far loro guerra. Anche dei galli dice Tito Livio così: « Eravi chi voleva subito andarne alla volta di Roma: pure i vecchi ottennero che prima si mandassero ambasciatori a dolersi dell'ingiuria e a domandare che i Fabi fossero loro dati secondo la giustizia, avendo eglino violato la comun ragione delle genti. » (1) Elegantemente P. Siro: « Nel ven-

(1) V. Tito Livio, lib. quinto. I romani avevano mandato oratori ai galli venuti ad assaltare la Toscana e in particolare Chiusi. La legazione, dice Livio, fu modesta, s'ella non avesse avuto troppo fieri ambasciatori e più simili ai galli che ai romani. Furono questi ambasciatori i tre Fabi, più atti, aggiunge il Machiavelli, a fare che a dire. Perché, essendosi appiccata battaglia tra i galli e i toscani, i legati *contra la ragion comune delle genti* (così Livio) presero l'armi contro a' galli: onde ne nacque che essendo conosciuti da loro, tutto lo sdegno che avevano contro a' toscani volsero contro a Roma. E, com'hai udito, sarebbero corsi subito fino a Roma se non erano quei loro vecchi per consiglio dei quali stettero contenti a far querela col Senato romano di tale ingiuria, e a domandare che in satisfazione del danno fossero dati loro i Fabi. Nel che si comportarono assai onestamente, e, dopo la risposta, riferita poco sopra da Livio, che seppero dare ai romani cotesti galli, riuscirebbe duro a credere che da loro si fosse potuto prendere quel partito. Perché, domandati dai romani che giustizia fosse chiedere le terre a' possessori (volevano di legge parte del contado di Chiusi) o minacciare di usar la forza e l'armi, avevano risposto fieramente che i galli portavano la ragione nell'armi e che ogni cosa è degli uomini forti. Sennonché, avendoci il Machiavelli insegnato che veruna cosa è tanto atta a frenare una moltitudine concitata quanta è la riverenza di qualche uomo grave e di autorità che se le faccia incontro, può credersi di leggieri che la presenza e le parole di quei vecchi detti di sopra valessero a frenare il furore di quella gente (V. Mach. *Disc.* lib. primo, cap. LIV).

Del resto ognun sa che i Fabi non solamente non furono consegnati, o in altro modo castigati, ma, venendo i comizi, furono fatti tribuni con potestà consolare. Talché vedendo i galli quelli onorati

Digitized by Google

dicarsi criminosa è la fretta. » Proprio delle belve correre subito alle offese. Odi Orazio nella satira terza:

Quando gli uomini primi usciro al mondo
Muti e sozzi animali, ebbero insieme
Per le ghiande e le tane ad azzuffarsi
Con unghie e pugni, e co' baston dipoi
Indi coll' armi che foggiò il bisogno
Finché inventate fur parole e nomi
A dinotar gli interni sensi: ec. (1)

Vedi a questo proposito quel passo di Seneca già citato in principio del capitolo quinto del libro primo. E per questa ragione furono da Serse biasimati i greci per non avere tentato di sopire le questioni senza ricorrere alle armi. Cosí dalla donna sapiente nei libri sacri è biasimato Gioab. « Deve il prudente uomo piú presto tentar ogni cosa che venire all' arme » dice Gnatone in Terenzio; ed aggiunge: « Che sai tu se quello che io voglio, ella (Taide) il farà senza violenza? » Cosí il Baldo: « Debbono essere stati tentati tutti quanti i rimedi civili innanzi che siano

che dovevano essere puniti, parendogli d' esser beffati, accesi d' ira e di sdegno vennero ad assaltare Roma e la presero eccetto il Campidoglio. La qual rovina nacque a' romani solo per la inosservanza della giustizia, perché, avendo peccato i loro ambasciadori *contra jus gentium,* e dovendo essere castigati, furono onorati. Però è da considerare quanto ogni repubblica ed ogni principe debbe tenere conto di fare simile ingiuria non solamente contra ad una universalità, ma ancora contra ad uno particolare. Perché se un uomo è offeso grandemente o dal pubblico o dal privato e non sia vendicato secondo la satisfazione sua, se è vive in una repubblica cerca ancora con la rovina di quella vendicarsi; se e' vive sotto un principe, ed abbia in se alcuna generosità, non si acquieta mai, infino che in qualunque modo si vendichi contra di lui, ancora ch' egli vi vedesse dentro il suo proprio male. Cosí il Machiavelli nel libro secondo dei discorsi, cap. XXVIII dove dimostra quanto sia pericoloso ad una repubblica o ad un principe non vendicare una ingiuria fatta contro al pubblico o contra al privato. Questo tema è anche trattato da Alberigo nel cap. XXI del libro primo, e, come può vedersi, quí il giureconsulto si accorda col politico.

(1) Trad. Pagnini.

Digitized by Google

concedute le rappresaglie », le quali di loro natura sono vietate, e tuttavia la guerra è meno giusta e meno lecita delle rappresaglie. E Tullo che dei primi re di Roma fu il piú guerriero, disse con le armi doversi trattare quelle differenze che con le parole non c'è via di comporle. E Teseo presso il filosofo scenico (1): « Se con le parole non persuado, lodo la guerra. Và, e di a Creonte: Teseo con le buone ti ridomanda i suoi morti. Sia questo il primo discorso. Se nulla conchiudi, sia quest' altro il secondo: che si aspetti di vedermi comparire armato. » Cosí Teodorico ad Alarico: « Allora si ricorra alle armi quando l'avversario non è capace di giustizia. » Lo stesso: « A che prò la favella se la mano armata tratti la causa? » In questo modo Giunone e Pallade vogliono che gli argonauti si conducano con Eeta, ancorché costui fosse uomo feroce.

4. Adunque in fatto di guerra si va piú a rilento, e meritamente a cagione delle stragi e delle devastazioni, che in fatto di rappresaglie, rispetto alle quali distinguesi se l'ingiuria sia fatta da un privato, e in questo caso è da richiamarsene al magistrato del luogo ove l'ingiuria fu fatta, o se invece sia fatta da persona pubblica, e allora sono concedute le rappresaglie senz'altra domanda di riparazione. La ragione par che sia questa, che essendo date le rappresaglie in conseguenza del rifiuto di riparazione, è ragionevole aspettarselo questo rifiuto quando l'ingiuria fu pubblica, non si potendo credere che il pubblico che ha da giudicare del fatto proprio voglia dar torto a sé stesso. Come ho esposto nel primo libro, intendo per pubblico o il popolo libero o il principe che dell'ingiuria da lui commessa o della giustizia negata sia chiamato a rispondere, imperocché qualunque altro magistrato inferiore al principe o un magistrato qualunque di un popolo libero io lo chiamo privato, come altri pur fanno per rispetto al principe o al popolo da cui dipendono. Il perché avendoci un principe che dell'ingiuria che ti è stata fatta da un suo magistrato può darti sodisfazione, è giusto che al principe sia domandata, e se non voglia darla, allora si vuol prendere guerra e concedere le rappresaglie. Avverti però che le rappresaglie si debbono sempre intimare.

(1) Cosí spesso è chiamato Euripide.

Digitized by Google

Cosí è da intimare la guerra e farla *ex edicto*. Questa parola non si legge soltanto nei libri del giure canonico ove male da certi critici vorrebbe leggersi *ex prædicto*, ma anche la troviamo in Livio che parlando di Mezio nel primo delle storie dice cosí: « Conoscendo la sua città avere piú ardire che forza, andò sollevando gli altri popoli a entrare in guerra aperta e da farsi *ex edicto;* ed egli aspettava, sott'ombra della confederazione che era fra i romani e gli albani, la comodità di poter tradire i romani. » Per la quale parola *ex edicto* io non intendo qui editto di magistrato o di capitano per richiamare i soldati sotto le armi, bensí intendo guerra *indetta* e dichiarata. (1) Le parole *promulgata prœlia* che trovo in Marco Tullio nella sua orazione in favore di Murena penso che le togliesse da Ennio.

5. Dopo l'intimazione della guerra sappiamo che dovevano passare trentatré giorni prima che si facesse. E ciò pure giustamente, e cosí avviene nei piati civili dove sono ammesse dilazioni dopo la citazione e la presentazione del libello, il che equivale a una specie di dichiarazione della disputa, affinché il reo convenuto vegga se gli torni meglio cedere od opporsi. Cosí a parer mio non merita lode Ciro che al re d'Armenia dichiarò e mosse guerra a un tempo. E fu questo forse uno di que' tiri furbeschi pei quali cotesto principe lodato da Senofonte (2) non piace sempre ad Erasmo. Per la stessa ragione non si meritano lode i romani nella terza guerra punica per averla intimata e fatta quasi a un medesimo tratto. Né se la merita Cosroe re di Persia per non avere lasciato a Giustiniano opportunità di deliberare se gli convenisse far pace, ovvero prendere di comune accordo la guerra.

Queste regole paiono a me certamente giustissime, e tuttavia

(1) Cosí intende pure Iacopo Nardi « . . . andò sollevando gli altri popoli a muover manifestamente guerra *e diffidare* i romani ec. »

(2) E da Cicerone nella gran lettera al fratello Quinto ove dice cosí: « Ciro, di cui Senofonte non ci diede appunto la vita, ma un modello di legittimo impero, congiunse, come disse quel filosofo, con una somma gravità una singolare piacevolezza; la quale istoria ben faceà quel nostro Affricano a non metterla giú mai: imperocché in essa non è lasciato indietro alcun uffizio di sollecito e moderato governo. » (Trad. del Cesari, vol. 1.º p.ª 74-75)

Digitized by Google

so che alcuni rideranno, i quali vorrebbero dire con Atreo: « Innanzi che si afforzi e apparecchisi, diamogli addosso. » Ma a questi politici ingiusti ho già risposto fin da principio, e tornerò su questa risposta in tutta quanta l'opera. Cosí a mo' di politico e non di persona dabbene parla Mecenate presso Dione, dove sembra insegnare che tutte queste regole e solennità di clarigazioni, indizioni, denuncie, dilazioni si vogliono osservare soltanto sotto un reggimento democratico. Le quali regole niuno vorrà dire abolite quando le vediamo in onore anche a questi nostri tempi, come nelle storie è dato leggere frequentemente. E aggiungo che neanche possono abolirsi, come quelle che sono di ragion delle genti e comandate da Dio.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Casi nei quali non si fa luogo a dichiarazione di guerra.

SOMMARIO

Questi casi sono: Se la guerra sia intesa a respingere da noi o da nostri un' offesa effettiva (V. cap. XIII lib. primo). Ma la difesa necessaria che a noi per primi fa mover guerra (cap. XVII) non può giustamente fare di meno della dichiarazione; e perché. — Il medesimo trattandosi di difesa (difesa utile) da ingiuria imminente (cap. XIV) e di difesa (parimente utile) diretta a punire le ingiurie affinché non si rinnovino (cap. XVIII). Quanto alla difesa onesta (cap. XV) bisogna distinguere.

1. Nondimeno accade talora che queste norme non si possano e ne anche si debbano osservare. Di nascosto talvolta, e furtivamente, come afferma il Baldo a questo proposito, è lecito recuperare la cosa propria. Uno dei casi di non intimare guerra fu già accennato di sopra. (1) E come della citazione in tribunale può talvolta una causa far senza, così può anche nella guerra omettersi questa dichiarazione. Non abbisogna certo di essere denunziata la guerra che parimente si muova a cagione di necessaria difesa. Ma ne abbisogna quella che è fatta per cagioni necessarie; essendoché anche senza guerra potrebbe darsi il caso che quegli esuli (2) ottenessero quello che cercano; e più volte questo caso si dette. Gli eoli accolgono i colofonî, i la-

(1) Nel capitolo precedente, dove cita il fatto dei romani che si credettero in obbligo di fare la dichiarazione ai senoni, agli illirî e ad altri popoli, sebbene questi avessero manomesso i loro ambasciatori.

(2) V. libro primo, cap. XVII.

Digitized by Google

cedemoni i mini. Lo stesso i cumei, non di buon grado, sia pure, ma senza guerra. Goti, sciti, alani, bulgari, saraceni, gli imperatori romani di Costantinopoli. E re Latino, piú anticamente, i troiani, gli affricani, i tirî, e altri altre genti. Il medesimo dovrà dirsi, per la stessa ragione, trattandosi di difesa utile, potendosi a ciò provvedere sufficientemente, senza bisogno di guerra; e ad ogni modo, dovendosi questa pur fare, apparirà giustificata. Ponno essere dati ostaggi, consegnate cittadelle, tolte via guernigioni, congedate milizie, presi mallevadori, ricevute promesse, fatti giuramenti, e altre simili guarentigie consentirsi le quali, sebbene possano apparire lievi legami secondo la giustizia o l'ingiustizia di chi regna, come pur disse Tullo, legami sono pur sempre, e, quanto al giuramento, esso è legame comune a tutte le genti, a differenza delle altre sicurtà che abbiamo rammentate. E intorno a ciò ognuno consente: che se consentite non fossero tali cose, non avanzerebbe piú nei fatti umani che confusione e disordine, né si potrebbe mai arguire di ingiustizia il contumace e l'ingiusto. Cosí l'Alciato nella questione sul moderame della incolpata tutela insegna potersi contro al timore far luogo a repromissione, a giuramenti, a fideiussioni, e dare sicurtà di statichi e di fortezze.

2. Né alla regola generale si fa eccezione quando si tratti di guerra presa per cagione di vendetta: la guerra sarà dichiarata dalla parte che vuole vendicarsi della ingiuria, sia essa recente od antica. E qui gli esempi storici abbondano; e le ragioni dette di sopra dimostrano vero questo principio. Del resto conviene sapere a questo proposito che se la ingiuria recata fosse d'indole guerresca, il che si conosce dagli apparecchi che si fanno (1), e la guerra non fosse stata intimata, neppure gli altri la intimeranno i quali di presente muovono alla vendetta: ché allo ingiusto è fatta giustizia col pagarlo che si faccia di uguale moneta, come è dimostrato nel libro secondo *Delle Ambascerie,* ove scrissi non potere pretendere che sieno rispettati i suoi ambasciatori chi offese quelli degli altri. Similmente non sarà fatta dichiarazione di guerra a coloro che già si hanno per nemici: ché dichiarare guerra, ciò è annunziare le ostilità, a

(1) V. libro primo, cap. II.

Digitized by Google

chi è già nemico e tale è ritenuto, sarebbe opera vana. Vano è tutto ciò che si aggiunge a dimostrazione di cosa già abbastanza dimostrata.

3. Anche dissero i Feciali non far bisogno disdire l'amicizia se alle ripetute istanze degli ambasciatori non siasi data veruna sodisfazione; il che riportammo di sopra. Forseché Agesilao, Alessandro, o qualunque altro greco avevano obbligo di intimar guerra ai barbari coi quali erano sempre alle prese? Sono questi forse quegli stranieri coi quali Pomponio giureconsulto affermò durare perpetue le ragioni di guerra, e dei quali tenemmo discorso nel libro primo. Giustamente, in questo senso, erano chiamati stranieri rispetto ai greci.

Ma non sia alcuno il quale ritenga che generalmente, non in questo caso speciale soltanto, per le nostre leggi civili non accada piú dichiarare la guerra. Ciò non potrebbe difendersi neppure con quella definizione che dallo stesso Pomponio e da Ulpiano è data dei nemici e in cui non è fatta parola di dichiarazione di guerra. Quella definizione nel presente argomento non dice nulla, e solamente insegna ciò che da noi fu esposto nel capitolo secondo e terzo del libro primo. Sebbene, anche presso quei giureconsulti cotesta intimazione e dichiarazione è significata ordinariamente con quelle parole: *con pubblica deliberazione abbiamo decretata la guerra.*

4. Inoltre la guerra è fatta senza che sia dichiarata se l'atto della ingiuria persista, o sia sul punto di compiersi. Questo è il caso nel quale anche la difesa privata è onesta, e rispetto al quale disse Cicerone: « Le leggi tacciono fra le armi, né impongono che elle si aspettino, dovendo colui che volesse aspettare patire innanzi indegno supplicio, che potesse domandare la giusta pena. » Cosí G. Cesare pensò che fosse da movere guerra ad Ariovisto senza il decreto del senato e del popolo: doversi prevenire il male prima che prendesse piede: accadere guerre alle quali gli uomini possono essere apparecchiati, e le querele e le intimazioni dover precedere; ma darsene altre che, sotto la forza della necessità, non lasciano tempo a discutere; con tutto il piú che puoi vedere in Dione. E che; se Ariovisto avesse fatto guerra a Cesare, avrebbe dovuto Cesare scrivere a Roma e attendere il compimento di tutte quelle solennità

Digitized by Google

che perdettero Sagunto? La stessa legge ne dà facoltà di difenderci.

5. Qui cade in taglio anche il caso dei predatori delle nostre terre da noi perseguitati con apparecchio guerresco. Più giustamente che mai sarà detta necessaria una tale difesa che non è da queste leggi infrenata, ma liberamente si svolge cosí come le occasioni domandano. E che; se a respingere cotesti predoni è mestieri di apparecchio guerresco, non potrò io valermene senza dichiarazione di guerra? Se cosí non fosse se ne tornerebbero sani e salvi ai paesi loro e, carichi de' nostri averi, già postisi in sicuro, si farebbero beffa di noi. Ma però, una volta ritornati sul loro territorio, non faremo loro guerra senza prima dichiararla. Vero è che gli interpreti delle leggi non limiterebbero cosí a rigore, come facciamo noi, questo tempo; ma contro di essi, nelle cause dei privati, abbiamo dalla nostra Giuliano il quale ammettendo si possa, nella azione stessa, ricuperare, anche con la violenza, le cose stateci con violenza rapite, viene implicitamente a dire che, dopo l'azione, non si possa altrimenti. Sul quale proposito molto fu scritto per me nel libro *De legitimis temporibus*. Ma forse nelle cause pubbliche si potrebbe scendere a una conclusione diversa, e dire che sia lecito recuparare le cose proprie violentemente anche contro ai rapitori già ridotti nel territorio loro, o immediatamente, o, com'è opínione degli interpreti, dopo qualche ora, o dopo qualche giorno, o tostoché gli spogliati ne abbiano comodità. La ragione di questa differenza tra cause di privati e pubbliche, potrebbe essere questa: che il privato, sulla cosa rapita non si procura, per ritenerla che faccia più lungamente, dritto alcuno maggiore; ma quanto alle cose pubbliche, si afforza chi le rapì se, tornato a' suoi, abbia agio di raccogliersi e preparare forze a resistere. Quel primo tempo del ritorno è costume anche in altri casi imputarlo ad assenza, a motivo delle cose non anco regolate. Contuttociò io ritengo che non sia lecito, ritornati che siano al paese loro, agire contr'essi senza dichiarazione: a cosí ritenere ne inducono gli esempi e le ragioni esposte di sopra sulla convenienza di fare prima la domanda, e sovra tutte poi la considerazione che nel fatto posto da noi non essendo il pubblico bensí privati che

Digitized by Google

hanno commesso la rapina, non potrebbe essere guerra contro al pubblico.

6. Se dichiarazione occorra nella guerra che il principe muove contro al benefiziato o feudatario suo, fu questione una volta fra il re di Francia e quel d'Inghilterra, innanzi l'imperatore. E giustamente, a mio avviso, sostenevasi dal francese che se un'accusa fosse apposta al benefiziato per la quale bisognasse ricorrere al giudizio del signore del feudo non si dovessero da lui osservare questi diritti delle genti. La ragione, evidentemente, n'è questa: che chi è di diritto giudice e superiore, non è giuridicamente costretto a subire le condizioni della parte cui è superiore, e dell'uguale. Non dare a ciascuno il suo è contro a giustizia. Essa è virtù che a ciascuno dà il suo, al superiore, all'uguale, allo inferiore: a tutti ciò che è dovuto; cosí pure Bernardo. Al che può aggiungersi quello che dicono i giureconsulti: chi può essere giudice da sé, in causa propria, non può sottoporsi ad un altro; ché, non soltanto alla persona sua, ma anche alla giurisdizione recherebbe pregiudizio. Cosí né pure co' ribelli saranno osservate queste norme. E ribelli intendi coloro che erano sotto la dipendenza di un altro; imperocché quelli che si allontanarono dall'amicizia, dalla confederazione, e da volontario ossequio, hanno diritto che la guerra venga loro denunziata. Per quelli in fatti, non sta il dritto delle genti, ma si per questi. Non la dichiarano i romani ai fidenati e ai campani perché si trattava di sudditi che si erano ribellati: bene la dichiarano ai volsci, ai latini, agli spagnoli, ai cartaginesi e ad altri popoli, quantunque stipendiarî e tributarî.

7. Il Baldo nota un altro caso nel quale la guerra non si dichiara, cioè, quando la guerra già in corso, sia stata sospesa per un biennio; perocché, trascorsi i due anni, non occorre deunnciare la guerra che si riprende. Che se poi la guerra non avesse ancora avuto principio, comecché da una parte e dall'altra tutto fosse in pronto per farla, e intervenisse quella dilazione stabilita per patto, al compiersi del biennio la denunzia sarebbe necessaria, non potendo le parole negative del patto, e il tempo, variare di nulla, come afferma il Baldo, la condizione della cosa. Nell'un caso e nell'altro il Baldo ha ra-

Digitized by Google

gione. E il primo è il caso della tregua, che ha questo di proprio che, cessata che sia, ponno senz'altro riprendersi le armi. E così avviene non pure nelle tregue di pochi giorni che si fanno sul campo, ma in tregue ben più lunghe: con lo scadere del giorno ultimo di queste tregue piú lunghe vediamo ripendersi la guerra, senza che siano premesse quelle solennità. Di fatti, lunghe o brevi che siano la ragione è la stessa.

8. Ma intorno a queste solennità che dirò io rispetto alla guerra a cui ci mettiamo recando soccorso altrui? A me pare si debba distinguere così: Che non moviamo le armi contro al confederato o confederati in modo particolare prima che non siasi disdetta cotesta alleanza e federazione. Così i romani non prima si risolvono a prendere le armi contro a' sanniti in favore dei campani che si erano messi sotto la loro protezione, né contro a' cartaginesi in favore dei saguntini alleati loro fedelissimi. Che se da quello in fuori che è per natura e a tutti è comune non sia di mezzo altro vincolo, potrai forse venire in difesa senz'altra dichiarazione di guerra, essendoché, rispetto a questo comune vincolo, il riguardo che si deve è minore. E guerra nostra non è quella che né si fa in nostro nome né sotto gli auspici nostri. Per la qual cosa se fossimo venuti in lega, e comune fosse stato il titolo della guerra, e comune l'oggetto di essa, allora la dichiarazione sarebbe necessaria. Ove poi non siamo parte essenziale della guerra, se per noi non stette che siasi presa, né sta per noi che si cessi, perché dovrebbe da noi dichiararsi?

9. E se l'aiuto che per noi si dà sia di danaro, occorrerà l'intimazione? E se di vettovaglie? E se di consigli? Io penso che no, se questi aiuti siano intesi soltanto a difendere. Anzi in tal caso io conchiudo in questo stesso modo: anche se recassimo aiuti contro a chi ci è singolarmente confederato; e ne assegnai le ragioni nella fine del libro precedente. Se poi con le armi veniamo in soccorso della parte che ha bandita la guerra, allora io comincio a non vederci più chiaro. Intima la guerra quegli che la muove: non veggo perché dovrebbe intimare un altro una guerra non sua. Vero è che per effetto degli aiuti prestati possono sempre gli aiutatori chiamarsi addosso una guerra, e così avvenne ai britanni, che dovettero

Digitized by Google

risponderne a Cesare, e cosí ad altri, anche per avere soltanto dato consigli. Ma tuttavia per avere fatto alcun che di ostile con la somministrazione di questa specie d'aiuti, non si potrebbe dire che siasi partecipato alla guerra e però se vorremo entrare propriamente in guerra sarà mestieri dichiararla. E questo è ciò che la regina d'Inghilterra afferma nelle sue lettere avere fatto sovente: ove dichiara che per essa i vicini belgi si ebbero aiuti e di danari e d'armi, contra la prepotenza spagnola; né si ritiene dal farlo sapere allo stesso re di Spagna, al quale dice pure le ragioni che l'hanno indotta a comportarsi cosí. Ed ecco detto quello che io penso sul presente argomento.

10. Ma se la guerra non fu dichiarata nei casi in cui bisognava, allora è guerra proditoria e ingiusta e detestabile e da cannibali: non governata da legge alcuna ma solo dal malvagio talento, e dove non è eccesso che non possa commettersi. Tale si fu quella che in tempi, da' nostri poco lontani, si narra essere stata fatta dai reti contro a Massimiliano imperatore: e prima da' veneziani contro a' genovesi, e in antico dalle soldatesche romane contra gli ausonî, da Silla contro ai sanniti, da Germanico una volta contro a' germani; e tale si fu quella che mossero i cartaginesi contro a' popoli stipendiarî, e quella, sebbene lo negasse, che ebbe coi romani Annibale il quale si proponeva potenza e gloria, non già salvezza. Questa è guerra feroce, capitale, di esterminio: in cui non si tratta quale delle due parti vinca, ma quale seguiti a essere. Tale si fu la guerra coi celtiberi, coi cimbri. Guerra di distruzione quella che gl'israeliti dovevano fare ai cananei, giusta la parola di Dio: « Sia universale la strage: universale la distruzione. » Sebbene questa guerra fu giusta, perché Dio la comandò. E nondimeno io vo' che tu osservi come né anche con quelle genti che si avevano da sterminare fossero tralasciate quelle solennità preliminari; il che accennì nel capitolo sulle cagioni delle guerre. Tanto è lungi che possa difendersi Pirro il quale, rimproverandolo gli ambasciatori lacedemoni dell'avere occupato il loro territorio senza prima intimare la guerra, rispose che nemmeno gli spartani avevano costume di avvisare gli altri di ciò che avevano in animo di fare. Iniqua risposta,

Digitized by Google

salvo che del medesimo fallo non si fossero macchiati verso Pirro i lacedomoni; imperocché chi non opera secondo giustizia non deve poi lamentarsi se altri lo ricambia d'ingiustizia uguale. Non è legge piú giusta che gli artefici dell'altrui morte periscano per l'arte loro, canta Ovidio. Cotesta è somma equità e niuno potrebbe giustamente irritarsene. E chi in fatto potrebbe lamentarsi che altri faccia contro di esso ciò ch'ei fece agli altri? Che se i lacedemoni in questa medesima cosa non mancarono verso Pirro, non si saprebbe intendere come potessero avere avuto libero accesso a lui. *Adversario postulante*, dice il Pretore: su di che hanno scritto tutti quanti gli interpreti.

E basti della intimazione della guerra. Passiamo alla guerra.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Del dolo e degli stratagemmi.

SOMMARIO

Dolo e stratagemma compagni indivisibili della guerra. Stratagemma può essere di tre modi, d'inganno, d'audacia, o d'inganno e d'audacia insieme. È lecito contro a nemici e in guerra. Non è lecito nelle guerre simulate, ciò è nei giochi, e neppure nei duelli, dacché nei giochi le parti debbono gareggiare fra loro sulla cosa che è l'oggetto stesso del gioco, e nei duelli le condizioni dei duellanti debbono essere uguali, ma nella guerra pigliasi la vittoria quando viene e come viene. Si citano esempi d'eroi (Rifeo, Enea in Virgilio), autorità di scrittori (Agostino e Leggi canoniche) e d'interpreti, non che la Legge 1.ª dig. § 3.º *de Dolo*, a confermare questa massima. Chi disse *Turpe la vittoria conseguita con dolo* non disse giusto, salvo che per dolo non volesse intendere il dolo malo. — Anche per gius naturale un qualche inganno è lecito, non è illecito qualunque artifizio. Ma le furberie e le malizie sono sempre condannabili. — Come gli antichi, specie i romani, fossero nel trattare le guerre piú leali dei moderni. In generale può dirsi che non tutti gl'inganni, non tutte le finzioni sono da giustificare, non dovendosi ammettere ciò ch'è male, ma invece si ha da trattare col nemico secondo giustizia, e giustizia ch'è l'arte del buono e dell'equo, non può mai essere il male. Dall'avere il giureconsulto nella legge citata posti in un mazzo nemici e ladroni non si vuole inferire che il dolo che può essere buono contro a questi sia pure buono anche rispetto ai nemici. Se a' ladroni sia da serbar fede è disputa fra gli scrittori: certo è dunque che conviene serbarla a' nemici. Autorità di Seneca (*de Beneficiis*), di Silio, e di Cicerone (*de Officiis*). Conchiudesi, che il dolo buono che si usa contro a' nemici ha indole ben diversa da quello che si usa contro a' ladroni.

1. Scorre per entro la guerra e in ogni parte di essa il dolo e lo stratagemma; e però dell'una cosa e dell'altra si vuol tenere discorso non già rispetto a una sola parte della guerra, ma a tutte.

Digitized by Google

2. Lo stratagemma è di tre specie: quello che si fa con l'inganno di una promessa: quello che si fa con l'audacia, e quello che consta d'inganno insieme e d'audacia. E ogni stratagemma si compone di parole, di fatti, e di un misto di parole e di fatti. Le quali cose sono lecite sia che si volgano a persuadere, a costringere, a fare ingiuria, quando però siano dirette contra coloro cui lecitamente possono farsi, come sono appunto i nemici e in guerra. Nelle guerre simulate, vo' dire nei giuochi, non sono lecite, come s'intende facilmente, e come dimostra per molti esempi in un suo scritto l'eruditissimo Fabro. E la ragione è manifesta: perché nei giuochi, per la natura loro, si ha da gareggiare sulla cosa che è l'oggetto stesso del gioco; pertanto quelli che hanno da contendere nella corsa non hanno da fare altro che correre, e se altro fanno, non contendono piú della corsa, e allora il gioco non è piú gioco, ma lotta rabbiosa. Anche differisce la guerra dal duello perché le condizioni dei duellanti hanno da essere uguali, imperocché nel duello sono in lotta fra loro le forze particolari dei combattenti; ma nelle guerre si opera con le forze degli stati. Non è cosí rigorosa la legge nella guerra: pigliasi la vittoria quando viene, non potendo assolutamente determinarsi il modo di conseguirla. Cosí Virgilio che non approvò l'inganno nel gioco e die' a Salio il primo onore, tolto a lui per fraude, contra nemici ammette l'inganno non altrimenti che il valore, facendo dire a un principe assai lodato: « Se sia inganno o virtù chi lo domanderà fra' nemici? » Fece Virgilio che questa sentenza di Corebo altri famosi eroi seguissero, anche Rifeo giustissimo e osservantissimo della equità: anzi lo stesso Enea, come pensano lo Scaligero ed altri; di che parlo altrove. E quella sentenza generale vedesi comunemente allegata. « Senza niuna differenza tra valore e inganno doversi tutti lodare i prosperi successi delle guerre » scrive Ammiano. E a proposito di Agostino anche nel gius canonico è detto: « Se tu abbia preso una guerra giusta, o che tu vinca in campo aperto, o che tu vinca con insidie, niente rileva a giustizia. » Su di che gli interpreti delle leggi insegnano essere lecito con raggiri e frodi ingannare il nemico. E cosí gli autori di esse leggi e que' grandi maestri di questa ragione della guerra: « Non si contentò, di-

Digitized by Google

cono, il Pretore della parola *Dolo*, ma aggiunse *malo*, dacché presso gli antichi c'era anche il dolo buono, e intendevano l'accortezza specialmente usata contro al nemico pubblico o all'assassino. » Verissima pertanto e certissima può apparire questa opinione che altri ancora professano e teologi e canonisti e civilisti. Adunque non diasi retta a Isidoro grammatico, o a quello chiunque sia di cui riferisce le parole: « turpe vittoria quella che con l'inganno ci procurammo », salvo che non volesse accennare con queste parole al dolo malo, del quale diremo subito. Frattanto gli scrittori citati di sopra affermano la maggior parte delle vittorie essersi ottenute con gli artifizi e con gl'inganni, ed essere stato risposto dall'oracolo la guerra doversi fare non tanto con gli uffici di Marte, quanto con l'astuzia; e da Brasida fortissimo, furono chiamati onestissimi gli stratagemmi guerreschi. Elegantemente Silio: « Da indi in poi alla virtù piacque lo inganno », volendo dire dacché a Fabio Massimo era piaciuto. E bastino intorno a ciò le cose che abbiamo dette.

3. Anche per gius naturale un qualche inganno è lecito: non è illecito qualunque artifizio. Un grillo rimprovera Ulisse di avere con artifizi e con frodi tratti in inganno gli uomini che prima nel fare la guerra si comportavano ingenui e generosi, e ignari di artifizi e tranelli: e di avere alle astuzie dato il nome di virtù, che è cosa dalle astuzie alienissima. E forse non tutti gl'inganni di Ulisse sarebbero da difendere. Certo non sarebbero la furberia e la malizia che sono sempre condannabili. Nel trattare la guerra gli uomini furono un tempo piú leali e talvolta perfino designavano il luogo, e anche il tempo in cui si proponevano di dare battaglia, e gli antichi romani di ciò si vantavano piú assai che delle ultime scaltrezze greche e furberie cartaginesi. È vero, del resto, che ci allontanammo da quella semplicità, e oggi si va dicendo che non bisogna valerci dei nemici come di consiglieri, e che la milizia non segue tanto il variare delle armi, quanto dei tempi. Però solo è da por mente che non ammettiamo qualunque inganno e qualunque finzione, non dovendosi ammettere ciò che è male, ma invece trattare col nemico secondo giustizia, e giustizia che è l'arte del buono e dell'equo, non può mai essere

Digitized by Google

il male. E se il giureconsulto, a questo proposito, nemici e ladroni sembra avere messi in un mazzo, non si vuole intendere con ciò che lo stesso inganno sia buono contro a' nemici, che è buono contro a' ladroni. Imperocché contro a' sudditi, e contro a' violatori di qualunque legge troppo maggiori facoltà sono concedute che contro agli uguali e osservatori della medesima legge. Ecco: si fa un gran disputare se la fede pattuita con gli assassini e altra gente della loro risma debba loro mantenersi: e civilisti e canonisti, pressoché tutti, affermano che non si vuole osservare: la qual cosa niuno direbbe trattandosi di nemici, rispetto ai quali, di consenso quasi unanime, è insegnato il contrario. Odi quello che díce Seneca su questo proposito: « Molte sono quelle cose che non han legge né azione; ma la consuetudine della vita umana la quale può piú sola che tutte le leggi insieme ti dà essa l'azione. Nessuna legge comanda che i segreti degli amici non si debbano ridire, nessuna che tu mantenga la fede anco a chi t'è nemico. Qual'è quella legge che ci costringe a mantenere ciò che abbiamo promesso? non vi è. E nondimeno mi dorrò di colui che avrà palesato i segreti, mi sdegnerò che uno mi abbia promesso ma non attenuto la fede. » Al che aggiungi queste parole di Silio: « Ottimo di gran lunga nella milizia è colui il quale va cercando per prima e ultima cosa di serbare fede in mezzo alle armi. » Fondamento di giustizia è fede. La quale non è da osservare, neanche giurata, ai pirati, ai ladroni, non potendo costoro essere considerati come nemici propriamente: né fede è con essi, né giuramento; ma, rispetto a un nemico giusto e legittimo, con esso, come dice M. Tullio, abbiamo comune tutto quanto il dritto feciale, e altre molte leggi. Io poi, comeché non approvi tutte le parole di Cicerone, in specie quelle che concernono il giuramento, tuttavia in questo consento con lui e con gli altri: essere il dolo buono che si usa contro a' nemici di una indole ben diversa da quella che adoperiamo contro a' ladroni.

Orsú: facciamoci a parlare di questa maniera di dolo.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Del dolo nelle parole.

SOMMARIO

Definizione del dolo. Si commette con parole e con fatti. Dolo nelle convenzioni che si fanno col nemico è illecito. Cotesti accordi sono per loro natura di buona fede. Si adducono molti esempi di slealtà e si condannano. Sono in mala voce a questo proposito Carlo V e Ludovico di Francia. — Conclusione del capitolo: dove si distingue fra stratagemma e perfidia.

1. Dolo è frode, artifizio inteso a trarre in inganno altrui. E si commette o con parole o con fatti. Dalle convenzioni che si fanno col nemico siano lungi i tranelli d'ogni maniera. Imperocché tutte queste convenzioni che si fanno co' principi o coi procuratori loro sono essenzialmente di buona fede e non soffrono interpretazioni scrupolose e dispute sottili: devono esser lungi da qualsiasi malizia e avere in mira soltanto la verità cui il diritto delle genti rispetta, e alla quale, non mai alla sottigliezza, tiene dietro la buona fede. Tutte queste cose insegnano il Baldo e l'Alciato principi dell'antica e della moderna giurisprudenza. E anche M. Tullio osservò come dal diritto feciale fosse prescritta in modo inviolabile la equità. (1) Proprio di legulei andare a caccia di sillabe o di cavilli, lontani come sono da quella soldatesca semplicità che per tante e sì svariate guise mostrano le leggi di favorire. Ne' soldati è franchezza, poca o punta sottilità d'ingegno: di astuzie e di tri-

(1) Ac belli quidem aequitas *sanctissime* feciali populi romani jure praescripta est. (*De Officiis*, Lib. 1.°, § XI).

Digitized by Google

bunali non sanno. Volle il nostro venerato legislatore che i soldati, piú che le leggi, sapessero trattare le armi. Co' soldati si vuole usare la ragion delle genti e l'equità naturale, omesso il rigore del gius civile, e però si attende con essi alla semplicità che appunto è propria del dritto delle genti. Sottigliezze legali non sono da ricercare nelle parole d'uomini rozzi e alla buona, bensí è da guardare a ciò che verisimilmente possono avere inteso di dire: ché gente di questa fatta non sa adoperare linguaggio proprio. Sleale adunque fu Pericle che avendo dato parola a' nemici che non sarebbe fatto loro alcun male se deponessero il ferro, li ammazza per non avere staccato da' loro saj le fibbie di ferro. Ma qui ferro voleva dire armi. *Col ferro e non con l'oro,* dice Pirro in Ennio, *proviamo chi di noi due dee vivere o morire.* Sleali que' di Platea che avendo pattuito di restituire i prigioni li rendono uccisi. Quasiché i morti fossero prigionieri, e l'uomo morto fosse uomo. Sleale Alessandro che permette di uscire sani e salvi dalla città a coloro che la difendevano, e, uscitine appena, ordina che siano ammazzati. La qual cosa alle guerresche imprese di lui fu, com'è scritto, incancellabile macchia. Metteva proprio conto uscir salvi dalla città per andare al macello: chi è mai che vorrebbe fare accordi di questa natura? Giova qui rammentare che chi è preso in un tempio non solo vuol essere rimandato, ma rimandato in guisa che sia fatto difficile ripigliarlo, salvoché non si fosse convenuto altrimenti. Sleali Dercillida, Tibrone e Pachi che avuti a sé gli assediati sotto fede di salvo ritorno alla città loro stretta d'assedio, li minacciano di morte se non consegnino loro la terra, e cosí ottenutala, concedono a quelli di ritornarvi. A questo patto non si era promesso il ritorno. Sleali i sanniti che avendo composto col nemico di levare una pietra torno torno alle mura, la vanno a togliere di sotto, e cosí invece di sbassarle le abbattono, e questo non si era detto. Sleali i campani che dovendo rilasciare al nemico la metà delle armi, le partono per mezzo e gliele lasciano cosí dimezzate. Sleale parimente quel tale di Roma che segò tutte le navi ad Antioco a cui per patto doveva il re consegnare la metà delle navi. Malvagio prestigiatore lo chiama per questo fatto Valerio Massimo. Imperoc-

Digitized by Google

ché questo non si chiama dividere, ma sciupare, e, come argutamente dice il Cascellio, una nave, se tu la tagli per mezzo, non l'hai né tu, né il compagno. Ed è nota a questo proposito la facezia, riferita dagl' interpreti, di quel tale che avendo comprata la metà di una certa misura di fichi, pretendeva che ciascun fico fosse pártito in mezzo. Labeone e Sabino fanno l'esempio d'una veste che, se venga tagliata in mezzo, non è piú veste, non è piú nulla, nel che sono d'accordo anche Pedio, Ulpiano e Paolo. Di nuovo sleali i romani che avendo data parola che libera saria stata Cartagine restrinsero la promessa alla cittadinanza, e, quanto alla città, ordinarono che fosse distrutta. Ché sebbene fra *urbs* e *civitas* sia questa differenza che l'*urbs* dagli edifizi, e la *civitas* è costituita da' cittadini, tuttavia questa distinzione suonava maliziosa e affatto nuova e da' piú, sottile com'è, non s'intende o non si avverte. Né può dirsi lasciato libero un popolo al quale sia fatto comando di andare ad abitare altrove. Niuna differenza è fra servitù e odine di mutar sede. Né cittadinanza può essere senza città murata e senza quegli altri edifizi nei quali, come spiego altrove diffusamente, consiste in gran parte la cittadinanza. A dir vero nella maggior parte dei fatti avvenuti durante la terza guerra punica tornerebbe assai malagevole difendere i romani. Sleali anche nella seconda quei soldati romani che, presi da Annibale, e rinviati a condizione che, ove il senato non consentisse il cambio dei prigionieri, dovessero ritornare, si andavano dicendo sciolti dalla religione del giuramento perché, usciti del campo nemico, vi erano rientrati di presente sotto un mentito pretesto, e cosí parea loro d'avere adempiuta la promessa giurata e di potersene andare senza piú ritornare. La fraudolenta astuzia parve tanto vituperevole, che a que' cattivi non fu data piú pace né in piazza né in palazzo. Dal fatto dei quali Cicerone piglia occasione a insegnare che nel mantener la fede si deve badare a ciò che si è inteso colla mente, non già a quello che siasi proferito con le parole. E generalmente i teologi intorno al giuramento, qualunque sia, dicono, lo artificio delle parole col quale altri giura, Iddio, testimonio della coscienza, ode il giuramento nel modo stesso che è inteso da quello a cui è prestato. Uguale alla frode di que' sol-

Digitized by Google

dati, e nondimeno ben altrimenti immane quella d'Ottone vescovo di Magonza narrata e comentata da altri. Sleali Agnone e Cleomene, sleati i traci che avendo pattuita una tregua per alcuni giorni, si messero in questo mezzo a far la guerra di notte, come se nella parola giorno non sia compresa ancora la notte; tanto piú che la tregua non si era fatta per un giorno solo, ma per alcuni giorni. E come se l'effetto della tregua sia di sospendere l'ostilità soltanto finché ci si vede. Di che tengo discorso in altra opera; intanto vo' che tu sappia che quell'interpretazione tracia è passata in proverbio. Fra le slealtà di questo genere va riferita anche quella dei fenici. Approdàti nella Libia e ottenuto da quegli abitanti di potere colà dimorare la notte e il giorno, non se ne vollero partire piú mai, allegando che in virtú delle parole del patto era data loro facoltà di rimanere finché fossero giorni e notti, ciò è in perpetuo. E forse la lingua fenicia e la libica si prestano a cotesta frode che apparisce manifesta e sfacciata nella lingua latina. Cosí delle altre gherminelle che ho riferite dei greci, degli opici, degli sciti e di altri. Di questi medesimi fenici è il giochetto consimile sulla famosa pelle di toro: dopo avere chiesto tanto terreno « *taurino quantum possent circumdare tergo* » fecero quel che tutti sanno. Un altro spiritoso trovato imaginarono questi medesimi in altra occasione, ma alla fine, quando ebbero a farla co' greci, furono serviti con le stesse loro arti, ché, dovendo avere da'greci non so che navi, l'ebbero ma senza timone, senza remi e senza vele; come se queste cosí fatte fossero navi. Fu mala fede, ma contra gente di mala fede. Sleali i locresi che avendo pattuita amicizia perpetua fino a che calcassero quella terra e portassero i capi sulle spalle, scossi i calzari della terra che vi avevano messa, e le spalle di certi capi d'aglio collocativi di nascosto, mossero guerra. Frivolissime interpretazioni delle quali forse ti sarebbe lecito usare al modo di Numa e di Bruto, per allontanare un estremo danno, ma valertene non potresti in un caso simile a quello che ho detto. Sleale Ariande, sleali i persiani che similmente, dopo avere giurata amicizia finché quella terra su cui fermavano le piante rimanesse com'era, fecero che avvallasse col farla ricadere in un fossone precedentemente scavato e coperto

Digitized by Google

d'una tavola con sopra la terra sulla quale era stato fatto quel giuramento; e in questo modo si andavano dicendo liberati dal patto una volta che quella terra non era rimasta com'era. Simigliante trovato fu quello de' perugini ripresi dai loro stessi giureconsulti. Mandarono a dire che pace sarebbe fra il papa ed essi finché avessero *vite* in corpo, giocando sul doppio senso della parola *vite*. I perugini con questo discorso accennavano appunto a certi ramoscelli di vite che si portavano occultamente in seno: li buttano via, e rinnovano guerra al papa che avendo intese *vite* e non *viti* se ne viveva sicuro. Interpretazioni siffatte muovono tanto a schifo che nel riferirle e confutarle potrò sembrare sazievole. E altre ne confutai in altra opera. Ai tempi nostri sappiamo che fu fatto rimprovero a Carlo quinto (1) e a Luigi di Francia per essersi dilettati d'interpretazioni di parole e di patti da legulei e non da principi.

2. Ai quali non si addice (ripeterò all'ultimo ciò che ho detto in principio) venir fuori con sottilità di curiali, e tanto meno prevalersi di giochi di parole e tener dietro a cavilli più o meno frivoli. Non è tolerabile cosa che un'interpretazione furbesca mandi all'aria deliberazioni di principi. A questa maniera d'interpretazioni astute, maliziose, fraudolenti, a pre-

(1) Della fede di Carlo quinto fece sperimento, come ognun sa, la repubblica fiorentina a cui non valsero le convenzioni fatte con gli agenti e ministri di esso imperatore e del papa nella famosa capitolazione del 1530, perché le fosse conservata la sua libertà. Invano Iacopo Nardi ricordò all'imperatore che sotto la fede sua erano state fatte quelle convenzioni con quel papa *che voleva dalla sua inclemenza essere chiamato Clemente* (V. lib. decimo delle *Istorie di Firenze*). L'imperatore che aveva furia d'andare alla messa (v. detto libro) rispose parte in lingua italiana e parte spagnola che aveva compassione della mala fortuna de' fiorentini e perciò perdonava volentieri all'oratore di avere parlato con poca riverenza della santità del papa, e che deputerebbe uditori della causa loro, e sarebbe amministrata giustizia. E la giustizia fu che Alessandro dei Medici fu confermato nel dominio dall'imperatore che gli dette in moglie la figlia. Vero è che Carlo quinto lasciò in Firenze don Pietro Zappata come suo agente per ascoltare le querele che gli fossero porte da'cittadini de' mali portamenti del duca. Parve a'fiorentini che al danno si aggiungesse lo scherno. E parve anche a Lorenzo.

Digitized by Google

stigi, a gherminelle di cavaocchi non si fa luogo neppure nei negozi dei privati: quanto piú dunque dovranno tenersi lontane dalle aule de' principi. Nelle convenzioni di buona fede e che meritano tutto il favore della legge sono avute in disprezzo le sottilità giuridiche qualunque esse siano le quali con la buona fede non hanno proprio nulla che fare, e appunto con la loro sottigliezza finirebbero per distruggere la buona fede de' contraenti. Non è cosa che sia tanto lontana dalla verità, quanto è la fallacia nelle parole. Infinite sono le sentenze in questo tenore. Noi dunque non condanniamo lo stratagemma: ma altro è stratagemma, altro è perfidia. (1) Aggiungo che su questo particolare un uomo onesto non è mai scrupoloso abbastanza.

(1) Lo stesso Machiavelli in quel capitolo (quarantesimo del libro terzo dei Discorsi) nel quale l'argomento « Come usare la fraude nel maneggiare la guerra è cosa gloriosa » offende più della sostanza di esso capitolo, condanna questa maniera di frode, perché questa, dice, « ancora che la ti acquisti qualche volta stato e regno, come di sopra si discorse (vedi cap. XIII, lib. 2.° « Che si viene di bassa a gran fortuna più con la fraude che con la forza), la non ti acquisterà mai gloria. » E aver gloria, o vuoi credito e riputazione, è cosa necessaria a uno Stato. Insensato colui che la sua reputazione tiene in non cale, dice Alberigo; e insegna parlando delli stati *che re e regni si mantengono pel nome e pel credito, il perché anche il nome vuol essere difeso* (v. cap. 18, lib. primo). Nel che il giureconsulto si accorda col politico, il quale, come conseguenza di quel principio, insegna che le repubbliche e i principi veramente potenti non comperano l'amicizia con danari ma con la virtú e con la riputazione delle forze (cap. XXX, lib. 2.°).

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Del mendacio.

SOMMARIO

Proponesi la questione. — Essendo diversi i modi di usare menzogna, unica non può essere la risposta. Si può ingannare il nemico senza parlare con lui. Esempi. Si può ingannare usando con lui parole mendaci. Altri esempi, e loro importanza. Queste due specie d'inganno sono lecite. È lecita la prima perché noi non parlammo al nemico, e molto rileva nei fatti umani la considerazione della persona con cui si parla. Quello che facemmo potrebbe dirsi rispetto al nemico *res inter alios acta*. Però la regola *res inter alios* ecc. è secondo il rigore del gius privato, né vale pel gius delle genti. È lecita la seconda, perché nulla fu promesso al nemico, ma solo gli furono date parole da cui poco ci voleva a schermirsi. — Si può ingannare il nemico nel far patti con lui. Esempi cavati dalla Bibbia. Questa terza specie d'inganno non è lecita, neppure se l'accordo fatto per inganno fu accompagnato da giuramento che, dove manchi consenso, non ha efficacia: né valgono, giuridicamente parlando, esempi e autorità contrarie. — L'opinione di sant'Agostino e di san Tommaso circa la menzogna è troppo assoluta. Menzogna secondo che la definisce Melantone, può essere fatta anche co' gesti: ora nessuno può dire cosa illecita fingere la fuga, simulare timore o fare altre cose simiglianti. Ci ha una cotal menzogna che senza offesa del giusto, anche a detta di teologi, può in certi casi ammettersi. Si recano esempi, autorità e ragioni su questo proposito, e chiudesi il trattato del dolo nelle parole.

1. Su questo argomento rimane una sola questione, se sia lecito ingannare il nemico con una qualche menzogna. Dico che potendo essere diversi i modi coi quali altri usi la menzogna contro a' nemici, la definizione di questa cosa non può essere unica né unica la risposta. Ventidio, accortosi che certi finti disertori venuti a lui erano spioni de' parti, prese consiglio di servirsene a confusione di quelli stessi per giovare ai

Digitized by Google

quali avevano imaginato l'inganno; perché, facendo loro mille carezze e tenendoli come amici, lasciava che udissero che farebbe la tale o tal altra fazione quando invece disegnava tutto l'opposto, acciocché eglino, credendosi avere in mano i consigli di lui, li rivelassero ai parti: questi frattanto si apparecchiassero secondo veniva loro annunziato e così fossero offesi da quella parte ove il sospetto era minore e ove il nostro ascolano (1) aveva veramente fatto disegno di assalirli. E Maurizio comandante significò a certi suoi soldati stretti d'assedio che sostenessero l'assedio: egli intanto se ne andrebbe nel paese nemico a far prede: già molte averne fatte di donne e di cose d'ogni maniera. Non era vero nulla: pure il nemico, intercette, per cura di Maurizio, le lettere, udendo queste cose, entrò in gran timore della sua gente e levò l'assedio. Simile a quel di Ventidio fu il consiglio di Agesilao di cui fa menzione Plutarco, e simile a questo di Maurizio fu quello di Catone censore, il quale agli ambasciatori degli ilergeti confederati de' romani promette soccorsi tali da confermar loro nella fede e il nemico sgomentare, e tuttavia aveva già fermo di non mandarne. Piú simile ancora quello di Flacco che nella medesima Spagna, trovandosi accerchiato dall'oste nemica, fa spargere la voce essere stata da Emilio espugnata la città dei nemici; di che essi turbati, lasciano libero Flacco.

2. Tutti questi che ho rammentati usarono la menzogna contro a' nemici senza dir loro parola, il fatto de' quali è senza torto del nemico a cui nulla è stato detto non che promesso. Ma che dire se collo stesso nemico usiamo parole mendaci? Temistocle (mi sia permesso adattare questo fatto al proposito mio) per costringere i suoi greci a venire a giornata contro a' persiani presso Salamina, mandò taluni che in nome suo annunziassero ai persiani e la benevolenza che nutriva per loro, e la trepidazione dei greci e la fuga già apparecchiata: venissero dunque e schiacciassero i greci. E invece era tutt'altro. Lo stesso Temistocle, temendo che dopo la vittoria navale dei suoi, Serse rimanga tuttora in Grecia e sia cagione a' greci di

(1) *Asculanus noster*. Piace in Alberigo questo suo farsi direi quasi contemporaneo dei nostri grandi avi latini.

Digitized by Google

nuovi travagli, ammonisce Serse col medesimo pretesto di amicizia che per l'amor di Dio parta subito innanzi che da' greci gli sia tolto il ritorno. E in tal guisa gli venne fatto di cacciar via subitamente quel re tutto invilito per quegli avvertimenti creduti veri. Simigliante menzogna quella di Filopemene contra Nabide ricordata da Livio. Mente Scevola a Porsenna de' suoi trecento congiurati. Il maggiore Affricano tratta di accordi con Siface, a tutt'altro pensando che a questo. Di Arato scrive pure Polibio com'egli trattando con nemici avesse per costume altro parlare e altro sentire. Ma bastino gli esempi. E tuttavia gli esempi di tanti valentuomini avranno importanza a costituire quel dritto che andiamo ricercando, parendo degno di approvazione quanto parve buono a uomini chiari e lodati; come, con piú altre cose, ebbi a dire di sopra della importanza degli esempi. (1)

In questi fatti adunque che abbiamo citati il nemico mentí al nemico e nondimeno io non ho mai udito che simili menzogne abbiano fra nemici dato luogo a richiamo. Incolpi la dabbenaggine sua chi presta fede al nemico. A chi fu tuo nemico non credere mai. Nel primo caso, allorché il nemico non parlò col nemico il nemico non può essere accusato. Essendoché molto rilevi nei fatti degli uomini considerare con chi si parli. Né può essere nel secondo, giacché, consistendo quelle menzogne in nude parole (nel che neppure nelle contrattazioni si ravvisa dolo), non già in promesse, niuna obbligazione poté derivarne. La quale ragione assegnata a questo secondo caso potrebbe servire anche pel primo se al detto ivi posto che nei fatti degli uomini assai rileva por mente con chi si tratti, potesse mai contrastare la nota regola *Res inter alios acta,* la quale per altro è secondo il rigore del gius civile, non già secondo la equità del gius delle genti, e, come avverte l'Alciato, non ha che far nulla con quell'altra che abbiamo qui riferita.

3. Nel fare patti non è lecito mentire al nemico. Cosí può non sembrare giusto ciò che fecero gli iabeschiti i quali, convenuta la resa se in un dato termine non fossero loro venuti soccorsi, questi venendo il giorno innanzi a quello prescritto,

(1) V. libro primo, cap. primo.

Digitized by Google

annunziano al nemico che il dí appresso farebbero la resa, mentre, come dico, avevano in mano gli aiuti e la vittoria. Sono alcuni i quali negano che gli iabeschiti mentissero, e dicono che quell'annunzio era sottoposto alla condizione: *se gli aiuti non fossero sopraggiunti*, precisamente come era stato fatto il patto fin da principio; e se la cosa stesse cosí non è dubbio che non vi sarebbe menzogna, ma se questa vi fu, non potrebbe in tal caso venire approvata. Dico venire approvata secondo il nostro diritto, dacché, trattandosi di convenzioni, quando una di queste ha rispetto ad altra che è condizionale, la condizione s'intende in essa ripetuta, anzi espressa; e tuttavolta io non credo che ripetuta fosse la condizione nel caso che esaminiamo, non essendosi dagli iabeschiti usate le parole con le quali la condizione ripetesi; il che è necessario. Ma sia detto ciò di passaggio, per trattarne esprofesso nell'opera delle condizioni.

Da non potersi per niun modo difendere fu la menzogna degli abitanti di Gabaon ai quali potevano bene gl'israeliti non perdonarla, ingannati circa il punto essenziale della convenzione, la terra loro, e indotti con questo artifizio a fare accordo. E potevano dire che il giuramento non fu prestato ai gabaoniti né da questi ricevuto, ma prestato a quelli che avevano creduto che fossero. L'errore nella sostanza vizia il contratto; tanto piú poi quando all'errore diè luogo, come nel caso presente, la frode della parte che intende profittarne. È principio notissimo che la promessa a cui una parte fu indotta da una falsa asserzione dell'altra, non ha vincolo obbligatorio, e cosí fu e cosí deve giudicarsi dell'accordo di cui parliamo. Non per tanto, se vogliamo credere ad Agostino, non pare che dispiacesse al Signore la clemenza degl'israeliti, ai quali piacque osservato il giuramento con chi aveva mentito. Dice Ambrogio: « Affinché egli (Giosuè) non maculasse la fede sua in quel che puniva la mala fede de' gabaoniti: solo li condannò a ufficio vile. » Dunque non tenne loro i patti se li condannò: tantoché quando viene a dire di questo ufficio vile ne parla come di cosa non compresa in quel primo patto. « Perché c'ingannaste? Ora dunque sarete maledetti; dalla vostra stirpe non mancheranno servi giammai, ecc. » — « Condannò, dice Girolamo, i gabaoniti a portar l'acqua e spaccar le legna per avere

Digitized by Google

con astuzie ed inganni cercato e ottenuto quell'accordo. » E neppure il giuramento pel quale pareva agl'israeliti d'essere vincolati, non li obbligava, io credo, realmente ed efficacemente, dacché nella promessa carpita per inganno e fatta per errore, il giuramento nulla opera né supplisce al difetto del consenso, checché vadano dicendo in contrario certi giureconsulti da non doversi in ciò seguitare. Parola vana è il giuramento senza il consenso. Ove manca consenso non è neppure gius di natura. Ogni falsità pecca per dritto naturale, né il falso è men falso perché sia giurato. E perché dovrebbe il giuramento prestare autorità alla ingiustizia e giovare agli ingannatori? Il giuramento vuolsi intendere *rebus sic stantibus;* e come non può fare che non sia trattato di quelle cose intorno alle quali si tratta, così neppure che sia trattato di quelle di cui non fu trattato, non essendosi a queste rivolto il pensiero. Il che è pure insegnato da quei sommi giureconsulti che sono il Baldo e l'Alciato. Il perché in ciò che scrisse Agostino sul fatto dei gabaoniti, egli ebbe forse rispetto alla clemenza, della quale appunto si dice rimetter molto del giusto. E davvero clementi furono gl'israeliti con gli abitanti di Gabaon ai quali niuno dirà che non fosse almeno in gran parte accordato perdono a cagione del giuramento; e perdono altro non è che remissione di pena dovuta; che non fosse usata loro benignità, e benignità è virtú che non è imposta dalla legge, onde si dice che non segue la legge, come non ha legge la clemenza, dove giustizia è imposta dalla legge. Del resto, una volta preso il partito della clemenza, bisognò osservarlo fin all'ultimo e del non averlo fatto fu Saulle punito ne' suoi figlioli. In quanto al giuramento dirò ancora che gli ebrei e altri popoli sembra lo ritenessero obbligatorio sebbene con arti oblique cavato di bocca. E narra Cicerone che M. Pomponio tribuno della plebe giudicò suo debito attenere, e attenne di fatti, quanto, sebbene per timore, aveva giurato. Ma tuttavia queste cose giuridicamente non sono approvate.

L'errore esclude il consenso, dove nel timore ha molta parte il consenso. E sebbene nei contratti non sia sottintesa la clausola « se le cose narrate son vere » tuttavia intendesi sempre fatta riserva pel dolo. Il giuramento non ha mai efficacia al di

Digitized by Google

là del consenso: questo è il limite suo. Pertanto veniamo al caso nel quale, contraendo, non è lecito ingannare per via di menzogna il nemico.

Quelli che nelle convenzioni non dicono il vero, non pure mendaci, ma anche ingiusti propriamente si appellano. Contro a giustizia è quel motto di Agesilao: « ingannare coi patti di una lega gli amici è disprezzare gli Dei: i nemici è giusto e lodevole. » Ingiustamente Lisandro: « i fanciulli coi balocchi, gli uomini debbonsi ingannare co' giuramenti. » Di questa fatta potremmo citare altri detti ingiusti, sozzi, bugiardi. Nei primi due casi approvammo il mentire, riprovammolo in questo terzo.

4. Giustamente poi Agostino e l'Aquinate insegnano che la menzogna non è mai giusta sebbene volta contro a nemico meritevole che gli sia fatto inganno e contra il quale sarebbe lecito l'inganno per altre vie. Se non che questo loro precetto si parte dalla opinione che ogni e qualunque menzogna in ogni e qualunque caso è da riprovare. Il contrario ho io dimostrato per molti argomenti ed esempi in una mia dissertazione, dove insegno come sia una cotal menzogna che senza offesa del giusto può essere talvolta passata, e come tutti quanti i filosofi insegnino cosí, e giureconsulti e medici e retori e poeti e altri, le autorità de' quali non starò qui a ripetere, e anche i teologi prima di Agostino (egli pure l'osserva) quasi tutti, e taluni anche dopo di lui. E se non è cosa ingiusta fingere la fuga, simulare timore, far credere di partire e altre cose somiglianti, perché dovrebbe dirsi ingiusto raggirare di parole il nemico? e che differenza ci ha egli tra il significare con le parole anziché co' fatti, con la lingua, anziché con le mani e co' piedi, che sarà fatta cosa che tu sai che non sarà fatta, che tu sarai per fare ciò che non pensi di fare? Agostino dubita. Ma io anche da Ambrogio e dall'Aquinate imparai potersi dare bugia non pure di parole ma altresí di opere false, e segni non essere le parole soltanto ma eziandio i fatti e ciò anche in proposito di menzogna. Il perché Melantone definisce la menzogna cosí: « Menzogna è altro parlare *o significare col gesto*, e altro sentire, e si fa o per arroganza o per voglia di nuocere. » E Aristotele nel trattare della veracità e dei requisiti di essa insegna potersi mentire cosí con le azioni come con le

Digitized by Google

parole. Grazioso detto fu quello d'Archidamo di quel tale che per non apparire vecchio s'avea tinti i capelli: « Che potrebbe dire di vero costui che ha la bugia perfino sul capo? » Cosí potrebbe dirsi bugia quella di Davidde che talvolta fece vista di essere pazzo; e pure è difeso da Ambrogio. Ma poniam fine. Solo domando che altro fu se non bugia quella d'Eliseo profeta che bramato dal re di Siria tanto che per averlo fe' cinger d'assedio la città in cui dimorava, si fece incontro a' suoi persecutori pregando Iddio che li rendesse ciechi degli occhi e della mente. E facendo Iddio questo, disse Eliseo a' sirii: « non è questa la via, non è questa quella città: venitemi dietro e io vi menerò a quell'uomo che voi cercate », e cosí li condusse in altra città. Che cosa sono quelle parole: *Non è questa la via, non è questa quella città?* Qual via, qual città? Certo quella che i sirii andavano cercando, e cosí dicasi dell'uomo cui accennano le parole *il quale cercate*. Ma nel fatto era pur quella la città. Cosí non può a meno di non ravvisarsi menzogna nelle parole di Racaba: « Vennero quelli uomini ma se ne andarono » Quali uomini? chi quelli? Certo quelli che i gericontini cercavano. « Questo e quello io commisi » rispose Acano, e cosí intende rispetto a ciò che gli si domanda, e cosí la scrittura nota brevemente il fatto. Queste medesime cose sono piú diffusamente trattate in quella mia dissertazione. La menzogna poi di Racaba si difende osservando che essa per la fede divenuta ormai del popolo d'Israele, era divenuta pure nemica dei gericontini, e però le era lecito mentire con essi. Cosí intendo io. E cosí Platone e Senofonte espressamente insegnano che il nemico è lecito ingannare mentendo, né è solo Luciano ad affermare a proposito dell'Ulisse omerico essere degni di lode coloro che ingannarono con una menzogna il nemico. Cosí pensano tutti quegli altri che sono menzionati in quella mia dissertazione, i quali ammettono in certi casi una qualche bugia. Che se è ufficio d'amico ingannare mentendo l'amico per procurargli del bene, per la stessa ragione dovranno anche i nemici essere ingannati per far loro del male (1). In questa guisa renderemo a' nemici quello che loro si conviene,

(1) Sottigliezza piú da teologo che da filosofo.

Digitized by Google

ai quali è giusto far danno se è giusto agli amici procurare vantaggio. Quanto siamo venuti dicendo fin qui dei nemici, è espressamente insegnato anche da Clemente Alessandrino dottissimo e santissímo uomo, secondoché taluno mel viene giustamente citando.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Dell' avvelenare.

SOMMARIO

Fra gl'inganni di fatto si vuol mettere l'uso dei veleni. Provasi per venti ragioni e per molti passi d'autori ed esempi storici questa specie d'inganno essere detestabile. Spiace all'A. aver dovuto spendere tante parole a dimostrar cosa sulla quale a nessuno dovrebbe cader dubbio, ma ne ha colpa il Baldo, di cui ribatte il sofisma, e molti interpreti delle leggi che seguitarono la sua opinione. Di un errore popolare sui veleni. Inganno di fatto sono pure gl'incantesimi e l'arti magiche e anche questi artifizi, a cui molti credono, sono da riprovare.

1. Così abbiamo trattato degl'inganni di parole e degli stratagemmi, e anche di certi inganni di fatti. Tra questi ultimi è certamente il far uso di veleni. Condannasi questa specie d'inganno. L'usarono i barbari contro ad Alessandro. Non è dunque azione da barbari? Questa la prima ragione. (1) Nel che noi seguitiamo il precetto che dètte Apollonio a Vespasiano, cioè che un principe il quale aspira a essere giusto deve anzitutto andare a scuola dai principi ingiusti per imparare da ciò ch'essi fanno ciò che non sia da fare. Una seconda ragione ci è pòrta da Lucano là dove dice dei parti: « Ad essi par poco lanciare freccie di ferro stridenti, che le vogliono anche intrise di veleno. Per esse è fatta grave ogni piú lieve ferita, ogni scalfi-

(1) La quale, per verità, poteva essere alquanto migliore. Ma prima di sorridere, l'erudito lettore voglia rammentarsi qual fosse troppe volte il modo di argomentare di quelli antichi dialettici, e veda se il difetto sia d'Alberigo o piuttosto dei tempi.

Digitized by Google

tura è morte. Il valore è nulla: tutta la loro fiducia è riposta nel veleno. » Non è dunque lecito ricorrere ai veleni, perché ogni piú lieve ferita è fatta per essi mortale, perché sono troppo micidiali; ogni piú lieve tócco è morte sicura, dice Plinio parlando delle freccie avvelenate. Il perché nelle guerre che non siano guerre di sterminio l'uso dei veleni non può essere approvato. Una terza ragione l'abbiamo in ciò che, avvegnaché la guerra è contesa che si tratta con le armi, guerra non è piú ove nelle armi non sia da avere fidanza. Una quarta ragione ci è pòrta da Ovidio, il quale dei geti usa dire cosí: « A raddoppiare con ferite crudeli le cagioni di morte, aspergono tutte le freccie di veleno di vipere », e degli etiopi Claudiano: « Ferite duplicate da veleni etiopi. » Similmente Giustino di quei barbari contro ai quali ebbe a fare Alessandro: « Ferita doppiamente mortale ec. » In tormenti possono uccidersi malfattori, non drittamente soldati. Anche il detto di Plinio: « Noi diamo al ferro alcun che di piú micidiale », cade in acconcio; giovi riferire tutto il passo: « Generò i veleni la terra: ma chi li ebbe trovati se non l'uomo? Gli elefanti arrotano il corno a' tronchi d'albero, alle pietre i rinoceronti, a queste e a quelli le acute zanne i cinghiali: conoscono gli animali i modi d'offendere, ma quale di essi, eccetto l'uomo, tinge di veleni le sue armi? Noi avveleniamo le freccie e diamo allo stesso ferro qualche cosa di piú micidiale: noi contaminiamo le fontane, e i naturali elementi di cui si compongono le cose. » Quinta ragione per tanto si è che neppure i bruti fanno questo: sesta che adoperando cosí, è fatta ingiuria alla natura delle cose. Settima, ottava e nona in queste parole di Floro: « mescolàti, o cosa nefanda, veleni alle acque, fece infame la vittoria, perché contro alle leggi divine e a' costumi de' maggiori, contaminò d'impuri succhi le intemerate armi romane. » Di questa infamia usata contro agli affricani parla anche Silio: « Di rei succhi infette drizzare freccie e il ferro vituperare di veleno. » È cosa nefanda: è contro alle leggi divine: è contro a' costumi de' maggiori, i quali dichiararono, con l'armi non co' veleni doversi condurre la guerra; e ciò contra Perseo che con un tale di Taranto aveva trattato di spengere di veleno parecchi romani. Cosí Livio: « Non solamente si apparecchiava alla guerra aper-

Digitized by Google

tamente con reale animo, ma per tutte le scellerate vie ch' ei poteva, nascosamente con latrocini e veleni. » Ecco la ragione decima: non è cosa da principi ma da ladroni: dunque non si conviene alla guerra. Ragione undecima: commettesi nascosamente: dunque anche per questo è cosa contraria all' indole della guerra. E così Tiberio imperatore e il Senato al principe dei catti che si profferiva di dare morte ad Arminio crudelissimo e perfido nemico pure che gli avessero fatto avere un veleno, risposero: « Non per frode e di soppiatto ma apertamente e con l' armi in pugno vendicarsi de' nemici suoi il popolo romano. » Per il qual fatto Tiberio eguagliava sé agli antichi condottieri d' eserciti i quali impedirono che a Pirro fosse dato il veleno, fatto consapevole quel re dello scellerato disegno: « Fabrizio, scrive Seneca, respinse l' oro di Pirro re, e, promettendogli il medico di Pirro che avrebbe dato il veleno al re, avvertì Pirro si badasse da' traditori. Non si lasciò vincere all' oro, non volle vincere col veleno: ugualmente magnanimo. Ammirammo quell' uomo prodigioso, e, quello ch' è più difficile nella guerra, innocente, il quale reputò esserci pure contra nemici qualche cosa che non può farsi. » Claudiano ravvisa quí un altro delitto: « Fabrizio, svelato il tradimento, rimesse al re cui faceva guerra, lo scellerato che si era offerto di dare il veleno al suo signore, affermando essere indegno di guerriero prevalersi della scelleraggine di un servitore. » Del quale delitto di tradimento tengo discorso piú innanzi. Da molti scrittori è riferita la lettera a Pirro, dalla quale rilevasi non essere di comune esempio né conforme alla fede comune far guerra con le mancie e con gl' inganni. Quí poi hai da intendere di quei doli mali, di quelle male fraudi che allora erano alle mani di tutti, non di quel dolo che potrebbe piuttosto chiamarsi solerzia, né di altre simili cose che anzi presso i romani erano di uso frequente, e che sono giuste. Ascolta anche Ambrogio su questo medesimo fatto di Fabrizio: « Egregiamente, come quello che, essendosi messo a competere di valore, gli repugnava vincere con la frode e dichiarava turpe senza onestà la vittoria. » Dunque cotesta usanza è contro al comune esempio e alla fede comune, ed hai in ciò la ragione duodecima. E la decimaterza in quanto sia cosa contraria all' onestà e all' innocenza. Ecco

Digitized by Google

che cosa dice di Fabrizio lo stesso Pirro: « Egli è colui a rimuovere il quale dall'onesto è piú difficile che dal suo corso a rimuovere il sole. » La lode che il Senato dette a Fabrizio, Valerio Massimo riferisce là dove parla della giustizia. Cicerone scrive: « Quale infamia, quale orrore vincere non già col valore, bensí col tradimento un re col quale gareggiavasi di magnanimità (1). » Malvagio oltre ogni dire quel Nicia medico di Pirro, contro al quale altro medico di spiriti troppo diversi ebbe a dire una volta: « Neppure a' nemici appresterà farmaco reo chiunque si è obbligato col giuramento dell' arte salutare; » e un altro medico presso Apulejo: « Non crederei davvero conveniente al ceto cui appartengo di farmi apportatore altrui di morte: non per la distruzione, bensi per la salute del genere umano essere stata trovata la medicina. » E questa che si deduce dall' autorità e dallo esempio dei medici potrebbe essere la decimaquarta ragione. E se ai medici non saria permesso abusare dell' arte loro a danno dei nemici, come e perché dovrebbe essere ad altri abusare dei propri beni? imperocché e le armi e le altre cose furono trovate e date a salvezza, non a perdizione degli uomini: non fosse altro appagano l'occhio (2), giovano a tenere desto l' ingegno umano, dice Bernardo e canta Virgilio nell' altissimo canto. Ed ecco una quintadecima ragione nelle varie sentenze che abbiamo riferite di filosofi e di altri scrittori, quali Cicerone, Lucano, Ovidio, Claudiano, Plinio, Floro, Silio, Livio, Valerio, Tacito, Seneca, Ambrogio, Plutarco, Gellio. Quanti e che nomi! Arroge i romani e Pirro. Pon mente a quello che dissi intorno alla prima ragione: i nostri avversari chi sono? sono i barbari, parti, etiopi, affricani, geti, caspi, eptacometi e gli scozzesi e' francesi d' un tempo, i turchi anche d' oggi e altri cotali. Se dunque è prova di rettitudine il dispiacere a' perversi, certo è argomento men che retto e iniquo piacere ai cattivi, argomento di bontà piacere ai buoni (3). Ab-

(1) Cic. *De officits*, lib. 3.° § XXII.

(2) Bel conforto davvero!

(3) « Cotanto ti sia doglioso d'esser lodato da laide persone, come se fossi lodato per laide operazioni, e sempre sie tu piú allegro quando tu dispiaci a' rei; e 'l mal credere di te da' rei uomini con-

Digitized by Google

biti quest'altra autorità ch'è di un vescovo: « Che gente infedele siasi talvolta fatto lecito di porre in uso veleni questo si dice, ma da niuna legge mai trovasi approvata cotesta licenza. Non che io non creda che i tiranni non siano da levar di mezzo, ma senza scapito della religione e dell'onestà. » Dice questo vescovo tale usanza essere propria degl'infedeli, e noi antecedentemente, di coloro che sono fuori della comune fede. Aggiungi queste parole di Erasmo: « Ve' di quanto momento a fare che un'azione venga approvata sia il modo col quale si fa. Un adultero, ucciderlo di ferro è lecito, non è lecito di veleno; ne è lecito co' veleni e con arti malvagie procurare la morte del nemico, imperocché non vi è testo di legge che approvi la malizia. Armi attossicate sono proibite anche nelle guerre. Quanto la legge permette si faccia non è però da fare in qualsiasi modo. » Ed hai così l'argomento sedicesimo *a simili* tolto dall'adultero, e altri. Anche tra le altre cose non permettono le nostre leggi che niuno possa venire condannato a morire di veleno; e gl'interpreti aggiungono che se è lecito uccidere, non è lecito farlo per via di veleno. L'autorità dei quali può essere l'argomento decimosettimo. E ce ne porgono un altro, il diciottesimo, che, essendo la guerra contesa di forza, non può essere maneggiata con queste arti che sono bene dalla forza distinte. *Se fu ucciso coi veleni non con la forza,* dice Ulpiano; e altri con lui parimente distinguono. So che nella guerra i fatti d'arme non sono continui, talvolta sono rari, tal'altra frequenti, e in altri casi non hanno luogo affatto, e molte cose nelle guerresche brighe si fanno piú che con la forza per via d'inganni: ma so ancora che nella guerra, in ogni periodo di essa, in ogni sua vicenda, lavora sotto la forza, e alla forza affidansi i guerreggianti, il che certamente non è quando sieno i veleni le loro armi. Ecco che Ulpiano medesimo ci viene insinuando un decimonono argomento, che contro alle insidie di avvelenatori niun riparo può fare la gente, perché costoro eccedono i modi e gli ordini della guerra che null'altro è che

talo per una grande tua loda. — Argomento é di dirittura lo dispiacere a' rei. » (Ammaestram. degli Antichi, cap. VIII, *Di dispiacere a' rei* Distinz. III. *Delle opere che sono vie a virtudi*).

Digitized by Google

contesa di uomini e di forze. E questo medesimo è detto dal mio fratello Scipione nelle sue annotazioni al libro secondo della Gerusalemme di Torquato Tasso; ove spiega che la guerra deve aggirarsi per entro i limiti della forza umana. E basti oramai.

2. Così avessi potuto dire di meno in un argomento come questo sul quale a nessuno al mondo dovrebbe rimanere un dubbio. Ma ecco gl'interpreti nostri che vanno dicendo potere noi a nostra difesa valerci d'armí vietate; cioè non essere cosa mal fatta valerci a questo fine di coteste armi, quantunque sia cosa mal fatta tenerle. Che se ciò non ti sembri ancora contrario alle cose dette di sopra, eccoti il Baldo che risponde in queste parole: *È lecito uccidere di veleno il nemico, siccome insegna Vegezio.* Anche difende come cosa giusta adulterare a danno dei nemici le acque. Ed ecco subito dopo di lui altri scrittori assai autorevoli che il medesimo ritengono. Ma ora vo' rispondere al Baldo. E prima: io non ho memoria e non credo che Vegezio abbia detta quella tal cosa; ma, se pur la disse, deve, secondo me, averlo fatto nella enumerazione di quei tali stratagemmi che non costituiscono diritto ma sono propri de' barbari; i quali, come accennai, amano meglio combattere con la lancia di Giuda che con armi leali. Per la qual cosa ne ammonisce Polieno che, avendo a fare con barbari, sovra ogni altra cosa è da guardarci dai loro stratagemmi. Aggiunge il Baldo a conferma di quel suo detto che se lo spargimento del sangue è permesso, a piú forte ragione dovrà essere il corrompere l'acque e qualunque altra cosa consimile. Pretto sofisma. Imperocché, egli stesso lo dice, coll'avvelenare che si facciano le acque, sono piú gl'innocenti che ci restano che non siano i colpevoli. E già ho detto che non è proibito il dar morte, ma il modo di darla. E qui è questione sul modo. Intanto prendi nota, e abbila per un'altra ragione, che sarà la vigesima contro agli avvelenatori dei comuni elementi, di ciò che dice il Baldo sulla morte che ne deriva a chi non ha colpa. Né vale che il Baldo ci dica che intende parlare di guerra difensiva e che quando si tratta di difenderci tutti i mezzi son buoni. Adagio: anche la difesa conviene sia senza colpa. Tu forse domanderai se ciò sia lecito in una grande necessità, essendoché la necessità può far lecito quanto non sarebbe per legge: osservare il sabato era precetto di legge, e

Digitized by Google

tuttavia senza colpa i maccabei combatterono in giorno di sabato. Ma io rispondo che la necessità di cui noi parliamo non può mai farne lecito di violare le ragioni degli avversari nostri né quelle di alcuno. Che se è creduto lecito rubare in caso di necessità, egli è perché si crede che non si possa in questo caso parlare di furto, essendoché in tempo di carestia tutti i commestibili siano comuni. Questo pure è il diritto della guerra: porre il nemico in necessità non superabili, dalle quali se è cosa lecita liberarsi per qualunque modo, sarà lecito ancora essere perfido e spergiuro; e perché no? Ed ecco allora sparito ogni commercio fra' nemici, ecco cessata ogni legge di guerra. « Io non mi so facilmente persuadere, dice Bernardo, come possono dirsi lecite quelle cose da cui molte ne provengono d'illecite. » Per ciò che riguarda le cerimonie religiose le quali senza dubbio cedono innanzi alla necessità e non riguardano affatto il nemico, basti per tutti l'esempio de' Maccabei che ho pure toccato in fine del libro antecedente.

3. In questa parte adunque il Baldo co' suoi veleni non fa per noi. Non fanno per noi cotesti guerrieri dall'acquetta, che Dio confonda. E nemmeno Solone per consiglio del quale si ebbero i cirrei avvelenate le acque: né gli anfizioni che fecero il medesimo: né i fiorentini che Enrico di Lussemburgo imperatore spensero, non è forse vero?, di veleno; ma Ladislao d'Ungheria e re di Napoli che moveva contra di loro, per opera d'una sua druda levaron di mezzo. Non fanno per noi, ancorachè altri vada dicendo avere liberato sé di pericolo, Italia dalla tirannide. Meglio esser vinto che vincere a mo' degli scellerati, diceva Scauro. Non fanno per noi gli spagnoli che, stretti d'assedio in Napoli da' francesi, in una sortita notturna avvelenarono i pozzi a' nemici, né, paghi a tanto, corruppero i fornai de' francesi perché mescolassero il gesso alla farina. Ancora, avendo cognizione di quel morbo che ora è chiamato francese e come si attacchi, mandarono fuori della città di nascosto bellissime meretrici per le quali all'esercito francese si appigliasse la lue. Cosí il Falloppio chiarissimo medico il cui padre militò colà. E anche il Guicciardini scrive come i francesi rimanessero impestati da quelle donne già infette di questo male, a tal fine studiosamente mandate dagli spagnoli. Il Giovio stenta a credere

Digitized by Google

questo fatto che si racconta dei pozzi avvelenati. Quasiché quella gente non sia usa fare tali cose. Ma forse al Giovio quel fatto pare incredibile essendo il colmo della malvagità. Del pari fu un avvelenamento vero e proprio e da meritare severissima punizione quello che essi adoperarono con quelle donnacce. E cosí Dio stesso comanda al suo popolo di trattare con la maggiore severità possibile i madianiti per avere ricorso ad arti consimili.

4. Dei veleni ricerchiamo ora se, come si va dicendo comunemente, è possibile propinarli di guisa che producano l'effetto loro in un tempo determinato. Regolo affermava essergli stato dato un tale veleno dai cartaginesi. Questo è ciò che spesso temono i prigionieri. E medici insigni non riescono a definire questa cosa; ma quanto al tempo determinato, rispondono ricisamente essere novelle. I medesimi insegnano, ciò che da alcuni trovo essere negato, potersi dare che le freccie o altro saettume avvelenato e anche le palle degli schioppi riescano ad avvelenare. Circa al tempo il Giovio in alcun luogo è concorde coi medici. Basti dei veleni.

Veniamo a un altra specie di malefizio, cioé agl'incantesimi e all'arti magiche, il che ha attinenza con la materia trattata in questo capitolo. Lo stesso giudizio che dei veleni deve portarsi anche di questi artifici. Anche dai duelli è tenuto lontano tutto ciò che sa di magìa. Tuttavia si vuole che gli Argonauti si valessero d'incantagioni. E fra gli assirî e i battriani condotti da Nino e da Zoroastro o da un compagno di quest'ultimo, piú che alle armi e alla forza si ebbe ricorso alle arti magiche e arcane dei caldei. E che altro volle Balaam da Bilhamo contro a Israele? Anche i bulgari vincono spesso per virtú d'incantesimi e di altri artifizi. E Mazenzio e Magnenzio usarono di prestigi, e per via d'incantesimi si fece scaturire acqua pei romani in Mauritania e si ottenne vittoria; e sotto Marco furono in questa guisa superati i marcomanni, ove tu non voglia riferire ciò alla pietà del principe, come fanno Capitolino e Claudiano: « Le parole magiche all'usanza dei caldei armarono i numi o, come credo piuttosto, i costumi di Marco poterono conciliare in suo favore Giove tonante. » O con piú verità apporrai ciò alle preghiere (le preghiere non sono vietate) della legione

Digitized by Google

cristiana la quale combatteva per Marco, e che fu detta *fulminatrice*, come già un'altra prima, perché sugli scudi aveva per impresa il fulmine. (1) Pirro disse che i Deci si erano valsi di queste arti; ma veramente nota Cicerone che il sacrificarsi che fecero agli dei infernali fu accorgimento di capitano. Nel che si ravvisa quella differenza, notata anche dal Cardano, tra le religioni false e la vera, che i seguaci di quelle potevano rivolgerle a qualunque loro vantaggio anche di guerra. Né fu solo Pirro a rinfacciare arti magiche ai romani, difesi però, e a ragione, da Giuseppe Flavio. E neppure mancò chi affermasse in tempi non molto dai nostri lontani, con parole magiche dei persiani e incantesimi noti a quella gente essere stata evocata una tempesta a sterminio dei turchi. E i galli, stretti una volta d'assedio, è fama che in tal modo suscitassero una procella, per la quale al nemico fu forza levare l'assedio. Dicevano: « Se non posso piegare gli dei superni, moverò quelli infernali. » Che serve dire di più? È manifesto che arti siffatte sono illecite nella guerra; essendoché la guerra è contesa d'uomini, e per queste diventerebbe contesa di demoni. Per questa ragione il nobile Tasso condanna queste arti nella guerra in un canto della prima sua buona Gerusalemme. E tuttavia non ci sono passati di mente i combattimenti degli dei omerici. Ma quelle pugne non hanno nulla che fare con le arti magiche, o s'intendano allegoricamente, o nel senso letterale. E niuno può scusarsi col dire che la sua religione ciò gli permette. Imperocché tutte le altre sette religiose sono contrarie alla magìa. E neppure la religione se violi e confonda le umane leggi può essere posta in campo a scusa, com'ebbi a dire di sopra. Condanna queste arti Giuseppe, il quale nega che i romani se ne valessero, e coloro che accusavano i romani di questa colpa vituperata dal senato romano, il quale vietò che con siffatte arti

(1) Sicché, o arti magiche, o la pietà del principe, o le preghiere dei cristiani furono che dettero la vittoria all'esercito romano. La perizia dei capi e il valor de' soldati pare dunque che non ci entrassero propriamente per nulla. Ma tu, o lettore, non ridere neppure adesso, ed abbi presenti, per non citare altri esempi, i manifesti e le concioni di quel caro *enfant de Voltaire* che è il generale Ducrot.

Digitized by Google

si procurasse la vittoria, la citavano come delitto a difendersi impossibile. E per questo pretesto la celebre Lotaringa fu arsa dagl' inglesi. Ed io insegnai al titolo del Codice che tratta dei fattucchieri non essere lecito con stregonerie opporsi ai malefizi. Qui tuttavia aggiungo non potersi dal nemico che abbia dato il cattivo esempio accusarsi il nemico che gli rende la pariglia. Dallo esempio si legittima la difesa contra colui che lo dette. Scrissi anche in quel Comentario potere essere fatte queste cose dai maghi per mezzo dei demoni; e di questa loro potenza essere soliti i maghi vantarsi coi loro nemici.

Non sono vane pertanto le dispute intorno a cose come queste che si credono potere avvenire, e che spesse volte, come avvenute, sono cagione di accuse (1).

(1) Da queste ultime parole si scorge assai chiaramente che Alberigo non prestava intera fede a questi errori popolari; ma poiché a' suoi tempi si avevano per verità, fu savio trattarne, e quello ch' e' dice a questo proposito vanissimo è tutto dottrina viva. Del resto tutti sanno quanta parte si aveva nel secolo decimosesto il meraviglioso. I vapori del medio evo non erano ancora dissipati; e vediamo legisti solenni come l' Otomano cercare la pietra filosofale, e il Bodino scrivere la demonologia, e il de Thou prender sul serio l' astrologia giudiziaria.

Digitized by Google

CAPITOLO VII.

Delle armi, e dei travestimenti.

SOMMARIO

Ingiusto usare in guerra altri animali che non siano cavalli; e perché. — Volgere a proprio vantaggio la superstizione dei nemici non pare sia dannabile. — Quali possano dirsi armi proprie di soldati. Si discorre delle varie fogge di armi usate in tempi e luoghi diversi, e conchiudesi che la ragion della guerra non varia per variare che facciano gli accidenti di essa, e che non è da argomentare dai fatti, bensí dalle ragioni dei fatti. Ingannare il nemico col vestirsi alla sua foggia, coll'usar la sua lingua, e con altri simili artifizi, non sembra biasimevole.

1. Che se venefici e veleni non sono permessi in guerra, neanche sarà lecito l'uso di animali velenosi. E ciò nondimeno Annibale si valse di serpenti, e per uccidere il re Eumene: cosi gli atreni nel combattimento contra Severo imperatore; cosí gli egizi talvolta contra cristiani. Fecero male: e come potresti asserire il contrario se condanni l'uso di armi attossicate? Che se delle armi e dei veleni tu affermi con Seneca che il veneficio è simile al mendacio, ma queste cose sono ormai d'uso comune, e con Ulpiano che il veleno con violenza propinato rende somiglianza alle armi; a questo obietto io rispondo che qui non è luogo ad argomentare per analogia; ma tu puoi e devi condannare questa rea usanza per le molte ragioni che ho dette di sopra, e per le altre che aggiungo se quelle non ti bastassero, o non potessi tutte adattarle al presente argomento. Ci hanno d'altra fatta animali che, e per costume invalso, e per non essere velenosi, vengono adoperati ne' combattimenti. Natura ed arte fanno a quest'uso i ca-

Digitized by Google

valli, dice Plutarco. *A guerra si armano i cavalli: guerra minacciano questi armenti* (1): questa è razza guerresca. Ma anche di cani sappiamo che molti si valsero, e a torme, e nelle prime schiere, e come duecento di questi animali ritogliessero dallo esilio il re dei garamanti, e co' ribelli si azzuffassero; e noto è pure come nel singolare certame tra' perinzi e i peoni, non solo uomini con uomini, ma e cavalli con cavalli, e cani con cani pugnassero. E di bracchi dalle sagaci nari, fatti venire apposta d'Italia, si valse M. Pomponio a scovare i sardi (non altrimenti che se stati fossero fiere selvagge) da que' loro burroni ove si erano fitti. Attiene al proposito quello che fece Cambise, il quale, nell'attaccare battaglia contra gli egiziani che avevano per divinità cani e gatti, fe' collocare questi animali nella prima fila, acciocché gli egiziani si peritassero di ferire. Che altri a suo proprio vantaggio rivolga la superstizion dei nemici, non veggo che sia dannabile. Non con altro mezzo fu presa nell'Epiro una cittadella tenuta inespugnabile; ché sendosi colà da un traditore buttato un cane in un pozzo che unico forniva acqua da bere, gli uomini, come addetti alla superstizione dei greci, si lasciarono innanzi morire di sete che bere di quell'acqua contaminata. Cosí Filippo re di Macedonia fa mettere in capo a' suoi soldati ghirlande d'alloro sul punto di dare battaglia ai focesi, affinché, avendo questi dato il sacco al tempio d'Apollo, nascesse in loro sgomento al vedere la fronda del dio; e cosí avvenne come aveva pensato; perché, messi di subito in isbaratto, senza menar colpo gli dettero la vittoria, non ricordando piú che dopo quel sacrilegio, era venuto lor fatto di superare i beoti. Gran potenza, bisogna conchiudere col Cardano, ha la religione sugli uomini, se può in essi dar luogo, e quanto! alla superstizione.

2. Né cani soltanto, ma tori, leoni, cinghiali furono dati compagni nella mischia a' soldati; da fare quasi credere che il vocabolo *bellum*, da *bellua*, non meno che da *duello* abbia nome e sostanza. Io dico che questi modi sono indegni degli uomini: strumenti vergognosi di guerra son questi. Sono in guerra leggi da osservare, per tacere di altre, co' fanciulli le donne i sup-

(1) *Eneide*, Lib. 3.e, v.e 540.

Digitized by Google

plicanti: commetteremo noi a' bruti la osservanza di queste leggi? Lucrezio (1) che afferma comune e vitupera questa malvagità, la spiega con questi versi. Gli uomini, dice,

. . . . . non tanto
Ciò fêr con speme di futura palma,
Quanto per dar che gemere a' lor fieri
Nemici, e disperati essi morire
Diffidando del numero e dell'armi.

E però è cosa ingiusta dar luogo nella guerra a così fatti animali.

3. Ragionandosi in questo capitolo delle armi, vogliamo cercare quali possono dirsi armi proprie di soldati. Vediamo che in origine fu costume combatter senz'armi, e solo con l'unghie, co' pugni (donde il nome di pugna), co' calci, co' morsi a mo' de' cani (e però vietati ne' giochi) e, insomma, con la sola forza muscolare. Sennonché l'uomo (chi non voglia dire addirittura con Tertulliano, essere l'uomo animale senza denti senz'unghie e senza corna) non essendo fornito d'unghie e denti validi come que' delle fiere, da potere con essi combattere, ebbe bisogno di armi; e armi sue prime le pietre (dismesse oggi, non men delle marre dei vomeri delle falci e d'altri arnesi rurali, come armi proprie di guerra) e i bastoni: poi si fecero pali induriti al fuoco e appuntati a foggia di spiga: poi freccie. Sono le freccie quelle aste delle quali leggiamo in Claudiano essere armati i greci piú moderni e altri. Appresso fu trovato il rame, e fatto resistente; poi il ferro; e allora vennero fuori mille fogge di armi e tormenti bellici. Marte trovò nuove arti di guerra, e mille forme di morte; le quali bensì chi volesse paragonare a quelle della età nostra, come a dire schioppi, bombarde, o, come piace al Lipsio, *lombarde*, per poco non gli sembrerebbero giocattoli da fanciulli. Rude, alla buona, semplice, l'antica età. Che cosa direbbe delle nostre armi lo stesso Vulcano che era chiamato il dio e l'inventore dell'armi? E per trovarne che si faccia sempre di nuove, per le quali ci rendiamo ogni di piú formidabili e infesti ai ne-

(1) *De Rer. Nat.* Lib. 5.°, v.° 1345, trad. March.

Digitized by Google

mici, mossi da odio contr'essi naturale e incolpevole, com'ebbe a dire quel Gallo presso Niceta; non però questa diversa industria di nuocere è di ragione diversa o meno antica. Essendoché la ragione, o vuoi il giure delle genti, non è limitato dal tempo né dallo spazio. Per la qual cosa, perché di queste armi nuove abbiano gli uomini sulle prime usato in certi luoghi determinati, non ne viene che non sia lecito usarne altrove. E questa ragione vale anche per il tempo. È, e si presume di ragion delle genti, quanto, da che mondo è mondo, incontrò approvazione. Ma la ragione stessa è diritto, la quale, per tornare al nostro soggetto, persuase fino da principio che è da far danno ai nemici. Non il tempo, ma la convenienza distingue il dritto naturale da qualunque altro. Sebbene, anche a voler fare questione di tempo, per dedurre da questo l'autorità, non si dilungherebbe forse dal vero chi dicesse che le varie specie delle armi adoperate oggi da noi si usarono anche nelle età più remote: furono del medesimo genere, e, possiamo aggiungere, furono le stesse. « Egli è un fatto, scrive il Lipsio, checché altri ne dica, che poche cose furono inventate all'età nostra: nuovo portento fu tenuto quello che fece Stefano di Polonia, oggi re di Moscovia, che con palle infocate diè fuoco a varie bastite, e le prese: lamentandosi il barbaro suo avversario, e gridando la legge della guerra, la ragion dell'armi violata: l'onore delle armi con nuova frode contaminato »; quando invece coteste palle usavano fino dai tempi d'Alessandro, e furono il principio remoto delle nostre artiglierie. Che dirò io delle artiglierie degli antichi? Ricorderai ciò che narra Giuseppe, di una maniera di cannone dal quale, sprigionatasi una pietra, era capace di staccare di netto la testa d'un uomo, e scaraventarla lontana tre stadi. Delle fionde, saette, verrettoni e giavellotti, come spezzassero qualunque riparo di guerrieri, narra, sulla scorta degli autori antichi Giusto Lipsio (1), e, forando scudo e lorica, passavano da parte a parte un uomo, e te l'inchiodavano in terra. Per

(1) Il Davanzati nella lettera a mess. Baccio Valori con la quale gli accompagna il primo delle Storie di Tacito chiama il Lipsio « grande ingegno e lume di lettere alla nostra età. »

Digitized by Google

la violenza che avevano il Lipsio preferisce alle moderne le armi degli antichi. Delle macchine di Archimede che con incredibile fragore e rattezza scagliavano grossi macigni, diè notizia Plutarco; e Francesco Petrarca giudicò che fossero queste le nostre bombarde; il che però è contradetto da Girolamo Magio nelle sue Miscellanee; il quale osserva non essere ben certo il tempo della invenzione della bombarda, ma certamente fu molto prima della guerra fatta dai veneziani al Canale di Clodio contro a' genovesi, essendoché cotesto ordigno di guerra, che volgarmente si crede fosse stato trovato allora, era già da molti secoli in uso presso alcuni popoli barbarici. Non è poi vero che questa macchina sia contraria agli ordini della milizia, quasiché per essa sia tolto agli uomini di usare la virtú loro, e anche sia troppo micidiale, come della catapulta andò esclamando Archidamo, essere mediante questo strumento venuta meno la forza degli uomini. Che né il valore è estinto per questi arnesi di guerra, né sono troppo micidiali; dacché quando si vedono possono essere schivati, e sono, nel fatto, schivati. La virtú dell'uomo innanzi questi pericoli si accresce (1). Ancora: il valore non procede dalle armi, sibbene dagli animi, e non sono le armi che combattono, bensí gli uomini. « Sono gli uomini, si legge in Senofonte, sono gli uomini, il fondamento e il nervo dello esercito; e diecimila uomini a cavallo non sono piú di diecimila uomini; né alcuno mai fu ucciso in battaglia per morsi di cavallo o per calci. » Il medesimo disse Augusto delle grandi navi d'Antonio. Che se il valore è dallo

(1) Lo stesso dice il Machiavelli nel cap. XVII, lib. secondo, dei Discorsi. E reca l'esempio degli svizzeri, i quali a Novara, nel 1513, senza artiglierie e senza cavalli, andarono a trovare l'esercito francese munito d'artiglierie dentro alle fortezze sue, e lo ruppero senza avere alcun impedimento da quelle. Conchiude dicendo l'artiglieria essere utile in un esercito quando vi sia mescolata l'antica virtù, ma senza quella contra un esercito virtuoso è inutilissima. — Similmente il Guicciardini nel decimo delle Storie a proposito della fuga di Pietro Navarra: « dove.... fuggendo.... fu esempio memorabile a tutto il mondo che differenza sia a far battere le mura con l'impeto della polvere e con le cave fatte nascosamente sotto terra, a combattere con la vera animosità e fortezza. »

Digitized by Google

animo, non sarà per queste nostre armi che andrà perduto, e spesso ancora lo gioveranno; e quello che in termini generali ebbe a dire Senofonte delle armi de' suoi tempi che le forze dei piú robusti uguagliano a quelle dei piú deboli, con troppo piú ragione può dirsi delle nostre.

4. Tanto dell'armi; e piú che non bisognava, dirà taluno il quale non avverta essere stato mio intendimento mostrare come la ragione della guerra non vari per variare che facciano cotesti accidenti della guerra, e come non sia da stabilire nulla argomentando dai fatti, bensi dalle ragioni dei fatti.

5. Ma udiamo sovente parlare di infingimenti rispetto alle armi, alle vesti e alle insegne, e di questi artifizi è da vedere alcun che. Altrove dissi di Corebo e quello che Virgilio pensasse di quel trovato di lui (1). Cesare tra mezzo le sentinelle nemiche si riduce a' suoi vestito alla foggia dei galli. Scevola, simulate non solo le vesti, ma la lingua degli etruschi, s'introduce nel campo nemico. Simili fatti sono registrati da antichi scrittori a proposito di Dario, di Cimone, Gastrone, Pachete, Ificrate, Tibrone, Cabria, Caridemo, Aristomaco, Memnone, Oronte, Artemisia, e di barbari e di greci, e quanto alle armi, alle insegne, alle vesti, e alla velatura delle navi. Similmente i sassoni si vestono alla francese, e' borgognoni prendono le insegne e gli ornamenti dei francesi, e questi l'abito e l'insegne dei nemici: della qual cosa l'inglese, che dal cavalleresco re di Francia non si aspettava questa maniera di comportarsi in guerra, ebbe talvolta a fare le meraviglie. Inganno cartaginese disse il Giovio questo artifizio, e ricorda averne usato quel famoso pirata che fu Barbarossa. E contro a infingimenti di questa sorta apparisce intesa la costituzione di Diocleziano che vieta mutar nome fraudolentemente; il che gl'interpreti estendono anche al mutare insegne. Contuttociò, tenuto conto di quella comune usanza accennata di sopra, inganni cartaginesi e degni di riprensione non pare che possano dirsi questi artifizi. E, quanto alle nostre leggi, vogliono essere intese cosí: non è lecito ingannare e nuocere. Or che dovrà dirsi qualora

(1) V. cap. terzo.

Digitized by Google

cotesti ingannatori vengano a mano del nemico delle cui insegne abusano? Chi si diè a credere disertore, gli spioni, e quanti altri cercarono raggirare il nemico, si hanno a trattare come soldati, o non si hanno? Risponderò tra breve nel capitolo sui disertori.

Digitized by Google

CAPITOLO VIII.

Di Scevola, Giuditta, e simili.

SOMMARIO

Esempî di Scevola, Giuditta, e altri. Moltitudine di esempi nulla giova a difendere ciò ch'è reo. Belle parole di Alessandro. Condannasi Giuditta. Sentenza del Guicciardini a proposito degli spagnoli insidiatori di Bartolommeo d'Alviano. Esempio nobilissimo di Alessandro — Si confuta una opinione fallace di Tommaso Moro con la quale è scambiato l'utile per l'onesto. Si esaminano varî casi d'insidie. — 1.º Di un nemico che s'introduce scopertamente nel campo dei nemici per uccidere il loro capitano (Teodoto, Pipino) — 2.º Di un nemico che fa lo stesso, ma di celato (Scevola, Giuditta). — 3.º Dei traditori e sicari che insidiano la vita del loro principe, e dei loro mandanti. Quanto siano detestabili. — 4.º Dell'uso di mettere a prezzo la vita dei nemici, quanto sia abietto. — Del corrompere i nemici con danari. Questo può ammettersi: ne vale il dire che ne' piati civili non è lecito corrompere con questo mezzo gli avvocati avversarî. — Riprovasi nuovamente l'esempio di Scevola (primo caso) e anche quello di Teodoto e Pipino (secondo caso) essendoché la guerra che è nimistà pubblica (*publicorum armorum justa contentio*) non possa degenerare in una privata e volgare nimistà. — Di quanto momento sia la considerazione del tempo e del luogo per far giudizio di coteste uccisioni. — Ragioni, autorità ed esempi in proposito. Di un'eccezione che forse potrebbesi fare alla regola generale posta nel presente capitolo, e cioè se il nemico siasi comportato insidiosamente con noi. — Conchiudesi: La vittoria che le parti guerreggianti debbono volere ha da essere onesta.

1. Ora esaminerò il fatto di Scevola che si propose di uccidere Porsenna. Le insidie di lui approvarono i romani, i quali lasciarono andare il giovane a commettere quell'azione, e lo stesso Scevola chiama quell'atto valorosa impresa e gloria mancata. Un altro romano simulando in un combattimento di essere uno dei soldati di Mitridate si accosta al re come per volergli

Digitized by Google

dire qualcosa e gli stende un colpo. Simili a questi ti forniscono le storie molti altri esempi. Ecco, prima del romano, un altro Scevola greco che fa il medesimo con un capitano di Serse. Eccoti Giuditta che teologi molti e solenni, Clemente Alessandrino, Origene, Ambrogio, Girolamo, Agostino e altri levano a cielo. Ecco Augusto che ogni cosa promette a Cleopatra se tolga di mezzo Antonio. Insidie siffatte furono tentate contra Timoleonte, contra Eumene, come puoi vedere in Plutarco: ugualmente da Mitridate contro a Lucullo com'è pure in Plutarco nella vita di questo. Tentate e quasi condotte a fine da Labieno contro a Commio Atrebate. Da Metello, da Mario tentate con grandissima ostinazione contro a Giugurta: da Silla recate ad effetto com'è in Salustio. Furono del pari compiute dagli etoli contro a Nabide, da Perseo contro a un altro Eumene. Tentate da Decebalo re di Dacia contro a Traiano. Tramate in questo secolo dal Trivulzio contra lo Sforza di Milano. Da Totila in tempi piú remoti condotte a effetto contra il comandante del presidio perugino. Da Solimano re dei turchi ai tempi nostri contro al re Aladolo. E contro al re dei turchi Amuratte erano state già compiute da un uomo della Tracia. E per lo Scevola beniaminita recate a effetto contro al re dei moabiti: sebbene questo esempio non conviene trattarlo, perché dal Signore voluto con uno di quei decreti che trascendono la ragione umana. (1)

2. Gli esempi di tutte le nazioni che abbiamo allegati sono già molti. Ma tuttavia né con questi né con altri che potrei addurne intendo formare una regola, imperocché nulla giova, dirò qui con le parole di Girolamo, la moltitudine degli esempi a difendere ciò che è reo, e quelli che abbiamo addotti sono cattivi; e da' cattivi non si vuole prendere esempio mai, dice lo stesso. E giusta ritengo la querela di Alessandro magno a proposito della uccisione del proprio padre commessa, e della sua, tentata, per opera di Dario. « Non avete l'armi? dice Alessandro, dunque fatevi avanti e adopratele. » E paragona chi

(1) Ma allora, perché *questo esempio non conviene trattarlo* ed altri sí? Forseché alcuni di quelli altri, e magari tutti, non possono essere stati dal Signore voluti *con uno di quei decreti che trascendono la ragione umana?* O teologia!

Digitized by Google

va subornando gli amici e i soldati del nemico a chi avvelena, e dice che queste cose fanno che la guerra sia guerra di distruzione. Veneficio di pure sicuramente il fatto di Giuditta la quale sotto specie di tenerezza, col mezzo, si può dire, di una grata bevanda, tolse la vita a Oloferne. Assassini chiama Livio questi fatti e non convenienti a guerre giuste, come scrissi nel capitolo sui venefici. Notato di perfidia fu anche il console romano Servilio che in simil guisa tolse la vita a Viriato. Similmente gli spagnoli dal Guicciardino (che merita lode di giureconsulto non meno che di storico e politico solenne), i quali Bartolommeo d'Alviano comandante delle forze veneziane tentarono in questo modo levar di mezzo. Tanto, dice il Guicciardini (1), sono dissimili i modi della milizia presente dalla virtú degli antichi; i quali, non che subornassero i percussori, rivelavano all'inimico se alcuna scelleratezza si trattava contro a lui, confidandosi di poterlo vincere con la virtú. Per mio avviso e per quello ancora di Giovanni Bodino, cotesti condottieri di parricidi non operano meno laidamente di quelli medesimi che della turpitudine loro ricevono il guiderdone. Veramente grande Alessandro, il quale l'uccisione scelleratamente commessa di quel Dario suo nemico di cui pure diceva non essere giusto nemico ma perfido avvelenatore, vendicò con atroce supplizio, reputando non tanto essere a lui stato Dario nemico, quanto amico di lui quello che lo aveva ucciso. E altrove per un fatto simile è chiamato vindice della comune sicurezza. E non è senza grande meraviglia che odo un Tommaso Moro, grande ingegno dell'Inghilterra, approvare queste scelleraggini perché con esse si risparmino molte vite innocenti, e soli vengano puniti gli autori delle guerre. E dice chiaro e tondo che i suoi Utopiesi solo di questo si prendono cura, e non si danno pensiero di lode e di rinomanza. Ma in questa guisa egli riferisce ogni cosa all'utile anziché al giusto e all'onesto. Ed è poi veramente utile ciò che egli propone? Vi è luogo a dubitarne. Non avrà successore il principe estinto? e i cittadini non si metteranno con piú accanimento nella guerra dopo questa ingiustizia inaudita, enorme, indegnissima? Avviene quasi sempre che i soldati raddoppino

(1) Lib. 12, cap. 3.°

Digitized by Google

la violenza se venga loro ammazzato il capitano sebbene non con arti malvagie. Non ignoro che i persiani e i romani, uccisi Caracalla e Giuliano istigatori della guerra, posarono le armi, ma né questi perdettero la vita per frodi nemiche, e oltre a ciò vi erano allora altre cagioni particolari di stare quieti.

3. Ora vieni meco notando, o lettore, alcuni casi diversi su questo argomento. Il primo è quando le insidie di questo genere si presentano congiunte al parricidio, vo' dire quando i sudditi muovano contro alla vita del loro principe, l'altro è quando muova il nemico. E qui considera ancora altri due casi, quando il nemico operi di celato, e quando invece operi a viso aperto. E in quest' ultimo caso che cosa troveresti da dirci? Teodoto Etolo, apertamente (se è più da credere a Polibio che allo scrittore de' maccabei, secondo il quale la cosa sarebbe stata fatta con insidia e di notte) s'introduce negli accampamenti e nella tenda di Tolomeo per uccidere il re e ammazza quanti gli si parano dinnanzi. Così Pipino padre di Carlo Magno, traversato il Reno, accompagnato da un solo satellite, uccide in letto il nemico. Tu qui non troverai forse altro da riprendere che l'audacia, la quale nulla ha che fare con le leggi che si debbono osservare verso i nemici: e ti parrà forse indifferente uccidere il nemico all'aperto o spengerlo negli alloggiamenti: il nemico, dice il Baldo, è ucciso bene dovunque. Chi oserebbe rimproverare Leonida che co' suoi secento, entrato nel campo nemico, va difilato al padiglione reale?

Che se di celato aggrediscasi come fe' Scevola, io l'ho già detto: queste insidie non possono senza offesa del giusto approvarsi. Ma forse avrà maggior peso nell'animo tuo l'autorità contraria di quel popolo romano e il giudicio di certi teologi che Scevola e il fatto di lui approvarono. E se per insidia, dirai, è lecito far ciò fuori degli accampamenti, perché non sarà lecito anche dentro?

Ma sia che si pensi del fatto di Scevola niuno potrebbe negare che da lui a Giuditta corra gran tratto. Imperocché questa donna, fra le altre colpe di cui taluno giustissimamente l'accusa, commise il tradimento che è delitto tanto in odio alla legge di Dio e di natura che se per queste leggi è lecito all' uomo in certi casi uccidere il suo simile, proditoriamente non gli è per-

Digitized by Google

messo giammai. E cosí va condannata la strage de' sihomiti la quale a torto Giuditta si propone ad esempio a giustificare l'operato suo. Lodasi in Giuditta la pietà che ebbe al suo popolo, per che, forte oltre al sesso, animosamente andò incontro a pericolo gravissimo e pose in opera tutte le grazie della bellezza e della parola. E tuttavia da quel sentimento onesto infuori, non potresti nel rimanente lodarla.

Ora qui voglionsi esaminare due altre questioni, l'una rispetto ai parricidi medesimi ed ai sicari, l'altra rispetto ai loro mandanti. Corbulone punisce un barbaro d'alto lignaggio che sotto specie d'amicizia apparecchiava inganni consimili, e morte a lui. Il qual tradimento se è da riprovare, tanto piú sarà quell'altro a cui va pure unito il parricidio. Similmente ingiusti diciamo, e lo dicono pure le leggi, i mandanti. Ciò è di pericolo comune, e però da non tollerare. E chi mai potrebbe vivere sicuro se perfino dalle persone di casa fossero da temere insidie? O tempi o costumi! direbbe Cicerone, quando non pure alla vita di un solo, ma alla salute di tutti è mossa guerra orribile e scellerata. Che se depravazione siffatta da cotanta autorità quanta è quella della ragion delle genti venga approvata, nulla piú rimarrà da cui possano venir campate le nostre vite. Se vogliamo perturbare e confondere tutte queste cose, renderemo la vita ad ognuno piena di pericoli, d'insidie, di danni. Comune è il male, comune il timore, comune è il pericolo. Non a ciò che vorremmo avvenisse al nemico, sí è da por mente a quello che noi medesimi in simile congiuntura avremmo a temere. Voce chiara di natura, legge naturale che da niuno può essere ignorata si è questa: *Ciò che a te non vuoi che sia fatto non fare agli altri.* Questo è verace fondamento di giustizia la quale non farà agli altri ciò che a sé non vuole sia fatto, né agli altri ricuserà ciò che a sé vuole sia fatto; come egregiamente disse Bernardo. Ciò che a te non vuoi sia fatto dall'amico non fare all'amico: ciò che a te non vuoi sia fatto dal nemico non fare al nemico, con altri piú detti consimili. Cosí Eumene dissimulando le insidie d'Antigono, dice a' soldati suoi che né Antigono né verun capitano vorrebbe vincere in modo da lasciare un esempio pessimo contra di loro (1). Contro al disertore e

(1) Giustino, lib. XIV.

Digitized by Google

al traditore, Labieno e Tacito non reputarono indegne le insidie; e pertanto le basse insidie sono guerra ingiusta contro a nemico giusto: quanto al veleno non lo approvano neanche contro al tiranno a cui per avventura non è dovuta ragione piú che non si debba all'assassino, anzi gli se ne deve meno. Lo dannano del pari anche rispetto al ribello sleale.

4. Ma qui forse domanderai: Se è lecito con danari corrompere le forze del nemico e aggiungerle alle proprie e tor via al nemico città, rôcche e soldati, perché non sarà lecito mettere a prezzo la vita dei nemici? È lecito prendere d'assalto la città ove ha sede il principe nemico, e cosí è pur lecito impossessarsi del principe medesimo; perché dunque non sarà lecito del pari ammazzarlo? A questo obietto risponde magnanimo il savio: non essere da tollerare nella guerra cosí fatta mercatura. « Le cose non potrebbero andar peggio quando tentisi per via di danaro ciò che con la virtú dovrebbesi conseguire » (1). Fu già vituperato Filippo che cotesta arte andava esercitando scopertamente; e compratore della Grecia piú che vincitore venne chiamato: bottegaio, non guerriero chi adopera in questo modo: *rispettabile* negoziante, non guerriero rispettabile. Per questa ragione sono biasimati gli spartani che furono i primi di tutti i popoli dell'antichità a corrompere con premi i nemici e a fare oggetto di prezzo l'esito della guerra: imperocché da principio col valore, con la fortuna, con l'aiuto degli dei si governava la guerra, e queste arti fino d'allora convertirono gli dei in perdizione di quei medesimi che ne avevano usato e ne erano stati maestri. Iniqua usanza quella dei lacedemoni perché misuravano tutte le cose al saggio dell'utile.

5. Col valore, non co' danari bisogna cercare la vittoria; con gli elei, con altri conchiuderà l'uom forte, i quali reputarono indegna cosa ricorrere all'opera di un traditore domestico per vincere. Ancora; il giureconsulto si varrà di questo argomento: non potersi queste arti menar buone in guerra, non essendo lecito neppure nelle contenzioni forensi subornare i testimoni, adulterare gli strumenti, corrompere gli avvocati

(1) Cic. *De Officiis*, lib. 2.°, § 6.

Digitized by Google

della parte contraria. Ma io tuttavia non crederei doversi condannare in guerra questa maniera d'inganno; e quell'ultimo argomento nel fatto della guerra non regge, perché, una volta ammesso, bisognerebbe dire che non fosse neppure lecito nella guerra adoperare la forza, e per forza far nostri i soldati che sono gli strumenti del nemico, appunto perché non sia lecito costringere con la forza in favor nostro gli avvocati dell'avversario né adoperare mai la forza in veruna lite forense. Quello che nella guerra si cerca è la vittoria, che allora soltanto conseguesi che le cose dei nemici cadano nelle nostre mani. Lo scopo della guerra, certo dapprima e determinato, diviene incerto una volta cominciata, ed è rimesso nell'arbitrio che spetta al vincitore sul vinto e sulle cose sue. Ma nei tribunali si seguita sempre a chiedere quello che si chiedeva in principio e si sosteneva esserci dovuto, e però non è lecito nelle liti cambiare totalmente ciò che era oggetto della domanda. Assegnai di sopra la ragione medesima per la quale nei giochi pubblici non è ammesso il dolo di qualunque specie esso sia. (1)

6. Ora dello uccidere. Io non mi ritraggo dalla mia antica opinione contro a Scevola, ed anche condanno come ingiusti Teodoto e Pipino. Ampiamente nelle storie sono condannati quei sicarî che dell'uccidere al modo stesso di Pipino e di Scevola il nemico pubblico non si fecero alcuno scrupolo, e non rifuggirono dal prendere sopra di sé questa taccia di sicarî. Allorché l'ira si volge contro a un singolo la inimicizia che era pubblica degenera in una privata e volgare nimistà. Che se l'uccisione avvenga nella mischia o nelle scorrerie fuori degli accampamenti e per occasione, fra l'altre, di una zuffa anche dentro gli accampameuti, allora non vi ha nulla da rimproverare al nemico che il capitano dell'oste nemica non distingue da un soldato comune. E tuttavia non m'è ignoto che i re dei lacedemoni erano nei combattimenti risparmiati dai nemici a cagione di riverenza. « Uccidesti l'adultero, dice Quintiliano: la legge non te ne fa carico perché l'uccisione avvenne in un lupanare. » Ha dunque importanza anche la circostanza di luogo? « Dicesi che l'imperatore Adriano condannò alla deporta-

(1) V. cap. terzo.

Digitized by Google

zione in un'isola un padre che aveva ucciso in caccia suo figlio il quale viveva in adulterio con la matrigna; adducendo per motivo della condanna che l'uccisione era stata da assassino non già per esercizio del diritto di patria potestà.... » (1) E questa è legge. Ed è pur legge quella che non concede al padre, al marito, potestà di ammazzare in qualsiasi luogo l'adultero. Non è giusto ctò che dice il Baldo che il nemico è ucciso bene da per tutto. Non già da per tutto, come neppure in qualunque modo, siccome ho detto: né in qualunque tempo, né qualunque nemico, come sono per dire. Bene avrebbe Annibale ucciso Marcello mentre si bagnava (se questo, dei tre modi co' quali si racconta la morte di lui è il piú vero) il quale aveva lí presso i suoi accampamenti: che se invece gli fosse stato mestieri andarlo a cercare, e, trovatolo lontano dal luogo ove si combatteva, per esempio mentre era a bagnarsi nel Tevere, l'avesse ucciso, non approverei Annibale, dacché in questo caso avrebbe ucciso una persona disarmata, lungi dalla guerra, e persone disarmate, ancorché nemiche e in tempo di guerra, in simili congiunture non è lecito uccidere. Bene sta che nella guerra sia preso di mira principalmente il capitano dei nemici, e non biasimo Enea che

Sol di Turno cercando, iva per entro
Quella densa caligine, e 'l suo nome
Solamente gridando, a la battaglia
Lo disfidava. (2).

Cosí il fortissimo Scanderbeg in tutti i fatti d'arme ebbe per cosa essenziale di eccitare i suoi e sollecitarli con premi contra il duce nemico. Cosí il re della Siria comanda a' suoi soldati che contro al solo re d'Israele rivolgano le loro armi. Cosí altri. Contro a Teodoto e Scevola può dirsi inoltre che se è lecito di nascosto non meno che scopertamente assalire un uomo, anche sarà lecito con Giuditta per torgli la vita ingannarlo, e con Totila corrompendo le guardie, essendoché e ingannare il nemico e corromperne i soldati è lecito. Ammesso l'omicidio

(1) L. 5, *de Parricid.*
(2) *En.* 12, v.° 466, Caro.

Digitized by Google

devono pure ammettersi le varie guise, le forme diverse di esso: dunque non deve ammettersi in nessun caso. Come di fontana impura sono segni i rivi impuri che da essa procedono, così della opinione rea sono indizio le ree conseguenze che ne discendono (1). Indegni di approvazione coloro che vollero siffatte cose. Indegno Augusto ne' primi anni del suo regno, dai difensori del quale si andava dicendo averlo la pietà verso il padre e il bisogno della repubblica dove le leggi non avean luogo, tirato pe' capelli all'armi civili le quali né procacciar si possono né tenere per buone vie (2). Così anche curò che fosse aperto e letto il testamento di Antonio mentre era ancor vivo, e altre ingiustizie commise. E finalmente abbi per indegni di approvazione quanti nel presente capitolo sono condannati; de' quali tuttavia alcuno potrebbe difendersi, per esempio colui che in battaglia insidiò Mitridate, e Labieno che fece il medesimo a un fuggitivo, e que' tre altri romani che insidiosamente assalirono Giugurta usando contro di lui le sue medesime arti.

7. Non aggiungo parola. Solo dirò col grande Scaligero: « la forza sapiente pone la vittoria non già nel dar morte ma nel fatto »: e il fatto è questo che il nemico si renda per vinto, e sia la vittoria onesta per entrambe le parti. Il vinto dica *Vincesti*, il vincitore non vada più oltre nell'odio suo. Che se niuno dice vinti i trecento Fabi ma uccisi, e consumati anziché vinti quegli ateniesi, i quali nondimeno erano caduti a mo' di soldati, che cosa si penserà di coloro che siano stati uccisi da sicari? Di questi può ripetersi ciò che degli Apostoli dice Bernardo: « Erano morti, non vinti », e ciò che di Leonida e de' suoi compagni fu detto: « Non vinti, ma spossati dalla vittoria caddero a terra. »

(1) Sentenza da scriversi in lettere d'oro, e che certi teorici dovrebbero meditare assai lungamente.

(2) Tacito, *Annali*, lib. 1.°, § 9, Davanzati.

Digitized by Google

CAPITOLO IX.

Di Zopiro e di altri fuggitivi.

SOMMARIO

Come a giudicare di questi esempi sia da distinguere onestà (decoro) da giustizia. Della quale secondo l'ufficio nostro noi dobbiamo occuparci. Non sono contro a giustizia, le arti di questi fuggitivi, e tuttavia è costume punirli in modo straordinario non quale si conviene a soldati, ed è ragione che si faccia così. Anche è ragione contro ai tradimenti usar tradimenti. Una certa clemenza si vuole però usare riguardo a coloro che, per obbedire agli ordini di loro superiori, si fingono fuggitivi ad ingannare il nemico. Ma anche l'inganno dee servare misura. — Chiudesi il trattato del dolo.

1. Ma di Zopiro e di altri simili fuggitivi che dobbiamo pensare? Straordinaria astuzia e lontana da ogni riprensione afferma Valerio lo stratagemma di Zopiro. Del quale è fama essersi valsi prima di lui Ulisse e Sinone. E altri pure ne usarono, similmente ricordati nelle storie. Anche Senofonte piglia argomento da questi fatti per ammonire che non si ha da prestar fede ai fuggitivi. Piú famosi che onesti dice Tito Livio coloro che, al pari di Zopiro, uguale governo fecero della loro persona: arti romane non essere niente affatto cotesti inganni e coteste frodi di fuggitivi. Anche Messala conosceva essere domanda men che onesta quella di Menodoro che, deliberato di tradire l'armata di Pompeo, richiedeva gli fosse concesso d'infestare alcun poco quella di Cesare; e tuttavia si piegò a concedere, forse perché in quel caso la necessità della guerra portava cosí.

2. Or ecco due questioni, la prima su' fuggitivi stessi, la seconda sugl'istigatori loro. E la prima, e, per avventura, anche

Digitized by Google

la seconda, partesi in due ricerche, l'una delle quali ha per obietto l'onestà, l'altra la giustizia. Noi, come giureconsulti, esamineremo la questione soltanto dal lato del giusto; quanto all'onesto ci contenteremo di dire che noi opiniamo con Livio non essere secondo onestà che altri si finga fuggitivo, e lodi pur Dario il suo Zopiro, e Ciro il suo Araspa.

3. Rispetto a' fuggitivi (ch'è la prima questione) non pare ch'e' siano da riguardare come soldati se possa stabilirsi che sono venuti fra noi per tradire o spiare. Conciossiaché noi vediamo che da' romani gli spioni si rimandavano con le mani tagliate, e da altri s'impiccavano addirittura. E anche presso i romani v'era una legge per la quale si mettevano a morte le spie de' nemici. E la ragione è questa, che tu non vorresti considerare come soldati persone che rinunziano col fatto a' privilegi che sono proprî de' soldati, e però sembra che a buon diritto si usino questi termini contra costoro che di quella veste si spogliano che li avrebbe fatti sicuri da pene siffatte ignominiose e crudeli. Il che tanto più dovrebbe dirsi di quelli che s'infingono fuggitivi, perciocché essi ingannano il nemico nell'atto stesso che fanno con lui una specie di patto: di vero, il nemico li accoglie in casa, ed eglino ci vanno apposta per insidiarlo. Le quali ragioni non valgono per un'altra maniera d'ingannatori, ad esempio, per quelli che mentiscono le insegne nemiche, rispetto a' quali per tanto si vuol sempre osservare il dritto proprio de' soldati. E perché non dovrebbe osservarsi? Non rinunzia alla sua qualità di soldato chi inganna il nemico, e fa da soldato chi, per ingannarlo, si veste da nemico.

4. Ma che? Se a buon diritto sono trattati così atrocemente le spie e' fuggitivi simulati, potremo da ciò argomentare che nel fatto loro e dei loro istigatori (eccoci alla seconda questione) è ingiustizia, e offesa della giustizia, di guerra? Dirò cosa su questa seconda questione che a taluno farà meraviglia, e questa è che giustamente si comportano e quelli che si trasferiscono presso il nemico, e quelli che mandano i fuggitivi, e quelli che vanno a spiare, e quelli che mandano le spie. Quando tu avrai cavillato bene bene contro alle spie, non avrai detto nulla. Scrutare, spiare i fatti del nemico e possiamo e dobbiamo; e così da tutti si è fatto sempre, e in qualunque modo. Che se gli

Digitized by Google

spioni sono duramente trattati, ciò è in considerazione del pericolo straordinario cagionato da essi. Sono nemici occulti e dentro di noi, i quali sovente collo svelare un disegno de' nemici possono far loro piú danno che non farebbero mille compagnie di fanti e squadroni di cavalleria. Questo pericolo bisognò allontanarlo con la minaccia di pene gravissime. Di qui l'inflerir delle leggi e 'l fioccar delle pene. Né tutti allo stesso modo sono trattati i nemici. I finti disertori e anche le spie possono considerarsi e trattarsi come sudditi nostri che siano passati nel territorio nemico.

Sennonché, quanto a' fuggitivi, la cosa può parer piú grave per quello che dissi circa l'ingiustizia d'ingannare facendo patti. Quí però è da considerare che non è una vera convenzione quella del fuggitivo, il quale a far convenzioni non ha capacità giuridica, essendo suddito straniero e tale seguitando ad essere sebben fuggitivo. Talché il fuggitivo, dandosi al nemico, deve avere questo pensiero, di essere punito ad arbitrio del nemico se non riesca nel suo intento (1). E cosí mi pare che in questo caso il diritto stia ugualmente per l'una parte e per l'altra. Avvalorasi la conclusione dal vedere come quelli che si valgono di fuggitivi, e d'inganni di questa maniera, non se ne vergognano punto; al contrario ne pigliano cagione di vanto e di riso contra il nemico ingannato. Or bene; ciò che da tutti si approva niuno potrebbe negare che non sia ragione. Non è ingiustizia far cose in cui tutti apertamente abbiano consentito: quello è ingiusto che altrimenti non può farsi che sentendone vergogna, non potendosi senza ingiustizia far ciò che la coscienza nostra e degli altri condanna. L'approvazione della coscienza congiunta al ragionamento, è guida sicura: per essa ci sono aperte le ragioni naturali che si accordano con la coscienza.

5. Che se tutto questo è vero, piú sarà vero quest'altro, che contro a' tradimenti possiamo usare i tradimenti. Cosí ebbe

(1) Appunto come Sinone in Virgilio:

. . . . . *in utrumque paratus,*
Seu versare dolos, seu certæ occumbere morti
(Lib. 2. v. 61)

Digitized by Google

a dire Giovanni Cefalo in difesa di quello che, istigato a tradire la Mirandola, riferí la cosa al suo principe dal quale ebbe ordine che consentisse, per potere cosí trarre nelle insidie gli stessi nemici. Poté, afferma il Cefalo, e dové colui ragguagliare il principe di quel tentativo, e obbedire agli ordini a questo contrarî che il principe gli dava, e poté questi respingere il tradimento col tradimento e la forza con la forza. Che anzi, come io penso, non può dirsi neppure che sia un altro tradimento quello per il quale è preso nella rete chi aveva macchinato il tradimento. Imperocché traditore è colui che non da a dividere ciò che ha in animo di fare e di nascosto fa il contrario di quello che deve. Chi eccitò l'altrui servo a fuggire e a rubare incorre nell'azione del servo subornato e in quella pure del furto anche quando il servo abbia ciò ridetto al padrone, e, concedendolo questi, l'una cosa e l'altra abbia fatto. E nondimeno né il servo fu subornato, né furto si può dire che vi sia. In queste obbligazioni non incorre il nemico che può a suo talento subornare e portar via quanto al nemico appartiene. Ma se questo è, non dovrà lamentarsi che sia fatto a lui quello appunto che ad altri avea tramato di fare. E cosí conchiudo.

6. Aggiungerò una parola in favore anche di questi fuggitivi che tali si fingono e d'altri che in altra guisa cercano tradire il nemico. Non procediamo troppo acerbi contra costoro i quali mirano al vantaggio del loro principe e obbediscono alle ingiunzioni ricevute da lui. Ma badino però questi tali di non prestarsi a cose inique né a comandi iniqui obbedire: non vogliano essere sicarî né avvelenatori. Ché anche i servi in quelle cose che hanno atrocità di delitto non senza colpa obbediscono al padrone. Quindi ingiustissimi ancora li stessi principi che siffatte cose comandano, non essendoci divario, come da me fu detto, e come dice Agostino, tra commettere noi stessi una scelleraggine, e volere che altri per noi la commetta. Noi altri giureconsulti abbiamo sempre in bocca quella sentenza: *chi fa per mezzo d'un altro,* con quel che segue.

E basti del dolo. Segue che vediamo di quelle cose che per sé medesime sono giuste.

Digitized by Google

CAPITOLO X.

Degli accordi dei capitani.

SOMMARIO

Oltre che la forza, han parte nella guerra gli accordi e le convenzioni. Sono fatte dai condottieri di guerra. Che intendesi per questa parola. Non tutti quanti gli accordi possono essere fatti da essi. Possono convenire le tregue che attengono all'indole del loro ufficio e sono dell'uso, non già altre straordinarie. — Anche i capitani subalterni sogliono e possono fare tutte quelle cose che spettano al loro ufficio. Ma un condottiero che abbia procura generale o che sia luogotenente generale, oltre a quelle che sono necessarie e solenni, può conchiudere anche quell'altra specie di tregue. Non può conchiudere pace, e se ne assegna la ragione; dove si confuta l'opinione contraria del Duareno. Da convenzione viziosa per illegittimità di persona nessuno de' contraenti (checché ne dica il Bodino) rimane obbligato. — Del loro fatto illegittimo soli i capitani debbono rispondere. — Esempi dei romani. — Conseguenze di questo principio riguardo ai detti capitani. Anche il principe può rimanere obbligato per quello che il capitano avesse fatto oltre le facoltà che gli ha date se ciò fu da lui tacitamente ratificato: nel che il gius naturale si accorda col gius civile.

1. In tutta quanta la guerra molte cose sono fatte con l'armi, ma non poche coi patti e le convenzioni. Convenzione pubblica, dice Ulpiano (1), è quella che si fa per mezzo della pace, ogni qual volta i condottieri di guerra patteggiano fra di loro. E per pace intendo qui *pactio*, o *pacio* come usavano gli antichi, se già quella parola non fosse usata alla maniera dei greci che l'adoprano in tutti i casi nei quali le differenze vengono composte con le parole e non con la forza. Nel vero, lo stesso giu-

(1) L. 5 Ulp. lib. 4, ad Ed.

Digitized by Google

reconsulto fa derivare il nome di pace da *pactio* (1). Vi hanno alcuni che qui per pace intendono *tregua*, ma io non li approvo, quantunque non ignori che da Varrone e da altri la tregua è definita una pace. Essendoché io non credo che questo giureconsulto né altri avrebbe usata la parola tregua per indicare semplicemente la pace; né solo per mezzo della tregua i condottieri di guerra vengono tra loro a patti, né solo la tregua è oggetto dei loro accordi.

2. Ma checché intendesse Ulpiano con questa parola, noteremo che egli parla di condottieri di guerra e non di qualunque condottiero vuoi di cavalli o di fanti: tantoché Francesco Baldovino l'intende delli stessi principi come quelli che soli possono fare convenzioni per causa pubblica. Ma non c'è bisogno di torcere il significato della parola in questo modo: intendi pure condottieri di guerra. Chi sono eglino i condottieri di guerra? Sono coloro sotto gli auspici dei quali si fa guerra. *Per condottiero*, dice Livio, *non intendiamo se non colui sotto gli auspici del quale è amministrata la guerra*. Sono adunque i generali supremi che fanno trattati, non gli altri. Di piú neanche gli stessi condottieri supremi possono trattare qualunque accordo. Che diresti se cotesti condottieri componessero la guerra stata loro ordinata e facessero pace? Diresti che, avendo ecceduto i limiti del mandato, quello che avessero fatto si avrebbe a considerare come non fatto anche quando il mandato loro fosse generale. E veramente neppure un procuratore costituito alle liti con un mandato di questa specie ha facoltà di fare transazione: del pari un procuratore sia pure costituito dalla parte offesa *con libera amministrazione*, non può far pace con l'offensore. Ond'è che i romani rifiutaronsi in parecchi casi di ratificare le convenzioni fermate dai loro generali; come puoi vedere nei libri *De Armis Romanis*. — Questa conclusione è vera e non ammette dubbio.

3. Ma furono giureconsulti ed interpreti, e fra gli altri l'elegante Duareno, i quali, contrariamente all'Accursio e al Baldo, la vollero estesa anche agli accordi il cui fine è la tregua, pen-

(1) Pactum a *pactione* dicitur: inde etiam *Pacis* nomen appellatum est (L. 1.ª *de pactis*).

Digitized by Google

sando che in questi pure, non meno che in quelli che sono intesi alla pace, il mandante si allontana dalle prescrizioni del mandato. Il procuratore, dicono costoro tra le altre cose, non ha facoltà di differire l'adempimento del mandato piú che non l'abbia di transigere: l'arbitrio di punire il delitto non inchiude la potestà di statuire la pena: né l'arbitrio di fare quello di stabilire il giorno del fatto. E perché dovrebbe altri fuori del principe aver facoltà di conchiudere tregua che, se non è pace propriamente, è qualche cosa di simile? Egli solo può muovere guerra, dunque può ancora cessarla egli solo. Conforme a ciò è detto che il solo principe può concedere salvocondotto, dacché egli solo può sospendere la condanna e francare dalle conseguenze del delitto.

Questo però non hai da intendere di tutte quante le tregue ma solo delle piú lunghe, non già di quelle che sono necessarie o solenni nella guerra. Imperocché è uso che alcune tregue siano concesse dai capitani; come, ad esempio, quelle che sono richieste per dare sepoltura ai morti, e altre simili che durano breve tempo. Al quale proposito vale ciò che comunemente è insegnato, che il mandatario ha facoltà per le cose che sono solite farsi, e quindi può e deve concedere quelle dilazioni che sono dell'uso. Di piú anche i capitani subalterni, se manchino i principali, a tenore della costante consuetudine sogliono e possono fare alcune cose consimili, e, rispetto a queste, obbligano la fede del pubblico e del generale supremo. Ché nella stessa guisa che il generalissimo in ciò che attiene al mandato ricevuto obbliga il suo principe, cosí l'inferiore di grado in quelle cose che spettano all'ufficio conferitogli, il suo superiore. Cosí l'amministratore obbliga la persona nel cui nome negozia, nelle conseguenze dell'amministrazione. Bisogna dunque distinguere e dire che qualunque capitano ha facoltà per quelle tregue che attengono all'indole del suo ufficio, ma non per le altre. Oltre di che ai capitani s'intendono conferiti tutti quei poteri senza i quali non è possibile amministrarsi tutta la guerra o solo quella parte di essa ch'è stata loro affidata: le quali cose puoi vedere ne' libri de' giureconsulti ai titoli della giurisdizione delegata e del mandato. E quanto abbiamo detto è pur vero quantunque le cose che

Digitized by Google

in ordine al mandato sono da fare siano per avventura maggiori e di specie diversa da quelle che sono espresse nel mandato, come vittoriosamente in una sua confutazione si conchiuse dal Decio. Nel vero, se ai capitani tutti quanti, e sia pure di ultimo grado, non si desse balía in certe cose, ne seguirebbe l'assurdo che il principe medesimo o il sommo duce dovessero essere costretti a trovarsi da per tutto, come in simigliante proposito è detto ove che sia dall'Alciato, e anche da Papiniano. La presenza del principe e del generale supremo lega le braccia degli altri. Cosí vediamo da Latino ed Enea confermarsi i patti della lega: Turno non c'entra per niente.

4. Ma quando al capitano sia stato conferito libero e generale mandato, o quando è luogotenente generale, può accordare la tregua. Anzi il Duareno vorrebbe che da siffatto capitano si potesse ancora trattare definitivamente la pace, dappoiché anche il procuratore a cui in termini generali sia commessa libera amministrazione di beni, possa riscuotere e far permute. La quale opinione non mi piace e non è sicura, per quanto grande possa essere la facoltà attribuita al capitano con parole amplissime: essendoché per tal modo s'inchiuderebbero nel mandato cose piú gravi e perfino contrarie e affatto opposte, non pur diverse o medie, a quelle che in esso si contengono. Può il mandatario senza eccedere i poteri espressamente concedutigli far cose diverse da quelle che porta il mandato, dacché una cosa diversa non è affatto dissimile dall'altra dalla quale differisce: anche può far cose che partecipino di quelle commesse e dell'estremo opposto, come sono le medie, ma né il diverso può essere contrario, né estremo può essere il medio. Abbiamo dalla nostra contra il Duareno Giovanni Bodino, il quale aggiunge che in virtú di un mandato concepito in questi termini sarebbero permesse soltanto quelle cose che si farebbero da qualunque persona dabbene; e anche osserva che neppure il senato volle ratificato quanto erasi fatto da Pompeo nel porre termine alla guerra mitridatica. Io so bene che in favor del Duareno potrebbe dirsi che nelle facoltà generali e libere si comprende anche la facoltà di fare transazione. Sia pure; ma ciò non può trovar luogo in questa materia; imperciocché niun atto si estende a casi insoliti e non

Digitized by Google

mai uditi, e strano e inaudito sarebbe che un generale a cui fu commesso di fare la guerra facesse la pace; incaricato di una cosa ne facesse un'altra contraria. Queste clausole generali, in qualunque modo siano espresse, hanno attinenza soltanto alla cosa di cui si tratta, e secondo la natura dell'atto voglionsi intendere queste facoltà amplissime del procuratore; come dice con molto garbo l'Alciato nei suoi responsi. E dice nelle sue lezioni che il procuratore il quale è costituito *ad litem* non può transigere ancorché il mandato porti la clausola *cum libera*, appunto perché è dato alla lite. Ma più d'ogni altra considerazione è importante questa: che ove la cosa torni di pregiudizio gravissimo, non ci ha mandato per quanto libero e generale che possa licenziare a farla. E di ciò si potrebbero, volendo, scrivere molti detti.

5. Ma neppure il Bodino si appone quando vuole obbligati a questi capitani coloro che con essi negoziarono, pure ritenendo sciolti i capitani medesimi e i loro principali. Dicasi all'opposto che quei contraenti non rimarranno obbligati fino a che i superiori dei capitani co' quali trattarono, ratificando l'opera loro non abbiano preso impegno; e ciò affinché le condizioni siano uguali, come copiosamente insegna il Decio in un suo responso, e in un altro l'Alessandro in termini generali. E dottamente risponde il Cefalo che se a costoro i quali non abbiano per anco ratificato sia fatta offesa, non sarebbe da levarne rumore come di cosa contraria alla fede dei patti, dacché, appunto per non essere stati ancora confermati, potevano essi medesimi impunemente farsi ad offendere. E l'ornatissimo Alciato risponde anch'esso non convenire alla buona fede che il patto fraudolento o quello ch'è inteso a tenere obbligata una delle parti soltanto, obblighi chicchessia; e così vuole la legge. Non è giusto pertanto quello che dice il Corneo che se è fatta pace fra alcuni e promessa la ratificazione degli assenti, dovrà intendersi rotta per l'offesa che sia fatta a taluno di essi, perché, egli dice, la colpa di omissione di non avere ratificato, è minore della colpa di commissione di avere offeso, e perché essendo frequente che altri prometta per assenti, ma non frequente che questi ratifichino, il contratto dev'essere valido appena conchiuso, ma, quanto alla sua interpretazione, deve

Digitized by Google

starsi a quello che è consueto esser fatto. Di queste due ragioni la seconda reggerebbe se quella consuetudine fosse realmente certa e giuridicamente approvata, la prima poi non sussiste affatto.

6. Nella guerra adunque trattino i capitani ciò che alla guerra attiene e non altro, in caso diverso essi soli saranno obbligati per ciò che abusivamente abbiano fatto. Così ai sanniti fu abbandonato Postumio, ai côrsi Clodio, Ostilio a quei di Numanzia. Che sebbene non siano esenti di colpa coloro che in simili convenzioni entrarono coi capitani senza avere ricercato dei loro poteri, tuttavia il dolo commesso da questi, sia pure tacendo, supera di gravità. La quale conclusione sarà ancora piú certa se l'accordo fosse stato di quelli pei quali comumente è dato potere ai capitani, ma a quel capitano in particolare non fosse dato. Essendoché facilmente si presti fede a cui l'accatta l'usanza: e poco ci vorrà a farsi credere mandatario a una persona, come usiamo dire noi altri legisti, legale ed integra.

Nel mandato generale sono anche comprese quelle facoltà che sono secondo l'uso vuoi del luogo vuoi della persona del mandante.

Obbligato in proprio si dirà pure il capitano e perciò dovrà consegnarsi, non ostante che avesse dichiarato espressamente di non volersi in proprio obbligare: e ciò affinché non soffra ingiusto danno chi ritenne che il mandato fosse conforme alle regole.

7. Obbligato potrebbe ancora dirsi lo stesso principe se avesse tollerato che il capitano da lui preposto trattasse cose eccedenti il mandato. Così vuole la legge civile, e anche in materia di guerra così porta a ritenere la ragione naturale; ché se io tollero che il mio procuratore oltrepassi i limiti del mandato, do segno di avergli esteso i poteri. Ed anche se gli abbia revocato il mandato, se consento che seguiti a fare per me, darò a supporre che glielo abbia rinnovato. Non è giusto quello che pensano alcuni che se il fatto di tali capitani porti utilità si debba stare agli accordi da essi conchiusi; e a questo principio erano conformi le cose, non so se piú goffe od ingiuste, che si richiedevano nella Gallia ai postumiani. Piú giustamente dico

Digitized by Google

io con Postumio: « Non l'indegnità delle azioni toglie il vincolo della promessa. Se vi ha cosa in cui il popolo possa obbligarsi, deve potere in tutto. (1) Né da me ora niuno ricerchi perché così abbia promesso, non avendo neppure il console questo diritto: né ad essi avrei potuto promettere pace, ché non ne aveva facoltà, né prometterla per voi che non me ne deste mandato » (2). Non si ricerca soltanto la cagione del fatto, ma la potestà di chi lo fece, e potestà non è ove non è mandato. E l'azione per gestione d'affari se può obbligare l'amministrato all'amministratore non può obbligarlo al terzo col quale l'affare fu amministrato, acciocché niuno venga privato della cosa propria contra sua voglia; e però il *dominus rei gestae* che nel caso nostro è il principe, ha le mani libere col nemico col quale il capitano abbia fatto que' tali accordi che esso il principe non voglia riconoscere ed approvare. Resta allora che ricerchiamo come sia da sodisfare al nemico. Ma basti dei capitani quanto abbiamo detto.

(1) Ma noi con sopportazione di Postumio e del Nostro, non meneremo buone così di leggeri certe affermazioni che, oltre a peccare di soverchia generalità, si dimostrano alla bella prima troppo assolute e dogmatiche.

(2) V. Giovio, lib. XI.

Digitized by Google

CAPITOLO XI.

Degli accordi dei soldati.

SOMMARIO

Comunemente un soldato fatto prigione ricupera la sua libertà col prometter che faccia di non piú riprendere l'armi o di pagare il prezzo del riscatto. Domandasi se il soldato che sotto fede di pagare il prezzo o di ritornare al nemico è rimandato, è tenuto a osservare il patto. Molti e gravi giureconsulti dicono che non è tenuto; ma alla dottrina loro è contraria quella di altri e la comune consuetudine, e anche le leggi romane, non che l'opinione pubblica alla quale è da concedere assai. Conchiudesi per l'obbligo, anche se, tornando al nemico, possa il prigioniero ragionevolmente temere di essere posto a morte. Perché se è lecito anche con inganni provvedere allo scampo, non è lecito con la perfidia e lo spergiuro. Esempio di Regolo. Eccezioni a questa regola generale. Allora le promesse fatte non obbligano, che siano contrarie all'utilità pubblica e alle leggi di guerra, come sarebbe quella di non riprendere l'armi in servigio della patria e del re. Degli ostaggi: se possano senza perfidia sottrarsi al nemico. Il Bodino non ci vede reità: ce la vediamo noi e perché. — Il principe deve curare che gli accordi fatti dai soldati col nemico siano mantenuti. Esempi dei romani. — Gli ostaggi che riuscirono a sottrarsi al nemico debbono essergli restituiti ancoraché per quelli che restano presso di lui abbia sicurtà sufficiente.

1. Che diremo ora degli accordi che senza ordine dei capitani si fanno col soldato nemico? Non è raro che i soldati fatti prigioni vengano costretti a promettere o in perpetuo o per un tempo determinato che non prenderanno le armi in seguito contra coloro nelle cui mani essi caddero, e a questo patto è data loro la via. Affermano che questa è consuetudine dei germani, e altri popoli l'osservano ai tempi nostri. Ma anche in antico, fino dai tempi dei goti, era in vigore, e vediamo Totila che, nel rimettere in libertà i prigionieri, fa loro giurare

Digitized by Google

che non combatteranno piú contro a lui. Spesso anche il soldato fatto prigione pattuisce il prezzo del riscatto e sotto fede di pagarlo o di ritornare al nemico, rimandasi. E fu un gran disputare fra gl' interpreti se il soldato sia tenuto di osservare questo patto. Il Bartolo, il Baldo, l' Angelo, il Còrneo e altri dicono che non è tenuto, l' opinione dei quali, confermata in giudizio, vivamente e copiosamente difese testé Ulderico Zasio in una sua dissertazione contra l' Ekio. Ma in contrario fu ricevuta la consuetudine opposta, come intorno a ciò avverte il Fulgosio. E questo medesimo ritiene il Decio, affermando essere obbligo di chi in una guerra giusta è preso dal nemico, di pagare il prezzo pattuito o ritornare prigione, e non esser vero che dal cittadino privato non si debba serbar fede al nemico. Cosí anche l' Alciato e il Duareno e alcuni altri che trovo citati dal Covarruvio. Il quale a tutte le ragioni assegnate dal Zasio dice doversi rispondere cosí: ove il patto sia in detrimento della repubblica; nel qual caso insegna dovere prevalere la prima opinione. Contra il Bartolo sta pure il dottissimo e acutissimo Fortunio Garzia. Contra il dottissimo Ekio, dice il Covarruvio, troppo leggermente argomenta il Zasio. Aggiunge il Bodino che il ragionamento del Bartolo è tanto frivolo che non merita confutazione. Anche l' Otomano segue l' opinione contraria a quella del Bartolo e ne fu approvato di recente dal prudentissimo Deciano il quale cita a questo proposito il Barbazio e anche l' autorità dello stesso Bartolo e la notoria consuetudine. Fra questi ultimi è pure Lodovico Romano e cita anch' esso il Bartolo, e afferma esservi un caso formale favorevole a questa opinione nel responso di Servio: *Imperocché... anche Servio rispose cosí nel caso seguente: tre romani erano stati presi dai lusitani: uno fu posto in libertà a condizione che recasse il danaro pel riscatto di tutti e tre, e, se non ritornasse, gli altri due dovessero darlo anche per lui. Egli non volle ritornare, e quindi gli altri due pagarono anche per lui. Servio rispose esserè cosa giusta che il Pretore conceda azione contro di quello* (1). Perché ciò? È chiaro: perché colui era tenuto di ritornare. Ché quegli che inutilmente amministra l' affare di un altro non ha azione:

(1) L. 21. 23 de Negotiis gestis.

Digitized by Google

e inutilmente nel caso riferito sarebbe stato amministrato l'affare, se, almeno naturalmente, quel prezzo del riscatto non fosse stato dovuto, come spiega l'Otomano. Il che avverti: ché, del resto, quel responso parla di convenzione degli stessi prigionieri fra loro, convenzione, afferma il Deciano, che da quel testo apparisce chiaramente esser valida. Aggiungi ora che anche molti principi, eziandio in questi ultimi tempi, tornarono al nemico nelle cui mani erano caduti, e n'ebbero lode d'onesti. Lodatissimo Regolo per questa fede serbata. Rimesso ad Annibale fu quel soldato stato preso nella rotta di Canne. E ciò che di Regolo va dicendo il Zasio, che egli tornò di sua volontà, non perché ne fosse obbligato, e che Cicerone che loda il fatto non l'avrebbe però imitato, è una di quelle cose che all'insigne Cefalo, là dove parla dei dottori di legge, fecero dire che essi talvolta pare che discorrano per celia, e dicano cose che eglino stessi non farebbero. Non è permesso rispondere a quel modo a un Cicerone e al giudicio di altri. E stoltissimo saria stato Regolo e senza ragione prodigo della sua vita: essi i romani stolti e crudeli i quali permisero che un tanto loro cittadino facesse con tanto suo danno una simile pazzia e tornasse a nemici crudelissimi. Come dal Zasio, il fatto di Regolo è giudicato pure dal Covarruvio; ma egli ne ragiona parlando del carcere ingiusto; nel qual caso riteniamo anche noi col Baldo che non sia da ritornare al ribelle né ai ladroni, ma solo al nemico giusto e se lecita sia la cattura. Nega il Baldo altrove e la consuetudine esser valida e obbligatorio il giuramento. Anche l'Angelo lodato dal Zasio in quella parte che è favorevole alla sua opinione, è con noi nel dire che è conforme all'usanza dei militari attribuire il ritorno a virtù, e il contrario a tradimento. Similmente, essendoché il prigioniero, per dritto delle genti, sia servo, anche questa prigionia di cui si parla fra i cristiani si dirà introdotta dal dritto delle genti nella guerra giusta, e che si debba osservare credesi comunemente, e all'opinione comune è da concedere assai. Insiste il Baldo nel dire consuetudine generale esser questa e aversi a mantenere: *quando parliamo di milizia sì il facciamo secondo la comune usanza della milizia:* al che è mosso anche dall'autorità recata di sopra di Servio. Tu poi avverti ciò che, rincalzando, aggiunge il Romano

Digitized by Google

che anche il minore in questo caso rimane obbligato anche senza quelle solennità che qualsiasi legge di municipio richiede nei contratti dei minori, essendoché quanto dal minore utilmente si faccia è valido anche senza quelle solennità richieste dallo statuto e dal dritto comune; e che le leggi rimettono del loro rigore quando si tratta della libertà dei prigionieri, e che il minore cui è stato reso questo servigio, non deve con danno altrui vantaggiarsi, non potendo alla regola di natura derogare la legge. Di che piú speditamente sarai fatto capace ove tu pensi che in materia di guerra vuolsi avere in mira soltanto il gius delle genti, e però chi è atto alla milizia deve potersi ancora militarmente obbligare. Cosi il minore è obbligato dal matrimonio che può contrarre pubere, e personalmente, e in tutto quello che al matrimonio si riferisce. In generale non è dubbio che il prezzo pattuito pel riscatto può domandarsi per via di tribunale. Il Baldo insegna costantemente potersi: ma nella presente questione che riguarda il caso del prigioniero che, sotto fede di ritorno, rimandato dal nemico, non ritorni altrimenti, se altri avesse per lui pagato al nemico stesso il prezzo del suo riscatto, dice che questo prigioniero non ha contratto alcun' obbligo, per quanto, aggiunge, nella milizia si osservi il contrario. E dice che questa è l' opinione dell' Accursio e di tutti. Ma questa opinione è falsa.

2. Io pertanto conchiudo che la legge, la consuetudine e l' opinione de' piú riconoscono in questo caso l' obbligazione. Del resto il Baldo medesimo quando rispose doversi tornare, eccettua il caso che, considerata la crudeltà del nemico, il prigioniero abbia ragionevole timore di essere posto a morte. Ma Regolo non la pensò cosí e non veggo ragione, la quale meriti questo nome, che possa il contrario approvare. Sia pure lecito salvare anche con inganni (come afferma il Baldo) la vita propria: ma forse per questo sarà lecito salvarla altresi con lo spergiuro e con la perfidia? Rispondo di no, eccettoché tu non dica non potere essere dritti di nemici con quelli che non osservano le giuste leggi di guerra e si comportano da ladroni. La perfidia allora soltanto sembra potersi affatto scusare quando il nemico, dopo fermato il patto, cominciò a divenire crudele, dacché allora può

Digitized by Google

dirsi che non è più quello il nemico a cui erasi promesso di ritornare.

3. Ma quando la promessa fatta sia contraria al bene pubblico o alle leggi della milizia, allora non deve essere osservata. Così que' due spagnoli dottissimi il Garzia e il Covarruvio. E fra queste promesse pongo quella che altri abbia fatta di non prendere le armi pel suo re e per la patria. Che sebbene tenga il patto di ritornare al nemico, in conseguenza del quale il prigioniero si sottrae al principe e alla patria, ciò avviene perché in forza della prigionia era già stato ad essi sottratto. Che le braccia dalle quali la patria attende soccorso vengano a mancare, pazienza: ma che ci siano e, potendo e dovendo essere d'aiuto, se ne stiano inerti, questo non può concedersi, ed è contro a natura. A che, direbbe la patria, stai tu qui? Torna dov'eri, torna da chi t'ha preso.

4. Ma che dire nel caso che siansi dati ostaggi e alcuno di essi riesca a fuggire e non adempia quanto aveva promesso? Potrà dirsi reo di fede violata? Il Bodino nol crede, essendoché gli ostaggi siano fideiussori; e perché i prigionieri se, ritenuti in ceppi o nelle prigioni, avessero giurato di non fuggire, non debbono rispondere di spergiuro se fuggano. Anche questa conclusione muove dal principio che il dolo è senza colpa, usato contro al nemico. Ma certamente questo è un errore. Ancora, *un'aggiunta alla cosa giudicata non importa recedimento da essa* (1). E non è vero che la condizione dei fideiussori e garanti sia uguale a quella degli ostaggi. Imperocché i fideiussori e i garanti si obbligano a quello medesimo per cui si è obbligato il debitore principale. Ma invece chi volle avere ostaggi non intese con ciò di tenere meno impegnata la fede del suo promettitore, essendoché gli ostaggi sogliano darsi per un di più di garanzia. E ciò può essere detto ancora dei garanti e fideiussori. E il Bodino non si sarebbe apposto, quanto alla fede, in nessuno de' due casi. Bene, come io penso, quanto ai ceppi e al carcere, conciossiaché fede fa fede, e chi non l'ha per altri, per se non la merita. E basti dei patti de' soldati.

5. Io tengo per certo che i soldati debbono essere costretti

(1) L. 4 de re jud.

Digitized by Google

dal principe e giudice loro a osservare gli accordi fatti col nemico. Ché invano sarebbero obbligati se non vi fosse un autorità dalla quale venissero costretti a adempiere l'obbligazione. E al nemico non sarebbe mai fatta la ragione che gli si deve. Questa ragione dichiararono in tal modo i romani e l'affermarono piú volte. Avevano deliberato di consegnare i Fabi, e fu unicamente in grazia della plebe che non ne fecero altro. Ad Annibale rimessero i prigionieri spergiuri, o, per non essere stati richiesti, li notarono d'infamia: ché il diritto è fatto a chi lo domanda. Restituirono Clelia, e dopo essa tutti gli altri.

Che dire se il prigioniero fuggisse dopo fermata la pace o pattuita la tregua? Clelia sarebbesi dovuta rendere, come pure qualunque ostaggio, ancoraché per gli altri che erano rimasti si fossero potuti molto bene osservare i patti, come fu risposto circa ai servi pignorati, sebbene uno solo ne fosse stato sottratto. *Non dobbiamo considerare il pegno rimasto, ma quello che fu portato via* (1). Quel Terzo che non volle sapere di ritornare ai portoghesi avrebbe dovuto, secondo questi principî, essere restituito. Quindi tanto meno il principe potrà vietare il ritorno a un suddito proprio.

(1) L. 14 de furtis.

Digitized by Google

CAPITOLO XII.

Della tregua.

SOMMARIO

Séguita il trattato delle convenzioni solite a farsi in guerra. Della tregua. Sua definizione. Oggetto della tregua. Partecipa dell'indole giuridica del sequestro. Differisce dalla pace. Riprovasi secondo i principî esposti un giudizio dell'Alciato. Quando si ha da avere per cominciata la tregua. — Se il giorno in cui fu conchiusa entri nel novero di quelli pei quali fu stabilita. Distinzione degli interpreti a questo proposito. — Che la tregua sia piú sacra della pace è opinione d'interpreti accolta da Tommaso Moro nella sua Utopia. Ragioni e autorità che ne assegnano. Nel fatto non si ammette, e veramente non vi è ragione di ammetterla. Conseguenze della violazione della tregua per rispetto alla clausola penale che siasi aggiunta dalle parti nella convenzione.

1. Vediamo ora degli accordi concernenti la tregua. « Tregua, come definisce il giureconsulto, è convenzione tra le parti nemiche di non offendersi reciprocamente per un tempo breve e presente. » Dice *per un tempo breve*, e cosí anche Varrone nel libro delle *Cose Umane* che trattava della guerra e della pace, chiama la tregua « *pace castrense di pochi giorni:* » cosi pure altri grammatici. E Gellio parla di sospensione d'armi non solo di giorni, ma anche di poche ore. Séguita il giureconsulto e dice *per un tempo presente*, perché la tregua, comunemente, è ordinata per alcuna necessità e occasione presente. Adunque il giureconsulto non adopra qui il vocabolo pace, il quale propriamente non si conviene alla tregua, ancorché Virgilio la chiami *pace sequestra* e certi scrittori di diritto la dicano pace come appunto è chiamata nel Decreto ov'è

Digitized by Google

detto: « Pace veramente è quella che domandasi tregua. » Essa ha luogo tra mezzo le ostilità, non già per sedarle ma solo per interromperle. È pace a tempo e mediana, e in questo partecipa del sequestro che cade in mezzo alla controversia e che ha per effetto di porre temporaneamente una cosa in deposito. Così la tregua è una maniera di pace che tramezza le ostilità passate e quelle che succederanno. Altra cosa è pace come sarà detto nel libro seguente. E che sotto il nome di pace non debba venire la tregua altrove è notato. Nondimeno quella tregua che fosse fatta a termine lungo rende assai somiglianza alla pace. Né diversamente furono chiamate le tregue ora di cento, ora di quaranta, ora di venti anni concesse ai veienti; e pace e tregua si chiama ugualmente la tregua pattuita coi ceriti per cento anni, e quella concessa agli etruschi per trenta e poi per quaranta. Ma tuttavia la tregua, a parlare propriamente, di qualunque specie essa sia non può mai confondersi con la pace. Così è detto: « Negossi la confederazione ai sanniti: fu loro concessa tregua per due anni »; ancora: « Gli etruschi domandavano pace e lega: ottennero una tregua di trenta anni. » Nuovamente dei medesimi: « Negata la pace, fu loro concessa una tregua di due anni. » Tregue siffatte di dieci anni, di trenta, di cinquanta, udiamo chiamarle paci, ma pure sono tregue. Abbiamo in Plutarco che Pelopida sdegnò di venire a pace col tiranno ma gli concesse tregua. Aggiungi l'autorità degl'interpreti delle leggi. Distingue l'Ancarano tre tempi, della pace, della tregua, della guerra. Afferma il Corneo la tregua essere piú simile alla guerra che alla pace. Insegna il Castrense che la tregua non è pace, imperocché la pace è in perpetuo, la tregua a tempo. Pertanto, ciò che intorno alla pace dicono altri, meglio e piú propriamente di Varrone che con parlar figurato disse la tregua « feria di guerra », significò il giureconsulto con le parole: « convenzione fra le parti nemiche di non offendersi reciprocamente. » Ma lasciamo ormai questa piccola discussione grammaticale.

2. La quale non fu però senza utile nostro, essendoché per le cose dette si faccia manifesto come a torto giudicasse l'Alciato spettare al principe di Trento il castello che i veneziani si avevano preso sul declinare della guerra, essendosi detto

Digitized by Google

nelle capitolazioni della pace che ciascuna delle parti rimanesse nei medesimi possedimenti che occupava innanzi della *prossima presente* guerra. Ora la guerra era un pezzo che durava, e nei primordi di essa quel castello era caduto in potere del principe di Trento, in favore del quale rispose l'Alciato per la ragione che, dopo occupato il castello, eransi fatte tregue di termini diversi, e talvolta ancora di dieci mesi, e così la *prossima presente guerra* doveva intendersi quella nella quale dai veneziani era stato occupato il castello. Risposta a parer mio errata, dacché unica e medesima è la guerra sebbene nel corso di essa siasi piú volte desistito, con le tregue, dalle ostilità, e con la parola *prossima presente* è significata la guerra nel suo complesso senza tener conto delle tregue che possono averla interrotta. E ciò mi pare conforme al vero anche quando non vi fosse stata altra guerra, in quantoché può chiamarsi prossimo anche ciò ch'è solo: sebbene in questo caso la sentenza dell'Alciato potrebbe piú giustamente adottarsi, a non voler fare, come fanno alcuni, sinonimo di guerra la parola combattimento, secondo il qual concetto ciò che si dice intorno al vocabolo *prossimo* non è conforme alla proprietà del linguaggio. Ma se altre guerre ebbero luogo, la sentenza dell'Alciato non potrebbe affatto seguirsi. Non è cessato ciò ch'è interrotto, e non è nuovo ciò ch'è rinnovato, sibbene è il vecchio ripetuto. La tregua non interrompe la guerra, ma la trattiene e ritarda; non interrompe la nimistà ma gli atti ostili. E tanto è vero che la tregua non ha effetto diverso da quello che noi diciamo, che, spirata che sia, non accade altra intimazione di guerra, né in conseguenza della tregua si rimandano i prigionieri né altro si fa che pur sarebbe mestieri qualora la guerra avesse avuto fine. Non vi è dubbio che l'Alciato erroneamente giudicasse, e quanto leggi in quel responso apparisce dettato piú dalla voglia di compiacere che di dire il vero. Imperocché nel dubbio avrebbe potuto dire essere piú sicuro consiglio tornare nelle condizioni di prima, e piú ragionevole quella interpretazione in virtú della quale le cose sono ricondotte allo stato in cui erano. — Ma non ci dilunghiamo piú oltre dall'argomento.

3. Dico che l'opinione dell'Alciato si può difendere nelle tregue fatte a termine lungo, le quali partecipano dell'indole

Digitized by Google

della pace e che, come tali, non potrebbero dai capitani venir concedute. Né alcuno mi obietti che pochi giorni di tregua sono tempo breve e presente e dieci mesi non sarebbero. Ché anzi anche lo spazio di parecchi mesi può dirsi breve come per me si dimostra nel primo libro *De legitimis temporibus*. E lo stesso Alciato segue in piú responsi questa opinione, e afferma che è professato comunemente ciò che insegna Uguccione antico interprete, vale a dire che s'intende fatto all'istante ciò che fu fatto anche dopo un decennio, cosí persuadendo la qualità della cosa e della persona, come nel caso di un principe che in questo mezzo ebbe apparecchiate le forze necessarie a ricuperare lo stato perduto. E ciò che a questo punto insegna l'Alciato, non doversi gli ultimi acquisti restituire, ma considerare come se fossero stati fatti subito, è contrario a quel suo giudizio rispetto al fatto dei veneziani e del principe di Trento.

4. Avendo veduto cosí che cosa si deve intendere per tregua, vediamo quando si ha da avere per cominciata, e se il giorno in cui fu conchiusa entri nel novero dei giorni pei quali fu stabilita. Comunissima fra gl'interpreti delle leggi è la questione se il giorno del termine va computato nel termine stesso, e se il tempo si misura a momenti. Tale questione, anche per ciò che si riferisce al proposito nostro, è trattata dal Corneo nei responsi. Il quale conchiude che i termini decorrono regolarmente per momenti, e che questa è l'opinione ricevuta da quasi tutti gl'interpreti. Cosí, aggiunge, deve ritenersi nel fatto delle tregue, non si potendo supporre nei contraenti l'intenzione di offendersi in quello stesso giorno dell'accordo. È però da avvertire che il Corneo si allontana da questa conclusione quante volte cosí facendo può risparmiare un delitto e una pena in cui di necessità incorrerebbe chi commettesse ostilità nel giorno in cui la tregua fu stabilita, se appena fatto l'accordo cominciasse a decorrere il termine della tregua. E questa distinzione che il giorno del termine sia contato a momenti ove ció torni favorevole, è solita farsi, ma un tempo io credei che ciò dipendesse dalla natura stessa di questa convenzione, non già da un fatto posteriore.

5. La tregua, secondoché insegnano parecchi interpreti, è

Digitized by Google

inoltre piú sacra della pace, tantoché, a loro avviso, chi offende il nemico durante la tregua, non può per questo essere offeso. E la ragione che ne danno si è che la tregua è per un tempo determinato, decorso il quale tu che sei stato offeso puoi vendicarti se vuoi, ma la pace è perpetua. Anche è ritenuto comunemente che la tregua è della natura dei contratti nominati, per la quale non è fatto lecito a chi non li osserva di non osservarli alla sua volta; e qui sono recati diversi esempi, tra gli altri quello di Enea che va gridando: *l'accordo è fatto*, e, se ben ferito, e in mezzo a furiosissima pugna, non vuol sapere di allontanarsi dai patti. Cosí Tommaso Moro imagina che i suoi utopiesi non violino la tregua se bene provocati. Ma una ragion vera di fare questa differenza tra pace e tregua non può essere assegnata: piú comune ormai, ed è anche osservata nell'uso, l'altra opinione per la quale non si distingue fra quelle due cose. Cosí Filippo Corneo, ora pare che stia per quella opinione, ed ora, invece di essa, tien conto della consuetudine, ma dice insieme che ritiene il contrario quanto al diritto: questo altrove ricisamente afferma che nella tregua nulla dev'essere di ciò che non può essere nella pace, e, quanto alla consuetudine, non crede che da alcuno venga osservato il contrario. Questa opinione professano ancora l'Imola, il Palermitano, il Bartolo, l'Alessandro nei Responsi, il Decio e altri. E intorno a questa opinione piú ricevuta e anche dall'uso osservata, largamente insegna il dottissimo maestro mio M. Antonio Eugenio in due responsi. La quale io non dubito che sia la piú vera, per quanto si dica avere in contrario stabilito anche la Camera imperiale. E di vero: perché dovrebbe serbarsi fede a chi ruppe fede? Siamo nei termini del contratto *facio ut facias:* io poso le armi purché tu pure le posi. E non devesi differire la vendetta se ora torni comodo farla. I momenti nella guerra sono preziosi. E che? anche nelle tregue piú lunghe sarà da aspattare? Anzi né pure in quelle che sono fatte per poche ore può farsi luogo alla prima opinione. E niente rileva che a colui il quale violò la tregua resistasi subito e nello stesso assalto, imperocché allora siamo nei termini della difesa che è sempre permessa. Quanto ad Enea e agli altri citati in esempio, non fu la giustizia, ma qualche altra cagione

Digitized by Google

che li ritenne dall'offese dei violatori della tregua. Pertanto: non attenere la tregua verso chi non l'attiene. Anche se venga a sorgere una nuova cagione possiamo impunemente dipartirci dal patto della tregua, e, aggiunge ad altro proposito il mio maestro, anche se la nuova cagione sia lieve, anche se ingiusta, anche nel dubbio che sia veramente nuova cotesta cagione. Ma io né fui né sono d'accordo col mio maestro: solo potrei consentire questa massima *a caso avvenuto*, per difendere con essa chi commise il fatto, e a sottrarlo dalla pena che fosse stabilita dalla convenzione.

6. Se nei patti fu aggiunta una pena per chi violi la tregua, questa non si potrà esigere dall'altra parte che di presente anch'essa la violi. Imperocché chi trasgredisce alla convenzione, soggiace alla pena stabilita, e s'intende che alla tregua non sia rimasto vigore che solo in quanto attiene all'effetto giuridico di essa. E l'equità non consente che si agisca in forza del delitto e del patto insieme. Queste con altre piú cose, insegnano in proposito i giureconsulti.

La pena stabilita dalle leggi in questo caso è l'infamia. L'espiazione di questa pena non distrugge le convenzioni a danno dell'altra parte che è rimasta ad esse fedele.

Digitized by Google

CAPITOLO XIII.

Quando possa dirsi violata la tregua.

SOMMARIO

Regole generali dedotte dall'indole di questa convenzione che è di buona fede come sono tutte quelle che si fanno coi capitani degli eserciti rappresentanti dei loro Stati. — Né vale in contrario che il contratto di tregua non sia noverato dalle nostre leggi fra i contratti di buona fede. Se la tregua possa dirsi violata qualora durante questo tempo si dia il guasto alle cose del nemico. Conseguenze della violazione della tregua per rispetto ai soldati. Di altri casi speciali nei quali s'intende violata la tregua. Esempi storici e regole in proposito.

1. Ma quando si potrà dire che fu violata la tregua? In questa, come in tutte le altre convenzioni di qualsivoglia specie, occorre vedere ciò che fu compreso nei patti e se alcuna cosa fu tentata contro a' patti medesimi. Essendo poi, come abbiamo detto, queste convenzioni di buona fede, compreso in esse non reputeremo soltanto ciò ch'è espresso con le parole, ma anche ciò che l'equità e, oltre a questa, l'arbitrio dell'uomo dabbene suole introdurre e sottintendere nei contratti di buona fede. Le quali cose, per essere state da molti largamente trattate, non giova ripetere qui.

2. Nei contratti di questa specie non si guarda soltanto a ciò che i contraenti hanno materialmente convenuto. Se presso di noi sia un nemico, e oltre il tempo stabilito della tregua, per un caso fortuito, vuoi per malattia, vuoi per tempesta di mare che gl'impedisca il partire, venga trattenuto; io penso che sia da continuargli il dritto della tregua, tanto à lungi che io approvi il Bartolo il quale scrive potersi questo nemico uccidere. Imperocché costui non fe' contro alla tregua, né per lui

Digitized by Google

rimase che, secondo il convenuto, partisse. E così prescrive la legge che dice che se prima del mese di marzo dovevasi partire dell'isola, e siasi effettuata la partenza, ma per vento contrario siamo stati costretti a ritornare, o anche per la stessa cagione non sia stato possibile sciogliere dal porto, non per questo potrebbe dirsi violata la legge del patto che ne ordinava partire, a cui si conforma chi, prima di quel giorno fa vela o altrimenti si dispone per la partenza. Tale è l'interpretazione che si dà a quella legge. Erra a parer mio il Bartolo quando dice che, non essendo la tregua contratto di buona fede, non può quella legge alla tregua applicarsi. Io tengo invece che tutti quanti i contratti con principi e con repubbliche sono di buona fede, e per conseguenza anche quelli che si fanno per mezzo dei capitani degli eserciti che i principi e le repubbliche rappresentano e ne fanno le veci, la coscienza dei quali ha la medesima forza di quella dei principi. Il che appunto si accorda con l'indole rozza e semplice, e pur generosa, della guerra: si accorda colla semplicità del gius delle genti, al quale appartengono i contratti di tregua, di confederazione, di pace. Non senza meraviglia io leggo nel Baldo che il contratto di lega è di stretto diritto, e che nulla può ammettersi in esso che non sia stato espressamente dichiarato. Questo si conviene ai contratti verbali detti appunto così perché si fondano nella solennità delle parole usate dalle parti nel vincolarsi, ma ciò ch'è insegnato rispetto a queste obbligazioni nulla ha che fare col contratto di cui parliamo.

3. Né maggior valore ha quell'altro obietto che il contratto di tregua non è di buona fede perché non si trova nei libri delle leggi in quella parte ove sono noverati i contratti di buona fede. Essendoché quei libri non trattano già del dritto pubblico, cioé di quello ch'è fuori dello Stato, ma solo del dritto civile. E la tregua è di diritto pubblico, al quale pure con essa appartengono altre convenzioni che si domandano di buona fede e che vogliono essere regolate secondo il buono e l'equo. Nel qual proposito l'autorità della scienza del dritto suole riuscire fallace. (1)

(1) *Non a praetoris edicto*, insegnò Cicerone, *neque a duodecim tabulis, sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam.*

Digitized by Google

4. Avverti però che la regola da noi posta contro al Bartolo che il caso fortuito non toglie al nemico il benefizio della tregua deve limitarsi se in questo caso si trovi per la sua negligenza, e per essersi ridotto all'ultimo a fare ciò che doveva. Non dobbiamo costringerlo a far partenza molto prima del termine convenuto, e neppure gli si vuol porgere appiglio ad allegare pretesti della sua negligenza. Non merita alcun rimprovero chi puntualmente prende il tempo che è sufficiente: quegli invece merita biasimo che, potendo prevedere il caso avvenuto, trascurò di mettersi in punto.

5. Anche insegna il Bartolo che l'accordo fatto di non recare offesa alle persone non può dirsi violato se vengano tratte prede sul territorio del nemico e si dia il guasto alle cose sue. Il che ha del ragionevole; ma allora se altri accorra in difesa della sua proprietà non si diranno violati i patti anche quando rimangano offese le persone dei predatori, imperocché tale offesa è giustificata dalla difesa legittima; ché non è a supporre che le parti contraenti abbiano inteso di sopportare tranquillamente il guasto e la rapina delle cose loro. E male interpretavasi la legge dai Maccabei i quali pensavano fosse lecito nel sabato resistere a un micidiale e combattere per la difesa propria, ma non fosse lecito stornare offese future come sarebbero quelle dei nemici che andassero drizzando bastioni o facessero altri simili provvedimenti. Perocché anzi è lecito anche in giorno di sabato sollevare un'agnella caduta e di altre cose darsi pensiero. Può dirsi dei Maccabei ciò che noi altri legisti ci udiamo cantar sovente a mo' di proverbio: *per ismania di contraddire perderono il senso comune.* (1) Se poi nell'accordo fu detto di violenza in genere, la rapina sarebbe senza dubbio ingiuriosa, ché anche rispetto alle cose si dà violenza; e ciò avviene tutte le volte che si toglie la roba d'altri violentemente. Su di che oltre a' giureconsulti è da vedere M. Tullio nella sua orazione per Cecina, dalla quale possiamo intendere che può aver luogo violenza anche senz'armi e senza materiale costringimento.

6. Contraffacendosi alla tregua da alcuni soldati con loro particolare deliberazione, dovrannosi consegnare e riparare la in-

(1) E pur troppo non è tutta calunnia.

Digitized by Google

giuria, ma la tregua non vien meno pel fatto particolare di pochi, conforme ebbi a dire circa ai fatti dei privati (1).

7. Credesi per molti che l'accostarsi di troppo al nemico durante la tregua sia violazione di tregua, di che potrebb' essere ragione il danno che ci viene da un vicino malevolo. Certamente non è cosa lecita; e neppure è lecito allontanarsi di troppo perché sarebbe defraudare il nemico. Onde, a parer mio, non va senza biasimo Filippo che, ottenuta una tregua per dare sepoltura ai morti, si ridusse in luoghi piú sicuri; e tanto piú apparisce biasimevole in quanto la tregua gli era stata concessa per un oggetto determinato. Lo stesso dicasi e peggio del Mompensier, che, avendo fatto accordo di rendere una fortezza se entro un mese non fossero sopravvenuti soccorsi, parte subito dopo averla ben bene afforzata. Anche fa contro alla tregua chi riceve durante quel tempo soldati in una terra stretta d'assedio, essendochè queste sono cose da chi fa guerra, non da chi riposa *ed è in feria* per dirla con Varrone. (2) Ed è clausola comune di cotesti accordi che niuna novità si faccia mentre dura la tregua. Severamente garriti furono i turchi dallo Scanderbeg, i quali, avendo pattuito di rendersi se fra certi giorni non avessero aiuti, si dettero in questo mezzo a racconciare le mura e le altre fortificazioni, e solo se ne rimasero quando videro di non poter piú lavorare di soppiatto al nemico. Contraffattore della tregua fu detto Tisaferne per essersi durante la tregua apparecchiato alla guerra. Non cosí Agesilao.

8. Ma questi princìpi non si convengono con quello che si usa oggidí. Epperò è bene dichiarare, e per solito si dichiara, quali cose non debbono essere fatte durante la tregua. Mancando questa dichiarazione si dovrebbe intendere che le parti si riferiscono a ciò che comunemente si pratica.

9. Che dovrà dirsi ora di Belisario che alcune terre abbandonate dai goti occupò durante la tregua? Egli si difendeva dicendo ch'erano abbandonate, e se veramente erano, avrebbe avuto ragione. Ma se è vero che la cosa da noi abbandonata non è piú nostra e diviene proprietà del primo occupante, vero

(1) Vedi cap. XXI del libro primo.
(2) Vedi cap. XII.

Digitized by Google

è altresí che abbandonata non puó dirsi una terra perché chi l'occupava se ne sia allontanato, o da qualche accidente sia stato costretto a ritrarsene. Civilmente segue a ritenerne il possesso nel quale non deve essere turbato durante la tregua. Questo appunto era il caso dei goti ritiratisi da quelle terre che non li provvedevano delle cose necessarie. Bisogna dunque distinguere, e dire che se quei luoghi fossero stati sgombrati nel tempo della tregua, Belisario avrebbe potuto in quel tempo occuparli, dacché, sgombrandoli in quel tempo, non potevano i goti avere intenzione di conservarseli senza loro molestia; ma se questo avessero fatto prima di conchiudere la tregua, non poteva Belisario durante la tregua occuparli. Pretto cavillo quel degl' inglesi che, impossessatisi in questo tempo d'una fortezza, compratone il comandante, ai francesi che la rivolevano risposero la religione della tregua non patire offesa per la compra che in quel mezzo si faccia delle cose del nemico. Non dar retta qui al Polidoro. Che se anche i francesi avevano tentato il medesimo a danno degl' inglesi come questi a quelli rinfacciano, ancorché il tentativo fosse riuscito vano, non sarebbe men vero che a dare il cattivo esempio agl' inglesi sarebbero stati eglino i primi, dal che potrebbesi in certo modo difendere il fatto degl' inglesi, come quelli che dal nemico che fu anche primo a violare la tregua vennero provocati. Il verbo *lacessere* usato dal giureconsulto nella definizione della tregua (1), alcuni lo fanno derivare da *lacero*, e allora significherebbe quasi la violenza del lacerare. Ma io, senza badare all' etimologia della parola, le attribuisco il significato che le si dà comunemente di *provocare*. Pertanto i francesi avrebbero provocati gl'inglesi. Dal che conchiudo che fu savio consiglio quello del re di Francia, il quale bandí che avrebbe tenuto in conto di nemico chiunque nel tempo della tregua, anche per ragion di traffico, si fosse avvicinato al suo esercito. Dico che ciò può farsi giustamente, non solo per evitare possibili corruzioni, ma anche per l'indole della tregua che è intesa a fare che le parti non si provochino a vicenda. Quantunque nel fatto avvenga non di rado che entrambe le parti comunichino reciprocamente fra loro.

(1) « Induciae sunt cum in breve et in præsens tempus convenit, ne invicem se lacessant. » Vedi cap. XII.

Digitized by Google

CAPITOLO XIV.

Del Salvocondotto.

SOMMARIO

Salvocondotto che è? Di regola non può concedersi che dal principe. Eccezioni alla regola generale. L'interpretazione non vuol esserne rigorosa, ma leale ed ampia. Conseguenze pratiche di questa massima. 1.ª Buono per andare, è anche per tornare. Ma non per ritornare. Deve far sicuro chi lo ha in qualunque luogo si trovi. 2.ª Buono per andare, è anche per mandare, salvoché dalle parole o da ciò che presumibilmente han voluto le parti non resulti l'indole sua personale. S'illustra questa regola. Se nel salvocondotto concesso al presidio si comprenda il comandante di esso; e se quello dato ai soldati sia utile al capitano; e agli ufficiali subalterni. Poiché il salvocondotto non può assomigliarsi a un rescritto, sì a un contratto (vedi § 2.º) come contratto s'interpreta. — Quali persone si comprendano nella parola soldati. 3.ª Buono per una persona è anche pei compagni di essa. Regole varie e limitazioni a questo proposito.

1. Una specie di tregua è il salvocondotto, chiamato così dai volgari: fede pubblica dagli altri, o promessa di sicurtà, e anche questa parola sicurtà ha in volgare un significato ignoto ai latini. Ma checché sia di ciò, basta sia chiaro di che cosa intendiamo tenere proposito. Il salvocondotto adunque, attenendo alla fede pubblica, non si concede che da persona pubblica la quale è il generale supremo, salvo che si tratti di casi straordinari nei quali anche gli altri capitani subalterni possono obbligare la pubblica fede come fu di sopra avvertito (1). E questo dico perché, sebbene di regola il salvocondotto non possa darsi da nessuno eccetto che dal sommo imperante, pure è uso

(1) Vedi cap. X.

Digitized by Google

che si conceda anche dalla persona che ha mandato dal principe di spedire negozi gravissimi e tanto piú se è dato a tempo, e piú che mai se a breve tempo, e piú che mai ancora se a causa conosciuta. Il che si accorda con quanto fu detto piú sopra. Aggiungo che anche il salvocondotto vuol essere interpretato *ex bono et æquo,* largamente e senza cavillazioni. Cosí un salvocondotto buono per andare sarà anche buono per tornare o per mandare. E chi se l'è procurato per se e per suoi compagni potrà condur seco anche persone odiose, come sarebbero ebrei, ancoraché di rilevare indenni ebrei in particolare non siasi fatta promessa. Per queste e per altre cose rispetto agli ebrei vedi segnatamente il Decio ne' suoi responsi. Ora noi dobbiamo discorrere di ciascuna di quelle proposizioni in particolare.

2. Nota lo stesso Decio che questa fede pattuita di cui ragioniamo, nel dubbio dev'essere intesa secondo l'avviso di colui che la dette: cosí comunemente interpetrarsi i rescritti, cosí i privilegi, i beneficî, gli statuti, giusta la regola generale che interpetrare una concessione spetta a colui che l'ha fatta. Io però non voglio pareggiate ai rescritti queste convenzioni, bensí ai contratti; il perché io penso essere questo il caso di entrare nella questione contro a quale dei contraenti, nel dubbio, sia da interpetrare il contratto; e poiché i giureconsulti hanno insegnato che il patto oscuro od ambiguo nuoce a coloro che avevano potestà di spiegare piú chiaramente il loro volere, ed anche al successore di essi, perché dubiteremo che giusto appunto contro alla persona che dette fede siano da interpetrare le parole dubbie con le quali la volle concessa? Io non agguaglio questa convenzione ai rescritti, e perché è fatta con un uguale, non già con un sottoposto (1) e perché in tal guisa (pon mente) è chiuso l'adito a malizie le quali altrimenti il nemico potrebbe macchinare nel salvocondotto per trarre nel laccio il nemico. Basti della prima proposizione.

3. Quanto alla seconda, se è verissimo che il salvocondotto buono per andare è anche buono per tornare, non però è vero

(1) V. sul valore grammaticale e giuridico della voce *hostis,* cap. II e III del lib. primo.

Digitized by Google

che la sicurtà prestata per la partenza valga pure pel ritorno. Ché del far sicuro il ritorno al nemico la ragione è questa, che niuno penserebbe a chiedere sicurtà per andarsi a mettere nelle mani del suo nemico: or questa ragione *ab absurdo* fuori di questo caso non tiene. Ma fu domandato se alla persona munita di salvocondotto può essere fatta molestia fuori dello Stato da cui lo ebbe, o nello Stato proprio di essa. Fu risposto aversi per violato il salvocondotto se a chi lo ha è fatta molestia mentre andava: essere obbligo del concedente farlo rispettare anche fuori del suo territorio, e anche nel territorio di quello stesso a cui fu concesso. Essendoché, dicono, nel concedere sicurtà, prima e principalissima cosa a cui si vuol provvedere si è che abbia efficacia. Ed io veggo che tale che innanzi poteva essere offeso dovunque, avuto salvocondotto non può offendersi piú in nessun luogo. Vengo alla terza proposizione.

4. Su questo punto credo bisogni vedere se furono adoperate parole per le quali sia esclusa la facoltà di mandare, come sarebbe il pronome personale *ipse*. Questa avvertenza medesima sulla qualità personale di detto pronome suol farsi anche in materia di delegazione di giudizî; non però che fra questa e il salvocondotto sia molta analogia: di vero, nel delegare il giudizio d'una questione si ha rispetto alla persona cui è fatta la delega, come quella che ci sembra particolarmente adatta a conoscere di quella tal questione; ma nel salvocondotto che si concede al nemico il piú delle volte non si ha rispetto che al solo vantaggio del nemico. Dico il piú delle volte, potendo bene il vantaggio essere comune a entrambe le parti e anche solo di quella che lo concede. Cosí diciamo che il deposito è fatto per causa del solo deponente, e il comodato del solo comodante; sebbene e il deposito e il comodato possa farsi anche per causa non pure del depositario e del comodatario, ma anche dell'uno e dell'altro insieme. Del salvocondotto come può essere soltanto a vantaggio di chi lo concede potremmo recare vari esempi; tra gli altri quello di un assediato il quale abbia chiesto che uno dei nemici venga a trovarlo per significargli il modo col quale intenderebbe di rendersi. Ma è sempre piú sicuro non dipartirsi dalla proprietà delle parole; specie se possa intendersi la ragione per la quale si volle concesso piuttosto l'andare che il

Digitized by Google

mandare. Né è caso frequente che una disposizione che riguarda una determinata persona si estenda ad un' altra. Il perché se all' opposto sia concesso mandare, non sarà lecito andare: neppure quello stesso potrebbe al quale fu scritto il salvocondotto. E veramente: se e' fosse il capitano dei nemici? Rispondesi che il salvocondotto non comprende i capi, e che non è verosimile si fosse voluto concedere per un gran personaggio. Di che può essere manifestissima la ragione. Poni che la persona a cui è fatta facoltà di mandare sia, tra' nemici assediati, di grandissimo conto, vorrai tu credere che, andando anziché mandando, sarebbe fatta a un personaggio simile facoltà di tornarsene? Per contrario, se a costui sia fatta facoltà di andare non dovrà invece mandare? Metti ch' e' sia un altro Archimede, o un comandante come quello del presidio perugino che solo, a detta di Totila, ebbe a Totila contrastata quella città, ovvero un altro Rangone che non volle rendersi al Vasto ad arbitrio, ma a condizione, e, recatosi a questo effetto dal Vasto, quei che rimasero fecero in questo mezzo la resa secondo ch' ei domandava. Ben egli fu ingiusto e di mala fede, il quale, avendo composto che uscisse il presidio, ritenne il comandante. Ché, nella stessa guisa che sotto il nome di famiglia si comprende eziandio il capo di essa, e nell' ordine del Senato viene anche il principe, e il prelato nel clero, e il papa in tutto quanto il clero che da lui dipende, e il rettore nel numero de' suoi scolari, e il capo dei cittadini nei cittadini, onde Plinio sovente chiama cittadino Traiano, e insomma come in ogni corporazione è compreso il suo capo, cosí anche il comandante è parte del presidio e comprendesi in questo nome. Preminenza d' ufficio è mutazion di nome non di professione o di condizione. Né per questo direi che il salvocondotto dato ai soldati sia utile ai capitani, ancoraché il rettore venga nel numero dei discepoli, e il capitano chiami commilitoni i soldati. Questo io dico per l' Italia dove il rettore è scolaro, quindi non è meraviglia se è compreso nella parola scolari. Non cosí il dottore, e neanche il condottiero nella parola soldati, per quanto i capitani chiamino per vezzo commilitoni i soldati: dico per vezzo, perché odi l' Affricano: « Condottiero di soldati son io, non soldato. » Odi Plutarco: « Non si conviene a capitano mettersi a sbaraglio come un soldato qua-

Digitized by Google

lunque. » Così altri. Altro è capitano, altro è soldato. Altro è nipote, dice Ulpiano, altro è figliolo. Quando il salvocondotto si vuole esteso anche a personaggi d'alto affare e graduati, bisogna che di questi sia fatta espressa menzione, ché, propriamente parlando, non diresti soldato il duce supremo, certo nol chiameresti così in una materia come questa non suscettiva di troppo larga interpretazione. Nella parola cherici il vescovo non s'intende compreso: bene s'intende nella parola presidio o in altro nome collettivo compreso anche il capitano che è parte, e principale, della soldatesca, e non comprenderlo sarebbe assurdo ed ingiusto. Ma quando diciamo *soldati* s'intende de' soldati comuni. E su questo non cade dubbio: un poco l'avrei su quest'altro, se con questo nome s'intendano solamente i soldati gregari o anche i bassi ufficiali: ma se al capitano fu dato il salvocondotto affinché possa mandare soldati, sarei d'opinione che si dovessero intendere anche gli ufficiali subalterni. E veramente, rispetto al capitano anch'essi sono soldati: sono un che di mezzo che può logicamente venir compreso nella significazion della specie. Ma forse qui è da distinguere secondoché il salvocondotto sia stato concesso a petizione di una parte, o dato spontaneamente dall'altra, e dire che se non sia stata fatta menzione particolare di cotesti ufficiali non si debbano intendere compresi nel primo caso: si debbano intendere nel secondo e ciò per la solita regola della interpretazion de' contratti che nel dubbio s'interpretano contra colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione. Ho detto che in materia rigorosa sotto il nome di soldati non si comprende il capitano, né il prelato sotto quello di cherici. Nelle cose favorevoli non già nelle odiose, per monaco s'intende ancora l'abate. *In odiosis non fit extensio.* In materia odiosa e di stretta interpretazione non può scempiarsi ciò ch'è doppio, e così il monaco abate è monaco e abate. Del resto all'abate, secondo ebbe a dire Ludovico Romano e altri con lui, si vuole usare una qualche particolar deferenza, per l'eccesso della dignità.

A questo punto può anche cercarsi in termini generali quali persone sono reputate soldati. Questo argomento vedesi diffusamente trattato nelle opere dei dottori. Vana questione si è

Digitized by Google

quella se chi fa professione di legge devesi per legge reputare soldato, e piú vano è il detto comune che nega. (1) Né questo io dico perchè anche a' nostri è dato il titolo di soldati; su di che bene osserva il Baldo che consuetudine di linguaggio non

(1) Debbo qui avvertire, questo che segue essere stato uno di quei passi che per poco non mi fecero dare ragione a chi, parlando del modo di scrivere di Alberigo, ebbe a dire: *Studium presse breviterque dicendi efficit ut interdum vix intelligas.* Dichiaro che non sono punto sicuro di avere qui inteso l'A. Parmi abbia voluto dir questo: Se i dottori di legge (*si nostri*) siano per virtù di legge da considerare come soldati, è questione frivola. Ma rispondere di no assolutamente è anche piú frivolo, non perché nella parola milizia si comprendono ancora cotesti dottori. (Di fatti, come puoi vedere nella *Somma* del Sabelli, *militia est nomen genericum continens officia et dignitates etiam ecclesiasticas* et doctorales *et similes*). Ma perché anche costoro possono, contuttoché dottori, mettersi a fare i soldati; e allora la qualità loro di uomini di legge, non vieta che non possano venire considerati e trattati come uomini di spada, come soldati. Dunque, ripetesi, chi risponde ricisamente che nel novero dei soldati non si comprende chi fa professione di legge, non dice giusto.

Questo il primo intoppo; e se bene o male sia stato da me superato vedrà il lettore. Ora ne viene un altro.

Quæstio variare potest et definitio, aggiunge tosto l'A., *si hostes respicimus, et si respicimus suos. Et, ne discedamus a proposito longius, omnes omnino,* con quel che segue della legge poco appresso citata. Dopo la quale ripiglia: *At ad hostes non ita erit: non ita nunc ad hostes, qui militibus scribunt salvoconductum.* La particella *at* che sta qui avversativa, dinota un contrapposto tra il *respicere hostes* e il *respicere* (sottinteso) *ad hostes.* E qui sì che ho tirato ad indovinare. Ho pensato, non so neppur io come, che il senso fosse questo: Ancoraché di questi dottori — soldati si possa in certi casi dubitare se siano veri e propri soldati, come tali dovranno considerarsi *si hostes respicimus et si respicimus suos,* cioè se guardiamo ai nemici, e a' congiunti (*suos*) di quei soldati. Con le quali parole mi pare siasi voluto accennare al caso che questi tali soldati siano stati fatti prigionieri, o siano altrimenti capitati presso il nemico. La questione in questo caso piglia termini e aspetti diversi, dei quali Alberigo, *ne discedat a proposito longius,* tocca soltanto quello del testamento. *At* si respicimus (sottinteso) *ad hostes,* cioè se consideriamo questa specie di soldati rispetto ai nemici (che è un ritorno

Digitized by Google

attribuisce diritti. Ma io dico così in quanto costoro che soldati sono detti, siano effettualmente soldati. Che se poi vogliamo considerarli rispetto ai nemici e alle persone che a questa specie di soldati appartengono, allora la questione è diversa, e molti e varî sono gli aspetti che prende. Dei quali volendone toccare per uno, affinché io non mi dilunghi di troppo dal tema, « Tutti quelli, dice la legge (*De bon. poss. ex testam. mil.*), che non sono in condizione tale da poter testare secondo il gius militare, se si trovano in luogo ostile, potranno prima di morire fare i loro testamenti come vogliono e possono, dacché, esponendosi al medesimo pericolo, debbono a ragione godere del medesimo privilegio. » Ma, tornando all'argomento, e cioè se debbano costoro aversi come soldati e come tali comprendersi nel salvocondotto che sia concesso a soldati, dico che il soldato dev'essere iscritto nella matricola militare, il che però non basta a farlo ritenere soldato, se tale non sia veramente; come ad esempio uno scrivano o un qualche altro ministro che sia nella matricola ma non sia soldato; ché bene anche questi ministri possono essere soldati. E tale può essere soldato che non ha per solito questo nome. « Nelle armate navali tutti i rematori e' marinai sono soldati. Sono anche i vigili e non vi ha dubbio che possono testare secondo il gius militare. » (V. detta legge §. 1.) *Socios navales* chiama Livio quei remiganti e marinai, e veramente sono compagni nel fare la guerra, non ministri dei guerreggianti, e però sono soldati. — Così però non direi di quelli che sono condannati al remo, o dei servi: di cotesti uomini i romani non si valsero mai nella guerra. E basti della terza proposizione.

5. Rispetto alla quarta dico primieramente che i compagni ai quali possono estendersi gli effetti del salvocondotto pare siano quelli soltanto che furono scelti nell'atto della partenza, non altri che possono aggiungersi durante il viaggio. Così l'Angelo.

all'argomento del salvocondotto) allora dico che il soldato deve essere iscritto nella matricola, il che però non basta a fare ch'e' sia soldato se nel fatto non è.

Così ho inteso io. Se ho colto nel segno, ho piacere; ma se avessi sbagliato, veda il lettore discreto se c'è modo di perdonarmi. Peccato confessato, dice il proverbio, è mezzo perdonato.

Digitized by Google

Né con questo intendo contradire a ciò che per me fu scritto nel secondo *de Legationibus*, cioé che nel numero di questi compagni possano venire anche quelli che ci volemmo associati in seguito anche per via; ma escludo con l'Angelo quelli che a noi si aggiunsero casualmente cammin facendo, ancoraché l'aiuto di questi ne facesse sicuri da violenza lungo il viaggio. Un'altra regola pongo a questo proposito, ed è che non si deve intendere che il salvocondotto presti sicurtà a fuggitivi, a disertori e altri simili che siano sudditi di colui che il salvocondotto concesse. I disertori per le nostre leggi sono arsi vivi, o per lo meno sono impiccati. Marcello li volle uccisi a colpi di verghe, e cosí Catone il censore. Altri furono dati alle belve negli spettacoli: altri fatti schiacciare dagli elefanti, altri messi in croce, e cosí generalmente con supplizî disonesti punivansi, non sembrando di doverli trattare come giusti nemici. Neppure si deve intendere che il salvocondotto faccia sicuri pirati e briganti che il nemico si abbia preso compagni e condotti seco. Né per avventura farà sicuro quel nemico che non faccia parte del popolo a cui fu spedito il salvocondotto. Ecco, allo spagnolo ora nemico è il francese, l'inglese, il batavo, il turco. Se lo spagnolo dia salvocondotto al francese *e compagni*, e questi meni seco compagni inglesi, batavi, turchi, io non so mica se il salvocondotto sarà utile a costoro. Perocché, come la parola *e altri* vuol dire altri simili a quelli che sono stati indicati, cosí io credo significhi l'altra parola *e compagni*. Contra gl'inglesi starebbe di piú questo fatto, che gli spagnoli hanno con essi odio particolare: il medesimo e piú dicasi dei batavi che si hanno per ribelli a Spagna. Il perché, sebbene siano tutti nemici, tuttavia certe qualità che ad alcuni di essi si aggiungono, faranno che non s'intenda esteso anche a loro il salvocondotto.

E che dire se nulla sia stato detto circa ai compagni? Che il salvocondotto dato a Tizio giovi alla moglie sua e alle sue cose e ai servi, il numero dei quali vuol essere conveniente alla condizione della persona, è comunemente insegnato. L'uso di una cosa lasciato alla moglie, comunicasi al marito, e al contrario. Marito e moglie sono due persone inseparabili, ed anche cose essenzialmente personali possono farsi dall'una o dall'altra indifferentemente. E in qualunque caso faccia taluno menzione

Digitized by Google

di se, della persona sua e di altra che gli appartiene, si ha da intendere non solo della persona propria, ma anche di ogni altra necessaria, come la moglie, i figlioli e altre simili. Cosí è. « Se alcuno, dice la legge, abbia domandato licenza di dimorare a titolo precario in un fondo, è vano che aggiunga *per se e pe' suoi.* » Che se anche alle cose si estende il salvocondotto, che è ciò che in un caso particolare disse il Floriano che ai beni dei compagni non è fatta sicurtà qualora sia detto: « Vada una persona co'suoi compagni sicura e con le cose sue? » Che? dovranno andar nudi i compagni? Il salvocondotto deve sicurare anche le cose della persona a cui fu concesso; perché dunque non dovrebbe anche quelle dei compagni di essa se a queste pure fu dato? Pertanto, le parole *con le cose sue,* si devono ragionevolmente estendere a tutti quelli a cui fu concessa sicurtà. Inoltre, non è egli vero che se quanto alle cose nulla fosse detto, il salvocondotto comprenderebbe anche i beni dei compagni? Ora, come? ciò che fu espresso a piú salda cautela dovrà indebolire anziché rafforzare il diritto? Io dunque non seguo il Floriano: vorrei però averlo qui per poterlo meglio vedere.

Anche circa al tempo domandasi se il salvocondotto finisce tostoché uno se n'è servito per andare dove voleva. Finisce sicuramente, salvoché non siasi detto o anche inteso il contrario; per esempio se fosse stato concesso per un tempo determinato. Se fu concesso a beneplacito finisce con la revoca o con la cessazion dell'ufficio o con la morte di chi lo dette; cosí gl'interpreti. E basti del salvocondotto.

Digitized by Google

CAPITOLO XV.

De' cambi e de' riscatti.

SOMMARIO

Se il prigioniero rimandato sì veramente che altri rimanga in sua vece, venendo questi a morte mentre stavasi per consegnare, sia libero né tenuto di ritornare. È libero e non è tenuto se la cosa fu senza dolo o colpa. — Il prigioniero, o sia liberato dal nemico o riesca a liberarsi da se, ritorna libero: né rileva, nel primo caso, che la persona nemica da cui riebbe la libertà non avesse potere di farlo, e nel secondo, che siasi sottratto alla potestà dei nemici con la forza o con l'inganno. — Nelle convenzioni che riguardano prigionieri è da avere considerazione soltanto alla buona fede, non già alle sottigliezze del giure; e perché. — Del prezzo del riscatto: non vuol essere eccessivo. Esempî varî: e autorita dell'Alciato. — Una volta determinato, non può per niun pretesto accrescersi. — Vendere i prigionieri, se e quando sia lecito. — La guardia dei prigionieri vuol essere onesta: né vale che l'uso porti il contrario: ché uso non è consuetudine, molto meno ragione. — Tenère in perpetua cattività prigionieri, come si farebbe di malfattori, non è lecito. — Circa la misura del prezzo del riscatto nulla di certo può stabilirsi: valga la regola generale che non può essere smodato. — Circa la durata della prigionia la regola è che debba cessare con la conclusion della pace. Condannasi un esempio contrario degli inglesi. — L'obbligo di pagare il prezzo del riscatto passa agli eredi del prigioniero: dove si confuta l'Accursio e si spiega un frammento d'Ulpiano. — Che gli oggetti preziosi che il prigioniero avea indosso non passino *ipso jure* in proprietà del nemico nelle cui mani è caduto, ma possano invece servire al prigioniero per riscattarsi, è conforme a equità e anche a ragione. — Chiudesi il trattato delle convenzioni, e comincia quello delle persone e delle cose.

1. Il salvocondotto poi e la tregua, oltreché per altre cagioni, si concedono sovente e si ricevono pe' cambi e riscatti, che sono domandati, de' prigionieri. E di questi cambi e di questi riscatti, unico argomento che mi rimane a trattare in questa

Digitized by Google

materia delle convenzioni, è ora da vedere. Il fatto diè occasione a ricercare se un prigione licenziato per modo che altri rimanesse in sua vece, sia libero, né tenuto di ritornare al nemico ove l'altro morisse mentre fedelmente trattavasene la consegna. Il Baglione, che era il prigioniero cui fu data licenza, non volle tornare e non tornò. Io, come vedi, in questo caso lascio daparte qualunque inganno e qualunque trascuranza. Non è dubbio che chi deve un servo, se gli dia il veleno e lo consegni avvelenato, è risponsabile di dolo. Lo stesso di chi deve un fondo e, quand'è per consegnarlo, lo sottoponga a servitú o ne demolisca le costruzioni o ne abbatta gli alberi. E similmente chi debba un uomo non è liberato dall'obbligo suo se lo consegni ferito. Restituzione incompleta non è restituzione. E però chi è tenuto a rendere un prigioniero, se gli dia il veleno e poi lo consegni, dovrà rispondere di dolo. E chi è tenuto a restituire una rocca o una cittadella, se ne distrugga i bastioni o altrimenti li guasti, o costruisca in prossimità opere tali che rechino offesa, sarà risponsabile di dolo e non s'intenderà che abbia adempiuto all'obbligo della consegna. Parimente se alcuno abbia proceduto piú lento che non bisognava nel liberare un altro, anch'esso sarà risponsabile della sua colpa. Venendo al caso propostoci di Gian Paolo Baglione, io dico che anche rispetto a questo, se la cosa andò come si racconta, non può esserci dubbio: cioè se veramente il Baglione condusse al campo nemico il suo cambio fino al punto in cui poteva recarsi senza parlamentario: quivi giunto, va un parlamentario dal capitano da cui il Baglione aveva avuto licenza a patto che desse un altro in sua vece: il capitano non vuol piú sapere di fare il cambio, e in questo mezzo, mentre il Baglione sta ad aspettare il ritorno del parlamentario, il cambio muore. E veramente, se la cosa stesse in questi termini, che cosa potrebbe dirsi contra 'l Baglione? È noto che quante volte la condizione non fu adempiuta senza colpa di chi doveva adempierla, la condizione stessa deve considerarsi come adempiuta, e ciò perché in tal modo ne viene favorita, tra l'altre cose, la libertà. Cosí anche la consegna in questo caso si ha per adempiuta, chi doveva farla è liberato da qualunque rischio e pericolo, e via e via. E ciò pressoché in tutti i casi, come largamente dimostro nel

Digitized by Google

secondo libro delle condizioni: dove anche dichiaro, (1) ciò che ho stabilito a questo proposito, che la condizione si ha per adempiuta tuttavolta che l'inadempimento suo non dipese da colui al quale la condizione stessa faceva carico; e questo segnatamente in favore della libertà, e affinché avvenga liberazione dal pericolo e dalla mora. E anche chi fu in mora da principio, ma poi non fu piú, la mora precedente vien meno. Ma quando non ricorra la mora, e l'uomo che dovevasi dare viene a morire, il debitore è liberato. Ancora; chi è debitore d'un uomo, se l'uccida per averlo colto sull'atto di commetter delitto, è pure liberato. Ma troppo sarebbe riferire tutti i casi nei quali altri è liberato dalla obbligazione contratta.

2. Tornando al Baglione, ei non aveva obbligo alcuno di andare a cercare se i poteri del capitano col quale erasi fatto l'accordo erano regolari. Ancorché fosse stato di soppiatto liberato da un soldato comune, non gli correva obbligo di ritornare. Nulla rileva il modo col quale il prigioniero riconquista la sua libertà: può essere stato rimandato, come può essersi sottratto alla potestà dei nemici con la forza o coll'inganno. Tuttavolta circa ai poteri del capitano è da avvertire che le distinzioni che pur si fanno in diritto quando si tratti sapere a chi spettano le cose tolte ai nemici, non hanno che far nulla con la presente ricerca, la quale non verte sul possesso, ma sull'amministrazione di quelle cose. Ciò posto, ecco Paolo di Castro che insegna potere il giudice il quale abbia l'amministrazione dei beni della repubblica promettere intorno a questi e far donativi a chi se li abbia meritati per un qualche bel fatto, come sarebbe avere arrestato alcun criminoso. Anche fu detto potere i governatori delle terre e' prelati delle chiese donare, moderatamente, oggetti mobili. E della opportunità di questi piccoli donativi conosce il procuratore prima del principale. E se vuoi sapere de' condottieri degli eserciti in particolare, hai dall'Alciato com'essi regalino i soldati piú meritevoli di una parte del bottino e de' prigioni. E pertanto, avendo facoltà anche di donare, mal potresti

(1) E lo dichiara pure nel Cap. XVIII di questo medesimo libro, là ove parla del soldato che per forza maggiore o per caso fortuito non poté osservare la capitolazione conchiusa.

Digitized by Google

farti rendere conto scrupoloso dell'amministrazione loro. Che piú? se dell'aver donato perfino territori nel regno di Napoli, per cagione di utile pubblico, a certi suoi benemeriti (comunque Ferdinando, avarissimo e sospettoso, avversasse quella liberalità, né forse i romani d'un tempo l'avrebbero approvata) poté anche Giasone, seguíto dall'Alciato, approvare Consalvo? È chiaro pertanto che può il capitano le cose acquistate permutare, o altrimenti disporne, essendo proprio dell'ufficio suo prendere, ricuperare, e per ogni via provvedere alla guerra e alle parti guerreggianti.

3. Proseguendo ora nell'esame del caso che il cambio venga a morire quando l'altro era stato già rimandato, io trovo che nella compra il pericolo della cosa venduta passa al compratore tostoché abbia convenuto sul prezzo, sebbene non gli sia stata ancora consegnata la cosa: dal che conchiudo che il medesimo sarebbe a dire del riscatto del prigioniero. Anche nella permuta, se io t'ho dato una cosa per averne un'altra da te, questa che m'hai a dare sta a mio rischio: lo dice la legge. Ma ci ha pure un'altra legge che dice che se io t'ho data una somma affinché tu mi dia Stico, se Stico sia morto posso ripetere la somma che t'ho data affinché tu mi dessi Stico: e però è da vedere se, come pensa l'Otomano, sia contradizione fra queste due leggi. Contradizione non v'è. L'una legge si riferisce all'azione che viene dalla permuta: l'altra a quella che deriva dal fatto di chi dette per una causa che non ebbe altrimenti luogo, come spiegarono molti. La parola permuta ha un valore generale, e comprende tutte le specie di essa: ma però altro è il giudizio che dovrebbe darsi qualora si fosse intentata un'azione in genere nascente dalla permuta, e altro quando l'azione promossa per effetto del contratto medesimo fosse invece speciale. In virtú di quell'azione in genere ripetesi la cosa pattuita, o, in difetto di essa, l'*id quod interest*, e in virtú dell'azione personale per ciò che fu dato per una causa che non ebbe luogo, ripetesi soltanto ciò ch'era stato prestato: ed è giusto che sia reso. Ma, quanto al Baglione, non era luogo a restituirlo, non essendo rimasto per lui che l'altro che doveva essere dato in suo cambio non fosse dato altrimenti: e però si ha come se fosse dato. Il perché la conclusione vuol

Digitized by Google

essere limitata nel caso nostro, e bisogna dire che se da una delle parti non siasi prestata la cosa dovuta, l'altra non ha diritto di ripeterla se da quella erasi fatto quanto bisognava per adempiere al proprio obbligo, come si era fatto appunto dal Baglione. Nel caso del quale, come dimostra chiaramente il Deciano in quel suo responso nella causa Andelotti e Sanseverino, si tratta del contratto reale innominato *facio ut facias*, e però non è luogo all'azione personale *ob caussam* che non ricorre, come pensa l'Alciato, che nell'altro contratto di quella medesima specie, *do ut des*. Il Deciano poi nel responso citato osserva ancora che in queste convenzioni che riguardano prigionieri si ha da avere considerazione soltanto alla buona fede, non già alle sottigliezze del dritto: che non si deve cercare se siano contratti nominati o innominati: che la pena è dovuta comunque pattuita senz'altra stipulazione, con altre piú cose di cui generalmente tenni discorso di sopra. Aggiungo che anche nel diritto e nel foro canonico tutti quanti i contratti sono di buona fede, ed è proprio di questi contratti una cotale equità naturale e, a dir cosí, piú grossolana. Or questa equità naturale scevra del rigore del giure civile, o vuoi, questo diritto dei popoli, è quello appunto che si ha da osservare, come è sentenza comune degl'interpreti, con la gente che fa professione della milizia. Il soldato ha da essere istruito nell'armi e non nelle leggi: ignorare le leggi non è vergogna a' soldati. Costume de' militari aver per cose da ridere e per novelle i ravvolgimenti forensi. (1)

4. Ora parliamo della taglia. Non vuol essere smoderata. Ebbe infamia quel Palatino che dal Vittemberghese e dagli altri esigette quanto poté. Regalmente Alessandro: So di non essere mercante ma re: i prigionieri, se ne piace renderli, li daremo in dono piú onestamente che per mercede. Celebre la risposta uguale di Pirro, e quella d'Enea imaginata dal sommo Poeta. Noi però non pretendiamo tanta generosità: a noi basta avvertire con l'Alciato che infami sono coloro i quali, non contenti a una mercede onesta, usano cattivi trattamenti coi prigionieri per poter loro strappare quanto piú danaro possono, e spesso

(1) Vedi cap. IV.

Digitized by Google

ancora li vendono per un dato prezzo a persone che li rivenderanno a un prezzo maggiore: che i prigionieri, specie quelli che per essere tali non perdono qualità di persone libere, vogliono essere trattati con tutta carità: ch'è obbligo de' comandanti punire quei crudeli che contra la ragion delle genti strapazzano i prigionieri: che è da cozzoni e non da soldati far traffico d'uomini. Così, con gravità e dottrina, l'Alciato. E bene la legge punisce qualunque guardia che si faccia de' prigioni in modo men che civile. Ma troppo dall'Alciato diversi quei che dicono che è usanza comune porre in vendita le ragioni su' prigionieri, e che questa *cattività* è succeduta alla servitú d'una volta. E sarà che sia uso: ma uso non è consuetudine, tanto meno ragione. Nè si parli di servitú, la quale non può ammettersi sui non servi, cioè su coloro che di persone non divengono cose. Vale, rispetto ai non servi, quel principio elegantissimo che se uno è preso, e poi, rimandato sotto fede, vien preso di nuovo da altri successivamente, deve a ciascuno nelle cui mani è caduto, il prezzo del riscatto; imperocché del non servo non può dirsi come del servo che, essendo d'uno, non può esser d'un altro affinché due persone diverse a un medesimo tempo non si trovino ad avere il dominio di lui.

La taglia, determinata che sia, non può essere accresciuta col pretesto che siasi venuto in cognizione che il prigioniero era piú ricco di quello che non si credeva. Il fatto porse occasione a stabilire questa regola, e io per me l'approvo se niuna frode sia intervenuta per parte del prigioniero.

5. Ove poi sia ammessa la servitú, allora non si potranno trattar male, ma si potranno vendere i prigionieri. Ma ove quel diritto di servitú non è ammesso, non pare consentito tenere in perpetua cattività il nemico prigione e non liberarlo giammai. Ai malfattori piú giustamente si vuol far questo, diceva con molta verità Francesco di Francia. E gravissime querele furono altre volte sollevate da'germani per un tal principe loro lasciato morire innanzi che gli fosse resa la libertà; e infame è detto Seleuco che similmente sostenne in carcere Demetrio fino alla morte. Nella stessa guisa però che nulla di certo può definirsi circa il prezzo della taglia, se non vogliano osservarsi quelle tali consuetudini che sto per rammentare, nulla del pari

Digitized by Google

può stabilirsi di sicuro circa il tempo entro il quale si debba restituire in libertà il prigioniero. Fra' greci il prezzo soleva essere una libbra d'oro. Al presente odo dire che il prezzo viene determinato dalla rendita annua del prigioniero, o dal solo stipendio annuo se, da questo infuori, non abbia altri beni e altre rendite. Consultato su questo particolare l'Alciato, rispose non potersi esigere più del terzo dei beni. Ma, come ho detto, questa materia, non offre nulla di certo; e solo bisogna non perdere mai di vista la regola generale che il prezzo non vuol essere incomportabile. Ché il domandare di un oggetto un prezzo esorbitante val quanto farne impossibile la compra: come non è cosa che non possa comprarsi se il compratore dia tanto quanto voglia il venditore.

6. Per ciò che attiene al tempo in cui deve durare la prigionia, a me suonano ragionevoli e conformi a equità le parole di Pirro, il quale prometteva che gratuitamente avrebbe restituito i prigioni qualora si facesse la pace, ma se questa non si facesse dichiarava che non ne avrebbe fatto nulla, e gli pareva ingiusto che altri, prima di conchiudere la pace, insistesse nel rivolere persone di cui si sarebbe tornato a valere contro di lui. Tuttavia a questo punto non posso tenermi che io non condanni il fatto degl'inglesi verso il duce Aureliano per bene ventisei anni sostenuto prigione per non avere potuto pagare ad essi il prezzo ingiunto del riscatto; e neppure dopo tanto tempo consentirono a rimetterlo in libertà se non era loro pagato quanto da principio avevano richiesto. Voleva giustizia che da quella domanda, dato pure che in principio fosse giusta, si recedesse, se non in tutto, almeno in parte dopo una prigionia così lunga.

7. Se alcuno dopo essere stato rimandato muore prima che siasi sodisfatta la taglia pattuita, dice l'Accursio che gli eredi o i fideiussori di lui non sono obbligati a pagarla. A me questa opinione riesce strana e non giusta. Bene è vero che Ulpiano, facendo il caso del padre riscattato e morto prima che abbia pagato il riscatto, dice che per la sua morte il pegno si ha per isciolto, che egli ha acquistato il postliminio, che è venuta meno in lui l'obligazione del debito, affinché per tal modo egli possa avere l'erede suo. Ma l'importanza di questa massima è limitata dalla ragione stessa che l'ispirò, ed è appunto questa: *ut*

Digitized by Google

potuerit suum habere. Certo, questo riscattato è quasi servo di chi lo riscattò, e come un pegno prima che abbia pagato il prezzo, e però non poteva prima di morire avere avuto erede suo. Ma poni mente alle parole del giureconsulto: *subtilius, nec sine ratione* egli dice potersi considerare finito il gius di pegno e morto quel prigioniero senza obbligazione di debito, *ut potuerit suum habere.* E questa ragione piú sottile sta in ciò, che venendo meno la cosa pignorata, anche il pegno vien meno, e l'obbligazione del pegno. E qui la cosa pignorata, che è il riscattato, vien meno al momento in cui cessa di vivere, e in quel momento liberasi, morendo, da quel vincolo, ed ha cosí erede suo. E questo momento è a ciò sufficiente. È sufficiente perché, termine di obbligazione, di obbligazione è principio, come sono tutti i punti estremi dei tempi. Ma queste considerazioni non appartengono all'obbligazion principale. Il fatto è che tutte quante le leggi fanno un dovere agli eredi e a' fideiussori di pagare il debito di chi non poté pagarlo. In vero; se l'erede non fosse per niuna guisa obbligato, come mai Ulpiano avrebbe in quel medesimo passo fatto menzione della somma da offrirsi dal figlio? *Se il figlio,* egli dice, *offre il prezzo del riscatto, si deve ritenere che il riscattato ha nel figlio un erede suo.* Quel passo adunque riguarda unicamente l'erede suo: le parole d'Ulpiano non debbono essere estese oltre i termini di quel caso.

8. Vuolsi pertanto sodisfare al nemico: questo s'abbia per fermo, e lasciamo da parte le questioni sull'erede suo, e altre siffatte di diritto civile. Il nemico ne concesse libertà per essere di questa pagato: tanto basti. Se non che circa al prezzo vien fuori un'altra questione, se chi ha pattuito col prigioniero il prezzo del riscatto possa non ricevere in pagamento ciò che questi possedeva di nascosto, per esempio una catena d'oro, o anche monete, allegando che questi oggetti erano già passati in lui dal momento che s'impossessò della persona del prigioniero stesso che li portava. Rispose lo Scanderbeg potere anzi questi oggetti esser dati in pagamento, e cosí richiedere il favore della libertà per cagion della quale molte cose anche contro alle regole del diritto sono stabilite nelle leggi. Io penso che ciò sia anche secondo le regole del dritto, non potendosi intendere

Digitized by Google

prese in un con la persona del prigioniero le cose che ha in dosso, nella stessa guisa che preso non si dice chi si trovi nel ventre della madre che sia stata fatta prigione, e però la creatura nasce libera.

Ed eccoci a trattare dei prigionieri, e delle cose prese.

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

Dei prigioni, e come non sia lecito ucciderli.

SOMMARIO

A volere che uno possa dirsi prigioniero, bisogna che effettualmente sia stato preso. Conseguenze che discendono da questa definizione: dove notasi indole del gius delle genti piú semplice del gius civile. Una persona non s'intende presa e fatta prigione se non quando sia tratta nel campo nemico. Allora soltanto non è piú lecito tôrle la vita: non già quando, presso ad essere presa, resiste. *Captivus* (prigioniero) viene da *captura:* ond'è che quale fu preso e ad altri si rende, rimane di chi lo ha preso. Uccidere il prigioniero, poi che gli è tolta abilità di resistere, è cosa empia. Esempî di storia sacra e profana. Autorità di Padri, del giure canonico, di legislatori, di storici. Argomento *a fortiori* del Baldo. Altri argomenti di filosofi. Detti memorabili. Lodasi un esempio dato dagli scozzesi e da un capitano francese: dannansi esempî contrarî d'inglesi e turchi. — Alla regola generale che i prigionieri non si vogliono uccidere può farsi eccezione in certi casi, tra gli altri quando per parte di cotesti prigioni siasi fatta pagare soverchiamente cara al nemico la vittoria, ostinandosi a difendere luoghi deboli che in niun modo potevano essere difesi.

1. Prigioniero non è se non colui che fu preso. Tale la definizione che danno del prigioniero le nostre leggi e che io sempre ho difeso contra l'Otomano, da che bene possa nascere libero chi nasce da una prigioniera e libero rimane se dopo nato non venga preso. E quando anche sia preso, rispetto alla nascita è sempre libero, e a volere che divenga servo bisogna sia preso. Il qual principio è di somma importanza nella vita civile per ciò che attiene al postliminio e all'altre ragioni dei nati liberi. A questo l'Otomano non pose mente, e fece male. Ma ora noi trattiamo dei nemici. Fingasi pertanto che una

Digitized by Google

creatura venga occultata al nemico nella cui potestà si trova la madre di essa, e che in tal modo gli venga sottratta. Poniamo che in quel tempo che viene alla luce fossero iniziate le condizioni della pace, tantoché quanti non fossero prima d'allora stati presi non si potessero altrimenti prendere. Mettiamo che la madre siasi recata al suo paese, non già con intenzione di rimanervi, ma di ritornare ai suoi padroni, e che nel suo paese abbia partorito. Aggiugasi che questa donna serva siasi sgravata presso un popolo dal quale si rispettino i diritti d'ambo i nemici. E rispondiamo che per questo concorso di circostanze nasce libero chi da donna libera fu concepito, sebbene al tempo del suo nascimento libera non fosse la madre. La ragione di ciò si è che quella creatura non fu presa. Né varrebbe che fosse venuta alla luce in terra nemica. Ond'è che trovasi stabilito nelle nostre leggi: Niuna meraviglia che da donna serva nasca prole libera, essendo rescritto poter ciò avvenire anche da madre prigioniera. Molto meno adunque potrà dirsi preso chi veniva occultato nella casa stata presa: di che abbiamo pure un esempio, essendo detto in un responso: che il possessore della casa è certamente possessore di quanto nella casa si trovi, non però di quelle cose che erano celate. E non è dubbio che le cose che si acquistano per giure delle genti non possono altrimenti acquistarsi che con l'apprensione vera e propria; senza di che si dovrebbe dire ch'è in possesso del tesoro chi è in possesso del fondo nel quale si trova, e tuttavia non possiede il tesoro sebbene anche dell'esistenza di questo abbia notizia. Il medesimo dei pesci che sono nel nostro lago, e di altre simili cose. E gl'interpetri delle leggi insegnano non avere che far nulla col giure delle genti quella regola che dice che il possessore del contenente è pure del contenuto. Il giure delle genti, semplice com'è e secondo natura, non ama finzioni, ma fatti. Non vo' già dire con questo che ad appropriarsi le cose del prigioniero sia necessario toccarle con mano tutte, fin la camicia, ma solo che a tutte quante le cose deve estendersi l'animo e la potestà di chi le vuole far sue. Chi toccò l'orecchio d'alcuno, dice Trebazio, vale come se avesse tocca tutta la sua persona. Ancora: ciò che una volta fu da noi posseduto continua ad essere no-

Digitized by Google

stro, e se venga a sparire non monta. Ma a ciò ch'è nascosto non si può estendere l'animo: al feto chiuso nell'utero non si estende la potestà. Altra cosa è il portato, dalla madre che lo porta; e cosí, venduta una serva incinta, non si ritiene che anche il parto sia con essa venduto, e, ridomandata la serva, non s'intende ridomandato con essa il suo parto. Di simil guisa possono vedersi molti altri esempi nelle opere dei giureconsulti, ov'è pure insegnato due nel fatto essere le persone, e due essendo la madre e la creatura sua, diversi e distinti sono i diritti dell'una e dell'altra e nulla aver di comune, né l'anima né la forma come io di sopra scriveva. Solo per finzione e soltanto a un certo effetto la carne della madre è detta una carne sola con quella del feto, e anche del nato finché si alimenta del latte materno. Simiglianti a queste sono altre piú cose che volentieri ometto, alle quali non sono contrarie quest'altre: Non è dubbio che chi nacque presso nemici sia servo dei nemici. Porzione delle viscere materne il parto. Servio re fu con quel nome chiamato per essere nato servo. A servitú soggetto è il ventre pregnante della moglie d'Arminio fatta prigioniera. Dico che queste massime non fanno contro a ciò che ho esposto di sopra, e da quanto ho detto è facile dimostrarlo. È noto che Servio, come anche la prole d'Arminio, venuti appena alla luce, caddero in potestà dei nemici. Quanto a Servio può dirsi di piú che la madre sua al tempo del suo concepimento era in condizione servile, e quanto alla prole d'Arminio sappiamo che egli era presso a divenire servo al tempo in cui la generò, sebbene servo non fosse ancora. Perché taluno possa dirsi prigioniero bisogna sia stato preso, né tale può dirsi, come nessun altro oggetto conquistato dal nemico, se non quando sia menato entro il campo nemico, e rimane cittadino e non diviene prigione innanzi che sia tratto colà. E però ciò che a differenza degli altri insegna l'Alciato, non potersi uccidere il prigioniero non peranche condotto nel campo nemico, essendoché uccidere una persona che si rende sia crudelissima cosa e affatto contraria a quella umanità che naturalmente è fra gli uomini, ed anche ai precetti delle persone dabbene, quest'insegnamento dell'Alciato io lo intendo come suonano le parole col quale è significato, cioè rispetto a

Digitized by Google

coloro che cedendo alla forza si arresero al nemico, non già rispetto ai prigionieri che presi resistono e contra lor voglia sono sostenuti. « Se tenti sottrarsi e punti il piede possa essere ucciso »: cosí nelle dodici Tavole. Che dire se alcuno preso violentemente da altri, ad altri frattanto si arrenda? Rimane di quelli che l'hanno preso; nulla contando le parole di lui, essendoché il cattivo è detto cosí da cattura come pure il mancipio. Ma se i rapitori abbiano lasciato il prigioniero nelle mani di quegli altri, vuoi spontaneamente vuoi per timore, il prigioniero sarà di costoro, non potendosi dire preso se non chi dura in questo stato. Tuttavia se occorse timore, chi avesse consegnato il prigioniero avrebbe azione per ripeterlo, e riman pure ad essi se facciasi guerra per determinare a chi spetti la proprietà dei prigioni. Cosí il Baldo. Ma io volli dire ultime queste cose; dissi per prime quelle che attengono al presente trattato, cioè che può parere conveniente uccidere il prigioniero che resista e non voglia rimanere in potestà di quei che lo presero.

2. Non è raro però che altri venga ucciso per niuna sua colpa e solo per l'ambizione e l'avarizia di coloro nelle cui mani è caduto, i quali se lo vadano disputando; e allora l'uccisione è del tutto crudele ed ingiusta. Ingiusto del pari colui che, potendo impossessarsi del nemico, volle piuttosto ucciderlo. Adunque i prigionieri non devono uccidersi. Cosí il Profeta al re d'Israele: « Vorrai tu forse con la tua spada ferire, e saettar col tuo arco quei che da te saranno menati prigioni? » Avendo Eliseo per via d'un miracolo fatti prigioni i sirii nemici degli israeliti, e volendo il re d'Israele ucciderli, il profeta ne lo ritenne dicendo che neppure i presi in guerra è lecito uccidere, tanto meno dunque costoro. Fanno menzione del fatto Giuseppe, Ambrogio e altri, ma il primo di essi va dicendo intorno ai prigioni di guerra non so che cose in contrario, le quali se fossero vere tôrrebbero ragione a Eliseo. Di legge divina e naturale pertanto e di ragion delle genti è l'opinione anzidetta sulla quale i romani non ebbero dubbio alcuno, come altri avvertirono. Tale è pure l'opinione di Agostino, ed è pure professata dal giure canonico. Il nemico che combatte vuole necessità che sia ucciso, e, come a chi resiste si fa re-

Digitized by Google

sistenza, cosí al vinto e al prigione devesi misericordia. Legge di Licurgo e dei greci lodata da scrittori lodatissimi si è questa che, conseguìta la vittoria, non sia ucciso il nemico. Memorabile poi e degno di essere allegato per intero è questo passo di Grégora: « In un combattimento e in campo aperto checché tu faccia è scusabile, essendo la ragione come soffocata, e le mani quasi ebbre non sono rette da essa; ma respinto il pericolo, sedato il bollore dell'animo, ritornata la mente a tranquillità, incrudelire pur sempre e dipartirsi dal dovere è segno di animo malvagio. » E piú innanzi: « Fu usanza dei maggiori, tramandata di generazione in generazione, mantenuta non pure dai romani e dai tessali ma anche dagl'illirî, dai triballi e dai bulgari, di non condurre in servitú i vinti che professavano la medesima religione dei vincitori, né di ucciderli fuori di combattimento, paghi solo a rapirne le spoglie. » Nota in queste parole l'accenno alla religione rispetto alla servitú della quale io pure dovrò in seguito tener proposito. E dalla servitú trae il Baldo argomento nel soggetto presente, e dice che se per una legge qualunque certe persone determinate vanno franche di servitú e rimangono libere, molto meno si dovrà a queste toglier la vita. Pirro, smanioso di uccidere Polissena, esclama: « Non è legge alcuna che faccia grazia al prigione o rattenga la pena. » Ma bene Agamennone: « Ciò che la legge non vieta, vieta il pudore. » E Seneca il filosofo: « Esser buono secondo la legge non basta ad essere detto innocente, e la regola del dovere è piú larga di quella del dritto. Molte cose richiede la pietà, l'umanità, la liberalità, la giustizia, la fede, e queste cose non si contemplano dalle leggi pubblicate. » E altrove: « La legge comanda, la legge non vieta certi atti umani che pure sono ammessi dalla opinione e dall'uso che di qualunque legge è piú forte. Niuna legge comanda di osservare la fede col nemico »: e non pertanto a chi dicesse con Pirro che al vincitore è lecito quanto gli piace, tutti darebbero sulla voce. E posto ancora che Pirro avesse ragione, piacerebbe meglio dire con Agamennone: Chi molto può poco voglia; e col giurecolsulto: Non tutto quello ch'è lecito, è onesto; e con Bernardo: A noi altri cristiani non conviene se non ció ch'è lecito, non è utile se non ciò ch'è

Digitized by Google

lecito e onesto. Non ne segue però che tutto ciò ch'è lecito sia conveniente o utile; di che ragionerò piú distesamente in séguito. Degni di lode sono per me a questo proposito gli scozzesi, i quali, sebbene sovrastasse loro un gravissimo pericolo non vollero uccisi i prigionieri. Degno pure di lode quel capitano francese che per alleggerire il campo suo dei molti prigionieri, generosamente li rimandò tutti. (1) Non cosí potrei lodare gl'inglesi che in quel famoso combattimento pel quale fu vôlta in basso la potenza francese, superando il numero dei prigionieri quello degli stessi vincitori, per timore dei notturni pericoli, fatta una scelta dei piú nobili, trucidarono tutti gli altri: azione, dice lo storico, odiosa e disumana. Non fu tanto sanguinoso il combattimento quanto fu la vittoria. Cosi un altro storico chiama ferità da barbari quella dei turchi che uccisero quattromila prigionieri affinché non fosser loro di peso. Vorremo forse approvare i fatti che seguono come eccezioni alla regola generale? Annibale, circondato da Fabio, affinché nell'imminenza del pericolo non sorgesse tumulto fra i prigionieri, li ammazzò tutti, ed erano ben cinquemila. Bruto nell'atto di dar giornata uccide i prigioni, o perché non si potesse fidare di loro e non avesse modo di guardarli durante la battaglia, o perché (e questa sarebbe stata manifestamente cagione giusta) i nemici avessero fatto il medesimo coi prigionieri di lui. Narra uno storico che Enrico secondo di Francia, preso a forza Bovines, ordina siano impiccati alcuni fra' prigionieri che troppo ostinatamente avevano resistito: supplizio indegno di soldati, i quali se non per gravissime ragioni non si vogliono in questa guisa punire, essendo cosa turpe e crudele aggravare la mano su coloro che difendono le ragioni del loro principe. Né a sostenere che questo fatto fu conforme alle leggi di guerra varrebbe il dire che ostinatamente e contro agli ordini della milizia quei soldati ebbero contrastato alle forze regie luoghi deboli da non potersi per niuna guisa difendere. Fin quí lo storico. Ed io sono con lui in ciò che va

(1) Proprio al contrario del primo Napoleone; il quale, non sapendo come dar mangiare a *quattromila* prigionieri albanesi, te li fucilò tutti dal primo all'ultimo.

Digitized by Google

dicendo di quella specie ignominiosa di morte, e dissi io pure contrario alle leggi di guerra il fatto degl'irlandesi i quali parecchi soldati spagnoli non altrimenti che se stati fossero ladroni e assassini, ebbero messi alle forche. A briganti, non a soldati può infliggersi questa pena straordinaria, e durante la guerra, e nella stipulazione della pace, e conclusa la pace, affinché sia data sodisfazione al nemico contro al quale non fu guerreggiato secondo giustizia.

3. Ma se sia lecito nel punire calcar la mano sui piú ostinati quando siano caduti in nostro potere, non è tanto facile deffinire. Ché se non è raro il caso che coloro i quali si rendono all'arbitrio del vincitore dopo avere pertinacemente difeso luoghi deboli vengono messi a morte, e con essi uccisi, perfino nei templi, donne, vecchi, fanciulli, vero è altresí che il re di Napoli a Belisario che gli consigliava la resa della città rispose: L'ostinazione contro al nemico niuno vorrà credere che sia cosa da meritare supplizio. D'altra parte non è mica sicuro, anzi non è senza certissimo pericolo di vita, abbandonare i luoghi assegnati, e partirsi dalla fazione o dal presidio. Né soltanto l'osservanza che il soldato deve al principe suo gl'infonde questa ostinazione, ma anche lo fa essere ostinato il timor dei nemici. Imperocché tutti coloro la vita dei quali è posta in altrui balìa piú spesso hanno considerazione a quello che possa colui dal quale dipendono, e nella cui potestà si trovano, che a ciò che debba fare. Molti a questo punto occorrerebbero gli esempî; ma io voglio starmi contento ad alcune massime che per essere credute conformi a giustizia porgono al soldato timore assai ragionevole. Chi si rende vinto è privato del postliminio. Non è maggior vituperio che ceder l'armi e darsi al nemico. Orazio rampogna fieramente questi vigliacchi, e dice di loro che mescolano la pace alla guerra. Cosí Omero in lode della sua gente fa che i barbari si arrendano, i greci mai, come osserva Plutarco. E però il nome di Nicia non fu scritto in verun monumento, essendosi egli arreso al nemico. Piacque a Platone che i prigionieri né a prezzo né gratuitamente venissero ricuperati. Il medesimo piacque un tempo ai romani, non si curando di riscattarli neppure in certi casi in cui avevano estrema necessità di soldati:

Digitized by Google

che se talvolta li riscattarono, li vollero notati d'infamia. Altrove gli arresi venivano effigiati per istrazio senza segno di virilità. Rendersi fu creduto sempre cosa non degna di soldati. Tali le opinioni: i filosofi poi distinguano a loro talento. Ma oggi, come afferma il Baldo, cotesta infamia non si cura: è cosa indifferente la resa. I figlioli fatti prigioni, essendo considerati come morti, non devono essere d'aiuto ai loro genitori. Gli uccisi in battaglia, secondo il detto d'Eraclito, sono avuti in pregio dagli uomini e dagli dei; e vincitori, non vinti, secondo Demostene, si hanno a considerare. Piú sopra dissi dei Fabî: di altri, ecco che cosa dice Isocrate: « Saría bestemmia dire che coloro i quali morirono con Leonida alle Termopili, fossero vinti, i quali invece, quanto alle anime, furono vincitori, quanto ai corpi, stanchi posarono. » Se dunque il timore dei mali che, o resistano o cedano, si veggon dinnanzi, e il desiderio dei beni che, vincendo o morendo, li aspettano, spinge i combattenti a resistere, non sapremmo dannare questa loro pertinacia. Ma neanche possiamo assolverli in tutto di colpa, e quí cade opportuno ciò che in altro proposito insegnano quei che fecero le leggi, essere per natura secondo equità che non vada impunito colui che da questa speranza si lascia soverchiamente trasportare. Del resto niuno è tenuto all'impossibile. E, quanto alle fortezze, hai dal Corneo, com'esse si abbiano a difendere finché avanzi modo di poterlo fare utilmente ma non piú oltre, dal Cefalo, come siano da scusare i soldati se, dopo aver fatto quanto potevano per la difesa del luogo, finiscono con abbandonarlo al nemico, da Isocrate, che le piazze la cui difesa sia poco men che impossibile, si hanno a rendere a qualunque condizione. Per la qual cosa a buon diritto il Giovio ebbe a dire che troppo severamente, e con animo accecato dalla passione si diportasse il Torniello che mozzò il capo al comandante di una fortezza di poco momento per averla abbandonata a' turchi i quali ben altre città e ben altrimenti difese avevano espugnate. Per contrario l'espertissimo duce degli albanesi chiamava crudeli i governatori portoghesi i quali contra l'usanza di tutti gli Stati non avevano dato ordine che i luoghi non fortificati si abbandonassero all'esercito che stava a campo contra essi. Imperoc-

Digitized by Google

ché se fosse permesso afforzare tutti quanti i luoghi, bisognerebbe andare con le artiglierie a combattere anche i meno importanti, il che è assurdo, e farebbe che la guerra non avesse mai fine, il che è contrario alla ragione di essa. Giova quí rammentare l'esempio di Alessandro, di P. Emilio e di altri che ai difensori, in mal punto ostinati, rifiutano perdono, e li affliggono di saccheggi e uccisioni. Alessandro si comportò aspramente anche contro a certuni che una fortezza di niun conto vollero difendere, sebbene l'acquisto di essa fosse costato caro ai macedoni vincitori che nei primi assalti furono ributtati con molto sangue. E veramente coteste le son cose che danno ragionevole motivo all'ira del vincitore. A che in fatti quei tentativi inutili? A che costringere il nemico a comprare a prezzo carissimo una cosa di nessun momento? Emilio mandò a saccheggiare ostilmente la città degli enî perché con troppo piú di ostinazione che non si conveniva aveva resistito a differenza delle altre città vicine. Ben fece. (1) Volere in ogni cosa far piú degli altri, se non occorra cagione straordinaria, non è senza biasimo, ed è in ogni cosa bellissimo quel detto: *ne quid nimis*. E cosí in modo generale e con assai verità un ambasciatore turco ammoní non doversi difendere la patria e la libertà fino a combattere per essa, avversi i numi, bensí cedere alla fortuna e obbedire a' piú potenti. Quí cade in acconcio la sentenza che dice: Resistere al piú forte è un errore; con la quale Giuseppe ammoniva i suoi ebrei a rassegnarsi ai voleri di Dio e alla fortuna dei romani. E cosí quel medesimo storico che poi scrisse contro ad Enrico di Francia aveva detto in altra occasione, ed altri con lui, per la ragione di guerra potersi difendere la crudeltà affinché per la inesperienza dell'arte della milizia o per l'ostinazione selvaggia non sia fatto necessario di avere ricorso ai tormenti guerreschi anche pei luoghi (come ho detto io) di nessuna importanza, e perciò richiedere la legge di guerra, ed essere conforme alla natura di essa, che siano

(1) Piuttosto direi che fece malissimo. E nessun pubblicista o uomo di guerra vorrà oggimai consentire in questa parte con Alberigo, la cui teorica non potrebbe piacere che ai prepotenti ed ai pusillanimi.

Digitized by Google

puniti gl'imprudenti e' caparbi. Tale il costume, tale la legge in ogni tempo e al presente, e non per altro fu detto arnese di distruzione l'ariete, che per esser segno di sterminio quante volte veniva accostato alle mura d'una città. E così dev'essere, e non rileva che l'ostinazione sia consigliata ai soldati dal timore delle pene minacciate ad essi dal loro principe, non potendosi per questo togliere nulla al diritto e all'ira del nemico, dacché l'ingiustizia altrui non dev'essere a noi di danno, e deve ricadere piuttosto su coloro sui quali si esercita che imporre alcun freno ai nemici. In Roma erano puniti di morte i soldati che per qualsivoglia cagione abbandonavano il presidio. (Dico per qualsivoglia cagione, parendomi in ciò più degno di fede Suida, di Polibio che limita quella legge al caso che per codardìa fosse stato abbandonato il presidio, sebbene di questa opinione è anche il Lipsio il quale non vede come si potessero punire a questo modo soldati che dal presidio fossero stati costretti a sgombrare da un assalto nemico e da forze superiori alle loro. Vero è però che la milizia romana ebbe molte leggi singolari e straordinariamente severe; e non mi riesce punto strano, e anzi per le cose dette mi par verosimile, che neppure a costoro si perdonasse. Ma ciò non mi tocca). Or bene; se altri anche a' nostri giorni punisca di morte, come facevano i romani, i proprî soldati che abbiano abbandonato per timore o per qualsivoglia altra cagione i luoghi che dovevano difendere, la condizione durissima di questi poveri soldati non varrà certo ad acquistar loro grazia presso il nemico.

Conchiudo che, salvo alcuni casi, è da perdonare ai prigioni. I servi sono chiamati così perché di solito sono serbati in vita, quando per ragion di guerra potrebbero i vinti essere uccisi e dovrebbero. Sebbene questa parola *dovrebbero* il grammatico la ponga in ultimo luogo. Il giureconsulto avrebbe detto: possono essere uccisi i non ancor presi e fatti servi. Che se non dovessero serbarsi in vita, non si avrebbero a ricevere. Dice Orazio: « Potendo vendere il prigione non lo volere uccidere. Potendo salvargli la vita non gliela tòrre: in questo modo ti acquisterai un servo. »

Digitized by Google

CAPITOLO XVII.

Di quelli che si arrendono.

SOMMARIO

Legge d'umanità e di milizia e anche una specie d'accordo tacito fra chi si rende e 'l nemico che accetta la resa vogliono che la vita di quei che si arrendono sia salva. — Partesi l'argomento in tre capi. I. Quando può dirsi che una terra si è arresa e non presa a forza. Raro è o non mai che il nemico si pieghi ad arrendersi prima di avere sperimentata la fortuna delle armi e lungamente contrastato al nemico, e sarebbe poco men che vano ragionare intorno alla dedizione, se questa fosse cosa al tutto spontanea. Questa dottrina ci è pôrta dalla storia. II. Se bisogni ricevere sempre tutti quelli che si arrendono. Difficile a questo proposito dare una regola certa a cagione della varietà dei casi; nei quali si vuole lasciata molta parte all'arbitrio prudente dei capitani. Per legge divina non si vorrebbe accettare la resa dopo l'assedio (Deut. XX, 12, 13) e, stando a quello che dalla storia generalmente ci è pôrto, parrebbe che la soverchia pertinacia del nemico sia cagione di negargli la resa quando, non potendone piú, si faccia a domandarla. Anche il modo col quale vorrebbe farsi la dedizione può essere talvolta impedimento ad accettarla. — Esempio dei saguntini meraviglioso: vinti, non parve ad essi di piegarsi all'arbitrio del vincitore, e da sé medesimi si levarono dal mondo. — Anche il numero strabocchevole dei nemici pôrse cagione onesta di non accettare la resa. — Anche il timore salutare dell'esempio ebbe consigliato questo rifiuto. — III. Del diritto dei resi. Distinguesi: *A*. Se la dedizione fu condizionata. *B*. Se pura e assoluta. *C*. Se con certe parole determinate. — *A*. I patti è obbligo osservare: esempî contrarî biasimevoli. — Si toccano a questo proposito varie questioni: *a*) Se la resa, ovvero le condizioni di essa non siano state deliberate di comune consiglio. *b*) Della condizione sospensiva appósta all'obbligazion della resa. *c*) Di certe facoltà ch'è uso accordare ai resi: come s'abbiano a intendere. *d*) Se la condizione: *salva la vita*, si estenda anche alla libertà. — *B*. Quei che si rendono puramente e semplicemente è cosa detestabile uccidere. Esempi orribili di turchi. *C*. Delle parole: *arrendersi, arbitrio, potere, volontá, potestà, discrezione, giudizio, sapienza, grazia, misericordia, equità, coscienza, dichiarazione* e altre

Digitized by Google

che sogliono usarsi nelle dedizioni. Ragionasi partitamente di ciascuna di esse, e conchiudesi che qualunque parola veggasi usata nella convenzione della resa, si ha da intendere secondo ragione, ciò è secondo il buono e l'equo.

1. Nella stessa guisa che chi non uccide in battaglia il nemico ma lo fa prigione, dà in certo modo a divedere che lo vuol salvo; donde al prigione deriva una specie di diritto, quasi in conseguenza d'una promessa tacita, di non potere ormai essere ucciso; cosí chi non è preso ma si dette spontaneo, dimostra con ciò di avere patteggiato col nemico la propria salvezza; e questi ricevendolo, di confermare tacitamente la tacita speranza di lui. Dritto d'umanità, legge di milizia risparmiare la vita di chi si pone in nostra balía. E anche ne' giuochi è provveduto con legge che il vinto e chi si dà per vinto non sia ucciso. Or qui sono da esaminare tre cose: prima, quando può dirsi che una persona s'è arresa, e non presa a forza: seconda, di quelli che si danno quali si conviene ricevere: terza, qual sia il dritto de' resi.

2. E intorno alla prima ricerca, fu gran disputa in Roma una volta, se presa a forza dovesse dirsi Ambracia, per essere stata questa città combattuta con trincee ed altre opere d'assedio; ove, incendiate coteste opere, altre se ne fecer di nuovo; ove si combatté sulle mura e sotterra per quindici giorni; ove dall'alba, quando già le soldatesche avevano scalate le mura, fino a notte avanzata, era stato dubbio il combattimento; ove piú di tremila uomini rimasero uccisi: le quali cose tutte andava dichiarando in suo favore M. Fulvio che sosteneva essersi per forza impadronito di quella terra. Ma piú giustamente ritenne il Senato che presa a forza non si poteva dire quella città, che a certe condizioni aveva a Fulvio aperte le porte. Bene egli andò dicendo che quella deliberazione era stata al Senato consigliata dal console suo nemico, e che il partito era stato vinto per la pochezza del numero. Ma il Senato in piena adunanza statuí che agli ambracesi fossero restituite tutte le cose loro, e fatto tutto quello che è solito praticarsi coi popoli che si rendono. Afferma Livio che Sutrí fu data a patto, non potendo la fortuna degli assediati e lo scarso numero dei terrazzani rifiniti dalle fatiche, dalle veglie e dalle ferite, aspettare tanto che giungessero gli aiuti, sebbene già prossimi. Anche Pomezia

Digitized by Google

pensa lo stesso autore che si arrendesse e non che fosse presa; la dedizion della quale fu fatta quando già il nemico ne scalava le mura. Lo stesso dice di Satrico, che si arrese quando era sul punto di essere presa con le scale. Sono alcuni, dice lo storico parlando dei prigionieri fatti colà e venduti, i quali affermano che questa moltitudine fu di servi prigioni: questo par piú simigliante al vero che l'aver venduto quei che s'erano arresi. (Livio I, Deca, Lib. VII.) Che se si dovesse dire presa a forza una terra per le battaglie intorno ad essa combattute e per la dedizione ottenuta per forza, quali terre non dovrebbero dirsi prese in quel modo? Qual'è quella terra che si rende per gusto? E se alcune città per timore, altre spontanee s'arrendono (come, a detta di Livio, tentò Annibale con gli acerrani, adescandoli a rendersi volontari) non per questo si potrà dire che sí le une come le altre non siansi rendute. Prendere per forza è lo stesso che espugnare; e ciò avviene in conseguenza d'un combattimento, d'una battaglia, e non rileva se campale od occulta; dacché udiamo dire presa a forza una terra che fu presa per forza di mine. Prendere si dice anche dello acquistare in dedizione; ma allora non si aggiunge *per forza*. Cosí dalla forza va distinto l'assedio: *prese città parte per forza, parte per assedio*, dice Marco Tullio. Per le quali cose io penso (e vedi a questo proposito Appiano) che male si comportassero i romani con la città degli equi, avendola trattata come città presa a forza, quando invece erasi data per timore. Il medesimo con altre due terre altrove, le quali con la forza e le armi si erano costrette ad arrendersi. E veramente, perché mai, io domando, si ricevettero in dedizione? Ma eccoci alla questione seconda, se bisogna ricevere sempre tutti quelli che si arrendono.

3. Scrive M. Tullio: Coloro che, deposte le armi, rimettonsi in fede dei capitani, sebben l'ariete abbia cominciato a batter le mura, si debbono ricevere. E cosi Scipione, accostate già le scale alle mura d'una città della Spagna, ai terrazzani che per mezzo d'araldo gli mandarono a chiedere l'uscita sicura, la consente e fa sonare a raccolta: non uditosi il cenno o non volutosi udire, presa a forza la terra e commesse crudeltà, Scipione fa ammenda del fatto, e anche punisce i suoi soldati. Altri simili esempi ci narrano le storie. Agli aduatici che stavano per

Digitized by Google

arrendersi e consegnare tutte le cose loro, Cesare manda a dire che risparmierebbe la città se questo avessero fatto innanzi che l'ariete avesse toccato le mura. A questo mira eziandio la legge divina, la quale alle città che non fanno la resa prima dell'assedio non vuole sia perdonato. Ai giorni nostri, come avvertii piú sopra, l'uso che si tiene pare sia questo, di non far luogo a resa se il nemico abbia fatto tanto di addurre le artiglierie a' luoghi deboli; e giustamente il duce Albano, che io ebbi a lodare, censurò Prospero Colonna dell'avere accettato in resa una cittadella, salva la vita e i beni di tutti: giudicando immeritevoli di perdono coloro per combattere i quali era stato mestieri ricorrere alle artiglierie. E qui per avventura occorre un'altra ricerca sul modo della resa. A me pare che dall'una parte e dall'altra la volontà debba essere molto libera, essendo la resa una specie di convenzione per entrambe le parti.

Possono darsi casi di non accettare la resa: non essendocene, la si conviene accettare, ché altrimenti la guerra sarebbe guerra di distruzione. Il medesimo è da conchiudere circa il modo; perciocché se altri non voglia arrendersi che a condizioni indegne, e, per contrario, se altri non voglia accettare che a condizioni intollerabili, la dedizione si avrà sempre per negata. Proprie di vincitore, non già di vinto, fu risposto a chi voleva rendersi a patti onorevoli, sono quelle cose che voi domandate, di uscire a bandiere spiegate, e con ogni apparecchio e pompa guerresca. Al contrario meritarono di essere ammirati i saguntini che, vinti, elessero morire anziché essere menati in servitú; dacché è un fatto che in quasi tutti i popoli vi ha naturalmente un certo istinto che li conduce a volere piuttosto sottomettersi al nemico vittorioso che essere distrutti coi vari modi, tutti violenti, che si praticano in guerra. Ma ognuno intende che è difficile a questo proposito dar regola, a cagione della varietà dei casi, e però, come io diceva, la volontà non può essere che molto libera. Parve ai romani che l'eccessivo numero dei nemici porgesse talvolta cagione onesta di non accettare la resa, « parendo crudeltà uccidere gli arresi e d'altra parte, malagevole il guardar bene tanta moltitudine. Sí che, volendo piuttosto farli morire a ragion di guerra, si diede segno a quelli che già avevano scalato il muro che li mettessero a fil

Digitized by Google

di spada. La strage degli uspensi spaventò tutti gli altri. » Così Tacito (Annali Lib. 12, §. 17.), e quel che dice all'ultimo del timore dell'esempio, può essere un'altra cagione di non accettare coloro che sarebbero disposti ad arrendersi. E questa appunto, come io penso, è la cagione di quella severa legge divina accennata testé. Se tutti quelli che si danno dovessero in ogni caso riceversi, non vi sarebbe piú nessuno che potesse dire d'essere stato preso per forza. A chi è sul punto di cadere nelle nostre mani può rifiutarsi la resa. Insegnano gl'interpreti che se un padre consegni al magistrato il figliolo che altrimenti sarebbe stato malagevole pigliare, la pena del delitto da questo commesso è fatta piú mite; ma non cosí ove il delinquente sia per cadere nelle mani della giustizia; dacché altrimenti tornerebbe facile sottrarsi alla pena dovuta. Questa opinione sostengono gl'interpreti anc'oggi contro all'Alciato, che, per un senso d'equità, vorrebbe in ogni caso diminuita la pena. — E tanto basti per la seconda ricerca.

4. Quanto alla terza, bisogna distinguere se la dedizione sia stata accompagnata da patti, ovvero se sia stata fatta semplicemente, o con certe parole determinate. E se ebbero luogo patti, non è dubbio che debbono osservarsi; ripugnando alla ragion naturale toglier forza alle convenzioni; come appunto fu detto circa ai patti della resa. Ma sovente a questo proposito l'esame non si restringe a uno o pochi casi speciali. Annibale dichiara che non osserverà i patti con que' romani che dopo la battaglia del Trasimeno si resero a Maarbale. Il che fece dire a Livio, e giustamente, la fede di Annibale fede cartaginese. Vedi le nostre *Armi Romane,* e quanto è scritto di sopra sui patti dei capitani. Ordina il turco che siano ammazzati coloro che, avendo fin'all'ultimo combattuto valorosamente, furono ricevuti sotto fede dai giannizzeri; ma questi non ebbero cuore di dargli retta, e fecero bene.

Ma che dire se la resa non fu deliberata di comune consiglio? ché non è raro che gli assediati non si trovino d'accordo circa il rassegnare la terra o difenderla, ovvero circa alle condizioni della consegna. Una parte degli assediati s'arrende e apre le porte ad Alessandro, il quale, dice Curzio, perdonò anche a quelli che consigliavano la resistenza, dai

Digitized by Google

quali per ragion di guerra avrebbe potuto farsi rendere conto. I cortonesi, contuttoché il comandante del presidio si rifiutasse, si arrendono; e, scrive il Giovio, sebbene la formula della resa escludesse i soldati del presidio il vincitore fe' grazia anche a questi, richiedendo soltanto che venissero disarmati, per avere fatto mostra di tenere in picciol conto la forza di un esercito poderoso. La quale sentenza del Giovio sembra essere confortata da queste parole di Livio: « per poco non fu osservata la fede cogli arresi; accusando Amilcare que' di Locri che avessero ingannevolmente fatto scampare i romani; e i locresi scusandosi, e dicendo che per sè medesimi erano fuggiti » (3.ª Deca, lib. 4.°). Su di che il Giovio: « Ma erano proprio tenuti i locresi a consegnare i romani ad Amilcare? » Quasi dicesse: non erano tenuti; e sta bene; non essendo la deliberazione stata presa di comune accordo, ché diversamente sarebbe detto che la dedizione fu fatta da tutti; e allora a tutti avrebbe giovato; anche a quelli che con le parole e co' fatti si fossero dimostrati contrari all'opinione degli altri. Cosí veramente s'insegna, e cosí è stabilito intorno al fatto del pubblico. E quantunque sia buono a costoro aver dissentito, qualora il fatto apparisse al loro principe meritevole di castigo; e sebbene il consenso anche de' singoli si richieda in affare che tutti indistintamente riguarda; tuttavia e nei negozi comuni come nei particolarí, all'effetto di troncare liti, basta la maggioranza, e cosí pure trattandosi di atto necessario o di utilità evidente, o se tali cose furono fatte da quelli a cui per costume appartiene di farle, o a cui gli altri avevano obbligo d'obbedire; o se alla deliberazione di esse niuno può giustamente allegare di non essere stato presente. E ha ragione il Giovio anche quando afferma che nel trattare che alcuni fanno la resa, la trattano per tutti, e però si vuole che questi patti abbiano in mira l'interesse comune; ché diversamente sarebbero illegali ed ingiusti. Piú conforme al rigoroso diritto sarebbe forse che gli uni non potessero patteggiare per gli altri; ma, dissero gli antichi, il diritto, quando è troppo spinto, diviene ingiustizia, e riesce a un vero supplizio; e questo rigore nella materia che abbiamo tra mano deve essere lasciato da parte. Ché anzi, quando sia presente l'intera guarnigione,

Digitized by Google

anche stando allo stretto diritto, non si potrebbe dire che uno pattuisce per sé e non per gli altri negli accordi che facesse pe' suoi commilitoni e per tutto quanto il presidio, nella stessa guisa che il socio contrae pel socio e non soltanto per sé; e non ha bisogno di dichiararlo, bastando che la causa sia comune. Cosí la transazione, cosí l'appello del socio torna utile all'altro socio. E non pertanto la promessa del capitano collega non pare che obblighi l'altro; come si legge nella storia di Fabio e Marcello consoli; uno dei quali avendo accordato ai nemici di uscire salvi, l'altro via via che uscivano li ammazzava. Narrano ancora le storie di certi soldati che, impossessatisi del governatore della terra il quale non voleva sapere di rendersi, e postolo in ceppi, si dettero a negoziare la resa; e fermata che l'ebbero, andarono tutti insieme a consegnarsi a Solimano, il quale, avutili, ordinò che fossero tutti quanti ammazzati e 'l governatore colmò d'onori. Su di che il Giovio: « Sono alcuni, dice, che quella barbara strage comandata da quel capitano crudelissimo non solo reputarono giusta, ma, come di azione lodevole, gliene fecero merito; essendoché non si dovesse mancare al giuramento della milizia contro al comandante. Pure è un fatto (seguita il Giovio) che que' soldati avevano avuto promessa che sarebbero stati liberi, e però Solimano venne meno alla sua parola in quel che vendicava l'altrui perfidia. » Al che io aggiungo che di quella perfidia non era giudice Solimano, ma il comandante. Nondimeno può dirsi che quei soldati poterono essere trattati in quel modo da Solimano, il quale da principio, non sapendo nulla della loro fellonia e come fossero venuti a lui contro alla autorità del governatore, potè sospettarli fuggitivi. A me piace credere cosí. (1)

Largamente ancora fu disputato se una persona stata mandata a trattare la resa, ritornando troppo tardi e trovatala bella e fatta ad arbitrio del vincitore, sia obbligata a osservarla anche se non voglia. L'opinione piú comune, detta ancora piú mite, è quella che porta alla libertà di questa persona, e sarebbe anche conforme al dritto se la persona stata inviata

(1) E gli piaccia pure: ma la conclusione ci sembra assai strana e sofistica.

Digitized by Google

fosse di tanto potere che, rimanendo al suo posto, le sarebbe venuto fatto difendere la terra o sè stessa. Ché, sebbene il voto de' piú obblighi i meno che dissentono, non è però men vero, ed è pure insegnamento de' giureconsulti, e giova ripeterlo qui, che una deliberazione non è valida se non vi abbia concorso chi poteva per la sua autorità, se fosse stato presente, recare gli altri al suo intendimento. Assurdo cavillo fu quello di Saladino, il quale, supponendo che Ascalona fosse provveduta di grossa guarnigione (e invece non era) consente liberale la resa: appresso, sembrandogli di essere giuntato, non volle piú attenere i patti. Già fu avvertito come sia conforme alla ragione di guerra ricorrere a simili stratagemmi, e a mendacì di questa sorta. I romani, affamati da' galli, per dar loro a credere il contrario di quello che era, gettano pani dal Campidoglio sugli accampamenti dei nemici. Molti e lodati i fatti consimili. Cavillo fu quello degli spagnoli, i quali del ritenere prigione Valerio Orsini che si era dato ad essi affinché lo menassero in salvo negli alloggiamenti francesi, addussero a pretesto che alloggiamenti francesi in quel tempo non ce ne aveva piú in nessun luogo. Ma la sostanza del patto era pura e semplice, la libertà dell'Orsini, non già condizionata all'esservi o non esservi alloggiamenti francesi. Il resto era stato aggiunto a maggior cautela dell'adempimento del patto; dacché, quando fosse stato nel campo francese, l'Orsini era sicuro. Ciò che da' contraenti fu detto per rispetto alla esecuzione, non cangia la sostanza del patto. Dicasi che Valerio sbagliava credendo che avanzassero alloggiamenti francesi; e che percio? è forse cosa nuova che alla ragionevole ignoranza del fatto si venga in soccorso? Nella dedizione degli etoli, avendo essi errato circa le parole con le quali era formulata la resa, i romani stimarono conforme all'equità restituirli nel loro pristino stato. E dagli spagnoli non erasi forse consentito di menare l'Orsini al campo francese? Se questo campo non v'era, incolpino la loro malizia o la dabbenaggine loro. Per la bontà egregia di quel gentiluomo, dice la storia, e, aggiungo io, per la giustizia della sua causa, l'Orsini fu rimandato.

Accade sovente che gli assediati stabiliscano di rendersi se in un dato tempo non siano sopravvenuti soccorsi. *Se fra ses-*

Digitized by Google

santa giorni non sarà venuto Dario in aiuto. In questo caso può farsi questione sulla qualità del sussidio. Talvolta si determina: *Se fra un mese non si spediscano da qualche parte giusti soccorsi.* Ma quí pure domanderai quali siano gli aiuti giusti, ché tali hanno da essere sempre anche quando non sia detto, non potendosi ragionevolmente intendere di aiuti di qualunque specie. Giusti saranno detti quelli pei quali è tolta la cagione che consigliava la resa. Tolta, io dico, non già per un tempo breve, al che potrebbe bastare anche uno scarso sussidio, ma per un tempo assai lungo; come ad esempio se la cagione unica che faceva necessaria la resa fosse stato il mancamento delle vettovaglie, e di queste introducasi tanta copia che basti a sostenere un lunghissimo assedio. Talvolta ancora si dice: *se in capo a sette dí non si presenti chi ci salvi:* o piú chiaramente: *Se non soccorrano aiuti, mercé de' quali sia fatta comodità agli assediati in battaglia ordinata in campo o con sortite, difendere sé medesimi, non già rimanendo entro la città o combattendo dalle mura:* oppure: *se gli aiuti non siano tali da costringere ad abbandonare l'assedio:* o anche: *se gli assedianti non siano sfrattati dal campo;* e come queste possono usarsi altre formule. Le quali però possono dar luogo a un'altra questione rispetto al tempo. Può accadere che nel termine statuito il nemico sia costretto a levar l'assedio, e può essere respinto. Ma che dire se gli aiuti siano sopraggiunti, e, accampatisi in alloggiamenti vicini, quivi se ne stiano aspettando che il nemico, stremato dal lungo assedio, o per qualunque altra cagione se ne vada? Si dirà che i soccorsi sono venuti nel giorno prescritto, e che gli assedianti furono sfrattati del campo? Si dirà ch'ebbe luogo combattimento? Non esito a rispondere, secondo la sentenza dei glossatori, che in questo caso il fatto deve retrotrarsi al giorno in cui doveva succedere; giacché in sostanza é come se fosse avvenuto nel giorno ordinato. Se poi la dedizione fosse stata conchiusa semplicemente cosí: *Se non venissero soccorsi,* venendo questi, ancoraché se ne stessero oziosi e non tentassero cosa alcuna, la dedizione non avrà luogo, imperocché i soccorsi sono venuti. Cosí fu praticato piú volte dagl' inglesi e da' francesi. — Fin quí degli aiuti, che è materia assai ricercata. Passiamo ad altro.

Digitized by Google

Essendosi accordata facoltà di uscire con le vesti, i soldati escono armati di tutto punto, pretendendo che le armi sono le loro vesti. *Ad altri sono di peso le armi,* diceva un soldato romano, *a noi servono di vesti.* Anche membra de' soldati si chiamano le armi. Ma nel fatto le vesti sono ben altra cosa; e in accordi di questa sorta si ha cura di distinguere armi da vesti, e da queste le robe che servono di coperta e giaciglio; e però neppure coteste robe verranno sotto il nome di vesti. Qui bisogna guardare al significato che hanno le parole nella lingua che parliamo, o a quello ch'è loro attribuito dalla gente di guerra, e ch'è conforme all'intendimento comune. Essendo stato imposto a certe donne di uscire e portar seco ciò che potessero, quale si reca in ispalla il marito, quale il fratello. Pietosa frode. Cosí non diresti quanto agli animali che sono condotti a mano o menati innanzi; perciocché questi non sono portati. Non ti sembrino degne di riso né minuziose troppo queste osservazioni. Ma basti di ciò.

Quelli a cui fu accordata soltanto la vita, potranno essere ritenuti prigioni e servi? Servitú è morte, si dice; e poco o nulla differiscono da' servi coloro cui fu negata facoltà di tornarsene. Il perché è dato biasimo, come già dicemmo, a Carlo quinto imperatore, dello aver sostenuto il Langravio il quale, sotto fede *che non gli sarebbe stato fatto alcun male,* recavasi a lui. E qui il biasimo è meritato; dacché quelle parole suonino promessa piú generale dell'altre *salva la vita;* e però io non consento con quelli che affermano avere potuto il Turco senza mancare alla data fede far servi coloro cui era stata fatta qnella promessa. Ma chi per patto ebbe soltanto salva la vita può essere fatto servo; imperocché è solo per finzione del gius civile che i servi si hanno per morti. E tanto piú adunque potrà essere tenuto prigione chi non è servo. Cosí fece il Gonzaga, e, come io penso, senza ingiustizia. E basti ancora di ciò.

5. Di quelli che siansi resi puramente e semplicemente quale debba esser la sorte ho accennato in principio; e notevoli a questo proposito le seguenti parole del Giovio: « Ciò che fece il Salasso, il quale volle trucidata una gran moltitudine di spagnuoli che si arrendevano e gettavano a terra le armi, e come volle fu fatto, è tal cosa che non fu mai praticata a memoria

Digitized by Google

nostra, neppure da' piú efferati e barbari. » Quanto a questo, fu praticata bene e meglio; e un esempio simile lo abbiamo dallo stesso Giovio, di que' turchi i quali non vollero a nessun patto ricevere persone che si arrendevano ad essi, ma solo le ricevettero ad arbitrio; e l'arbitrio fu questo che le ammazzarono tutte. Ci è noto, per tacere di altri, il fatto di Silla contra parecchie migliaia di sanniti; ci è noto il fatto di Cesare contra' numidi di Giuba. E meglio di cinquemila svizzeri che all'arbitrio del Borgognone si erano arresi, furono impiccati; non dico altro. Il fatto narrato dal Giovio tanto piú apparisce immane, in quanto fu commesso contro a poveri supplicanti, non pure contro a semplici arresi.

Resta ora che diciamo di alcune parole particolari che si attengono alla presente materia.

6. Nella stessa parola arrendersi (*dedere*) vogliono alcuni che sia questa forza, che agli avversarî sia data balìa sulle persone che si arrendono di fare quel che loro talenta. Ma ciò che abbiamo stabilito in principio contrasta a questa interpretazione. Aggiungo ora che gli arresi debbono essere trattati con tutta benignità, acciocché, facendosi diversamente, l'esempio pessimo non dístolga altri dal rendersi, com'ebbe a dire il Senato romano, la cui sentenza memorabile non sono io il primo a notare. Né va passata sotto silenzio l'orazione del Siracusano per esortare i suoi a usar clemenza con gli ateniesi rendutisi. Piú inviolabili, piú sicuri dinnanzi a' nemici sono coloro che, essendo armati, si arrendono, dice Seneca. E veramente, se ai prigioni è perdonata la vita, quanto piú non dovrà perdonarsi a questi altri che, seguitando a combattere, avrebbero forse potuto non cadere nelle nostre mani, o non senza sangue ci avrebbero data la vittoria? ché non è vittoria maggiore di quella che non pure i corpi de' nemici, ma e gli animi loro ne fa soggetti. Inoltre, qual è quella cosa che non sia mai avvenuta nelle guerre, o che non possa avvenire, quando vediamo che perfino eserciti vinti, fugati, stretti d'assedio finirono col superare il nemico vincitore e impadronirsi degli assedianti? Di generosi consigli suole essere madre la disperazione: con essa confina il coraggio. Le storie vanno piene di questi esempi: non è storico, dice Polibio, che non ne abbia. E già Ennio aveva

Digitized by Google

detto: *né quando fu presa esser presa, né quando fu arsa esser arsa*, e Virgilio:

. . . . . Forse potuti
Si son prender, già presi, ed arder arsi? (1)

Cosí contr'a que' pochi e grami avanzi de' troiani si sdegna la regina degli dei nemica implacabile, e non contenta di provocare contr'essi i mortali, chiama in aiuto le divinità superne ed inferne.

7. Nelle dedizioni sogliono usarsi ancora queste parole: *arbitrio, potere* (manus), *volontà, potestà, discrezione, giudizio, sapienza, grazia, misericordia, equità, coscienza, dichiarazione.* L'arbitrio, come anche l'arbitrato, non oltrepassa i termini del diritto e della consuetudine. Dev'esser regolato secondo le leggi. Consiste nella sentenza piú mite. Questo arbitrio di cui si parla è quello della persona dabbene, che allora sarà conforme all'equità se da noi sia fatto agli altri ciò che dagli altri vorremmo fatto a noi, e ci diportiamo verso gli estranei come faremmo verso i nostri. In quest'arbitrio pertanto sono da osservare le regole di ragione e di natura, com'è appunto il precetto: *non fare agli altri*, con quel che segue. « Quante volte, dice san Paolino, porterai verso gli altri animo uguale a quello che verso te desideri sia dagli altri osservato, potrai dire di essere sul sentiero del retto; dal quale ti dipartirai quante volte ti conduca cógli altri come non vorresti che verso te si diportasse nessuno. » E questo, come osserva il Deciano, è documento perfetto di legge umana e divina, perché è del nostro Signore (2). Qui poi sono da imitare gli esempi dei buoni, risponde l'Alciato: e dice dei buoni; ché imitar coloro dei quali tu possa dubitare se siano veramente imitabili, è cosa, come avverte quel medesimo santo, piena di pericolo. In materia d'arbitrio pare sicuro attenersi a quanto piú comunemente si trova pra-

(1) Lib. 7, v.° 295, Caro. — E però ti avverte il Machiavelli (Storie Fiorentine, lib. 2.° in principio) che non è prudenza voler sempre l'ultima vittoria, e non fu mai savio partito far disperare gli uomini, perché chi non spera il bene non teme il male.

(2) E di Confucio.

Digitized by Google

ticato. Non voglio a questo proposito tralasciare questo bellislissimo passo di Celso: « Se il liberto giurò di prestare tante opere quante giudicherà il patrono, non si starà al giudicio del patrono se non qualora sia conforme all'equità. E nel vero, chi si affida all'altrui giudicio, lo fa perché spera che giudicherà giustamente, non perché voglia obbligarsi piú del dovere. » (L. 30, 12, Dig.) Dice *piú del dovere*, ché un disagio non grave sarebbe da tollerare. E però chi avesse facoltà di manomettere gli altrui diritti, dovrebbe scegliere tra varî modi quello che presentasse minore aggravio; e anche non potrebbe senza una ragione assai sufficiente. Concedere balìa di aggravare la mano a piacimento, sarebbe lo stesso che concedere di far cose disoneste; il che non è lecito. Che anzi, né pure a chi fosse permesso il dolo sarebbe consentita una potestà cosí stemperata. L'onestà adunque e l'equità debbono star sempre e sopra ogni altra cosa dinanzi agli occhi alle persone dabbene. Anche quando sia detto che si accetterà la sentenza qualunque essa sia che verrà pronunziata, non s'intende già di quella che si manifesti apertamente contraria a giustizia, sí di quella che possa lasciar dubbio se sia giusta o no. Se venga concesso libero e assoluto arbitrio, vuolsi pur sempre chiamare chi per tal modo si dette, e udire le sue ragioni. Ché sebbene non sia appello da chi giudicó secondo il suo libero arbitrio e la sua coscienza, non è però che non debba anch'esso ascoltare le parti come comanda la legge e com'è regola di natura. Libero arbitrio è arbitrio pieno, e tuttavia non puó mai scompagnarsi dall'equità. Pieno, sia pure, ma se ne usi fedelmente, non con perfidia, non con eccesso né con dolo, ché anche nelle azioni arbitrarie può, come abbiamo detto, commettersi dolo. Sia libero, e in quanto è libero (nota bellissimo detto) dipende dalla volontà, in quanto è arbitrio, dalla ragione. Cosí Bernardo nel libro del libero arbitrio. Temerario per tanto e privo di quell'arbitrio che è proprio della persona dabbene chi non si fonda nella ragione. Libero è detto l'arbitrio perché tale in effetto è quello dell'uomo il quale, non per impulso di natura, come le cose inanimate, non per istinto, come i fanciulli, la libertà de' quali, detta cosí, avrebbe piuttosto a chiamarsi licenza; ma per volontà propria si conduce a un'azione

Digitized by Google

determinata, e alcune cose vuole altre no. Tale né piú né meno è l'arbitrio; che se per li aggiunti di *libero, pieno, assoluto* divenisse un altro da quello che è, non sarebbe piú arbitrio. Resti dunque l'arbitrio per l'una parte e per l'altra libero quant'è possibile. E cosi tutti gli aggiunti che gli si danno si conformino alla sua natura che, libera di per sé, facciasi pure liberissima nel soggetto che ci occupa, licenziosa non mai. Avviene di questa come di qualunque idea generale, che, congiungendosi col subietto, si restringe alla natura di esso e a' limiti della ragione. Brevemente (ché a voler tutto riferire ciò che è insegnato a questo proposito dai maestri della nostra scienza, sarebbe opera infinita) quanto di piú lato può imaginarsi nell'arbitrio deve ridursi nei confini per entro i quali si aggira l'arbitrio della persona dabbene. (1)

Il medesimo che è detto dell'arbitrio dicasi del *potere* (*manus*). Bene è vero che quale si mette in potere di un altro concede a questi arbitrio libero di sé; ma questo potere ha da essere giusto; l'ingiusto riprovasi.

Un concetto piú largo presenta il vocabolo *volontà*. E non pertanto è insegnato che se alcuna cosa è commessa alla volontà della parte, vale quanto le sia stata commessa all'arbitrio, non essendo lecito alla parte allontanarsi dall'equità. Concetto, a mio parere, giustissimo; sebbene non ignori che il Baldo in un suo responso dice tutto il contrario, là dove afferma che se alla volontà d'un *terzo* sia commessa una data cosa, non può questi, per giudizio di molti, uscir fuori dell'arbitrio della persona dabbene; ma se invece sia commessa alla volontà della parte, può questa non osservare i limiti di quell'arbitrio, e ciò in conseguenza della legge dei patti per la quale a chi volle e consentí è tolta ragione di lamentarsi d'ingiustizia e d'inganno. Ma questa opinione non è seguíta, e al contrario si dice che per quanto uno siasi rimesso alla volontà di un altro non può intendersi con ciò che gli abbia conceduto di usare il dolo a suo danno; il che equivarrebbe a invitare altri a commettere malefizio; e questo, comunque suonino le parole che fos-

(1) Nota, o lettore, la semplice e retta filosofia a cui s'informa tutto questo passo intorno all'arbitrio.

Digitized by Google

sero state usate, non si può mai intendere che sia stato concesso. Le parole generali vogliono interpretarsi per forma che il dolo resti sempre di fuori, e restringersi ai termini del giusto. Pertanto, anche nel caso che taluno si rimetta alla libera volontà d'un altro è da osservare la regola *non fare agli altri.*

Né dalla buona fede può mai disgiungersi la facoltà pienissima e libera, e nemmeno la potestà, la quale dev'essere interpretata ed intesa civilmente e umanamente. Ciò che non è lecito non può mai comprendersi nell'arbitrio, per quanto larghissimo. Chi prestò giuramento che non sarà mai per contrastare per niuna ragione e cagione all'arbitrio, si ritiene che abbia voluto intendere dell'arbitrio giusto. Ciò ch'è rimesso alla volontà non deve oltrepassare il ragionevole, e chi a ragione si sottomette, si sottomette a giustizia. Innumerevoli sono le massime a queste conformi che potremmo citare.

« Tutto è incerto, scrive Cicerone (1), quando le cose non si governano per giustizia, e non vi ha persona che possa vivere sicura della sua sorte, quando la sorte di tutti è posta nella volontà per non dire nel capriccio altrui. » Ma nella guerra non si dà questo caso. E però è insegnato particolarmente che quale si arrende all'altrui volontà non deve essere ucciso né condannato al remo, che è pena indegna di soldati. E male dai genovesi furono venduti pel servizio delle galee nemici giusti caduti in loro potestà, ma non però divenuti servi. Inoltre, non fanno al proposito nostro quelle parole del fidecommesso *darai a quello che vorrai fra' miei liberti;* potendosi in questo caso preferire il liberto che se lo merita meno. Conciossiaché noi qui ricerchiamo come sia da rendere a ciascuno quel che se gli conviene; dove in materia di testamenti si guarda alla intenzione e alla liberalità del testatore. Anche se la resa è fatta *a libito dell' altrui volontà,* io affermo, e so di avere contro il Baldo, che la cosa si vuol sempre ridurre all'arbitrio della persona dabbene. Ché essendo due cose diverse libito e volontà, per ciò

(1) In una lettera a Papirio Peto scritta nel Tusculano l'anno 707 nel mese di luglio, nella quale si vuol mostrare sicuro sul conto di Cesare, ma non ci riesce. E a Cesare si riferisce appunto quella sentenza.

Digitized by Google

che quella è effetto d'un movimento istantaneo e irrazionale, questa della ragione, converrà che quel modo di dire nella materia che ci occupa sia inteso per rispetto alla ragione, la quale ciò che vuole, consigliatamente vuole. E questa parola libito e piacimento la vediamo usata per volontà in Simmaco, Plauto, Terenzio, Catullo, Sallustio e altri, come alcuni avvertirono.

Attiene a questo proposito anche ciò ch'è detto intorno alla potestà. Potestà dicesi propriamente di quello che possiamo fare secondo la legge, e senza ingiuria d'alcuno. Anche, pienezza di potestà si ha da intendere in senso buono e lodevole, non tirannico e detestabile. Potestà ampia si vuole indirizzata ad uso legittimo, non già ad abuso. E insomma non può essere mai tanto larga e piena e assoluta la potestà che non possa e debba restringersi per forma, che per essa non si faccia luogo a veruno assurdo. Molto è permesso a chi può molto, ma *civiliter modo*, avverte il giureconsulto: *imperocché nel discorso alcune cose vengono tacitamente eccettuate* (1).

Quelli poi che si rendono *a discrezione*, *al giudizio altrui*, *all' altrui coscienza*, tanto sono piú sicuri, quanto queste parole sono piú significative dell'arbitrio dell'uomo dabbene: la coscienza poi anche di un ottimo. Uomo dabbene e uomo di coscienza valgono lo stesso. E quanto alla coscienza, si vuole intendere di quella che si inspira alle leggi, (2) non di quell'altra che taluno si fabbrica a suo talento. Il medesimo è detto della parola equità, tanto che chi deve comportarsi secondo equità è tenuto a stare attaccato alla legge anche in ciò che ha di piú rigoroso, essendo sempre vero che non dobbiamo seguire l'equità di nostro capriccio, sí quella della legge.

Quanto al rendersi *a discrezione* (parola che, usata in questo senso, è italiana e forestiera (3), non latina) trovo nelle storie che vuol dire rimettersi in potestà del vincitore, il quale per tanto sarebbe licenziato a fare sulla terra che ha preso tutto quello che vuole, eccettuate le vite degli uomini liberi. Anzi

(1) È di Celso (Lib. 9. Dig. ff. de Serv. lib.).

(2) Leggi, intendi, non pure civili ma e naturali, e, nel concetto almen di Alberigo, divine.

(3) Il testo ha: *italicum et barbarum*.

Digitized by Google

sovente neppur queste s'intendono eccettuate, quando non le terre su cui possa esercitarsi quella licenza, ma essi gli abitatori si rendono per tal modo. Spesso anche, trattandosi di città rendutesi a questo patto, si dice che la resa è fatta a discrezione degli averi, delle vite e dell'onore. Ma che s'intenda volgarmente per questa parola discrezione in fatto di resa, a dir vero lo ignoro, sebbene io vegga dalle storie che ha un valore particolare. Questo però non ignoro, che quella parola volgare negl'idiomi stranieri (1) ha un altro significato, corrispondente a quello della parola latina *moderazione*, la quale contrasta alla licenza detta di sopra, e non è altro che l'arbitrio dell'uomo dabbene come e giureconsulti e filosofi esposero. « Discrezione, dice Bernardo, è moderatrice d'ira e di clemenza. Quelli che sono ciechi del lume della discrezione (2) sogliono essere rapaci fra loro e pronti a occupare gli altrui confini. Di questa cecità sono due le cagioni: cruccio, e mollezza o rilassamento d'animo. Questa ne fa troppo rimessi nel deliberare, quella ne

(1) Il testo ha: *barbare.*

(2) *Discretionis oculo caligante* dice san Bernardo nel passo citato. E così pure l'Alighieri in quel capitolo del Convito ch'è l'undecimo del Trattato primo (Ed. Barbèra) al quale non sembra che il nostro Alberigo ponesse mente gran fatto, egli che per compiacere all'idioma in cui scrive, si condanna a chiamare *barbaro* il suo proprio idioma; e sì che non erano molti anni che il Machiavelli e il Guicciardini avevano posato la penna. Or ecco le parole di Dante: *Siccome la parte sensitiva dell' anima ha suoi propri occhi colli quali apprende la differenza delle cose in quanto elle sono di fuori colorate, così la parte razionale* HA SUO OCCHIO *col quale apprende la differenza delle cose in quanto sono ad alcuno fine ordinate;* E QUESTA È LA DISCREZIONE. *E siccome colui che è cieco degli occhi sensibili va sempre, secondo che gli altri, giudicando il male e 'l bene, così quelli* CHE È CIECO DEL LUME DELLA DISCREZIONE (ecco con più temperata metafora il *discretionis oculo caligante*) *sempre va nel suo giudicio secondo il grido o dritto o falso che sia.* — Vero è che la discrezione di cui parla Dante in questo capitolo e nell'ottavo del Trattato quarto, è il discernimento anziché la moderazione; ma tanto è cieco chi non discerne quanto chi non si modera, e però non mi sia fallo avere aggiunta questa di Dante alla citazione d'Alberigo.

Digitized by Google

fa essere precipitosi. Occhio turbato da ira nulla riguarda con clemenza. Animo snervato e infemminito non vede il giusto. Tu non sarai senza colpa se tale castighi cui per avventura sarebbe stato da perdonare, o a tale perdoni che si voleva punire. » Questa siffatta è la discrezione. Madre di tutte le virtú è chiamata nelle decretali. Anche quando il vinto nel rendersi a discrezione dichiari espressamente di rimettersi a quanto piacerà al vincitore, questa formula si deve pur sempre interpretare nel senso ordinario e ragionevole di rendersi a discrezione. E quando pure si dice che se una cosa fu rimessa all' altrui coscienza non può in seguito rimettersi all' arbitrio, essendo questo cosa diversa da quella, non è però che possa non giudicare secondo l' arbitrio della persona dabbene chi ha da giudicare secondo coscienza, e pertanto della ingiustizia che commettesse dovrebbe renderne conto al suo superiore.

Anche la parola sapienza, non meno che la prudenza, il consiglio e le altre virtú simiglianti, ci ammaestrano a seguire il discorso della ragione anziché il beneplacito della volontà.

All' arbitrio ricorrono eziandio coloro che si rendono alla grazia e alla misericordia, anzi pur quelli che implorano perdono. Ché non è già confessarsi colpevole sottomettersi a misericordia, per quanto P. Sirio affermi trista causa quella che cerca misericordia, la quale invece è compassione alla sventura di chi immeritamente soffre, e niente altro se non bontà. Misericordia è un diritto, sebbene non sia comune. Né colpevole si confessa chi domanda perdono, come non si confessa colpevole chi rinunzia a difendersi. Può certamente essere chiesto perdono anche in certi casi giustissimi nei quali taluno abbia drittamente preso la guerra, e in cui nondimeno il vinto incorre nel ragionevole sdegno del vincitore. Chiedono all' errore perdono i ceriti, i quali non avevano fatto altro che sovvenire d' aiuto gente del loro medesimo sangue. Piú volte Cicerone chiede perdono dello errore per quelli che contro a Cesare avevano seguite le parti di Pompeo, e cerca scusarli col riferirne la colpa al destino: « Imperocché tutti noi i quali fummo trascinati da non so qual misero e funesto destino della repubblica a prendere quelle armi, ancoraché, quanto a Cesare fossimo in alcuna colpa di umano errore, tuttavia da ogni scelleratezza siamo

Digitized by Google

prosciolti e liberati per lui (1). » Dice che *furono trascinati*, essendoché piú rimessamente si proceda contro a coloro che, costretti, commisero anche un delitto. Dice *alcuna colpa*, ché veramente l'errore va immune di colpa, e dalla colpa distinguesi, essendo quanti ci siamo soggetti ad errare. Altrove pone in campo il dovere, il rispetto, la compassione (2), le quali cose, avverte, se non valgono ad assolvere, valgono a perdonare. Similmente Mario: « nella civile discordia non Cesare ho seguíto, bensí l'amico. » Altri in altra guisa chiedono perdono per cagioni consimili degne di perdono, e con questi non bisogna comportarci come potremmo co' veramente colpevoli. Di guisa che non è sempre vero quello che dicono Agostino: *Essere manifesto il peccato ogni volta che si fa luogo a perdono*, e il maestro delle sentenze: *A che cosa è dato perdono se non a colpa?*, e Seneca: *Perdono è remissione di pena dovuta*, e le Decretali: *Non è senza colpa quanto viene perdonato*, e Tertulliano: *La grazia presuppone l'offesa come la pace la guerra*. Noi ammettiamo bensí che un'offesa vi sia, ma che giusta sia però la cagione del fatto di chi domanda la grazia. Pertanto chi si sottomette alla grazia non confessa un delitto, o certamente non conferisce arbitrio assoluto, dacché questa parola si vuole intendere civilmente,

(1) Queste parole si leggono nella orazione nobilissima in cui sono rese grazie a Giulio Cesare per avere perdonato a M. Claudio Marcello, a istanza del fratello suo e del Senato, d'essersi tenuto a parte di Pompeo, e aver consentito che esso Marcello tornasse in Roma che però non doveva piú rivedere. (Vedi tra le Familiari di Cicerone, Lib. 4. 12, la lettera di Servio Sulpizio scrittagli di Atene). — Il destino è pure rimesso in ballo a questo medesimo proposito nell'altra orazione, a detta dello stesso Tullio tra le belle bellissima, in difesa di Quinto Ligario acerrimo pompeiano, udita la quale è fama che al Dittatore cadesse di mano (in mal punto per lui) la sentenza di condanna, e Quinto Elio Tuberone, allora giovanetto, che sosteneva l'accusa, *transit a causis agendis ad Jus Civile*, e: *doctissimus quidem habitus est juris publici et privati, et complures utriusque operis libros reliquit: sermone autem antiquo usus affectavit scribere, et ideo parum libri ejus grati habentur*. Cioè fanno morire di sonno (L. 2. § 48 ff. de Orig. juris).

(2) Giusto nella Orazione per Quinto Ligario.

Digitized by Google

e richiede interpretazione e trattamento benigno, al che rifiutandosi il vincitore, la parte che si arrese deve essere restituita nella prima sua condizione. La grazia non ha vincolo di diritto, e tuttavia il non concederla non è sempre senza ingiustizia. Che anzi non è raro che si usi la parola perdono anche trattandosi di uffici che sono giuridicamente dovuti: così per grazia d'esempio, è un fatto che a' vinti si deve la sepoltura, e nondimeno Virgilio la fa domandare con queste parole: *Si qua est victis* VENIA ec., e: VENIAMQUE *rogantes*. Il qual vocabolo *venia* interpreta Servio nell'un passo e nell'altro per *benefizio;* e sia pure benefizio, ma è uno di quelli, come dissi testé della grazia, che negare non si potrebbero senza ingiustizia.

In questa guisa tutte le parole che siamo venuti fin qui enumerando debbono riferirsi, in materia di resa, all'equo e al buono, nel che è l'arte del dritto e della giustizia. E non bisogna mai dimenticare che, ove non è delitto non ha luogo né anche arbitrio di punire. — Anche la parola *licenza* suona bontà e onestà: così le altre: *Placet, Videbitur, Probabitur, Putabis.* Sarà osservato il dritto e la consuetudine. Chi è tenuto a stare ad ogni dichiarazione s'intende che debba stare a quella che non è contraria a giustizia. Chi ad altri si commette, alla fede e alla probità si commette. Chi ad altri si abbandona si dice che si è abbandonato alla potestà. Ma cessi Dio che noi qui andiamo a caccia di sillabe. Di potestà ho detto innanzi. Dice Bernardo: « Vuoi cosa più bestiale dello esercitare potestà tenendo in non cale la ragione? » Chi si sottomette all'altrui giudizio si ritiene, se vuoi sapere anche questa, che si sottometta alla sentenza che verrà pronunziata; come diffusamente trovi risposto dal Baldo. Avverto che non ho parlato de' sudditi, perché di questi può dirsi che non si sono sottomessi all'arbitrio sebbene all'arbitrio si arrendano, ma a qualche cosa di più efficace, affinché la parola suddito sia conforme alla qualità della persona: intorno a che vedi il Baldo allo stesso luogo.

Digitized by Google

CAPITOLO XVIII.

Quando possa incrudelirsi contro ai resi e a' prigioni.

SOMMARIO

Eccezioni alla regola generale che non è da incrudelire verso i resi e' prigioni. 1.ª Se la persona che di presente è in potere del nemico lo avesse ingiuriato. — 2.ª Se da quelli di sua gente si fosse dato esempio di crudeltà. Ragioni di questa eccezione ed esempi. Tuttavia è desiderabile la clemenza. — 3.ª Se per parte dei resi fu mala fede. — 4.ª O altrimenti violarono le leggi di guerra. — 5.ª Se i resi o prigioni siano sudditi o disertori, ancoraché dallo Stato loro avessero avuto l'esilio. Temperamento a questa eccezione. — 6.ª Se i prigioni siano tali per la seconda volta. A quale specie di soldati debba restringersi questa sesta eccezione, e ragione di essa. — 7.ª Se trattisi di persone cadute in potere del nemico mentre tentavano introdurre vettovaglie nella terra stretta d'assedio. Ragioni di questa eccezione ed esempi. Per quali specie di soldati dev'essere intesa questa settima eccezione. — 8.ª Se il nemico abbia dato prova di straordinaria infedeltà e volubilità. Esempi storici, fra gli altri di Giulio Cesare, ma questi è dubbio se possano approvarsi. — 9.ª Se per un fatto di coloro cui appartiene il nemico prigione, o di esso nemico, abbiamo risentito danno o dolore grandissimo. Esempio d'Enea in Virgilio. Ragione di questa nona eccezione. — 10.ª Quanto ai prigionieri che il nemico non si dà pensiero di riscattare, faranno essi eccezione alla regola generale? A tutto rigore in certi casi parrebbe di sí: contuttociò fia piú giusto ed umano seguire anche per essi la regola generale. — Conclusione del capitolo.

1. Sebbene le cose ragionate fin quí non ammettano dubbio, non è però che non possano darsi casi ne' quali chi si comportasse acerbo verso gli arresi e i prigioni, non offenderebbe, per avventura, la giustizia guerresca. Il sommo duce dei padri nostri, Liviano, comandò che certo prigioniero da cui era stato piú volte ingiuriato di parole villane, fosse ammazzato:

Digitized by Google

gli altri invece trattò con grandissima umanità. E la cagione di questo rigore contra quell'unico si fu questa: che quel prigioniero non sapeva parlare di Liviano senza chiamarlo bestia. Cagione giusta: ché non vi ha cosa che tanto dimostri bassezza d'animo quanto il non sapere tenersi lontano, anche trattandosi di nemico acerbissimo, dalla turpitudine del linguaggio e dalle impertinenze, come appunto ebbe a dire lo Scanderbeg a un turco che gli diceva villania (1). E Memnone, rivolte a un soldato che dicea male di Alessandro, queste parole: Io volli che tu combattessi contr'Alessandro, non già che ne dicessi male, lo passò da banda a banda. Silla, per certi motti lanciatigli mentre assediava Atene, riempié quella città di stragi e di lutti, e per poco non la distrusse (2). *Non con parole argute, ma con improperi combattendo,* diceva Ennio a proposito della guerra; il detto del quale però è da intendere sanamente. « Gli avvocati, non piú che il bisogno delle liti lo richieda, non debbono essere facili ad abbandonarsi alla licenza e alla petulanza del dire. Stiano contenti a quello che la causa desidera: si astengano dalle ingiurie. » (L. 6. Cod. de postul.) A guerriero valoroso è gran vergogna essere di

(1) Vedi su questo argomento dell'ingiuriare il nemico con le parole, il Machiavelli, cap. XXVI, lib. II dei Discorsi: « Il vilipendio e l'improperio genera odio contra a coloro che l'usano, senza alcuna loro utilità. »

(2) Meno permaloso di questi capitani, e piú arguto, il Fiorentino celebrato dal Nardi. Certa volta, avendo udito con le proprie orecchie uno che giocando dietro al suo padiglione aveva detto in collera una parola ignominiosa verso di lui, se ne rise: ma essendo istigato da qualcuno de' suoi che lo dovesse castigare, rispose: Se io posso dissimulare di avere ricevuto questa ingiuria, perché vuoi tu che me l'addossi e riconosca come cosa mia? E replicando il medesimo che essendo egli commissario, e rappresentando in quel luogo la Signoria di Fiorenza, non doveva chetamente sopportare siffatta cosa in disonore di Marzocco, rispose Antonio sorridendo: e però lasciamola andare, essendo Marzocco animale generoso, che non si cruccia del grattare degli orecchi, ma solamente quando se gli tocca il naso. (Vita d'Antonio Giacomini Tebalducci Malespini, scritta da Jacopo Nardi).

Digitized by Google

lingua prode piú che di mano. Anche trattandosi di parole cade in acconcio il comandamento: « Non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. » Odi Plutarco (1): « Piú dalle male parole che dalle mal'opere è offesa la moltitudine: perché si porta con maggior pazienza il danno che l'ingiuria, e trovano i nimici perdóno qualora prendono col fatto vendetta, come se fosse lor forza: ma le maledicenze mostra che procedano da soprabondanza d'odio e di malignità. » E questo egli dice rifeferendo il caso d'un personaggio, di singolar valore del resto, e d'ardire in guerra, al quale, fatto prigione, non fu perdonata la vita per certe parole ingiuriose a cui s'era lasciato andare contra' corintii. Piú amare della morte le contumelie; e poiché in guerra è lecito uccidere, meninsi le mani e tengasi a freno la lingua; tuttoché in altri casi fuori della guerra, le ingiurie di fatto siano piú acerbe di quelle della lingua. Peggio degli assassini, afferma un solenne interprete, i detrattori. E Marco Tullio loda la gravità la sapienza *la giustizia* di Cesare per questo, che egli non mai, se non ad onore, fu udito nominare Pompeo. E però quando fa dire a Cecina: « Infine il delitto che mi si appone sta nell'avere detto male dell'avversario quando poteva combatterlo », non mostra di scusarlo di questo fatto abbastanza. E lui meritamente poté Cesare odiare oltre quanti erano pompeiani. Né qui al proposito nostro potrebbe citarsi la sentenza di Papiniano: « chi può uccidere l'adultero, con tanto maggior diritto potrà fargli oltraggio »: e di vero, che vi ha mai di comune tra un licenzioso e un vigliacco, e un nemico onorato e giusto? Il meno male che possa accadere a quell'uomo infame è appunto questo, che gli sia detta villania. Contuttociò io non nego essere vecchia usanza tenere contra' nemici discorsi per farli venire in odio e in disprezzo: nel qual genere di dire quanta sia la libertà da accordare all'oratore ho avvertito testé, e insegnato nei libri intorno alle Ambascerie: e qui conchiudo che, trattandosi di soldati, il linguaggio vuol essere piú che mai temperato, e che bisogna astenerci da proferire parole per le quali fosse data cagione al nemico di comportarsi crudelmente. E un'altra cosa

(1) Vita di Timoleone. — Trad. Adriani.

Digitized by Google

vo' dire, ed è questa: che di siffatte concioni non fu mestieri ad Alessandro né a Mario per vincere, il che molto bene venne lor fatto con l'uso sapiente dell'arte militare. Le battaglie, come dissi in principio nel definire la guerra, le si fanno con l'armi. Andiamo innanzi.

2. Coloro che dopo avere dato esempio di crudeltà dovettero finire col rendersi, non avranno dritta cagione di lamentarsi se alcuna ne patiranno. Crudelmente furono trattati dai fiorentini gli spagnoli, e perfino impiccati, dacché crudelmente erano stati essi trattati dagli spagnoli. La quale specie ignominiosa di morte io non difendo, dal caso infuori che i nemici abbiano fatto altrettanto. E a buon diritto i romani battono di verghe i prigioni e poi li finiscono di scure, ché ugual governo dei loro era stato fatto da que' nemici. E a' figlioli di Regolo de' prigionieri cartaginesi consegnarono quelli che erano di primo conto, acciocché a loro talento li martoriassero a vendetta del padre che di morte crudelissima era stato in Cartagine ucciso. *Chi è quello che si debba dolere d' avere sopportato cose da nimico, essendosi nimichevolmente portato?* (1) È somma equità, dice Ulpiano, e niuno potrebbe giustamente lagnarsene, che secondo altri giudicò sia giudicato. *Non è legge più diritta che gli artefici dell' altrui morte periscano per l' arte loro*, fu detto di quel Perillo che dové bagnare del proprio sangue quel mortale suo toro. Né varrebbe dire al proposito nostro che coloro che sono crudelmente trattati non sono que' medesimi che a noi fecero male; imperocché i nemici formano un corpo solo, come un corpo solo è l'esercito. Uno il corpo di quelli che da una parte fanno pace; uno di quelli che fanno pace dall' altra; e così dicasi di guerra. E i singoli rispondono del delitto che per comune avviso sia stato commesso. Contuttociò sarebbe a desiderare che il nemico si piegasse alquanto a misericordia verso costoro, i quali, in fin de' conti, è un fatto che soffrono per l'altrui colpa. E tanto basti delle rappresaglie.

3. Vengo al terzo caso nel quale senza offesa del giusto possiamo usare severità contro ai resi e a' prigioni. Gli abitanti

(1) Tito Livio (3.ª Deca, lib. 6.º) nella Orazione di Marco Marcello responsiva a' siracusani.

Digitized by Google

di Perpignano, fatto accordo co' francesi che entro tre giorni renderebber loro la terra, vanno sollecitando aiuti per continuare a difenderla: la qual cosa sentitasi da' francesi, e avvedutisi che que' tre giorni erano stati domandati con artificioso consiglio, prendono d'assalto la terra, e non fanno grazia neppure ai fanciulli né alle donne. (1) Un altro che aveva composto di consegnare una rôcca se in termine d'un mese non gli fosser mandati soccorsi, per non essere stato al patto è preso e impiccato. E Ferdinando, per forza d'arme rientrato in Reggio, quanti francesi poté avere fe' precipitar dalle mura, i quali, facendo sembiante di trattare la resa, lo avevano tenuto in parole in fino a tanto che ebbero condotte a termine le fortificazioni cominciate, e di piú avevano tirato su certi soldati che senz'alcuna considerazione si erano appressati alle mura. Sebbene, in questo caso, non essendosi fermata la resa, se non si fosse aggiunta la uccisione di que' soldati incauti che tanto piú apparirebbe grave se sotto sicurtà di tregua si fossero spinti colà i francesi non erano meritevoli di supplizio, dacché le semplici pratiche non obbligano a nulla. Quante cose si trattano che poi non si concludono, e finché pendono i trattati nulla è che vieti simulare e dissimulare, e per via d'inganni servire alle cose nostre: che anzi non è raro che di questo mezzo appunto si valga il nemico per dare speranza all'avversario, e farlo sicuro e piú lento nelle sue provvisioni. E niuno mai trovò da censurare stratagemmi di questa specie. I negoziati di pace non sospendono le ostilità, dice Filippo, ora re di Spagna, a Sebastiano ultimo re di Portogallo, e lo conforta a ricorrere a questo partito per rendere i mori giusto appunto piú negligenti. Nei capitoli della tregua si suol mettere per patto espresso che gli assediati, durante la tregua, non faranno ripari né alcuna fortificazione, e che gli assedianti avranno facoltà di sicurarsene ogni giorno; ma se anche su tale proposito non siasi detto niente, né questo né altro simigliante potrebbe farsi in quel tempo. Ma nel caso di cui discorro di que' francesi, non era tempo di tregua; e però biasimo Ferdinando,

(1) Ma questa, piú che *severità*, dirai ferocia dannabilissima, perché usata contro agl' innocenti e agl' inermi.

Digitized by Google

quantunque non ignori che non fu il primo a comportarsi così, occorrendo altri esempî eziandio d'arresi che furono trucidati per non avere con sincera fede trattata la pace, e fatta in cambio la guerra. Tu però non andar cercando, ché non è bello, ciò che altri fece, sí quello che ottimamente sia stato fatto (1). Imperocché la sana ragione vuolsi anteporre agli esempî.

Ma neppure il fatto di que' suoi soldati stati ammazzati potrebbe scagionare Ferdinando di quella sua crudeltà: nel vero, e chi insegnava loro d'accostarsi alle mura? e se dunque non fu perfidia averli ammazzati, ragione non v'era d'esser crudele. Per lo spergiurio e la perfidia fu Ligario manomesso da Cesare. Prigione una volta e francato, die' fede che per l'avvenire non saria stato piú contra Cesare. Ma questo è un altro caso, e ne ragiono tra breve.

Forseché non troverà scusa il soldato che avendo pattuita una resa, per esempio del forte ov'è di presidio, dica poi che non aveva potestà di fermarla perché gliene fosse fatto espresso divieto innanzi che la conchiudesse, o quando già l'aveva conchiusa? Niuno per colpa o per dolo è scusato. Ed è in colpa il soldato se, ignorando potere fare un accordo, lo abbia fatto; è in dolo se sapeva di non potere. E però coloro che in tal guisa o per colpa o per dolo pattuirono col nemico, sono al nemico consegnati. Tuttavia se il divieto fosse venuto dopo, sia che esso il principe intervenga personalmente o mandi persona in sua vece, meritevole di una qualche scusa apparisce il soldato, e anche si presenterà alcuna ragione di scusarlo se, nel trattare la capitolazione, non abbia messo di fuori il principe. Ciò non pertanto ei mancò e verso il nemico e verso il patto all'osservanza del quale correvagli obbligo provvedere. Nega il duca di Ferrara che convenga all'onor suo andare a Cesare, per tenere in deposito e per Cesare e pel re di Francia il Castelletto di Genova (2). Chi ha obbligo di fare una cosa ha pure obbligo di provvedere che non sia impedito di farla. Nondimeno chi per caso fortuito e per forza maggiore ne ri-

(1) *Faisons ce que l'on doit et non ce que l'on fait*, bella massima del La Chaussée nella sua Commedia *Le préjugé à la mode*.

(2) Vedi Guicciardini. Lib. 3.º, anno 1496.

Digitized by Google

manga impedito, sarà del tutto scusato se o niuna colpa diè occasione al fortuito, o nol precedette. Questa è regola di diritto notissima.

4. Il quarto caso è di coloro che, dopo avere in altra guisa qualunque violate le leggi di guerra, cadono in potestà dei nemici. E dico che male invoca le leggi chi opera contra le leggi. Narra Filone come fosse usata crudeltà contro ai prigionieri che con armi ingiuste e scellerati consigli avevano fatta guerra contra le donne. Sono le donne strumenti e ministre degli uomini. Meritamente uccisi quei tali di cui parla il Giovio che, stati presso a violare un araldo, ebbero poi la mala ventura di essere presi da' nemici (1). Questa è cagione, come si crede, di guerra implacabile.

5. Il quarto caso è pe' sudditi. E dico che giustamente furono i disertori condannati al supplizio delle forche da quel Giovanni de' Medici fortissimo, padre del gran Cosimo, avo del gran Ferdinando; essendoché anche i soldati e pel contratto e pel giuramento militare da cui sono vincolati, siano da considerare come sudditi. Uguale governo fu fatto, né son rari gli esempî, di altri sudditi altrove; ed anco di quelli che erano stati esiliati. Rispetto ai quali sarebbe forse da ragionare piú largamente, potendo gli esiliati considerarsi come forestieri, anzi pure come non appartanenti a nessun paese. Ma per non andare troppo per le lunghe dirò che sebbene per lo esilio, qualunque esso sia (dacché l'esilio è di tre modi) perdasi certamente la cittadinanza, questo è a pena dell'esiliato, e però non può mai giovargli. E gli esiliati de' nostri giorni che si domandano banditi, o tu li consideri, sull'esempio di alcuni non approvato da' piú, come deportati, ovvero come relegati, vivono in pena e come tali non sono francati dalla sudditanza. *In senso attivo*, come dicono i legisti, cioè in quanto rechi vantaggio alla città, sono stranieri alla città; ma *in senso passivo*, cioè in quanto riesca loro di pregiudizio, stranieri non sono. Di questa guisa la cittadinanza fu data alle

(1) A Francesco Ferrucci, per esempio, non giovò certamente l'aver fatto contr'ogni buon uso di guerra appiccare il parlamentario inviatogli dal Maramaldo.

Digitized by Google

volte per castigo, come trovasi in Livio; e solo quando si tratti del loro danno è lasciata pure agli esiliati. Dei quali per tanto anche quelli che avessero prese le armi contra lo Stato da cui sono in bando saranno giustamente puniti; essendoché ov'è l'esercito dello stato ivi è il territorio di esso. Nel fare giudizio di cotesti sudditi assai rileva ciò che insegnano interpreti solenni: che se eglino abbiano avuta una qualche ragionevole credulità di non essere sudditi dello Stato contra 'l quale presero le armi, non sono da punire così severamente come altrimenti meriterebbono il che appunto fu osservato con que' milanesi che per essere ormai vincolati alla Francia pel giuramento da essi prestato di fedeltà, contro a Lodovico Sforza seguirono le armi di Francia la quale vantava non so che titoli su quel ducato. Che mai dovrà farsi a questi privati nelle dissenzioni de' principi circa il dominio, se per loro è necessità mancare verso una delle due parti, e se quella che è vinta è sempre giudicata nemica e ribelle alla patria? *Se avessero vinto, i posteri avrebbero salutati gran re coloro che oggi si hanno in conto di crudelissimi nemici*, scrive uno storico. Tuttavolta potrai difendere ancora ciò che fu fatto dagli spagnoli, i quali, avendo pattuito con l'esercito francese che sgombrasse dal Napoletano, sostennero che nel trattato non si dovevano intendere compresi i napoletani che si trovavano nell'esercito francese. Ché sebbene costoro non meritassero peggiore trattamento di que' milanesi detti di sopra, per essere allora molto controverso a chi spettasse il dominio di quel regno; però è un fatto che gli spagnoli poterono esigere ciò che loro apparteneva. Avrebbero dovuto i francesi fare espressa menzione di quei napoletani, non dovendo essere fatta pace se i nostri aderenti non siano anch'essi posti in sicuro, verso i quali manca di fede chi li passa sotto silenzio. Non essendo di questi fatta menzione, non s'intendono compresi negli accordi: quando invece sia fatta, efficacemente è provveduto ai sudditi e anche a' traditori della patria, conforme è stato deciso e praticato. Bene poterono gli spagnoli impiccare i fuggitivi, per quanto agl'italiani paresse agro che a mo' di ladroni si mettessero alle forche soldati. — E questo è quanto avevo a dire de' sudditi.

6. Il sesto caso che porge occasione d'incrudelire riguarda

Digitized by Google

coloro che per due volte sono stati fatti prigioni. Chi due volte cadeva in potere del nemico, trovo scritto che alla seconda impiccavasi. Anche Cesare chi, preso una volta, gli ricapitava nelle mani, uccideva; parendogli stolto serbare in vita coloro che erano tornati ad avversarlo. La qual cosa però non vorrei che tu intendessi per rispetto al soldato proprio del principe o della sua patria, sí del soldato mercenario, il quale per questo vizio della ingratitudine, di cui si brutta chi, rimandato una volta, prese di nuovo le armi contra il suo liberatore, può a buon diritto apparire meritevole di severo gastigo; essendoché in questo vizio non è cosa rea che non si contenga, se è vero, com'è, che la gratitudine non pure è virtú grandissima, sí anche madre di tutte l'altre virtú, come elegantemente discorre M. Tullio. Non è cosa tanto inumana, egli dice, e crudele e ferina, quanto è l'operare che tu paia non solo indegno, ma vinto dal benefizio. Per questa colpa della ingratitudine fatta serva la Macedonia: col suo re posto all'incanto il reame di Cipro. Questa colpa faceva tornare servi i manomessi: i padri arma contro a' figlioli: è cagione che siano rivocate le donazioni, ed è sempre motivo d'accusa e di pena. Ma trattandosi d'un cittadino, sia pure le mille volte fatto prigione, non sarebbe ragionevole che fosse trattato in quel modo obbrobrioso, o altrimenti con severità. Imperocché a niuno può essere impedita la difesa della patria e del principe. Se alcuno, dice Seneca, abbia portate le armi contro al mio paese, siano pur grandi i suoi meriti verso di me, da quell'istante li perde tutti: sarebbe delitto la gratitudine. Sesta cagione adunque d'incrudelire contra' prigioni e gli arresi, l'ingratitudine. Nel quale argomento ciò che io dico quando si tratti di cittadino, intendo sia detto rispetto ad altro cittadino cui corra obbligo di perdonare. E lodo Cesare del perdonare che fece a que' prigionieri i quali, divisa la città in fazioni, potendo tenere da lui non meno che da Pompeo, vollero essere Pompeiani, e nel seguitare le parti di Pompeo furono ostinatissimi. Non credano però questi tali di provvedere alla salute loro col mostrarsi tutte le volte pentiti; ché non è pentirsi tornare a chieder perdono dei medesimi falli. A questo proposito Cesare si governava cosí: quelli che per coscrizione si trovavano a militare, condonate loro tutte

Digitized by Google

le ingiurie, arrolava fra' suoi: dei senatori, dei cavalieri, quelli che, caduti altra volta in sua potestà aveva perdonati, dannava a morte: gli altri che allora per la prima volta avevano prese le armi contra di lui, lasciava andare, giudicando in nulla avergli mancato costoro che non avendo ricevuto beneficio alcuno da lui, si erano messi a favorire le parti di Pompeo al quale erano legati d'amicizia, e anzi lodavali, piú che non lodasse quegli altri che, beneficati da Pompeo, lo avevano abbandonato (1). Questo e altro puoi vedere in Dione. Ingiusto è colui che non dà a ciascuno il suo, e quegli nol da che, liberato dal pericolo delle armi, serba animo ostile. Cosí M. Tullio ragionando di Cesare.

7. La settima cagione che induce a severità è contra quelli che abbiano tentato di far penetrare vettovaglie nella terra stretta d'assedio, e siano fatti prigioni. Carlo di Borgogna diceva che un tal fatto deve essere punito di morte, e volle impiccati certuni che in una terra assediata e battuta dalle artiglierie s'ingegnavano di condurre soccorsi agli assediati. E che i conducitori di vettovaglia in una rocca assediata siano stati sottoposti a questa medesima pena, non è raro il caso né nuovo. Anche nell'ultima guerra sanese Mariniano duce piú di cinquemila contadini per questa ragione fece impiccare, intantoché fu detto che non rimase albero in quel contado che scelerato non fosse dall'omicidio. Su di che insegnano gli scrittori essere richiesto dalle leggi di guerra che si infierisca contro a cotesti fornitori di vettovaglie, per distorre col terrore della pena qualunque si consigliasse di fare il medesimo. A me però non è chiaro se ciò possa essere secondo giustizia: ma forse qui è da distinguere fra soldati veri e mercanti e soldati mercenari, e dire che, come questi non sono soldati, né da amore di patria, bensí da amore di guadagno condotti a disprezzare il pericolo, cosí appariscono meritevoli di essere puniti, non militarmente, in quel modo. Nei mercenari non si riconosce nobiltà alcuna, neppur naturale: i mercanti poi non godono privilegi militari. Ma quanto agli altri io non so che mi dire.

(1) E in questo, lasciando che altri gli dia lode di umano e generoso, noi ammiriamo sempre piú la singolare scaltrezza di quel terribile ingegno.

Digitized by Google

8. L'ottava cagione, e forse giusta, di usare crudeltà, (1) e che similmente io trovo praticata, è quando il nemico con cui abbiamo a fare sia infedele e volubile. Veramente Sallustio condanna in questo caso la crudeltà, come contraria alla ragione di guerra, sebbene gli sembri utile, o per altre ragioni scusabile. Anch'io, generalmente parlando, la penso così; ma in certi casi straordinarî, crederei potesse difendersi. Odi Sallustio a proposito dei capsesi che si resero a Mario (2): « La città fu arsa; trucidati i fanciulli; tutti gli altri venduti; la preda fra' soldati partita. Questo male contra l'ordinaria ragione di guerra non fu per avarizia del console, né per sua malvagità; ma perché quel luogo a Giugurta era molto in acconcio, e a noi troppo malagevole a andarvi; e la generazione di quegli uomini è mutabile e infida, e né per beneficio né per paura recasi al diritto. » E vedi che razza di gente erano questi numidi: Niuna riverenza o rispetto del giuramento, dei trattati, degli ostaggi anche se figlioli, fratelli, condottieri dei loro eserciti. Con nessuno hanno pace, o sòlo con quelli che col terrore li spaventano. Di questi e d'altri barbari somiglianti puoi aggiungere tutto quel piú che ovunque si legge. *Nazioni di natura leggerissime a mutar fede* li chiama Tito Livio (3); e dopo questo sappimi dire che mai sapresti fare che da ragione non si scompagni con genti di questa fatta, indocili come belve e ignoranti di qualunque giustizia. Così Cesare non perdona a questi numidi di Giuba che gli si erano arresi, e in simil guisa aspramente comportasi talora co' galli, per questa ragione fra l'altre, che essendo questo popolo di maravigliosa incostanza, aveva bisogno d'un esempio solenne e terribile. E Vercingetorige spontaneamente rendutosegli e implorante mercé lega e strascina dietro al carro trionfale; poi lo finisce, e gli pare che non gli abbia dato il giusto. Di queste crudeltà usate da Cesare assegnano gli storici suoi due altre cagioni, che io però non approvo gran

(1) Cagione *giusta* di usare *crudeltà* non so veramente se possa darsi: manco male che c'è quel *forse*.

(2) Sallustio, sulla fine del Giugurtino.

(3) Nella orazione di Publio Cornelio Scipione in Senato, in risposta di Quinto Fabio Massimo. (3ª Deca, Lib. 8.º)

Digitized by Google

fatto; una è questa: si resero perché questo partito porgeva piú d'ogni altro speranza di salvazione. Sia pure: vuol dire che furono prudenti: quando mai fu malvagità la prudenza? L'altra è: ricorsero a quel partito quando proprio non ne potevano piú. Benissimo: o che dovevano rendersi quando si sentivano forti da potere durare? Sebbene quest'ultima cagione potrebbe forse sostenersi con quei principi che, intorno alla pertinacia della resistenza furono esposti nel capitolo che va innanzi. Dice Federigo secondo ai fiorentini: chi manca quando gliene capiti l'opportunità è degno d'essere punito con tutto il rigore. E anche quanto alla prima cagione può dirsi: Pessimo consiglio è quello di sperare salute contro a coscienza colpevole. ..

9. Ed eccomi alla nona cagione. Per un qualche disastro che ci abbiano fatto patire incrudeliscesi contro a' prigioni. Cosí, fra gli altri popoli, i galli; cosí contro ai galli fino dalla antichità furono commesse stragi di donne, di fanciulli, d'infanti, di vecchi, nei templi e per tutto. Cosí, presa Avarico città della Gallia, furono ammazzati tutti quanti i suoi abitatori a sfogo di rabbia per la lunghezza di quel penosissimo assedio. Cosí Illiturga città della Spagna amica già dei romani, perfidamente consegnate a' cartaginesi le reliquie dello esercito degli Scipioni colà rifuggitesi come a terra amica, da Scipione figlio espugnata fu interamente distrutta, non perdonato a sesso né a età. Che dovrà dirsi qualora il nemico ci abbia ammazzata qualche persona a noi cara? Achille, uccisogli Patroclo, non vuol piú sapere di perdonare, e prima lo faceva volentieri, a quelli che ne lo supplicavano. Ed Enea

Quando di cima all'omero il fermaglio
Del cinto infortunato di Pallante
Ne gli occhi gli rifulse . . . . . .

a Turno che supplicavalo:

. . . . . Ah, disse, adunque
Tu delle spoglie d'un mio tanto amico
Adorno, oggi di man presumi uscirmi
Sí che non muoia? Muori, e questo colpo

Digitized by Google

Ti dà Pallante, e da Pallante il prendi . . .
. . . . . .
E ciò dicendo il petto gli trafisse. (1)

E già anche prima, per amor di Pallante, non aveva fatto grazia ad altri supplicanti, come dirò in appresso. Cosí Alessandro distrugge il popolo de' cossei a placare i mani d' Efestione e mitigare l' acerbità del suo cordoglio. E non fu giusto se i cossei non avevano avuto parte veruna nella morte d' Efestione. Piú giustamente Solimano vuole sacrificati molti a onore di Sinambassa la cui morte era l' unica cosa che gli cuoceva. Il dolore, quand' è al colmo, è di quelle cose (come sono la paura e la rissa) che tolgono il senno, e fanno ritenere che non siasi operato con dolo. Dolore intenso non lascia luogo a deliberare; non ha ritegno, non sa di ragione, non teme danno di dignità, non obbedisce a legge, non si acquieta al giudizio, non conosce misura e ordine; e soltanto e in ogni modo intende a liberare l' animo di ciò che si duole d' avere, o a procurargli ciò di che si duole esser privo. Cosí Bernardo e altri comunemente. Dolore non giustifica ma scusa la crudeltà. Non la giustifica, perché, sebbene il dolore tolga il senno, non doveva però toglierlo; di guisa che quegli che per dolore commette qualche cosa d' illecito non andrà esente di pena, ma sarà punito con pena piú mite, e, come insegna il Baldo, si vorrà molto scusare. Morto a Volterra il duce Auranzio, il capitano nemico, fatto prigione, fu pure ucciso, acciò, fu detto, non uscisse salvo il capitano dei prigioni di là ove quello de' vincitori avea lasciata la vita. Per una ferita, sebben leggera, che riportò Scipione a Illiturga, furono usate crudeltà; e che per una cagione simile si fosse potuto incrudelire, trovi scritto in Pausania; non però che s' incrudelisse. — Fatto è che si vuole reprimere a piú potere l' impeto della guerra: il qual precetto che vorrai aggiungere a quelle formule generali, riferite nel capitolo che precede, solite a usarsi nei trattati di resa, vogliono alcuni che sia raffigurato nel tirso di Bacco frastagliato d' ellera. Che, dato pure che ti sia concesso ancora di nuocere, di questa facoltà ti conviene usare con di-

(1) Virgilio, Lib. XII Trad. del Caro.

Digitized by Google

screzione. Se tu possa *ad arbitrio* disporre de' nostri diritti, ne dovrai pur sempre disporre moderatamente e in piccola quantità: se *con grande larghezza,* non ti sarà lecito con eccessiva. Queste e altre molte che potrei riferire, sono le massime per le quali è posto freno alla potestà esorbitante.

10. A queste varie cagioni d'incrudelire ho io da aggiungere come decimo il caso che né il principe loro né altri di loro gente cui apparterrebbe, si curino di riscattare i prigioni? Certo è che il re di Persia fece ammazzare parecchie migliaia di questi poveri prigioni dimenticati che con due monete d'oro a testa dovevano riscattarsi dallo imperatore Maurizio. Il medesimo adoperò Annibale co' prigionieri fatti a Canne. Ma io non veggo ragione come ciò possa farsi. Nulla commette d'ingiusto quel principe contro al nemico, se non ci ha nessun vincolo di diritto pel quale sia tenuto verso di lui a riscattare i prigioni. Ma forse questo vincolo c'è se la parte che li ritiene ha obbligo d'offrirli pel riscatto; e tanto piú poi se non divengano servi, ma siano tenuti da chi li ha presi per averne la taglia; ché, diversamente, sarebbero a carico del nemico. Un obbligo adunque e per l'una parte e per l'altra in questo caso mi pare che ci sia. Né sarebbe ragionevole dire al nemico: Vendeteli. Cotesto sarà pensier mio, potrebbe rispondere; è mia facoltà (dato che per patto l'avesse), non potete farmene un obbligo. — Del resto quanto abbiamo detto su questo proposito è conforme alla legge, la quale di tal guisa provvede egualmente a tutti e due i guerreggianti.

E non pertanto sia di ciò che si vuole; nella questione proposta io non temo d'affermare che questi poveri derelitti dei quali non si danno pensiero coloro che dovrebbero darsene, non vogliono essere trattati con maggiore durezza degli altri prigionieri, e ciò per non aggiungere tribolazione, per colpa non sua, a chi è già tribolato abbastanza. E bisogna ancora pensare che ormai costoro appartengono piú a quelli che li hanno presi che alla loro stessa città.

Basti dei prigionieri fatti durante la guerra. Di quelli che tali divengono nel tempo che succede alla guerra sarà tenuto discorso nel libro che segue.

Digitized by Google

CAPITOLO XIX.

Degli ostaggi.

SOMMARIO

Gli ostaggi non sono prigionieri. Di un rescritto di Commodo come dev' essere inteso. — Condizione degli ostaggi presso i romani. Perché non potessero far testamento. — Né sono servi. Definizione degli ostaggi secondo il Baldo e il Donello. Sono dati al principe o al comandante dell' esercito per sicurtà della pubblica fede: onde, violata questa da chi li dette, parrebbe conforme a ragion di guerra, ed anche fu uso, punirli. Tuttavia pare atroce che dell' colpa altrui paghino la pena innocenti. — Nulla di atroce, se eglino stessi colpevoli verso il nemico che li ha. Supplizio dei tarentini sottrattisi a' romani, poi ripresi e ricondotti a Roma. — Sentenza del Bodino. — Generosità di Porsenna nel noto fatto di Clelia: dove anche si nota la giustizia dei romani. — Della obligazion solidale fra gli ostaggi. Dubbi sulla validità di questa obligazione. Si risolvono. Se contra la volontà degli ostaggi può il principe cui sono dati volerla. Rispondesi che può: dove si nota differenza tra 'l gius privato e quel delle genti. — Niun cittadino, volendo la sua città, può ricusarsi di essere dato in ostaggio: il vassallo può; e perché. — Detto della colpa commessa dagli ostaggi, in rispetto alla loro pena, tornasi all'altra questione, non risoluta, della colpa di altri. È giusto che dell'altrui colpa soffrano pena gli ostaggi? È giusto ed è utile; e perché. Tanto piú se fu pattuito — Si rettifica un' affermazione del Bodino. — Come hannosi a guardare gli ostaggi; su di che è da ricordare che non sono né prigioni né servi, e che sono pegno di fede. Donde segue che la guardia vuol essere onesta e assai liberale: non però tanto ch' e' possano, volendo, sottrarsi. — Toccansi due altre questioni: 1.ª Se gli ostaggi dati a un oggetto determinato possano ritenersi a un altro oggetto diverso. Rispondesi che no, secondo i principî giuridici del pegno. 2.ª Se morto il principe che li dette o per conto del quale furono dati è lecito continuare a tenerli. Rispondesi distinguendo.

1. Ora è da dire degli ostaggi che da molti sono considerati come prigionieri. Come tali Quinzio si conduce dinanzi al carro il figliolo di Filippo e quel Nabide che erano ostaggi. *Molti*

Digitized by Google

nobili prigionieri e ostaggi, disse Livio; e dicevano i parti che la condizione d'ostaggio non è altro che una servitú. Questa la ragione, secondo alcuni, per la quale dalle nostre leggi è vietato agli ostaggi, e generalmente a quanti sono in potere de' nemici, di far testamento. E citasi un rescritto di Commodo in virtú del quale i beni degli ostaggi, come (*sicut*) quelli de' prigionieri di guerra, debbono assolutamente essere confiscati.

Ma, a propriamente dire, gli ostaggi non sono prigionieri. E la particella *sicut* che si legge nel rescritto, sta per l'altra *quemadmodum* (al modo stesso), e non fa altro che unire le due parti della similitudine che in quel rescritto sono i beni. In tanto poi si dice che gli ostaggi non possano far testamento, in quanto, finché sono come tali in potere del nemico, non sono cittadini, e a volere far testamento bisogna essere cittadini. Che se fossero servi non avrebbero beni di cui disporre. E i beni degli ostaggi passano al fisco quasi eredità vacante, non potendo essi avere erede alcuno nella città, dove ai soli cittadini è consentito il dritto di succedere. Il perché, se avessero ricevuto il permesso di vestire la toga romana, cioé ottenuta la romana cittadinanza, allora potevano avere eredi nella città. E ciò dimostra che la qualità di ostaggio non portava seco quella di servo, dacché, altrimenti, a chi era in ostaggio non si sarebbe potuta accordare la cittadinanza. — Questa la condizion degli ostaggi presso i romani: chi dice diversamente sbaglia.

2. Ci hanno però interpreti autorevoli che ritengono che, eccetto quelli che si scambiano fra genti cristiane, gli altri sono servi. Ma servi non sono neppure quelli che dai cristiani sono dati ai turchi, perciocché sono dati in pegno, non già in servitú. « Ostaggi sono quelle persone che sono date al principe o al comandante dell'esercito per sicurtà della osservanza della pubblica fede », come definiscono rettamente il Baldo e Ugone Donello i quali sono d'accordo con noi nel dire che gli ostaggi non possono paragonarsi ai servi.

3. Chi fu dato in ostaggio corre pericolo d'essere ucciso se al nemico non sia serbata fede, e quante volte non intervenne loro questo caso. Una volta i tessali giunsero ad ammazzarne duecencinquanta: trecento i romani dei volsci e degli aurunci: dei romani, i goti. I daci li mutilavano: li uccisero gl'inglesi.

Digitized by Google

E tale si ritiene che sia la legge di guerra. Vero è che a condottieri ottimi parve atroce sottomettere a pena gli ostaggi innocenti, e questo leggiamo di Narsete, di Carlomagno e di altri.

4. Che se poi gli ostaggi medesimi abbiano commessa colpa, allora quest'atrocità sparisce, e così vediamo essere stato mozzo il capo a certuni che, rimandati dopo una perfidia commessa da quelli di loro gente a patto che non vi prendessero parte, vollero prendervi parte anch'essi. Così i tarentini, tentata la fuga, ripresi e ricondotti a Roma, sono battuti di verghe, e precipitati dalla rupe. Sempre, dice il Bodino, fu lecito, anche senza convenzione espressa, uccidere gli ostaggi che siano fuggiti. E tuttavia Porsenna non volle punite in questo modo Clelia e le sue compagne: che anzi, ritornategli da' romani, com'era giusto, colmò d'onori. Ho detto com'era giusto: essendoché gli statichi non siano prigioni a cui è diritto fuggire, ma sono dati per patto al nemico, acciocché stiano con esso; e questo patto non è lecito violare, più che non sarebbe lecito, e anzi sarebbe delitto di furto, portar via la cosa che fu data in pegno. Giustamente pertanto Edoardo terzo d'Inghilterra accusa i francesi d'avere ripigliato contra la ragione del patto un ostaggio involatosi con la fuga. È una specie di furto che uno fa di se stesso, precisamente come il servo che scappa; e, come il servo, recuperato che sia, dev'essere punito.

5. Similmente, se gli ostaggi siano obbligati per modo che, fuggendo uno di essi, s'intenda violata la fede di tutti, parrebbe che, fuggendone uno, tutti gli altri potessero uccidersi, come appunto in un caso simile fu fatto dagli ateniesi: dacché in questo caso ciascuno ostaggio presta sicurtà pel compagno, non altrimenti che se fossero fideiussori. Dice il Baldo ch'è questione difficile a definire se due, ugualmente e principalmente obbligati, siano da considerare come fideiussori l'uno dell'altro, ma altrove approva questa conclusione. E così parve sempre e fu praticato in materia d'ostaggi. Né qui si potrebbe opporre che niuno è padrone delle sue membra o della vita sua, né può obbligare se stesso per un altro a pena corporale, e che non è valevole la convenzione di rendersi in potestà e in arbitrio del nemico offeso; giacché, come tu vedi, a tutte queste massime, in opera di guerra, bisogna per forza far contro così ri-

Digitized by Google

chiedendo la necessità; e, dacché siamo a parlare di statichi, dimmi un poco dov'è il magistrato che possa fare eseguire coteste convenzioni e punire chi abbia mancato?

Di questi speciali accordi di cui parliamo, ancoraché sia detto esser validi quante volte abbiano dalla loro l'autorità dell'uso, tuttavia si crede che, quale ricevé ostaggi, non possa contro a lor voglia pretendere di tenerli reciprocamente obbligati, non essendo lecito fare aggiunte al patto primitivo. Io credo invece che possa. Né mi rimove il Baldo che dice non potere il suddito mal suo grado venire a ciò obbligato, come non potrebbe chi non ha l'uso della ragione o altro simile; essendoché in tal modo argomentasi da ciò ch'è definito in materia civile a ciò che riguarda la ragione delle genti. Delle quali cose come diversa è l'indole così diverso è l'esame. E poi anche quella costituzione è secondo il diritto, e anch'essa ha dalla sua l'autorità dell'uso e dei giudicati. Contuttociò l'opinione del Baldo può molto a difendere gli ostaggi, e il principio che niuno può essere obbligato contro a sua voglia.

6. Il principe, la città obbligano gli ostaggi, anche repugnanti, per ragione di potestà che il figliolo deve riconoscere nel padre, il cittadino nella patria. Ma il vassallo non può, se non vi consenta, essere dato in ostaggio, salvoché non sia stato espresso nella investitura. E veramente i sudditi sono tenuti a obbedire piú che non siano i vassalli, e il principe può costringerli per fine di pubblica utilità. — Cosí degli ostaggi che abbiano essi medesimi commessa colpa.

7. Quando invece da altri sia stata commessa, sembra duro anche a me che siano puniti gli ostaggi. Ma è giusto, ed è utile; dacché in tal modo è fatta sicura la buona fede ed è provveduto alla legge, tanto favorita, della milizia (1). Né è questo il solo caso in cui della colpa di uno tocchi all'altro sopportare la pena, come per molte e svariate ragioni discussi nella questione circa il doversi punire il figliolo del perduelle. Ogni grande esempio ha sempre non so che d'ingiusto, quando il danno de' privati vien ricompensato col bene comune. Che se poi gli ostaggi fossero dati anche con questo patto, allora la pena

(1) Jus *delicatissimum* militiae.

Digitized by Google

discenderebbe dalla stessa convenzione, e sarebbe giusta come se fosse data a chi veramente avesse commessa la colpa, conforme scrivono ancora teologi. Afferma poi Giovanni Bodino che l'uso di uccidere gli ostaggi fu smesso quando si cominciò a sprezzare la fede: volendo dire che troppo frequenti sarebbero oggi coteste uccisioni di ostaggi innocenti se col loro sangue si avesse a punir sempre l'altrui slealtà. Io direi invece che la fede venne meno tra' combattenti quando si cominciò a trasandare la pena della perfidia, tanto che le colpe sfuggissero alla debita ammenda.

8. Ora vediamo come debbono essere guardati gli ostaggi. E dico che non avendo perduto qualità di persone libere, la guardia vuol essere onesta e assai liberale, non però tanto ch'e' possano, volendo, fuggirsi. Leggesi nella storia di Roma come gli ostaggi fossero custoditi in privato, né si désse loro facoltà di uscire in pubblico. E veramente, se il tôrre ostaggi è segno di animo che diffida, una volta presi non si ha da guardare a ciò che per loro si possa secondo giustizia, ma a quello che nel fatto si possa, affinché il pegno della fede sia salvo in ogni modo. (1)

9. Ricerco inoltre due cose: prima, se gli ostaggi dati a un oggetto determinato possano ritenersi a un altro oggetto diverso: seconda, se, morto il principe che li dette o pel quale furono dati, possiamo seguitare a tenerli. Quanto alla prima, essendo gli ostaggi una specie di pegno, è da rispondere che non possano essere ritenuti a titolo diverso da quello pel quale furono dati. Se il pegno fu obbligato per la somma capitale soltanto o pei soli interessi, l'azione pignoratizia ha luogo tostoché fu pagata la somma per cui il pegno fu obbligato (*L. 11, § 3, Ulp. lib. 28 ad Ed.*); e gli ostaggi sono simili a quelli che sono posti in carcere per un solo debito, e che non possono ivi essere sostenuti per un debito diverso, come dichiara il Baldo in un suo responso là ove dice che i carcerati per debiti sono paragonati, sebbene impropriamente, agli ostaggi. Pertanto su questo primo punto non occorre insistere da vantaggio. Esso il Baldo insegna

(1) Rammenta quel detto di Tullio nella Orazione prima, § 16, in Senato, sulla Legge Agraria: « . . . *non committam ut vestro beneficio potius quam nostro consilio salvi esse possimus.* »

Digitized by Google

in una lezione non essere gli statichi dati a pegno, però non potersi dire servi, né, come i pegni, trattati. Nota Servio su quel verso di Virgilio: « Et fluvium *vinclis* innaret Claelia ruptis » (e Clelia, rotti i *legami*, notasse il fiume) che gli statichi non erano legati ma solo custoditi; però io credo che quí la parola legami sia figura poetica, significativa dell'obbligo, o vuoi legame giuridico.

Della seconda questione proposta di sopra ebbero ad occuparsi i romani, e la risolverono sfavorevolmente agli ostaggi. Il qual giudicato avrebbe gran peso, se non che i romani in quella occasione furono giudici e parte e giudicarono secondo porgeva il loro proprio vantaggio (1). Pure, trattandosi di quel Senato e di quel popolo si vuole andare adagio col censurare. Per le nostre leggi il fideiussore che promise che Tizio non farebbe una data cosa, morto Tizio, è liberato. Anche par da distinguere, se sia detto *Tizio non sarà fatto re di Siria*, da quando invece si dica: *Tizio, re di Siria, non farà una data cosa:* nel primo caso il fideiussore è parimente liberato venendo Tizio a morte, non cosí nel secondo; essendoché in quello si ha rispetto alla persona di Tizio, in questo alla sua qualità di re. Se in quel primo caso si ebbe considerazione alla persona fisica, e per essa fu pattuito, si ebbe in quest'altro alla persona morale, e fu pattuito per essa. Ma se queste distinzioni sottili del giure civile abbiano importanza nella materia che ci occupa, altri sel vegga. Della distinzione che ho detto non tien conto il Porzio, parendogli piú di parole che di fatto; e cosí altri di altre. Piú rileva considerare che spesso la persona è inserita nel patto non sí che personale divenga il patto, ma solo per dimostrare con quale persona è stato concluso. E al nome che in modo principale fu espresso si deve por mente, e questo modo principale,

(1) Accenna al fatto narrato da Giustino (Libro XXXIV) di Demetrio fratello di Antioco re di Siria. Morto il fratello, Demetrio che per conto di lui trovavasi in Roma in ostaggio, si presentò al Senato, dicendo che ormai non poteva essere piú ritenuto, e che a lui, anziché al nepote in tenera età, si apparteneva il regno. Ma il Senato cui tornava meglio che l'avesse il pupillo, non menò buona la pretesa di Demetrio. Ecco perché è detto che i romani in quella occasione giudicarono in causa propria e nel proprio loro vantaggio.

Digitized by Google

ancorché talvolta si desuma dall' ordine, tuttavia è sempre più sicuro desumerlo da ciò che fu dedotto in contrario e dalla persona che ha obbligo e facoltà d'eseguirlo. Questa dottrina è spiegata dal Baldo. E dicono le leggi: nell' interpetrare la volontà delle parti non si ha rispetto all' ordine della scrittura, bensí a ciò che le parti debbono avere ragionevolmente inteso di fare (*L. 6 de Solutionibus*). L' ordine della scrittura non impedisce la cagione del vincolo obbligatorío. E cosí io penso nella specie proposta di sopra. Imperocché vi hanno casi nei quali gli effetti di una obbligazione non si estendono ai successori della persona in cui favore venne contratta, sebbene a indicare questa persona non siasi usato il suo nome proprio ad esempio quando fu fatto compromesso nel *re:* quando fu detto farsi alcuna cosa per onore del *re,* od anche aggiunto per onore della *maestà.* Imperocché il nome di re ha rispetto alla persona del re, e pertanto venendo meno questo aggiunto della persona fisica, anche l' obbligazione vien meno la quale si riferiva al re come re, cioè come persona rivestita di quella tal dignità. Cosí in due responsi il Baldo.

Digitized by Google

CAPITOLO XX.

Dei supplicanti.

SOMMARIO

Casi nei quali non è perdonato a' supplicanti. Esempio d'Enea in Virgilio. Anche non è facile ai supplicanti trovare grazia nel calore della mischia. Ma, fatti certi della vittoria, offendere i supplicanti, è cosa empia. Esempî storici, e autorità di filosofi (Pittagora, Platone, Aristotele, Cicerone) di poeti (Esiodo, Euripide *filosofo tragico*, Virgilio), di storici (Sallustio, Pausania) non che di legislatori e teologi. Dei supplici che riparano nei luoghi sacri: ragione di guerra non consente siano manomessi. Si recano in prova esempî storici ignorati o dimenticati da sant' Agostino che a sostenere la religione del luogo non avere salvato presso i pagani i supplici ricoverati nei templi, allega non rettamente il caso di Priamo in Virgilio. Se i luoghi, sacri per la religione de' supplici, diversa da quella dei nemici loro, valgano a ripararli. Ma se diversa può essere la religione, la natura è comune: amici e nemici, siamo tutti uomini. — Di un altro caso in cui è fatta eccezione alla regola generale. Toccasi del *dritto d' asilo*. In qual modo potrebbe servire a giustizia. Ma fu buono averlo soppresso. — Chiudesi il trattato *Di quei che si arrendono*.

1. Ed ora vediamo di quelle cose che piú di frequente accadono tra l' armi e' combattimenti e che sole avanzano in questa parte in cui si ragiona dell' amministrazion della guerra. Innanzi tutto dei supplicanti.

. . . . . Incontr' a Mago
Tirò d' un' asta, a cui sotto chinossi
L' astuto a tempo sí, che sopra il capo
Gli trapassò divincolando il colpo,
E ratto risorgendo, umilemente
Gli abbracciò le ginocchia, e cosí disse:

Digitized by Google

Per tuo padre e tuo figlio, Enea, ti prego
A mio padre, a mio figlio mi conserva (1).

Così anche Ligero supplica, e così Turno:

. . . . . Allor gli occhi e la destra
Alzando in atto umilmente rimesso
E supplicante, ec. (2).

Né a Turno né a Ligero perdona il pio Enea; e neanche Achille perdona, uccisogli Patroclo. A Magone Enea non perdona, ed ecco perché:

Questi mercati ha Turno primamente
Tolti fra noi, poi ch'ha Pallante ucciso. (3)

Inesorabile adunque fa essere Enea l'uccision di Pallante, non già che intendesse a rendere la pariglia, ché non ne aveva ragione. Con uguale sentimento fu risposto a Vitellio *che Sabino ucciso e Campidoglio arso, non ci era accordo possibile* (4). Né a Ligero, dopo quelle sue tracotanze da matto poté Enea perdonare.

Tu non hai già cosí dianzi abbaiato (5),

gli dice il pio eroe; e di cotesti abbaiatori tenemmo discorso piú addietro. Né poté a Turno, checché ne pensi il Casertano,

(1) En. lib. 10, v.° 521, Caro
(2) Id., 12, v.° 930.
(3) Id., 10, v.° 532. Per intendere questi versi bisogna ricordarci che Magone supplica Enea che voglia lasciarlo in vita, profferendogli in cambio certi tesori che dice d'avere. Anche vuole mostrargli l'utilità del cambio:

. . . . . La vittoria vostra
Solo in me non consiste. Una sol'alma
In così grave e grande affar che monta?

Magone ragionava d'oro: ma per disgrazia Enea non era *uomo d'affari.*
(4) Tacito, Storie, Lib. 4.°
(5) En. Lib. 10, v.° 599, Caro.

Digitized by Google

essendoché l'anima di Pallante domandava una vittima, e Turno era il caso. Lui pertanto immola piú veramente che non l'uccida. Né da sé lo immola, odi quà:

. . . . . Ferocemente altero e torvo
Stette ne l'armi, e, volti gli occhi attorno,
Frenò la destra, e con l'indugio ogn'ora
Piú mite al suo pregar si raddolciva (1).

Pallante lo immola. E il fatto è conforme a quella religione; come giudiziosamente osserva contro a Lattanzio il dottissimo Piccolomini, e insieme con lui Torquato Tasso. Ritennero i greci che Persepoli dovesse abbattersi, e col subbissamento di quella città placarsi le ombre dei loro maggiori. Non trovi precetto in Aristotele e in altri che non ceda al principio religioso: anche la ragione gli cede. L'opinione alla verosimiglianza, l'intelletto alla ragione, la fede si appoggia all'autorità. Fede non cura di ragione né domanda ad essa che cosa abbia a credere: ché non v'ha nulla di piú contrario a ragione che tentare quelle cose che a ragione sovrastano. Cosí Bernardo, e cosí può dirsi di ciò che attiene a qualunque religione e fede. Anche era Turno immeritevole che gli fosse perdonato, il quale aveva rotta la pace fatta dai re; onde ancora Latino ebbe a rammaricarsene:

Ho rotto fede al genero, ho con lui
Presa non giusta e non sicura guerra (2).

E già de' suoi e di Turno aveva presagito:

Ma voi per questo sacrilegio vostro
Il fio ne pagherete, e tu fra gli altri,
Turno, tu pria n'avrai supplicio e morte (3).

Di piú aveva violato l'accordo fatto con Enea. Il quale, ferito insidiosamente mentre, disarmato, bada a dire a' suoi: il patto è stabilito, è fatto l'accordo; fermatevi; anche dopo ferito,

. . . . . Sdegnando
E di seguire e d'incontrar qual fosse

(1) En. Lib. 12, v.° 938. Caro.
(2) Id. v.° 30.
(3) Id., 7, v.° 595.

Digitized by Google

Pedone o cavalier che o lunge o presso
Di provocarlo e di ferirlo osasse,
Sol di Turno cercando, iva per entro
Quella densa caligine (1) . . .

Ma finalmente, colpito da Messapo gran condottiero dei nemici, l'ira non ha piú freno, e allora

. . . . . a Giove, ai sacri altari
Del violato accordo e delle insidie
Molto si protestò. Poscia tra loro
Gittossi impetuoso (2) . . .

ed esce all'ultimo in quelle parole:

. . . . . Ucciso
Tu da Pallante in questo colpo or sei;
Da Pallante immolato: egli è che il fio
Or fa scontarti coll'empio tuo sangue (3).

Aggiungi queste parole dello Scaligero: « Né uccide Turno che si raccomanda finché esso Enea non prescelga di palesare un altro lato, a dir cosí, della sua fortezza cioè la vendetta dell'amistà, e per tanto non vuol farne sé autore, come là dove dice: *tu cadi per mano del grande Enea*, ma la mette in conto della amistà medesima, e Turno immola come vittima, quasi funebre sagrifizio a Pallante, non quasi nemico che abbia portato guerra, non quasi rivale che gli contenda la moglie, non quasi distruggitore delle fortune che lo respinga dal reame. » Anche Evandro è parte in questo caso, il quale aveva mandato a dire ad Enea:

. . . . . quel ch'io vivo
Dopo Pallante è sol perché l'invitta
Tua destra . . . al figlio mio
Ed a me deve Turno, e questo solo
Ti manca per colmar la tua fortuna
E 'l tuo gran merto (4).

(1) En. Lib. 12, v.° 464. Caro.
(2) Id., v.° 496.
(3) Id., id. v.° 948, Trad. di Vittorio Alfieri.
(4) Id., 11, v.° 177, Caro.

Digitized by Google

Non parlo delle stragi commesse da Turno e delle villanie proferite contro ad Enea:

> Non sempre avrà, cred'io, la madre a canto
> Che di nube lo cuopra e lo trafugga
> Come vil femminella, e di van'ombre
> Seco s'involva (1).

E chiama poltroni i consorti d'Enea, e lui disertore d'Asia, e frigio eunuco, e lo dileggia per la chioma inanellata e attorcigliata col ferro e bagnata di mirra (2). Per le quali cose tutte fu ragione che a Turno non si perdonasse.

Ma inoltre, nell'ardore della mischia, fra lo strepito dell'armi, come mai si potrà dare ascolto ai supplicanti? Neppure il diritto esige che allora si perdoni, quando per tal modo si renderebbe piú incostante che mai la vittoria. (3) Conviene a chi fa guerra, nel conflitto contra il nemico, battere senza pietà; come diceva Pausania. E cosí i lacedemoni con Omero chiamarono Marte spietato e insano, e piú altri detti di questa forma potrebbero allegarsi.

2. Allora sarà opportuno occuparci dei supplicanti, accertati che siamo della vittoria. Ed ecco Platone che dice offesa di tutti e cittadini e stranieri, l'offesa de' supplicanti: ed Esiodo: uguale delitto far del male a un supplicante e farlo ad un ospite; né mancano legislatori che dicono: essere benigno ai supplicanti è anche convenevole all'essere di uomo. E Sirach: Non mandar via sconsolato chi supplica. Cosí Cicerone dichiara in piú luoghi che da tutti sono approvati coloro che usano misericordia ai supplicanti, e che è del tutto bestiale incrudelire contro di loro. Anzi, peggiori dei cani ebbe a dire Aristotele quelli che non perdonano ai supplici, imperocché i cani non mordono chi è in terra. Uccisi, grida Sallustio infamando, non armati né in battaglia, secondo ragione di guerra, ma supplicanti. Dio ha in

(1) En. Lib. 12 v.° 52, Caro.

(2) Id. id, v.° 99.

(3) Ma incostante non si renderà quando, scambio di uccidere il nemico, si riceva, potendo, prigione. Anche durante il combattimento potrà dunque essere *opportuno occuparci dei supplicanti.*

Digitized by Google

guardia i supplici, affermano altri, e lo stesso Platone: dello afflitto supplicante primo custode Iddio. E quel tale che esorta gli etoli alla dedizione usa queste parole: imporrete ai romani la vergogna di manomettere supplicanti. Cosí Priamo contra Neottolemo:

Cotal meco non fu, benché nimico,
Achille a cui tu menti esser figliuolo (1).

Sacrosanti i supplici, e contro a' violatori di essi, implacabile, come si legge in Pausania, l'ira di Dio. E presso Euripide, che è chiamato il filosofo tragico e della cui filosofia ciascun suo verso fa fede, si legge non essere lecito uccidere il supplicante; il che afferma pure Tucidide parlando del costume della Grecia. E di Pittagora va riferito tra gli altri questo precetto, non doversi i supplicanti violare. Tanto basti a porre in sodo il diritto che investighiamo.

3. Tu hai udito come pensino a questo proposito, e che cosa insegnino filosofi, legislatori, teologi, poeti, istorici, e la storia romana e greca e di altre nazioni. Contuttociò è da vedere se le cose anzidette riguardino anche i supplici che ripararono nei templi confidando nella religione del luogo. Plutarco lo afferma; né mancano autorità di scrittori e d'esempi. Leggi in Tacito che Bacco vittorioso perdonò alle Amazzoni che erano ricorse all'altare (2). Similmente Alessandro risparmiò i principali dei tirii, perché rifuggitisi nel tempio d'Ercole, e anche il re loro. Agesilao, ancorché ferito, perdona a coloro che avevano riparato in un tempio, volendo, come si narra, anteposta la religione allo sdegno; né soltanto in Grecia, ma anche presso i barbari rispettò i templi. E cosí i nemici se facevano tanto di toccare la terra di Delo, stando innanzi a tutto la santità di quel tempio e dell'isola, erano fatti inviolabili e per opera della religione avevano tregua. Perfino il re Perseo vinto dai romani, riparatosi colà, fu salvo. Non per altra ragione perdona ai vandali Belisario e li riceve nella sua fede, i quali tuttavia erano profanatori dei templi e seguaci dello arianesimo, contentandosi,

(1) En. Lib. 2.o v.o 541, Caro.
(2) Tacito, Annali lib. 3.o § 61.

Digitized by Google

poich' erano armati, di disarmarli. Ai ricoverati nei templi perdona Totila, presa Roma la seconda volta. *Quanto per ragione di guerra fosse lecito fare tennero illecito a sé* afferma Agostino, a questo proposito, di Alarico il quale similmente portò rispetto alle chiese. Ma qui il teologo sbaglia se pensa che la ragion di guerra consenta manomettere la gente riparata nei luoghi sacri. E' pare non avesse letto o non rammentasse ciò che da noi è stato esposto nel soggetto presente, il quale aggiunge non darsi esempio nelle storie che per questa ragione si perdonasse, e cita il caso di Priamo stato ucciso presso all'ara. E ben gli stette, dico io: ché la religione, come nota Seneca, non vale a proteggere i supplichevoli che si cingano di armi nemiche. Che cosa fa Priamo? La moglie gli dice: *qui alfine t' accosta: quest' ara proteggerà tutti;* ed egli arma la lingua e la mano, non siede supplice all'ara; dunque non fu (1) necessario né giusto risparmiarlo.

Del resto neanche si farebbe luogo per avventura a questo diritto fra uomini di religione diversa. Cosí tu vedi i Maccabei dare alle fiamme i templi coi nemici che vi si erano ricoverati; le nostre chiese furono arse dai sassoni un tempo idolatri. Ma di fatti simili sarebbe troppo lungo il racconto. Niceta esclama contro a' latini avere essi dato il guasto ai templi senza nemmeno risparmiare i rifuggiti. I turchi, in ciò piú umani, presa Gerusalemme, né violarono le matrone, né contaminarono il Sepolcro. La ragione poi dei fatti contrarî, se una ragione può darsi di ciò che non si approva, sarebbe questa, che i luoghi già sacri pei vinti e presi, cessano di essere tali pe' vincitori che li pigliano.

Dalla religione comune può dirsi protetto chi ripara nei luoghi sacri, come quello che rifugge a un legame che per dato e fatto della guerra non è infranto. Dalla unità della religione strette insieme le genti, implorano le une la coscienza delle altre. Di tal natura è il supplicare di coloro che si ricovrano nei luoghi sacri, e, come supplicanti, debbono essere risparmiati.

4. Supplicasi tuttavia anche per la comunanza della natura

(1) O piuttosto non fu *necessario né giusto* ucciderlo.

Digitized by Google

che rimane sempre comune se gli uomini non diventino fiere. La natura è comune anche ai nemici, come avverte il Baldo. Ond'è che da per tutto possono essere supplicanti, sia che cadano in ginocchio o tocchino le gote o la barba o il mento del vincitore, ovvero anche lo bacino, e questi furono i modi di supplicare degli antichi: o che altrimenti colla parola, co' cenni si chiariscano supplicanti. Vuolsi perdonare ai supplici. Questa legge dagli ateniesi bandita, da altre nazioni accolta e anch'oggi osservata è rimedio potentissimo a placare il nemico. *Non vengono supplicanti*, dice uno storico, *affinché non sembri che noi ti crediamo tanto crudele da non lasciarti placare che con questi ultimi rimedî.*

5. Un'altra cosa e poi basta. Un nemico che abbia commesso contro di noi ogni possibile atrocità, non serve che poi venga a supplicarci. Cosí giustamente Gilippo in Diodoro. Perdonasi a quelli che d'animo innocenti, o rei soltanto di colpa comune agli uomini, sono costretti a sperimentare il rigore della fortuna, o che vengono a chiedere mercé d'un fatto ordinario. E qui cadrebbe opportunissimo il diritto di asilo di quelle città di cui è scritto nella legge mosaica. Bene vorre' io che per questi ultimi supplicanti si facesse luogo al diritto di asilo, accordato, come vuole giustizia, agli sventurati, acciocché nelle cause dubbie, finché pende la causa, non avessero da temere. Ma questi asili essendo stati meritamente soppressi perché richiamo di malfattori e fomite di scelleraggini, dico che il vincitore dovrà spesso chiuder l'orecchio alle voci dei supplicanti.

Ed ecco detto di quelli che si arrendono.

Digitized by Google

CAPITOLO XXI.

Dei fanciulli e delle donne.

SOMMARIO

Donne e fanciulli debbono risparmiarsi; provasi per molti detti ed esempi. La ragione è che, essendo la guerra contesa giusta, ha sue leggi come la pace. — Eccezioni alla regola generale: I,ª quanto alle donne che insieme con gli uomini combattano. Dovranno essere trattate come gli altri soldati, ma non più duramente secondo parrebbe a taluno per la legge divina (Deuteronomio, Cap. XXII, § 5). — II,ª Se il nemico abbia messo a prezzo la restituzione delle donne fatte prigioni, il nemico potrà fare altrettanto. Di una questione fra gl'italiani e gli spagnoli, levata di mezzo nobilmente dal re di Francia. — III.ª Se per comando espresso di Dio, di cui s'ha un esempio nel Salmo 137, § 9,0 né donne né fanciulli debbono risparmiarsi, sarà giusto e pio obbedire ciecamente al volere divino; perché quando parla Iddio la ragione umana deve tacere. Si combattono i *Razionalisti* che pretendono saperne più dell'Altissimo. — Ma come sarebbe errore in quel caso particolare e straordinario non obbedire, così sarebbe ingiusto fare dell'eccezione regola. Quando al Signore piaccia il contrario ce lo dirà: intanto, finché non ci venga altro ordine, stiamo alla regola generale. — IV. Una quarta eccezione ci sarà forse pôrta dall'avere il nemico manomesso fanciulli e donne? No: non piace il taglione ove si tratta della vita altrui: L'UOMO NON DEVE ESSERE PRODIGO DELLA VITA DE' SUOI SIMILI: E LA PENA DEVE ESSERE INTESA A ESTINGUERE IL DELITTO E LE SUE CONSEGUENZE PIÙ CHE LA PERSONA DEL DELINQUENTE. — Esempio nobilissimo d'Enea che non uccide Elena (*Eneide* Lib. 20): dove si nota e da' grammatici si difende la sapienza del Poeta divino — Vada questa eccezione quarta per quelle male femmine di cui nel Cap. VI, e per altre di loro risma. — Tornasi alla regola generale, con la quale è fatto pure divieto assoluto di fare oltraggio a queste persone. — Dei vecchi, e di altri. — Conclusione del capitolo.

1. Degni sempre mai di perdono i fanciulli: degne le donne. « Donna non prende nome di nemico », dice Seneca; e Stazio: « Alle militari discipline non sono atte le donne: non sanno trattare le armi. » E appunto per questo sono le donne, al pari dei cherici, escluse dai feudi. « Lo stesso sesso nega alle donne

Digitized by Google

le fatiche corporali. » (*L. 3. § 3, De muneribus et honoribus*). Non diversamente da quei de' fanciulli vogliono essere giudicati i trascorsi delle donne, e però ad esse si perdona. « Non è mio costume a prigioni e donne far guerra: chi per me si avversa dev' essere armato » diceva Alessandro. « Contra gli armati e' riottosi, dice Livio, per ragione di guerra è consentita la strage. » Così risparmia i fanciulli Pausania, e risponde non far parte del presidio i fanciulli. Quanto alle nostre leggi, esse dicono che del delitto commesso dai parenti non passano ai parenti le conseguenze: che l' età puerile ignora ciò che vede: che, rispetto ai bambini, non è luogo a parlare di colpa: che sono privi di volontà. Quell' età ignora la destra e la sinistra, parla Iddio; e intendi la differenza fra il bene e il male. Di queste sentenze van pieni i libri. « Abbiamo l' armi in mano, dice Cammillo, non contra quell' età a cui si perdona ancora nel pigliare le terre, ma contra gli armati. » (*Livio, Lib. V.*) È nota la storia di quello scellerato maestro dei fanciulli di Faleria. Aggiunge poi il Capitano romano: « Noi non abbiamo col popolo de' falisci quell' amistà e compagnia che si congiunge con patti e convenzioni; ma quella che in noi ha generata la natura è e sarà sempre comune all' uno e l' altro popolo. Sono nella guerra le sue ragioni e leggi proprie come nella pace. » (*Livio Lib. V*). Molti raccontano questo fatto di Cammillo, e tutti lo lodano. Anzi Valerio Massimo fa che per deliberazione del Senato fossero restituiti que' fanciulli e pone il fatto tra gli esempi di giustizia. « Cammillo uomo intemerato e savio sapeva quella essere vittoria verace che è conseguita senza detrimento della fede e dell' onestà; » cosí Floro. « Parve immane a Cammillo il fatto di quel maestro; e disse a' suoi che sebbene sia mala cosa la guerra e si tratti con molti oltraggi ed atti violenti, nondimeno ha sue leggi e ragioni nella mente delle persone dabbene, e non tanto si dee procacciar la vittoria che molto piú non convenga fuggirsi la taccia di scellerati ed empî; » cosí Plutarco nella vita di Cammillo. Minosse respinse con orrore quell' abominevole figliola di Niso che veniva offrendogli il fatale capello del proprio padre.

. . . . . Torse la faccia
Inorridito e attonito Minosse

Digitized by Google

L'offerta abbominando, e: Te, rispose,
Te perdano gli Dei, furia ed infamia
Del secol nostro . . . (1)

Ond'essa diventata furiosa, esclama: « M'avessi almeno spenta, prigione, per legge di guerra. » (2) Parole veramente da forsennata, ché non vi ha legge di guerra, né contra gli uomini, né, tanto meno, contra le donne, la quale consenta uccidere i prigionieri. Nella stessa guisa poi che quale cospira col parricida è considerato parricida e come tale punito, cosí Minosse ebbe in orrore la figliola parricida e Cammillo il parricida maestro, conciossiaché si vuole che il maestro tenga luogo di padre: ond'è che i maestri non si potevano senza permesso chiamare in giudizio, come da' figlioli non si potevano i genitori. Offese inoltre potevano parere le leggi di guerra se Cammillo avesse ricevuto quei fanciulli, dacché come quell'età né suole né può nuocere, cosí neppure si deve nuocere ad essa. Anche sarebbe stata offesa quella compagnia generata dalla natura onde sono fatti inviolabili gl'innocenti fanciulli. E come, per ciò che attiene al gius pubblico, non si bada al diritto di potestà paterna (*L. 14 ad Senatusconsultum Trebellianum*), cosí il padre, non ostante la sua potestà sul figlio, nulla può fare a danno di questo contro alla legge di natura che a tutti sovrasta. « Rimangono intatte ai figli quelle ragioni che non dal padre ma dalla stirpe, dalla città, dalla natura delle cose sono loro attribuite; » e però non debbono loro esser tolte per una colpa del padre. Cosí Alfeno, e così detta la ragione. Non deve pertanto ammettersi un fatto pel quale venga offesa la ragion naturale. Lo stato di guerra non franca nessuno dalle leggi di natura, le quali se con tutti dovranno in guerra osservarsi, tanto piú coi fanciulli e le donne. Come poi il fatto di Cammillo è grandemente lodato ed approvato da noi per avere rimandato i fanciulli e il pedagogo che glieli aveva condotti, cosí non sarà lodato né approvato il fatto contrario di Aristomene in quanto fece prigioni le vergini spartane e mise a prezzo la loro liberazione. L'età puerile il sesso

(1) Ovidio, Metamorf. Lib. 8,º Trad. di Clemente Bondi.
(2) Virgilio, nel Poemetto *Ciris*.

Digitized by Google

femmineo sono deboli, e però a fanciulli e donne si vuole usare indulgenza.

2. Quí tuttavia eccettuo le donne che oltre le leggi del loro sesso trattassero uffici di uomini. Imperocché né alle Amazzoni (non sono favolose le Amazzoni, e anche ai giorni nostri si dice che ve ne abbiano in qualche parte dell'Etiopia (1)) né alle donne di Scizia, né alle ibère, ad Artemisia, a Zenobia, e a quella Vittoria nominata *madre degli accampamenti*, alle danesi conduttrici di eserciti e ad altre siffatte che in corpo femmineo chiudono anima virile, non sarebbe da usare indulgenza piú che ad uomo alcuno: non a quelle forsennate che nell'isola di Mona contrastarono a Svetonio Paolino: non a quelle che nella Repubblica di Socrate, o vuoi di Platone, si accomunano con gli uomini cosí negli uffizî civili come nei guerreschi. Cosí Aureliano fierissimo imperatore si trae come ornamento del suo trionfo le donne che in abito virile erano nella battaglia cadute nelle sue mani; e molte di esse aveva anche ucciso. Ché quanto all'essersi gli spartani astenuti dall'oppugnare Argo perché vi fossero donne a difenderla cui sarebbe stato ignominioso offendere, niente rileva al caso nostro ove affermiamo che le donne, in quanto fan le parti degli uomini, non sono piú donne ma uomini. Se cosí non fosse si potrebbero mettere donne a guardare le terre, e sarebbe molto facile la difesa. La verità è che gli spartani si rimasero da quell'assalto perché pareva loro vergogna toccarne ed essere ributtati da femmine; il che fu già osservato da alcuni.

Ma sorge la questione se coteste donne possano trattarsi con maggiore severità di quella che è consentita dalle leggi di guerra, appunto perché non stanno contente agli uffici proprî del loro sesso e vestono abito virile. Per questo, secondo alcuni, fu da'suoi stessi francesi vituperata, e dagl'inglesi nemici uccisa la fanciulla Lotaringa. Su di che io penso che la legge divina: « Non indosserà la donna vesti maschili », per la qual parola vi ha chi intende le armi, non abbia che fare al proposito nostro: ma

(1) Alberigo ha ragione. Il re di Dahemey, per esempio, sovrano di una gran parte della Costa degli Schiavi nella Guinea, ha una guardia di donne che non la cedono punto al nostro sesso nel maneggio delle armi. Viaggiatori degni di fede narrano cose incredibili circa la ferocia di quelle megere.

Digitized by Google

poiché di questa legge discorsi altrove largamente, qui dirò soltanto che « è gran questione se per liberare la patria possa l'uomo vestirsi da donna e ingannare il nemico, e se il sapiente che possa in qualche modo esser certo che la sua vita è necessaria a' suoi simili, debba piuttosto lasciarsi morire di freddo anziché, non capitandogli altre vesti, togliere abito da donna. Dal che tu scorgi di che sottile investigazione faccia mestieri a stabilire fin dove siffatte cose debbano giungere, per non incappare in certe disonestà che non sarebbero scusabili; » così Agostino ragionando intorno a quella legge divina. E io dico che non scusabili sono queste assurdità che non hanno niente che fare con quel precetto. Ma ritorniamo al proposito.

Questione, come la chiama il Giovio, di diritto militare fu quella nella quale gli spagnoli domandavano la restituzione senza prezzo delle loro donne state prese dagl' italiani, i quali gratuitamente non vollero restituirle. E in favore delli spagnoli sarebbe stata la ragione di umanità e il costume antico che franca d'ingiuria il sesso imbelle: in favore degl' italiani stava il fatto della recente strage romana nella quale avevano riscattato dagli spagnoli a prezzo d'oro perfino tenere bambine. Io dico che la ragione stava per gl' italiani, i quali per tal modo fecero sentire agli spagnoli quanto fosse grave ed ingiusto ciò che essi avevano fatto e di che primi avevano dato l'esempio. Ma odi nobile gesto del re di Francia, il quale e riconobbe la giustizia degl' italiani e insieme difese questo diritto delle donne. Questo re agl' italiani largì il danaro: agli spagnoli restituì liberale le donne loro. — Eccoti dunque due casi nei quali non è perdonato né all'età né al sesso: se le donne facciano da uomini, se né a donne né a fanciulli i nemici non perdonarono.

« Beato, dice il Salmista, colui che ti renderà la pariglia, e bacchierà i tuoi nati. » Le quali parole se tu voglia starti contento a riferirle unicamente come precetto divino, ben lo potrai, e avrai così un terzo caso da aggiungere agli altri due. Di tal guisa Mosé che pure stabilisce per legge che donne e fanciulli non siano uccisi quelle e questi uccide. Non commette iniquità chi per obbedire al comandamento di Dio, insieme con la prole uccide la madre, suona un antico dettato, perocché Dio, autore di vita e di morte, può tutti distruggere senza distin-

Digitized by Google

zione di sesso e d'età, Dio di tutte leggi giustissimo che del suo detto e del fatto suo non rende ragione, come giudice massimo di tutto e di tutti, a Cui spetta ordinare, non già rendere ragione de' suoi decreti, come dice Lattanzio. E in questa medesima sentenza Agostino: « Chi vuol cercare il perché nei voleri di Dio, tenta qualche cosa di superiore alla volontà stessa di Dio. » « Somma giustizia la volontà di Dio » dice Gregorio da Rimini agostiniano. Ma di piú ascoltino Platone questi profani i quali spingono la loro superbia intollerabile fino a volere indagare i divini decreti, né altri ne riconoscono giusti da quelli infuori che ad essi persuade la loro ragione. Quasiché l'uomo fosse atto ad intendere le ragioni divine e a fare da consigliere all'Altissimo. Quasiché l'uomo fosse Dio, o Dio l'uomo: ché l'una cosa o l'altra bisognerebbe che fosse a volere che l'uomo intendesse Dio. Odano dunque Platone, il quale scrive che una cosa è giusta in quanto Dio la vuole, non già che Dio voglia questa cosa in quanto sia giusta. Odano Aristotele che dice parlando di Dio che Egli non è buono perché conforme a bontà, ché allora la bontà sarebbe migliore di Dio, ma essa la bontà è buona perché è da Dio. « Io ho in conto d'audacia, scrive Tertulliano, disputare circa la bontà del precetto divino, al quale non perch'è buono si vuol porgere ascolto, ma perché è di Dio. » E altrove: « È buono perché mosse da Dio. » Le cose di Dio stanno diversamente da quelle degli uomini. « Cosa meravigliosa e pur vera: il mondo non potrebbe esserci noto se non fosse, ed essere non potrebbe se a Dio non fosse noto » dice Agostino. E altrove: « Queste cose che facesti noi le vediamo perché sono: ma Tu perché le vedi le fai essere: » Nuovamente, e non meno a proposito al nostro argomento: « Per iscienza Iddio è detto sapere le cose che approva, non sapere quelle che non approva: cosí l'arte ignorare i difetti che riprova. » Averroè poi afferma che Dio non sa ciò che è perché è, ma tutto quanto è cosí è perché Dio lo sa, e impropriamente pertanto è usata la parola scienza a indicare quella di Dio come quella degli uomini. Cosí l'Aquinate: « L'elezione segue la dilezione di Dio, la dilezione segue l'elezione dell'uomo, dacché esso in tanto ama, in quanto approva in altri alcun che; ma Dio ama in quanto elegge. » E in conclusione: le mie strade non sono le vostre,

Digitized by Google

né i consigli miei sono i vostri consigli, Dio stesso dice. A noi che andiamo trattando del dritto degli uomini conviene seguire le umane vie. Delle quali abbiamo nel presente argomento additata quella per cui volle Iddio che andassimo, e in cui dobbiamo tenerci. Quello che fece Mosè per comando di Dio è da considerare come caso straordinario da non doversi perciò dedurre come conseguenza, e prendere come regola. « Non sarebbe senza biasimo il servo che per essergli stata una volta comandata, e aver fatta con lodevole obbedienza cosa contraria al costume casalingo posto dal padrone, a suo senno senza nuovo comando tornasse a farla. Non a sé, ma agli uomini diè leggi Iddio, e però se alcuna cosa abbia ordinato che da quelle dipartasi, chi la fa non è trasgressore, anzi è pio ed obbediente. Quando chi pose una legge comandò cosa che da quella si vieti, il comando sta per la legge, perché muove dall'autor della legge. » Di questi comandi straordinarî di Dio filosofi e teologi sanno la ragione, la quale nondimeno è tutta divina, e non ha che far nulla coi negozi umanî. Cosí noi, contrariamente a tutti gli empî i quali non ammettono se non ciò che la ragione umana può approvare, adoreremo come giustissimi quei singolari decreti di Dio, né però ce li proporremo ad esempio come farebbero i temerarî e i leggieri. Ma invece fra le leggi di Dio seguiteremo quelle che sono poste per tutti. E la legge da osservarsi al proposito di cui ragioniamo si è che fanciulli e donne vogliono risparmiarsi. Se a questa legge faccia contro alcun precetto divino, questo precetto vuolsi giudicare straordinario, né puó essere posto come regola in questi nostri libri né da umana bocca insegnato, ma bisogna dire che questo comando che trascende l'ordine comune non è di quelli della cui giustizia possiamo giudicare noi altri uomini. — Ma se da quella legge, da quella regola posta da noi sia lecito dipartirci qualora il nemico abbia manomessi i nostri fanciulli, le donne nostre, per avere Iddio in alcun luogo lodata questa compensazione, e perché il taglione ha un che di gius naturale, questo è ciò che ci eravamo proposti nel capitolo presente.

I nostri interpreti delle leggi vanno dicendo che non bisogna dipartirci da quella regola, né, altrimenti che per ragioni straordinarie, ricorrere alle eccezioni, con piú altre cose consimili.

Digitized by Google

E dicono e ripetono volere ragione che siamo piú inchinevoli ad assolvere, nel caso nostro a risparmiare fanciulli e donne, secondo la regola della legge di Dio, della natura e della città. Dicono benissimo. L'uomo non deve essere prodigo della vita de' suoi simili. Detti e fatti di crudelissimo sono questi: « Delle scelleranze non prenderai vendetta se tu non vinca. Nelle scelleranze è da usar modo nel farle, non già nel renderle. » Peggio ancora: « Chi è che pesa scelleranza con scelleranza? » Di che piú innanzi. E però in questa parte ove si tratta di vita altrui, non vorrei il taglione, sebbene in tutti gli altri casi mi piaccia. Molte cose ancora per risparmiare sangue furono introdotte contra la ragion del dritto e 'l pubblico vantaggio. Spenti gli ammoniti e' moabiti, i giudei ne lasciano però in vita le fanciulle non comprendendole nella colpa per la quale tutte e due quelle nazioni meritarono di essere distrutte. Altre donne al contrario furono uccise perché erano state cagione della dissolutezza del popolo. Di tali femmine tenni parola di sopra (1), ed è il quarto caso d'incrudelire contro alle donne. Ma che diremo qualora si vendichi una singolar perfidia o una strage crudelissima? Germanico che pure era d'indole mite non sa condannare chi, trovandosi in questo caso, non senta compassione d'età né di sesso. Uccidete, andava dicendo a' soldati, uccidete: di prigionieri non vi curate: lo sterminio di questa gente porrà fine alla guerra. E i soldati ripetevano doversi sacrificare alla vendetta e alla gloria que' perfidi violatori della pace. A me apparisce crudele e però contrario a giustizia infierire contro alla turba imbelle e innocente. Se da una donna fu fatta offesa, allora è piú l'offesa che si vuole estinta che la donna che la recò. « *Extinxisse nefas*, dice Virgilio, non la donna ma il delitto, (*nefas*) essendo dell'uom giusto castigare il malfattore, e del forte, in servigio de' suoi e della patria. Qui tacciano i grammatici » esclama quel fior di dottrina dello Scaligero. Taccia il Casertano, pure dottissimo, dall'autorità dei grammatici mosso anch'egli ad appuntare Virgilio in quel passo. Non dispiaccia loro che Enea si adiri contro ad Elena. « Imperocché, séguita lo Scaligero contro a que' grammatici saccentuzzi, egli stesso

(1) Vedi Cap. VI.

Digitized by Google

ivi tenzona seco medesimo, e dopo molto fluttuare riesce e s'attiene a quel sano consiglio che il divino poeta meritamente attribuisce alla dea. Essendoché la ragione per la quale sono dominati gli affetti non è altra cosa che un raggio, a cosí chiamarlo, di quella prima luce senza la quale tutte le cose degli uomini sono fatte in tenebre e al buio. Or ecco il dubbio che teneva sospeso Enea: *Io so bene*, egli pensa, *che pregio e lode non s'acquista a punire o vincer donna.* Non cerca dunque fama né lode cerca giustizia, per cancellare l'ignominia de' suoi. E di vero: chi potrebbe sostenere che le proprie donne, di nobile e d'alto lignaggio fossero ridotte a servire ad una sfacciata? E ben dice *extinxisse nefas:* ché se a tutti giova tôr via la scelleranza, l'uom giusto la vuole cancellata de' suoi per modo che non ne resti piú traccia. » Quarta cagione adunque e giusta d'incrudelire contra le donne, la reità loro. E tuttavia Enea non uccide quella trista, forse pensando che il fatto avrebbe dato luogo a dubbi e questioni sulla giustizia di esso, o, per lo meno, a chi ne avesse giudicato leggermente, sarebbe potuto sembrare in qualche modo men che degno d'un eroe suo pari, come appunto di altro suo fatto osserva lo Scaligero stesso, e noi altrove.

3. Ma quello ch'è certamente ingiusto e sempre sarà è il fare sfregio alla onestà delle donne. Che sebbene non sia contro a natura che tu spogli la persona che onestamente potresti uccidere, e, dov'è ammessa la schiavitú, che tu venda i nemici per ragione di guerra insieme co' figlioli e le mogli, non però ti sarebbe lecito vituperare alcuno de' prigionieri. Stolto colui che attribuisce a giustizia militare queste cose che ingiustamente si veggono usate nelle guerre. Neppure quí ammetto il taglione. E nota che, sebbene chi operò male non dee lamentarsi che altri ne lo ricambi, e chi fe' ingiurie alle persone degli altri non si dovrà sdegnare qualora sia fatto alle sue, non per questo non avranno le nostre donne dritta ragione di querelarsi del male che di presente sia fatto loro soffrire, essendoché la causa loro e quella de' fanciulli è tutta speciale. Sentenza di predone cioè nemico della ragion delle genti si è questa che su tal proposito si legge in Eliodoro: « Facciano i soldati tutto quello che vogliano; questo, se occorra comandarli, il comando. » Piú delli stessi predoni scellerati i persiani che in Grecia usarono con le

Digitized by Google

donne questi termini vituperosi. Insolenti e ingiusti i tarentini che vergini e fanciulli presi in battaglia prostituirono alla libidine di ciascuno. Piú duramente ripresi i sicioni che uguali immanità commisero contro a' prigionieri di Pellene. « O dei! (esclama Eliano) efferatezze siffatte niun barbaro osò commettere mai. » Qual tu puoi uccidere, dicono anche i migliori interpreti delle leggi, non puoi con offesa del pudore tenerti. Nel che si accorda pure la legge di Dio che vuole che tu prenda in moglie la prigioniera di cui sei innamorato, non già che ti conduca licenzioso con essa. Odi ora bellissimi esempi di capitani famosi. Alessandro non permise neppure che gli fosse menata innanzi la moglie del nemico vinto ch'era bellissima donna, *per non avere a toccarla né pur cogli occhi.* Né soltanto questa moglie di Dario, ma tutte le prigioniere persiane volle che fossero trattate con tutta onestà; e preso d'amore della sua schiava Rossane, questa condusse in moglie, non le fece vergogna. Ancora protesse certe prigioniere che, svergognate da' vincitori che le avevano in potestà, si vendicarono uccidendoli. Ciro difende l'onestà d'una giovine prigioniera perfino contro a un suo amicissimo. Presa Siracusa, Marcello ebbe cura dell'onestà delle prigioniere. Lucullo, presa Tigranocerta, mise a sacco ogni cosa, ma dall'ingiuria soldatesca preservò le donne. Che dirò del maggiore Affricano? « Io attenderei certo per me stesso che niuna di quelle cose che in ogni tempo furono sante e tenute in riverenza, fossero punto violate secondo la disciplina mia e del popolo romano » cosí Scipione alle prigioniere che lo pregavano che avesse cura della loro onestà (1). Debbo io rammentare altri esempî piú freschi? Il Lautrec, il Vasto, attesero con somma cura che non fossero violate le donne. Racconta Niceta che perfino i turchi provvidero con legge, e osservarono, che non fosse fatta ingiuria a maritate e zittelle nella presa di Gerusalemme e Costantinopoli (2). Totila, contuttoché goto, presa Roma, mette gran cura che a niuna femmina sia fatta vergogna. Narrasi di Belisario che, ad esempio di Alessandro, non volle

(1) Tito Livio, Lib. VI *in fine.*

(2) O che i turchi fossero meno turchi allora che adesso? Se Niceta non li *calunnia,* quasi quasi non istento a crederlo.

Digitized by Google

né pur vedere le prigioniere di guerra. Ma forse troppe cose ho io detto in una materia come questa che non bisogna di essere dimostrata? Tornerò sull'argomento nel libro che segue; ma intanto rispondo che non sono troppi, no, gli esempi che ho addotto, e ne occorrerebbero mille altri a frenare la licenza della guerra, la libidine soldatesca, la quale da certi scrittori fomentasi, dicendola non contraria alle leggi militari. Il perché aggiungasi agli altri l'esempio di Valerio Torquato messo in bando, niuno contrastante, per avere stuprata una prigioniera. Sertorio tagliò a pezzi un'intera coorte di suoi soldati, lerci di queste medesime colpe, tanto fu lungi che condannasse quella donna che ad un soldato che tentava farle violenza strappò gli occhi. Fu lodata ancora a questo proposito l'azione molto piú grave di Chiomara donna galata. E ci avrà dopo questi esempi chi venga ad oppormi una legge diversa da quella che dico io, sol perché altri pessimi diversamente e pessimamente adoperarono? Certo è che se non è lecito dar morte a fanciulli e a femmine, meno sarà lecito oltraggiarne il pudore, però che questo è danno piú amaro che morte, del quale se a propriamente dire non soffre chi fu sforzato, nell'opinione della gente è come se l'avesse sofferto. Dimmi: sposeresti la donna cui fosse tocca una simile sciagura? (1) L'ho detto e torno a dirlo: anche quando fosse lecito uccidere, non sarebbe lecita quest'altra specie di danno.

La donna che combatte non vi ha ragione che non debba sopportare di essere alla sua volta combattuta. Quella che è atta alle armi succede nel feudo come un maschio. Ma neppure vi ha ragione che debba patire ingiurie cosí atroci. Lo stesso Totila ostrogoto rimandò le prigioniere, e anche non sopportò che fosse maltrattata la figliola di Simmaco, sebbene esso Totila avesse spezzate le statue di Teodorico e le avrebbe ucciso il padre suo Simmaco. Presso i trogloditi dalle donne è posto fine a' combattimenti, offendere le quali si terrebbe in ogni caso atto nefando. *In ogni caso.* È noto di quelle greche le quali si an-

(1) Alla dimanda di Alberigo altri forse potrebbe rispondere con altra dimanda: — Ma in tale *sciagura* che parte ebbe, o filosofo, la *volontà* della donna?

Digitized by Google

davano querelando di avere ricevuta ingiuria, però che Teobaldo capitano degli umbri i mariti loro, quanti ne poteva avere, castrava; della quale indegnità anche Farnace aveva già dato l'esempio. Tanto bastò perché quell'umbro desistesse da quello scempio. Odi cosa notabilissima. Capitate in mano degli ateniesi certe lettere della moglie di Filippo al marito, vollero così com'erano che fossero ricapitate a quel mortale loro nemico, affinché non fossero divulgati i segreti fra marito e moglie, pensando ch'era da preferire alla vendetta propria la legge comune. Ma basti oramai.

In quello che noi diciamo abbiamo dalla nostra Filone il quale scrive doversi risparmiare coloro dai quali non può venirci pericolo, e che per natura sono fatti esenti dalla milizia; con piú altre cose consimili. Acremente rampogna il Cardano Tito imperatore che in un solo spettacolo espose alle fiere parecchie migliaia di ebrei, tra' quali erano fanciulli e donne. Il che prima di Tito usò Tolomeo contro a quella medesima gente. « Erano ebrei, dice il Cardano: erano ribelli, erano contumaci. Ma che meritarono i bovi, animali senza frode e senza inganno? Sia lecito distruggere la stirpe degli empi, ma uccidere innocenti non è lecito. » Rampogna il profeta in modo speciale Israele per avere condotte in schiavitú donne e fanciulli del popolo di Giuda. E a ragione, non essendo schiavitú fra i giudei, e però tanto meno potevano essere menati schiavi fanciulli e donne. A questo pongano mente i cristiani. Per gius civile sappiamo potere fanciulli e donne essere fatti schiavi, né aversi rispetto alla religione. Il che io ignoro, né ardirei condannare: non però che non dia piú volentieri ascolto alle ragioni contrarie che stanno a favorire le donne e i fanciulli. E direi che sempre è degno di lode chi, avendo potestà di nuocere, non se ne serva, com'è pure stabilito nel gius civile in cosa di poco momento. Dice la legge: « Ma se, potendo fare, non fece, è piuttosto da lodare »; e niuno ignora che non tutto ciò ch'è permesso è onesto, e che nel deliberare bisogna sempre por mente non pure a ciò ch'è permesso, ma eziandio a ciò ch'è onesto.

4. Il medesimo che ho detto dei fanciulli si vuol dire dei vecchi: ché inferma essendo l'età degli uni e degli altri, uguale sovente è il diritto. Ma, quanto ai vecchi, la cosa dev'essere

Digitized by Google

intesa come esporrò nel seguente capitolo. Ché non è raro che sia forte di mente chi è debole di corpo, e piú vale l'ombra d'un vecchio che la spada d'un giovane. Né pure ai vecchi, quando siano armati, si vuol perdonare, come vedemmo di Priamo, (1) e delle femmine armate. Lo stesso quando il vecchio sia arrogante e procace, come sappiamo di quei romani che, rispettati da principio dai galli vincitori, vennero poi trucidati perché montati in furore. E queste ragioni valgono anche contro a' fanciulli che, siano prossimi o no alla pubertà, in qualsivoglia guisa porgano aiuto a quelli di loro gente contro al nemico. Imperocché non sarebbe giusto che la scusa dell'età li facesse impunemente audaci.

Quanto ai pazzi, non è dubbio, dice Ulpiano, ed io qui lo ripeto, che si ha da fare eccezione. E tuttavia è lecito respingere, anche uccidendoli, la violenza dei pazzi e dei sonnambuli, nella stessa guisa che uccidiamo gli animali che ci vengono minacciosi incontro, e ciò pel dritto, sempre lecito, della difesa: per quanto sia vero che pazzi e dormienti, come i bruti, non sanno d'ingiustizia, conforme spiegano il Bartolo, il Baldo, ed altri.

(1) V. Cap. XX.

Digitized by Google

CAPITOLO XXII.

Degli agricoltori, mercanti, forestieri e altri simili.

SOMMARIO

Agli agricoltori fu sempre accordata particolare protezione; e perché? — Di una disposizione del concilio lateranense in favore degli agricoltori, de' mercanti, e de' religiosi. Ragione di proteggere questi ultimi; non però quando trattino l'armi, o in altra guisa prestino aiuto di fatti o di parole contro al nemico. — Dei mercanti e di altre persone non nemiche che accidentalmente si trovino presso il nemico. Anche costoro è debito risparmiare. — Si esaminano a questo proposito varie questioni. I. Se quella disposizione detta di sopra abbia perduto vigore per consuetudine contraria. Rispondesi che no, dacché il principio che la informa è di ragion naturale. II. Se la detta disposizione, quanto ai mercanti, debba restringersi solo a quelli che vanno e vengono. Rispondesi che debbono goderne anche quelli che hanno preso dimora presso il nemico, essendo la dimora cosa diversa dal domicilio. — Contro a' domiciliati presso il nemico, sebbene non abbiano acquistata la cittadinanza del nemico, possono esercitarsi diritti di guerra. — I cittadini che sono tali per adozione, rispetto allo Stato che li ha adottati sono veri e proprî cittadini; rispetto ai nemici di esso Stato non sono; ma, del resto, cittadini o no, se ci siano stati nemici è lecito da nemici trattarli. — Che se poi sono cittadini, questa conclusione è più certa che mai. — Dalle persone, si passa a discorrere delle cose dei non nemici. — Si esaminano alcune altre questioni rispetto a persone non nemiche in territorio nemico, e a cose di esse.

1. Che dire ora di coloro il possesso dei quali di natura sua è piú d'ogni altro bisognevole di difesa? Presso gl'indiani fu stabilito che gli agricoltori potessero sicuramente attendere alle cose loro. Agli agricoltori perdonò Belisario. Anche un tal capitano normanno che era in fama di predone proibí che si usasse violenza contro gli agricoltori, e tuttavia questo non bastò perché apparisse meno predone. Afferma poi Arriano, del

Digitized by Google

quale si dice che fosse addottrinato nel giure, essere contrario alle leggi fare prigioni gli agricoltori e disertare le loro raccolte. Certo è che l'innocente e tranquilla condizione loro è meritevole di protezione e difesa speciali, come dicono appunto i legislatori, i quali non altrimenti che all'età e al sesso, vogliono che sia pòrto soccorso alla condizione degli agricoltori. E se neppure le piante da frutto è lecito guastare in tempo di guerra, come non dovrebbe essere vietato manomettere questa classe di persone per la cui opera dà la terra i suoi frutti? Questo argomento è del Bodino. Questi privilegi furono osservati dal nostro Giustiniano anche co' samaritani, gente odiosa, a quelli tra loro che avessero atteso all'agricoltura, né cessato dalle fatiche dei campi. E in un concilio lateranense, non ricordo precisamente quale, fu stabilito che sacerdoti, frati, conversi, pellegrini, mercanti, persone di contado vadano o ritornino e attendano all'agricoltura, ménino al campo gli animali da lavoro e i semi, tutti costoro godessero di una ragionevole sicurezza. Parla il concilio di preti, frati e conversi, cioè di religiosi che sono uomini di pace, alieni dalle armi, esclusi dai feudi, appunto perché, secondo l'opinione piú vera e piú ricevuta, al monaco e al chierico è proibito combattere e per conto proprio e per altrui, e l'armi loro sono la preghiera e la penitenza. Neppure al loro signore, se l'hanno, possono costoro venire in soccorso neppure in guerra giusta. « Coloro che vacano alla religione sono per questo motivo esenti dal servizio militare. » (*L. 13 De vacat.*) « Chi si è fatto soldato di Dio cessa di essere soldato del secolo » dice il Baldo, con altre piú cose simiglianti. Vale pertanto anche per costoro quello che dissi delle donne, cioè se trattino l'armi non è ragione che siano risparmiati, e dovrebbero ad essi ripetersi le parole di Tito ai sacerdoti che ostinatamente avevano difeso il tempio di Gerusalemme fino a che non fu tutto quanto distrutto dalle fiamme: « È passato il tempo della clemenza: vadano perduti in un col tempio i sacerdoti » (1). Il perché, se non occorra al-

(1) A chi difenda, e sia pure *ostinatamente*, la religione e la patria sua, non so davvero con quanta giustizia possano ripetersi parole più degne d'un Attila o d'un Gengis Kan che del cosí detto *benefattore del genere umano.*

Digitized by Google

cuna delle ragioni a queste consimili, nell'ira del vincitore non andrà confusa questa specie di vinti. Stragi di uomo crudele furono dette a mo' di proverbio quelle con le quali non erano risparmiate neanche queste persone che rivestono carattere sacro, e che andavano innanzi alle schiere. Dicesi che questa legge è osservata presso tutti i popoli, affinché non sia turbata la pace di chi vive nei collegi sacri. E così neppure da' filistei è recato oltraggio al colleggio dei profeti.

Ma sarà lecito fare del male a cotesti religiosi se predicando, ovvero prestandosi ad opere manuali e da soldati rendano più pronti i loro compagni contro a' nemici? Uomini e donne e in qualunque condizione si trovino, tutti, o con la mente o col braccio, possono giovare nelle guerre, essendoché la forza che le governa non consista soltanto nel menare le mani. Ciò è conforme al diritto; e come sia uguale la colpa e di chi commette il delitto e di chi lo consiglia scrive l'Alciato nostro ne' suoi *Emblemi*, il quale va ricordando la favola d'Esopo di quel sonatore di tibia che pretendeva scusarsi dicendo di non essere prode nell'armi e la sua spada non essersi mai tinta di sangue umano, dove anzi tanto più appariva colpevole in quanto col suono eccitava gli altri a battaglia. E « questi *Emblemi* dell'Alciato (citerò soltanto una testimonianza delle sue lodi) sono tali che possono parere degni di qualunque alto intelletto. Dolci, puri, eleganti, e non però senza nervo; le sentenze poi sono tali che anche alla pratica del vivere civile conferiscono assai. » Così lo Scaligero nella sua *Poetica*. Del resto è uso che questi servi de' soldati piuttosto che soldati, sono trattati con maggiore mitezza. E vogliono i giureconsulti che abbia pena più mite chi preparò consigliò persuase, eccettoché non potesse dimostrarsi che senza l'opera sua l'altro non avrebbe eseguito, imperocché in tal caso non vi ha differenza fra chi istigò e chi pose ad effetto. Le quali dottrine mi paiono acconce alla proposta questione, e se a queste aggiungi quanto dicemmo nel capitolo decimottavo sulla temperanza da osservarsi nel concionare a' soldati, avrai quanto basta. — Ora nuovamente degli agricoltori.

È pure stabilito per legge che non possono pignorarsi per debiti civili né i buoi né i servi né gli strumenti aratori. E

Digitized by Google

grave delitto e punito con l'esilio era presso i romani l'uccisione d'un bove da aratro. A questa conformi le leggi anche di altre nazioni. Altri privilegi oltre a questi venivano accordati all'agricoltura e alla semplicità della vita campagnola. I quali provvedimenti, ancoraché siano propri del gius civile, stanno però a dimostrare essere gli agricoltori persone tali da meritare agevolezze particolari. Ho letto in certe relazioni sull'India che gli agricoltori in quelle regioni sono protetti al segno, che nelle guerre una parte dell'esercito va contro al nemico, e un'altra sta a difendere la gente di contado. Dimostrerò nel capitolo che segue che è lecito dare il guasto alle terre. Ma la ragion della tesi che ora intendo a dimostrare sta in questo che la guerra è cozzo d'armati, e guerra pertanto non è dove armati non sieno: dove (come fu detto della battaglia di Maratona) da una parte sono uomini pronti ad uccidere, pecore dall'altra disposte a farsi scannare. Nella guerra (ebbe a dire Giuseppe), quegli abbia pena che prese le armi, a gente innocua non è da fare alcun male. Dato pertanto che questi agricoltori non siano innocui, ma s'abbiano anch'essi prese le armi, neanche a loro sarà perdonato. Non si risparmiano, dicono gl'interpreti delle leggi, i maliziosi contadini.

2. Neppure si vuol fare molestia a' mercanti che sono colti fra' nemici imperocché nemici non sono ma semplicemente viaggiatori, e anche per questo appariscono meritevoli di riguardo. Contro a viaggiatori non si usano rappresaglie. E abbiamo un responso dell'Imola nel quale è detto che chi fu trovato fra i nemici non è però che si debba trattare da nemico, non avendo egli preso parte alcuna alla guerra. — Ma a questo proposito sono da esaminare varie questioni.

3. Sono alcuni che dicono che a quella legge del concilio lateranense tolse autorità l'usanza ad essa contraria. E altri la vorrebbero ristretta ai soli mercanti che capitano in tempo di mercato e poi se ne vanno. Il perché la questione vuol essere esaminata per rispetto a coloro che presero dimora in quel dato paese e ne acquistarono la cittadinanza. Quanto al primo punto io non so che a quella legge siasi derogato, e anzi non veggo come quella pretesa consuetudine contraria possa mettersi in saldo. Ma checché sia di ciò, io non guardo alla legge del con-

Digitized by Google

cilio, sí a quello che viene dettando su tale proposito un'altra legge, la legge di natura, a cui non può mai derogarsi, né mai (a differenza delle leggi scritte) si deve intendere che siasi derogato.

4. Quanto al secondo punto dicono far parte della città quel mercante che ha preso dimora nella città. Ma questo è un errore tutte le volte che non abbiamo che il solo fatto della dimora. La quale non toglie qualità di avventizi o forestieri a coloro che, dimorando in uno Stato, non ebbero però l'animo di rimanervi costantemente. Né altrimenti ne divengono abitatori che se vi abbiano stabilito il domicilio e la sede principale dei proprî affari ed interessi, con l'intendimento di dimorarvi in perpetuo, e siano già dieci anni che vi dimorano. Questi propriamente meritano d'essere chiamati cittadini. Imperocché per ciò che riguarda il soggetto nostro, non è da prendere norma da quell'accurata definizione del cittadino secondo la quale non è cittadino se non chi partecipa degli oneri e degli onori della città. L'abitante fa parte del popolo presso il quale abita, e però è da ritenere che anche contro a questi abitanti possono esercitarsi i diritti dei nemici. Tuttavia sorge dubbio rispetto a coloro che sono stati adottati come cittadini, essendo controverso tra gli scrittori se questi siano veri e proprî cittadini, e se come tali si abbiano a considerare anche nei casi odiosi. Vogliono alcuni che le rappresaglie consentite contra quei di Perugia non si estendano a quelli che per adozione sono perugini. Il senato di Parigi stimò che i privilegi accordati ai mercanti danesi non si dovevano estendere ai francesi che avessero acquistata la cittadinanza danese. Nel che si accordano molti degl'interpreti. Ma io dirò brevemente che costoro mi sembrano veri e proprî cittadini, come, con l'autorità di molti, sostiene contro agli altri Giovanni Cefalo nel responso primo del quarto volume. Dove è detto: Essere propriamente e doversi reputare dappertutto cittadini coloro che non restrittivamente, ma in modo assoluto e semplice sono stati fatti cittadini, massime se nel conferir loro questa qualità siasi detto che debbano considerarsi a tutti gli effetti come nativi, e cittadini in tutto e per tutto. Cosí il Cefalo al quale mi unisco, sebbene l'Angelo, il Giasone, l'Alciato ritengano che questa

Digitized by Google

loro qualità non debba valere quando si tratti di cose che resultano a danno. Piú esplicitamente ancora afferma il Cefalo che se costoro abitino nella città che si hanno eletta, nulla si oppone che non debbano anch'essi sostenere gli oneri come tutti gli altri cittadini. La quale conclusione per ciò che attiene al nostro soggetto fa ritenere che anche costoro possano venire considerati come nemici. Del resto, come avverte lo stesso Cefalo, altra è la condizione di questi cittadini rispetto alla città, e altra rispetto a coloro, i nemici nel caso nostro, che ad essa non appartengono. Nel primo caso hanno luogo le sopradette conclusioni, nel secondo (che è quello che fa per noi) non l'hanno, ma sí le opposte per le quali essi non sono riconosciuti per cittadini. In questa guisa si vuole intendere ciò che fu detto di sopra intorno alle rappresaglie e a' privilegi. Oltre a ciò a fare esenti questi cittadini dalle leggi di guerra, occorre quest'altra massima, che le parole o la disposizione intorno alla provincia o alla patria, non obbligano gli ascitizî, ma solo i nativi e originarî: massima, che dal mio maestro Eugenio nei suoi responsi è detta comune; e però se le parole usate siano queste: *una persona della città di Mantova*, non s'intende con esse che dei soli originarî. Laonde, se avrai dichiarato guerra agli spagnoli (*hispani*) non moverai guerra contro agli abitanti della Spagna (*hispanienses*), cioè contro a quelli che per la dimora soltanto sono spagnoli. Tuttavia quanto agli abitatori avevamo scritto il contrario, e il contrario sembra doversi dire anche di questa specie di cittadini. Né in questo trattato sulla ragione di guerra, dove è da por mente alla sostanza della cosa, non già alle parole che forse non sono state dette neppure, conviene dar peso a queste minute distinzioni scolastiche (1). Qui è da guardare alle persone che ci hanno offeso e ci offendono, e a queste conviene far guerra, abbiano esse qualità di cittadini presso il nemico, o siano invece forestieri. Inoltre chiunque si volle aggregato a

(1) Verissimo: se non che è da lamentare che al nostro Alberigo non sempre sia venuto fatto di conformarsi a questo savio precetto. Ma il Grozio, che pur venne dopo, procedé forse in questa parte diversamente da lui?

Digitized by Google

un tutto, volle senza dubbio essere considerato parte di questo tutto, ed anche agli effetti della guerra, non essendo la guerra cosa insolita per uno Stato. Né in materia di diritto universale varrebbe il dire che abbiamo avuto in mente una cosa piuttostoché un'altra. E che, non dovranno anche costoro difendere lo Stato? soffrano dunque che chi fa contro allo Stato faccia contro anche ad essi. Avvalorasi questa conclusione dal considerare che la città a cotesti ascitizî comunica tutto ciò che le è proprio: dunque comunica ad essi anche i proprî nemici. Né mi muove l'argomento delle rappresaglie, imperocché, sebbene dal dritto di queste a quello della guerra argomentino quasi tutti, e scriva il Baldo che minore giustizia di quello si vorrebbe, osservasi nella guerra, e però essere le rappresaglie piú giuste, e tanto piú lecite quanto è lecita la guerra, tuttavia apertamente io nego che le rappresaglie contro a' perugini concesse non si dovessero estendere ai cittadini che sono tali per adozione. Nel fatto non si appone Giovanni Croto il quale argomenta che se costoro non godono dei privilegi da un altro Stato concessi a questa città per loro nuova, neppure debbono far carico ad essi le rappresaglie o altre cose odiose. Rispondo che il fatto mio può bene obbligare me, ma non può obbligare gli altri a me. Epperò, in quanto sono fatto cittadino di un'altra città, io mi obbligo con essa: ma non posso avere la mente a un privilegio che è di là da venire. Né dev'essere in potestà di chi riceve un benefizio estendere gli effetti del benefizio stesso, e contro ai terzi rivolgerlo. E sebbene qualunque Stato abbia certo facoltà di creare e aggregarsi nuovi cittadini, non ne segue però quello che vorrebbe il Cefalo e Tito Livio prima di lui nella questione dei saguntini, che a questi pure abbia provveduto con la confederazione, e data sicurezza coi privilegi, come accenno nel libro primo *de Armis romanis*. Non è interdetta l'adozione sebbene i figlioli adottivi non succedono nei feudi, né sta per essi che venga a mancare la condizione: *se non avrà prole*. Non è interdetta la legittimazione, quantunque la condizione dei legittimati non sia migliore di quella degli adottivi. Il medesimo può dirsi d'altre cose. Pertanto l'opinione del Croto, uomo di poca dottrina e di poco consiglio, non ha fondamento

Digitized by Google

di verità. Io dunque ho detto che il forestiero, sia mercante, sia di qualunque altra condizione, per quanto da lunghissimo tempo dimori presso i nemici, non deve considerarsi nemico, ma quegli esser nemico che ha acquistato la loro cittadinanza, vuoi per l'abitazione, vuoi semplicemente per elezione. Aggiungo che l'uso è conforme a quello che io dico: nel fatto vediamo che i beni dei forestieri che sono nella Spagna non sono confiscati dagl'inglesi, né dagli spagnoli i beni dei forestieri che si trovano in Inghilterra. E così vuole ragione, sia che altrove si trovino questi beni, sia che si trovino sul territorio nemico; non essendo giusto che vengano considerate come appartenenti a nemici le cose prese nello Stato nemico, e che ai nemici non appartengono, se non sono nemici né vengano come tali riputati coloro che abitano presso nemici. Nel fatto, che importa il luogo? E sarà nemico chi per un breve istante trovandosi in territorio nemico quivi sia preso? È la cagione per la quale altri s'è aggregato al nemico che fa il nemico. Ovunque è bene ucciso il nemico: le cose dei nemici sono dovunque ben prese. Questo io dico per rispetto al nemico stesso: quanto al territorio altrui è un'altra questione sulla quale per ora dirò soltanto che se è vero, e tale contrariamente al Dino è l'opinione comune, che le fiere prese nell'altrui possesso divengono proprie di chi le ha prese anche se nel fondo si fosse introdotto contro al divieto del proprietario, ciò è perché solo l'entrare in quel fondo era vietato, ma nella materia che trattiamo il territorio altrui presta sicurezza, e però è insegnato che le cose prese sul territorio altrui non divengono proprie di chi le prende, e debbono venire restituite, e sono, al signore del territorio che le richiede. Il che è vero anche nel caso di fuga che sia cominciata dal territorio dove il fuggente poteva a buon dritto esser preso, essendoché, mutato il territorio, è anche mutata la potestà. Così fu giudicato che gli spagnoli fuggendo dai francesi nemici nel territorio inglese non cadessero in potere dei nemici che gl'inseguivano. E vedemmo nell'ottantotto rinnovato questo esempio negli spagnoli ugualmente fuggenti dinnanzi all'armata inglese nemica, nei lidi francesi, dacché neppure agl'inglesi fu permessa la cattura degli spagnoli, e null'altro ottennero che ciò che si trovasse

Digitized by Google

su di una nave spagnola da essi occupata con la forza. Il quale caso è degno di nota, e perché in esso non era bisogno imprendere una discussione generale sul cominciamento o sul termine della fuga, cosa della quale parecchi disputano, e perché gl'inglesi col divenire padroni di questa nave si trovarono come su territorio proprio. Ora territorio proprio è dominio privato, e nel dominio privato, come ho detto, è lecito prendere. Ma anche è lecito, per insegnamento degli stessi interpreti, nel territorio dei confederati, se questi nol vietino. Inoltre non reputerei grave delitto offendere i nemici in luogo vietato, conforme stabiliscono alcune decisioni (1). — Diamo fine al compito nostro.

5. Cose non appartenenti a nemici in niun luogo sono prese legittimamente. Del non nemico illegittima l'uccisione in qualunque luogo. Come dalle cose alle persone, vale l'argomento dalle persone alle cose. Religiosa non è la cosa perché si trovi in luogo religioso. Afferma Lodovico Romano che il privilegio concesso al luogo compete a ciascuno, sia cittadino sia forestiero che in quel luogo dimori. Del resto la guerra non è fatta contro a' luoghi, da doverci di questi occupare, ma è contro allo Stato. Io non direi nemico chi non è cittadino, sebbene conferisca ordini intorno a ciò che si riferisce alla guerra. E cosí pure vedo essersi praticato. Certo è che bisogna por mente alla cagione del fatto, non già al fatto di per sé, e però è da vedere rispetto al forestiero, che spontaneamente non si faccia da lui alcuna cosa per la quale si vantaggi il nemico, da che in tal guisa diverrebbe anch'esso nemico, non diversamente da qualunque altro che un aiuto qualsiasi recasse al nemico: di che è trattato nel primo libro. Sono scomunicati, pel concilio lateranense, e spogliati de' loro averi e anche fatti servi di coloro da cui sono stati presi quelli che recavano ai saraceni cose atte ad offendere i cristiani, o anche li accomodavano delle proprie navi. Nemico è da considerare chi fa ciò che piace al nemico, e sovviene l'esercito dei nemici di quelle cose che sono di mestieri alla guerra.

(1) Sarebbe stato desiderabile che il Nostro avesse qui chiarito un po' meglio il proprio concetto, e non avesse toccato cosí di volo un punto di non lieve importanza.

Digitized by Google

Cosí a Giustiniano la regina Amalasunta. E la regina Elisabetta alle città anseatiche che si lamentavano che le loro navi fossero state spogliate dall'armata inglese contro alla fede del patto pel quale era consentito a quelle città di essere impunemente amiche anche dei nemici dell'Inghilterra e di avere commerci con essi, rispose: Altro è mantenersi amici d'entrambe le parti, e altro offendere l'una, e l'altra giovare. Soccorre il nemico chi ad esso si aggiunge per far danno al nemico. Sovvenire di vettovaglia i nemici è crimenlese. Altre gravi sentenze si leggono a questo proposito. Aiuta il nemico chiunque con l'operato suo lo rende piú audace; cosí possiamo dire delle navi anseatiche, portatrici alli spagnoli di vettovaglie e di altri fornimenti di guerra. Ma riprendiamo il discorso intorno a coloro che sono divenuti cittadini dei nemici.

6. Qualora non siano tali semplicemente, e, aggiungi, se principalmente essi nol vollero, non sono nemici. Non è spagnolo chi non è tale semplicemente. Né è da porre nel numero degli spagnoli chi dal re delle Spagne tiene una insegna qualunque spagnola, sebbene oltre a questo goda di tutti i diritti che sono proprî dei veri cittadini spagnoli, conforme spiega, ammaestrato dal fatto, Lodovico Romano. Il quale aggiunge non potere essere punito come gli spagnoli chi ad essi non è fatto uguale, cioé, com'è detto di sopra, qualora semplicemente non sia stato fatto, e qualora, aggiungi, esso principalmente non abbia voluto divenire spagnolo. Ché cittadino semplicemente non è chi per occasione abbia questa qualità. Cosí ad esempio, secondo la legge spagnola acquista i diritti della cittadinanza spagnola chi prende in moglie una donna di quella nazione: ma non per questo dovrebb'essere giudicato come nemico dell'Inghilterra. Rappresaglie non hanno luogo contro a una donna maritata a Siena, che pure han luogo contro a'sanesi. Ma ora facciamo il caso contrario d'uno spagnolo che non sia in Spagna, cioè di chi appartiene alla nazione nemica, ma non è presso i nemici. Ed è insegnato che le rappresaglie non si estendono a quelli che si trasferiscono altrove, dovendosi considerare la causa del domicilio anziché quella della nascita, purché però anche nel luogo della nascita non sostengano uffizi pubblici. Tuttavia pare a me che sia da distinguere a questo proposito, non essendo sempre

Digitized by Google

uguale la ragione delle rappresaglie e della guerra, la quale è ostilità di animi, e quelle invece avvengono senza pregiudizio dell' amistà. E pertanto è spagnolo chi abita anche altrove fuori di Spagna, se per altre cagioni non abbia cessato di essere spagnolo. Non è cosa lieve mutare origine e patria. L' abitazione, l' aggregazione, aggiunge cittadinanza a cittadinanza: non cancella la prima. Può alcuno per aggregazione essere cittadino di varie città ad un tempo, ed anche può essere di altre: similmente per adozione, e in molti luoghi ancora per domicilio, e altrove per esserci nato, e altrove per origine. Quanto all' origine si guarda a quella del padre: il luogo della nascita può essere diverso da quello di origine. Anche il domicilio può aversi in piú luoghi. Di regola generale si guarda alla causa che nuoce, sebbene da molti si abbia riguardo al domicilio, e da molti ancora all' origine. A stabilire la qualità di suddito si ha rispetto, non già all' origine o all' aggregazione, bensí al domicilio. Cosí lo Statuto se chiami alcuno semplicemente inglese indica il domicilio. Se la città è punita per danni che abbia recati ad altre città, la pena non colpisce né quelli che ne vivono fuori, né quelli cui non possa imputarsi colpa. Queste, con altre, le massime intorno al domicilio, il quale tuttavia non si acquista con mille anni, come dicono, d' abitazione, senza l' animo di abitare in un dato luogo perpetuamente. Però nel dubbio quest' animo si desume dall' abitazione che abbia continuato per dieci anni. Ma questa cittadinanza acquistata coll' abitazione o altrimenti, si perde molto piú facilmente della originaria, o di quella che deriva dalla nascita. Di fatti qualunque allontanamento basta a farla perdere, in specie il cambiamento di domicilio. Ma la cittadinanza naturale non si perde giammai, se non a titolo di pena, quante volte abbandoniamo la patria per fuggire pericolo. Così diffusamente anche il Cefalo. E della condizione di coloro che, scoppiata una guerra, si trovano presso i nemici, tratta nei prolegomeni Eguinario Barone.

7. Rimane adesso che io parli delle cose che non sono di dominio dei nemici, ma sono locate, pignorate, depositate, commodate. Pare che anche queste possano essere prese. Imperocché beni dei nemici sono dette tutte le cose che si trovano presso di loro, sebbene non siano di loro dominio, come conchiude l' Al-

Digitized by Google

ciato, la cui decisione il Cefalo dice bellissima (1). E poi imputi a sé chi al nemico nostro affidò le sue cose. Ma tuttavia il titolo del possesso rimarrà qual'era, eccettoché quelle cose non fossero al nemico state consegnate allo scoppiar della guerra o nel corso di essa. Ché non sapremmo vedere in che ci abbia offeso chi le cose sue ebbe affidate a persone che allora non erano nostri nemici. Ai quali chi le consegna ci reca offesa ove siano cose tali che possano loro servire nella guerra.

(1) Notino li eruditi di legge la differenza grande che in tal proposito passa fra il diritto pubblico e 'l privato, e come nel primo di questi difficilmente possa aver luogo rivendicazione.

Digitized by Google

CAPITOLO XXIII.

Del guastare e dar fuoco.

SOMMARIO

Se dal nemico sia dato il guasto alle cose nostre non per utile suo, ma solo per farci dispetto, è giusto che gli rendiamo la pariglia, sebbene non sia proprio di uomo onesto combattere fino allo sterminio, ma sino a tanto che i malefizî siano espiati e corretti. — Polibio non vorrebbe si rendesse male per male: all'A. invece par giusto; e utile. — Templi e cose sacre vogliono risparmiarsi. Esempî dei romani e di altri. — Varie eccezioni alla regola. — Piante da frutto non è lecito guastare: Dio con sua legge lo vieta. Questa legge è universale non particolare degli ebrei. Anche questa regola soffre eccezione. Ma di queste e altre eccezioni non è permesso abusare.

1. Avendo ormai trattato abbastanza delle persone, andiamo innanzi, e ragioniamo piú diffusamente delle cose dei nemici. Scrive Polibio che le leggi di guerra consentono che s'incrudelisca contro a' nemici, e sia dato il guasto ai loro castelli, ai poderi, alle città, alle case, alle navi, alle biade; e altre simili cose permettono, dalle quali le forze nemiche rimangano affievolite e ingagliardite le nostre. Ma distruggere senza pro, e solo per fare dispetto al nemico (come sarebbe rovinargli i templi, i portici, le statue, e altre cose simiglianti) è matto furore; non essendo lecito all'uomo dabbene combattere coi nemici fino al totale loro sterminio, ma solo per punire i falli che abbiano commessi, e per correggerli. Cosí Polibio; e questo afferma anche nel caso che uguali scelleratezze si fossero dai nemici adoperate contro di noi, acciocché non sembri, egli dice, che vogliamo rendere male per male. E fanno a questo proposito le parole degli ateniesi, riferite da Tito Livio, contra Filippo, per

Digitized by Google

avere esso rovinati perfino sepolcri e templi, e nulla lasciato intatto d'umano, né di divino. « Sono, dicevano gli ateniesi, certe ragionevoli usanze di guerra, le quali cosí pare che sia lecito fare, come il patirle: ardere le biade, ruinar le case, far prede del bestiame e degli uomini: cose tutte piú tosto misere a chi le patisce che indegne ed ingiuste. Ma qui fu guerreggiato empiamente con le deità infernali e celesti; tutte le sepolture furono disfatte, le anime de' morti inquietate, e le ossa loro giacciono allo scoperto. » Similmente Floro: « Filippo, oltre la ragione della vittoria, sfogò il suo furore contro a' templi, gli altari, i sepolcri. » E contra gli etoli, distruggitori anch'essi delle cose sacre, e senza modo in guerra, nuovamente Polibio. E non è dubbio che anche nella guerra qualunque eccesso appare vizioso, e suona ingiustizia, ancorché vada in proverbio, quella sentenza posta in bocca ad uomo ingiusto: nella guerra non si conosce misura: né torna agevole moderare e reprimere l'ira dei combattenti. Questa specie di guerra che si fa alle pareti alle case alle colonne alle porte, orribile guerra è detta da Cicerone, e scellerata e colma di ogni tristizia. Anche i barbari hanno per uso di riconoscere come conseguenza della vittoria, la preda: ma disertare le messi, dar fuoco alle case, e commettere altri simili eccessi, è indizio anche per loro di odio mortale, è rabbia insana piú che vendetta.

2. Io però, se uguali misfatti abbiano usati i nemici contro di noi, non mi accordo con la opinione di Polibio. Ché rendere male per male è giusta cosa e lodevole, come afferma Aristotele. E non dirai che, a distruggergli i monumenti non si reca danno al nemico, ove tu pensi alla spesa che gli ci volle per innalzarli, e a quella, non minore, che sarà per occorrergli se vuol rimetterli su. E perché dovremmo ritenerci da queste cose con chi primo dié a noi uguali spettacoli di miserie e di lutti? Vendetta, insegna il Baldo, è afflizione di chi primo ne afflisse; e inesperto della guerra dice Pindaro chi non intende come sia secondo ragione che chi fece altrui male, mal s'abbia. Il romano imperatore volle raso al suolo il palagio del re di Persia, che era cosa stupenda, per insegnare, cosí egli diceva, e io noto il detto come argomento a sostegno della mia opinione, quanto dolore avessero provato i romani dello incendiare che fece quel

Digitized by Google

re le romane città. Rendere il cambio non è fare contumelia; è vendicarsi: fa contumelia chi opera per capriccio, non per utile alcuno, né per vendetta. E il Baldo intorno ad Aristotele e alle leggi afferma non essere autore della colpa chi fece per ira, sí quegli che l'ira provocò, e perché iniziatore della colpa è colui dal quale ebbe principio la malizia, e perché l'offesa non muove da chi respinge l'offesa, sí da colui che ora giustamente patisce le conseguenze del male che ha fatto. E molte di questa forma sono le sentenze. « *Dette alle genti quello si meritavano* » disse, morendo, ai figlioli il Maccabeo; e questo disse per confortarli a rovesciare gli altari dei gentili, profanatori del tempio, del santuario e della legge. E cosí Giuda dette alle fiamme i templi, distrusse gli altari, arse gl'idoli; né diversamente si comportò il fratello suo Gionata. Anche Davidde incendiò i simulacri, presi in guerra, de' filistei: e perché non avrebbe dovuto farlo? Questi medesimi filistei avevano poco innanzi profanata l'arca del Signore caduta nelle loro mani in un combattimento; né, paghi d'averla tocca con mano profana, l'ebbero introdotta nel tempio di Dagone. Ancora il luogo ove furono presi gli idoli dei filistei, che era ne' confini di Israele, fu dato alle fiamme, non potendo là quegli idoli essere portati. (1)

Ma vi ha di piú: il francare dal timore del taglione, pena giustissima, nemici crudelissimi per le immanità che commettano, è quasi un invitarli a commetterle. E quanto al taglione dice Sesto Cecilio giureconsulto e noi pure nei libri intorno alle ambascerie: Dove è la crudeltà se tu faccia ad altri quello medesimo che contra te è stato fatto? Intanto abbi per fermo che niente è piú amaro, come dice Tertulliano, dello avere a sopportare quello stesso male che ad altri facemmo. E però tutte queste cose che abbiamo dette sono giuste e spedienti. Odi Floro sui traci: « I prigioni di questi nemici, di tutti piú sanguinari, soggiogati che furono, all'uso loro medesimo vennero tormentati con ferro e con fuoco. » Leggi di guerra non sono da osservare

(1) Mi duole il dirlo; ma, come ognun vede, Polibio è in questa parte molto più umano e civile del Nostro, che invano cerca supplire al difetto di buoni argomenti con una filza di autorità non tutte accettabili né opportune.

Digitized by Google

a chi dal canto suo non le osserva: male s' invoca l' aiuto della legge da chi fa contro alla legge.

3. Certo la guerra non è fatta contro a Dio né contro alle cose sacre, ma contro agli armati. E però Alessandro, distrutta Tebe, provvide che non ne fossero violati i templi e i boschi sacri: cosí il filosofo della scena fa dire a Nettuno: « Stolto colui che, espugnata una città, ne va disertando i templi e le tombe, e le cose sacre dei morti. » Cosi sono giudicati niente meno che magi, cioé sapienti, e interpreti delle religioni coloro che consigliarono Serse a incendiare i templi della Grecia; il quale consiglio però veniva loro dettato dalla religione propria e da quella della gente persiana, per la quale reputavasi sacrilegio adorare la divinità rinchiusa, a dir cosí, sotto i tetti e fra le mura. E certamente chi per ragioni siffatte e in tali occasioni si mostrò infesto ai templi, non è da riprendere, ma sí quegli altri che, per odio e disprezzo di qualunque religione, violano i templi, ancora che la religione di quel popolo i cui templi sono violati fosse da riprovare. Ma in generale, se togli il caso detto testé, sono degni di biasimo quelli che profanano i templi degli altri; intendo dire di quelli che a far ciò si conducono non già per utile alcuno o per ragione che ne abbiano, ma solo pel gusto di lasciarli cosí profanati ai nemici. — Nota Giuseppe nelle sue *Antichità* non doversi fare oltraggio alla religione altrui, affinché anche alla nostra santissima non sia, per avventura, fatto il medesimo dai provocati da noi. Questi odiatori della religione e violatori delle cose sacre rendono somiglianza agli antichi giganti, se vero è, come pensa tra gli altri il primo dei magi Apollonio Tianeo, che quel loro combattere contra gli dei consistesse nel violarne appunto gli edifizi ed i templi. Religiosamente i romani prima di cominciare l' assedio di una città costumavano di *evocarne* con lungo carme gli dei, reputando cosa empia tenerli prigioni. Questo *evocare* era appunto un invitare a sé gli dei delle nazioni vinte; e fu loro usanza costante venerarli in appresso non meno dei loro propri, e nel modo che essi bramavano. E col solo Dio dei giudei, verace Iddio nostro, avverte Agostino non essersi ciò praticato: essendoché il Dio vero non ama confusione di altri dei; e però i romani, per non averne a perdere troppi, a quest' uno, vinta la Giudea, presa

Digitized by Google

Gerusalemme, rifiutarono dar luogo tra le loro divinità. — Ma torniamo a favellare dei templi.

Anche Bruto, quante volte poté, difese gli edifizi sacri dagli incendi guerreschi. Anche Tamerlano, quel ferocissimo, li risparmiò. La quale cosa tuttavia sembra ad alcuni doversi fare solo nel caso che le parti contendenti professino una medesima religione. I franchi, narra Agatia, si astenevano da qualunque violenza contro ai templi, perché professavano la nostra stessa religione: gli alemanni poi che ne avevano un' altra, li mettevano a sacco e guastavano. Del guastare abbiamo già detto il nostro pensiero: quanto al saccheggio è un altro discorso, e torneremo ad approvarlo nel libro che segue.

4. Che dire nell' altro caso che i nemici si valgano dei loro templi come altri di fortezze e castella? Narrano che Tito chiedesse, rispetto al tempio di Gerusalemme, consiglio ai principali del suo esercito, e che alcuni giudicassero doversi osservare il dritto di guerra e non risparmiare cosa veruna: altri poi, distinguendo, dicessero doversi il tempio dare alle fiamme se gli ebrei vi si fossero messi a combattere: dacché ciò essendo, non era piú da considerare come tempio, bensí come fortezza. Quanto a coloro che professavano quella prima opinione e dicevano che era da osservare il dritto di guerra, può darsi che con questa parola volessero accennare alla diversità di religione; ché tutti sanno quanto fosse invisa e odiosa all' universale la religione giudaica. Gli altri seguitavano certamente la sana ragione guerresca che piacque anche ai veneziani contro a' genovesi nella conformità di religione; ché avendo i genovesi occupato il tempio di Tolemaide, e afforzatolo, i veneziani, come stato profanato dai nemici, nol risparmiarono. Del resto, sappiamo che Tito, sebbene i giudei, occupato il tempio, gli resistessero; non volle sapere di vendicarsi, in luogo degli uomini, contra le cose inanimate. Il che però nulla rileva quanto a giustizia guerresca; essendoché devastandone il tempio, si sarebbe vendicato dei nemici, e per quella devastazione avrebbe potuto giungere fino ad essi, e per tal modo superarli. Nemmeno rileva quell' altra ragione, che egli non si sarebbe indotto a dare alle fiamme un edifizio cosí superbo, perché il distruggerlo sarebbe stato danno ia romani, e lustro il conservarlo. Non diverso sentire fu quello

Digitized by Google

dei rodi, i quali a Demetrio che gli aveva stretti d'assedio, e andava dicendo di volere distruggere non so quale edifizio fuori della città, in cui si ammirava una insigne pittura di Protogene artista famoso: « Che ragione, dissero, hai tu, o sciagurato, di volere distrutto il quadro col dare alle fiamme quell'edifizio? Se noi quanti siamo saremo vinti, e tutta questa terra cadrà in tua signoria, tu colla vittoria ti acquisterai la proprietà anche del quadro nello stato in cui è ora; e se non potrai vincerne in questo assedio, ti esortiamo a considerare se non sia vergogna per te, per non avere potuto superare in guerra i rodiesi, aver mosso guerra a Protogene morto. » Dicono che Demetrio, dopo questo discorso, risparmiasse il quadro, e tutto quanto il paese. I nostri d'oggigiorno, da veri soldati, e alieni da qualunque umana cultura, e dalla scienza militare degli antichi, e da ogni altra virtú ed arte di guerra, avrebbero riso a queste parole: pur tuttavia se piú agevolmente fosse dato conseguire la vittoria, col distruggere siffatte cose, non vi è ragione di risparmiarle; il che dissi pur ora circa il tempio di Gerusalemme; e tale ha da essere senza dubbio l'intendimento di Polibio. Non si usa neppure riguardo ai vivi pegni carissimi esposti alle artiglierie, acciocché gli assedianti si rimangano dal battere la città per non li aver a ferire.

5. Ma noi a questo proposito in tanto siamo contrari a Polibio, in quanto vogliamo si renda altrui la pariglia. E però se i greci, incendiata Sardi, dieder cagione allo incendio del tempio di Cibele, giustamente i persiani poterono cogliere questo pretesto per dare alle fiamme in Grecia i templi dei greci. E Isocrate, e altri greci con lui, male a proposito di questo fatto muove ai persiani rimprovero: ma è prezzo dell'opera ascoltare quel ch'ei dice contro alla regola che noi vogliamo posta a questo proposito: « Qual'è di tutte le cose nostre quella contra cui non mostrino i barbari animo ostile? ché e i simulacri degli dei e i templi spogliare e ardere non dubitarono. Per la qual cosa sono da lodare gli ioni, perché con maledizioni esecrabili votarono agli dei sotterranei coloro i quali restaurassero i templi abbruciati, e dalle fondamenta loro tornassero ad innalzarli: non già che facesse loro difetto la materia per ricostruirli, ma perché fossero ai posteri monumenti della

Digitized by Google

barbarica empietà, e nessuno avesse fede a chi per tal modo aveva osato infierire contro a' templi de' numi, e che non solo a' nostri corpi, ma anche alla religione avea portato guerra. » Tutte queste cose potevano essere dette giustamente contra chi primo aveva dato opera a cosí fatte devastazioni. Delle quali vogliamo citare altri esempi simiglianti.

Germanico, per vendicare la rotta di Varo, mette a ferro e fiamme ogni cosa e profana e sacra, e adegua al suolo quel tempio di Tanfana famosissimo presso i germani. Come c'entrano i templi coi mancatori di parola, con gli spergiuri, con gente che tiene a vile la religione? In questa sentenza è fama che un certo gallo rispondesse a uno spagnolo: non essere conveniente conservare i templi a chi abbia dimostrato di non tenerli in conto veruno. (1) E veramente: se dai nemici non furono osservate le leggi sante che sono i templi piú belli della divinità, non parve necessario risparmiare ad essi quei loro templi di pietre. Ma è pure contrario alle ragioni della guerra trattare crudelmente i nemici per causa di religione.

6. Sono dunque parecchi casi nei quali non si fa grazia né pure ai luoghi sacri: se i nemici abbiano fatto in altra occasione lo stesso con noi; se furono già da essi profanati; se sono d'impedimento al vincere; se in simile caso i nemici abbiano fatto contra le leggi di guerra; se siano stati anche soltanto saccheggiati; finalmente, e sempre, se furon guasti. E tutto questo contra Polibio.

7. E neppure sono con lui in quello che, contrariamente a quanto abbiamo riferito di questo autore gravissimo, del quale, come dice bene il Lipsio, non vi ha forse il compagno per saldezza di mente, e niuno piú dotto per uso della vita e per esperienza; egli medesimo insegna là dove sostiene essere permesso dare il guasto alle biade. Imperocché per legge divina è vietato abbattere gli alberi fruttiferi anche per costruirne macchine di guerra. Afferma Giuseppe che, se questi alberi potessero mandar fuori parole, tutti a una voce direbbero ingiustamente sopportare essi pene guerresche non essendo della

(1) Risposta proprio da gallo: e fa meraviglia che Alberigo l'approvi.

Digitized by Google

guerra stati cagione. Altrove dice mitissima questa legge dei giudei che vieta devastare la terra nemica e abbattere le piante da frutto. Questa legge nella sua città pone Socrate, e mitissima anche egli la dice, e degna che da tutti i greci fra loro si osservi, i quali, come cittadini di una medesima patria, non l'avrebbero desolata con guasti e arsioni; ma, seguitando ragione, avrebbero adoperato in guisa che alla guerra fossero tolte le cause, e di quando in quando riconciliati gli animi, si potesse far luogo alla pace. Crudeltà siffatte potrebbero usarsi coi barbari contro cui la guerra è da natura; fra greci e greci, quasi cittadini della stessa città, ben può sorgere sedizione, guerra non mai. Altre simili cose leggonsi dette da Socrate che adattatissime ci sembrano anche per noi altri cristiani. E le ripeté Filone, o le togliesse da Socrate, o dal suo maggiore discepolo, o dall'uno o dall'altro. Che indegnità, egli dice, che la guerra presa contra gli uomini debba riuscire infesta alle cose che non fanno male, ed anzi sono utili, come gli alberi fruttiferi! Ancora è da avere considerazione a quello che potrà succedere, potendo quelli che oggi sono nemici divenire amici domani: né parla a caso il proverbio che dice: diportati con l'amico come se un giorno o l'altro sia per diventarti nemico; e, per contrario, offendi il nemico come se possa tornarti in grazia. Anche se non fosse mai sperabile la pace, che male fanno queste povere piante? dì piuttosto a chi non sono utili? Ben detto; e quanto meno potresti lodare quella diffidenza fra amici, tanto piú reputerai lodevole questa moderazione fra nemici; ma però in guisa che non ti esca mai della mente che tali esser debbono i modi del guerreggiare, quali sono i nemici. Gli italiani, a memoria dei nostri avi, erano usi fare tra loro guerre incruente: sanguinosissime in seguito le hanno sperimentate coi francesi e altre nazioni straniere. Di questa umana e antica usanza fa menzione ancora Dionigi, dove dice che tale da principio fu il costume fra i romani e i latini, di condurre le guerre. Cosí M. Tullio: « Con minore acerbità sono da condurre quelle guerre il cui oggetto sia la gloria dell'impero. E sí come contendendo con un cittadino altro è il modo che teniamo se ci sia nemico, e altro se competitore, venendosi con l'uno a conflitto di onori e di dignità,

Digitized by Google

di vita e di fama con l'altro, cosí avvenne che co' celtiberi e co' cimbri, nimichevolmente guerreggiavasi per decidere quale delle due nazioni dovesse, non dico regnare, ma essere: coi latini poi, co' sabini, co' sanniti, co' cartaginesi, con Pirro, si contendeva dell' impero (Cic. De Officiis, lib. 1.°, § 12). Ma anche di ciò tenni discorso piú innanzi.

Fu un tempo che anch' io ritenni che quella legge degli ebrei di cui parlavo testé, significasse questo concetto: Se voi date il guasto alle terre di cui andate ad impadronirvi, non danneggiate i possedimenti altrui, ma i vostri. Appunto come fu detto a Polinice che richiedeva il regno e lo devastava. Né con altro concetto si astenevano i lacedemoni dal disertare le case e terre dei messeni, contenti solo di far bottino. E cosí Creso a Ciro: « la tua città devastano, o Ciro »; allorché questi vincitore, espugnata Sardi, al re vinto e prigione mostrava per istrazio la sua città messa a ruba. Cosí Timoteo comanda siano risparmiate le biade che faranno comodo appena conseguita la vittoria. Cosí Tito Quinzio (1) ammonisce i suoi che passino come per paese di già acquistato, senza far danno. Cosí Belisario ai soldati che, presa Napoli, seguitavano a commettere stragi, « ormai, disse, voi uccidete sudditi, non prendete vendetta di nemici. » E tale, ripeto, fu già il mio sentire circa quella legge di Dio; ma adesso, pensandovi meglio, ritengo che suoni precetto generale, e non particolare soltanto per quella regione stata assegnata ai giudei.

Vi hanno però casi nei quali apparisce lecito tagliare anche questi alberi fruttiferi, e ciò accade tutte le volte che manchino altre piante di cui cui possiamo valerci. « Sono piante selvatiche quelle che ti è dato usare. » E come potrebbe Iddio avere voluto che in ogni caso venissero risparmiati cotesti alberi, quando Egli stesso vuole espugnate le città? Resta però contra Polibio, e contro a qualunque memoria degli antichi che, fuori di questo caso, le devastazioni di tal fatta sono vietate da Dio. E questa legge dovrà ella dirsi particolare di quella gente? Non sembra; perché Dio la dettava per tutti in generale. « Gli abitanti, sono parole di Curzio, distruggevano le

(1) Plutarco, Vita di Tito Quinzio Flaminio.

Digitized by Google

città: i nemici estinguevano gli incendî: cosí perverte la guerra anche le leggi naturali. » Noi crederemo piú rettamente che dicendo il Signore: *potendo di quei frutti cibarti* volle dare piuttosto un utile consiglio ai giudei che provvedere ai nemici loro. La ragionevolezza di questa interpretazione appare manifesta. Giuseppe che chiama mite questa legge, aggiungerebbe su questo proposito che secondo il rigore della guerra può accadere altrimenti. Certo è che Dio in altro luogo, mosso a sdegno contro a' moabiti, vuole abbattuti tutti quanti i loro alberi fruttiferi, le acque delle fonti corrotte, e insomma distrutto con ogni suo utile possedimento quel popolo. Tu fa di attenerti sempre ai consigli piú miti e alla legge generale. (1)

(1) Ben detto: ma come mai tutta questa tenerezza verso le piante dopo aver menata buona la distruzione dei monumenti?

Digitized by Google

CAPITOLO XXIV.

Del seppellire gli uccisi.

SOMMARIO

Fare ingiuria ai defunti è cosa da barbari: non si vuol negar loro la sepoltura ch'è la pace dei morti. Esempî varî; d'Enea in Virgilio, di Pompeo, e altri. Autorità (Cicerone, Euripide, Sofocle, Stazio, Claudiano, Ariosto, Tasso ec.) e ragioni. Dei conviti funerarî presso gli antichi. — Guerra che si prenda a punire ingiurie fatte a morti move da cagione onesta. — Seguono autorità e ragioni. — Si difende l'Achille omerico che mise a prezzo la restituzione del corpo di Ettore: nella qual difesa si porge all'A. occasione di esporre alcune opinioni di Platone sulla divinità. — Alla regola generale che non può giustamente negarsi sepoltura ai morti non può fare eccezione il caso che il nemico ai corpi dei nemici l'abbia negata. Il taglione qui può aver luogo solamente quanto al prezzo. — Se il nemico, armata mano, richieda nel nostro territorio i suoi morti, può esser questo un caso di negare la sepoltura? Esempio dei tebani e dei romani. — Le ragioni da cui fu mosso Davidde a incrudelire contra Golia morto possono fornire una terza eccezione alla regola generale che vieta di fare ingiuria ai morti? — E l'odiosità della persona, per esempio se trattisi di tiranno? Dalla preghiera che fa Mezenzio ad Enea in Virgilio hai la risposta a questa domanda. — Contra nemici che propriamente non potrebbero dirsi *hostes* (Vedi Cap. II. e IV, del libro primo) come sono i briganti e' pirati (*latrones bellum non gerunt*, Cap. IV) forse l'eccezione sarebbe giusta. — A farci dubitare della regola generale non varrebbe osservare che spesso dai nemici la sepoltura è domandata come grazia e non come diritto (Vedi Cap. XVII di questo libro in fine), né che spesso è loro minacciato il contrario, ché altro è minacciare, altro è fare. E minaccia potente (esempio delle fanciulle Milesie e altri) nella opinione degli uomini (della quale il filosofo non può mai senza leggerezza non tener conto) si è quella che ai lor corpi non sarà data sepoltura. — Del soggetto passivo in questa specie di delitti contro ai cadaveri. — Dello spogliare i morti. Opinione di Platone. — Nella regola posta nel presente capitolo non è da far differenza fra greci e barbari, fra cristiani e turchi. — Conclusione del capitolo e del libro.

1. Cose dei nemici sono forse i corpi degli uccisi? Cessò d'essere nemico chi cessò d'essere uomo. Infierire contro a' morti

Digitized by Google

è cosa, senz' alcun dubbio, malvagia ed empia. « I morti, canta Lucano, non fanno guerra; » e però:

Co' vinti e uccisi ira nemica è spenta,

dicono gli ambasciatori latini affinché Enea rendesse i corpi che, atterrati dal ferro, giacevano per li campi, e consentisse che fossero seppelliti. Ai quali oratori Enea risponde cosí:

« . . . . . Non pur pace,
Sí come voi chiedete, io vi concedo
Per color che son morti; ma co' vivi
Ve l'offro e la vi chiedo . . . . . » (1)

Santamente pertanto vuole Pompeo che, spento Mitridate, anche la nimicizia contra quel re sia spenta, e regalmente provvede che sia seppellito. Sdegno che non sia smoderato viene meno con l'uomo. « Voi nol potete odiare » esclama Cicerone parlando d'un morto. « Non conservò l'ira nella pace; le pugne e gli odi ebbero fine ad un tempo. » In questa guisa Claudiano loda Teodosio, appunto come Ovidio il leone che

. . . . . cessa la guerra
Tosto che vede l'avversario in terra.

Questo il tempo di pace: e pace dei morti è la sepoltura. Cosí da' nostri è insegnato: la morte, dicono, pon fine alle offese; e però se ragionevolmente poteva altri essere offeso, morto che sia non potrebbe essere piú. Cosí disse Teseo a' tebani che rifiutavano sepoltura agli argivi trucidati in battaglia: se dagli argivi era stata loro fatta ingiuria, ormai avean cessato di vivere, e' tebani si erano bravamente vendicati: volessero dunque che i morti dovuti alla terra fossero dalla terra coperti. Assai si diffonde Euripide contro a' tebani per non avere voluto che fossero seppelliti quei morti. Dice che il dar sepoltura agli estinti è legge comune ed antica, e che i tebani ebbero violate le leggi umane, le costumanze di tutta la Grecia e fatto oltraggio alle leggi divine. Il medesimo dice Sofocle in un caso simile a que-

(1) En. Lib. II, Trad. del Caro.

Digitized by Google

sto dei tebani: legge divina, eterna, legge di natura essere questa e dovunque osservata. « Trafiggere un uomo morto, bella prodezza! » Cosí egli fa dire da Tiresia a Creonte confortandolo ad osservare questa legge. E torna sovente il Poeta su questo argomento, e dice cosa empia conservare nimistà anche contro a morti: violarsi cosí le sacre leggi degli dei: tutte venir meno con le divine leggi le umane, e altre simili cose. Degne di tragiche esecrazioni parvero dunque cotesti eccessi nei trapassati, e i due sommi tragici distesamente e piú volte li condannarono. Ma ad essi altri poeti si aggiungono: « Vituperoso ferire chi fugge in battaglia: vituperoso ferire un corpo giacente » (Tirteo (1)) « Pia cosa punire i vivi: i morti non già. E non è onesto lacerare la fama dei trapassati » (Archiloco). E però fu costume nei banchetti funerari lodare il defunto sebbene, in verità, non fosse stato nulla di buono. E di quella malvagità dei tebani e della guerra di Teseo e degli ateniesi che per questa cagione si tirarono addosso, anche Isocrate parla in piú luoghi, e dice come questa legge di dare sepoltura agli estinti venga osservata da tutti quanti i popoli, e afferma che fanno piú male a sè stessi quelli che negano sepoltura ai corpi dei nemici, di quello che nol facciano ai nemici medesimi. Aggiungi quel verso di Stazio: « Con la guerra e con l' armi si vuol ridurre Creonte alle usanze civili. » E Teseo presso questo poeta: « Meco le leggi degli uomini e degli uomini i fati meco difenderai ec. E quando fia posto termine all' incrudelire? Pugnammo: bene sta. Ma caddero gli odi, e le ire tristi sopí la morte. » E un altro poeta latino (Claudiano) contro ad un altro Creonte: « Spogliò lordo di sangue un uomo, e negò la tenue sabbia agli uccisi. Questa scelleraggine fu da Micene condannata al tramontare del sole ec. » Dice essere odio questo, non pena. Dice violate le leggi, contaminata la pietà. Dove lascio i nostri poeti ita-

(1) Cosí traduco secondo la version d' Alberigo che però è sbagliata, dicendo il poeta essere cosa intollerabile, non già ferire chi fugge ma fuggendo essere feriti alle spalle, e obbrobriosa, non ferire un morto, ma un morto giacer nella polvere trapassato dalla punta dell'asta. (Vedi *Tirteo i Canti di Guerra e i Frammenti* raccolti e illustrati dal Dott. Ant. Lami, Livorno, Vigo, 74).

Digitized by Google

liani? L'Ariosto che delle leggi e dei costumi fu addottrinato, chiama furore quello di Creonte. Il Tasso, eruditissimo, l'infierire contra gli uccisì chiama crudeltà contro alla terra che nulla sente. Giusta pertanto e pietosa la guerra di Teseo. E difendere i morti è ancora più giusto che i vivi, dacché questi possono difendersi da sè. Onestissima cagione di guerra si è questa, vuoi d'offesa vuoi di difesa della quale fu detto nel libro precedente. Grande infamia fu quella di Lisandro che negò sepoltura agli uccisi. Non così Pausania che non volle in questo imitare l'esempio dei nemici suoi, giudicando cosa da barbari infierire contro a' morti. Altri autori dicono similmente doversi curare che i corpi dei nemici vengano seppelliti: pietosa e necessaria essere questa cura. Legge dei popoli, legge di umanità impongono quest'ufficio, come sulla scorta del Crisostomo ed altri ci viene ammaestrando il dottissimo Pietro Fabro. Da tuttociò hai quanto insegnano su tale argomento scrittori greci, latini, italiani di varia dottrina. E anche ebrei: « Usanza di guerra è dare sepoltura ai nemici, o rendere le spoglie a quelli di loro parte che le richieda » dice Filone. E Giuseppe: « Calpesta la legge di natura, offende Iddio e dev'essere straordinariamente punito chi ciò non osserva. » Umanamente e piamente sono seppelliti gli eretici, quantunque nemici di Dio. E che? sarebbero per avventura i soldati nemici da considerare come infami ladroni pei quali è legge che non siano seppelliti? Ma i soldati non sono altro che esecutori del dritto, ai quali pertanto non sarà negato ciò che di regola generale è accordato per legge perfino ai corpi dei giustiziati. « Essendoché privare di sepoltura è massima pena. Giova inoltre alla repubblica che i morti siano seppelliti non meno che conservati i vivi. » Così il Baldo nostro. E questo è dritto e si riferisce alla religione contro alla quale non movesi guerra: si riferisce alla natura, come hai inteso, contro alla quale parimente non movesi guerra. Aggiungi l'autorità di quel legislatore che meritò il soprannome di filosofo, il quale dice: « L'oltraggio fatto ai morti è oltraggio alla comune natura. » Si riferisce questo dritto alla ragione dei popoli, a favore della quale, non già contro, è presa la guerra. E qui odi Lucano contro a Cesare che proibí fossero seppelliti gli uccisi nella battaglia Farsalica: « L'esempio del Cartaginese (*An-*

Digitized by Google

nibale) che diè sepoltura al nostro Console (*Paolo Emilio*) e le libiche faci che illuminarono Canne nol fanno ricordevole dei doveri dell'uomo verso il nemico. » (Lucano, *Farsalica, Lib. VII*). E Tacito, parlando delle immanità di Tiberio sui corpi degli uccisi usa queste parole: « Aveva rotto ogni legame di umanità. » Si riferisce pure alla ragione di guerra oggetto delle nostre ricerche, e dice Appiano: « È cosa umana e voluta dalla ragione di guerra dar sepoltura a' nemici. » Cosí i maestri di questo dritto, i romani, vollero che i nemici avessero sepoltura. Ma che dico i romani? Tutti quanti i popoli vollero cosí. Il perché non è dubbio che non sia questo il diritto. Il medesimo è detto da tutti quanti gli autori. Aggiungiamo queste parole, siano esse di Cicerone o di Gallione o di Cornificio o di chi altri: « Niuno dev'essere irato co' morti. Cosí Ulisse nell'Aiace di Sofocle; cosi Enea: *Nullum cum victis certamen et aethere cassis:* imperocché ad essi avvenne ciò ch'è estremo dei mali, né sono piú atti a sentire offesa veruna. Cosí Apollo in Omero contro ad Achille: *chi è concitato da ira implacabile fa onta alla terra che nulla sente.* » E contro ad Achille sono pure quei versi di Claudiano: « Enea con la morte di Turno vendicò la morte di Pallante, ed Ettore tratto da ultrici rote, saziò la vendetta dell'irato Achille, o forse l'avarizia. Ma tu non ti trascini dietro al tuo carro furioso un morto per venderlo, né contro a un solo morto vuoi sfogare l'inutile tua crudeltà » con piú altri in lode di Stilicone. Contr'Achille il quale non rispettava le umane leggi nell'inimico spento è fatto parlare lo stesso Giove. Contr'Achille, o per meglio dire, contra Omero che il figliolo di Teti e di Peleo (temperatissimo eroe) da Chirone sapientissimo educato, ci descrive tanto acceso di sdegno che non vuol sapere di rendere il corpo d'Ettore se prima non ne abbia ricevuto il prezzo, sta anche Platone. Al quale, a dir vero, altri pure si aggiungono nel condannare l'azione ignobile, e quelli ancora che non si offendono della crudeltà significata nel verso:

« Ter circum Iliacos raptaverat Hectora muros »
(*Virg. En. I, verso 487*)

parendo loro non disdicevole ad uomo straordinario una straordinaria passione. E oltre a ciò può dirsi che Ettore il quale non

Digitized by Google

si sarebbe certamente rimasto dal fare del corpo d' Achille quel medesimo strazio che avea divisato di quello di Patroclo, staccargli il capo dal busto, infilzarlo in una lancia, trascinare il tronco e darlo a' cani, si meritò quello scempio. Ma avrebbe potuto Achille ad Ettore vivente e veggente, come racconta Aiace in Sofocle, far quello che gli fece poi ch' era passato? Narra Curzio che sull' esempio di Achille fu da Alessandro avvinto Bati ad un carro per mezzo di coreggie passategli a traverso i nervi dei piedi dal calcagno al tallone, e così strascinato. Simile governo di persona viva non sempre, per avventura, sarebbe ingiusto, e ci accadde talvolta di sentir dire non ingiusta in certi casi la crudeltà. Di che vedremo tra breve. Intanto io non posso tenermi che io non difenda Omero da chi gli fa dire che Achille vendesse a prezzo d' oro quel corpo esanime. So bene che anche Cassandra lo vitupera chiamandolo venditore di morti, e Priamo ed Ecuba si lagnano di questa indegnità, di avere esso venduti molti dei loro figlioli ancor vivi. Ma queste le sono querimonie di nemici. Io potrei dire che se Achille vendé il corpo d' Ettore, fu per esortazione di Fenice suo maestro, anzi pure di Giove: potrei dire che le cose da lui ricevute regalò pressoché tutte a Polissena sorella d' Ettore. Le quali avvertenze tuttavia assai valgono a scagionare l' eroe. Questo io dico che i doni (non parliamo piú di vendita che non è il caso, eccettoché tu non prenda questa parola nel suo generale e recondito significato nel quale è pure contenuta la stessa donazione) i doni offerti da Priamo ad Achille dovevano essere da lui ricevuti, come in testimonio della sua vittoria e dell' onore acquistatosi. Tale per fermo è la natura del dono. Cosí a mio giudizio deve rispondersi in difensione d' Omero. Placasi Giove per doni. Che se Platone biasima nel Giove Omerico fra l' altre taccherelle anche questa, di placarsi per doni, i savi in ciò lo condannano, essendoché degli dei non si avesse a scrivere secondo le opinioni di Platone, ma secondo quello che il comune della gente credeva e osservava. Afferma Platone che sono piú empi coloro i quali credono che i sacrifici valgono a placare gli dei, di quegli altri che li negano addirittura, e che dicono che gli dei non si prendono cura delle umane cose. Piú altri concetti simili si trovano

Digitized by Google

in Platone che in quella sua Repubblica stanno d'incanto, ma fuori non sarebbero approvati. Dei quali non accade al presente discorrere. Aggiungo in difesa dell'Achille omerico che spremer danari, anche con trovati ingegnosi, a barbari è cosa giusta. Contro al nemico è consentita da Ambrogio perfino l'usura che è l'estremo dell'avarizia. Così è riferito nel giure canonico, per quanto Carlo Molineo sostenga che a torto viene attribuita questa opinione ad Ambrogio dal quale però la desume anche il Baldo, e anch'egli la professa contro al nemico pubblico. E perché non dovrebb'essere così quando è lecito rubare ed uccidere? se pure è uccidere il dare ad usura. Aggiungo finalmente in difesa d'Omero che, essendo i barbari considerati dai greci come naturalmente servi, avrebbe potuto Achille vendere come pecore anche gli stessi Priamidi. E fu anche ragione che i troiani non rendessero ai greci il corpo di Achille prima che da lui non si fosse restituito quanto era stato dato pel corpo di Ettore, talché il riscatto sarebbe stato a peso, come dicono, tanto per gli uni quanto per gli altri. E questo è il dritto del taglione, dell'equità del quale dissi piú volte; e può essere forse un caso di rifiutare la restituzione e la sepoltura dei corpi degli estinti. Non per altro rifiutavala ai turchi lo Scanderbeg; ma poi, temendone le pestifere esalazioni, si mostrò non volontariamente pietoso verso i nemici, e li ebbe sepolti. Ma tuttavia a me non pare conveniente esercitare il dritto del taglione contro a chi non è piú, perché ciò sarebbe offesa alla legge di natura e di umanità. Soltanto coi vivi per rispetto al prezzo può aver luogo il taglione. Del resto non ho mai letto né inteso che siasi mai stabilito un prezzo pei morti.

2. Un altro caso di negar sepoltura ai corpi dei nemici può forse aversi da ciò che dissero un tempo i tebani, ed è se il nemico, armata mano, li ripeta sul nostro territorio. I romani non vollero neanche udire gli ambasciatori che venivano a proporre la pace, finché Pirro, finché Annibale stessero armati in Italia. Popolo fiero il romano e operatore di cose fuori dell'usanza comune. Né que' due casi sono uguali. Io non approvo il secondo e veggo che il contrario fu costantemente praticato; quanto a' tebani il loro esempio non può fare autorità.

3. Un terzo caso ci è pôrto dal fatto di Davidde che volle

Digitized by Google

sospesa in Gerusalemme la testa di Golia. Al che forse s' indusse per dare animo a' suoi, o per dimostrare in modo straordinario lo straordinario beneficio di Dio. Contuttociò anche questo caso, se ben muova da un profeta di Dio, andrei molto a rilento a porlo come regola generale.

4. L' odiosità della persona può essere il quarto caso di negare sepoltura al suo corpo. Ben lo seppe e n' ebbe timore Mezenzio odiosissimo tiranno, il quale pertanto volge ad Enea queste parole:

« Solo ti prego, se di grazia alcuna
Son degni i vinti, che il mio corpo lasci
Coprir di terra. Io so gli odî immortali
Che mi portano i miei. Dal furor loro
Ti supplico a sottrarmi . . . . . » (1)

Nota ch' ei parla del furore, non già d' Enea, ma de' suoi. E veramente questo caso del tiranno è proprio degli ordini privati della città, non già delle leggi di guerra che sono pubbliche leggi. E ciò che dai cittadini può essere fatto contro al tiranno non può farsi ugualmente dal nemico contro al nemico.

5. Forse ciò che può essere fatto contro al tiranno ingiusto signore può ancora essere fatto contro al nemico ingiusto. Ma io intendo per questa parola non già il nemico che commetta talvolta ingiustizia, bensí quello che non può essere nemico, come sarebbero i pirati, i quali, presi che siano, possono essere condannati a morte ignominiosa, per esempio alle forche, e lasciati insepolti.

6. Pertanto, di quanti ne abbiamo detti forse quest' uno è il caso in cui par lecito fare ingiuria ai corpi dei nemici. Imperocché dal vedere che molti domandano in grazia la sepoltura ai loro corpi, e molti ancora minacciano di negarla, non si vuole inferire che questo ufficio possa giustamente essere rifiutato. Molte sono le azioni da barbari che non dovrebbero farsi, le quali tuttavia cerchiamo, pregando, stornare da noi. E piú che da barbari è cosa brutale e propria dell' antica rozzezza quella di cui parliamo, da Ercole tolta via, introduttore, come dicono,

(1) En. X, v.° 903, Caro.

Digitized by Google

d'usanze civili. Ben è vero ch' Enea rivolge ad un supplicante queste parole:

« Quí con la tua bravura te ne stai
Tremendo e formidabile guerriero,
Né di terra tua madre ti ricuopra,
Né di tomba t' onori. A i lupi, a i corvi
Ti lascio, o che la piena in alcun fosso
Ti tragga, o che nel fiume, o che nel mare
A i famelici pesci esca ti mandi. » (1)

Ma uccisogli Pallante e nell' ardore della pugna sfuggono questi detti all' eroe. Cessato il combattimento, agli oratori latini che domandano sepoltura ai loro morti

« Grazïoso mostrossi, e da vantaggio
Cosí lor disse: . . . . . Or poi che morti sono,
Io me ne dolgo, e voi li seppellite. » (2)

E veramente, tra il minacciare di fare e il fare davvero ci ha una gran differenza. Minacciare è lecito piú spesso che fare. Ancora, chi minaccia, dimostra apertamente di non voler fare alcun male ma di ritrarre altrui dal male incutendogli timore. Inoltre, nella maggior parte dei casi sono gli uomini piú pronti alle minacce che ai fatti. Di piú i superiori sovente minacciano ai loro soggetti mali gravissimi piú a studio di correggere che di nuocere. Ed è cosa salutare che siano temute le pene, per le quali i malvagi ritengonsi dal commettere il male. Ed è minaccia gravissima quella che si fa ad un uomo che, morto che sia, non sarà seppellito, e ciò per l' amore che tutti naturalmente portano ai loro corpi. Il perché se gli uomini conoscano che ai corpi loro o a quelli dei loro trapassati sarà per mancare ciò che ognuno fra la sua gente o nella sua patria domanda, la solennità della sepoltura, se ne affliggono in quanto sono uomini, e sentono, vivi, quel dolore che, morti, non sentiranno. Cosí, con altre parole Agostino. Hanno un bel ridere Lucrezio ed altri a lui somiglianti: ma io domando sono essi veramente filosofi o

(1) En. X, v.° 557, Caro.
(2) Id. X, v.° 106, 121.

Digitized by Google

non sono? Che t'importa, dicono, di ciò che sarà fatto al tuo corpo quando, per esser morto, non sente piú nulla e non è piú tuo? Questi che ragionan cosí non sanno natura umana che sia, ne abbaiano, non ne ragionano. Se quel corpo non è piú mio, fu mio, e quei mali trattamenti a cui sarà sottoposto il mio corpo, li sento ora per allora, ed ora per allora me ne affliggo. Perciò i veri poeti, quelli di sano giudizio, dipingono i personaggi loro come li ricevono dalla natura e non dai filosofi, dico di quei tali filosofi che pare abbiano il cuore fasciato di ferro. De' quali io non so quanto sia vero il giudizio, dacché, spingendo lo sguardo nei penetrali stessi della natura, mi si manifesta tutto il contrario. Cosí lo Scaligero padre, impareggiabile scrittore. (1) Noi leggiamo come Dio stesso, autore e conoscitore della natura, minaccia ai nemici suoi che i loro corpi rimarranno insepolti. E quale vi ha cosa che piú ne lusinghi mentre siamo in vita della gloria che rimarrà dopo di noi? La quale di sicuro niente aggiunge ai beati, niente giova ai dannati, ma, sia che dopo morte non ce ne venga conforto, sia che ad alcuna parte del nostro animo ne giunga sentore, il fatto è che ora prendiamo di essa diletto col pensiero e con la speranza. (2) Anche il pazzo si dà pensiero di ciò che sarà fatto del suo corpo poiché avrà cessato di essere. Notevole a questo proposito l'esempio delle fanciulle Milesie. Ignoto malore e non guaribile trasse un tempo di senno coteste fanciulle per guisa, che da se medesime finivano con impiccarsi. Divenendo i casi di giorno in giorno

(1) Giulio Cesare Scaligero, padre di Silvio, *Poetica, lib. 3.° Cap. 19*. Cosí è: « A voler cercare con profitto la verità, si conviene innanzi spogliare la mente cosí de' volgari pregiudizî come delle preoccupazioni dogmatiche e divenire quanto si può docile alunno della natura; non volendo essere né piú saggio di lei, dubitando de' suoi documenti, né corrivo tanto da scambiar la sua voce con quella de' fanatici o de' seguaci e servi dell' uso. » (Mamiani, *Mario Pagano, ovvero della Immortalità,* Parigi 1845).

(2) Vedi Marco Tullio nella Orazione in difesa di Aulo Licinio Archia poeta: « Haec vero sive a meo sensu post mortem abfutura est, sive, ut sapientissimi homines putaverunt, ad aliquam animi mei partem pertinebit, nunc quidem certe, cogitatione quadam speque delector. »

Digitized by Google

piú spessi e ogni altro riparo tornando inutile, all'ultimo fu bandita una legge che qualunque quindi innanzi si fosse data la morte, il suo corpo tutto nudo e con quel medesimo laccio saria strascinato alla sepoltura. Questo provvedimento bastò perché niuna piú in sé medesima incrudelisse, e cosí il timore d'una vergogna che non avrebbero potuto sentire raffrenò in esse un furore sí violento a cui niuna forza fino allora avea potuto mai contrastare. A questo simigliante è il caso narrato da Plinio della plebe romana, essendosi provveduto nei libri de' pontefici che a chi finisse di laccio sarebbe negata la sepoltura. Questi esempi sono registrati dal dottissimo Magio che altri pure ne cita, e molti, di persone che, pur cadendo, si dettero pensiero di atteggiare il loro corpo a onestà; e ciò per amore di verecondia e per riverenza ai propri corpi. — Resta pertanto che le minaccie di cui abbiamo discorso si traducono in pena attuale a colpe attuali, la quale può essere temuta tanto da chi ignori che questa pena non è giusta, quanto da chi sappia che ingiustizie siffatte si commettono talvolta dai nemici. Ma non è lecito usar crudeltà contra chi ormai è fatto cadavere. Di tal forma è la giustizia che domandano a noi i trapassati. E molti diritti religiosi sono ad essi attribuiti. Dovrò io pur dire che le anime stesse dei morti punge desiderio di ciò, e che offeso è detto un morto quando al suo corpo è fatta ingiuria? Cosí veramente non è. Non è il morto ch'è offeso, ma offesa nel morto è la città e la natura comune. E pertanto l'azione del violato sepolcro si considera piú che altro diretta a vendicare l'offesa della città. O se voglia dirsi che anche il morto è offeso, sì il diremo in quanto gli neghiamo ciò ch'egli vivo non dubitava, e ragionevolmente, che morto gli avesse a mancare, dico la pace del sepolcro. Di guisa che l'offesa al defunto consisterebbe nel non rispettare la volontà che l'uomo ebbe vivendo. Pertanto secondo questo concetto il morto sarebbe offeso non in quanto è morto, ma in quanto ebbe anima e vita. Anche il sacrilego, dice Seneca, non può fare ingiuria a Dio, e nondimeno si punisce come se l'avesse fatta a Dio, perché la fece come a Dio. Inoltre potrebbe dirsi che è fatta ingiuria al morto per l'oltraggio recato al suo corpo, considerata l'ingiuria che questo fatto reca a' suoi cari. Certamente se a costoro sia fatta ingiuria, noi diciamo che

Digitized by Google

si reca dolore al cenere e alle ossa del trapassato. Ciò fu avvertito ancora nel primo libro. Ma piú d'ogni altro ne persuade il principio posto di sopra che l'offese ai defunti debbono venire punite, perché con esse è fatta ingiuria alla natura umana e agli uomini tutti. « Sebbene i morti siano insensibili ai furti, si dimostra apertamente villano chi rapisce loro qualche oggetto che si abbiano addosso. » — E di ciò basti oramai.

7. Non sono però da passare sotto silenzio queste parole di Platone: « Non ti par egli cosa incivile e propria di persona avara e di femmina vile e d'animo basso, lo spogliare il morto e lo stimare nemico il corpo d'un morto, partitosi lo stesso avversario, e null'altro rimanendo di lui che lo strumento con cui combatteva? O stimi tu coloro che ciò fanno differenti dai cani i quali si adirano contro alle pietre che sono loro gettate, lasciando chi le getta? » Disse Pacuvio: « Un cane, quando sia percosso da una pietra, non si avventa contro a chi gliel'ha scagliata, ma contro alla pietra stessa da cui è stato colpito. » Di ciò è fatta menzione anche dall'Alciato ne' suoi Emblemi; e dice: « È vendetta da lasciarsi alle bestie, di un male che ci avviene rifarcela contro a chi non ne ha colpa. »

Platone non vuole neppure che i morti siano spogliati. Io dico che quest'azione è sordida, non ingiusta. Tu che non sei Temistocle puoi prenderla, disse Temistocle a un soldato accennando a non so che cosa caduta nel fuggire a un soldato nemico. (1) Né pure sto con Platone in quanto ammette potersi in-

(1) Anche piú generoso e più degno che ne sia serbata memoria è l'altro detto simile di Furio Cammillo nella memoranda Orazione con la quale confortò il popolo a non abbandonare Roma dopo la sua distruzione, come andavano istigando i mal consigliati tribuni della plebe. Disse Cammillo cosí: « Tanto mi sono noiose e gravi, o Quiriti, le contese dei tribuni della plebe, che, mentre ch'io vissi in Ardea io non aveva la maggior consolazione del mio doloroso esilio che l'esser lontano da queste simili contenzioni, e per questa medesima cagione non sarei stato mai per tornare, se per deliberazione del Senato e del popolo voi non mi aveste rivocato: e ch'io sia al presente tornato, non mi ha indotto la mia volontà mutata, ma la vostra fortuna, perché si trattava allora che la patria dovesse stare in piede nella sua sedia, e non ch'io potessi abitare in essa; e cer-

Digitized by Google

ferire contro ai corpi dei barbari. Ferità cotanta io non ammetto né anche co' più barbari. « Memore dell' umana condizione, diè sepoltura », dice la legge. Altro si conviene all' uomo, e altro all' umanità, aveva scritto Varrone. E qui si tratta dell' umanità; ché, quanto all' uomo, egli cessò di essere. Ancora: è da cercare la vittoria, non però fino alla sazietà. Buona cosa è vincere: stravincere, odiosa. Debbo io distendermi da vantaggio su questo argomento? Io non nego che una certa differenza non sia da osservare fra cristiani e barbari. Ci hanno valentuomini che, usi a combattere contro a popoli cristiani e contro a turchi, dicono e ripetono che bisogna astenerci da atti crudeli contro a cristiani coi quali sono dritti di guerra e cercasi pace e amicizia. Il medesimo ebbe a dire quell' antico capitano romano (1) contro a' galli: « A che vi rimanete, o soldati? qui non si combatte co' latini o co' sabini i quali, dopo la vittoria, di nemici voi ve li abbiate a far compagni. Noi abbiamo prese le armi contra le fiere selvaggie: qui bisogna avere del sangue loro o dare del nostro. » Ma queste massime di cui altrove parlammo e sulle quali torneremo nel libro che viene, non potrebbero trovar luogo nel presente argomento.

Tu, sommo Iddio, rimuovi da noi la barbarie, la ferità, la insaziabile nimicizia; tu buono. Il bove e il leone cibino oramai l' erba dei campi, né mai il bove impari la ferità, bensì il leone apprenda mansuetudine. Né mai imparino dai barbari i cristiani tuoi i modi del guerreggiare, ma bene dal popolo tuo imparino i barbari questi modi più umani.

tamente io ora mi riposerei e tacerei volentieri, se anche questo combattimento non fosse per la patria, *alla quale il mancar mai, mentre che l' uomo ha vita, ad ognuno è cosa sozza e vituperevole; ma a Cammillo cosa empia e nefanda.* » (Livio, lib. V. Volgarizz.° di Jacopo Nardi).

(1) Marco Popilio Console. (*Livio, Lib. 7.°*)

Digitized by Google

LIBRO TERZO

CAPITOLO I.

Come finisca la guerra, e della pace.

SOMMARIO

Proponesi l'argomento di questo terzo ed ultimo libro. Fine della guerra naturalmente è la pace, e dev'essere. Etimologia del vocabolo pace. Definizione della pace secondo Agostino. Nostra definizione. Altra definizione del Baldo il cui concetto, incluso nella nostra, informerà tutto quanto il libro. In quest'ultima parte del nostro trattato ricercasi per noi la giustizia in quanto è ordine e attribuzione del suo a ciascheduno, sia che la pace sia data dal vincitore, sia che di comune accordo delle parti guerreggianti. Nell'un caso e nell'altro è da avere considerazione non pure alle cagioni che determinarono la guerra, sí anche alle nuove che potessero rinnovarla in futuro. L'esame delle cagioni passate ha rispetto alla vendetta (*intendi*: punizione): l'esame di quelle che potranno sorgere in seguito, al consolidamento della pace fermata. Ma a quest'ultimo effetto l'una e l'altra ricerca deve mirare.

1. Fin qui circa la ragione di cominciare e condurre la guerra: ora dunque non resta piú che vedere come sia da finirla. E certo, fine della guerra è la pace, alla quale tutti debbono aspirare. « Se guerra ha da farsi, scrive Cicerone, si faccia; ma solo in considerazione della pace. » E Agostino e il gius canonico: « Pace per volontà, guerra per necessità. Chi fa pace dee volerla sincera-

Digitized by Google

mente: chi fa guerra non altrimenti dee farla che per conseguire pace. » Cosí anche la vittoria è fine per Aristotele dell'arte del capitano, essendo alla vittoria congiunta l'onestà e la giustizia: il che è pace. Ed anche i piú bellicosi agognano questo fine: ché se questo non fosse, meritamente sariano detti bestie feroci, non uomini, essendoché niun vizio è contro a natura cosi, che della natura cancelli fino agli ultimi vestigi. Cosí i legati romani dicono al re di Persia che a non venire mai a pace sarebbe lo stesso che fare della vita umana vita bestiale. Cosí Giove si sdegna contro a Marte Gradivo (è questa una delle tante allegorie trovate da sapientissimi uomini a potentemente ammaestrarne) perché non è mai sazio di guerre. Altre fantasie di poeti anche da Polibio sono indicate su questo medesimo argomento contro alla guerra. E però Seneca fa dire a un suo personaggio cosi: « Se odi eterni agitino i petti dei mortali, né mai s'acqueti il concepito furore, ma il felice impugni le armi, lo infelice le appresti, le guerre non lasceranno piú tregua. E vincitore e vinto debbono volere il ritorno della pace: ché al primo è utile, al secondo è necessaria. » E dice Minerva: « Lodo le ire che riescono a pace. » Ma non è, si può dire, scrittore che non abbia molte di queste sentenze.

Di quí l'uso di formare i trofei di materia non duratura, acciocché a' vincitori fossero testimonio solo presente della dichiarazione della vittoria, e a' vinti lasciassero modo di ritornare in grazia di quelli: il che non sarebbe se questo segno, per l'una parte di onore, d'ignominia per l'altra, fosse tale da durare per lungo spazio di tempo. E quelli che primi fecero i trofei di materiali o di bronzo, furono biasimati e anche accusati. Ed ebbero lode i romani e lode i macedoni, presso i quali non fu in uso specie alcuna di trofei. Ebbe lode Alessandro che a veruno di questi segni volle raccomandata la memoria delle sue vittorie sui persiani e sugl'indiani. E fin quí non è dubbio alcuno. Aggiungo che i trofei erano cose sacre, e, come altri nota, né pure gli stessi nemici contro a' quali erano drizzati avrebbero osato distruggerli.

2. Quanto al vocabolo *pace*, se vuoi credere a Festo ed Ulpiano, deriverebbe da patto (*pactio conditionum*): Isidoro al contrario fa derivare questa parola da quella, intendendo per patto

Digitized by Google

l'accordo scritto che, in conseguenza della pace verbalmente già convenuta, ha luogo tra le parti in conformità delle leggi e dei costumi. E però qualunque convenzione che si faccia tra gli uomini è pace propriamente, ancorachè nell'uso sia detto soltanto di quella determinata convenzione in virtú della quale è posto fine alla guerra, o anche ne è chiuso l'adito.

3. La pace è definita da Agostino generalmente: « Concordia ordinata; » ordine poi è retta distribuzione delle cose, il che appunto al dire dei piú e di noi altri giureconsulti, è la natura della giustizia. Noi dunque definiremo qui la pace: « *Composizione ordinata di guerra* ». Il Baldo la disse: « *Cessazione completa di discordie,* » non potendo essere fatta pace perseverando la guerra. Concetto giustissimo che largamente sarà svolto in appresso. Ma nella definizione da noi proposta è incluso, oltre a questo, anche l'altro concetto della giustizia, ordine e attribuzione del suo a ciascheduno, la quale andiamo cercando in quest'ultima parte con cui si chiude la guerra.

4. E noi ora diciamo di quest'ordine, o vuoi retta distribuzione, e come si faccia dal vincitore, o di comune accordo delle parti guerreggianti, e come in tutti e due i casi si usi, e veramente si debba por mente non pure alle cagioni che determinarono la guerra, sí anche alle nuove che potrebbero rinnovarla per l'avvenire. Le quali cose tutte Omero insegnò padre di ogni sapienza, e Plutarco, autore gravissimo, pose in rilievo. Ma anche il nostro Baldo che tutto sa e insegna, dichiarò nei responsi. Le cagioni passate hanno rispetto alla vendetta: quelle che potranno sorgere in seguito, al consolidamento della pace fermata. Anzi a quest'ultimo effetto mirano eziandio le cagioni passate, come dai capitoli che seguono apparirà. Ma è da vedere di ciascuna cosa partitamente.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Della vendetta del vincitore.

SOMMARIO

Prima cura del vincitore sia di punire i delitti. Vendicarsi è giusto, ma entro certi confini. Il savio quando stabilisce vendicarsi del nemico non guarda a quello che il nemico si meriterebbe, sì a quello che a lui si conviene di fare. Siasi pure comportato ingiusto il nemico: tu, se vuoi essere giusto, nol devi ricambiare d'ingiustizia uguale: ché in questo modo saresti ingiusto tu pure in quel che difendi giustizia. Anzitutto devi curare che la guerra abbia l'effetto suo, ciò è la pace. Rea la cura del vincere se dalla vittoria non venga frutto di pace che duri. — Regole generali intorno alle pene; buone al proposito nostro. E queste sono: Che la pena sia vôlta alla sodisfazion dell'ingiuria, alla sicurezza dal malfattore che per ciò si punisce e da altri di sua tempra: e a fare che il delinquente non abbia vantaggio dal suo delitto. Inoltre non deve la pena essere sproporzionata al delitto: deve colpire soltanto gli autori di esso. Pene che offendono natura (mutilazione e marchie) riprovansi, non essendo utile né giusto quanto è crudele. Che se crudeltà non è lecita durante la guerra, tanto meno sarà ottenuta la vittoria. — Infine non deve il vincitore cercare gloria né di severità né di clemenza. Queste le regole generali che devono guidare il vincitore nell'opera del punire.

1. Di vero: per la stessa ragione che non deve il giudice, com'è insegnato da' nostri, mettersi a comporre la pace innanzi che siano puniti i delitti, così nel proposito nostro è anzi tutto da provvedere alla giusta vendetta, affinché, tagliate a dir così, le radici di ogni guerra, possa la pace acquistare certezza maggiore.

2. Che sia giusto vendicarci ormai abbiamo veduto (1); trat-

(1) Vedi Lib. primo Cap. XVIII, Lib. secondo Cap. XIII, ec.

Digitized by Google

tasi ora di conoscere di che sorta ha da essere la vendetta che possiamo dir giusta. Imperocché, a sentire certuni, giusto sarebbe quanto la forza dell'armi opera contro a' meno potenti. Niuna legge, dicono, è piú potente dell'armi: quegli è reputato in ogni sua cosa piú giusto ch'è superiore agli altri di forze. O anche: giusto è quanto torna utile al piú potente. Questi e altri simili detti altrove notai e condannai, nella stessa guisa che anche Plutarco riprova quella sentenza di Pindaro: « Conviene che il nemico distrugga quanto è del nemico. » Per fermo se la giustizia di guerra consistesse unicamente nell'arbitrio del vincitore e in questo adagio pindarico, sarebbe vana ogni disputa. Ma non è cosí. Imperocché la vittoria è di sua natura insaziabile, come con assai verità espone Mitridate presso Dione. E di tal guisa non sarebbe mai pace: sarebbe la guerra di distruzione e contro a natura se alla sola volontà del vincitore fosse rimessa ogni cosa, e tutto potesse distruggersi quanto al vinto appartiene. Chiunque fa guerra, dice Polibio, certamente si propone di vincere, ma non per far sue tutte le cose del nemico, sí perché dalla vittoria segue diletto, comodità, onore. Tanto è lungi che quella total distruzione possa da alcuno approvarsi, se non forse da que' malvagi che nel rovinare i loro simili prendono diletto. Ma ben diversa è la regola che noi vogliamo seguire, e secondo la quale Polibio si fa a giudicare dei fatti dei romani. Quella crudeltà io per me non l'ammetterei neanche contro a' barbari, per quanto in contrario abbia scritto Platone, e ad Alessandro sembri persuadere Aristotele. Havvi una misura alla vendetta e al punire, avverte Cicerone. (1) Il perché io me ne sto con Alessandro, e piú mi sento inclinato al giudizio di Strabone e Plutarco, i quali con tutta la differenza che è fra greci e barbari, pensarono che non fosse da distin-

(1) Come codesta tua *misura*, o buon Cicerone, fosse talvolta osservata in mezzo a tanta luce di civiltà e fervore di umanesimo quanto ne portò seco questo generoso e beato secolo decimonono, potranno dirtelo i poveri polacchi e ungheresi e italiani e indiani e africani e messicani e pelli rosse, e non so quanti altri popoli sui quali ebbero a sfogare la loro collera le maggiori potenze del vecchio e del nuovo mondo.

Digitized by Google

guere tra gli uni e gli altri, reputando l'orbe universo quasi una repubblica unica, e popolari e cittadini tutti quanti gli uomini, e quasi un solo armento pascolante insieme su terreni contermini. (1) « E certo, scriveva Cicerone in quella lettera nobilissima al fratello Quinto, a chiunque non pur governa cittadini e alleati, ma eziandio servi e bestie, si conviene di servire ai loro comodi e al bene stare.... Che se la sorte t'avesse mandato pretore agli africani, agli spagnoli o ai galli, feroci e barbari popoli, tuttavia si converrebbe alla tua umanità di servire ai lor comodi, al loro bene, ed alla salute. » Né ho per men vera questa sentenza perch'io sappia che i barbari i quali, né per timore né per vergogna si ritengono dal fare, come suol dirsi, d'ogni erba fascio, non si diportano con noi com'io vorrei ci diportassimo con loro, avendomi insegnato Plutarco che non si vuole dar retta a chi dice che l'ingiustizia è bene combattere con l'ingiustizia, quando invece è ingiustizia vendicarci degl'ingiusti, imitandoli. Anche Dione ammonisce che dalla ingiustizia altrui non dobbiamo essere fatti ingiusti neppure contra gli ingiusti medesimi. Similmente Polibio: « I savì quando stabiliscono di vendicarsi del nemico, non guardano a quello che esso si meriterebbe, sì a quello che conviene a loro di fare. » Cosí pure a chi ti dice villania, tu non risponderai ciò ch'e' si meriterebbe di udire, sì quello che la modestia tua ti permette. Anche ci fa sapere Polibio ch'è fama questi modi avere tenuti coi cartaginesi il popolo romano e il maggiore Affricano. Ma lascia che io metta qui alcune sentenze come mi vengono a mano: « Giusto sarebbe contro all'ingiustizia il taglione, e non per tanto io mi penso che non si vogliano imitare coloro della cui ingiustizia hai ragion di dolerti. » (Simmaco). « Non sarà mai che la virtú vada imitando i vizî in quel che cerca frenarli: mal chiameresti innocenza l'imitazione dell'altrui colpa. » (Seneca) « Anzitutto si vuol conoscere che debba fare il vincitore, che debba il vinto soffrire. » (Seneca). « Troppo sarebbe se io dovessi dir tutto quello che costui si meriterebbe che io gli dicessi: piú che a' meriti suoi piacemi aver rispetto alla mia dignità. » (Cicerone). « *Non quia tu dignus*, fa dire Ovidio ad

(1) Vedi Libro primo, cap. XV.

Digitized by Google

una sua eroina, *sed quia mitis ego.* » — « Tu non hai fatto, o Cherea, dice Taide in Terenzio, cosa degna di te: perché quantunque io fossi stata degna di questa ingiuria, tu nondimeno non eri degno di farla. » (*Eunuco, Atto V, scena XXII*) Cosí ad Oreste uccisor della madre i Dioscuri: « Veramente ella ebbe il giusto gastigo; ma tu non giustamente adoperasti, e Febo non ti diede savia risposta. » (*Euripide, Elettra, scena ultima*). Di che Clemente Alessandrino loda il tragico, e dice: « Euripide, veramente degno della socratica scuola, avendo rispetto alla verità piú che agli spettatori, rimprovera Apollo di avere voluto uccisa dal figliolo la madre. » — « Vuolsi avere considerazione non già a quello meriterebbesi pel suo delitto, sí a quello che le leggi, i costumi, gli antichi istituti del popolo siracusano consentono sia fatto. » (Diodoro, Lib. II). Non bastano queste autorità? Mosè che solo basta per tutti, ingiusti diceva essere gli edomei, ma tuttavia convenire a lui comportarsi mite con essi, guardando non a ciò che si avessero meritato, bensí a quello che a lui e al popolo suo convenisse di fare.

3. Pertanto in questa parte si vuole considerare non che possa il vincitore né che desideri la vittoria, ma piú che cosa convenga all'una e l'altra persona del vincitore e del vinto; e, quanto al fatto del vincitore, è da esaminarlo rispetto alla persona di lui, e rispetto al fatto in sé stesso. Ora tutti cotesti fatti debbono essere diretti al fine della vittoria che è l'utilità della pace. « Serviti della vittoria per ridurre quelli che hai vinto all'utilità della pace » insegna Agostino. « Rea la cura del vincere, se anche di ciò non si ha cura, che la vittoria torni a bene », dice Clemente Alessandrino che, secondo questo detto, biasima i fatti dei persiani nella Grecia. Io ammetto che coi barbari ci comportiamo con maggiore durezza, sendo con essi piú efficace dell'affabilità la violenza. E cosí i romani, come avverte Strabone, nei primi secoli facendo guerra a genti piú fiere, poterono facilmente far di meno di quella piacevolezza di modi che presero in seguito, com'ebbero a trattare le guerre con genti piú mansuete, e per la quale non dispiacque ai popoli il loro impero. Cosí Ambrogio: « Ai nemici piú violenti, e alle insidie, e a quelli che piú ne

Digitized by Google

abbiano offeso, piú violenta opponesi la vendetta, come ai madianiti che Mosè volle sterminati i quali delle donne loro fecero strumento a peccare. » Ed io pure di questa specie di nemici e del modo piú severo di trattare con essi tenni discorso di sopra, e se bene dicessi giusta la crudeltà contra questi nemici crudelissimi, niuno vorrà per questo accusarmi di contradizione il quale consideri che quel discorso si riferiva al tempo che va innanzi alla vittoria, cioè quando le parti combattono per ottenerla, ed ora invece siamo al tempo che séguita alla vittoria (1). E questa differenza è simile a quella che fra i tormenti e la pena è da Agostino sapientemente notata: « Maggiore è la necessità di ricercare che di punire. Ricercasi per venire in chiaro di un delitto diligentemente occultato, e aver modo di perdonare. » Il qual concetto è significato da Virgilio nelle lodi dei romani:

Ma voi romani miei reggete il mondo
Con l'imperio e con l'armi: e l'arti vostre
Sien l'esser giusti in pace, invitti in guerra:
Perdonare a' soggetti: accor gli umili:
Debellare i superbi . . . . . .
(*En.* Lib. VI, v.° 851).

Nei quali versi sono significati due precetti, uno di debellare, l'altro di perdonare, e tutti e due sono modi di reggere e comandare e sono indirizzati tutti e due a pace che è fine proprio di guerra. Cesare nelle Gallie altri spense, altri mansuefece: « e null'altro è vittoria che soggezione di repugnanti, la qual cosa quando sarà fatta, pace sarà. » Cosi pure Agostino. I superbi giustamente sono debellati; e che ciò sia giustizia lo dice Virgilio:

Justitiaque dedit gentes frenare superbas,

(1) Non dimentichiamo che in questo terzo libro cercasi la giustizia di guerra nel periodo di essa nel quale si termina, ossia la cagione di giustizia *finale*. Veda il lettore il cap. VII del lib. I dov'è partita la materia di tutto quanto il trattato cosí: cagione di giustizia (guerresca) *efficiente:* cagione di giustizia *materiale:* cagione di giustizia *formale:* cagione di giustizia *finale*. Più naturalmente il Giannotti: *primi principî delle guerre, ultimi fini, alcuni accidenti intermedî. (Disc. sopra il fermare il Governo di Firenze).* O gran bontà degli scrittori antichi!

Digitized by Google

e anche taluno de' nostri. A debellare costoro durezza vuol essere: ma i già debellati sono tuoi (1). Noi ora ricerchiamo la cagione della giustizia di guerra non piú nel principio o nel corso della guerra, ma nel periodo di essa col quale si termina. « Ed è ottimo termine delle guerre, dice un re in Tacito, comporle perdonando. » (*Annali*, Lib. XII, § XIX). « Per antico costume sono i romani tanto benigni ai supplicanti, quanto duri ai nemici »; cosí pure in Tacito scrive un imperatore romano (*Annali*, § XX). Degli ungari (per costumanze e religione erano essi de' piú barbari), presa per Carlo Magno una città validissima che avea costato la vita a un gran numero di francesi, è fatta grazia ai supplicanti. Ma anche di essi è stato piú sopra discorso (2). Che altro adunque rimane se non che sia dimostrato il fine e le regole della vendetta? « Forza unica e come midolla di tutte le altre virtú è la moderazione. Tienti al giusto mezzo se brami aver lode di moderazione. Sta la moderazione nel giusto mezzo, e moderazione è virtú. » Questi precetti dava Bernardo a Eugenio papa. « Anche nella pena, come in tutto, vi ha certo una misura » scriveva a Bruto Cicerone, dal quale n'è pure insegnato che misura e temperanza consiste nel tenerci lontani da crudeltà e rilassatezza. Qui, come in altri casi, reprimere l'ira non è sempre opportuno: ché anche l'ira è sovente ministra di buone azioni e compagna di giustizia. Similmente non è sempre lodevole mansuetudine il perdonare, anzi talvolta è colpa ed ignavia. Ai soggetti, dice Virgilio, perdonisi; e questo è quando chi abbia fatto ingiuria se ne penta, quando dalla vendetta gli sia tolta baldanza, e, séguita Cicerone, quando anche agli altri sia tolta la voglia di offendere. Elegantemente anche Ennodio nel panegirico di Teodorico dice di cotesti nemici vinti cosí: « Né spenti affinché non perissero nella memoria degli uomini, né intatti ma prostrati, affinché non bastassero all'insolenza. » Per fermo altro è pena, altro è vendetta: quella ha rispetto al paziente, questa all'agente; ma e all'uno e all'altro si volge il nostro pensiero, sia che diciamo pena, sia che vendetta. Il

(1) Vedi cap. XXIII, Libro secondo.
(2) Cap. XX, Lib. II.

Digitized by Google

perché io dico seguitando che le regole le quali sono comuni alle pene varranno al proposito nostro nel porre la misura della vendetta. E queste regole sono intese alla sodisfazione di chi ha sofferto ingiuria: alla sicurezza dalla persona che vien punita e da tutti gli altri per l'avvenire, e a fare che il delinquente non abbia vantaggio dal delitto. Le quali regole furono da me spiegate particolarmente in una mia dissertazione. Grandemente si vuol provvedere alla sicurezza, imperocché, come suol dirsi in questo argomento, ciò ch'è fatto è fatto e non può essere che non sia. Egregiamente (scrive Dione) Cesare davasi pensiero delle colpe passate solo in quanto ne venisse minaccia in futuro alla sua sicurezza: il perché a molti fé grazia di offese gravissime o se ne stette contento a leggiera vendetta potendo credere che quei tali non avrebbero piú commesso delitto; ma al contrario, per rispetto alla sua sicurezza, di molti piú acerbamente che non meritava si vendicò, per distogliere altri, con la gravità del supplicio, dall'imitarne l'esempio. Nel che non dirai *egregiamente* essendoché la pena non deve mai eccedere la gravità del misfatto, ma dev'essere proporzionata a ciascun delitto. (1) Deve la pena cadere su quello in cui è pure il peccato. Non deve colpire se non gli autori del malefizio, come ci è occorso notare piú d'una volta. Né dovrebbero quí aver luogo quelle date pene che, per rispetto, direi, alla natura sono vietate. Lascio agli scrittori di gius civile ragionare di queste pene che dalle leggi civili sono condannate e che a me paiono riprovevoli anche per quella riverenza che ho detto, alla natura, come sarebbe la mutilazione delle mani o dei piedi. Anche di una mano sola Paolo Emili scrittore nobilissimo dice cosí: « per licenza di guerra piú che per legge di umanità rimandò i prigionieri dopo aver loro tagliata la mano destra. » Anche M. Tullio dice crudele e detestabile il fatto degli ateniesi che agli egineti tagliarono soltanto i pollici. Il medesimo dice Plutarco ed Eliano che narrano altre cose barbare

(1) Questa e altre molte dottrine ond'è ricca quest'Opera, è anche oggi, e oggi piú che mai, tanto viva, che Terenzio Mamiani nel suo libro *Teorica della Religione e dello Stato*, la pone fra le norme morali che reggono le società civili moderne (Cap. IV, § III).

Digitized by Google

degli ateniesi. Parve utile, scrive Cicerone, tagliare i pollici a quelli che erano abili al remo, tanto piú che gli egineti per la loro vicinanza minacciavano il Pireo: (1) *sed nihil quod crudele utile.* (*De Officiis, lib. terzo,* § *XII*). Certamente non è giusto quanto è crudele. Ancòra, chi cerca provvedere e a sé stesso giovare piú che l'equità non comporti, costui fa ingiuria, perché non serba il giusto mezzo. Tagliando il dito grosso tagli anche gli altri diti fatti inutili senza l'aiuto di quello, scrive Andrea Vesalio uomo sommo, dal quale è narrata questa malvagità contra gli egineti. Piú valido di tutti è il pollice che appunto è detto cosí *a pollendo;* anzi quel dito può dirsi addirittura la mano e αντίχειρ lo chiamano i greci. Del resto l'autore di quella sentenza cosí atroce caduto di lí a breve nelle mani di Lisandro, fu da lui pubblicamente vituperato. E agli ateniesi fu reso il cambio, sfregiata loro la faccia. Anche con la figura d'un cavallo furono altrove marchiati in fronte. Cosí perseguita Nemesi gl'ingiusti. Il marchio: altra pena ingiusta di cui ragiono in quella mia dissertazione. Barbarissimo fu Basilio che a quindicimila prigioni bulgari cavò gli occhi, lasciato soltanto per ogni centuria un monocolo che rimenasse gli altri al loro paese. Anche il Guicciardino, il nobile storico e giureconsulto lodato, condanna questi fatti crudeli, e pone in bocca a un ambasciator fiorentino queste parole: « Essendo la giustizia la base e il fondamento di tutte le virtú, è conveniente che ad ogni altro rispetto venga anteposta. » (*Libro quarto, Cap. 2°, Anno 1498*). La qual proposizione è tanto di per sé manifesta che non bisogna di essere dimostrata. Che se durante la guerra queste cose non possono aver luogo, molto meno potranno cessata che sia, e ottenuta la vittoria. Che cosa si vuole con queste pene sozze che sformano la natura? Natura non vuole mostri: queste pene li fanno. Cupidità di fare il male, crudeltà nel punire, animo implacato e implacabile, libidine di dominare debbono qui condannarsi e contrastano alle regole delle pene. Queste le cagioni, dice Agóstino, che invece d'estinguere le guerre le accendono

(1) Plutarco fra i detti notabili di Pericle rammenta questo: doversi levar via la città d'Egina che era come cispa sopra l'occhio del porto Pireo (*Vita di Pericle, VIII;* Trad. dell'Adriani).

Digitized by Google

maggiormente. « Il leone contra chi gli abbia, senza ferirlo, scagliato un dardo, si avventa: lo butta in terra, ma nol ferisce. » (*Plinio, lib. 8, c.° 16*) « Proprio delle fiere manco generose mordere e calpestare quei che giacciono in terra: gli elefanti e i leoni stramazzano e passan' oltre. » (*Seneca, lib. I de Clementia*) « *Ira crudele e inesorabile è indegna di re.* » Così Seneca. Vuolsi a questo proposito prendere insegnamento da quei lodatissimi personaggi i quali neanche servi colpevoli vollero, mentre durava loro lo sdegno, puniti da sé, ma ad altri li dettero a castigare. « Imparate, dice l' egregio di l' Hôpital contra le madri che non allattano i loro figlioli, ed io, mutata una sola parola, (1) adatto i suoi versi al presente argomento, imparate la virtú che vi è propria. Se per vostra volontà rifuggite da essa e non avete d' umano se non il nome ed il volto, cotesta virtú che vi è propria imparatela, o regi, dai bruti, dagli uccelli, dalla immane generazione delle fiere; e ad esse piuttosto concedete il nome di uomo, e voi fiere, sí come siete, cosí sopportate che altri vi chiami. » (2)

(1) Forse *matres* in *reges*.

(2) Maddalena di l' Hôpital figlia del gran cancelliere maritatasi a Roberto Hurault de Belesbat fu disgraziata nelle balie, come rilevasi da un' Epistola in versi scritta dal padre all' amico suo Giovanni Morel, ove si leggono quelli citati da Alberigo. Dal quale ben fu degno che Michele di l' Hôpital fosse avuto in venerazione, come qui e altrove (Vedi Cap. IX del primo libro) apparisce. E a quest' uomo veramente egregio e grande piacemi consacrare una nota.

Nacque in Alvergna verso il 1505 di Giovanni medico e consigliere del contestabile di Borbone, e con esso ribelle. A dodici anni andò a studiar leggi nella città che diè i natali al Cuiacio. Dove i giovani d' allora levavansi, d' inverno, alle quattro e pregavano: tutto il giorno studiavano, ricreandosi poi la sera co' Greci e Latini. Il delitto del padre (ond' ebbe in contumacia condanna capitale) costò qualche mese di cattura al giovanetto innocente. A vent' anni fu lasciato andare in Italia: rivide il padre in Milano stretta d' assedio dalle armi francesi. Andò a Padova a studio: sei anni vi stette. L' Italia lo rendeva qualche anno appresso alla Francia in leggi e poesia romano. In Parigi avvocò, e in tanta bontà di colleghi risplendette la sua. Nel 1537 tolse in moglie Maria Morin, che fu protestante perché contro a' protestanti troppo cattolico il padre giudice criminale. Con la dote della

Digitized by Google

Ho io detto abbastanza? Secondo la qualità della persona e secondo la condizione della cosa e del tempo e dell'età e del sesso, o con maggiore severità o con maggiore clemenza sta-

moglie si comprò magistratura che allora davasi a prezzo; e fino a quarantadue anni la tenne. Andava in palazzo prima dell'alba, facendogli un servo lume per via: ultimo ne usciva.

Margherita di Valois, duchessa di Berry, figlia di Francesco primo, nipote della regina di Navarra e com'essa amante delle lettere e protettrice di letterati (di lei scrisse il Ronsard *qu'elle portoit une âme hostellière des muses, et que le ciel la fit si parfaite et si belle que, pour n'en faire plus, on rompit le modèle*) lo trasse in sua corte col grado di cancelliere. Della nuova autorità si valse al miglioramento degli studî giuridici: per lui il Duareno riebbe cattedra in Bourges, ve l'ebbero il Donello e il Cuiacio. Fatto da Enrico secondo (fratello della duchessa) soprintendente al pubblico erario, più del giusto sollecito che di sé, curò che non ne fosse fatto strazio: sportule di giudici volle tolte. Disse: « Ció che il principe onestamente non farebbe, tôr danaro per sentenze, non può lasciar fare a'suoi procuratori. » Dal regalar pazzamente, ritenne un giorno il re con queste parole: « Sire, questo danaro è pane de' vostri popoli: vorrete voi privarneli per darlo a un avaro? » Altra volta a Caterina de' Medici: « Madama, il regno se ne va in feste e sciali: che sarà de' vostri figlioli quando il regno non sarà più? » Fattaglisi sposa l'unica figlia, non ebbe che darle in dote.

Sotto Francesco secondo fu cancelliere di Francia, magistrato maggiore di quel reame. Volle pace fra cattolici e protestanti: dal Tribunale dell'inquisizione salvò lo Stato: molte leggi fece miracolo di sapienza. Soleva dire: « Contra ragione ferro non vale. » « Luterani, ugonotti, papisti, nomi diabolici: siamo cristiani. » « Potersi vivere in pace anche tra persone discordi in opera di fede: non doversi per noi (disse in parlamento) costituire la *religione* bensí lo *Stato:* molti poter essere cittadini che non saranno cristiani. » E protestanti e cattolici contra nemico di fuori uní fratellevolmente e vinsero. « Delle civili discordie pretesto la fede: cagion vera questa tra l'altre: che i soldati, finite le guerre, trovandosi senza soldo e senza mestiere, vogliono rubare. » Il medesimo sulla militar disciplina corrotta avea scritto il Machiavelli: « Non avete voi nella memoria delle cose vostre, come trovandosi assai soldati in Italia senza soldo per essere finite le guerre, si ragunarono insieme più brigate le quali si chiamarono compagnie, ed andavano taglieggiando il paese senza che vi si potesse fare alcuno rimedio? » (*Arte della Guerra, lib. primo*).

Digitized by Google

tuiscesi intorno alle pene, in guisa però che altri non cerchi gloria né di severità né di clemenza. Piú altre sono le regole a questo proposito. E quello che ho detto sarebbe poco o nulla

Certa volta Montmorency contestabile, istigatore di guerra civile contra 'l principe di Condé, contrastandogli il Cancelliere gli disse: « A voi, uomo di toga, non istà intromettervi ne' consigli di guerra. » Rispose: « Se io e' mie' pari non sappiamo fare la guerra, ottimamente sappiamo quando si conviene farla. » I giudici, presente il re e tutta la Corte, ammoniva giusto e severo cosí: « Voi siete giudici del prato o del campo, non già della vita, non dei costumi, non della religione. A voi par buono darla vinta a colui che stimate uomo dabbene o miglior cristiano, come se nei giudizi fosse questione quale de' due contendenti è miglior poeta, oratore, pittore, artigiano, e non della cosa su cui cade contrasto. Se non siete capaci di reprimere le vostre passioni, d' amare i vostri nemici come comanda Iddio, che giudici siete? »

Del costume e dello zelo per l' onore del principe e dello Stato è testimonio questo racconto che riporto cosí in francese per non averlo a guastare. « Il me souvient qu'une fois à Moulins j'avois prié M. d'Estrozze (Filippo Strozzi nato a Venezia nel 1541, morto nel 1582, colonnello pe' francesi, gran capitano) de luy parler de quelques affaires que j'avois, qu'il me despécha aussitost, et nous fit disner très-bien, du bouilly seulement (car c'estoit son ordinaire pour les disners), avecques luy en sa chambre, et n'estions pas quatre à table, où durant le disner ce n'estoit que beaux discours, beaux mots et belles sentences, qui sortoient de la bouche de ce grant personnage, et quelques fois aussi de gentilz mots pour rire. Après disner, on luy dit qu'il y avoit là un président et un conseiller nouveaux qui vouloient estre receuz de luy en leurs nouveaux estats qu'ils avoient obtenus. Soudain il les fit venir devant luy, qui ne bougea ferme de sa chaire. Les autres trembloient comme la feuille au vent. Il fit apporter un livre du code sur la table, et l' ouvre luy meme, et leur monstre à l'un après l'autre une loy à expliquer, leur en faisant sur elle des demandes, interrogations et questions. Ils luy respondirent si impertinemment et avec un si grand estonnement, qu'ils ne faisoient que vaxiller et ne sçavoient que dire: si bien qu'il fut contrainct leur en faire une leçon, et puis leur dire que ce n'estoient que des asnes, et qu'encor qu'ils eussent près de cinquante ans, qu'ils s'en allassent encor aux escoles estudier. M. d'Estrozze et moy estions près du feu qui voyons toutes leurs mines, plus esbahys qu'un pauvre homme qu'on mene pendre. Nous en ryons sous la cheminée nostre saoul.

Digitized by Google

a stabilire qualche cosa di certo, se non ci andassimo proponendo certi casi particolari intorno ai quali partitamente risponderemo. E poiché dire di tutti non è cosa possibile, diremo soltanto di quelli che piú di frequente sono trattati.

Ainsy M. le chancelier les renvoya sans recevoir leur serment, et qu'il remonstreroit au roy leur ignorance, et qu'il en mist d'autres en leurs places. Après qu'ils eurent passé la porte, M. le chancelier se tourna vers nous, et nous dict: « Voylà de grands asnes; c'est grand charge de conscience au roy de constituer ces gens là en sa justice. » (Brantôme).

Dal metter mano nel sangue ritenne quanto poté la regina (Caterina de' Medici vedova di Enrico secondo) che, durante il ministero di lui, comandò piú de' figlioli, uno morto giovane, l'altro che fu Carlo nono, fatto re a dieci anni e mezzo. Tentennò un pezzo: all'ultimo, debole e dissoluta, piegò a Roma e Spagna e a malvagi di sua corte e si tolse dattorno il dabben ministro. Allora venne la notte di San Bartolommeo, e l'onesto vecchio fu cerco a morte. Campato dagli sgherri, pochi mesi appresso a' XIII di Marzo del MDLXXIII morí d'angoscia. Ebbe pochi amici: avversarî molti e potenti, due papi Pio IV e Pio V che fu canonizzato, e principi e cardinali. In reggia corrottissima visse incorrotto. Morí povero. Degno che Francia e tutto il mondo l'onori.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Delle spese e dei danni della guerra.

SOMMARIO

È giusto che il vincitore sia pagato delle spese della guerra e ristorato dei danni. Esempî di storici. Sono gli storici testimonî dei giudizî dei tempi. Nelle cause civili non sempre paga le spese chi perde: allora è condannato a pagarle che non ebbe giusta cagione di sostenere la lite. Nelle guerre non è così: non perché la vittoria provi la giustizia della parte che l'ebbe riportata: che anzi, come ne' piati civili, avviene spesso che perda chi, umanamente parlando, aveva ragione. Nelle guerre deve in tutti i casi il vinto essere condannato nelle spese e nei danni, potendo la guerra essere giusta da una parte e dall'altra, e perché il vincitore è parte insieme e giudice del nemico: onde non è a credere che voglia o possa dar contro a sé stesso. Ma questa doppia qualità di giudice e parte dovrà farlo inchinevole a equità e moderazione, e alle ragioni del nemico non meno che alle sue dovrà riguardare. Chi si fa giudice deve cessare di essere amico o nemico, e nimistà non ha piú luogo quando il nemico è debellato. — Le spese e' danni sono dovuti dal vinto anche quando negli accordi di pace non ne fosse fatta espressa menzione. Nella composizion della pace lo Stato può disporre dei beni dei sudditi, e rimettere i danni da essi sofferti. — Di un caso risoluto dall'Alessandro: esame di esso. — Sottigliezze di gius civile inopportune nella nostra materia. — Ragioni private fra' sudditi degli Stati in guerra non vengono meno per la guerra. — Composta la guerra, dei fatti contrarî a giustizia commessi durante la guerra non è piú luogo a parlare.

1. È giusto che il vinto paghi al vincitore le spese della guerra e' danni sofferti. Questo dicono gli storici dai quali ci sono tramandati i giudizî dei tempi. « Per le spese fatte nella guerra darete quindicimila talenti euboici » fu detto nelle condizioni della pace con Antioco (*Livio, lib. 37*), e quindicimila talenti fanno, mi pare, nove milioni di coronati. Per ciò che attiene

Digitized by Google

alle discettazioni del foro, i nostri interpreti delle leggi insegnano e nelle cause civili e in quelle penali dovere la parte succombente rifar le spese se non ebbe giusta cagione di litigare; molto piú se nel giudizio fu attrice, avendo potuto e dovuto apparecchiarsi meglio; che se invece apparisse che il vinto giustamente entrò nella lite, allora non aver luogo condanna. La giusta cagione scusa il reo ed anche l'attore. Tuttavia contro all'attore sta quel detto di Polibio che i primi all'offesa sòpportano la colpa di tutti. Ma e contro ai vinti in generale fu detto: « L'evento della guerra come giudice equo la diè vinta a coloro che stavano dalla parte della ragione. » « All'equità suole sempre andare congiunta la vittoria. » Questo veramente negavasi da Pio II, per la ragione che giudei e cristiani ebbero spesso a patire sconfitte. Ma e forseché giudei e cristiani ebbero sempre ragione? E non fu degno talvolta che rimanessero superati anche da barbari ed infedeli? Religione buona non giustifica opere male. E piú e piú volte, non per amore di religione ma per cagioni umane i cristiani presero guerre, e ingiustamente le amministrarono. Dio fu coi romani, disse Giuseppe, e non so chi altri dopo di lui. E per bocca dello stesso Profeta non sono ampiamente condannati i giudei? Ed io credo tuttavia poter dire non essere caso raro che quale ha piú ragione ne tocchi da chi ne ha meno. Anche Plutarco lo dice. Cosí vediamo anche nei piati civili e nelle contese forensi aver sovente la peggio una delle parti o per difetto di prove, o per potenza di avversario, o per malignità di giudici o per altre cagioni. Fu consiglio divino, scrive il Baldo, che nella guerra di successione fra gl'inglesi e' francesi avessero questi la peggio, i quali, umanamente parlando, era giusto che dovessero vincere. Dunque non è questo il nodo della questione. Imperocché della giustizia di una lite male ti faresti giudice argomentandolo dalla vittoria, potendo essere vittoria dov'era ingiustizia: che se ciò non fosse, chiunque perde sarebbe condannato nelle spese della lite. E che? Non insegnammo, non avvertimmo piú volte potere la guerra esser giusta da una parte e dall'altra? (1) Che dunque? Vorremo anche in opera di guerra distinguere, e dire che allora

(1) Vedi Libro primo, Cap. VI.

Digitized by Google

possa a buon diritto il vincitore recuperare le spese quando il vinto non ebbe dritta cagione di far guerra? O vorremo invece stabilire che dovrà in tutti i casi recuperarle? Cosí appunto costumasi. E anche ne' piati civili la giusta cagione non scusa dal pagare le spese, tuttavolta che siasi tra le parti fatta promessa ed accordo che le spese della lite pagherebbe chi perde. Il medesimo se lo Statuto provvedesse cosí: sebbene in quest'ultimo caso variano le opinioni dei nostri interpreti. Ma al proposito nostro aggiungi che in opera di controversia guerresca sta al vincitore far giudizio della cagione giusta, e cosí anche della cagione sua propria. E pretenderemo che in questo giudizio dia torto a sé stesso, e ragione al vinto? Nol farà di sicuro. E quantunque possa la guerra esser giusta per una parte e per l'altra, non è a credere che all'una parte od all'altra nel fatto sia per parere cosí. Tuttavia, essendoché ora il vincitore non sia piú parte soltanto ma assuma ancora la veste di giudice equo, dee certamente piegarsi quanto può alla regola dell'equità, e con le ragioni sue tener conto anche di quelle della parte; e in questo giudizio la doppia qualità di giudice e parte dovrà temperare la sua vendetta sulla parte vinta. Di certi accusatori e giudici parla Cicerone cosí: « Essi fanno il dover loro: difendono gli amici. Cosí fa chi ha cuore. Offesi, si dolgono: irritati, gridano, combattono provocati. Ma s'è ragione ad essi perseguitare Celio, non è ragione, o giudici, che voi dobbiate per questo reputar giusta la causa loro, e dare ascolto all'altrui dolore anziché alla vostra coscienza. » (*Cic. pro Coelio*). Ora il vincitore fa da giudice, e come tale deve giustamente riguardare la cagione che lo mosse a far guerra, e alla fede presente, non a quel giusto dolore dee provvedere. Cosí fece Minosse, il quale, come canta Properzio (1), seppe congiungere l'equità alla vittoria, onde meritamente siede giudice nel regno infernale. Scrive Cicerone negli Uffici: « Deponga la veste di amico chi prende quella di giudice » (*Libro III*);

(1) « Non tamen immerito Minos sedet arbiter orci
Victor erat quamvis, aequus in hoste fuit. »
(Properzio, El XIX, *De mulierum incontinentia*, Lib. III).

Digitized by Google

ed io: deponga la veste di nemico chi prende quella di giudice: ché nimistà non ha piú luogo quando il nemico è debellato. Pertanto quelle regole piene d'equità che intorno alla condanna della parte succombente nelle spese della lite sono poste nelle cause de' privati, anche in queste cause pubbliche dovranno osservarsi.

2. Le spese poi e' danní e gl' interessi, quando siano dovuti, sebbene, composta la pace, non ne fosse fatta menzione, debbono nondimeno rifondersi e compensarsi. Della qual sentenza ch'è de' nostri interpreti, io penso dover dire largamente in questo trattato. Ma circa le cause de' privati insegnano questi medesimi interpreti che, sebbene sia fatta generale remissione dei danni e delle spese, non è però che i privati che li hanno sofferti non possano ripeterli. Tuttavia questa opinione s'impugna da Giovanni Bodino, ed è lecito dubitarne. Ché ad agevolare la composizion della pace conviene talvolta dipartirci dalle regole del giure. Utilità massima in pace sfuggire liti. Ond'è che la transazione vedesi favorita per molte guise dalle leggi civili. E la transazione dicesi terza specie di contratto semilucrativo. Che non debba essere offeso chi fugge nimicizie è insegnato dall'altro maestro mio onoratissimo Sforza Oddi. (1) Molte di questo tenore sono le sentenze. Per amore di pace possono gli arbitri estendere il loro giudizio oltre ai termini del compromesso. Quí anche al non volente è fatto benefizio: costringonsi a pace le persone private, ed anche in qualche modo le pubbliche, come dissi di sopra. E per non accumulare troppe citazioni, è anche giure straordinario potersi dare, per cagione di pace, dalla repubblica o dal principe i beni dei privati. Cosí comunemente è insegnato: Per occasion di pace potersi dal principe rimettere le ingiurie e i danni dei sudditi, né poter essi in via civile o criminale farne querela. Bene sarà obbligato il principe di ristorarli del danno, che, se giustamente poté secondo la ragion delle genti, ingiustamente secondo la ragion civile farebbe

(1) Perugino. Insegnò legge prima nella sua città, indi in Padova, e finalmente in Parma, dove morí nel 1611. Da giovane compose alcune commedie italiane di cui parla Apostolo Zeno, e che ora giacciono dimenticate con altre moltissime di quel tempo.

Digitized by Google

loro sopportare. Filippo Decio insegna di piú che questo disporre che fa il principe, dando o rimettendo, delle cose dei privati, è suscettivo di larga interpretazione. Al quale insegnamento pare si opponga l'Alessandro che ricercato su di un caso speciale se, fatta pace tra il Farnese e l'Orsini *cum fine, refutatione, quietatione, pacto de ulterius non petendo vel exigendo, de et pro omnibus singulis damnis, interesse, expensis, injuriis,* potesse l'Orsini ripetere pur sempre certe castella dal Farnese state occupate, risponde potere. E allega questa ragione, che in quell'accordo non vi è parola che porti rinunzia alla facoltà di rivendicare: altro è danno, altro rapina e furto, e quella occupazione del Farnese: dalla quale sono pure cose distinte gl'interessi ed anche le spese e le ingiurie: né si può dire che chi ha rimesso l'ingiuria abbia pure rimesso il danno che viene dall'ingiuria. E chi rimetta ingiurie, sfratti, devastazioni, non per questo si dirà che abbia pure rimesso i danni e gl'interessi, e, per conseguenza, né anche il diritto di rivendicare il dominio. Questi medesimi principî sono professati nei suoi Responsi da quel solenne interprete delle leggi. A me però queste distinzioni sottili non piacciono nella materia che tratto. Dico di piú che anche il danno è detto cosí *ab ademtione et quasi deminutione* del patrimonio. Cosi anche il furto: che possa ravvisarsi questo delitto anche in certi casi nei quali, propriamente e rigorosamente parlando, non si potrebbe, è pure insegnato dagl'interpreti. Similmente, nella parola *interesse* si comprendono talvolta, a detta loro, i frutti, le usure, gli alimenti, e la stessa cosa principale. Aggiunge l'Alessandro nel caso propostogli che quelle castella occupate dal Farnese erano feudali, e però, non potendosi senza pena alienare, neanche potevano essere comprese in quella obbligazione generale. Su di che io dico primieramente, molte guerre poter essere fra sommi principi e intorno a cose non feudali; tuttavia anche tra principi essere guerre, i quali abbiano superiore, e intorno a cose feudali, e rispetto pure a cose che per ragione di feudo sono possedute. E intorno a queste ultime persone e cose è il responso dell'Alessandro. Delle persone vedemmo piú d'una volta nel primo libro (1). Dico in se-

(1) Dove si tratta della cagione di giustizia *efficiente*, cioé della giustizia di guerra per rispetto alle persone cui si appartiene di farla.

Digitized by Google

condo luogo, quanto alle cose, che il signore ha ragione di volere che non gli sia cambiato feudatario. Ma chi ha in feudo è come quello che, prestatogli un cavallo, lo perda in battaglia. Oltre a ciò delle cose di cui ragiono toccai nel secondo libro alla fine del capitolo vigesimosecondo. E rispetto a questa specie di persone e di cose io la penso come l'Alessandro.

Ma quanto a ciò che io diceva intorno alle cose dei privati, si hanno esse dunque per acquistate solo perché possono essere acquistate? si hanno come date solo perché poterono darsi? Anche per poterle dare si desidera una cagione giustificabile e giustificata, come insegna il Decio. Ma, in conclusione, io sono d'avviso che si abbiano per consegnate e abbandonate al nemico. Dacché, composte le guerre, non fu mai da' privati dato luogo a giudizî siffatti. E i mali che avvengono nelle guerre sono frequenti ai privati, non meno che al pubblico. Qui si verifica il detto: « *Quidquid delirant reges plectuntur Achivi* ». Il nemico né dal territorio pubblico né dal privato ingiustamente acquista. Non è dubbio su ciò. Tuttavia dice il Baldo che più facilmente si farà luogo a cessioni di ragioni pubbliche che di private, e che le convenzioni dei principi non debbono nuocere ai privati salvoché non siano universali; e il medesimo che del principe, dee dirsi dei condottieri dell'esercito ai quali sia data potestà di farle. Le quali parole del Baldo non contrastano alla nostra conclusione, essendoché la pace sia appunto convenzione universale. Che se tuttavia a lui o ad altri paresse altrimenti, noi seguiremmo le loro opinioni nel caso in cui, fuori della guerra, fosse dovuto ai privati alcun che. Così dice l'Ancarano che se si fosse convenuto che il nemico dovesse sgombrare da tutti i luoghi stati in guerra occupati, non si dovrebbe già intendere di quelli che i privati possedevano per ragione privata. Così il Decio ed altri osservano che non vi è legge la quale, per una guerra che si agita fra due principi, dispensi i sudditi dell'uno e dell'altro di pagarsi reciprocamente i debiti, e il medesimo, per la stessa ragione, si dovrà dire di ciò che, fuori della guerra, fosse dovuto dal pubblico. E veramente: perché dovrebbe qui distinguersi il pubblico dal privato? Debiti siffatti nessuno vorrebbe dire compresi nel trattato di pace: ché negli accordi di pace non si tiene conto di quelle cose per occasione delle quali

Digitized by Google

non ebbe luogo guerra. Pertanto questi diritti incorporali non passano nel nemico, come sarò ad esporre tra breve. Neppure s'intenderanno rimesse o abbandonate quelle cose che fossero state tolte agli ambasciatori, com'ebbe a dire il Baldo. E pertanto il medesimo noi diremo delle altre cose le quali per ragione di guerra non possono in guerra esser fatte. Se di tutte le cose che avvengono durante la guerra e che non sono conformi alla ragione di guerra potesse chiedersi riparazione, la pace sarebbe ad ogni momento violata. Il che si vuole impedire: né deve essere concesso tornar sopra a queste cose e prenderne motivo a rinnovare la guerra a chi negli accordi di pace, quando con maggiore serenità d'animo e con maggiore equità era dato trattarne, le ebbe studiosamente dissimulate.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Dello imporre a' vinti tributi e dazî.

SOMMARIO

Giusto che il vincitore imponga ai vinti tributi e altre gravezze a rafforzare sé, e indebolire il nemico vinto. Esempio dei romani. — Oltre a ciò i tributi e altre gravezze sono dimostrazione di signoria da una parte e soggezione dall'altra. Ed è utile e giusto che i vinti si riconoscano soggetti al vincitore. Esempio di Nino. — Tornasi ai romani: autorità di Cicerone. — Anche è giusto che il vincitore faccia sue le terre del vinto. — Occupazione e vittoria, origine, secondo Cicerone, della proprietà. — Anche per legge divina è lecito al vincitore imporre tributi e far sue le terre del vinto. — Erroneo giudizio di Lucano e Seneca intorno ad Alessandro. — Si confutano due obietti: 1.º Se al privato non è lecito usurpare le cose del privato, neanche sarà lecito al principe le cose dell'altro principe. 2.º Se le guerre sono fatte per punire chi si è dipartito dal giusto, fatte che siano, non può altra punizione aver luogo. — Di un'opinione dell'Alciato a proposito delle guerre fra cristiani e cristiani: rifiutasi. Strana opinione di certi teologi che anche nel fôrô della coscienza dicono conformi a giustizia gli acquisti di cui parliamo. — Conchiudesi il capitolo: dove si ammonisce il vincitore di valersi moderatamente delle ragioni che gli dà la vittoria.

1. Oltre alle spese e alle altre cose di cui ho parlato, giustamente il vincitore impone a' vinti anche tributi e gravezze. Senza dubbio i tributi sono i nervi della repubblica i quali è utile al vincitore indebolire al nemico vinto, e a sé rafforzarli. « Per ragione di vittoria v' imponemmo tributo » dice ai galli il capitano romano (1). Nel fatto era usanza dei romani imporre di questi carichi alle nazioni vinte. E il nostro Giustiniano vuole

(1) Petilio Ceriale. V. Tacito, *Storie, Lib. IV.* § *74.*

Digitized by Google

che li zani siano sottoposti a tributi affinché per tal guisa riconoscessero di essere stati vinti. Non diverso consiglio fu quello di un altro legislatore nel richiedere il censo. Censo sta a dimostrar soggezione. E però i giudei volendo rivendicarsi in libertà, cominciarono dal far consiglio tra loro sul non pagare a Cesare il censo. Ma anche il tributo e lo stipendio e' balzelli denotano soggezione. « Terre gravate di tributi, capi d'uomini censiti, sono indizi di servitú » dice Tertulliano. Cosí Geremia lamenta che la città santa sia fatta tributaria del principe. Cosí Annibale è chiamato dal console tributario e servo. Anche da Cicerone sono detti servi i tributari. « De're soggetti il piú ricco » è detto Antioco da Tacito (*Storie Lib. 2°, § 81*). Il Baldo paragona i tributi alle servitú. Premio della vittoria, pena della guerra li chiama Cicerone: prezzo della pace l'Orosio, e vincolo di pace e monumento di guerra. Perché, possedendosi dai vincitori parte del territorio, i vinti saranno meno disposti a tentar novità e durerà in essi memoria della loro sconfitta. Di tal guisa provvedesi ai vinti e a' vincitori, come ora appunto si vuole. Perciò loderei Nino che primo, siccom'è fama, le cose acquistate in guerra ritenne, dove prima di lui i vincitori stavano contenti ad aver vinto e si astenevano dal recare a loro soggezione i popoli vinti. Sebbene, di quei tremila anni e piú che sono da Adamo fino a Nino poche o punte notizie ci avanzino. Già prima di Nino per mille e cinquecento anni gli sciti ebbero tributaria l'Asia, contenti però a un lieve tributo piú a titolo di signoria che a premio di vittoria (1). Ma certamente

(1) Vedi Giustino, Lib. primo: « Primus omnium Ninus rex Assyriorum, veterem, et quasi avitum gentibus morem, nova imperii cupiditate mutavit. Hic primus intulit bella finitimis, et rudes adhuc ad resistendum populos, ad Libyae terminos usque perdomuit. Fuere quidem temporibus antiquiores, Sesostris (*vissuto secondo questo storico* Vedi Lib. 2,° cap. 3.°, *quindici secoli prima di Nino*) Ægypti, et Scythiae rex Tanaus: quorum alter in Pontum, alter usque Ægyptum excessit. Sed longinqua, non finitima bella gerebant; nec imperium sibi, sed populis suis gloriam quaerebant; contentique victoria, imperio abstinebant. Ninus magnitudinem quaesitae dominationis continua possessione firmavit. Domitis igitur proximis, quum accessione virium fortior ad alios transiret, et proxima quaeque victo-

Digitized by Google

e quel premio fu giusto, e fu giusto il tributo. « Ella è cosa, io nol nego, molto difficile fare agli uomini volere ciò che ai comodi, all'utilità, e quasi alla natura loro è contrario. Ma primieramente l'esser soggetti ai tributi che ai vinti è durissimo, non pare che debba essere; quando anche prima che fossero in potestà e signoria del presente vincitore erano parimente soggetti. Ma oltre a ciò pensino i vinti che essi non sarebbero come sono, liberi dai mali d'esterne guerre, o di scismi domestici se non fossero legati con questo impero. Or non potendosi l'impero sostenere senza tributi, debbono essere contenti d'aversi compra una eterna pace con qualche scampolo dei beni loro. » Così Cicerone al fratello Quinto. Pertanto fu cosa pei romani solenne e giusta imporre balzelli sulle terre dei vinti. Fuori d'Italia fecero ogni cosa *nec mancipi*, che è quanto dire non rilasciarono ai vinti le cose loro senza che essi romani vincitori non ne ritenessero insieme il dominio primo.

2. E sebbene sia condannata la libidine di signoria, e grandi latrocinî appariscano ad Agostino le guerre per ingrandimento d'impero, e le occupazioni dei beni, lecite un tempo, cessassero di essere lecite poi che fu fatta la division delle cose, tuttavia e a titolo di guerra non meno che ad altro qualunque non è dubbio alcuno che possa il vincitore far sue le terre e tutte le altre cose dei vinti. « Le cose dei nemici sono ad essi tolte per ragione di guerra » scrive Clemente Alessandrino. « Per natura, scrive Cicerone, nessuna cosa è di dominio privato, ma tale diviene o per antica occupazione, o per conquista di guerra. » (1) (*De Officiis, Lib. I,* § *VIII*). Così anche secondo la legge di Dio sono i tributi e gli acquisti, tantochè Giacobbe da a Giuseppe la terra presa con l'armi agli emorrei. Per la qual cosa non approverai Lucano che predatore del mondo chiama Alessandro;

ria instrumentum sequentis esset, totius orientis populos subegit. » Lo stesso modo tennero i romani, venuti più di quattordici secoli dopo Nino, nelle loro conquiste.

La signoria degli assirî durò, secondo quello storico, 1300 anni (V. Lib. I, cap. 2°) — Le forze di Nino, secondo Ctesia citato da Diodoro (Libro 2.° § 3) ascendevano a due milioni di soldati.

(1) Come sono antiche certe moderne teoriche su l'origine della proprietà! È proprio il caso di ripetere l'adagio: *Nil sub sole novum.*

Digitized by Google

conciossiaché se giustamente intraprese le guerre e giustamente le condusse e compié, anche giustamente fe' suoi i regni dei nemici. Nemmeno approverai Seneca zio paterno di Lucano il quale pure fra le altre cose che rimprovera ad Alessandro pone questa: ch' e' fu ladro, e da non doversi per modo alcuno paragonare ad Ercole (com' egli desiderava) non avendo Ercole recata a vantaggio suo la vittoria, ma scorsa la terra per vendicare i delitti, non per desiderio d' acquisto. Dico che cotesti ispanici, di stomaco troppo diverso dai moderni spagnoli, non giudicano rettamente, i quali non l' impero di Alessandro soltanto, ma e quello di tutti i popoli e di tutti i tempi che, sorto da piccoli principi, si andò per virtú di guerra aumentando, vollero condannato. Da tuguri di pastori ebbe cominciamento l' impero dei romani, formatosi, come udiamo, per la virtú loro. Ma forse in argomento non oscuro né dubbio (1) mi sono fermato piú che non bisognava; ma a ciò fui costretto dal vedere anche oggi condannata da alcuni questa occupazione come contraria a natura e a giustizia. Dicono: se fra privati cittadini non sono lecite queste cose, come mai saranno giuste fra principi? Rispondo che sono giuste fra principi, dacché in tal guisa provvedono alla vittoria e alla sicurezza: togliendo forze al nemico a sé le acquistano; onde al nemico verrà meno l' audacia e la facoltà di nuocere in seguito, ed essi avranno manco a temere quei medesimi pericoli. Il quale argomento non avrebbe luogo tra privati per avere essi in ogni caso il difensore loro, il vendicatore, nel magistrato. Ma, aggiungono, fatta la guerra, gli scellerati l' hanno già avuto il castigo: ogni di piú né giova a sicurezza né a quell' altra parte della vendetta che ha rispetto al futuro. Adagio: potrebbe darsi che il danno recato dai vincitori fosse minore di quello ad essi fatto dai vinti. Nella seconda guerra punica, anzi anche nella prima, avvenne appunto cosi, avendo i romani vincitori perduto nella prima settecento quinqueremi: i cartaginesi vinti, cinquecento. Nella seconda il solo Annibale e in Italia soltanto quattrocento terre distrusse, trecentomila uomini

(1) *Non oscuro nè dubbio* quando scrivevi, o Alberigo: ma oggi le cosa è molto diversa; e se tu, o maestro, ritornassi al mondo, saresti il primo a goderne.

Digitized by Google

uccise. E niuna pena all' ultimo dovevano avere i cartaginesi? Uccidere non è piú lecito fatta la guerra. Anche ai privati si suole per legge, a titolo di pena, confiscare i beni e a quelli assegnarli cui fu fatta l' ingiuria.

3. Anche l'Alciato nega che le cose prese nelle guerre fra' cristiani divengano di chi le ha prese, però che civili siano e piú che civili coteste guerre: e i teologi, o meglio, certi *matteologi* insegnano il contrario, ed anche nel fôro della coscienza dove anzi siffatti acquisti sarebbero maggiormente da condannare. Ma l' opinione dell' Alciato per le cose dette di sopra giudico vana e da non potersi approvare.

4. Abbiasi dunque per certo le cose del nemico potere il nemico far sue; non però che un qualche riguardo non sia da usare all' equità e alla giustizia. Non tutte le cose farà sue il vincitore delle quali per effetto della vittoria può per forza disporre. « Siano le nostre voglie frenate quanto piú è in facoltà nostra sodisfarle », è sentenza di savio. « Ogni cosa si faccia secondo l' arbitrio dell' uom giusto. » E questo arbitrio dee variare secondo i casi. Vogliamo noi provvedere alla nostra sicurezza? facciasi quanto è mestieri ad allontanare il timore; e basti. Né alcuno direbbe ecceduto il moderame dell' incolpata tutela se alcuna cosa sia fatta per la quale venga remosso il pericolo. Ma di questo moderame non è luogo a parlare in un trattato di diritto delle genti o vuoi di príncipi; bensí è da vedere questo soltanto: se siano da ristorare i danni. Vuole l' Alciato che solo nella guerra difensiva possano ripetersi i danni e le spese: ma anche questa opinione non piace. D' altra parte quel detto d' Ariovisto: « è ragione di guerra che il vincitore comandi al vinto tutto quello che vuole » (*Cesare, Guerra Gallica, Lib. I.*), suona troppo assoluto e severo. I romani si regolavano nelle loro domande secondo la natura dei paesi che venivano in poter loro, come dimostro nella seconda parte delle *Armi Romane*. Trattandosi di tributi notevolissima regola di giustizia si è questa che da ciascun paese si esigano quelle cose che piú copiosamente produce: dia la Sicilia frumento, dia cera la Corsica. Il contrario è cosa importabile biasimevole e vietata.

Digitized by Google

CAPITOLO V.

L'acquisto del vincitore è universale.

SOMMARIO

Se le ragioni del vincitore siano universali, o se cadano soltanto su quelle cose che materialmente possiede. L'Otomano pensa che le ragioni del vincitore siano particolari e riposte nel fatto del possesso. Dottrina dell'A. su questo proposito. Distrutta interamente la città nemica il vincitore dev'essere rispetto a questa considerato come successore universale: altrimenti è successore particolare solo rispetto a quelle cose che dagli eserciti sono state occupate. Nel primo caso il vincitore subentra nelle ragioni del vinto rispetto ai terzi. — Esempio dei romani.

1. Viene ora la questione se il diritto del vincitore sia universale o se invece cada soltanto su quelle cose che preme col pié, che tiene nella mano. Questo punto è trattato dall' Otomano nelle sue Questioni notabili, e conchiude non essere universale bensí particolare, come il diritto del compratore e di altro successore particolare. E veramente Celso giureconsulto insegna spettare all'esercito quella parte soltanto nella quale sia entrato. Certamente è dell' esercito quella parte di cui si è impadronito e però il capitano dell'esercito in essa detta legge. Afferma l'Otomano che questo diritto è tutto riposto nel fatto del possesso nella occupazione e nella cattività; e al dubbio di Quintiliano non esita a rispondere che i tessali non furono onorati ma beffati da Alessandro, il quale regalò ad essi non so che chirografo dei tebani, mentre il diritto che venivagli da quel chirografo di riscuoter denaro, non era in potere di lui vincitore di porre ad effetto. Ma questa materia vuol essere piú accuratamente trattata.

Digitized by Google

2. Di questa natura fu la questione ch'ebbero i durazzini con un tal Flavio che Bruto raccomanda per lettere a Cicerone: « Il nostro Flavio ti scelse per arbitro nella lite ch'egli ha coi durazzini sulla eredità... Non c'è dubbio che la città fosse debitrice del danaro a colui che istituí Flavio erede; né i durazzini il negano, ma dicono che Cesare rimise loro i debiti. » Ma Alessandro poté essere considerato successore universale dei tebani perché, distrutta Tebe, erano con essa venuti meno i tebani. Ché a torto il Bodino riprende il giureconsulto che disse avere i cartaginesi cessato di essere poi che Cartagine ebbe sofferto l'aratro e gli ultimi danni. Non i cartaginesi, dice il Bodino, ma cessò di essere Cartagine. E tuttavia riconosce che la repubblica dei tebani era venuta meno; perché dunque non anche i cartaginesi? La città dei quali non solo, ma eziandio i cittadini erano stati presi con essa. Il perché anche i cittadini cessarono, se cittadini non sono (il che per proverbio si nega) i cattivi. Presa la città di Atene dai persiani, ridottisi i cittadini, per consiglio di Temistocle, nella città di legno, le navi, non diremo cessata la cittadinanza d'Atene. Presa la città di Roma una volta dai galli, e ridotta in cenere, non diremo cessata la cittadinanza romana rifugiatasi sul Campidoglio o presso Cammillo. È poi un fatto potere le cittadinanze venir meno; e con la demolizione delle mura e degli edifici fatta per autorità del principe, tutti venir meno i diritti dei cittadini. Fu Alessandro principe e signore non pur della città sí anche dei cittadini che aveva tutti quanti ridotti in sua signoria. Per ricostruir che facciasi per intero, la città nuova che sorge non è piú quella di prima, bensí un'altra diversa; e sebbene credasi da' piú che le prime ragioni rimangano, ciò avviene, piú che altro, per sostituzione, a dir cosí, della nuova città all'antica stata distrutta; e oltre a questo non possono mica i nuovi cittadini recuperare le ragioni loro passate in altri. Essendosi pertanto Alessandro impadronito di tutte le cose dei tebani, fu successore universale, non singolare. E per questa ragione Alcibiade chiese da quei di Bitinia che li tenevano, che gli fossero dati i beni dei vinti abitanti di Calcedonia: chiesero i romani anche le persone dei re Demetrio e Mitridate: ed altri vinti, ad essi romani sottrattisi, richiesero a quelli presso i quali si erano rifuggiti. E cosí ve-

Digitized by Google

ramente si osserva rispetto al vincitore universale, ancoraché altri dottori francesi vadano insegnando con l' Otomano che per giustizia e ragion di natura i tessali non potevano niente acquistare, ma solo per ragion di guerra a cui l' equità naturale soggiace. L' opinione dei quali non ha fondamento di verità. Meglio un altro dottore francese: non potersi dire che tutte quante le cose dei tebani venissero nel dominio di Alessandro: questi aver potuto esigere quel credito: cosí forse in favore dei tessali avere giudicato gli anfizioni, non essendosi da Quintiliano fatto parola di ciò.

3. Ma rispetto al vincitore particolare ha luogo la regola opposta, cioè in tanto acquista in quanto col fatto si appropria. Quí è il caso di dire che territorio dell' esercito è solo quello ch' è occupato dall' esercito perché soltanto quel territorio che occupa è soggetto alle sue forze. Onde a ragione Alessandro ride di Dario che nelle condizioni della pace va concedendo terreni posseduti in quel tempo dal nemico armato, e Annibale si sdegna che siasi trovato in Roma un compratore di quello stesso terreno che occupa col suo esercito (1), e Brasida spartano dice che dei beòti non sono le terre che con l' armi si tengono gli spartani.

4. Con quanto abbiamo detto pare che possa venir definita la questione se il vincitore che, insieme con la persona, ogni cosa del vinto ha ridotto in sua potestà, subentri nelle ragioni del vinto rispetto ai terzi. Cosí pensavano i romani, i quali, vinta Alba, crederono doversi attribuire la stessa ragione sul Lazio che già avevano gli albani. Certo è che alla depression del capo segue la depression delle membra, perché, servendo il capo, anche alle membra è forza servire. E i cittadini che da un principe passano sotto un altro principe si ritiene che passino con ogni loro qualità. Anche i feudatarî debbono riconoscere il vincitore. Per la qual cosa a torto i cittadini stati

(1) « Questo fatto gli parve cosa tanto altiera e superba.... che subitamente, chiamato il banditore, fece vendere all' incanto le botteghe degli orafi o banchieri (*tabernas argentarias*) le quali erano allora in Roma intorno al mercato, (*circa forum romanum*). » (Livio, volg.º del Nardi, lib. XXVI).

Digitized by Google

tributarî dei medi, cangiato nei persiani l'impero, anche la condizione loro reputando mutata, abbandonarono Ciro. Altre cose intorno alle confederazioni dei latini, degli albani, dei romani, dirò in appresso.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Dello spogliare le città vinte.

SOMMARIO

Spogliare le città vinte e anche i templi dei nemici dei loro ornamenti è cosa lecita e per antica consuetudine confermata. Di un detto memorabile di Fabio Massimo. — Moderazione di lui non imitata da Marcello che dei simulacri degli dei rapiti ai vinti, orna il trionfo. Giudizio di Tito Livio intorno a Marcello. — Giudizio di altri storici e di filosofi circa il rapire le cose sacre dei vinti. Opinione dei giureconsulti su questo proposito. Se le cose sacre sono fuori di commercio, il vincitore che le rapisca dovrà renderne conto a Dio, ma il vinto non ha di che lamentare violate a suo danno ragioni che non sono sue. Parole di Cicerone accusatore di Verre, piú spiritose che vere. — Rispetto ad altre cose che sono sacre ma non tanto che siano fuori di commercio, non cade dubbio. Esempio di Pericle che ordina siano strutte le statue sacre per farne danaro da condurre innanzi la guerra. Esempio degli Ateniesi (non in tutto lodevole) che con le offerte del tempio di Delfo pagano i soldati. — Esempio dei romani. — Magnifiche parole di Pier Soderini gonfaloniere di Firenze. — Conchiudesi non essere contrario a giustizia di guerra che il vincitore si appropri anche le cose sacre dei vinti. — Autorità della scrittura sacra (*Daniele Cap. V.*) intesa a dovere, non contrasta a questa conclusione. — Anche fra genti di una medesima fede può ammettersi. Esempio dei romani. — Del commercio delle reliquie e dei Corpi santi fra popoli cristiani. — Ancorachè la ragion di guerra non si offenda di coteste rapine, sarà onesto e desiderabile che il vincitore se ne astenga.

1. Anche è lecito spogliare i vinti dei loro ornamenti. « Statue ed ornamenti, dice M. Tullio, con l'armi e col valore tolti ai nemici, quasi per legge di guerra e ragione di capitano si portò via. » (*Cic. Verr. 3.*) Ed è costume tramandato dall'età piú antiche pigliare ancora le statue e i voti offerti agli dei. E barbari e greci tennero questa usanza da lunga età confermata, secondo scrive Pausania che anche difende Augusto dalla taccia

Digitized by Google

d'avaro che per questa ragione taluno pareva dargli. Cammillo, contuttoché osservantissimo del dritto e della guerresca equità, porta via di Veiento il simulacro di Giunone (1). Molti ornamenti di templi tolse Marcello da Siracusa, Mummio dall'Acaia. Tuttavia Labano in Giuseppe grida che siano stati rapiti gl'idoli: ma egli gridava cosí in favore della sua propria causa; e inoltre può anche darsi che a'suoi tempi non occorresse quest'uso, giacché, com'ebbi a dire altra volta, e come bellamente nota Demostene nella terza Filippica (2), nelle guerre si osservava in antico maggiore moderazione. Ma anche Marcello che abbelli il suo trionfo di quelli ornamenti, ne fu biasimato forse da Fabio Massimo; e con una certa ragione fu detto che egli non pure gli uo-

(1) Vedi Tito Livio, Lib. V. « Cum iam humanae opes asportatae egestaeque a Veijs essent, amoliri tum deum dona, ipsosque deos, *sed colentium magis quam rapientium modo*, coepere. Namque delecti ex omni exercitu iuvenes, pure lotis corporibus, candida veste, quibus deportanda Romam Regina Juno assignata erat, venerabundi templum iniere, primo religiose admoventes manus: quod id signum more etrusco, nisi certae gentis sacerdos attrectare non esset solitus. Deinde cum quidam, seu spiritu divino tactus, seu iuvenili ioco, Vis ne Romam ire Juno? dixisset, annuisse ceteri Deam conclamaverunt; inde fabulae adiectum est, vocem quoque dicentis velle, auditam; motam certe sede sua parvi molimenti adminiculis, sequentis modo accepimus levem ac facilem translatu fuisse: integramque in Aventinum [illegible]am sedem suam quo vota romani dictatoris vocaverant, perla[illegible] ubi templum ei postea idem qui voverat Camillus dedicavit. » In[illegible] che il Machiavelli direbbe che gli uomini nacquero vissero e mori[illegible]no sempre con un medesimo ordine. (Vedi *Discorsi*, lib. I, Cap. XI). Anche direbbe che i principi d'una repubblica o d'un regno debb[illegible]o favorire ed accrescere tutte le cose che nascono in favore della religione comecché le giudicassero false. (V. Cap. XII). Ma in questo io me[illegible]o coi buoni filosofi moderni che condannano questa massima. (*V. Mamiani, Teorica della Religione e dello Stato, Cap. I, § 2.°*).

(2) Il passo a cui accenna Alberigo é il seguente: « . . . io dico che in tutte le cose, a parlar così, si son viste grandi mutazioni; ma nessuna di esse ha provato variazione ed aumento maggiore come le cose della guerra. E odo che i lacedemoni e gli altri greci stavano sull'armi quattro o cinque mesi nelle stagioni più opportune, guastando il paese degl'inimici coi soldati di grave armatura e le

Digitized by Google

mini, ma e gli dei a guisa di prigionieri menava in trionfo (1). Lo stesso Fabio, preso Taranto, non volle rimosse dai templi le pitture e le statue, e disse quella parola memorevole: « Lasciamo a' tarentini i loro dei adirati. » Ma ragioniamo alquanto, ché ne vale il pregio, intorno a quel detto degli dei menati a mo' di schiavi in trionfo.

2. Livio, parlando di Marcello, non pare che biasimi questo fatto: « Marcello, presa la città di Siracusa, avendo composto e ordinato l'altre cose in Sicilia con tanta fede, integrità e nettezza, che non solamente accrebbe la sua gloria, ma ancora la maestà del popolo romano, portò a Roma tutti gli ornamenti, le statue e le pitture di che Siracusa era molto abbondevole. Le quali cose certamente erano spoglie de'nemici e acquistate per ragione di guerra. Quinci nondimeno venne il principio d'avere in pregio e riguardare con maraviglia l'opera de' greci, e quinci nacque poi la licenza di rubare e spogliare, senza risparmio alcuno, i sacri e non sacri luoghi. (2) » Parla di ragione di guerra.

milizie cittadine, e poi tornavano a casa. E furono tanto civili quegli antichi, che la corruzione non era possibile, e la guerra era scoperta e quasi da leggi regolata. » (V. *le Orazioni di Demostene tradotte e illustrate dall' Avvocato Filippo Mariotti deputato al Parlamento.* Firenze, Barbera, 74; vol. I, pag. 160).

(1) Di questo biasimo che fu fatto a Marcello è testimonianza in Plutarco (Vita di Marcello); e dice Alberigo che forse gli [illegible] Fabio Massimo, considerato che nella presa di Taranto, Fabio non portò via dai templi le imagini degli dei. Solo, fatto rimovere da Taranto il colosso d'Ercole, lo piantò in Campidoglio. (*Plutarco, Vita di Fabio Massimo*).

(2) In un frammento notevolissimo del libro nono delle Istorie, Polibio domanda se fu ragione o no che i romani portassero via cotesti ornamenti. E dice che sarebbe stato meglio se a Roma ne fosse venuto vantaggio, ma poiché anche senza di essi era riuscito sottomettersi i popoli che li avevano, cosí fu delitto rapirli. E al delitto seguí la pena; ché le nuove delizie e superfluità corruppero il costume: i vinti che ne erano stati spogliati presero a odiarne i rapitori, e tutti gli altri popoli ad aver loro invidia. Il perché, conchiude, se i romani avessero lasciate stare quelle cose dov' erano, avrebbero aggiunto gloria alla patria, ornandola non già di dipinti e sculture, sibbene di gravità di costumi e di grandezza d'animo.

Digitized by Google

Ma biasima la licenza, e questa condanna. In questa medesima sentenza è Dione il quale narra avere Cleopatra portate via perfino le cose sacre dei templi e avere trasportata a Roma la preda senza alcuna empietà dei romani, avendo essi ricevute tutte queste cose quando erano state già rimosse dai templi. Dunque se dai templi le avessero rapite i romani, non sarebbe stato senza empietà. Ma odi Seneca: « Piccoli sacrilegi punisconsi: grandi, sono menati in trionfo; (1) Anche Cicerone, non rammento dove, pone anche questo fra i mali della guerra civile; e dice: « perfino gli dei furono spogliati! » Aggiungi quanto fu scritto per noi nel capitolo dei supplicanti, e in quello del guastare e dar fuoco; né maravigliarti che io vada notando talvolta in luoghi diversi cose che in tempi diversi sogliono in guerra aver luogo. Eccoci dunque di bel nuovo a parlare dei templi e delle cose sacre.

3. Leggi in Tacito le ragioni del tempio d'Efeso da tutti quanti i vincitori, barbari, greci, romani essere state sempre rispettate. Come legge divina pone Giuseppe che i templi degli stranieri non siano spogliati, che non ne siano tolte le offerte: il qual precetto se non derivi dalla legge divina per la quale il popolo ebreo, diversamente operando, si sarebbe macchiato d'idolatria (2), o se non sia inteso a preservare la casa di Dio dalla rapacità di altri popoli, male potresti spiegare con le regole della ragione di guerra. Essendoché i nostri giureconsulti definiscono in favore di quella prima sentenza, e dicono che, presi i luoghi dal nemico, tutte le cose sacre e religiose che in essi si trovano cessano di essere tali, tantoché, recuperate che le avessero dai nemici, parve ai romani di doverle espiare. Su di che io penso che se quelle cose che si hanno per consacrate a Dio sono fuori di commercio, come quelle che non possono far parte del patrimonio di alcuno, il vincitore che le rapisca dovrà renderne conto a Dio, ma che il vinto non abbia ragione di lamentare violati a suo danno diritti che non sono suoi. Ché le parole di

(1) Questo detto di Seneca è riportato anche nel Cap. V. del lib. I.

(2) « Brucia col fuoco le sculture de' lor dii: non appetir l'argento né l'oro che sara sopra esse, e non prenderlo per te: che talora tu non ne sii allacciato: perciocché è cosa abbominevole al Signore Iddio tuo. » (*Deuteronomio*, Cap. VII.)

Digitized by Google

Cicerone con le quali vuol dare ad intendere il dolore dei siciliani per non avere essi piú dei avendo loro Verre portato via i simulacri, paiono ad Asconio grammatico nella serietà loro facete e vuote di senso. Bene sarebbe giusta l'accusa contro a'vincitori rapaci se, disperse le statue degli dei, essi gli dei andassero pure dispersi, non essendo lecito al vincitore manomettere a danno de' vinti le ragioni di Dio o quelle della natura, le quali ha obbligo risparmiare anche quando la religione del vinto sia falsa o gli paresse ridicola. Che se poi anche siffatte cose fossero in commercio, giustamente allora anche queste cose dei vinti si appropriano i vincitori. Né diremo che siano fuori di commercio se vengano considerate come di ragion pubblica e talvolta si vendano, né a Dio le diremo consacrate per guisa che siano fatte sue piú che per lo addietro non fossero, sí anche perché, servendo agli usi appartenenti al culto divino, servano pure a quelli propri di coloro che le consacrarono, non ad altri. Le quali pertanto non sono sacre pei nemici e possono da chi le consacrò essere volte in altri suoi usi. Per la salute della repubblica volle Pericle che si struggessero le statue sacre, le quali, finita la guerra, si sarebbero rifatte. Gli ateniesi ordinarono a Ificrate che prendesse le varie offerte mandate a Delfo, e pagasse con quelle i soldati. Il che fu giusto quanto alle offerte proprie, quanto a quelle di altri non potremmo difenderli. Delle proprie si valsero i romani per ordine di Pompeo, e cosí pure Cesare e in Roma ed altrove. E Pier Soderini gonfaloniere di Firenze ottimamente disse che è cosa lecita metter mano alle cose sacre per valercene alla nostra difesa. Essendochè la difesa è secondo la legge di natura comune a tutti gli uomini e approvata dal sommo Iddio, e dal consentimento di tutte le nazioni, nata insieme col mondo e duratura quanto il mondo, e alla quale non possono derogare né le leggi civili, né le canoniche (1). E cosí quel sapientissimo uomo fa intendere che per umane costituzioni e consigli furono alcuni beni separati e messi da parte, con la scusa che servissero a Dio. « Che fa l'oro nel tempio? » domanda Persio; « che fa? » torna a domandare Gi-

(1) Vedi nel Guicciardini a cui va la lode di sapientissimo, la stupenda Orazione. (Lib. X, Cap. 2°).

Digitized by Google

rolamo. Tanto è lungi che Dio voglia per se quelle cose che gli uomini si procacciano per utile loro. Anche avverti che nella formula della resa i romani facevano menzione dei fuochi, delle are, e di tutte quante le cose e profane e sacre e umane e divine, come puoi vederne esempi tra quelli raccolti dal Brissonio. A me sembra pertanto conforme a giustizia che fra le cose del nemico si prenda il vincitore anche queste. E tuttavia non ignoro quanto si legge nelle sacre scritture contro a' rapitori del tempio di Gerusalemme (*Daniele, Cap. V*); e bene sta, dacché Dio stesso avevasi scelto quel tempio come sua casa con tutte le cose che vi erano dentro: quei rapitori lo sapevano, e nonostante vollero far contumelia al Dio de' giudei, al Dio vero. Questa fu guerra contro a Dio, e di questo io non parlo: io parlo del diritto degli uomini, li quale pei fatti di cui ragiono non è violato.

4. Or che dire se vincitori e vinti siano della medesima religione? Rispondono i nostri interpreti che fra cristiani non cessa di essere sacro il luogo preso dai nemici. Il che però non fa esser men vero quanto ho detto di sopra rispetto al commercio; perché, come mí cade in questo momento sott' occhio leggendo gli annali di Genova, vedo che anche le reliquie e' Corpi de' santi e simili altre cose sacre (molte ne rammenta questo autore) sono messe in commercio. Anche ai veneziani per occasione di guerra furono tolte, e in pubblico, quasi un' altra preda, distribuite a' privati. Il medesimo ci vien fatto di leggere altrove: e fin la corona di Cristo da Baldovino imperatore di Costantinopoli fu data in pegno al re dei franchi. Di che però fu grande scandalo tra i greci i quali negavano, ch' è quello appunto che noi cerchiamo, potersi dare commercio di queste cose. Il che se fosse vero, non gioverebbe certamente a dimostrare il contrario recare esempi, dacché la religione, per dispregiarla ch' uom faccia, rimane. E nondimeno, siano queste cose in commercio o non siano, per ciò che attiene al diritto degli uomini io direi che questi fatti son leciti al vincitore. Cosí adoperarono sempre i romani verso nemici che professavano la loro stessa religione: invero, coi greci convenivano in tutto e per tutto quanto alle cose sacre di cui parliamo: anche Annibale adorava gli stessi dei che i romani. Né importa che tutti quanti gli dei non avesse comuni con essi, e che non potessero accordarsi quanto al culto esterno, cioè quanto

Digitized by Google

ai modi esterni di onorare la divinità: la religione era pur sempre comune; e in questa comunione di credenze religiose il vincitore non risparmiava le cose sacre del vinto.

5. Del resto, ancorché la ragione di guerra sia tale in questa parte quale io mi penso che sia, vorrei piuttosto che il vincitore seguisse verecondia e onestà, e da questo diritto, comunque lecito, si astenesse. Hanno biasimo, se bene da nemico, coloro che le chiese romane spogliarono non ha molto. Ma anche chi non è nemico li condanna. Oltre a ciò quelle religioni di cui ho parlato potevano parere non soltanto non comuni ma anche contrarie. Certo è che comunione di nome non fa comunione di cosa né pare che sia comunion vera quella che consiste solamente nel nome. Alcuni vogliono essere chiamati col medesimo nome che altri, ai quali par cosa abominevole e contraria al nome del Dio loro; tra quelli e questi non vedo che sia comunione, quando nel fatto da questi e quelli si nega. Ché non è consentire negli articoli della fede andare d'accordo soltanto sulle parole: le parole contano poco: tutto sta come s'intendono, e qui variano le opinioni. Torno a dirlo: vorrei che il vincitore si astenesse da coteste rapine. Narrasi che un soldato di Clodoveo di nazione franco avendo rapito un calice da un tempio dei galli (erano essi cristiani a differenza dei franchi) e non volendo restituirlo a gente che professava religione diversa dalla sua, vi fu obbligato per ordine degli ottimati. Il medesimo fu fatto a Roma d'ordine di Alarico. Cicerone loda Pompeo di non aver nulla toccato del tempio di Gerusalemme (dove pure entrò per ragione di vittoria, come scrive Tacito): e dice che sapientemente operò per non dar luogo ai maledici di sparlare di lui, e non la religione di giudei e di nemici essere stato d'impedimento al prestantissimo capitano, bensí la verecondia. Altrove contro a Verre: « Impadronitosi di Siracusa parve a Marcello che la distruzione di tanta bellezza avrebbe recato disdoro al popolo romano; tanto più che mantenerla potevasi senza pericolo. Risparmiò pertanto tutti gli edifizi pubblici e privati sacri e profani e parve fosse venuto con l'esercito non a conquistare ma a difendere. Quanto agli ornamenti seppe conciliare le ragioni del vincitore con quelle dell'umanità. »

Digitized by Google

CAPITOLO VII.

Del saccheggiare e disfare le città.

SOMMARIO

Il pensiero delle cagioni per cui fu presa la guerra dee guidare il vincitore nel valersi della vittoria. — Delle varie ragioni che sogliono indurre il vincitore a smantellare o anche a totalmente distruggere le città prese. I. Fare ignominia al vinto. Ragione giusta se il vinto si meritò questa pena. Esempi storici: autorità di scrittori. — Si risponde all' obietto che i luoghi non debbono soffrire per la reità degli uomini. — II. Incuter timore. Ragione giusta ma insufficiente di per se sola. — III. Acquistar fama. Ragione ingiusta e da barbari. — IV. Assicurarsi dal popolo vinto. Ragione giusta: ché è cosa non men prudente che giusta provvedere al futuro. — V. Togliere riputazione al capitano nemico. Giusto, ma in guerra; non così ottenuta la vittoria. — VI. Punire ribelli. — Dei vari modi coi quali può commettersi questo delitto; e regole diverse secondo i casi e le persone.

1. Quanto alle altre cose che non sono sacre, non è dubbio alcuno che il vincitore possa rapirle. E tuttavia se anche rispetto a queste moderatamente si valga delle sue ragioni non farà altro che bene. Dico ch' e' si vuol sempre avere in mente la cagione per cui si è presa la guerra e ad essa cagione ridurre quant' è possibile tutti i fatti della guerra. Così Teseo (del quale io parlo per quello che ne dice Euripide), superati i tebani, potendo occupare la città loro, ritenne i suoi, come quello che non era venuto a espugnare la città ma solo a ridomandare i suoi morti. Così furono considerati come dei ed ebbero onori divini coloro che, presa Atene e ricoverato il compagno, stettero contenti a punire solo que' due ch' erano stati autori del danno e dell' ingiuria, e le persone e cose di tutti gli altri risparmiarono. Ma seguitiamo a ragionare secondo il diritto.

Digitized by Google

2. Le città prese sono messe a sacco, non già quelle che si arrendono. Del resto, siano esse prese a forza o in altro modo (vedemmo già questa distinzione (1) qui non rileva. Le città prese sono anche vendute, o smantellate di mura o per intero distrutte. Tuttavia la legge civile aborre da questa demolizione di edifici. Gli spartani disfecero le fortificazioni di Atene: per deliberazione degli achei furono disfatte quelle di Sparta: quelle di Gerusalemme per ordine di Pompeo. Molti di questi fatti sono narrati da Pietro Fabro e dice che con essi si vuol fare ignominia al vinto. Parte delle mura di Giscala per ragion di possesso volle Tito abbattuta. Attila distrusse le mura di Argentina che gli aveva chiuso l'entrata, e volle che in appresso si chiamasse Poliodopoli quasi città a cui si riesce per molte vie. Questo medesimo fecero altri, e per altre cagioni furono soliti adoperare così. Ai trionfatori, dice Plutarco, è fatta licenza di demolire parte delle mura, per dare così ad intendere che sono pressoché inutili le mura delle città ove siano uomini che sappiano vincere. Anche il re d'Israele atterrò parte delle mura della vinta Gerusalemme: e per quell'apertura entrò nella città sul carro trionfale. In simil guisa entrò Federigo in Milano venutagli per dedizione. In Napoli presa entra per tal modo il re Alfonso, a imitazion degli antichi, come dice la storia. Così nella presa Mirandola, Giulio pontefice romano: o perché ne fossero state disfatte le porte, secondo scrive il Guicciardino, o perché a personaggio sovra ogni altro sacro, non si convenisse il passo profano che è dalle porte, bensì quello che è per le mura le quali sono sacre, come appunto in antico si praticava coi vincitori nei solenni certami. O forse, degno erede de' suoi predecessori, così gli piacque in memoria del *super aspidem et basiliscum*. Bastino gli esempi. Io pure col Fabro e col Torrenzio eruditissimo che in una sua nota a Svetonio dice il medesimo, giudico che il vincitore adoperi così per fare ignominia al vinto. Ma se questa ignominia i cittadini non si meritarono, per non essersi, ad esempio, macchiati di fellonia o di perfidia, allora per sottometterli a questa pena sarebbe da ricorrere ad altre cagioni. Perocché il fatto sarà ingiusto, se manchi giusta cagione di esso. Per una

(1) Vedi Cap. XVII del libro primo.

Digitized by Google

cagione giusta possono disfarsi anche intere città. Di signoria folle non vi ha segno piú chiaro del punire troppo acerbamente alcuni di quelli che ci assalirono con la guerra, dice a questo proposito Isocrate, e difende l'eccidio dei mèlì e dei sìcionì che rimproveravasi agli ateniesi. « Se altri, aggiunge, in questi medesimi negozî avessero adoperato maggior clemenza, a ragione noi saremmo vituperati; ma se non si è mai dato né mai si darà che tanti mai popoli siano tenuti a dovere senza severità di pena, non siamo noi degni di lode per avere, col castigo di pochissimi, tenuto per lunghissimo tempo l'impero? » Cosí approva il fatto, e dice la cagione giusta di esso, che è quella di rafforzare e conservare l'impero: cagione giustissima come dico subito. Per consiglio di tutta Grecia Tebe fu rovinata per avere seguitato le parti dei persiani; e questa fu cagione piú che giustissima. Aveva congiurato co' barbari naturali nemici e comuni, ai danni della patria comune. Dovrò io rammentare tutti i fatti simili? alcuni ne riporta lo stesso Fabro. Livio fa menzione di Alba, Pomezia, Corbione, Cortuosa, Contenebra, Satrapi, Antipatria, Faleria, e di altre. È noto di Cartagine ch' ebbe a sopportare l'aratro secondo la solenne usanza romana. È noto di Gerusalemme e del suo tempio raso al suolo a ignominia del popolo oppresso. « Sulle vie di Sionne (lo aveva detto il Profeta) sarà passato l'aratro come su di un campo. » Talvolta la rovina delle città non bastò ad acquietare l'ira dei nemici. È noto di quelle città che gli stessi ebrei rovinarono e poi vi sparsero il sale come fu costume solenne di quella nazione. È noto di Numanzia, di Corinto e di altre molte. Nell'Epiro Paolo Emilio ne abbatté settantadue: dei celtiberi Gracco centocinquanta, e v'ha chi dice trecento. Né meno certa è questa legge di guerra per derivare che faccia da cagioni diverse. (1) Ma bene a questo proposito è da avere considerazione, scrive Marco Tullio, che nulla si faccia furiosamente e crudelmente. Egli è proprio di magnanimo, esaminate le cose, castigare i colpevoli, salvare il

(1) Ora, come Dio vuole, le città si risparmiano, almeno quando la guerra è fra popoli civili, e si distruggono sole quelle fortezze e quelle opere di cui non crede potere avvantaggiarsi colui che le conquistò.

Digitized by Google

popolo, e in ogni vicenda di fortuna rettamente ed onestamente condursi. Né si vuol dare ascolto a chi dice contro al nemico non essere mai soverchio lo sdegno: che anzi chi punisce dev'essere scevro da ira. Non diverso sentire è quello dei peripatetici, ancorachè lodino l'iracondia e la dicano dono utile di natura. (*Cicerone De Officiis, Lib. I,* §§ *XXIV, XXV.*) « Riportata la vittoria, debbonsi conservare coloro che né crudeli furono nel guerreggiare né feroci, come fu costume de' nostri maggiori, i quali ai tusculani, agli equi, a' volsci, a' sabini, agli ernici dettero perfino la romana cittadinanza; ma invece Cartagine e Numanzia spiantarono. Non così avrei voluto di Corinto, ma credo che qualche ragione ve li abbia indotti, massime l'opportunità del sito, affinché il luogo stesso non potesse essere una volta o l'altra d'incitamento a mover guerra. » (*De Officiis, Lib. I,* § *XI*) (1). Così fu detto quando si trattò di fondare altrove Cartagine. E tuttavia Cesare non curando l'interdetto e l'esecrazione, Cartagine e Corinto volle riedificate, affinché, come altri pur dice, della colpa degli abitatori non avessero pena i luoghi da cui non viene alcun male. Ma degli abitatori tristi anche dei luoghi che li fanno è la colpa. In effetto ti accadrà spessissimo di vedere non pur le forme degli uomini, ma e i costumi loro rispondere alla natura del paese, e l'indole degli uomini a quelli della terra che li ha generati, e come sia differenza tra la qualità dei terreni secondoché siano generativi di uomini buoni o tristi. Elegantissimo è quel passo di Cicerone nella seconda Ora-

(1) Le ragioni che indussero i romani a distruggere Cartagine e Corinto sono più chiaramente significate nella seconda Orazione sulla legge agraria: « Deleta Carthago est, quod quum hominum copiis, tum ipsa natura ac loco, succincta portubus, armata muris, excurrere ex Africa, imminere, fructuosissimis insulis populi romani videbatur. Corinthi vestigium vix relictum est: erat enim posita in angustiis atque in faucibus Graeciae, sic, ut terra claustra locorum teneret, et duo maria, maxime navigationi diversa, pene conjungeret, quum pertenui discrimine separentur. Haec, quae procul erant a conspectu imperii, non solum afflixerunt, sed etiam, ne quando recreata exsurgere atque erigere se possent, funditus, ut dixi, sustulerunt. » (M. T. Ciceronis, De Lege Agraria, ad Populum oratio secunda, contra P. Servilium Rullum).

Digitized by Google

zione sulla legge agraria, dove, ragionando della Campania, dice che quelle contrade ridussero in pochi giorni gli abitatori stativi mandati da Roma, pieni d'orgoglio campano, e di alterigia quasi reale. (1) Bellissime sono le seguenti parole che in quel passo si leggono: « Nel formare i costumi degli uomini non tanto ha parte il sangue e la nascita, quanto la propria natura del suolo, il modo di vivere, il cibo di che si nutriscono e l'arte cui si danno. » Aggiunge intorno ai cartaginesi quest'altre parole anch'esse opportune al nostro proposito: « Astuti e mendaci i cartaginesi men per disposizione di animo che per la na-

(1) Elegantissimo e vivacissimo: ne giudichi il lettore: « E giacché ho rammentato Bruto e il suo tempo, vo' raccontarvi a che cosa mi trovai essendo a Capua, dove era stata mandata una colonia sotto i pretori (come si facevano chiamare) Lucio Considio e Sesto Saltio; e ciò perché vediate come il luogo di per se stesso disponga a superbia: della quale pochi giorni dopo l'arrivo della colonia apparvero segni manifesti. Già prima di tutto, mentre nell'altre colonie i due magistrati si chiamano duumviri, costoro, come ho detto, volevano esser chiamati pretori. Ora se subito nel prim'anno era saltato loro questo grillo pel capo, c'è da scommettere che dopo pochi anni sarebbero stati capaci di farsi chiamare consoli addirittura. Ancora; si facevano andare innanzi littori non mica con le bacchette, ma co'due fasci proprio a tutto pretore. Ma bello era vedere in piazza le grandi vittime approvate dal collegio de' pontefici, le quali a suon di flauto e dopo il solito grido del banditore, erano immolate da cotesti pretori, seduti in Tribunale, secondo i riti che qui si usano dai consoli. E poi si davano dei *padri coscritti* a tutto pasto. Ah, ma quel Considio era diventato proprio insoffribile. Ve ne rammentate di quell'omiciattolo secco allampanato ch'era lo zimbello di tutta Roma? A vederlo a Capua con quella mutria tutta campana e con quell'aria da re, mi pareva d'esser davanti ai Magi, ai Blossi, ai Giubelli. E che soggezione mettevano nel popolino! E che folla, e che cicalío in Albana e in Seplasia! « Che cos'ha deciso il pretore? Che dice? Dove cena stasera? » Noi altri poi, che venivamo da Roma, eramo considerati non già come ospiti, ma come peregrini e stranieri. » (*)

(*) A bene intendere alcune allusioni di questo passo giova notare che *grandi vittime* (hostiae majores) erano il toro e la giovenca: che i Magi, i Blossi, i Giubelli erano le famiglie più illustri ed antiche di Capua, e che Albana e Seplasia erano due piazze pubbliche di essa città, dove, per essere molti barbieri, concorrevano gli sfaccendati e i curiosi.

Digitized by Google

tura del luogo come quello che, a causa dei molti porti, attirando gran numero di stranieri e mercanti d'ogni lingua, metteva in quel popolo la voglia di fare inganno altrui per amor di guadagno. » Nella stessa sentenza è il discorso che si legge in Tito Livio, del console Manlio, il quale, recati molti esempi, afferma: « Come avviene nelle biade e nel bestiame non bastano tanto i semi a mantenere la somiglianza del frutto e della razza, quanto trasmuta e altera la proprietà della terra e dell'aria nella quale si nutricano. » (*Lib. 38*). Ma di questa cosa chi vorrà dubitare? « Gli abitatori dell'Alpi hanno origine dagli etruschi, massimamente i rètì, i quali sono poi diventatí efferati e insalvatichiti per la qualità de' luoghi. » (*Livio, Lib. V*). E dei gallogreci Floro: « Come i semi delle piante tralignano per cangiar di terreno, cosí quella natural ferità dei galli dalla piacevolezza asiatica fu ammorbidata. » So che a questi detti sono contrari i seguenti che pur si leggono in Livio: « La terra mutata (dice l'ambasciator dei rodiani delle colonie greche andate nell'Asia) non ha mutato la stirpe o i costumi. » (*Livio Lib. 37*). E quanto ai massiliensi: « Non valsero a farli doventare efferati e barbari il commercio di tanto fiere e indomite nazioni da cui sono circondati. La natural loro disposizione non poté essere vinta dalla natura del paese. » Altro che circondati; dí pure, come hai da Strabone, chiusi fra le stesse mura. Ma per resistere che facciano talvolta i nuovi abitatori alla natura del suolo, e alla circostante natura l'educazione, vince pur sempre o prima o dopo la natura perché le cose immobili piú dell'altre mutevoli sono possenti. E insomma non è alcun dubbio potere molto i luoghi a modificare gli uomini, come insegna Platone e lo spertissimo Ippocrate e altri. « A sminuire l'asprezza de' suoi abitanti valse la stessa Marsilia (1) » come anche trovasi in Livio. E nel giure canonico: « Spesso col mutar di luogo anche le disposizioni degli animi sono mutate. » Per questo Cartagine si volle allontanata dal mare: per questo portati altrove i liguri, e condotti gli asturi ad abitare luoghi piani: per questo dice Tolomeo che l'uomo portato sotto un altro clima muta in parte

(1) Marsilia, di gentilezza greca e parsimonia paesana ottimamente composta. (*Tacito, Vita d' Agricola* §. *IV, Dav.*)

Digitized by Google

la sua natura, non già in tutto: ché certe tendenze che riceviamo fin da principio non si mutano: ond' è che in tutto si cangi chi anche i natali abbia sortito sotto quest' altro clima. Ho dunque per fermo che giustamente, secondo la ragione di guerra, Corinto potesse venire distrutta anche in pena di avere ucciso i legati. Questa pena, com' ebbi a dire altrove, fu meritata. « Ebbero *massimamente* rispetto all'opportunità del sito » dice Tullio: dunque vi furono indotti da qualche altra considerazione. Fu distrutta Numanzia, dopo essere stata combattuta vent' anni, dopo avervi sofferte i romani tante stragi e tante ingiurie, dopo avere osato quella città cosí piccola dar protezione ai nemici dei romani, comecché vinti e richiesti. Fu dunque ragione che quel nido di matta superbia si disfacesse, e si togliesse di mezzo quel monumento di disonore. La distruzion di Cartagine fu consigliata dalla prudenza. « Distruggendo Cartagine, scrive Patercolo, Scipione ci francò di timore: distruggendo Numanzia ci vendicò degli oltraggi. » La ragione per la quale Floro sostiene che non giustamente furono oppressi i numantini e i corintì è da me discussa nei miei libri *de Armis Romanis*, ove parlo ancora di Cartagine. Alla quale possiamo adattare queste parole di Cicerone dov' è significata un' altra cagione da aggiungersi a quelle che abbiamo addotto nel presente argomento: « Noi siamo soliti rovinar le città de' nemici, e non di tutti i nemici, ma di coloro co' quali abbiamo avuto crudeli ed aspre guerre, non sospinti da preda ma da odio: perciocché ci pare che anche nei tetti e nelle case di coloro contra ai quali per cagion della crudeltà loro erano infiammate le nostre menti abbiamo sempre da guerreggiare » (*Cic. Oraz. per la sua casa a' Pontefici*).

3. Ma se la distruzione delle città nemiche è volta a punire i nemici, potrà anche essere ad atterrire gli altri, e ad accrescere la fama del nostro nome? Io nol penso. Ché sebbene tutte quante le pene siano dirette piú ad incuter timore che a reprimere il delitto commesso, tuttavia (come dimostro in altro mio scritto) se alla pena non dia motivo una colpa, ragione non vi è certamente d' irrogare la pena. Cosí Marcello, presa per forza Megara che si era vôlta alla parte de' cartaginesi, l' ebbe distrutta per dare un esempio all' altre città. E fu distrutta Co-

Digitized by Google

rinto « affinché, come scrive Giustino, con questo esempio fossero distolti gli altri popoli dal tentar cose nuove. » (*Lib. 34*). Quanto al distruggere per amore di fama, questo non approverò io piú che non approvi Erostrato, ovvero quel tale che disse: « Vuoi doventar famoso? uccidi un qualche personaggio famoso. » Questa lode cercarono un tempo gli svevi col desolar che fecero grandissimo tratto di paese intorno a' loro confini affinché quella solitudine li facesse nell'opinione della gente formidabili. Queste cose furono solite farle i barbari o per natural ferità o per malvagio talento. Proprio di mansuetudine, clemenza, moderazione, rialzare, salvare, perdonare; cosí contra Filippo che Olinto abbatté per invidia, come fu detto, di una città cosí bella, scrive Plutarco.

4. Le città che, prese, non ci è modo di conservare, e possono divenire nuovamente nemiche e rinnovar la guerra, sono diroccate, o anche totalmente distrutte. (1) Ché al futuro è da provvedere: e però contro a' nemici che abbiano rotto fede pensa Filone che la città loro possa distruggersi affinché non sia fatta di bel nuovo sede di guerra e a' vicini venga timore, essendoché il timore degli altrui mali valga quasi sempre a tenere gli uomini a freno. Del timore ho detto testé, ed anche né parlai nel Cap. XVII del secondo libro riportando un passo di Tacito sull'eccidio degli uspensi. Di Tacito è pure il seguente passo dove si parla d'una città che non poté essere conservata: « I terrazzani le porte apersero e diedersi a' romani con tutto loro avere: questo li salvò. Artassata fu arsa e spianata, perché tenere non poteasi per lo suo gran cerchio senza gran gente, e noi non ne avevamo per lei e per la guerra; e lasciandola in abbandono, che pro o gloria averla presa? » (2) Le città le castella che per l'ampiezza loro non possono essere guardate, la legge civile ordina siano fatte piú anguste. E non diamo noi pure alle fiamme i nostri paesi quando dal conservarli possa venire vantaggio al nemico? le istorie vanno piene di questi esempi. Sappiamo

(1) Circa al distruggere le città, e generalmente qualsiasi luogo non fortificato, vedi quanto osservammo nel Cap. XXIII del Lib. II.

(2) Ann. Lib. XIII, § XLI, Dav.

Digitized by Google

da Cesare che in un solo giorno gli stessi galli, di comune consenso, dettero fuoco a piú di venti città dei biturigi. (*De bello gallico, lib. VII*, § *XV*). Anche su questo ragiono nei libri *de Armis Romanis* pro e contra Annibale accusato da Livio di crudeltà perché le terre che non poteva tenere abbandonava, devastate, al nemico.

5. Oltre a quelle rammentate, un' altra cagione di distruggere le città n'è data da Sertorio il quale una città che avea presa, sotto gli occhi di Pompeo abbruciò, non per ira o crudeltà ma per togliere riputazione a Pompeo e far chiudere la bocca a' suoi ammiratori. (*Plutarco Vita di Sertorio*). Questa cagione approverai durante la guerra quando i capitani degli eserciti guerreggianti si contrastano la vittoria: non l'approvo quando la vittoria è ormai certa e definitiva. Tuttavia ciò che io dissi nel libro precedente circa l' ira dei combattenti rispetto ai luoghi che, sebben debolissimi, osarono contrastare, può forse ripetersi qui. « L' ostinazione addoppia la pena in quella che sminuisce l' ossequio; » cosí gli autori delle leggi, cosí largamente insegna Giuseppe. Per questo il Duca d' Alba incendia Ancarano. E vedi pure a questo proposito quanto è scritto nel capitolo vigesimoterzo del libro secondo circa il guastare e dar fuoco.

Somma cagione di usar crudeltà (1) è la ribellione, specie se da legittima potestà. Imperocché cotesti ribelli non sono considerati come nemici. Odi il Baldo: « Dei resi il vincitore fa quel che vuole, non però ch' e' possa toglier loro la vita, se erano semplicemente nemici e non ribelli. » Ché fellonia non purgasi per dedizione, e Satrico il seppe città di ribelli rompitori di fede: ancoraché Livio dubiti se avessero potuto quei di Satrico essere fatti servi. I ribelli da potestà legittima anche piú duramente erano trattati secondo le leggi dello stato dominante o del principe. Tito imperatore fe' crocifiggere piú di cinquecento ebrei al giorno per essersi ribellati a Roma. Di Capua tengo discorso altrove. Dei veliterni cittadini romani e dei

(1) Cagione, e tanto meno ragione buona di usar *crudeltà*, abbiamo già osservato non potersi dare giammai. Ma forse Alberigo spendeva quella brutta parola come sinonimo di *severità*.

Digitized by Google

privernati ribelli sappiamo da Livio come fossero crudelmente puniti, e le città loro smantellate di mura. Di Tuscolo odi Valerio: « I tusculani per le frequenti ribellioni meritarono che la città loro andasse interamente distrutta. » Cosí Giuseppe contro a' suoi ebrei: « Chi una volta si sottomise e poi venne meno alla sua fede, si manifesta servo petulante anziché amatore di libertà. » Gli ebrei fino dai tempi di Pompeo furono in signoria dei romani; e però non drittamente in seguito si ribellarono. Ribelli sono coloro che, sudditi, contradicono al detto o al fatto del superiore: o quelli che resistono al principe o agli uficiali suoi in cose pertinenti alla signoria cui sono soggetti: o quelli (ed è caso piú grave) che recano aiuto a' nemici di lettere, messaggi o segni. Cosí una costituzione imperiale e gl' interpreti delle leggi. E di questi ribelli può essere non breve il discorso ma essendo questo argomento di ragion civile, io nol tratto. Ricercato se potessero dirsi ribelli quei popoli che a Enrico quarto di Francia si levarono nemici, nol reputando per diritto re loro come quelli che non gli avevano mai per l' innanzi giurato fedeltà, risposi essere in quei popoli, a cosí dire, peccato d' origine, dacché nascendo avevano presa *ipso jure* qualità di sudditi. Qui è da vedere se una sedizione o un tumulto si abbia a considerare come vera e propria ribellione. Leggesi nel Guicciardini: « La plebe genovese, conoscendo quel che da principio era forse stato *sedizione* esser diventato *ribellione*, si accosterebbe a qualunque gli desse speranza di difenderla. » (*Libro VII, Cap. 2.°*). Di che ebbi ad occuparmi nel Cap. XXI del libro primo, al quale rimando il lettore. Anche è da vedere se *passivamente*, come dicono i nostri, si facciano nemici; perché dove i cittadini abbiano fatto, costretti, alcuna cosa contro al loro signore, o siansi ribellati, o aggiunti al nemico, o a lui sottomessi, non sono da condannare. Ancora; chi tradisce la patria non per odio al principe né perché gli sia tolta la signoria, ma ad altro fine diverso, costui non incorre nel delitto di maestà. Sono pure altre cagioni di scusa che andai notando nel mio commentario alla legge Giulia sui perduelli. Bene è degno che in favore dei sudditi ne sia presa nota, quella sentenza dell' Alciato, volere equità che i sudditi siano trattati benignamente, e che nel giudicare dei loro falli non si guardi troppo nel sottile. Notevole è pure

Digitized by Google

quel detto di Fabio: « Se, invece di riceverli, attenderemo a punire coloro che, essendosi ribellati, ritornano all'antica amicizia, non andrà molto che l'impero romano resterà abbandonato da tutti gli amici. » (*Lib. 24*) Sono poi memorabili queste parole di Velleio Patercolo sulla città di Atene che Mitridate teneva occupata contro a' romani: « Oppressi dalle armi di Mitridate, vedevano i nemici occupare la loro città e gli amici assediarla. Avrebbero voluto essere coi romani fuori delle mura, e bisognava per forza che stessero dentro le mura. Ignora la verità chi dice che in questa occasione gli ateniesi furono ribelli. » (*Lib. II*).

Digitized by Google

CAPITOLO VIII.

Dei Capitani nemici fatti prigioni.

SOMMARIO

Regole generali sui diritti del vincitore verso le persone dei nemici prigioni. — Come e perché le colpe della moltitudine siano da perdonare o lievemente punire, e, dovendosi usare severità, sia piuttosto da usarla coi capi di essa. — Esempî di Ciro, Pompeo, Costantino, e altri. — Come nell' uccidere i capitani prigionieri dei nemici avesse parte presso alcuni popoli la religione. — Di Corradino fatto morire da Carlo I re di Napoli: che debbasi pensare di questo fatto, secondo le regole generali poste in principio, e gli esempi recati. — Ove anche in certi casi non paia assolutamente contrario a giustizia spengere i capitani de' nemici fatti prigioni, sarà pur sempre dannabile la crudeltà nell' ucciderli. — Orribili esempî di turchi, di Tito, e di Costantino. — L' A. vitupera la sordida e barbara usanza de' suoi tempi, di risparmiare per amor di guadagno i capitani ricchi, e sui soldati poverelli menar la strage. Vorrebbe che neanche i capitani fossero uccisi: ma pochi meno peggio che molti. — Si reca un passo dell' Autore ad Erennio. — Come senza gravi ragioni particolari, i romani (non in tutto, del resto, imitabili) non uccidessero i capitani nemici presi in guerra. Esempî varî. — Altri esempi bellissimi di liberalità. — Conchiudesi: Non esser lecito, generalmente parlando, coteste uccisioni di capitani. Neppure è lecito tenerli in perpetua prigionia: però che il vincitore prudente dee provvedere che anche i nemici godano della sua buona fortuna.

1. È ora da parlare circa il diritto che il vincitore ha verso le persone dei nemici presi, e segnatamente verso i condottieri dei nemici. Regola di ragion comune si è questa: la severità dee rimettere del suo rigore affinché non sia fatta strage di molti. Precetto umano, santo, cristiano. Severità non è da usare con la moltitudine dei colpevoli, ma solo contro alle colpe dei pochi, come dice Agostino. « Nulla di licenzioso né di crudele:

Digitized by Google

facilmente in questo ti verrà lode di moderazione, usando rigore coi capitani, liberalità coi soldati. » (Cicerone). « I nostri maggiori pensarono doversi anteporre al pubblico danno quello di pochi o di un solo. » (Porzio Latrone). Anche è da considerare che le colpe della moltitudine sono rare e non gravi, le quali procedono o da inganno, o, più spesso, da impeto e avventatezza. Ed è mezzo delitto quello che lungamente non fu meditato: meno che mezzo se non fu meditato. Popolo a mo' di subita tempesta commosso si vuol trattare con dolcezza, dice Valerio. Immane ferocia ricorrere alle stragi contro a' lievemente colpevoli. Vuole pertanto la legge, e il Baldo la nota, che solamente i capi delle fazioni siano puniti e alla moltitudine perdonato; e vuole un' altra legge che i grandi s' abbiano pena più grave della moltitudine. Narrasi inoltre essere stato costume dei romani uccidere i condottieri dei nemici: non averlo osservato Pompeo, rinnovatolo Costantino, e tutti e due si hanno il titolo di magni. Ma anche Ciro vuole che Creso sia arso vivo. I messeni spengono in carcere Filopemene duce degli achei. Altrove Eumene è condannato (orribile morte!) a morire di fame. Da Perse il re di Samo è impiccato: crocifisso da Perdicca quello dei cappadoci: di quel degli euboici caduto in sue mani dicesi aver fatto Ercole quel medesimo strazio che fece Tullo del dittatore d' Alba: da Samuele è squartato Agag: il re Siro nella guerra assiria fatto prigione è ammazzato. Dei cinque re parimente fatti prigioni e per comando di Giosuè a cinque forche appiccati è pur nota la storia: ma questi re e i loro popoli dovevano andare in perdizione per ordine di Dio. Debbo io rammentare altri esempi? Siface, Genzio, Perseo, Giugurta, Aristonico, Artabasdo, Mitridate, non quello famoso ma un altro, un certo Tolomeo, e Adiotorige e Radagaiso e altri principi caduti in poter dei romani, furono in varie guise finiti. Ma questa consuetudine di spengere i capi oltre a quella che ho accennata ha un' altra ragione, ed è di provvedere al futuro, giacché questi principi a lasciarli vivi sarebbero capaci di ricominciare la lite ormai terminata. Questo appunto dice Prudenzio di Samuele che volle spento Agag: « Affinché la preda restando in vita non chiami il vincitore pacifico in nuove guerre, pensa che sia delitto perdonargli, se ben prigione, la vita. » Ma la ragione per

Digitized by Google

la quale i romani tenevano questa usanza, era principalmente questa, che in tal modo credevano di placare i mani dei loro morti; com'è dichiarato da Virgilio che al suo pietoso eroe fa dire cosí: « *Pallas te hoc vulnere, Pallas Immolat.* » E nel libro undecimo ove è descritta la pompa funebre con la quale è ritornato Pallante alla sua città, si leggono questi versi:

« . . . . . Gli fa gir legati
Con le man dietro i destinati a morte
Per onoranza del funereo rogo. (1)

Ma anche Ciro ed altri mettevano in questa cosa una specie di religione. Anche gli sciti dei prigionieri di guerra similmente immolavano uno su cento.

2. Stando le cose in questi termini non vorrai giudicare severamente la sentenza di Carlo re di Napoli per la quale Corradino fu ucciso. Né questi avea ragione di andar dicendo: *par in parem non habet imperium,* imperocché lo stesso pontefice romano signore di quel feudo rescrisse a Carlo quanto a sé non fare ostacolo che Corradino fosse trattato secondo la legge: né pari al vincitore può dirsi il vinto e prigione (2). Scrivono i nostri che se un medesimo castello sia tenuto da due signori e uno di essi commetta colpa, il colpevole può essere punito dall'altro né può dire: *par in parem non habet imperium,* dacché con la colpa ha rotto questa uguaglianza. Qui mi viene in mente quel Taurea campàno che preso e condotto a morire, voltosi a Fulvio vincitore gli disse: « Un uomo forte come io sono non doveva essere ucciso da te che quanto a forza non sei degno di legarmi le scarpe. » Al che il banditore di commissione del proconsole: « Littore, aggiungi le verghe, e accresci le percosse all'uomo forte: e procedi primieramente contra di lui secondo

(1) V.° 81, Caro.

(2) E sia pure: ma, come nota il Reiger, questo argomento è dedotto dalla forza, non già dal diritto, e non risolve la questione se il fatto dovevasi o potevasi fare. (Reiger, *Commentatio de A. G. Grotio ad cond. juris gent. disciplinam viam praeeunte.* Groningen, 67.)

Digitized by Google

le leggi. (2) » Dell'antica fortuna bisogna che il vinto si dimentichi e quella che ha di presente consideri. Questi superbi anche nella più bassa fortuna fu uso sospenderli a croci più alte. Tornando a Corradino, era certa che a averlo lasciato vivere,

(2) Il caso di Taurea si racconta da Tito Livio in due modi: uno è quale si legge di sopra; l'altro è il seguente: « Levandosi già Fulvio da sedere, Taurea Jubellio capuano, entrando pel mezzo della turba, lo chiamò per nome: ed essendosi Fulvio riposto a sedere, aspettando con maraviglia quel che volesse da lui, soggiunse Jubellio: « Comanda ch'ancora io sia ucciso, acciò che tu ti possi gloriare d'aver morto un uomo molto da più che non sei tu. » E rispondendo Fulvio ch'egli parlava come uomo fuor di senno, e che, ancora ch'ei volesse torgli la vita, gli era vietato pel decreto del Senato, soggiunse Jubellio: « Vedendo presa la patria e perduti tutti i parenti e gli amici, avendo di mia mano morto la moglie e i figlioli acciò ch'ei non avessero a patire cosa indegna, poscia che a me, non che altro, non è data facultà della medesima morte che a questi miei cittadini, cerchisi dalla stessa virtù la liberazione di questa mia dispettosa vita. E questo detto, passandosi il petto con un coltello che sotto alla veste teneva nascoso, morendo cadde a' piedi del proconsolo. » — (Deca III. Lib. VI Volg. di Jacopo Nardi). È poi noto che, presa Capua da Q. Fulvio e da Appio Claudio consoli, i primi senatori di quella città si diedero morte con veleno, e mentre che gli altri senatori erano legati al palo per essere battuti e decollati, vennero lettere da Roma, per la loro salute a Q. Fulvio, ma egli non le volle leggere se prima non vide dato loro il supplizio. Così almeno dice l'istoria; ma potrebbe anche darsi che il Senato romano avesse scritto a Q. Fulvio come a Carlo Strozzi, Commissario di Montepulciano, scriveva il Giannotti; tanto più che i romani, come avverte il Machiavelli nel Cap. ultimo del lib. II dei Discorsi, davano ai loro capitani degli eserciti le commissioni libere. Ecco la lettera del Giannotti: « Magnifico Commissario. Alla vostra de'3, statami gratissima per tutti li respetti, risponderò con poche parole, essendo le molte superflue. La intenzione del magistrato d'intorno al caso di Scipione Bichi, è che, se e' merita d'essere impiccato, lo impicchiate; e così e converso: ché tutto è rimesso nella conscienzia vostra. E se bene vi si chiese il processo, non fu per determinarvi quello che avessi a fare, ma per averne notizia; e che intanto voi facesti quello fusse iusto. E però deliberatene quello che la conscienzia vostra vi detterà, che tutto sarà bene fatto; ché così mi pare ritrarne.... La presente donerete al fuoco. » « Di Firenze, alli 6 di Aprile 1528. »

Digitized by Google

Carlo prima o dopo era spacciato. Imperocché i napoletani (come prudenti storici attestano) sono piú di tutti gl' italiani desiderosi di cose nuove, e avidi di mutazioni. Pertanto, avendogli Carlo domandato consiglio, lo stesso pontefice romano rispose breve ed arguto cosí: « La morte di Corradino è la vita di Carlo: la vita di Corradino è la morte di Carlo. » (1) E cosí io penso che la sentenza di Agostino la quale ammonisce il vincitore ad avere misericordia del vinto prigione *massimamente* (maxime) se non sia luogo a temere perturbazione di pace, non fosse male interpretata dai giureconsulti di quel tempo che la intesero come se Agostino avesse detto *salvoché* (nisi) non sia luogo a temere ec. Questa interpretazione è dell' Arcidiacono, e dicesi che per essa a Corradino fu mozzo il capo. (2) L' avverbio *praesertim,* come anche *maxime* e *potissime,* propriamente usato se ben faccia più affermativa quella parte della proposizione a cui è unito, lascia però affermativa anche l' altra. Ma congiunto con le parole di un ragionamento o abbonda nel discorso, o sta per *tantum* (solamente). Nel che ho dalla mia l' autorità di altri e l' esempio. Quando Tullio dice: « *Tam præclaram urbem, ex qua præsertim nihil periculi ostenderetur, non putavit delendam* » come s' ha a intendere il *praesertim?* Come un pleonasmo; diversamente il concetto di Tullio sarebbe questo: che Siracusa sarebbesi dovuta risparmiare anche quando ne fosse venuto pericolo alla salute di Roma; il che è assurdo. Vuole pertanto ragione (secondo la quale debbono sempre interpetrarsi le parole) che la sentenza di Agostino sia intesa nel modo che ho detto, dovendo il vincitore alla sicurezza della pace non men che alla sua provvedere e darvi dentro a tutt' uomo. Contra Corradino leggesi una fiera accusa nelle decretali: ma di questo non mi

(1) Simile a questa la risposta di Piero di Cosimo de' Medici ad Agnolo Acciaioli che gli scriveva di Napoli *ridersi de' giuochi della fortuna* pei quali era stato cacciato di Firenze. Rispose il Medici: « Il ridere tuo costí è cagione ch' io non pianga; perché se tu ridessi a Firenze, io piangerei a Napoli. » (Machiavelli Istorie, Lib. VII).

(2) Con buona pace dell' Arcidiacono e di Alberigo che lo approva, a me pare che questa interpretazione sia molto ardita. E pare anche al Reiger, che giustamente la mette insieme con l' altra che il lettore avrà notato nel principio del Cap. XVII del libro primo.

Digitized by Google

occupo. Bensì riprovo altamente che Corradino, stato preso in guerra, fosse a guisa di malfattore, di ladro, come dice il Sigonio, condannato e morto. I malfattori, per sentenze di giudici sono condannati a morire, dice Demostene.

3. Ma senza alcun dubbio vorrai qui condannare la crudeltà e ti parrà detestabile il re di Persia che Valeriano imperatore scorticò vivo, e Selim principe dei turchi che il Soldano re d'Egitto impiccò. Sennonché quanto al Turco potrebbe dirsi che, avendo ucciso un altro Soldano in una precedente battaglia, e occupato il Cairo sedia di quel regno, anzi tutto quel regno, (1) aveva ragione di non riconoscere quel nuovo Soldano, stato eletto da pochi avanzi di profughi, come successore legittimo di quello ucciso, e forse non era neppur degno del nome e dei diritti di giusto nemico: nome e diritti che non bastano a darli una persona o due, una o due cittadelle, ché, diversamente, qualunque individuo potrebbe dirsi uguale e far guerra a qualsivoglia potentissimo imperatore (2). Aggiungi che da questo nuovo Soldano erano stati manomessi gli ambasciatori turchi. Ma quando non occorrano siffatte cagioni particolari, ferità cotanta non può esser difesa. Né certamente a questo proposito vorrei, contra l'accusa del Cardano, riprenderla per Tito il quale parecchie migliaia d'ebrei in un sol giorno espose alle fiere. Erano ribelli, erano contumaci. Sia, ma si volevano uccidere in guerra nell'ardore dell'ira, della vendetta, della mischia, non in pace; e se in pace, almeno non crudelmente: da uomini, non da fiere. So bene che altri ai nemici prigioni fecero il medesimo che Tito a' giudei: so che Costantino diè a sbranare alle fiere una gran moltitudine di prigionieri, e n'ebbe lode nel suo panegirico; ma crudeltà sì fatta non può per niun modo difendersi: neppure se dalle leggi di uno Stato fosse consentita questa barbara pena. La quale fu posta per delitti straordinarissimi, non per guerrieri. Chi vorrebbe difendere gli spagnoli che alcuni grandi monarchi del nuovo mondo miseramente uccisero, ed uno di essi per sommo di supplizio fecero morire a fuoco lento?

(1) Vedi Guicciardini Lib. 13°, Cap. 4.°
(2) Vedi Cap. III lib. I.

Digitized by Google

Quei re saranno stati perfidi: così udiamo dire; (1) ma gli spagnoli furon crudeli. Passi, per le ragioni che ho detto, che i capitani prigionieri siano uccisi, ma non crudelmente. Anche non è raro che venissero sacrificati ai vivi; così Evandro dalla destra d'Enea vuole gli sia ucciso Turno: così i vincitori, con la uccisione del solo capo dei nemici, sogliono prendere conforto dei danni toccati a quei di lor parte, e di quí l'uso che tutto l'esercito ferisse i corpi dei capitani nemici. Del qual uso, come nota Servio, è cenno nell'Eneide specialmente nel principio del libro undecimo ov'è detto che la corazza di Mezenzio era trafitta da dodici colpi quanti erano appunto i popoli dell'Etruria. — Tanto mi è parso dover dire su questo argomento dell'uccidere i capitani.

4. La qual cosa però è al tutto contraria ai costumi della presente milizia. Imperocché oggi sulla moltitudine si mena la strage: i capitani, ricchi, sono lasciati in vita affinché si riscattino. O ingiusta maniera di far guerra, o crudel traffico! Approva Tommaso Moro che si procuri la strage del principe dei nemici, affinché per tal guisa sia risparmiata la moltitudine innocente (2), la quale, non di sua volontà, ma dalle furie principesche agitata è tratta alla guerra. Ma con questa nuova usanza i nostri egregi capitani provvedono magnificamente a se stessi, perché, fatti prigionieri, non hanno piú nulla a temere, e intanto il sangue plebeo si versa a torrenti. A Costantino fu detto: « Rinnovasti l'antica fiducia dei capitani romani, i quali dei capitani nemici fatti prigioni prendevano vendetta uccidendoli. » Costantino i capitani prigioni dei franchi e alemanni debellati, e

(1) E perfidi saranno stati: ma si noti che quest'accusa di perfidia si parte da storici spagnoli, i quali non so quanta fede si meritino quando si sbracciano a magnificare certe *giustizie* dei famigerati conquistatori del Messico e del Perù. È sempre la solita storia: invadere, uccidere, taglieggiare, devastare, saccheggiare, opprimere, annientare tutto un popolo e tutto un paese non basta; bisogna infamarlo e calunniarlo quanto è necessario a farsi credere ministri dell'ira divina e castigatori predestinati dell'empietà. *Peggio è lo strazio, a mio parer, che il danno.*

(2) Vedi Cap. VIII Lib. II, dove giustamente riprovasi questa opinione.

Digitized by Google

anche i re, in un pubblico spettacolo gittò alle fiere, *per diritto di guerra*, dice Eusebio, ormai ricevuto. Che diritto di guerra! non fu mai diritto fare sbranar dalle fiere giusti nemici né altri, se non forse qualche rarissimo e singolarissimo mostro per cui fu posta dal legislatore questa maniera di pena. Sparve adunque, non fu rinnovata, quella fiducia. E bada, se vuoi sapere proprio come la penso, io non le approvo mica queste uccisioni di capitani; no; solamente vorrei che tanto piú si avesse a risparmiare la moltitudine. Non a Siface, non a Genzio, non a Perseo fu dato supplizio, ancoraché morissero in carcere o forse per altrui mano vi fossero morti. Odi l'autore ad Erennio (che non è Cicerone se cita versi di Virgilio (1)): « Bene i nostri maggiori provvidero che a niun re preso in guerra fosse tolta la vita, giudicando cosa empia quella facoltà datane dalla fortuna consumare nel supplizio di coloro i quali la fortuna medesima poco innanzi in amplissimo stato avea collocati. E a me giova dimenticare avere essi condotti eserciti a' nostri danni, sendo proprio d'uom forte aver per nemici coloro che contendono della vittoria, e per uomini quei che furono vinti, affinché possa la forza diminuire la guerra, accrescer la pace l'umanità. Che se il medesimo non sarebbesi fatto da quelli se stati fossero vincitori, avrebbero dato prova di poca sapienza, e però li perdono, volendo tale stoltezza piú tosto compiangere che imitarla. » Che se Aristonico ed altri in Roma furono uccisi, mai non mancò una cagione particolare che facesse giusta la pena, o perché si avessero usurpato titolo di re o di giusto nemico, o perché, vinti una volta e fatti soggetti, si fossero poi ribellati, o per-

(1) Notisi che qui Alberigo nega ricisamente che l'Autore della Rettorica ad Erennio sia Cicerone, come fu creduto per molti, mentre nel capitolo ultimo del lib. II, riportando altro passo dell'Autore ignoto, usa a questo proposito parole incerte. Ciò si spiega pensando che questo terzo libro fu scritto nov'anni dopo i due primi, scritti e pubblicati, non però come al presente si leggono, nel 1589 sotto il titolo *De Jure Belli Commentationes duae.* (Vedi *Speranza*, Cap. XI, pag. 158, *Studi intorno ad A. G.* — Roma, Tip. Pallotta, 1876.)

Ma che nei quattro libri della Rettorica ad Erennio si trovino riportati versi di Virgilio, lo dice Alberigo (Cap. XXIV, Lib. II), lo ripete il Grozio, e sbagliano tutti e due. (V. Reiger, Op. cit., p. 77).

Digitized by Google

ché essi per primi avessero crudelmente ucciso persone a' romani carissime. Cosí Gedeone uccise due re presi in guerra per avere eglino uccisi uomini che Gedeone amava come fratelli. (*Giudici Cap. VIII*). A un altro re gl' israeliti tagliano i pollici delle mani e dei piedi, giustamente, per confessione di quel medesimo re, che ad altri settanta avea fatto questo lavoro. Anche Giugurta dai romani in modo orribile fu spento (1), avendo egli con somma scelleraggine ucciso i nipoti di Massinissa, disobbedito al Senato che vietavagli con gravi minacce di far loro guerra, e Senato e popolo ingiuriato chiamandoli venali; ricordi il detto? « O città venale e che tosto dei perire se troverai compratore. (2) » Caio Ponzio duce dei sanniti, fu, come narra Livio, aggiogato al trionfo, e poi finito di scure. Ma questo fatto non è senza giusta causa, ed è che quegli animi non erano bastati

(1) Mario, ricondotto d'Affrica l'esercito, pigliò in calende di gennaio.... il consolato, ed entrò trionfante, mostrando a' romani Giugurta prigione, spettacolo non aspettato da' romani, il quale mentre visse non arieno sperato eziandio i nimici suoi aver vivo già mai; sí era sagace in sapersi bene accomodare alle fortune, e sí con l'astuzia aveva accompagnata coraggiosa magnanimità. Ma fornita la pompa, perdé l' uso del discorso; e dopo il trionfo trainato in prigione, stracciatigli in dosso da' sergenti i vestimenti, e per fretta di levargli i pendenti d' oro da gli orecchi avendoli strappata e rotta la carne, il gittaron nudo e con la mente stupida nella caverna detta Baratro; e nell' esser trainato alla bocca disse: O Ercole, com' é freddo questo vostro bagno! e là giú visse ancora sei giorni combattendo contra la fame con desiderio infino all'ultim' ora di allungar la vita, pena ben degna di tante scelleratezze che commise. (Plutarco, Vita di Caio Mario. Volg. dell' Adriani).

(2) Questo detto di Giugurta è allegato dal Giannotti nel Cap. settimo del libro IV della Repubblica Fiorentina, dov' é insegnato che fra gente cupida di ricchezze, repubblica non può attecchire. « È a questo (séguita) il miglior rimedio che si possa dare è l' assuefare i cittadini a stimare piú la gloria che l' oro: perché quelle repubbliche nelle quali i cittadini fanno il contrario, cioé stimano l' oro e non la gloria, senza dubbio non possono avere lunga vita; perché gli uomini divengono in esse venali; e qualunque volta si truova uno tanto ricco ch' e' possa comprare ciascuno, diventa colui senza molta fatica padrone di quella repubblica dove i cittadini sono cosí fatti. »

Digitized by Google

settant'anni e tante stragi a domarli, dopo avere tirato nella loro compagnia e rotti gli etruschi, gli umbri ed i galli; dopo serpentati i miei piceni fedelissimi collegati ai romani per involgerli nella loro medesima ribellione. Piú volte i sanniti si ribellarono, e violaron la tregua che aveano ottenuto, supplicando in ginocchio il Senato e il popolo romano. E dove lascio la crudeltà e perfidia in guerra di quella gente? Sozzamente incrudeliscono nei corpi de' prigionieri: i ricevuti in dedizione lacerano a colpi di verghe, poi uccidono: promettono salva la vita, e buttan sul fuoco, e questo Ponzio, fatto una volta passar sotto il giogo, alla seconda che altro si doveva aspettare? Ma, checché sia de' romani, né in tutto io li approvo, né me ne sto contento agli esempi inventati dell'autore ad Erennio; guardo alla ragione, e dico non essere cosa giusta che i capitani di giusti nemici fatti prigionieri vengano uccisi, se cause particolari non persuadano il contrario. Gli argomenti di quell'autore, come puoi vedere dal passo recato di sopra, stanno per la salvezza e l'incolumità non pur dei soldati resi o prigioni, ma anche dei capitani e dei principi; stanno in favor loro esempi lodatissimi. Di fatti sappiamo che Alfonso, quel celebre re di Napoli, preso dal duca di Milano, fu rimesso in libertà. Sappiamo che il figliolo di Carlo soprammentovato, prigioniero del re di Sicilia, Francesco primo di Francia prigioniero degli spagnoli, e un altro re di Francia prigioniero degl'inglesi, e un altro, pure di Francia, dei turchi, e l'imperatore di Costantinopoli preso in guerra dal sultano; e, anticamente, Lisimaco preso dai traci, e alcuni re di Scozia, dagli inglesi, e Massimiliano arciduca d'Austria, dai polacchi, e altri molti, sappiamo, dicevo, che furono da' nemici restituiti in libertà, e alcuni anche benignamente e senza riscatto. Né Poro soltanto, preso da Alessandro fu regalmente trattato: né soltanto Pirro e altri antichi lodati da Demostene meritano encomio per questa bella larghezza di non volere alcuna mercede, ma odi il sultano, bel tratto! Monomaco imperatore gli invia grandissimi doni pel riscatto d'un capitano: il sultano (1) riceve i doni, li regala al prigioniero e lo manda con Dio. Volle, dice la storia, mostrarsi principe libe-

(1) *Rara avis in terris alboque signanda lapillo.*

Digitized by Google

rale e non trafficante di guerra. Di questo fatto tenni parola nel libro precedente. Dei capitani prigioni ora ho detto come non sia lecito ucciderli. Neppure è lecito tenerli perpetuamente cattivi, se il vincitore possa provvedere altrimenti alla stabilità della ottenuta vittoria. Essendoché fine della vittoria è poterne godere; e perpetua cattura ha da reputarsi quella dalla quale non sia dato liberarsi che a prezzo intollerabile, o ad altre inique condizioni.

Digitized by Google

CAPITOLO IX.

Degli Schiavi.

SOMMARIO

Partizione del tema. Si vuol sapere: I. Quando sia schiavitù. Non è vera e propria schiavitù fra cristiani. — Del postliminio. — II. Se la servitù sia conforme a giustizia. Rispondesi ch'è conforme: dove si risponde all'obietto che per natura tutti gli uomini sono liberi. — Teorica di san Tommaso professata dall'A. Vero che da natura è la libertà, ma anche è da natura che i delinquenti siano puniti: quindi la servitù. In che differisca la teorica dell'Aquinate da quella di Aristotele. — Si risolvono altri obietti: *a*) molti sono fatti servi che sono uomini dabbene; — *b*) libertà e servitù soggiacciono a mutazione: dunque non derivano da legge di natura o di popoli ch'è immutabile, bensì da legge civile, di sua natura mutabile. — Prigionieri non divengono servi se chi li ha presi non vuole. — Servitù è cagione che sia risparmiato sangue. — Si confuta il Bodino che dice contraria alla ragion delle genti la servitù. — III. Servitù in che debba consistere. Dei doveri dei padroni e dei servi.

1. In condizione di schiavi sono coloro che non hanno speranza di libertà. Schiavitú è il massimo dei mali che possano accadere ai soldati resi o prigioni; per essa il cittadino divien soggetto all'altrui dominio: è ridotto in condizione di gregge, spogliato della sua propria natura, e di persona fatto cosa; tantoché i greci chiamavano corpi gli schiavi. Schiavitú è poco meno che morte. Ma questo argomento partesi in tre questioni: prima, quando sia schiavitú: seconda, se sia giusto diritto: terza, in che consista questo diritto tra schiavi e padroni. E quanto alla prima, si crede che nelle guerre fra cristiani non sia schiavitú, essendo coteste guerre, piú che civili, fraterne, perché tutti in Cristo fratelli i cristiani: membra di un corpo solo di cui Cristo

Digitized by Google

è il capo e cittadini di una sola ed unica città, com'è generalmente considerata la chiesa dei cristiani. Segue da tutto questo che neppure sia lecito tenere il nemico in perpetua prigionia, che non possa vendersi, e in una parola seguono tutte le altre regole che furono a suo luogo poste e dichiarate. Ma d'altra parte, chi è già schiavo, tale rimane in perpetuo anche finita la guerra, se, da altro nemico fatto prigione, nulla siasi pattuito rispetto a lui nei capitoli della pace, come, secondo la ragion naturale che vuol salvo il dominio che siasi acquistato sulle persone e le cose, prescrive il dritto romano. Dice la legge (*L. 12 de captivis*): « In tempo di guerra compete il postliminio: in tempo di pace poi a coloro che furono presi in guerra, e pei quali nulla è stato pattuito » così la legge: alla quale si aggiunge: *non compete postliminio,* affinché con queste parole si compia non arditamente questo discorso ellittico. Potrebbesi anche il *nihil* della legge (*de quibus nihil in pactis erat comprehensum*) cambiarsi in un *id.* Imperocché è certo che il postliminio non ha luogo né in tempo di pace, nè in tempo di tregua; così nuovamente la legge (*L. 28 de Capt.*): « Se colui che fu preso in guerra, dopo fatta la pace ritornò a casa, e poscia, rinnovata la guerra, viene ripreso, per diritto di postliminio appartiene di nuovo a quel medesimo dal quale nella prima guerra è stato preso, qualora nella pace non si fosse composto che i prigionieri di guerra siano restituiti. » In guerra è lecito fuggire e ritornare ai nostri, sia nella stessa guerra in cui taluno è preso, sia in altra; per quanto Pomponio (*L. 5 de capt.*) sembri in altro luogo restringere questo diritto alla prima guerra. Ma né l'una ragione né l'altra per la quale in tempo di pace è negato il diritto di ritornare, può venire opposta contra colui che in altra guerra successiva ritorna. Imperocché ai romani piacque stabilire in quel modo, affinché i cittadini (consiglio veramente romano) riponessero la speranza del ritorno piú nella virtú guerresca che nella pace. Cosí l'Affricano né volle sapere di trattar col nemico il riscatto del proprio figliolo (1), né volle

(1) Ai legati d'Antioco venuti a domandargli pace offrendo a lui come dono particolare la libertà del figliolo, l'Africano rispose: favori privati non potersi co' pubblici negozi confondere: doveri di pa-

Digitized by Google

che ne deliberasse il Senato; ma con alterezza proprio da Scipione, disse: « Saprò ben io con l'armi recuperarmelo. » È poi chiaro che le cose in guerra acquistate non potendo esserci tolte senz'altro giusto titolo, manca, durante la pace, cotesto titolo. Ché quelli che in tempo di pace pervennero ad altri coi quali subito dopo sia scoppiata la guerra, diventano schiavi. Ma costoro anche in pace hanno il gius di postliminio, affinché, come in tempo di pace andarono, cosí in tempo di pace ritornino. Cosí anche in tempo di pace è concesso il postliminio a colui che fu preso da gente con la quale non abbiamo né amicizia, né ospitalità, né federazione amichevole. Vedi su questo proposito ciò ch'ebbi a dire nel capitolo duodecimo del primo libro. È poi somma ragione che si conceda postliminio a costoro che furon presi in quel modo: nel fatto, e perché non potrebbero essi fuggire in quel tempo, nel quale possono venir presi? Ma qui si domanderà se, contrattasi amicizia con quella tal gente, sia lecito, dopo, fuggire. Ed ancor questo par lecito, ove si dimostri che per ingiuria e barbarica ferità fu taluno preso in quel modo. Per la stessa ragione poi che i presi in guerra non hanno gius di postliminio in tempo di pace se nei capitoli della pace non fu pattuito che l'avessero, cosí quelli che furono presi in tempo di pace hanno in questo tempo gius di postliminio se non fu pattuito che non l'avessero. E questa medesima regola è da osservare anche rispetto a quella sorta di cattività ch'è in uso fra genti cristiane, e cioè che quale fu preso in guerra, non possa, fatta la pace, fuggire. Essendoché la cattività dei cristiani si vuol regolare secondo la schiavitú degli antichi se ragioni particolari non vi si oppongano; cosí, ad esempio, an-

dre cedere a' dritti della patria alla quale ogni cittadino dee sacrificare figlioli e vita. Aggiunse: la grata offerta ricevere, alla regia munificenza non mancherebbe rispondere col suo patrimonio privato: quanto alla guerra e alla pace nulla poter dare alla grazia, nulla rimettere delle ragioni della patria. (*Giustino, Lib. XXXI*) Memoranda lezione! Anche di P. Scipione Nasica, la cui autorità valse ad alienare il popolo da Tiberio Gracco, dice Patercolo (*Lib. 2°*): « .. *patriam cognationi præferens,* (Tiberio era suo cugino) *et quidquid publice salutare non esset, privatim alienum existimans*... hortatus est, qui salvam vellent rempublicam sequerentur. »

Digitized by Google

che fra noi i testamenti dei prigioni son nulli. Non è vera e propria schiavitú quella che è fra cristiani, checché altri vadano dicendo in contrario: questo è un fatto, che per virtú di consuetudine sulla quale non cade dubbio, non divengono schiavi. Socrate fra greci e greci non voleva diritto di schiavitú, come quelli che erano cittadini di una patria comune, e partecipi di una medesima religione. Questo, ripeto, il precetto del filosofo, ma l'uso era contrario: onde egli stesso dice: « Approvo che i nostri cittadini, contro a' loro nemici si abbiano a condurre cosí: contro a' barbari poi debbono rivolgere quelli stessi odi crudeli ond'oggi i greci sono spinti a lacerarsi tra loro. » E di qui le crudeltà che notammo, degli ateniesi, de' siculi, de' sami, de' tebani, ed altre: di qui gl' iloti di Sparta. Non fra' giudei fu dritto di schiavitú, ma solo una certa schiavitú temporanea. Neppure ammettevasi questo diritto nelle guerre civili dei romani, le quali, come dice Lucano, sono guerre senza nemici, anzi non sono neppur guerre, ma dissenzioni; « sedizione, o vuoi discordia civile, è quando una parte d' una città s' apparecchia a combattere contro all' altra. » Né erano nemici in coteste guerre o discordie che dir si voglia, ma parti o fazioni, essendo parso troppo duro questo nome di nemici trattandosi di una contesa fra cittadini (1). E basti quanto alla prima questione.

2. Quanto alla seconda, non dubito affermare essere giusto

(1) Anche Dino Compagni (e, generalmente, gli storici di quei tempi) inorridisce a udir chiamare nemici i cittadini di una stessa città. Odilo: « Dopo molti antichi mali per le discordie de' suoi cittadini ricevuti, una ne fu generata nella detta città, la quale divise tutti i suoi cittadini IN TAL MODO, che le due parti s' appellarono nimiche per due nuovi nomi, cioè Guelfi e Ghibellini. « (*Cronica, Lib. I*). Sono poi memorabili a questo proposito le seguenti parole di Velleio Patercolo (*Lib. II*, § 3°): « Hoc initium (l' uccisione di Tiberio Gracco) in urbe Roma civilis sanguinis, gladiorumque impunitatis fuit: INDE JUS VI OBRUTUM, POTENTIORQUE HABITUS PRIOR; discordiaeque civium, antea CONDITIONIBUS SANARI SOLITAE, (*vien fatto di pensare all' arbitrato pacifico*) FERRO DIJUDICATAE; BELLAQUE NON CAUSIS INITA, SED PROUT EORUM MERCES FUIT. » Ecco i fonti dai quali Alberigo attinse la dottrina del gius delle genti, *distracta varie, et dissipata valde!* (V. Cap. I. lib. I).

Digitized by Google

diritto la servitú. E veramente, la sua istituzione è di ragion delle genti. Ma, si obietta, la ragion naturale ch'è fondamento del dritto delle genti, non poté indurre la servitú, se vero è che, per natura, siamo tutti liberi, e se contra natura è la servitú la quale procede dalla ferità dei nemici. A quest'obietto rispondesi in piú modi: a me piace quello di Tommaso d'Aquino, e cioé che la servitú è pur da natura non già in virtú dell'intendimento primo di essa pel quale tutti siamo liberi, bensí del secondo che vuole puniti i delinquenti. La quale opinione è approvata da quelli fra i nostri che in coteste faccende vedon piú chiaro; ed aggiungono la libertà essere secondo natura, ma pei buoni. A questa medesima conclusione fa capo la teorica d'Aristotele sull'origine naturale della servitú. Ché sebbene il filosofo parli soltanto di quelli che hanno sortito ingegni da servi, pure gli argomenti che adduce possono adattarsi anche a quegli altri che per loro malignità e colpe divengono servi. E quí se dirai con Filone che molte e molte persone dabbene han perduto la libertà, ti rispondo che a quest'obietto fu già risposto da quel dottissimo uomo che fu il Piccolomini in confutazion di Filone che tanto si arrabatta a provare che servitú contrasta a natura; ed anche fu risposto da me nel Cap. III di questo libro e nel VI del primo. Gran che! anche uomini scelleratissimi riportarono spesso vittoria d'interi eserciti. Dall'Aquinate tolgono pure quei medesimi interpreti un altro argomento a risolvere un'altra istanza dedotta dall'immutabilità delle leggi di natura e delle genti. Dicono alcuni che, essendo queste leggi immutabili, come quelle che hanno riferimento alla verità ch'è immutabile, dove l'altre leggi l'hanno all'opinione, né potrebbe la libertà, se deriva dalla legge di natura, distruggersi neanche per costituzione di popolo, né varrebbe manomissione o postliminio a togliere la servitú se muove dal gius delle genti; ma poiché nel fatto vediamo dell'una cosa e dell'altra il contrario, bisogna inferirne che e libertà e servitú procedono direttamente da una qualche legge di ragione civile che di sua natura è mutabile. Rispondono quei nostri che o il gius di natura e delle genti ha statuito che alcuna cosa sia, e contro a ciò che ha ordinato, non ha luogo legge umana: o non ha statuito nulla, e allora ha luogo. Il giure di natura non statuí che gli uomini

Digitized by Google

non divenissero servi, se ben fece liberi gli uomini, e così fra le leggi dei popoli poté essere questa della servitú. E neppure il gius delle genti ebbe ordinato che i servi non fossero restituiti alla libertà, ma anzi per questo stesso diritto fu ammesso il benefizio della manomissione. Ciò che altri insegna, il gius delle genti e della natura poter essere in parte mutato, è falso, e per le cose dette di sopra rifiutasi. E tuttavia non vi ha interprete che non parli di un primo e di un secondo dritto di natura o delle genti, quando invece Tommaso aveva parlato di una prima e di una seconda intenzione.

Quì aggiungi che il diritto delle genti circa il far gli uomini servi, deve intendersi cosí, se quelli che li hanno presi vogliano farli servi; e le parole della legge che le cose prese ai nemici divengono tosto di chi le ha prese, non si hanno ad intendere che tali divengano anche se chi le ha prese non voglia. Ché anzi fu biasimato Murena che, avuto in dono da Lucullo Tirannione celebre grammatico, preso in guerra, lo manomise. Cosí facendo, non usò bene del dono, perché Lucullo non voleva di certo che uomo di tanto sapere fosse prima schiavo e poi liberto, cioè servo francato: ché il far sembiante di donargli libertà altro non era che levargli la propria che ebbe nascendo. Del contrario ha lode a questo proposito Ciro il quale non sostenne che da certi prigioni fosse pagato il riscatto, affinché apparisse che la loro libertà non era stata da lui menomata. Nobilmente Vespasiano a Giuseppe prigione non volle sciolte ma rotte le catene per tôrre a sé il biasimo d'avergliele messe, a lui la vergogna d'essere stato schiavo.

Del resto, contro al diritto di servitú assai leggermente discorre Giovanni Bodino. Non l'approva neppure fra uomini di diversa religione: quando invece sarebbe forse piú savio ammetterla anche fra gente di una medesima fede, dacché, se questo diritto fosse ammesso dovunque, le stragi sarebbero minori. Perché nelle guerre civili (di tutte le guerre piú deplorevoli e ree) sono tanti gli uccisi? perché i prigioni non divengono servi di chi li ha presi. Questa osservazione è uno degli argomenti pei quali Aristotele approva la servitú. Il perché anche dall'Alessandro fu scritto che quí non è luogo a parlare di gius naturale: essere stata indotta la servitú appunto perché con essa

Digitized by Google

è risparmiata la vita de' prigionieri. Che sebbene, a dir vero, i piú ricchi siano anche oggi serbati in vita per averne danaro, certo è che della plebe oggi se ne fa strage piú di quando era costume che tutti potessero essere fatti servi. Consente l'Apostolo che anche i cristiani possano, e da altri cristiani, essere fatti servi; e i nostri interpreti insegnano potere il battezzato rimaner servo del giudeo, e, tanto piú, del cristiano. Ingegnasi il Bodino di dimostrare che la servitú non è di diritto delle genti; ma gli stanno contro gli autori della scienza del giure, Platone, Senofonte, Aristotele e ogni altro. E quando il Bodino mi dice che il dritto delle genti non sta racchiuso nel consenso dei popoli, ché anche rispetto all'idolatria i popoli consentirono e non per questo è dritto l'idolatria, in verità mi fa ridere. Imperocché nelle cose che attengono alla divinità l'uomo è nulla, e nulla conta nel costituire il dritto ch'è fra Dio e l'uomo, e ciò che domandasi religione. Ma nelle cose umane e nel regolare le attinenze fra uomo e uomo, è tutto il contrario. Piú giusto saria dir con un altro che all'equità conforme è quel dritto che per tutti quanti gli uomini è posto, non già quello di cui tutti usarono; ma rispetto alla nostra questione io dico che se da natura tutti siam fatti liberi, non è però che molti non possano essere fatti servi; nel che ci conferma l'opinione universale, che, come dice Seneca, non è piccolo argomento di verità. E nota Aristotele che ciò ch'è státo sempre non è da attribuire a fortuna od al caso, e natural cosa quella che sempre e dovunque fu fatta. È dunque di ragion delle genti la servitú, ed è oggi comune a cristiani e infedeli. Cosi i cristiani presi da' turchi divengono servi de' turchi com'altri giustamente ebbe a dire, ancoraché certi altri ne dubitino, parendo loro che la causa de' turchi, insidiatori e rapaci, non possa essere giusta. Ma di questo argomento tenni altrove proposito, quando dissi dei pirati, come non siano da avere per giusti nemici, e di quelli coi quali non abbiamo alcuna amicizia (1). Di guisa che rispetto ai turchi è triplice la questione: o fanno guerra, o esercitano la pirateria, o altrimenti, fuori di guerra, ci rubano.

3. Quanto alla terza ricerca, in che consista questo diritto,

(1) Vedi libro primo, Cap. IV e XII.

Digitized by Google

dico che non si vuol essere tanto rigorosi, che dimentichiamo ciò che suol farsi dalle persone dabbene. Detti volgari e falsi che al padrone tutto è lecito, com'è lecito al pittore dipingere ciò che vuole. Cotesta licenza va lasciata ai pittori e a' poeti. Male Platone: « i servi si debbono trattare aspramente; » (*De legibus, lib. VI*) bene Aristotele: « i servi si debbono trattare con dolcezza. » (*Pol. I*) E Cicerone: « Ricordiamoci che anche con le persone piú basse si vuole osservare giustizia. » (*De Officiis, I*). Ancora: « i nostri maggiori, vollero che il padrone si chiamasse padrefamiglia, famigliari i servi per non avvilirli. » (1) Ricordo aver letto in Aristotele che i prigioni piú nobili non erano chiamati servi, ma semplicemente forestieri (*barbari*). Gli spartani, dice Plutarco, non soffrono di essere chiamati mancipî, ma solo prigionieri; ed anche oggi presso di noi, la parola mancipio suona piú avvilitiva. Quí poi giustissimamente scrive il Bodino doverci condurre co' prigionieri da buoni padri di famiglia, e così praticarsi da pressoché tutti i popoli. Scrive Sirach: « Se tu hai un servo fedele, tienne conto come dell'anima tua: trattalo come fratello: perocché lo hai comprato col tuo sangue » (*Ecclesiastico, Cap. XXXIII*). E Clemente Alessandrino: « Dei servi conviene usare come di noi stessi, perocché sono uomini come noi. » Cosí da Plutarco è severamente biasimato Catone il maggiore, il quale i servi indeboliti dagli anni mandava via, e piú spesso li vendeva, quasiché, dal guadagno infuori, nessun altro commercio fosse tra uomo e uomo, e non avesse la benignità campo piú largo della giustizia. Con benignità vorremo trattare ancora le bestie; cosí in Atene gli animali che erano invecchiati al lavoro avevano riposo, pastura, ed anche sepolcri (2). E dove lascio la legge di Dio? pensa perfino ai bovi e a' giumenti: « Non metter la museruola al bue mentre trebbia. » « Non arar con un bue e con un asino, insieme; » (*Deut. Cap. XXII, XXV*) e ciò perché un bue e un asino mal

(1) Domestico per servo o servitore francesismo non ignobile, osserva il Tommaseo.

(2) Adesso (e non solo in Italia) se ne fa quel governo che tutto giorno si vede, con infinito vantaggio della pubblica moralità, del decoro pubblico e di tante altre bellissime cose, per le quali, a sentirci, ci faremmo tutti ammazzare dal primo all'ultimo.

Digitized by Google

potrebbero insieme aggiogarsi, senza che il più debole avesse noia e travaglio dal più forte. E da questi precetti altri ne derivano agli uomini, di non fare ingiuria ai lor simili di non farsi oppressori di coloro dei quali non possiamo dir altro se non che sortirono diverso natale. « Né 'l tuo bue, né 'l tuo asino, né alcuna tua bestia facciano lavoro alcuno il settimo giorno. » Con le quali parole Iddio volle comandarci di essere umani con tutti. E di vero: dovranno forse i cani essere delicatamente pasciuti (il che Diogene chiamava un'indegnità) e gli uomini stentatamente e male? Così reprimesi dalle nostre leggi la crudeltà dei padroni, non che l'impudicizia, e' maltrattamenti. Ecco le parole del rescritto dell'imperatore Pio ad Elio Marciano proconsole: « Conviene che la potestà dei padroni su proprî servi resti illesa, e che a nessuno vengano scemati i propri diritti, ma anche conviene, e giova alli stessi padroni, che non si neghi aiuto a coloro che nei modi legittimi lo implorano, contra la crudeltà, la fame, o l'intollerabile ingiustizia. Perciò tu prenderai in esame le loro querele, e se conoscerai che sieno stati strapazzati più che non bisognava, o gravemente ingiuriati, ordina che siano venduti, in modo che non ricadano sotto la potestà del loro padrone. E s'egli oserà eludere questa mia costituzione, sappia che molto severamente lo punirò. » (*L. 2, De his qui sui, vel alieni juris sunt*). Vi ha di più: il divo Adriano condannò una matrona a cinqu'anni di relegazione, per avere, per cagioni da nulla, trattato in modo atrocissimo le sue ancelle. Si dice in quel rescritto: *giova ai padroni;* e veramente, i servi, quando non ne possano più, uccideranno i padroni o se stessi, o, per la minima, s'involeranno con la fuga. Di che si potrebbero addurre molti esempi e grandi e orribili. Narrasi, tra gli altri, d'un servo spartano, il quale, non volendo a nessun patto prestare al suo padrone uffici servili, ma solo liberali, si uccise. Certo anche alle persone dei servi si vuole avere rispetto; ma questi debbono piegarsi anche a quelli uffici a cui si rifiutò quel servo spartano. Lo stesso Ercole tollerò siffatti comandi impostigli da Euristeo. Né deve pensare più a cose liberali colui che ormai non deve reputarsi più libero. Pensi chi serve a giustamente obbedire: pensi chi comanda a giustamente comandare. Imperocché neanche i servi acquistati a prezzo tol-

Digitized by Google

lerano ingiusti comandi (*Sallustio*, Giugurtino). Da giurisdizione e potestà di principe crudele i sudditi si sottraggono. Se vuoi ch' io t' abbia come principe, abbimi tu come senatore: è detto de' nostri. Ma anche alla repubblica giova che niuno usi malamente della propria sostanza. Or odi anche Seneca intorno a questo diritto costituito prima ancora d' Antonino e del padre di lui: « Noi non possiamo comandare tutte le cose ai servi, né i servi sono costretti a ubbidire a tutte. Se fosse lor comandato cosa alcuna contra la repubblica, non sono tenuti a farla, né debbono prestare le mani, o adoperarsi in scelleratezza nessuna. Il padrone dee dare al servo il vitto e 'l vestito: imperocché il servo (come vuole Crisippo, filosofo stoico sapientissimo e lodato dai giureconsulti romani) non è altro che un operaio pagato per sempre. Delle ingiurie dei padroni contro a' servi c'è il giudice destinato a conoscerle, il quale raffrena la crudeltà, la lussuria, l' avarizia, se gli facessero patire delle cose necessarie al vivere. » (*De' Benefizî, Lib. III*). E così avvi la legge sulle ingiurie fatte a' servi (*L. 15, de injur.*) la quale accuratamente distingue, e conchiude che il magistrato debba avere in considerazione tanto l' ingiuria commessa, quanto la persona dello schiavo nel quale dicesi essere stata commessa. (*L. 15 de injuriis*). Fu pure legge di Adriano che i padroni non potessero in nessun caso uccidere i servi. Di lussuria e d' altre scelleraggini ho detto; né importa che avverta doversi quanto alla lussuria rifiutare quelle distinzioni ridicolissime di Seneca retore, e di taluno dei nostri; e, quanto alle altre scelleraggini, puoi aggiungere al passo di quell' altro Seneca recato di sopra, queste parole d' Ulpiano: « Per quelle azioni che non hanno in se la gravità del delitto si perdona agli schiavi se obbedirono ai padroni. » (*L. 157, de reg. jur.*) Perdonisi pure: ma però sappia il servo ch' egli non è tenuto a far cose contrarie a giustizia. Odi nuovamente Seneca il filosofo: « Chi nega che i servi non possano talora far benefizî a' padroni, ignora che sia ragione umana. Ed erra chi dice che la servitú discende e trapassa in tutto l' uomo; i corpi sono obbligati e consegnati a' padroni: la mente non è sottoposta a nessuno. » (*De beneficiis Lib. III.*). Ho pur detto di avarizia. Pecca certamente di avarizia chi nega ai servi quanto per dritto di natura, secondo il

Digitized by Google

quale dobbiamo comportarci con essi, è loro dovuto: dico il cibo e le vesti. Del cibo darai loro quanto basta a difenderli dalla fame, e delle vesti quanto bisogna a schermirli dal freddo. Questa difesa è voluta dalla natura, e a questa è contenta. A ragione pertanto il re di Sicilia querelossi con Isaac imperatore avendo costui permesso che i soldati siciliani presi in guerra si morisser di fame; essendoché dal vincitore, dimentico d'ogni umanità, e d'uomo divenuto una belva, o dovevansi uccidere subito, o, certamente, nodrire. Ma a fare dimenticare a' siciliani questa crudeltà, non bastarono secoli: e con ogni sorta di mali, e con la fame, di ogni male terribile, spensero i prigionieri ateniesi. Anche in Atene fu una legge sulle ingiurie fatte a' servi con la quale provvedevasi alla sorte loro. Anche fra i greci fu data facoltà ai servi di mutar padrone quando fossero crudelmente trattati. Il medesimo, anche oggi, fra i turchi; ma presso di loro non è chiuso l'adito a quella frode contro alla quale provvede la legge romana affinché i servi non siano ricondotti sotto la potestà del padrone crudele. Dissi come gli antichi romani volessero mitigato anche il nome odioso di servo, ed altri pure altrove ebbero questo pensiero, e i servi chiamarono iloti, dorofori, o con altri nomi. Anche fu loro data facoltà di acquistare, tantoché molti ci doventarono piú ricchi de' loro stessi padroni. Tutto questo leggesi in Ateneo, e cosí, fuori del dritto civile romano, i servi non differivano molto dai padroni. Tuttavia se con essi venga osservato questo dritto romano, qual'è ora, io penso che non sarebbe ingiustizia: checché altri ne dica.

Digitized by Google

CAPITOLO X.

Del mutare lo Stato.

SOMMARIO

Libertà è da lasciare ai vinti se non vi sia pericolo che ne abusino. Esempio dei romani. — Ma non sarebbe giusto né utile neppure ai vinti lasciar liberi popoli che della libertà non sapessero usare. — Autorità di Cicerone, del Bartolo, e di altri. Esempio de' fiorentini, secondo il Bodino ed il Lipsio. — Secondo l'umore dei popoli vinti il vincitore si regoli circa il mutare o conservare la forma del loro reggimento. Come sia giusto mutarla ai vinti se non possa accordarsi con quella del vincitore. Esempio dei romani.

1. Ma non soltanto la vita, si anche la stessa libertà devesi talvolta lasciare ai vinti. E a molti popoli vinti e spesso, il popolo romano vincitore l'ebbe lasciata e anche data se non l'avevano, come fece ai greci liberati dalla servitù dei macedoni e dei re d'Asia. (1) E veramente: a che vorrai tu imporre a li-

(1) I romani, scrive il Machiavelli (e lo vedremo in questi e in altri capitoli del presente trattato), fecero in questi casi quello che tutti i principi savi debbono fare, i quali non solamente hanno ad aver riguardo alli scandoli presenti, ma ai futuri, ed a quelli con ogni industria riparare; perché, prevedendosi discosto, facilmente vi si può rimediare ma aspettando che ti s'appressino, la medicina non è più a tempo, perché la malattia è divenuta incurabile. (Machiavelli, Il Principe, Cap. III). E Ferdinando Ranalli in quelle sue *Lezioni di Storia,* belle di sapere italiano, e precisamente nella ventesima del libro primo, giustamente osserva che l'essersi la repubblica romana mantenuta civilmente libera in casa, e militarmente possente fuori per più di cinquecento anni, è prova dell'ottimo ordinamento di essa; e tanto più quanto che dovette conciliare due cose fra loro si dif-

Digitized by Google

beri popoli indegno e non tollerabile giogo di servitú? o sterminare un' intera nazione? Dirai tu lecito, onesto non vorrai dire, non voler vivi coloro che servi non puoi avere, e che pur ti sarebbero amici e obbedienti? « I britanni, scrive Tacito, son pronti a dare all' imperio soldati, tributi, e fare ogni obbligo *con le buone:* le ingiurie non sopportano: domati all' ubbidire, ma non all' essere schiavi. » (*Vita d' Agricola,* § *XIII*). Inoltre, come avverte Seneca, è da vedere, rispetto a coloro che tu hai in mano, non già quello che senza tuo pericolo puoi far loro sopportare, bensí quello che ti è consentito dalla natura dell' equo e del buono la quale comanda sia perdonato anche a' prigioni e alli schiavi; il perché, seguita il filosofo, i vinti saranno lasciati godere eziandio del loro regno, ove sicuramente si possa.

2. Ché se della libertà si valessero ad offendere, allora neanche la libertà si avrebbe loro a lasciare, come ce n' ha esempi in Livio, e come fece Vespasiano coi greci ai quali tolse la libertà perché, giusta il suo detto, non sapeano piú viver liberi. « Sii servo tu che non sapesti esser libero » diceva il Bartolo. « Di tutte le virtú, scrive Cicerone, quella che piú si conviene alla natura dell' uomo è la beneficenza: ma nell' usarla si vuol procedere con molta circospezione. E prima è da por mente che dalla benignità non abbiano danno quelli stessi coi quali vogliamo esser benigni. » (*De Officiis, Lib. I,* § *XIV*). Quella servitú è giusta la quale è utile a chi serve. « La signoria di Cosimo, dice il Bodino, fu proprio una provvidenza a quella città sediziosa. » Il medesimo nota il Lipsio nella sua Politica, e quanto sia vero niuno è che non vegga. E Cratippo dopo la rotta farsalica, abboccatosi con Pompeo il quale si doleva della provvidenza divina, entrò in ragionamento com' era in pro degli affari di Roma, pel mal governo di quello Stato, che avesse

ficilmente accordabili, *la libertà con la conquista,* la gloria civile con la guerresca, la toga con la spada. Il medesimo della Repubblica de' Veneziani fa dire il Giannotti a Giovanni Borgherini nel Dialogo primo del Libro intorno a detta Repubblica. « . . egli è necessario che un governo durato tanto tempo senza essere stato mai da alcuna intrinseca alterazione oppressato e vinto, sia con grande ordine e con gran prudenza temperato. »

Digitized by Google

monarca. E molte piú cose in questa sentenza potrebbero raccogliersi dai libri. E Platone: (1) « Suonano in ciascun reggimento voci diverse come di tanti animali: una ne manda lo Stato popolare, un'altra quello di pochi, un altra il principato; » le quali parole ove tu legga con ordine inverso saranno opportunissime al caso. Anche la tirannide in repubblica scompigliata apparisce desiderabile, affinché sia alcuno che possa rassettarla. E allora il tiranno non differisce molto dal principe. Onde a buon dritto gli amici di Solone lo biasimavano, come quello che per paura del nome di tiranno rifiutava la monarchia la quale diventa subito giusto regno se con virtú si maneggia. (*Plutarco, Vita di Solone.* (2)) Ma Solone volle piuttosto provvedere alla sua quiete che al pubblico bene. Per contrario è utile talvolta, ed è giusto, tôr via il principato, come degli svizzeri dice il Lipsio, e Tito Livio dei romani, e come fecero più d'una volta i romani con altri popoli. Ma quando vollero che i cappadoci fossero liberi, non pensarono giustamente, e dai cappadoci stessi fu loro detto che senza re non potevano vivere. Quella servitú è utile per la quale ai malvagi è tolta licenza di fare ingiuria, e che, soggiogati, farà star meglio coloro che, liberi, stavano peggio. Cosí Agostino e Aristotele. *Profuit injustis, te dominante, capi,* disse Numeziano parlando dell'impero di Roma e dei popoli fatti servi. Cosí il vincitore dovrà considerare la natura dei popoli vinti, e « la clemenza rimanderà salvi i nemici e talvolta ancora lodati, se per oneste cagioni, vuoi per non mancare alla fede, vuoi per la libertà, ebbero presa la guerra. » (*Seneca, De Clementia, Lib. II*). Parte di giustizia, secondo Seneca, è pur la clemenza; e dice che remissione è perdono di pena dovuta; clemenza è piú di remissione, dacché coloro che assolve sono per essa dichiarati non meritevoli di pena. Anche

(1) Nell'epistola a Perdicca; ma non è di Platone, bensí di Dione.

(2) Questa sentenza di Plutarco (gravissimo scrittore, come lo dice il Machiavelli nel Cap. I. del Lib. II dei *Discorsi* dove confuta una sua opinione) resa egregiamente dall'Adriani, rammenta il precetto di Aristotele secondo il quale la Monarchia, o vuoi Principato assoluto, vuol essere distinta dal regno, in quanto questo e non l'altra comporta unione cogli Ottimati e col Popolo. (Vedi Ranalli. Lez. cit.)

Digitized by Google

Cicerone chiama giustizia la clemenza nell'Orazione nella quale ringrazia Cesare della clemenza usata, com'era debito, a Marcello (1).

3. Cosí è pur da vedere tra quali popoli sia stata fatta la guerra (2). Imperocché se la forma di reggimento usata dai vinti sia incompatibile con la sua, sarà giusto che il vincitore la voglia mutata in altra a sé piú conveniente, essendo cosa giusta che fra due che non possono stare d'accordo, i piú deboli cedano; e naturale e giusto è l'impero affinché i deboli obbediscano ai piú forti, e i vinti sopportino quello che essi medesimi avrebbero fatto se stati fossero vincitori. Cosí il re toglie via la repubblica, la repubblica il re: ché reggimento libero e reggimento di un solo, per natura sono nemici, come non a torto dice Perseo in Livio. (*Lib. 54*). Cosí Demostene disse e ripeté, con popoli liberi avere gli ateniesi avute guerre o per ingiurie private non pubblicamente sodisfatte, o per cagion di confini o di territori o per gara di signoria: con altri governati da pochi, nessuna di queste cagioni aver dato luogo a contesa, ma solo la forma del reggimento, e la libertà. Cosí Serse dichiara volersi sottomettere i greci: la sua nimicizia con essi non arrestarsi a mezzo; (*Erodoto, Lib. VII* § *XI*) e tuttavia i re di Persia furono soliti lasciare ai re vinti i loro regni. Cosí i lacedemoni i popoli vinti non facevano tributari, ma, fattiseli compagni, volevano che sotto il principato di pochi si governas-

(1) Vedi su questa Orazione di M. Tullio la nota al Cap. XVII del Lib. II.

(2) « *Sic et videndum, quos inter bellum gestum sit.* » « *Sic viderit victor quales victi sunt.* » Detti sapienti, confermati dai nostri grandi Politici i quali nel raccomandare una forma di Stato piuttosto che un'altra non consultavano la propria inclinazione, come fanno oggi i gazzettieri, bensí la necessità pubblica, o, come dice il Giannotti, quello che ricerca il subietto (V. Ranalli Lez. cit.). In prova di che bastimi qui allegare il Paruta: « Innanzi ad ogni altra cosa si conviene avere riguardo alla natura de' popoli, con li quali, quasi con certa materia, deve la forma del governo avere giusta proporzione. Onde dicono i politici, che non solamente deve il legislatore considerare quale sia ottima forma di governo, ma quale ancora a ciascuna città si convenga. » (Discorsi Politici, Libro I, Discorso I.)

Digitized by Google

sero in modo conforme all' usanza spartana. Così gli ateniesi confortavano i loro collegati a prendere quella forma di reggimento della quale si valevano essi. Così, s' io non erro, i romani ebbero costume togliere dovunque la monarchia: favorire il reggimento degli ottimati, e, conforme agli ordinamenti di Roma dare assetto (questo era cura del Senato) alle provincie e alle città. Così nella guerra d' Annibale in tutte le città d' Italia vediamo il Senato secondare i romani, la plebe, i cartaginesi. Così nella stessa Cartagine la fazione dei nobili all' ultimo si voltò ai romani. Così altrove, salvoché ragione chiara di Stato e di opportunità non avesse richiesto partiti alquanto diversi. Finché durò Cartagine fu utile avere in Affrica Massinissa re e potente; ma, distrutta, fu savio consiglio avere rovinata e subito quella monarchia. In Asia fu opportuno essere un tempo re a popoli usi a reggersi a forma monarchica. Fu opportuno finché gli stessi romani non ebbero conosciute meglio e possedute quelle regioni le quali frattanto per mezzo di quei re, come per procuratori, governavano a loro talento. E però a questi re non vollero che succedesser nipoti e, rispetto ad alcuni, neanche figlioli.

Giustamente pertanto i vinti sono costretti a conformare lo Stato loro a quello de' vincitori; e se piegarsi non vogliono, siano schiantati. Il perché giustamente Filippo avrebbe fatto agli ateniesi quello che Demostene, come ho detto, pose loro sott' occhio più d' una volta. Così furono distrutti i sanniti, implacabili coi vincitori, e però ingiusti. « Allorché il vincitore depose le armi, al vinto si conviene deporre gli odî » (*Seneca, Hercules furens, Actus sec.*) Di città spianate dicemmo altrove. Fu divisa e in molti regni lacerata la Macedonia (*Livio, Lib. XLV*), dacché, unita, avea rinnovato guerra ai romani: anche fu fatta serva: né, così lacerata, posò. (1) Diviso fu pure l'Egitto da Ales-

(1) Nota il Machiavelli (*Principe, Cap. IV*) che i principati che si governano per un principe e per baroni i quali non per grazia del signore, ma per antichità di sangue tengono quel grado sono più facili ad acquistarsi, ma più difficili a mantenersi di quelli altri dove il principe governa, e tutti gli altri sono servi, e solo per grazia e concessione di lui l' aiutano a governare. Di qui, aggiunge, nacquero

Digitized by Google

sandro: nazione turbolenta. Tramutati i liguri dai romani, essendosi sperimentato malagevole combatterli su quei loro monti. Altre piú dure pene ebbero a sostenere altri popoli ostinati a non obbedire; e tutte queste pene furono necessarie, giuste, oneste. Né è sempre perdonato alla moltitudine. « È da vedere, seguita Cicerone nel passo recato di sopra, che la benignità non rechi danno neppure agli altri, e che non sia maggiore delle facoltà di chi l'usa, e che sia dato a ciascuno secondo suo merito. » E che « di cosa alcuna l'obbligo sia meno durabile che del dono della libertà, massimamente appresso coloro che, usandone male, siano per corromperla », leggesi in Livio. (*IV Deca, Lib. IX*). Cosí i vinti o conservano, o mutano lo stato loro.

le spesse ribellioni di Spagna, di Francia e di Grecia da' romani, per li spessi principati che erano in quelli stati, de' quali, mentre durò la memoria, sempre furono i romani incerti di quella possessione, ma, spenta la memoria di quelli, con la potenza e diuturnità dell' imperio ne diventarono sicuri possessori.

Digitized by Google

CAPITOLO XI.

Del mutare la religione e altre cose.

SOMMARIO

Al vincitore non è lecito volere mutata la religione dei popoli vinti. Non sarebbe utile né onesto. Non sarebbe utile, essendoché diversità di fede non induce discordie dalle quali furono travagliati i nostri maggiori contuttoché professassero la medesima fede. Niente rileva in contrario l'esempio della Francia, non essendo la diversità della fede bensì l'indole e i costumi di quella nazione la causa delle discordie ond'è lacerata. — Di quelli che negano Dio: che dubitano della sua provvidenza: e dei superstiziosi. Il vincitore ha da provvedere che dalle opinioni religiose e dalla religione professate dai vinti non venga pericolo alla stabilità della vittoria; ma anche in ciò deve condursi onesto e prudente, ché la quiete del principe non è da cercare col soverchio aggravio del popolo. Esempî varî. Come siano pericolosi i repentini cangiamenti di religione. — Di scismi e di sette — È utile ed onesto che fra due popoli già nemici sia concordia e unità, alla quale pertanto è giusto che il vincitore provveda. — Della mutazion del linguaggio. E dei costumi — Del guastare i pôrti. — Di altre mutazioni in genere. Conchiudesi che quanto non è naturale ma accidentale, o non è voluto dalla legge comune dei popoli, può per ragion di vittoria essere abolito.

1. Non mutandosi lo Stato, suole spesso avvenire che alcune cose nello Stato vengano cambiate. Domandasi per molti se entri fra queste la religione. E narrasi che Dagoberto assegnasse un termine entro il quale chiunque non avesse abbracciata la religione cristiana nei domini che si avea conquistati era punito di morte. Così, debellati i frisî, impose loro di ascoltare i nostri predicatori. Questo medesimo ai saraceni comandò Carlo magno. Il quale pure, avuti gli ungari a patti, conserva la vita e gli averi a quegli che avessero abbracciato la sua religione: agli altri la vita senza averi e senza libertà. Oltre a ciò volle

Digitized by Google

abbattuti in quelle provincie i templi degl' idoli. Così Oloferne volle si togliessero via gli dei tutti quanti. Così Cambise, vinto l'Egitto, avendo in odio la religione degli egiziani, le cerimonie loro e i loro templi abolí. Così Antioco vuole sia tolta la varietà dei culti, affinché tutti i suoi popoli si unissero in un sol corpo. Così Eliogabalo trasferisce tutti quanti i culti nell' unico tempio del suo dio. E questa ragione di unire gli animi di tutti suole principalmente allegarsi nel diritto umano in favore di cotesta mutazione. Unico pegno di familiarità e d'amicizia, dice Filone, è lo studio di piacere a Dio, e ogni cosa dire e fare in servigio di Lui. L'onore di Dio, piú d' ogni altro vincolo di parentela e di mutua benevolenza, vale a tenere gli uomini uniti fra loro (1). Quí rimando il lettore a quanto su questo proposito fu detto nel primo libro (2).

Secondo queste massime, tutte le discordie e anche le guerre civili dei giorni nostri sono da molti riferite alla diversità della religione. Ma, come già dimostrai, non drittamente si riferiscono a questa cagione i mali e le discordie che di presente ne affliggono dalle quali furono travagliati i nostri maggiori contuttoché professassero la medesima fede. Torniamo alla Francia ch'è appunto il reame che oggi sí reca ad esempio. Chi non sa che fino dai tempi piú remoti, non solo in ciascuna provincia, ma anche in ciascuna contrada e perfino quasi in ciascuna casa, la Francia fu divisa in fazioni? Togli ai francesi la guerra di fuori, con insano consiglio mossa loro dai nemici di Francia e

(1) Uguale concetto significava Matteo padre di Alberigo a Giovanni di Francesco Otomano, esule anch' esso per cagione religiosa in Oxford e quivi fattosi amico e convittore del Nostro. In una lettera latina che scrivevagli di Londra il 26 Febbraio 1581 (riportata dall' Avv. Speranza nella nota VI al Cap. V de' suoi studî su A. G.) diceva così: piacergli che fra Alberigo suo e lui nascesse amicizia, al che poter molto i comuni studî, la consuetudine perenne, il convitto, e quella convenienza di genio e di voleri che è tra l' uno e l' altro. « Ma più ne tiene uniti, e sempre più, credimi, ne terrà la religione che tu professi, dal carissimo padre tuo con tutte le forze abbracciata, e che noi pure, bontà di Dio, professiamo e abbracciamo. Questo il vero cemento, e sarà sempre fra noi... »

(2) Vedi segnatamente Cap. X e XV.

Digitized by Google

sapientissimamente presa e bandita dal re di Francia, e sarà meraviglia se le guerre intestine che ora tacciono a cagione della guerra esterna non ricominceranno da capo (1). A che distendermi in tante parole? Ovunque è dato scorgere come, con tutta l'unità religiosa, le cose andassero a soqquadro. E tu, o Italia, hai dimenticati i guelfi e i ghibellini, le guerre degl'imperatori e dei papi, guerre miserande che si agitarono nel tuo seno istesso mentre ebbero vita in te le ragioni dell'impero e sopravvissero gli avanzi del regno longobardico? E tu, Roma, quali non vedesti e quante in esso il fôro e soldatesche e uccisioni? Non ritorniamo col pensiero agli antichi tempi dei Gracchi, di Mario e Silla, dei triumviri, o all'altre guerre civili dove la religione non entrò neanche per ombra. Parlo delle battaglie dei papi, di Damaso e dell'Orsini, di Lorenzo e di Simmaco, di Cadaloo e di Alessandro. Battaglie combattute nel fôro: stragi fra il clero e fra' monaci: assassinî: stupri: pieni di morti luoghi d'orazione. Liberio restituito a Roma e alla tiara, rigurgitarono di sangue le chiese. Ma chi potrebbe narrare ogni cosa? E dove lascio Teodoro, Agapito, Damaso, Calisto secondi? e i due Bonifaci, i quattro Giovanni, e i molti Benedetti? Di Formoso chi può rattenere le lacrime a raccontare le stragi? Ma chi vuol conoscere i fatti cui accenno legga il Platina, il Tarcagnota, il Sigonio. E dica pure il Sigonio non essere verosimile quanto delle stragi di Formoso è narrato dagli altri; io non ne farò questione, bastando a me di notare che di tutti questi mali non danno colpa le istorie alle religioni diverse, bensì a quelle anime scellerate di ladroni, sicarî, adulteri, sacrileghi, magi, mostri, come parlano quelle istorie. A queste o ad altre cagioni riferisci quei mali: non già alla religione varia. Bugiardo pretesto anche in Francia la religione: così della sua patria dice un francese, Pietro Fabro. Ma concedasi pure che per cagion della fede vada oggi il mondo sossopra: consentiamo alla sfacciata calunnia che già contro di noi fu messa fuori dai gentili. E io dirò con Agostino: « Che meraviglia se in tempi cristiani questo mondo, siccome servo, non ignaro omai della volontà del Signore, e fa-

(1) Questa osservazione sull'indole de' francesi parve bella al Forti (Istit. Lib. I, Cap. 3, § XIV).

Digitized by Google

cendo cose degne di battiture, è da molti battuto? » Dirò con lo spirito certo di Dio che tutte le cose potrebbero essere in pace quando il forte armato custodisse l'atrio suo: ma Erode si turba e tutta Gerusalemme, e le genti tumultuano, e i re della terra si agitano allorquando sorge Colui ch'è più forte, il cristo di Dio, recando spada e fuoco e divisione.

2. Che se poi il vincitore si abbatta a genti aliene da ogni umanità e religione, ben potrà queste costringere a gittare da sè quanto a natura è contrario. E così veramente si narra degli ungari che, divenuti cristiani, divennero al tempo stesso umani, si piegarono ai commerci, e a tutte l'altre usanze adattaronsi che la ragion naturale, delle genti e la ragion civile domanda, dalle quali cose erano in tutto alieni per lo innanzi. Da natura è la religione, e una forza innata ci spinge ad essa, e cielo e terra ce la viene insinuando. Il perché Tommaso Moro, prudentissimo uomo, insegna doversi tolerare qualunque religione: non però quella che fosse contro a natura. Sono alcuni che negano Dio: altri che di Lui e della sua provvidenza movono dubbio: altri che, seguaci dei riti e superstizioni degli avi, non vogliono oggi in nessuna cosa pensare diversamente da quelli. Dirò quanto ai primi e a' secondi che eglino, col negare che fanno la divinità non sono diversi da quei giganti flegrei che vollero discacciarla dalle sedi celesti. Anche negano Dio quei che negano i suoi attributi, e così quelli che negano la provvidenza di Dio, o dubitano, che è lo stesso, della provvidenza. Dubitano forse perché non intendono? Ma basta intendere che l'uomo è uomo e non Dio e che Dio non è l'uomo. « Se l'uomo fosse capace d'intendere le cose divine, potrebbe anche farle; » così divinamente Lattanzio. Questo intenda l'uomo, ed è facilissimo; e non dubiti. Se non gli cade dubbio che a una persona eccellente si vuol porgere ossequio, tanto meno potrà dubitare circa la convenienza di porgerlo a Dio. « Coloro che dubitano se convenga onorare gli dei e amare i genitori, vogliono essere puniti » dice Aristotele. Queste due cose, religione verso Dio, obbedienza ai genitori e alla patria congiunse Pomponio giureconsulto nel dare esempio della legge di natura. (*L. 2 de Justitia et Jure*). Degli epicurei sono peggiori quegli atei e questi irreligiosi: perché almeno gli epicurei riconoscevano e vene-

Digitized by Google

ravano Dio; e sebbene credessero che Iddio non si prende cura delle cose mortali, stimavano doversi onorare l'eccellente natura della divinità. Ma veramente neppure gli epicurei, debbonsi tollerare, i quali a parole confessano che vi è Dio, ma nel fatto lo negano. Così non sono da tollerare tutti quegli altri la cui religione renda meno stabile la vittoria e le ragioni di essa. Né con questo intendo che il vincitore faccia da teologo, intendo bensì che provveda alla sua causa.

Rispetto a quegli altri che sono mancipî di una religione perversa, penserei lo stesso in questo solo caso allorché la religione corrompa la vittoria. Né, ragionandosi quí dei diritti dei cittadini, potrebbe allegarsi quel detto di Plutarco che peggiori dell'ateo sono i superstiziosi. E quando pure fosse cagione, non solamente pretesto, di turbolenze, la fede diversa non però sarebbe lecito costringere a mutarla chi non volesse, non dovendosi provvedere alla quiete del principe col soverchio aggravio de' sudditi, né il principe dee ricusare i pesi e le cure del principato. *Amat victoria curam.* D'altra parte nessuno è indifferente per la sua religione, e i patrî dei ricevuti da' maggiori vuole ciascuno diligentemente onorati e conservati. Onde si legge in Isocrate: « Conserva la religione che hai ricevuta da'tuoi maggiori. » E Simmaco in favore degli antichi idoli scrive agl'imperatori: « Fate, vi prego, che la religione che noi ricevemmo dai nostri avi sia per noi tramandata ai nostri nepoti. » Che ci faresti? Eppure l'idolatria contrasta apertamente con la ragion naturale. Ma agl'idolatri è religione, e non si può dire che da quel contrasto siano offese le leggi umane. Nella religione è il sommo bene dell'uomo; e questo sommo bene ciascuno lo ripone nella sua fede particolare. Dovrà dunque il vincitore volere tolta la religione, sommo bene, per mantenersi più pacificamente nello acquistato? Dissi altrove come nella contradizion delle leggi debba preferirsi quella che favorisce la religione (1): somma ragione, dice la legge, quella che viene in favore della religione. (*L. 43, de religiosis*). Dissi come sia da stare a quella legge la quale ha per oggetto un bene migliore. Nella religione si comprendono tutte le cose che l'uomo ha più

(1) Vedi il Cap. XXI del Lib. I.

Digitized by Google

care, e tutti per essa darebbero volentieri la vita. Ora; con qual consiglio torrà il vincitore la vita a coloro cui la fortuna dell'armi la conservò? Una legge curialesca dovrà dunque anteporsi a quella della vita? Da Filone abbiamo un giudizio del governator della Siria intorno a un decreto del suo concilio col quale eragli imposto d'introdurre una statua nel tempio di Gerusalemme. Disse il governatore non essere conveniente alterare le cose sacre: questo richiedere la legge di natura, richiedere la pietà. Lo stesso Filone riporta una diceria del re Agrippa a Caio nella quale è detto che Augusto e Tiberio, contra l'ostinazion di Pilato quanto a Tiberio, e altri pure lasciarono intatto, e anzi onorato, quel medesimo tempio. Chiedo, aggiunge Agrippa, un favor grande pe' giudei, e che a te, o Cesare, nulla costa: che i patrî riti non siano contaminati. Alessandro che in tante guise volle lacerato l'Egitto, si astenne dall'alterare que'riti stravaganti, ridicoli, vergognosi; e ben fece, quando agli egiziani piacevano, e guai a chi glieli toccava. Nel che erano più stolti che malvagi. Quante sedizioni e come feroci nell'Egitto per que'riti stranissimi! Ne è maravigliata la satira (1). Così Augusto assegnò agli ebrei libertini anche un tratto di terreno al di là del Tevere, e sussidî e vittime. Così Tiberio, fino a che da Sejano non furono messi in mala voce con l'imperatore, giudicando che li avrebbe avuti più di tutti contrari a' suoi pessimi disegni. Così piacesse a Dio che non fossero oggi Sejani! Tra i fatti più crudeli di Silla registrasi questo, di avere maltrattati i patrî dei degli ateniesi. Ma basti di ciò. Con altri provvedimenti, con altre pene si vogliono reprimere le sedizioni. E può il principe vincitore in varî modi procurare insensibilmente questo mutamento:

..... primo taurus detrectat aratra
Post venit adsueto mollis ad arva jugo.
(Properzio El. III, Lib. II).

Spécchiati in Costantino, il quale seppe indurre gli animi alla

(1) Cioè Giovenale nella satira XV (*Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia demens — Ægyptus portenta colat?*) citata pure a questo stesso proposito dei riti egiziani, nel cap. X del lib. I, pag. 58.

Digitized by Google

nostra santa religione con essere largo di favori ai cristiani, senza però nuocere agli altri. Con occulti maneggi cercava Giuliano screditare la nostra religione cristiana. Teodosio la rafforzò col privar che fece di sussidi il culto pagano, non potendo sperare che il Senato romano lo volesse a un tratto abolito. Nel che dimostrò fino accorgimento di principe; dacché chiunque tenti di spengere da un momento all'altro la religione d'un popolo anche vinto, raro è che non s'accorga a sue spese quanto sia pericolosa una repentina sovversione del culto divino. Io qui non consento col Cardano il quale scrive doversi tosto procurare il cambiamento della religione: né mi rimuove l'esempio del re d'Inghilterra né quello del duca di Sassonia: ché il primo né tutta, né tutt'a un tratto l'ebbe mutata, né a un tratto l'altro, né tutta. E neppure oggi può dirsi che né in Inghilterra né in Sassonia la religione sia totalmente cambiata: di vero, apparentemente, non vi è alterazione da ciò ch'era prima, se quelle cose che saltano agli occhi del popolo rimangono intere quali erano. Queste mutazioni repentine non sono conformi a natura: secondo natura è ciò che si fa grado a grado, perché non altera la natura un cambiamento che si faccia in tal modo. Ma odi sofisma di politico. Alarico, essendosi accorto che i romani da lui soggiogati con l'armi, in tutto il resto obbedienti, si piegavano a malincuore alle leggi dei goti, restituì ad essi le leggi loro, ma sformate per guisa a furia d'interpretazioni sottili, che di romane che erano apparvero poco diverse da quelle dei goti. Ma io lascio questo argomento ai politici dei quali forse ho toccato i confini. E veggano i politici se non sia partito più savio lasciare a chi l'ha una religione qualunque, di quello che non lasciargliene alcuna, come sarebbe quando, cacciata a forza quella che v'era, un'altra nella città non se ne vada formando. Di quelli che non hanno alcuna religione, e di altri, ho detto già che non sono da tollerare. Né forse dovrebbero tollerarsi gli scismi, ancorachè (niuno se ne maravigli) alcune sette possano tollerarsi. Imperocché scisma non è tanto staccarsi dalle altrui opinioni e riti, quanto compiacersi d'essersi diviso e separato dal comun corpo. (1) Setta invece è seguitare opinioni

(1) Similmente il Borghini: « Forse è alquanta differenza fra questi nomi eresia e scisma, che la prima pare che, per uso generale

Digitized by Google

diverse o diverse regole di vita religiosa. Ora quel compiacimento di essersi separato non sembra da tollerare. Basti della religione, della quale tuttavia non sarebbe mai detto abbastanza.

3. Ai vinti i romani voller mutato il linguaggio, se già gli stessi vinti non sel mutaron da sé. Questa mutazione non è contraria a giustizia. Vero è che Agostino dice che questo fatto è proprio di città *imperiosa*, ma forse questa parola deve intendersi semplicemente di città che ha imperio, come l'usa Tullio quando dice *populi imperiosi*, e non come quando è detto, parlandosi di Manlio, *Manlius imperiosus*, *Manliana imperia*, per accennare a' suoi fatti acerbi e crudeli. Sennonché non è sempre vero che questi fatti acerbi e crudeli siano anche ingiusti. Certo la mutazion di cui parlo non è contraria alla naturale equità, non essendo da natura che ci serviamo d'un idioma anziché d'un altro, come dimostrai in un mio scritto. Dura nol nego, ma non inutile questa mutazione: piú duro vivere soggetti a chi parla lingua diversa; ed è questo uno dei castighi minacciati particolarmente e spesso da Dio; e al contrario fra i beni che promette vi è quello di liberare il popolo suò da linguaggio straniero. Dico non inutile: ché diversità di lingua non mena certo a concordia, anzi, come dice Agostino, aliena l'uomo dall'uomo. Ignoranza d'altrui favella contrasta a' commerci. Per la favella, interprete dell'animo, si regge l'umano consorzio. Dichiarai in quel mio scritto che innanzi che fosse trovato questo modo di comunicare le idee, gli uomini a mò di belve erano in guerra continua fra loro. Aggiungi quanto scrive Filone nel libro sulla confusion delle lingue.

4. Anche è da procurare ogni concordia di costumi per la quale massimamente è fatta concordia di tutti nella città. Cotesta però non è cosa che sempre possa farsi, e pertanto non dev'essere comandata dal vincitore. Non sai tu ciò che disse Aristotele a questo proposito? A fare che i costumi dei persiani potesser cangiare, si voleva che il loro cielo cangiasse. Veramente, come io penso, non è piú difficile avvezzare i corpi de'set-

importi sentire male de' misteri e sacramenti della chiesa ec, quell'altro propriamente per divisione, e separazione dal comun corpo si pigli. » (*Trattato della Chiesa e de' Vescovi fiorentini*).

Digitized by Google

tentrionali a andar nudi, che spogliare altrove le anime di certe abitudini onde sono come vestite dai vari climi. E insomma, quanto non è naturale ma accidentale, può per ragion di vittoria essere abolito. Non può abolirsi la ragion di natura che è piú potente d'ogni ragione di principi. E la ragion di natura è il naturale istinto ch'è pure immutabile.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

5. Quí mi vien fatto di domandarmi se i genovesi, guastando il porto di Savona, fecero cosa giusta. E dico che guastare i porti, a parer mio, non è lecito. Distruggersi può una città e' cittadini costringersi ad abitare altrove, come abbiamo veduto. Ma chiudere i porti a' naviganti, togliere ad essi un refugio nelle fortune di mare è cosa contraria all'umanità; né è lecito, per difendersi, offendere, a mò de' giganti, le leggi di natura. I porti sono comuni agli uomini tutti, tantoché fu ritenuto in un caso che il testamento fatto in un porto saraceno dovesse considerarsi come fatto in terra di cristiani. Ma non per questo potremmo biasimare che il porto di Calès d'ampissimo ch'era fosse fatto piú angusto, se, come si racconta, si volle con quest' opera far piú sicura la terra dalle squadre nemiche. Ché dipartirci alcun poco dalla legge di natura non è illecito, e tanto piú quí, ché da natura non sono alle armate di terra e di mare passi e stazioni. E quí siamo in termini di difesa ch'è lecita sempre, ed è da natura. E cosí avviene che sia secondo natura ció che a natura contrasta; cosí anche il punire è da natura, contra natura la servitú. Possono per avventura essere ancora altre cagioni, che forse non mancarono ai genovesi, per le quali sia lecito corrompere altre cose naturali, ed i porti.

6. Restano oltre a quelli che ho detto piú altri esempi nei quali la natural giustizia apparisce offesa, e rispetto a' quali pertanto non ha il vincitore diritto alcuno. Ma perché di tutti conoscere non sarebbe possibile, dico generalmente che tutti i fatti che offrono naturale cagione di guerra saranno dal vincitore lasciati indietro dacché per essi i vinti, da natural cagione costretti, sarebbero necessitati a far guerra. A che prò vorrai tu comandar cose che quando abbi comandate non saranno fatte?

Digitized by Google

Non è meglio non volere ciò che se fosse fatto ti apporterebbe debolezza ed infamia? Quel fatto è illecito al quale la legge contrasta. Non dev'essere confermato, dice la legge, ciò che dev'essere revocato. Con che faccia quello che altrui vieteresti di fare tu primo faresti? Abbiasi dunque come regola che il vincitore nulla comandi che sia contrario a giustizia e a ragion di natura. Quanto ragion naturale non vuole sia fatto non osi fare la legge. Ancora; quanto è di ragion de' popoli e di natura, ha pure da esser civile. Ampiezza di signoria non scusa onestà. « Si hanno per impossibili i fatti che offendono la pietà, l'estimazione, il pudore e, generalmente, che sono contrarî ai buoni costumi. » (*L. 15 de conditionibus institutionum*). In queste parole è la regola dell'onesto che io raccomando, e ch'è al tutto separato e distinto da qualsivoglia eccellenza di potere. Parlo di quell'onesto a cui s'informa la legge civile e la legge di natura la quale veramente e propriamente e semplicemente è onestà, ed è immutabile. Contra questa naturale onestà era la pretesa di Atepomaro gallo di volere prostituite a se le matrone romane minacciando che, diversamente, non avrebbe posto fine alla guerra; onde se fu ingannato, ben gli stette. Dicasi lo stesso de' sardiani ingannati giustamente in un caso uguale dagli smirnei; di che vedi Plutarco. Cose impossibili sono quelle le contrarie alle quali sono necessarie. E necessarie sono la ragion divina e la ragion naturale; quindi è impossibile costituzion di principe per la quale sia fatto lecito commettere adulterî contro a' ribelli. Altre sentenze consimili sono esposte altrove dal Baldo. Ma rispetto alle altre cose che hanno fondamento soltanto nelle leggi delle città e nei costumi, queste senza dubbio, dice il Baldo, possono dal vincitore a suo talento mutarsi. Voglio dire che quelle cose le quali né da legge di natura o di popoli sono vietate, bensí da leggi civili per ragione di opportunità o d'altro, queste se è lecito farle non è disonesto volerle, al contrario di quelle altre che sono di per sé disoneste; rispetto alle quali, ancoraché non vietate espressamente dalle leggi è sempre disonesto il volere. Questo medesimo insegnano scrittori diversi e gl'interpreti delle nostre leggi. L'adulterio è per natura cosa turpe. Civilmente, e per usanza particolare d'un popolo, oneste e disoneste sono quelle cose che tali sono

Digitized by Google

reputate secondo le istituzioni dei maggiori, ma tali non sono dovunque presso altri popoli. Il perché vi ha chi dice che non ingiustamente ai vinti lidì fosse ordinato da Ciro che, deposte le armi, attendessero a balli, a giuochi, a lisciarsi, a banchetti, e in vesti piú dilicate mutassero l'abito virile. Sotto il quale comando celavansi voglie tirannesche. Quanto a lisciarsi e a cambiare in veste da donna l'abito virile, il comando fu ingiusto, essendo queste cose naturalmente turpi, come largamente espongo in un mio scritto. Altro cambiamento di vesti è lecito; e tanto è vero che non è da natura un abito piuttosto che un altro, che nessuna mutazione accade piú frequentemente di questa. Uguali comandi dié Serse ai babilonesi; ma di piú volle che attendessero a venere, il che fu anche piú ingiusto. Che possano a' vinti togliersi l'armi, non è dubbio, e furon tolte spessissimo. Le tolse Catone agli spagnoli, ancoraché senz'armi quella gente fiera giudicasse la vita esser nulla (*Livio, Lib.* XXXIV). Ma come fare altrimenti? « La natura degli spagnoli è molto mobile e vaga di cose nuove (*Livio, Lib. XXII*) ». Gente che pare nata per attizzare guerre, atta piú d'ogni altra a risuscitarle, per natura del paese e degli abitatori (*Livio, lib.* XXVIII) armigeri, feroci, barbari, temerari (*Livio, lib. XXXIV*) », come li giudicava Annibale il quale perciò non si fidava di loro comunque fra loro cresciuto e per vincoli d'affinità legato a quel popolo. Molti spagnoli a cui da Catone furon tolte l'armi si uccisero da sé medesimi. Con piú giustizia pregavano risparmiata loro questa pena quei popoli della Gallia per essere tutti i vicini loro nemici, dai quali senz'armi come avrebbero fatto a difendersi? E questo caso merita considerazione: ché toglier l'armi a quella gente era come volere che fosse ammazzata. Anche agli spagnoli si avrebbe dovuto lasciarle se poteva farsi senza pericolo. « Vedi sopra ogni altra cosa di non essere prepotente coi forti e miseri. Togli pur loro quant'hanno d'oro e d'argento: non però lo scudo, la spada, l'elmo le frecce. » (*Giovenale, Satira* VIII (1). Ben detto: ma a niuna persona fa ingiuria chi

(1) Cosí a Giovenale fa dire Alberigo per quella sua smania *avvocatesca*, notata altre volte, di torcere al suo intendimento detti d'autori. Ma che lo facciano *a comodo di causa* certi avvocati, pa-

Digitized by Google

onestamente usa la sua ragione. Anche fu uso dare alle fiamme l'armi dei vinti; e quest'uso sia che mova da religione o da altro, non si condanna. E il popolo romano spesso comandò ai vinti che per lo avvenire non facessero guerra senza sua licenza; e intendeva di qualunque specie di guerra, anche di difesa. Ma ingiusto sarebbe stato senz'alcun dubbio questo comando rispetto alle guerre necessarie che non patiscono indugio.

zienza! ma usare questi artifizî senza nessun bisogno, è tanto meno perdonabile, siamo giusti. Valeva proprio la pena di citar qui Giovenale per fargli dire una cosa per un'altra. Il P. dice: « Curandum in primis, ne magna injuria fiat — Fortibus et miseris: tollas licet omne quod usquam est — Auri atque argenti; scutum gladiumque *relinques* (Alberigo: *relinquas*) — Et jacula, et galeam: » Qui si ferma Alberigo; ma la fine del verso è: « spoliatis arma supersunt » E vuol dire che il vincitore non potrà fare i vinti tanto diserti d'ogni bene che non lasci loro un'arme qualunque. Di qui il consiglio a non volere stancare la pazienza dei vinti. I quali versi Melchior Cesarotti interpreta giustamente così: « Tu co' vassalli temperato e giusto — Fa d'esser sempre, ma più ch'altro avverti — Non attizzar con prepotenti oltraggi. — Quei sventurati che congiunte han seco — Miseria e forza: quando lor tu tolga — Quanto aveano di ben, restano ad essi — A riparo e vendetta il core e l'arme. « Queste parole, come ognun vede, suonano consiglio al vincitore di usare moderazione: Alberigo invece fa di queste parole un comando di lasciare l'armi ai vinti.

Digitized by Google

CAPITOLO XII.

Dei casi in cui l'utile sia contrario all'onesto.

SOMMARIO

Salva la giustizia sulla quale non può esser questione, domandasi se il vincitore debba preferire l'utilità all'onestà, o vuoi decoro. Si risponde che, come l'equità allo stretto diritto, così l'onesto dee preferirsi all'utile. — Esempio dei romani. — Onestà ne rende solleciti piú dell'utile comune che del proprio, e però dovrebbero i principi, la cui autorità si definisce: tutela del genere umano, volere seguito massimamente l'onesto. — Non tutto quello ch'è lecito e utile è onesto. Onesto, secondo sant'Agostino, è ciò che ha uso opportuno. Spiegasi questo detto con varî esempi. — Non è onesto ciò ch'è crudele. — Di alcune eccezioni alla regola generale che l'onesto (*decoro*) è da preferire all'utile; e come chi si trovi costretto a ricorrere ad esse voglia essere scusato ma non lodato.

1. Qui vogliamo in termini generali esaminar la questione se piú l'utile o l'onesto debba seguirsi dal nostro vincitore quando da una parte lo ritiene l'onesto, dall'altra lo spinge l'utile. Questo io cerco, salva la giustizia, della quale ho fin quí disputato. Astuzia d'affricani e di greci fu detto l'ingannare con parole il nemico: di che fu in Roma fatto rimprovero a Marzio Filippo da' piú vecchi fra' senatori che si ricordavano de' costumi antichi (*Livio, lib.* XLII). E quell'astuzia fu giudicata piú utile che onesta, e così era salva la giustizia: di che appunto io cerco. Di questa utilità piú che dell'onestà molti parvero studiosi. L'onestà è tutta modesta e saviamente riguardosa. Siccome poi l'onesto non deriva dall'utile che è cosa distinta dal giusto, o perché dalla giustizia non possa disgiungersi l'utilità come diceva Socrate e filosofò Cicerone, o perchè, disgiunta, è condannata dagl'interpreti delle leggi, così

Digitized by Google

io non cerco se possa l'utile essere altra cosa dell'onesto; il che si cerca da Cicerone, e nei libri degli uffici si nega. Cosí lo stesso Periandro ed altri insegnano fra utile e decoro non poter essere discrepanza. Io però tratto la questione piú all'ingrosso e a modo dei giureconsulti, e distinguo una cosa dall'altra come fa piú d'una volta Aristotele, e talora anche Cicerone ed altri. E il pontefice romano Innocenzo nel trattato sul voto propone all'altrui considerazione ciò che sia lecito secondo l'equità, ciò che convenga secondo l'onestà, ciò che sia opportuno secondo l'utilità. Questo noi pure vogliamo, intendendo col Bartolo l'equità una cotal convenienza di fatto, e non una ragione scritta o una regola di morale sopraffine ed austera. Resti però che il ragionamento proceda sempre d'accordo colla giustizia.

Ora io penso che l'equità sia da preferire allo stretto diritto, l'onesto all'utile. Dell'equità pensano il medesimo tutti i giureconsulti. Anche l'onestà da Innocenzo è messa innanzi all'utilità. E Collatino che consigliava partiti piú onesti approvarono i romani nei piú bei tempi di Roma, sovra Bruto che cercava persuadere i partiti piú utili. Sommo dei sommi precetti del giure è pur l'onestà. Né per l'utilità particolare di alcuno sono gl'imperi costituiti, bensí per l'utilità comune; il perché il principato definiscesi propriamente tutela del genere umano; e da Aristotele è definito l'onesto quello che ragguarda l'utile comune; e cosí il buono dal Baldo. Dovrebbero pertanto anche i principi volere seguito massimamente l'onesto, essendo proprio di tiranno seguire l'utile suo particolare. (1) Informasi

(1) Dovrebbero: ma è troppo vero quello che dice il Giannotti nel Discorso delle cose d'Italia a Paolo III: « Qualunque volta delle azioni degli uomini si parla, si debbe fare questo fondamento, che cosí i principi come i privati, fanno, le piú volte, quelle cose che sono piú utili, e non quelle che sono onorevoli; ed allora fanno le onorevoli quando sono accompagnate con l'utilità. » E quí reca l'esempio di Francesco I che ai fiorentini suoi confederati promette di far gran cose per lo stato loro tostoché avesse riavuto i figlioli, e, riavutili, parendogli piú utile soddisfare al papa per farselo amico, che attener le promesse, risponde ai fiorentini che non aveva promesso cosa alcuna. Il quale esempio vedesi ripetuto nel Capitolo XVII del Lib. III della Repubblica Fiorentina, dove altri ne sono recati a questo consimili.

Digitized by Google

a questi principi il detto d'Euripide: « Non conviene a' vincitori comandare cose sconvenienti, » e l'altro a proposito del matricidio d'Oreste: « Fu secondo ragione, non secondo onestà. » Pieghisi a questo argomento la notevole sentenza di Cicerone: non essere onorevole che un medesimo popolo sia del mondo guidatore e portatore; le quali parole, intese generalmente, significano non dovere quel popolo che aspira al nome e all'ufficio ben piú onorevole di principe, tener dietro, a mo' dei portatori o facchini, all'utile solamente. « Tu vorresti fare di me un mercante, e Dio ha voluto che fossi un comandante » disse Teofilo sdegnato, alla moglie che esercitava l'arte del navigare(1). Di tal pregio è il decoro che certamente sovrasta al lecito, ed anche quando con alcuna iniquità si procacci. Per amore di onestà, dice Agostino, devesi rimettere anche quello ch'è lecito e sarebbe utile alla parte; e definisce l'onesto quello che ha uso opportuno: non onesto quello che non ha uso opportuno. E spiega con esempî questa definizione. Quelle cose che mettono nell'occasione di peccare non hanno uso opportuno, dic'egli. Di che voglio starmi contento a recare un esempio. Vinti i giudei, i romani vogliono piantate le loro aquile sulle porte del tempio a testimonio della vittoria. Il che poté esser lecito a vincitori, e anche utile, ma non fu né equo né onesto, e costò sangue che potevasi risparmiare. Antioco non volle neanche entrare ne' penetrali del tempio, e gli stessi romani se ne astennero; e tuttavia nessuno dubita che non sia lecito a' vincitori introdurre le loro insegne nelle terre dei vinti. È utile al vincitore non lasciare inosservata nessuna delle cose dei vinti: gli è utile drizzar monumenti a ricordar la vittoria e a testimonio di signoria; e cosí fu fatto sempre dovunque. Ma tuttavia queste cose non sono opportune e furono cagione che i popoli tra i quali si fecero si ribellassero alle leggi divine e alle umane. Similmente, e lecito era ed utile ai romani contra la caparbietà di quel popolo tenere guardie in Giudea, e uccidere qualunque ad esse si

(1) E il Tasso, nell'ultimo canto della Gerusalemme, fa dire a Goffredo:

Guerreggio in Asia, e non vi cambio o merco.

Digitized by Google

avvicinasse, secondo che scrive nella prima apologia Giustino martire. Ma io non vorrò dire onesto ciò ch'è crudele. Vitellio consente alle preghiere de' giudei e non passa per le loro terre con le insegne. I nostri antichi, dice Tullio, non si curavano di quelle cose che, grate ai vinti, tornavano inutili ai vincitori, affinché la servitú non fosse senza allettamenti e conforti. E cosí lo stesso Tullio nel trattato degli uffici la dà vinta all'onesto sull'utile. Anche la legge vuole che non si segua ciò che riesce troppo duro ed acerbo, comecché possa parere utile e degno. Nuovamente gl'interpreti: « Non è senza dolo preferire il comodo, cioè l'utile, all'onesto. » Per le stesse ragioni, all'utile pubblico deve anteporsi il pubblico onore. Tu non por mente a ciò ch'è lecito, sí a quello ch'è onesto: la considerazion dell'onesto governi l'animo tuo.

2. Tuttavia questa regola soffre eccezione qualora l'utile negletto meni a rovina. Se occorra pericolo delle persone o degli averi, all'onore di cui parliamo preferiremo l'utile. D'onore io parlo; cioè di quella onestà che, per lasciarla ch'uom faccia, non è offesa la giustizia. Ciò ch'è ingiusto, sia pure utilissimo quanto si vuole, non è lecito. Pertanto quel detto d'Ambrogio e di altri che all'onestà deve posporsi la stessa vita, io lo intendo cosí: che la vita non si vuol cercare con ingiustizia. Il che se non fosse, ogni cosa cederebbe all'utile: cederebbero le leggi, e vero sarebbe il detto: *salus popoli suprema lex*, e avrebbe ragione Lentulo che nel Senato romano disse, soltanto l'utile ricercarsi nelle guerre, e lo stesso Senato, che è cosa da pazzi provvedere al decoro piú che alla propria salute. Nondimeno si danno dei casi nei quali sembra che l'iniquità possa essere tollerata a cagione dell'utilità. Non ho io detto di sopra tollerarsi a cagion dell'onore? Ed ecco che Bruto, a cui pure sapeva male vivere con disonore, avendo promesso a' soldati che darebbe loro in preda e sacco due città (1), di questa colpa, unica in tutta la sua vita, è scusato da Plutarco, essendo, egli

(1) Tessalonica e Lacedemone, se, per ammenda di avere in una prima battaglia, senza pigliare il motto e senza comandamento, disordinatamente urtato ne' nemici, valorosamente si fosser condotti nella seconda battaglia. (Plutarco, Vita di Marco Bruto).

Digitized by Google

dice, stato necessario fare così, quasi in nave rotta dalla tempesta. Quelle cose sono lecite che muovono da giusta e inevitabile necessità. E Polibio: « Giudico che gli uomini onesti e valenti debbano sopra ogni altra cosa aver cura di giovare altrui; ma che tuttavia sieno meritevoli di perdono gli acarnani se, per ragionevol timore dei vicini, non abbiano di subito con gli altri confederati mosso guerra agli ètoli, avendo essi acarnani in altre congiunture dato esempio ai greci di benevolenza efficace. » Non dico già che queste cose sian giuste, ma solo che meritano indulgenza e perdono. « Se è lecito dir cosí, la ragione del giusto deve posporsi al pericolo; » cosí Belisario (*Procopio, II*) uomo ed imperatore ottimo. E tanto piú sono tollerabili queste cose, quanto piú osservanti del giusto sono coloro cui accadde di farle; come degli acarnani e di Bruto hai udito: essendo manifesto che a farle costoro non si condussero per malvagia volontà, ma vi furono trascinati dalla considerazione della comune salute, e da una somma utilità. Cosí Cesare, sapendo come a tutti fosse nota la sua clemenza, non temeva d'incorrere biasimo d'indole crudele se, a tenere i popoli a freno, gli era forza d'usare alquanto rigore; epperò talvolta ebbe ad incrudelire coi resi. Una lieve offesa al giusto piú che mai è scusabile se ha per fine un utile sommo. Talora è anche lodata; ma questo è troppo: basti, e n'è d'avanzo, la scusa. Questa è mezza giustizia; perfetta giustizia è quella che a tutte cose antepone l'onesto, come dice Aristotele.

Digitized by Google

CAPITOLO XIII.

Dello stabilire in futuro la pace.

SOMMARIO

A volere che la pace sia composizione ordinata di guerra, il vincitore dee guardare al passato e provvedere al futuro, secondo il fine della pena che è di punire le ingiurie affinché non si rinnovino. — Avendo detto di quelle cose che al vincitore giusto consiglia la considerazione delle ingiurie passate, è ora da dire di quegli altri partiti che il ragionevole timore di nuove ingiurie gli suggerisce. — Come nella prima parte che ha riferimento al passato, anche in questa seconda che ha rispetto al futuro sta al vincitore dettar legge. — Di questa autorità dee valersi a far che la pace sia tale veramente, cioè perpetua. — Come può essere che la pace sia perpetua? I. Usando equità. — Questa è massima generale dalla quale nel fatto discendono svariatissime regole non possibili a determinare. Le quali però si compendiano in questo principio, che il vincitore deve indirizzare ogni sua cura all' utilità comune, *fine di pace* senza di che niun altro partito è efficace. Parentadi, giuramenti, altro ci vuole. — II. E poiché sarebbe cosa stolta fidarsi troppo dei vinti, converrà, non potendo spengerne la perfidia, distruggerne la forza. — S' egli è meglio essere amato che temuto. — Come le vie del mezzo riescano a prova fallaci. — Né merita biasimo il vincitore, il quale, SALVA LA NATURALE GIUSTIZIA, provvede alle cose sue per forma da non lasciare parte alcuna alla volontà dei vinti. — Chiudesi il trattato della composizion di guerra dopo la vittoria.

1. Di quelle cose che possano farsi dal vincitore a punire le ingiurie passate (*ulciscendo* præterita), ormai fu ragionato abbastanza, ma anche di molte che han rispetto al futuro. Sennonché intorno a quest' ultime il discorso non può dirsi ancora compiuto. Due cose al tutto suole arrecare la pena (*ultio*): la soddisfazion dell' ingiuria, e la sicurezza per l' avvenire. Il perché la pena contiene pure in sé la vendetta (*vindictam*). Nel fatto,

Digitized by Google

insegnano i grammatici avere la pena rispetto alle cose passate, e però Marte esser chiamato punitore (*ultor*): a impedire le future, la vendetta.

2. È poi in questa parte come nell' altra, l' arbitrio del vincitore quello che dispone di tutto; onde Alessandro dice a Dario: « Sta al vincitore dar legge, al vinto riceverla »; e Marco Geganio console in Livio: « Ai vinti appartiene ricevere e non dare le condizioni » (*Livio, Lib. IV*); e lo stesso Annibale, vinto: « Certamente a colui che dà la pace s' appartiene a proporre le condizioni di quella, e non a chi la domanda. » (*Livio, Lib. XXX*). Similmente Filippo: « Primo deve parlare chi propone i capitoli della pace, non già chi li riceve. »

3. Dico seguitando, come fosse antico costume de' romani di non usare l' autorità dell' imperio con alcuna persona, come amica, la quale per egualità di legge o per confederazione non fosse loro congiunta, se prima quella non avesse dato in podestà d' essi tutte le cose umane e divine e gli ostaggi e l' armi, e avesse ricevute nelle sue città le guardie romane. Questo medesimo pertanto sia da noi stabilito. Segue poi che il vincitore dia quella pace che valga ad essere perpetua. Veramente questa è la natura della pace, che sia perpetua. Di quí la formula, usata pure da altri popoli: « Ai romani e a' popoli latini sia pace finché cielo e terra non mutino di sede. » In questa forma stringono pace perpetua il duce romano e il re de'persiani, come puoi vedere in Procopio. E però quel vincitore sarà ingiusto, dal quale sia data una pace che non è pace, tale vo' dire, che non possa durare, che non possa esser pace. Ma come può essere che la pace sia perpetua? Risponde Agostino: col punire le passate ingiurie alimentiamo gli odi e gli sdegni: provvediamo al futuro usando misericordia. Tra le sentenze di Epiteto vi ha questa: pace è tranquilla libertà. Unica pertanto e sicurissima regola è questa, che e nel punire e nel vendicarci e nel dettare le condizioni della pace, sia equità. Imperocché chi fosse offeso oltre al giusto, non poserebbe giammai, e sempre avrebbe desiderio di vendetta, e chi fosse da leggi spietate oppresso, durerà sotto quel peso finché non venga meno la necessità di obbedire. « Questa pace fu imposta dalla necessità, epperò non è a sperare che sia perpetua. » Così il grande isto-

Digitized by Google

rico (1), e dice benissimo; ché le cose fatte per forza tosto vengono meno, come da' legati romani fu detto, secondo si legge in Dionisio, e come insegna a ciascuno il naturale intelletto, e l'esperienza, maestra di tutte cose, dimostra. Cosí un ambasciatore dei privernati osò rispondere ai romani (2): « Se voi

(1) Paolo Emili, veronese, lodato più volte da Alberigo, e in particolare nel Cap. IX del Libro primo ove lo chiama *scriptor maximus*. Nientemeno! E *vir non minus doctus quam diligens* lo dice Erasmo in una lettera al Budeo scritta da Anversa a' 21 di Febbraio 1516. Visse nei primi anni del secolo quintodecimo: morí a' 5 di Maggio del 1529 in Parigi. A petizione di Luigi XII che lo fece venire da Roma a Parigi, scrisse dieci libri sulla storia di Francia assai lodati quanto allo stile, non cosí quanto a esattezza storica. Di che, dice il Tiraboschi, debbonsi più incolpare le infelici guide ch'ebbe a scorta che il poco suo discernimento in seguirle. Certo è che a' suoi tempi fu tenuto in conto di primo illustratore delle cose di quella nazione. Dorme nella chiesa di Nostra Signora, ov'ebbe canonicato.

(2) Odasi il Machiavelli: « Era ragunato il Senato romano per giudicare de'privernati, i quali, sendosi ribellati, erano dipoi per forza ritornati sotto la ubbidienza romana. Erano mandati dal popolo di Priverno molti cittadini per impetrare perdono dal Senato, ed essendo venuti al conspetto di quello, fu detto ad uno di loro da un de' senatori, *che pena ei giudicava che avessero meritato i privernati.* Rispose: *Quella medesima pena che meritan coloro i quali giudicano se stessi degni di vivere in libertà.* Al quale il Consolo replicò: *Se noi vi perdonassimo questa pena, che pace potremo noi sperare d' avere con voi?* A che quello rispose: *Se voi ne concederete una buona pace l' avrete fedele e perpetua: se non buona, non l' avrete lunga né durabile.* Donde la più savia parte del Senato, ancora che molti se n' alterassero, disse: *Cotale risposta essere stata d' uomo generoso e d' un animo libero, e certamente non si potere credere né che alcun popolo, né uomo particolare possa lungamente stare e durare in quello stato e condizione dove ei sia poco contento, s' ei non fosse costretto dalla necessità. Quivi essere la pace certa e sicura, dove gli uomini volontariamente stiano in pace, né essere mai da sperare d' avere a trovare fede là ove l' uomo vuole che sia la servitú.* Ed in su queste parole deliberarono che i privernati fussero cittadini romani, e de' privilegi della civiltà gli onorarono, dicendo *coloro essere veramente degni*

Digitized by Google

ne concederete una buona pace, l'avrete fedele e perpetua: se non buona, non l'avrete lunga né durabile. » (*Livio, Lib. VIII*). « Durabile sarà la pace quando i contraenti saranno pari », disse Epaminonda (*Plutarco, Vita d' Agesilao*, § 27); e Seneca: « Parte principale di equità l'egualità. » Egualità, intendi, geometrica, che non è eguale, nel fatto, come l'aritmetica, bensì è tale rispetto alle persone, attribuendo a ciascuna secondo suo grado e suo merito. Questa giustizia, dice Ambrogio, la comune equità mantiene: dimentichiamo per essa l'utile nostro particolare: né utile è veramente ciò che non torna a comune vantaggio. Intantoché può domandarsi se sia equo ciò ch'è utile al più forte, e rispondesi che non è. La qual cosa è largamente insegnata da Cicerone nei libri degli uffici, dove propriamente, più che nella Topica, poteva trattarne.

4. Tale essendo l'equità quale pel molto che abbiamo detto apparisce, è ora da considerarla nel fatto. E qui diciamo che tale o tal altra sarà la pace, secondo le diverse qualità dei vincitori o dei vinti. Sul qual proposito nulla di generale può stabilirsi. Anche è da vedere di quelle cose che si aggiungono alle persone, né mai se ne scompagnano, e delle quali fu sempre uso tener conto, non meno che delle stesse persone. Avverto però che tutte quante le cure del vincitore debbono essere indirizzate a quella comune utilità di cui parlo che bene fu detta da Annibale, e prima di lui da Demostene (1) saldissimo vincolo di compagnia (*Livio, Lib. 36*), e che io chiamo fine di pace. Poro, nobilissimo re indiano, fatto prigione da Alessandro, sen-

d' essere fatti cittadini romani che di niun altra cosa più facessero stima che della libertà. » Dove il sommo Politico nota due cose; l'una, che i sudditi si debbono o beneficare o spengere; l'altra, quanto la generosità dell'animo, quanto il parlare il vero giovi, quando egli è detto nel cospetto degli uomini prudenti. (*Discorsi, Cap. XXIII, Lib. II*).

(1) Nell'Orazione sulla Lettera di Filippo: « Veggo che le imprese le quali si prendono d'accordo e perché tutti i compagni ne godano, riescono felicemente. Ma gli acquisti fatti dagli uomini cupidi ed insidiosi, mediante violenze e maneggi, per ogni piccola occasione, per ogni leggero pretesto se ne vanno e si perdono tutti. » (Volg. dell' Avv. Filippo Mariotti).

Digitized by Google

dogli chiesto come voleva essere trattato da Alessandro, rispose: « Da re. » Domandato se altro voleva, disse che in quella sola parola è quanto si conviene ad un re. Affermò Demostene che i pregi d'un oratore stanno tutti nel bel porgere. Spesso ci accade notare come una sola cosa sia comprensiva d'ogni altra. E tale è per noi la comune utilità, ciò è la conservazion della pace, sendo cosa utile ai vinti non meno che a' vincitori che la pace sia conservata. Tutte le altre cose che non sono dirette al comune vantaggio e che sogliono praticarsi a confermare la pace, riescono a prova debolissimo vincolo a tener salda un'amicizia mal collegata. Perocché in tutti è questo pensiero, doversi accomodare alle presenti occasioni e con prudente adulazione secondare l'incostanza delle cose; e a null'altro guardando che al comodo proprio, entrano in nuove leghe, dalle antiche si staccano, e vogliono per ogni via crescer d'impero e potenza. « Ferdinando re, quel desso che fu chiamato il cattolico, tutte quante le condizioni e di guerre e di accordi ebbe uso rivolgere al suo particolare vantaggio, non curando d'infamia né d'altrui danno: amicizia di principi sempre co'suoi privati comodi apertamente misurò. » Cosí il Giovio. Né diverso dal cattolico il cristianissimo Luigi di Francia. « Dai costumi di questi re (sempre il Giovio) chiaro apparisce nulla per loro essersi voluto per quanto solennemente che, se tornava lor comodo, non disvolessero. » E dice in altro luogo questo medesimo autore: « Fede di re violare a capriccio le convenzioni, come quelli che nel farle guardano al comodo loro presente e alle presenti occasioni. » (1) Occasione di fare, disse Ipcride, giustifica il fatto, e raro è chi non dica: cosa fatta capo ha.

5. Seguitiamo. Parentadi che giovano? Argutamente il Duareno: le guerre, come le commedie, finiscono in matrimoni. Ma, ripeto, che giovano? Né io quí parlo di popoli dove ciascuno secondo suo potere ha piú mogli: appo i quali (come dei nu-

(1) E il Machiavelli nel discorso alla Balìa di Firenze sopra il provvedere danari: « Io vi ho detto che quelli signori vi fieno amici, che non vi potranno offendere; e di nuovo vel dico: perché fra gli uomini privati, le leggi, le scritte, i patti, fanno osservare la fede; e fra i signori, le armi. »

Digitized by Google

midi scrive Sallustio) cotal parentado è avuto per cosa di poco momento, perocché l'animo per la moltitudine distratto, niuna ne tiene per compagna: ugualmente sono tutte vili. (*Giugurtino* § *LXII*). Di cristiani io parlo, e di giuste nozze. Veramente anche non cristiani dicono con questo mezzo farsi sicura la pace; e *inviolabile pegno* lo chiama Virgilio. E tuttavia ognun sa che conto facciano anche principi cristiani di questi legami. I quali essendo piú deboli, non è a credere che possano costringere e tenere a freno la brama troppo piú veemente del dominare, e quella della libertà. Il perché, come ci accade spesso di leggere e di vedere, cotesti accordi che si fondano ne' matrimoni presto si rompono. Piú della stessa parentela è potente la cupidità. (1) Quelle cose che, ov'è concordia generano amore, attizzano ire ov'è nimistà. « Chiunque aspira a potenza ogni cosa pospone alla sua cupidità, tantoché amici e prossimani divengono a un tratto nemici. » Cosí in Dione. « Come prima agli animi loro s'apprese insaziabile cupidigia di regno, quel vincolo di consanguinità ond'erano per natura legati si sciolse e ruppe, e l'antica parentela volsero in nimicizia mortale. » Cosí di Cesare e Pompeo lo stesso Dione. Non è vero che per la morte di Giulia fosse sciolto quel vincolo d'amicizia o, meglio, come diceva Catone, di congiura: piú vero, per la morte di Crasso: verissimo, com'io penso, che Cesare, sentendosi allora balioso, gittò via la maschera, e di quí l'odio acerrimo di Pompeo.

E i giuramenti? Che approdano i giuramenti! Dei quali suol farsi grande sciupío nel fermare gli accordi. E molti li dicono pegno grandissimo e saldissimo e di massima autorità e forza tra gli uomini. E dovrebbero essere, ed anche sappiamo che furono presso alcuni popoli, e dicesi che i germani in particolare siano oggi osservantissimi della fede giurata. Vuol dire che saranno cambiati; ché un tempo non sembra fossero diversi dai

(1) Se a provare la verità di queste parole bisognassero esempi, basterebbe quello di Napoleone primo, che dopo il suo matrimonio con l'Austriaca, non si mostrò meno acerbo nemico della Corte di Vienna. E questa pure, da buona parente, non si stette da dimostrargli in più e diversi modi l'amor suo tenerissimo e la sua molta gratitudine pei ricevuti benefizi.

Digitized by Google

franchi loro fratelli (e forse sono i franchi i medesimi che i germani: certo sono popoli dell'antica Germania) ai quali era famigliare ridendo rompere fede. Nel che il comun della gente li segue, ond'ha forse ragione il proverbio che dice di tutti i pegni essere il giuramento peggiore. E cosí Augusto: « Le cose che spontaneamente si fanno, senz'altro giuramento sono osservate; ma per quelle che si fanno per forza mille giuramenti non basterebbero. » Oltre a ciò è notevole questo detto di uno Scita ad Alessandro: « Chi non ha rispetto agli uomini si fa gioco di Dio », ed altri molti che si leggono contro a' greci. Della mala fede dei galli e di altri, vedi Polibio nei libri secondo e terzo. Né mancano mai eccezioni volgari a togliere forza a' giuramenti per quanto solenni. Ma a che andare notando ogni cosa particolarmente? « Insensato colui il quale vedendo tante mutazioni esser fatte, e popoli interi non tener conto di nimicizie, di giuramenti né d'altro se non in quanto torni comodo, non creda che oggi pure avvenga lo stesso. » Cosí Isocrate. La liberazione di Francesco I re di Francia è solennemente fatta e giurata, con parentado e pegno de' figlioli regi corroborata, e ciò non ostante non si osservano le promesse. (*Guicciardini Lib. XVII.*) Raro è che non si trovi ingannato chi fonda una risoluzione nell'onestà altrui anziché nella prudenza propria, perché i principi sono soliti ad anteporre l'utilità alla fede, l'utile all'onesto, e perché niun partito è sicuro contra l'insolenza di nemico potente a cui sia lasciata balía di opprimerci sol che voglia. Le quali cose uomini prudenti vanno disputando presso l'Istorico prudentissimo (*Guicciardini, Lib. XVI*), e da altri maestri sono insegnate. Come poi non sia da fidarsi gran fatto nelle sicurtà in generale è insegnato con piú altre cose da' nostri. Da chi vuole e può nuocerti non ti aspettare carezze, ed abbi sempre per vero quel detto di Tacito che sempre macchina il vinto contro al vincitore (*Storie, Lib. II, § VII*). « Guardati dal credere che ti siano amici quelli che hai vinto: fra padrone e servo non è alcuna amicizia », cosí quel medesimo Scita detto di sopra. Ond'è che tra vinti e vincitori cova eterna la guerra, « conciossiaché i piú potenti siano temuti e invidiati. » Cosí Cesare presso Dione scrittore prudentissimo: dove anche si legge: « timore e invidia sono le due cagioni che spengono

Digitized by Google

l'amicizia. » E in un altro scrittore non meno eccellente notasi questa sentenza che fu detta a Carlo V: ai sospetti segue odio, all'odio naturalmente offesa (*Guicciardini Lib. XXII*). E Cicerone: « È da natura avere in odio cui temiamo, o quelli che ne insidiano la vita ed i beni o dalle insidie dei quali riuscimmo a sottrarci. » Ed è notissimo detto quel d'Ennio: « *Quem metuunt oderunt.* »

6. Adunque per le cose che abbiamo dette e per le altre assai che potrebbero dirsi, due partiti occorrono al vincitore, o quello di mostrarsi equo e sollecito della utilità comune, ovvero quello opposto, e, a detta d'un Papa, piú salutare: di toglier modo di nuocere a chi ne avesse talento. (1) « I toscani non faranno alcuna novità quando diligentemente provvedasi che non la possano fare »: cosí fu detto a C. Ostilio Tubullo vicepretore; come leggesi in Livio. (*Lib. XXVII*) Qui i partiti di mezzo riescono spesse volte vanissimi. Lo dica la pace fra i sanniti e' romani alle forche caudine. Lo dica quella liberazione di Francesco I, e tutti gli altri casi lo dicano nei quali fu tenuta la via del mezzo. Bene pertanto fu detto da Lentulo contro a' cartaginesi: « Poiché non ci è dato spengere la perfidia, diasi opera principalmente a debilitar la potenza. » E Catone agli spagnoli nel tôrre loro le armi: « Affinché questi disordini non avvengano piú, credo che si possa provvedere in un modo: ciò è se si possa trovare sí fatto rimedio che voi non vi possiate ribellare. » (*Livio Lib. XXXIV*). E cosí il nostro Baldo: « Neppure a un amico col quale abbia rifatto pace darò modo di offendermi quando gli piaccia. » E questa facoltà di nuocere non deesi misurare colle circostanze presenti, sí anche con quelle che potranno sorgere per un lungo tratto avvenire. Ché se bene non sia comune temere i pericoli quando sono discosti, è però ragione temerli, massime a coloro che governano la repubblica. Insegnano i politici che non si vuole cosí di leggieri dar fede a nemico rappattumato; e nemici sono pur quelli che hanno cagione di esser tali, se ben dimostrino il contrario. E però siano fiaccate le forze del vinto; cosí vuole prudenza, anche perché del movere ai

(1) Vedi il Discorso del Machiavelli sul modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati.

Digitized by Google

nostri danni sia tolto ad altri l'ardire. Ché due sono le cagioni, dice Lattanzio, che fanno nascere pressoché tutte le leggi per le quali si mantiene il consorzio degli uomini: la coscienza della fragilità umana e il timor delle pene. Disputano i filosofi s'egli è meglio essere amato che temuto, o temuto che amato; e dicono alcuni irragionevole e stolto fidar piú nell'affetto. Ma anche quelli che dicono che non vi ha nulla di piú conveniente che essere amato, e, per contrario, nulla di piú alieno dalla natura umana che esser temuto, aggiungono che verso coloro i quali, oppressi dalla forza, obbediscono costretti, sia mestieri quella medesima severità usare che il padrone coi servi, se non occorra altro modo di tenerli a dovere. Né merita biasimo il vincitore il quale alle cose sue provvede per forma da non lasciare parte alcuna alla volontà dei vinti. E fosse pur vano il timore: ma rispetto a quelle cose che non dipendono da noi ma da altri, chi vorrebbe dannarlo? Potenza genera sospetto appunto perché, sapendosi che altri può fare una cosa, dee credersi che voglia farla, essendo verissimo quel detto d'Aristotele che gli uomini, generalmente parlando, sono onesti finché non possono essere ingiusti. E se di tutti la potenza è sospetta, quanto piú non sarà quella di nemico vinto? « Tutto è incerto, dice Tullio, quando le cose non si governano per giustizia, e non vi ha persona che possa vivere sicura della sua sorte, quando la sorte di tutti è posta nella volontà, per non dire nel capriccio altrui. (1) » E nella Orazione prima sulla legge agraria: « Questo non faremo noi, egli dice. E io rispondo: Chi lo sa? Io temo invece che questo e altro faranno. Ma poi, o che vi pare prudente, potendo governarci col nostro senno, rimettere la nostra salute all'altrui benefizio? » Parole non men prudenti che belle. Né meno argute queste altre d'Ificrate ai lacedemoni che gli dicevano si fidasse interamente di loro: « Voi dite bene, rispose; ma la fede che mi bisogna si è questa: che voi mi proviate che, anche volendo, non mi potrete nuocere. » Giudico poter citare a questo proposito anche il Cardano, secondo il quale sarebbe cagione lecita di guerra « se venga pericolo dal nemico, di guisa

(1) Vedi la nota a questo passo già riportato nel Cap. XVII del Lib. II.

Digitized by Google

che sii costretto a commettere la tua salute alla fede di lui; di vero, sia pure ottimo il principe che ora comanda, ma quello che sarà per succedergli potrà essere cattivo; epperò, come senza leggi giuste non è dato vivere giusti e in pace, così è da vedere che dalle armi dei vicini non siamo offesi. » Così il vincitore provvede, come ho detto, al futuro e si apparecchia contra quei che verranno: previene col timore le offese possibili. (1) « Perché, qual' è mai colui che si addormenterebbe sicuro presso una vipera? la quale potrà anche non far nulla, ma certo terrà l' animo inquieto. Se vuoi dunque viver sicuro tienti lontano da' pericoli. » Così Girolamo. (*Ep.* 47). E però ascolta P. Siro: « Nel fidarti dell' amico guarda che una volta o l'altra non sia per diventarti nemico. » (2) Né dire: « Che vuo'tu che mi faccia quel coso? » Ricordati che anche un capello ha la sua ombra. All' ultimo, poich' è maggior sicurtà nei fatti che nelle parole (*L. 25 de reg. juris*), e tu, o vincitore, poni guardie tra' vinti per le quali sian tenuti a freno: richiedi ostaggi tra le persone a' vinti più care, siano uomini, siano donne. E donne furono date a Porsenna: donne volle Augusto, accortosi che di ostaggi di maschi facevasi poco caso. Né vi ha ragione alcuna che vieti ostaggi di donne: nol credi? Certo è quei pegni esser più cari dei quali più è desiderata la libertà e che più sono atti a mantenerci la signoria. Imperocchè questo desiderio di libertà e signoria più d' ogni altro affetto e cupidigia è potente. Il che si vede in Francesco I, al quale rimessa la scelta di consegnare a Carlo V certi nobili capitani ovvero il proprio figliolo, elesse il figliolo.

(1) Nuovamente il Machiavelli nel citato Discorso alla Balìa di Firenze: « E se voi rispondeste: che ci bisognano forze? noi siamo in protezione del re; i nemici nostri sono spenti; il Valentino non ha cagione d' offenderci; vi si risponde, tale opinione non potere essere più temeraria: perché ogni città, ogni Stato debbe riputare inimici tutti coloro che possono sperare di poterle occupare il suo, e da chi lei non si può difendere. Né fu mai né signoria né repubblica savia che volessi tenere lo Stato suo a discrezione d' altri, o che, tenendolo, gliene paressi aver sicuro. »

(2) E un brutto proverbio italiano a cui sarebbe facile trovar più d' un riscontro fra quelli d' altre nazioni: — Parla all' amico come avesse a diventarti nemico.

Digitized by Google

7. Ma ecco che ragionando di queste cose io mi sono condotto ai confini del politico, e da' miei dilungato, da parere che io voglia di questa umana sapienza farmi maestro in compagnia del Cardano. Dal quale è insegnato in qual modo possano pacificamente conservarsi le cose acquistate in guerra. Ma le nostre ricerche si volgono intorno alla naturale sapienza, la quale insegna quello che giustamente possa esser fatto. E però conchiudo il presente argomento, e dico esser lecito al vincitore, salva la ragion di natura, fare tutte quelle cose che, quanto a se, valgano a far durabile la vittoria, e quanto a se ed al vinto, giusta la pace. Sono tutte le cose in mano del vincitore, eccettuate quelle che procedono dal gius delle genti. In arbitrio del giudice è tutto quello che attiene a cauzioni, e giudice qui è il vincitore. Il quale, secondo la qualità delle persone del pericolo e dei luoghi, ha da stabilire quali valgano ad assicurarlo e quali non valgano. Consentono in ciò tutti i nostri. E se anche siasi dovuto ricorrere al massimo ed estremo rimedio, non per questo potrebbe dirsi che non fu osservata moderazione, se niun altro espediente appariva efficace. Questo insegna l'Alciato.

E basti della prima parte, ch'è intorno alla pace la quale a' vinti è costituita da' vincitori.

Digitized by Google

CAPITOLO XIV.

Delle Convenzioni.

SOMMARIO

Proponesi l'argomento. Affinché la composizione della guerra fatta di comune accordo delle parti succeda ordinata, bisogna anzitutto che le parti spontaneamente vogliano la pace. Delle convenzioni intorno alla pace. Regole in proposito. I. Niuna differenza deve lasciarsi indietro: *trutinanda omnia*: dacché le differenze non risolute sono fómite di nuove guerre. II. Essendo queste convenzioni, come tutte l'altre dei principi, *ex bono et æquo*, non ammettono interpretazioni sofistiche. Detto notevole a questo proposito di Piero de' Medici. — Delle fómite dello strumento (sottoscrizioni, suggelli): come sia da distinguere accuratamente ciò che attiene a mera forma, da ciò che attiene alla sostanza dell'atto. — Esempî di mala fede dei *Cattolici* di Spagna, e dei fiorentini. — Eccezioni di nullità proprie dei contratti civili, non tutte proponibili in queste convenzioni. Non si fa luogo a quella nascente da timore; né a quella che deriva dalla minorità di una delle parti contraenti; e perché. — Anche queste convenzioni sono ratificate col fatto e col silenzio. — Dell'eccezione del dolo, dell'errore, e di altre in generale cui è dato luogo in queste convenzioni. — Conclusione del capitolo: dove si confuta una sentenza dell'Alciato.

1. Vengo alla seconda parte del ragionamento nella quale trattasi della guerra composta da tutti e due i guerreggianti. Imperocché le armi o sono tolte da' vincitori, o si posano per accordo, o per non poterne piú si gittano via. E quest'ultimo caso non offre pace veruna. Del quale direbbe Tacito: « Era piuttosto venuta meno la guerra che incominciata la pace; » (1) e M. Tullio: « Somma quiete, ma piú per istracchezza che per

(1) E della pace tra Francia e Germania dopo l'*année terrible* che cosa direbbe?

Digitized by Google

consiglio. » Cosí non è dubbio che il piú delle volte posassero le guerre de' romani co' germani, co' lusitani, co' parti.

2. Delle regole da osservarsi dal vincitore allorché la vittoria ponga fine alla guerra, ormai abbiamo detto. Ma che diremo ora rispetto a quelle che sono intorno alle convenzioni, postoché tutte quante le convenzioni derivano dalla volontà? Ripetesi il detto comune, ch'ei si vuol fare per guisa che la convenzion della pace possa riuscire perpetua. Belle a questo proposito le seguenti parole del Baldo: Devesi cercare che la quiete duri, e che per nuove ingiurie non sia data occasione di tornare all'armi. E a far ciò bisogna prendere in esame ogni cosa, dacché quei mali umori che restano negli ammalati dopo la crisi, sogliono cagionare la morte. Cosí il Baldo, figlio di medico, accennando all'arte de' medici. I quali insegnano pure che gli umori tocchi da materie corrotte, e gli avanzi di queste non estirpati, facilmente si riaccendono. Anche dicono che la malattia recidiva è una cosa medesima con quella di prima. Ed io pure da Matteo mio padre ornatissimo medico, ebbi insegnamenti di medicina quanti ne diè Francesco al Baldo suo figlio. Dal quale volesse Dio ch' io fossi atto a ricevere tanta dottrina di leggi quanta egli mi può insegnare. Ma diremo noi pure medesima della prima la guerra che move da questa, come da radice rimasta? Pace non è certamente quella che non toglie via per intero le differenze. Non è sano il corpo se temasi ritorno di malattia, né alcuno infermo è liberato mentre la qualità del morbo perdura. I quali aforismi come possono adattarsi alla scienza delle leggi, è pure dimostrato dal Baldo. A torto i moscoviti volevano dai pollacchi una tregua, meno che pel ducato di Lituania, e bene fu loro risposto non essere conveniente che tra due principi fosse pace e guerra ad un tempo. Cosí Tullo, nel patteggiare accordo col duce degli albani, ammoniva che innanzi di stabilire amicizia, bisognava tôr via ogni materia di nuove guerre in futuro. Non è comporre la guerra, ma piuttosto differirla, come dice Isocrate biasimando in questo i suoi greci, fare accordi cotali che lascino aperta la via a nuove guerre. Queste convenzioni, dice Ambrogio, sono peggiori delle tregue, alle quali, spirate che siano, succedono nuovi combattimenti. E tregue piú veramente potrebbero dirsi anziché convenzioni

Digitized by Google

di pace: ma nelle tregue manifeste non vi è inganno, sono anzi certissimo indizio di guerra, e diconsi *induciae ab inducendo, cancellis circumscribendo,* a dinotare che per esse la guerra è chiusa, circoscritta, non tolta; invece quelle convenzioni hanno l'aria di volerla togliere, ma, nella sostanza, non fanno altro che occultarla per un tempo indeterminato. Dunque, tregue non sono, e pace nemmeno, se vero è che la pace non consiste nel deporre le armi, bensì nella remozione di qualunque sospetto che si abbiano a riprendere. Vuolsi pertanto con ogni studio provvedere che la pace sia fatta certa e perpetua.

3. È ora da vedere circa la natura di questa convenzione. Dice il Baldo che, come transazione, è contratto di stretto diritto. Ma il contrario fu da me insegnato, partendomi dai principî ammessi dallo stesso Baldo, nel capitolo quarto del libro precedente. E che importa che questo contratto sia una transazione? È pure un contratto nominato e di principi, i contratti dei quali sono tutti di buona fede. Tutti i trattati dei principi sono *ex bono et æquo,* e secondo le consuetudini e gl'istituti dei popoli, come insegnano tutti quanti gl'interpreti. Nei contratti dei principi, lo stesso Baldo lo dice, ricercasi fede più ampia. E da fede, secondo alcuni, deriva il vocabolo confederazione; e delle confederazioni, disse Piero de' Medici, fondamento principale è la buona fede (*Guicc. Lib. I, Cap. 2°*). In questa parte non vuol essere seguitato lo stretto diritto e il rigore del dritto, « dietro il quale la maggior parte de' giureconsulti va perniciosamente errando. » (*L. 91 §. 3, de Verb. Oblig.*). Non saranno ammesse disputazioni troppo sottili e squisite che sovente distolgono dalla considerazione dell'equo e del buono. Siano tali questi contraenti quali esser debbono e sono creduti. E per tanto, sia lungi ogni frode, sia lungi ogni eccezione di dritto troppo sottile, e siano le parole quali a principi si convengono. E a' principi che vogliono esser tenuti per uomini di grandissima fede, non si conviene l'eccezione sottile del leguleio, né dev'esser ammessa in giudizî che s'informano alla sola equità.

4. Fu talvolta opposta l'imperfezione dello strumento per non essere munito dei suggelli e delle sottoscrizioni. Così da un agente di Carlo VIII fu risposto a certi italiani non essere

Digitized by Google

valido il salvocondotto ad essi conceduto, per non essere stato corroborato col sigillo regio e con le sottoscrizioni de' segretari, benché deliberato e sottoscritto dal re. (*Guicc. Lib. II, Cap. III.*). Vero è che la consuetudine desidera queste formalità; ma è pur vero che anche senza sottoscrizione e sigillo lo strumento è valido, l'autorità del quale risiede nell'autorità del notaro. E non sarà dunque tanto piú autorevole se di mano propria del principe fu sottoscritto? E per contrario parrebbe che il sigillo senza sottoscrizione dovesse bastare, dacché il sigillo equivale alle lettere. Aggiungevasi nel caso che ho detto che quel salvocondotto non era stato neppure consegnato. Ma Luigi XII re di Francia, sendogli detto che il papa gli aveva spedito la bolla della dispensa, credé che tanto bastasse, e consumò il nuovo matrimonio, sebbene cotesta bolla non avesse ancora ricevuta (*Guicc. Lib. IV, Cap. III*). Tuttavia, quanto al salvocondotto, la consegna dello strumento par necessaria; dacché prima della consegna è in arbitrio di chi lo concede non farne altro, salvoché verbalmente non fosse stato già conceduto, e la scrittura non dovesse valere che a garanzia e prova. Anche nel gius civile è cosí. Se una causa mi fu delegata, ed io lo so, ma non ho ancora ricevuto il rescritto, non posso esercitare giurisdizione, perocch' essa dipende dalla produzion del rescritto. Il medesimo fu detto dall'Ostiense e dall'Arcidiacono quanto ai procuratori. Ma d'opinione diversa è il Baldo su questo proposito, e crede che la scrittura abbia effetto tostoché è uscita dalla cancelleria. Quí merita di essere consultato il Baldo per le molte cose che insegna a questo proposito, e specialmente, quanto al sigillo, come di per sé non conti nulla senza sottoscrizione: come talvolta attenga alla sostanza dell'atto, e sia necessario, tal altra alla forma, e non sia. Altri pure dicono che l'atto non sembra perfetto se manchino le sottoscrizioni, che imperfezione di scritto significa convenzione imperfetta, e, similmente, che mancando il sigillo d'uso, l'atto non è giudicato perfetto: che il sigillo del principe fa pienissima fede, ma anche il sigillo appeso, nella pratica si crede che basti. Assai minor dubbio offre il caso dei re cattolici (1), che non vollero stare alla pace conchiusa dal

(1) Ferdinando e Isabella di Spagna. Vedi Guicciardini, Lib. IV in principio.

Digitized by Google

genero, contuttoché a farla avesse mandato libero ed amplissimo. Dicevano questi re che al mandato erano state aggiunte istruzioni ristrette, e che a queste il loro genero dovevasi riferire. Discorso da imbroglioni, non da principi. I quali dovrebbero trattare in guisa che di loro potesse dirsi: Quel che ho scritto ho scritto. Ciò che scrive la penna dice la lingua. Immobile come pietra angolare, come polo nel cielo. Ma di questi cattolici si può dire che avevano due penne e due lingue, e, ciò ch'è men perdonabile, avevano una penna con la quale scrivevano l'istruzione, e una lingua per ingannare il nemico. Se tutti facessero cosí, non vi sarebbe piú accordo possibile. Cosi gli oratori fiorentini obbligano sé e la città in forza di mandato, e la città poi dice: « Sí, il mandato l'avevano, ma non conta nulla se il consiglio grande non approva. » O va a fidarti al mandato, con questo discorso: ammesso per buono, l'uso dei procuratori, tanto necessario alla vita umana, sparirebbe dalla vita. Contra questi fiorentini disse Pio II essere vergogna spedire mandati nulli, e piú vergogna usarne. Verissimo; ma non gli valse.

5. Oltre a ciò disdice a principe l'eccezion del timore; e neppure si fa luogo in questo trattato all'eccezione della violenza e dell'armi. Scrive Cicerone: « Dicono: quanto per forza era stato promesso non fu debito osservare. Ma che può la forza in uom forte? » (1) E pare a te conveniente a soldato vero, ad uomo che fa professione di forza, l'eccezion del timore? Come a chi fa professione di leggi disdice non sapere la legge, e però non è lecito allegarne ignoranza, cosí, generalmente, a nessuno è lecito il contrario affermare di quel che professa. Non quí ha luogo l'editto *Quod metus caussa*, essendo il timore quí alcun che di naturale. Proprio della vittoria, dice il Baldo, il timore; il perché e in guerra e in duello chi è vinto o si rende ha da osservare i patti che fa. Quí a dir vero molti errano, i quali dicono che il principe de'nemici fatto prigione non può fermare pace, però che versi in timore; e anche aggiungono che la pace che avesse conchiusa non obbliga, neppure se, tornato nel suo

(1) *De Officiis*, Lib. III, § XXX. Cf. Machiavelli, *Discorsi*, Lib. III Cap. XLII, e *Principe* Cap. XV e XVII.

Digitized by Google

regno, si fosse per lui ratificata, quando in sua vece gli sia stato forza lasciare al nemico un ostaggio di cui egli sia piú sollecito che di sé stesso; e ciò perché le promesse fatte per timore non si vogliono osservare. Il che fu detto, e pessimamente detto, come a ragione ammonisce Giovanni Bodino, dai nostri dottori nella causa di Francesco I di Francia, il quale, prigione di Cesare, avea fatto accordo di pace. Ma altri pure con noi e col Bodino insegnano essere validi questi accordi dei prigionieri, salvoché ingiustamente non fossero tali, il che non è rispetto a quelli che in guerra giusta son presi. Cosí io penso dei giustamente prigioni, e in questa medesima sentenza sono altri, i quali però non distinguono se giustamente o ingiustamente taluno sia stato preso. Adunque rispetto al timore che muove dall'esercizio di un diritto lecito com'è il guerresco, non è a parlare di editto pretorio. Tuttavia, poiché non è raro che a' prigioni in guerra giusta sia fatta ingiusta violenza e ingiusto timore, io crederei non fosse obbligo in questi casi osservare ciò che si fosse convenuto. Dissi di sopra, nei capitoli dei cambi e riscatti e in quello degli schiavi, intorno a quelle cose che ingiustamente sono fatte ai cattivi. Che se alcuno mi domandi se il giuramento estorto con ingiusto timore ai cattivi valga ad obbligarli, io rispondo che la questione è piú che altro teologica, ma, stando alle leggi umane, certo è che giuramento siffatto non obbliga. Se alcuno avrà fatto promessa di non militare per la patria, il giuramento avrà forza? Dal dritto delle genti muovono i doveri verso il principe e la patria; e però contro a questi doveri non vi ha obbligazione che tenga, per quanto giurata. Cosí fu detto nella causa di Francesco I a sostenere ch'egli non poteva obbligarsi ad alienare parte alcuna del regno. E sta bene; ma allora, che aveva a fare Francesco? Tornare in carcere come aveva promesso, dacché se la promessa era nulla quanto alla cosa, era valida quanto alla persona. Non può il principe recare detrimento allo Stato nelle cose e nei beni, perch'ei sarebbe, come dicono, omicida del suo principato se potesse notabilmente pregiudicarlo. Cosí a' re di Francia per gli statuti di quel reame non è data potestà di consentire diminuzione alcuna di esso. Segue da tutto questo che non altro che uno scherzo debba parerti quel detto di Clemente VII, essere cosa molto indegna l'approvare quando era vivo le con-

Digitized by Google

venzioni fatte in nome suo mentre ch' era morto; cioé le convenzioni fatte mentr' era prigione, approvarle, restituito alla libertà. (*Guicc., Lib. XVIII, Cap. V*).

6. Quanto al principe ridotto in potestà del nemico, sarei di opinione che non fosse necessario che a lui obbedissero i sudditi. Cosí, prigioniero, ebbe a dire lo stesso re di Napoli, Alfonso. E cosí gli scozzesi negano di obbedire al re loro fatto prigione. E il Delfino e altri principi di Francia respingono le condizioni di pace ch' erano fatte al re prigioniero in Inghilterra. Fiero esempio fu quello del castellano di Cesena, che pel duca Valentino, ritenuto allora dal papa, custodiva quella fortezza. Venuto a lui Pietro Doviedo spagnolo per riceverla in nome del pontefice e per mandato del Duca, il castellano lo fa impiccare, dicendo essergli disonore ubbidire al padrone suo mentre che era prigione, e meritare di essere punito chi avesse presunto di fargli tale richiesta. (*Guicc. Lib. VI, Cap. 3°*).

7. Ma che dire se l' accordo fosse stato conchiuso con un minore? Edoardo terzo d' Inghilterra affermava non essere tenuto alla convenzione, perché quando la fece con gli scozzesi, era ancor minore. Ma a questo proposito dee dirsi non essere minore colui che per le leggi del regno è atto a regnare, e agli uffici di re. Quindi è che la minorità si ha per età maggiore secondo la cosa di cui si tratta; ad esempio, quanto agli sponsali, sett' anni bastano: quanto al matrimonio, quattordici. E quella regola de' venticinque anni è propria del gius civile romano. Neppure dirà il principe sé esser figlio di famiglia, quando invece è padre di popoli, e quando di potestà patria non è a parlare in cose che riguardano gli stati. Questo non dirà il soldato, tanto meno chi è padre de' soldati. In questa sentenza rispose l' Alciato contro a Filippo I di Spagna.

8. Finalmente anche queste convenzioni non men di quelle de' soldati sono ratificate col fatto e col silenzio. Anche qui sarà ammessa, come in qualsivoglia contratto, l' eccezion della frode, essendo la malizia sconvenientissima a principe. Pensino le parti che quando, posate l' armi, si mettono a trattare di pace, non sono piú nemiche fra loro. (1) Piú turpe della violenza la fraude,

(1) Sentenza umanissima e certamente delle più nobili e degne che sieno uscite dalla penna del Nostro; ma quando si pensa che

Digitized by Google

la quale, mansueta in vista, e proponendoti cose lecite e oneste, ti assalta. Dev' esser pure ammessa l' eccezione dell' errore, se vero è che nulla consente chi erra, e ch' è pazzo colui che vuol mantenere gli errori che fa. Similmente è data eccezione se le cose non stiano piú nel medesimo termine di quando fu fatta la promessa, se la mutazione non poté prevedersi. E si fosse pure prestato giuramento; anche nel giuramento è sempre sottintesa la clausola: *rebus sic stantibus;* né solo in materia di testamenti, ma anche, talvolta, di contratti, anzi di pure, com' è opinione di tutti, in qualsivoglia disposizione. Elegantemente Seneca: « Allora si direbbe che ho mancato di fede, allora sarei meritamente tenuto incostante, se io, stando tutte le medesime cose nel medesimo termine che quando feci la promessa, non mantenessi la mia parola; altrimenti quello che si muta mi dà libertà di poter consigliarmi e deliberare di nuovo, e mi libera dalla fede data. » (*De' Benefizî, Lib. IV, Cap. XXXV*). Caso nuovamente sopravvenuto fa che possa provvedersi a' sudditi anche se in conseguenza di ciò venisse fatta alcuna cosa contro ai capitoli della pace conchiusa con altro principe. Cosí il Baldo. Nuove perturbazioni, disse un gran senatore veneziano (1), danno giusta causa al confederato di partirsi dalla confederazione. Ed Angelo fratello del Baldo insegna che s' io prometto soccorsi al confederato e poi mi trovo assalito da tali e tante forze da avere di catti di poter difender me stesso, io non sono piú tenuto ad osservar la promessa, niuno essendo obbligato per aiutare altri a spogliar se stesso, giusta il proverbio che dice *il primo prossimo è sé stesso.* Generalmente si ammetteranno tutte quelle eccezioni per le quali la convenzione sia dichiarata contraria alla ragione naturale: ché promesse ingiuste non obbligano la fede. E quel medesimo giudizio che d' ogni altra convenzione fra cittadini privati, facciasi di queste de' principi, i quali si conducono in questa parte come privati. Cosí il Baldo;

delle due parti l' una è vinta e l' altra vincitrice, si fa pur troppo luogo al timore che la voce di quel venerando propugnatore della giustizia debba rimanere inascoltata fino a che saranno guerre tra gli uomini.

(1) Giorgio Cornaro, Vedi Guicciardini Lib. XV.

Digitized by Google

e, aggiunge l'Alciato, gli accordi e convenzioni dei principi debbono regolarsi quanto è possibile secondo la legge e la ragione civile. Ma non può certamente ammettersi al proposito nostro la conseguenza che l'Alciato deduce da questa regola, cioè che se ne' capitoli della pace sia detto che ciascuno possegga nel modo stesso che prima della guerra, debba in virtú di questo capitolo chi all'ultimo fu spogliato essere restituito. Ché dall'osservarsi questa regola nelle discettazioni forensi, non ne viene che debbasi eziandio praticare in materia di guerra. Vero che nelle civili, prima d'ogni altra cosa dev'essere purgato lo spoglio, sempre ingiusto ove le differenze si trattano per via di ragione: ma qui invece si trattano con la forza e col ferro; e però anche l'ultimo spoglio qui è giusto. Dimostrai nel capitolo della tregua un altro giudizio erroneo dell'Alciato in questo stesso responso.

Digitized by Google

CAPITOLO XV.

Delle cose che porgono materia ai trattati; e del duello.

SOMMARIO

Innanzi di ragionare partitamente di quelle cose che sogliono essere oggetto delle convenzioni fra' popoli, si vuol trattare la questione circa al duello, e cioè s'è lecito al principe comporre per via di duello le differenze. — Dalla ragione canonica non meno che dalla civile il duello è vietato. Dubbi dell' Otomano sulla ragionevolezza di questo divieto. Si risolvono. In quali casi da giureconsulti e filosofi è approvato il duello. — Esempî storici: tra' quali il duello fra' lacedemoni e gli argivi che porge occasione di esaminare certi dubbi che si propongono a chi si fa a giudicare quale delle due parti abbia riportato vittoria sull' altra. — Tornasi alla question del duello. — Autorità di scrittori, esempî e ragioni a dimostrare che, generalmente parlando, non si conviene a principi e capitani. — Giusto e pio il duello fra principi a risolvere differenze loro particolari, in specie quella ch' è fra più pretendenti a un medesimo regno, non già a impor leggi al regno. — Amministratore il principe, non padrone de' sudditi, posto ancora gli avessero delegata sovranità piena e assoluta. Riprovasi la donazione di Costantino; e dopo toccate poche altre questioni conchiudesi il capitolo.

1. Egli è d' uso che alle convenzioni di cui parlo diano materia le leggi, la libertà, i territorî, i siti, gli edifizî, le amicizie, le armi, gli eserciti, le armate, le rôcche, i presidî ed altre simili cose. Delle quali innanzi che io cominci a parlare, vo' trattar la questione se è lecito al principe comporre le differenze per via di duello. Ognun sa che dalla ragion canonica non meno che dalla civile, il duello è vietato. Vietato?, dice l' Otomano, e perché? Se è lecita la guerra, o perché non sarà lecito ancora il duello? « Se nella guerra è alcuna giustizia, e nessun uomo di senno può dubitarne, bisogna che sia anche nel duello: perché s' è giusto a centomila uomini combattere,

Digitized by Google

sarà pur giusto a duemila, a mille, a cento, e finalmente a due soli. » E veramente cosí par lecito il duello come la guerra è lecita, quando non siano persone private i duellanti. Di piú, è ammesso il duello ov'è guerra, cessando in questo caso l'altra ragione che vieta il duello la quale par che consista nel tentare che si fa con esso la divinità. Invero, questa ragione starebbe anche contra la guerra, non peró in modo alcuno contra quella specie di guerra ch'io dissi derivare dalla necessità, rispetto alla quale non è a parlare di tentazione. Adunque riprovasi il duello perché non è necessario, e perché il combattere non è dritto di privati, non già perché il combattimento si faccia da pochi anziché da molti, e con piccolo danno anziché con grande si termini: nel che sbaglia il Casertano il quale risponde piú lecito della guerra il duello, essendo cagione di danno minore. E bene pertanto i nostri e' filosofi insegnano detestabile cosa il duello. Sennonché, e i nostri e' filosofi approvano e lodano e glorificano il duello che si faccia per finire una guerra, cioè per evitare un male maggiore; e recano in esempio, fra gli altri, il duello fra Davidde e Golia, fra Menelao e Paride, fra Enea e Turno. Cosí con un combattimento fra soli tre fu posto fine alla guerra tra' romani e gli albani, e all'altra, sotto Valentiniano, fra' romani e' persiani. Cosí ad altra guerra fu posto termine, battendosi Eraclio imperatore col re de' persiani, e ad altra, fra gli etoli e gli elei, col combattimento di due, e finalmente in altra guerra fra i lacedemoni e gli argivi fu compromessa la fortuna dell'armi in soli trecento da una parte e dall'altra. Nacque poi lite a quale delle due parti fosse toccata la vittoria, ché, avendo la notte posto fine al combattimento, e degli argivi essendone rimasti due, e uno soltanto degli spartani, quelli dicevano sua la vittoria pel maggior numero de' superstiti, e per se la volevano gli spartani, dacché quell'uno incalzava i nemici omai scorati ed in fuga, e quasi non rimanevagli altro che raccorne le spoglie. Veramente credesi vincitore chi resta sul luogo del combattimento, e cosí dagli anfizioni fu giudicato in favore dei lacedémoni. Ma non sembra che in quel caso il nemico avesse scacciato il nemico: la notte pose fine al combattimento: onde può dirsi che lo spartano dovesse la vita alla tregua naturale della notte, se non si dimostri

Digitized by Google

che que' due fuggirono, e fuggirono per paura. Che se da una parte e dall'altra siasi abbandonato il campo. allora anche nelle grandi battaglie serve che ne sia caduto uno di piú da una parte, perché questa sia dichiarata vinta. In questo non vi ha differenza fra duello e battaglia. E in Livio e in altri abbiamo esempio di un solo scampato. Ma cosí io intendo, se una parte non abbia chiesto all'altra i corpi de' suoi per dar loro sepoltura, essendo ricevuto nell'uso che si abbia per inferiore e vinto chi domanda. So bene che nel fatto può non esser cosí; potrebbe ad esempio il vinto, fuggendo in luogo sicuro, portarsi via i morti; e che per questo? Forse che diresti vincitori i troiani se il corpo di Patroclo avessero condotto nella loro città? e' vinti in battaglia e fuggiti negli alloggiamenti sarebbero forse men vinti perché uno de' vincitori, entrato a caso nel campo nemico, vi rimanesse ucciso? Ma odi a questo proposito Livio che dei romani e dei celtiberi dice cosí: « La battaglia andò del pari, se non che i celtiberi diloggiarono la notte seguente, e' romani poteron seppellire i morti e raccôrre le spoglie dei nemici. » (*Lib. 39*). E appresso: « Né i romani esser per altro rimasi molto al disopra, se non che il dí seguente andarono ad infestare gli spagnoli che stavano dentro agli steccati; e appresso il giorno ricolsero le spoglie de' morti nemici. » (*Lib. 40*). Può essere che una parte abbandoni il campo, e l'altra vi resti e raccolga le spoglie, e contuttociò né quella possa dirsi vinta né questa vincitrice. Ecco, io do ragione al consentimento universale, e attribuisco a' francesi la vittoria del fatto d'arme del Taro, sebbene i francesi se n'andassero, restassero gl'italiani e facesser preda. Perché degli italiani ne furon morti assai piú: anche furono scacciati dai francesi di là dal fiume: e perché a' francesi restò libero il passare innanzi che era quello che volevano e che gl'italiani non valsero ad impedire. (*Guicciardini, Lib. 2°*). Fra gli altri, anche l'Ariosto la pensa cosí:

Ecco la lancia il re animoso abbassa
Apre la strada, e lor malgrado passa.

(*C.° 33.*).

Digitized by Google

Recasi a questo proposito della vittoria un' altra questione che fu tra Filippo re di Macedonia, ed Attalo re di Pergamo. Pretendeva Filippo di aver riportato egli vittoria per essersi impossessato della nave capitana di lui, e, ancoratosi non lungi dal luogo del combattimento, avere raccolto rottami di navi, e fatto levare i morti. Ma a torto, dice Polibio, arrogavasi la vittoria, quando de' suoi n' erano periti parecchie migliaia, e le navi perdute erano piú senza paragone, di quelle dell'altro. Dalla parte di Attalo poco piú di cento i morti, pochissimi e di poco conto i legni perduti. Tra le questioni convivali di Plutarco avvi quella sul duello di Paride e Menelao, la quale però nasceva dalle parole del trattato, dove in principio era detto: « Il vincitore avrà Elena in moglie, e tutto il tesoro »; e appresso: « Se a Paride sarà dato uccidere Menelao, si abbia il tesoro e la figliola di Tindaro. Se poi avvenga che il fulvo Menelao uccida Alessandro (1), i dardanidi renderanno il tesoro ed Elena al marito. » Secondo le prime parole sembrava che a Menelao dovesse bastare per vincere, mettere in fuga Paride: secondo le altre bisognava di piú che seguisse la morte. Opportunamente a questo proposito l' Alessandro: Nei decreti, leggi, federazioni, trattati, le parole che seguono contano piú di quelle che precedono. Aggiungi che in quel trattato quelle che seguivano non erano in contradizione con l' altre, ma spiegavano il punto che in esse potea sembrare oscuro, cioè quando si avesse a dire vincitore Menelao, quando Paride. Ché non è sempre certo, come abbiamo veduto, chi possa dirsi vincitore, ma certissimo è qualora uno degli avversarî sia ucciso. E però dice Plutarco, come nelle contradizioni delle leggi debbono i giudici attenersi a quella sulla quale non cade dubbio, rigettata l' altra piú oscura, cosí nel caso allegato era da stare a quelle parole che esprimevano una fine certa del duello, non sottoposta a veruna prescrizione. Quindi è che gl' interpreti delle nostre leggi insegnano tutti a una voce, che le clausole dei contratti s' interpretano le une per mezzo delle altre. Ma a questo proposito cade pure in ac-

(1) Paride era conosciuto anche sotto il nome di Alessandro (da ἀλεξέω, proteggere, difendere) datogli da' suoi compagni per avere difeso dalle belve le mandre affidategli.

Digitized by Google

concio, tra le molte simili che potremmo recare, l'altra regola de' nostri, che i termini generali che precedono, da quelli speciali che seguono sono dichiarati e ristretti. Né si dica che la prima condizione offerta da una delle parti non potevasi dall'altra alterare, accettandola. Ché sebbene sia da attendere maggiormente alle parole di chi offre che a quelle di chi accetta, tuttavia, nel caso in discorso, diceva chi rispondeva, onde bisogna ritenere che ad entrambe le parti fosse piaciuta la seconda proposizione così com'era dalla prima diversa, non essendo a quel caso applicabili le regole delle obbligazioni delle parole. Del resto poi, o s'interpreti in un modo o in un altro, non potevasi ragionevolmente, secondo quel trattato, mettere in dubbio che Paride non fosse stato vinto; perché se quel duello non doveva finire che con la morte di uno, stette per lui, per lui che fuggí, che non avesse quella fine. Ed ecco nuovamente gl'interpreti nostri a dire che se ho promesso una somma a chi mi vinca alla corsa, se poi non voglio correre sono tenuto a pagarla. Vedi quante mai cose bisogna esaminare per conoscere chi abbia riportato vittoria. Le quali non fu senza opportunità avere notato, considerate le molte ragioni del vincitore, e prima tra l'altre quella che ha, come dicemmo, di proporre le condizioni della pace.

Ed ora eccomi a risolvere la questione intorno al duello.

2. Tullo propose al re d'Alba questo partito che essi medesimi, condottieri di popoli, quale de' due dovesse avere la signoria che fra loro si disputavano, provassero con duello. Rispose l'Albano: quella potenza non volere esso né Tullo per sé, ma l'uno per Alba, l'altro per Roma: non essere giusto pertanto ch'eglino personalmente pugnassero. Plutarco loda Metello dell'avere rifiutato la disfida mandatagli da Sertorio, non essendo conveniente a capitano, morire come semplice fante; il che nel duello avverrebbe. (*Vita di Sertorio*, § *13*). Augusto, provocato da Antonio, rispose che non mancherebbero ad Antonio altre vie di morte (*Plutarco, Vita d' Antonio*, §. *75*). Questo e altri esempi reca l'Alciato e li approva. Anche insegna che i condottieri degli eserciti non debbono commettere alla fortuna la persona loro, e cosí privarne la patria ch'ebbe in essi fiducia. Il medesimo diremo noi pure de' principi che sono con-

Digitized by Google

dottieri di popoli. Per simili provocazioni Antonino Caracalla fu tenuto per pazzo. Ma il re degli sciti rispose a Giovanni imperatore di Costantinopoli nella stessa sentenza che Augusto, che se l'imperatore non sapea che far della vita, gli erano dinanzi infinite vie di morte: quanto a sé, sapere ben egli che cosa farne. Per la stessa ragione nota a questo proposito il Guicciardini come Carlo V, Francesco I ed Enrico VIII si diportassero piú da soldati che da principi. Ed io pure sono d'opinione che a principi non si convenga accettare duelli, salvoché non si tratti di loro differenze particolari. Ché ove si combatta per decidere chi debba regnare, sarà giusto e santo che la questione sia risoluta con l'armi fra quelli stessi che aspirano al principato. Cosi pel trono di Napoli furono proposti duelli tra Alfonso e Renato, tra Pietro e Carlo, lodevolmente, come dimostra l'Alciato, approvati dal romano pontefice. Cosí in Germania se due pretendano l'impero, è fatto loro comando di finire essi medesimi la questione con un singolare combattimento. Come i sudditi talvolta abbiano costretto a ciò i pretendenti, leggesi nell'Alciato. E molti occorrono esempi di questa maniera duelli: di uno fra due re fa menzione Pausania: di altro in Ispagna fra due signori fratelli cugini, Tito Livio (*Livio 28*), ed anche Silio. Aggiungi l'esempio di Ciro narrato, o forse imaginato (il che se fosse sarebbe tanto piú autorevole) da Senofonte, e tutti gli altri raccolti dall'Otomano. E questo il cui oggetto è il regno, sarà combattimento legittimo quando sia inteso, non a dar legge al regno, ma a confermare in uno contro ad un altro la ragione sul regno, a spogliarne il vinto, piú che a investirne il vincitore. Non darà legge al regno, eccettoché il popolo non avesse contro a sé stesso conferita questa potestà al vincitore, o fosse stato tale che potesse il re sottometterlo a un altro, ovvero che egli abbia ad essere suddito di uno dei contendenti. Del resto importa ai sudditi non mutare signore, ond'è che nell'alienazione richiedesi il loro consenso. E come i sudditi stessi non possono far convenzioni in pregiudizio del superiore, cosí neppure il superiore in pregiudizio dei sudditi, però che in questo si pareggiano, ed hanno fra loro doveri scambievoli. Egregiamente Jacopo Cuiacio intorno all'alienazione delle cose del regno e di esso il regno: sebbene, dice, non sia vietata da niuna

Digitized by Google

legge speciale, tuttavia da quella generale di tutti i regni, nata con gli stessi regni, e quasi dalla ragion delle genti apparisce proibita. E Filippo Decio rispose, la donazione di Costantino dovere appunto esser fatta col consenso del popolo romano. Sebbene, rispetto all' Imperatore romano, taluno diversamente sentenziasse, con la legge regia la quale riguarda i poteri di lui imperatore, avergli il popolo contro a se stesso trasferito ogni sua propria ragione e potestà. Ma a legittimare l' alienazione, ci vuol altro che legge regia! che sebbene il popolo contra se stesso, sopra sé stesso e ciascheduno in particolare abbia conceduto potestà al principe, (la qual cosa è contraria a libertà, ed era pur contraria alle leggi Porzie) non è però che qualsivoglia potestà, e segnatamente questa di alienare gli conferisse. Posto ancora che gli avesse delegata sovranità piena e assoluta, devesi intendere che questo abbia fatto per essere governato come si governano uomini, non come bestie venduto. Cosí detta la ragione, cosí suonano le parole. Odile: « Imperi e poteri escano dalla città quando il Senato ne abbia fatto decreto, o il popolo comando. » (*Cicerone De Legibus, Lib. 3°*). Gl' imperi han rispetto all' esercito, i poteri, alla città. Questa doppia giurisdizione fu commessa all' imperatore e divenne propria di lui. E che? avrebbe dato il popolo piú di quello che aveva? Questo né pur dal popolo si sarebbe potuto. Sbagliano i teologi, adulano i giureconsulti che voglion dare ad intendere ogni cosa esser lecita ai principi e somma e libera essere la potestà loro. È ridicolo affermare che ai Pontefici competa potestà assoluta nei sudditi, la quale né allo stesso imperatore da cui ebber causa costoro compete sugl' italiani. Tutte queste cose scrive l' Alciato. Per quanto libera adunque ti piaccia supporre la potestà dell' Imperatore, questa è pur sempre non di dominio, bensí d' amministrazione. E chi ha libera amministrazione non per questo ha facoltà di donare. « Allora il tutore faccia le veci di padrone, quando amministra la tutela, non già quando spoglia il pupillo, » dice Giuliano. E, aggiungo io, non quando lo dona; e il pupillo nella donazione di Costantino fu la stessa madre Roma, la quale, antica e stanca, come fu detto, erasi affidata a' figlioli perché la reggessero. E donerà il figlio la madre sua? ancoraché io sappia che al figlio costituito in dignità il pa-

Digitized by Google

dre conceda un peculio, ed anche s'intenda avergli concesso facoltà di donare. Che c'entra quí la *caussa donandi? Caussa donandi* l'ammetto in chi ha libera amministrazione: ma non mica di donare quello stesso che gli affidò l'amministrazione. Inoltre, qual causa vi può essere mai di cosí strabocchevole donazione? Roma con altre terre in Italia piú di settanta, e piú di duemila castelli costui regala. « La smania di Costantino, afferma Zonara, nel fare largizioni non era attribuita a magnificenza, sibbene a tutt'altro: ma e' si vuol frenare la penna acciocché non trascorra e sparga alcuna macchia su quell'uomo divino. » Certo è che esso nel primo decennio ebbe nome d'uom di sangue e corrucci, nel secondo di principe onesto, nel terzo di pupillo scialacquatore. Debbo anche trattare della persona del ricevente, e dire che non può donarsi se non ciò che divien proprietà di colui al quale si dona? (1) Tale questione peraltro è forse di un ordine superiore e che trascende l'ufficio del giureconsulto. Però io taccio che « i re sono i naturali signori dei popoli » e l'altro del Baldo, « quel che Dio separò l'uomo non tenti congiungere, vo' dire il sacerdozio e l'impero » a questo stesso argomento nel proemio del digesto. E la lebbra di Nahamano a Ghecazo e alla sua discendenza in perpetuo: il quale similmente per la curata lebbra chiese i doni rifiutati e interdetti da Eliseo. (*Ré, II, v. 2 segg. 27*). Sebbene anche Ristoro Castaldo che difende la donazione di Costantino racconta essere stata in quel giorno udita una voce dal cielo che sonava: « Oggi nella chiesa di Dio fu versato veleno. » Del rimanente circa quel donativo sono vólumi di questioni cosí in diritto come in fatto. I civilisti d'unanime assentimento negano avere avuto alcun valore. E Bartolo che afferma il contrario, scherza quando sostiene che ha dovuto affermarlo trovandosi in terre della Chiesa amiche. E cosí ritengono a una voce i canonisti che hanno interesse a favorir la curia romana.

Non ha diritto un re d'alienare il popol suo, né dargli altro re; dacché il popolo è libero, anco quando sotto regia potestà: come appunto è libero il pupillo che si trovi in balía e potere

Al dotto e cortese signor Prof. Antonio Lami debbo la dichiarazione delle parole che seguono.

Digitized by Google

d'un tutore: l'uomo libero è inalienabile, perché derrata che non entra in commercio; ed altre simili cose appo il Baldo. Ciò del resto appartiene alla ragion naturale: come quasi tutte le cose che s' attingono dai libri del digesto e dagli altri composti e divulgati per Giustiniano. E in ciò non troverai neppur discordare i filosofi. Che se ci rimanesse ancora il libro di Samuele intorno al dritto regio, (*Sam. I, 25*), e quello non avesse riguardato unicamente il diritto di regno giudaico, in tutta la presente questione andremmo assai più spediti e franchi. Dio insegna qualche cosa per bocca di Mosè: (*Deut. XVII, 16 e segg.*) Che il re non ecceda in acquistare cavalli, procacciarsi donne: che non si levi in superbia dinanzi a' fratelli: che in Egitto (il che sembra alludere al dritto del regno giudaico, o qual altra allegoria o moralità possiamo cavarne d'universale interesse?) non riconduca il popolo. Quanto all'alienazione, è certo evidente che le terre entro i naturali confini racchiuse non poteano alienarsi (*Ré, I, IX, 11, e segg.*): e di vero, quelle che Salomone volle donate a Hiramo non formavano parte del regno. Inoltre eran di poca entità, e sprezzate dallo stesso donatario. O lece forse argomentare cosa alcuna dai fatti di Salomone? Egli non ebbe forse contro al precetto di Mosè (*Ré, I, IV, 26; XI, 3*) quarantamila luoghi da cavalli? Ma non contro al precetto forse, dacché non a utile suo proprio? Le donne certamente ebbe per sé, settecento principesse, trecento concubine e altre innumerevoli: moglie anche, né solo una, forestiera; contro la esplicita legge di Dio. Circa le quali donne straniere non in tutto e per tutto viene scusato; (*Deut. VII, 3*) ma solamente quanto alla figliola di Faraone. E neppure sembra potersi scusare in costei che fu sua *in mal punto* (o no?) con altre cose di simil fatta dalla sacra Scrittura. A me non garbano né i dottissimi né i forbitissimi nostri teologi. Se in effetto non era lecito (e questo insegnan pure costoro) menare per donna una schiava, anche iniziata nella religione, come sarebbe stato lecito condurne una non ischiava? Non era lecito sposare, condurre in moglie fuori della propria tribù, e fu lecito menare un'egiziana? e di tal guisa ricondurre il popolo verso l'Egitto? E non curo troppo quel che asserisce la Scrittura (*Ré, I, III, 3*) « Salomone proseguire d'affetto non comune Iddio », e ciò

Digitized by Google

affermi tosto dopo aver narrato di quelle nozze. Perocché a ciò rispondono qualche cosa e i teologi dottissimi accennati di sopra, e anch'io la penso così, doversi ciò intendere conforme a' precetti d'un ordine superiore; ove propriamente si nota l'amor verso Dio, e però la Scrittura: « Amava in fatto Salomone Jehova.... » La quarta cosa inoltre, concernente il dritto del regno e argomento alle nostre ricerche, serbò forse Salomone, e non levossi in superbia su' proprî fratelli, a' quali impose durissimo giogo? (*Ré, I, XII, 3*). Forse che pur contra lui non v'ha alcuna di quelle cose, che tanto tempo avanti da Samuele intorno al re non buono erano state prenunziate? (*Sam. I, VIII, 11 e segg.*) Indi hai pure il dritto regio: ma anche da tutta la legge per modo, che lo stesso Mosè ordina che i libri di quella dal re vengano letti. (*Deut. XVII, 11 e segg.*)

3. Ma io dalla proposta questione circa l'alienazione de' proprî sudditi per avventura di troppo m'allontanai. Altri scrivono, d'ogni e qualunque alienazione che un principe può fare, cose cui non è qui necessario il trascrivere. Ove il principe sia feudatario, e' debbe avere anche la volontà dell'ultimo principe. E così l'Oldrado in quel duello detto di sopra, di Pietro e Carlo a proposito del regno di Napoli. Né anche si alieneranno pertanto i vassalli a piú grave servitú, dice il Baldo. Dunque neppure a padrone men nobile: ciò che altri. E, come quel tale ad Ottavio, men turpe è la fortuna del servo per la dignità del padrone. Le quali due cose io affermo ora nella causa che dal lungo ozio trascina tutta quanta l'Italia fra le armi e' combattimenti. Ferrara è chiamata a piú grave servitú, dato che si restituisca alla Chiesa: la quale Ferrara, di città principalissima e antichissima sede di principi nobilissimi, cittadini suoi, anzi padri, fondatori, ampliatori, adornatori, difensori, sarebbe ricondotta all'obbedienza dei preti; che là nuovi sempre, ed uomini spesso ancora nuovi, sarebbero inviati, per reggerla come un'altra città qualunque: non nati, non educati, non suefatti alla carità cittadinesca: ora venienti, ora sulle mosse per partire, epperò non risparmianti le popolazioni (come da Stazio reca l'Alciato) atteso la brevità del governo. E moltissime altre cose tornano qui in acconcio, che, non dubito, saranno già esposte da' chiaris-

Digitized by Google

simi giureconsulti d'Italia. E che, se un altro ne fosse qual duca investito dal Pontefice? O principe maggiore che similmente per mezzo di legati reggerebbe quella città? o minore che potrebbe anco meno difenderla? Sotto un piú potente e si vive meglio e si sta piú sicuri. Tanto per ciò che riguarda quei di Ferrara. Intorno alla persona di colui che da Alfonso è stato lasciato erede, ancor esso pe' meriti de suoi antenati, quasi con la bocca d'Alfonso, sembra poter chiedere la grazia dell'investitura, e, caso non la impetri, lamentarsi come di patita ingiuria; essendoché queste due cose possono stare ottimamente insieme. Altri, diciam noi, i meriti d'una fondazione. Udisti quel che facessero i veneziani con Pio II, nella causa concernente Sigismondo Malatesta. Ne tenemmo parola nel primo libro, ove discorremmo piú cose intorno ai diritti e' doveri di vicinato.

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

Delle Leggi e della Libertà.

SOMMARIO

Quanto alle leggi, è uso dichiarar ne' trattati che ciascuno viva con le sue. — Della libertà: per quali parole intendasi ristretta. — Delle concessioni a titolo di privilegio fatte per via de' trattati. Se possano revocarsi. — Credesi che sì, ma i privilegi veri e proprî, non già gli altri (non propriamente tali) che si fossero acquistati a prezzo o concessi per benemerenza, né i misti. — Della fede da osservarsi dal principe nel contrarre. — Anche rispetto ai privilegi veri e proprî sarà più sicuro il dire che a revocarli sia necessaria una giusta cagione. Ciò è più conforme a giustizia, e a dignità di principe. — Si difendono gl'inglesi dell'aver ristretto i privilegi alle città anseatiche. — Conchiudesi notando essere miglior consiglio dare a titolo di privilegio che obbligarsi per via di trattati.

1. Ora dico di quelle cose alle quali comunemente provvedono i trattati. Alle leggi provvedono per solito in questa forma, che ciascuno viva con le sue. E quando fosse espresso che l'uno amichevolmente conservi la maestà dell'altro, in questo caso, secondo è insegnato dal Brissonio, dal Sigonio e da altri, nulla verrebbe a perdere la libertà, bensí molto l'egualità. Il Baldo ravvisa in questi termini una semplice aderenza, per la quale solamente in un caso avrebbe il confederato una maggiore giurisdizione che l'altro: il qual caso è notato nella fine del settimo paragrafo delle Pandette *De Captivis*. Dice il Romano essere uso che i meno potenti aderiscano ai piú potenti, non già per divenire sudditi, ma per esser difesi. Il che è meno che essere sotto protezione. E tuttavia essere sotto protezione o commendazione non è lo stesso che sotto giurisdizione, ma sotto difesa di fatto dalle ingiurie e violenze che a mano armata si facciano da' soldati. Muove a riso il Bartolo ed alcun

Digitized by Google

altro, serve alla sua causa l'Alciato quando dicono che, latinamente parlando, i federati sono sudditi, non già compagni o aderenti; quando invece non è soggezione una qualche cosa concedere in segno di supremazia. E veramente, sudditi non erano detti neppure i cartaginesi, i macedoni e altri che pure dovevano pagare un annuo tributo.

2. Intorno ai privilegi è questione se, dandosi alcuna cosa a titolo di privilegio, possa questa essere rivocata ad arbitrio di chi la concede. E cosí pensò il re di Francia il quale annullò tutte le convenzioni fatte prima tra lui e' genovesi, riconducendo quasi tutte le cose medesime; ma come privilegi, non come patti, acciocché fosse sempre in sua potestà il privarnegli (*Guicc. Lib. VII, Cap. II*). Nel fatto si crede potersi revocare il privilegio non già disfare le convenzioni e' contratti. Segue forse da ciò che le cose donate possono essere riprese come ci accade di leggere? Ecco quà che cosa dice il Senato romano ai volsci: « Se, pentiti, vi faceste a richiedere le terre che ci avete donate, ingiusto sarebbe non restituirle agli antichi padroni; ma a torto ridomandate quelle di cui per ragione di guerra perdeste il dominio, e che ormai appartengono ad altri. » Il medesimo che il Senato romano ai volsci, disse Filippo re di Macedonia ai romani, avergli date i romani alcune città, e se volessero ora ritorgli il dono, sapeva bene che gli conveniva cedere (*Livio, Lib. 39*). Dichiara un antico grammatico lodato precettor di Girolamo che le cose donate posson essere ridomandate, e cosí le distingue da quelle che sono consegnate ai nemici; nella qual sentenza è pure qualche erudito interprete delle leggi. Di tal guisa i doni se non divengano *proprî* di chi li riceve, sarebbero revocabili e non perpetui. « Cose donate affinché divengano proprie di colui al quale si donano, proprie saranno; cose donate affinché altri se ne serva, puoi ripetere quando ti piaccia. » (*Plauto,* Trinummus, *Atto 5.°, Sc. 2.ª*) E Lucrezio, come nota il Gifanio eruditissimo, disse *proprio amore,* volendo significare amore stabile e perpetuo. (*Lib. IV, v.° 1133*). Cosi pure Virgilio, là dove Giunone promette ad Eolo che sua per sempre sarà la ninfa Deiopea, dice cosí: « *propriamque dicabo.* » (*En. Lib. I, v.° 77*). E parlando di doni non revocabili: « *Si proprium hoc fuerit* »

Digitized by Google

(*Egl. VII, v.° 31*); e: « *Propria haec si dona fuissent* » (*En. VI, v.° 870*); e: « *Da propriam*, Thymbræe, domum » e: « *Hae nobis propriae sedes* » (*En. III, v.i 85, e 167*), a significare sedi perpetue. E Orazio: « *ut propria haec mihi munera faxis* » (*Sat. VI, Lib. 2°, v.° 5*); e altrove: « *Si proprium est quod quis libra mercatus et ære est* » (*Ep. 2ª, lib. II in fine*). E Cornelio Nipote: « *Parva munera, diutina, locupletia, non propria esse consueverunt* »; e altrove: « *Lysander decemviros ubique constituit: nec admisit in eorum numerum, nisi se illius fore proprium fide confirmaret.* » Adunque, come avverte Macrobio e altri grammatici, *proprium habere* si dice quando una cosa è dato possederla per sempre. Pertanto quelle donazioni testé rammentate sarebbero state piuttosto precarie, e tali sono dette alcuna volta le donazioni e tutti gli altri donativi che ponno essere rivocati dagli eredi e dallo stesso donante. Furono altri casi nei quali era tolto vigore alle donazioni. Ed oggi pure si ritiene potere in certi casi le donazioni essere rivocate, ne' quali non sarebbero altre specie di alienazioni. Anche scrive il Baldo che al principe che dona e poi si riprende ciò che ha donato non fa carico la prova dell'ingratitudine, essendo di per se grande cagione d'ingratitudine venire in odio del principe. I minori revocano personalmente i beni donati per mezzo di maggiori: né osta la regola *quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio*, dacché nelle donazioni non è ammessa evizione. La donazione è chiamata né contratto né patto. E basti di ciò.

3. Anche è detto potere il principe ritogliere una cosa a colui che pel fatto di esso principe l'avesse acquistata. Adunque i privilegi possono rivocarsi. E questo è certo e da tutti ammesso, quanto ai privilegi, ben s'intende, veri e proprî, perché il privilegio che fosse dato a prezzo non è revocabile, essendo piuttosto un contratto: non è revocabile neppure da un principe assoluto; anzi, a detta del Socino e del Ruino, neanche per giusta causa. Ancora; un privilegio concesso per benemerenza si risolve in un contratto, e neppur esso è revocabile. E quanto al privilegio misto, come scrive Andrea Alciato, è retto dal diritto comune, e nemmen questo può ai sudditi revocarsi, essendoché il principe è tenuto ad osservare i contratti ch' ei fac-

Digitized by Google

cia, né con artifizi legali, né per potestà assoluta che abbia, né per giusta e nuova cagione sopravvenuta gli è data facoltà d'infirmarli. Le quali cose tanto piú son certe verso i sudditi d'altro principe, quantoché verso di essi il principe è quasi un privato, conforme l'opinione generalmente accolta contro a quella di Giovanni d'Andrea, il quale anche rispetto ai non sudditi sembra concedere al principe di non osservare i contratti. Del resto quella pienezza di potestà (altro che pienezza!, disse il Baldo) non è ammessa neanche rispetto ai sudditi, è ignota al gius civile, ed è violenza bella e buona, per quanto gl'interpreti la chiamino con piú temperato nome. Il principe nel contrarre coi sudditi è obbligato verso di essi e per dritto naturale e per dritto delle genti e per dritto civile. E quei patti i quali s'informano a naturale giustizia ed equità debbono venire osservati da qualsiasi piú gran principe della terra anche se fatti coi sudditi; e fu sentenziato doversi loro osservare il patto di non alzare fortezze. E veramente, se il principe non fosse obbligato verso gli altri, neppur gli altri sarebbero verso di lui, come vuole ogni buona regola di correlazione; di maniera che in fin de' conti verrebbesi a togliere al principe la facoltà di contrarre, ed egli, capo di tutti, diventerebbe un bandito: cosí il Baldo, e molti ne spiegano la ragione. E basti ancora di ciò.

4. Sennonché, aggiunge il Baldo, il principe è superiore a ogni legge positiva, ma bene può e deve sottostare alla ragione, essendo anch'egli creatura razionale: onde segue che quanto ei faccia contro a ragione, è nullo di per se stesso; e però è obbligato a osservare qualsiasi patto, o vuoi di feudo, o vuoi di pace o di transazione ecc. ecc. e che ragionevolmente non può, esercitando l'ordinaria sua potestà, revocare un privilegio semplice. Ma non tutte le sopradette cose appariscono certe ugualmente; piú vero questo, che niun privilegio può rivocarsi senza una giusta cagione, e che gli atti del principe non debbono essere tanto infermi da poter essere a suo capriccio revocati, ancoraché la ragione della potestà di revocare sembri questa, che i sudditi servano sempre con timore e riverenza. E scrive lo stesso Baldo che a torto si opina potere il successore revocare le grazie fatte dagli antecessori suoi, dacché, ciò posto, anche

Digitized by Google

le grazie da lui concesse potranno revocarsi: però miglior consiglio starsene alla semplicità e alla buona fede. Tuttavia che per una giusta cagione i privilegi possano rivocarsi, ed altri pensano, e a me sembra verissimo. Il Palermitano e altri insegnano doversi revocare quel privilegio che si dimostri nocivo, e torglisi forza tostoché divenga iniquo, e non appena si teme che si volga in abuso; e queste e altre cose io credo giustissime, ancoraché io sappia averle ultimamente sfatate Giovanni Cefalo. Ancora è da avvertire a questo proposito che il privilegio non cessa di esser gratuito perché sia vôlto in piccola parte a compensare; e non è quasi sempre remuneratoria la donazione? e tuttavia nessuno nega che il dare per gratitudine sia donazione, perocché la gratitudine non è un legame giuridico. Il perché qui pure sostengo non esser fatta ingiuria alle città anseatiche se quei privilegi attribuiti ad esse dai re d'Inghilterra son oggi menomati alcun poco, non potendo dirsi in niun modo che a titolo oneroso furono concessi quei privilegi, i quali oltre a ciò recano gravissimo danno agli stessi mercanti inglesi, e favoriscono gli stranieri a carico dei nazionali, il che non è giusto. Da siffatte concessioni è lecito ritrarsi nel caso di grave danno; così l'Alciato ed altri; e qual sia danno grave dichiarano altri. Qui mi apparisce grande l'equità degl'inglesi che domandano diritti uguali per sè e gli anseatici dovecché gli altri stranieri si comportano assai meno equamente. Ma e di questo ebbero a trattare gl'inglesi giureconsulti. Antico dettato, notissimo perfino ai fanciulli, *Recte data non adimi*. Questa dunque la regola. Ove i detti privilegi fossero stati rettamente concessi, è da vedere (questo solo aggiungerò) ciò che possono gl'inglesi opporre a questi degli anseatici. E poiché cotesti privilegi non sono dati tutti in una volta, anche sosterranno gl'inglesi che non rettamente sarebbero oggi accordati da loro quei privilegi che un tempo (questo non potrebber negare) drittamente concessero. (1)

(1) Argomenti siffatti (osserva il Reiger, e, a parer mio, giustamente) non si convengono a chi mostra di avere in uggia le cavillazioni e le sottigliezze del dritto civile. (Reiger, op. cit., cap. IV, pag. 59).

Digitized by Google

5. Per tutte le anzidette ragioni conchiudo ch'è piú sicuro largheggiare nei privilegi, che obbligarsi per via di trattati. E per questo Lentulo ammoniva che i cartaginesi non si dovessero ricevere in alleanza a violare la quale non mancano mai pretesti facili a nascere dov'è controversia, mentre ciò non vediamo accadere nei privilegi, dove qualunque cosa ricevasi non è da considerarsi come dovuta, né si dà in forza di patto ma per favore, e chi viene a possederla quasi non la considera come sua propria. « Quale esser debba l'effetto del benefizio, spetta a chi lo diè dimostrarlo », Nerazio, consultato, rispose. (*L. 191, De Reg. Juris*). Nei trattati di alleanza sogliono mischiarsi anche condizioni non eque, come diceva quel senatore romano. Rarissimo poi vedere attenuti i patti coi sudditi, come a ragione osserva il Bodino, sdegnando i principi dover trattare co' sudditi quasi alla pari, ed obbligarsi per iscritto. Anche il re di Spagna rifiutò, non ha molto, di patteggiare coi portoghesi, ai quali pure offerse spontaneo privilegi larghissimi.

Digitized by Google

CAPITOLO XVII.

Dei territorî e del Postliminio.

SOMMARIO

In generale può dirsi che i territorî i luoghi e gli edifizi restano in potestà di chi se li aveva presi nel tempo in cui fu fatta la pace. — Esempi storici. — Ma nel fatto è da distinguere fra territorio accidentalmente occupato da nemico passeggero, e territorio caduto in poter del nemico. — Dei prigionieri, disertori e fuggiaschi. — Delle navi, dell'armi e di altre cose predate. Forse, presso i romani, tutte senza distinzione potevano tornare agli antichi padroni: certo è questo per la nuova legislazione giustinianea, e pel giure canonico. — Della condizion di coloro che sono dati dai loro compagni al nemico per sodisfare a un'obbligazione da quelli contratta. — Seguono quattro questioni intorno ai territorî. I. Parte di territorio e giurisdizione è il mare adiacente; onde nella promessa di negare il varco a nemici pel nostro territorio, si comprende anche il mare. — II. Nel dividersi le terre dovranno le parti aver rispetto ai confini e denominazioni presenti, non già ai confini e denominazioni che si avevano in passato. — III. Il patto che le terre acquistate fino alla conclusion della pace restino di chi l'ha acquistate, non stendesi a quelle il cui possesso fosse stato dai sudditi trasferito al nemico, ma non perché tale possesso apparisca semplicemente naturale anziché civile (ché il diritto delle genti cui s'informa il dritto di guerra non conosce queste varie maniere di possesso); sì perché non avevano i sudditi facoltà di trasferirlo al nemico. — IV. Cognazione non fa colpa: epperò sarebbe ingiusto a chi non prese parte alla guerra, per essere di una medesima nazione di una delle parti nemiche, togliere le cose sue, e il mal tolto vuol essere restituito.

1. Rispetto ai territorî ai luoghi e agli edifizi adesso dirò che se nel trattato non siasi stabilito diversamente, tutte queste cose rimangono in potestà di colui che le aveva nel tempo in cui fu fatta la pace, perocché nell'antico dominio non tornano se non vengano scacciati i nemici. E così Brasida diceva che non si sarebbe partito da quel territorio (quasi intendesse

Digitized by Google

quel de' beòti) che occupava con l'armi. Ma forse qui si giocò di parole: ché, imposto a Brasida di partirsi dal territorio della Beozia, non poteva intendere di altro che di quello dov'era; o forse pensò: altro è partire, altro è andare; a buon conto il trattato dice che d'ora innanzi né Brasida né esercito alcuno di Sparta vada nel territorio de' beòti. Anche poté in quel caso farsi questione se Brasida andasse su quel territorio quando già da' suoi cittadini era stato concluso l'accordo, ma prima che a lui si partecipasse. E questa, com'io penso, fu la questione tra il Piccinino e' soldati dello Scanderbeg i quali fecero prigioni i soldati del Piccinino quando, essendosi i condottieri posti d'accordo per comporre la guerra, non era piú luogo di far prigioni.

Ma trattandosi di territorî occupati da nemici, credi tu forse che, se si fosse fatta pace con Annibale alle porte di Roma, sarebbesi il cartaginese ritenuti que' campi che occupava con l'esercito, e che diceva esser suoi? E se facciasi pace con una città assediata, resterà forse agli assedianti tutto il contado? Dirai che non rileva niente che cotesti campi siano presso o pur lungi? O non vorrai invece distinguere e dire che, quanto alle terre accidentalmente occupate da nemici passeggieri, queste non rimangono ai nemici, non avendo essi l'animo di farsele proprie? Così anche rispetto al domicilio niuno dirà che sia domicilio d'una persona il luogo dov'essa si trova per cagione momentanea, come sarebbe negli alberghi, nei quali pure potrà lungamente trattenersi; tanto è vero che in questa parte, come dichiarai nel primo libro *De legitimis temporibus*, piú che al tempo è da guardare alla cagione. L'alveo del fiume pubblico è pubblico; ma non è pubblico il terreno inondato dal fiume. Cosí quanto piú volte fu ricoperto da inondazione di barbari, non fu mai di barbari. Inondazione non muta dominio. Epperò le rocche, i castelli, i paesi caduti in poter del nemico, resteranno del nemico; ma le terre occupate dagli alloggiamenti e quartieri militari, fatta che sia la pace, ritornano ai loro padroni. È sempre usato cosí. Doppio cavillo fu pertanto quello di Brasida. Anche fu risposto che il fondo occupato dai nemici, allora essere degli occupanti e perso del tutto pel suo primo

Digitized by Google

padrone, quando non siavi piú speranza di poterlo ricuperare prossimamente.

2. Per la stessa ragione se nulla fu statuito circa ai prigioni e all'altre cose, rimane il tutto in poter dei nemici. « Fatta la pace, licenziò, com'eran d'accordo, i prigioni », disse Zonara. Ed invero, di simili accordi ne accade spesso di leggere, come anche sappiamo che, ove non se ne faccia patto formale, i prigioni non si rimandano. Di che dissi già la ragione; ed è che non è lecito nella pace sottrarsi a chi ci ebbe presi, né ripigliarci le cose per forza. Ha luogo il postliminio in tempo di guerra. Che se anche in quel tempo a volte si nega, non è ciò secondo il diritto delle genti, ma secondo quello particolare della città. Così negasi ai disertori i quali pure accogliamo per ragione di guerra: dico che costoro non ritornano di proprio diritto a quei di lor parte, né presso questi riprendono lo stato loro personale, ma i loro compagni possono ripigliarseli come cosa loro. Ma quì domandiamo se, fatta la pace, non debbano i disertori e' fuggiaschi riceversi come dicemmo de' prigioni. E circa il doversi costoro rendere o no insieme co' prigionieri, è uso farne parola ne' trattati. Che se tutta una città o una provincia passasse in cotal modo al nemico, né potessimo per gius di postliminio in pace recuperarla, perché potremmo i singoli uomini? Come il tutto al tutto, così sta la parte alla parte. Se fra popolo e popolo è giusta la guerra, anche sarà giusta fra soldato di un popolo e soldato di un altro. Se giusto non rendere tutta una città passata al nemico, anche sarà giusto non rendere il cittadino che abbia fatto lo stesso. Anche in tempo di guerra sembra dalla legge vietato ricuperare i disertori, tra'quali e' fuggiaschi pone certa differenza, ed è ch'è libero ognuno di eleggersi la cittadinanza che vuole, ma non già di mutarsi padrone. (*L. 12 De Captivis*). Ma dir questo è come affermare che il disertore non può esser tornato nella prima sua condizione, come bene fu dichiarato da altri: nemico è il disertore e come nemico vien preso, sebbene si usi trattarlo piú severamente che giusto nemico. Similmente certe navi, le armi, le vesti, non ritornano nello stato di prima; cioè a dire non sono recuperate dagli antichi padroni. Nel che cotesti mobili differiscono dagl'immobili: ché questi si perdono anche senza colpa, non potendo

Digitized by Google

noi portarceli dietro. Fu un tempo che ogni sorta cose, o certamente assai piú di quelle che oggi vien consentito per legge, sembra potessero tornare agli antichi padroni. Così semplicemente Polibio: « Le prede fatte sui galli restituí L. Emilio a coloro cui appartenevano. » E Livío: « Tutte le cose predate sui volsci furono esposte nel campo marzio, perché ognuno si ripigliasse la sua. » E ciò abbiamo da esso Livio essere stato fatto piú volte anche perché i collegati dei romani potessero in tal guisa riprendersi le cose loro. E ciò pare a me piú giusto ed equo per ogni rispetto (1); quantunque non ne voglia far disputa coi nostri solenni giureconsulti. Vero è che tale questione in tanto appartiene al nostro trattato del diritto delle genti, in quanto per esso s'insegna a quali cose o persone possano stendersi le ragioni di nemici. Ora sembra che negli ultimi tempi dell'impero occidentale avesse in questa parte vigore il nostro dritto civile, se Boezio poté scrivere: « Per gius di postliminio tornano ai loro padroni, gli uomini, le navi, le bestie da soma, i cavalli, le cavalle solite ad essere infrenate, cioè domate. » Ma certe distinzioni pare si facessero anche prima, come rilevasi da queste parole di Festo: « Il servo torna in potestà di colui al quale appartenne: così pure i cavalli, i muli e le navi. » Non tutte le cose adunque tornavano ai loro padroni. Ma poi, per la nuova legislazione giustinianea, anche gli armenti si restituiscono, e generalmente tutti i beni, anche ai successori fino al terzo grado, e tutte infine le cose d'ogni maniera, per diritto canonico. Così l'Alessandro, l'Alciato ed altri ch'io seguo, opinano doversi restituire le cose agli antichi padroni, vuoi che siano ricuperate subito, cioè prima di essere trasportate fra i presidi dei nemici, vuoi che non abbiano, come volgarmente si dice e com'è uso in Italia, passata la notte presso

(1) Giusto ed equo veramente sarebbe che di prede (nel significato piú odioso della parola) non si parlasse neanche; ma di usare nelle guerre modi possibilmente umani e civili, ai tempi di Alberigo non era quasi chi degnasse curarsi, ed oggi ancora, con tutta la nostra filosofia umanitaria, non ce ne diamo poi tanto pensiero. Ma probabilmente, per il bene di questo povero genere umano, basta che di progresso, di civiltà ecc. si parli con piú o meno enfasi nelle accademie, o in quelle scuole che sono accademie.

Digitized by Google

il nemico, vuoi che siano state recuperate dopo un certo tempo. Ciò afferma l'Alciato, né crede si debba distinguere se quelle cose andarono perdute in guerra giusta od ingiusta, non dovendosi dare ascolto a quel nostro soldato il quale vada dicendo averci i nemici giustamente spogliati, e pertanto aver noi perduto il dominio di quanto ne tolsero. Imperocché sarebb'egli giustizia che chi ha il debito di difendere le cose nostre venisse fors'anco a godersele? Quelle cose che senza colpa si perdono, perché non potrann'esse recuperarsi dagli antichi padroni?

3. Che dir poi di coloro che vinti non si danno, ma sono dati dai loro compagni per sodisfare il nemico di un'obbligazione contratta da quelli che sono dati? Cessano di appartenerci coloro che sono ricevuti dai nemici; e se non sono ricevuti si avrà per non avvenuta la dedizione, come si ha per non avvenuta la donazione qualora non venga accettata. Ma piú vero è che quei tali hanno cessato di essere nostri, non altrimenti che una cosa abbandonata cessa immediatamente di essere di chi l'abbandona ancoraché di altrui non divenga se un'altra persona non ne acquisti il possesso. Ché nella dedizione sono da considerare due cose: il distacco dalla propria città, e il trasferimento in un'altra.

Ciò posto, non sarà avversata la nostra legislazione giustinianea da quei che trattano questo medesimo argomento intorno agli arresi; né sarà inetta per modo alcuno: bensí è inetto il Bodino che tale la giudica. Vero è che quelle leggi essendo state controverse, poterono gli autori di questa nostra disciplina seguire quella parte che vollero. E basti di ciò. Aggiungo alcune questioni rispetto ai terreni.

4. Gli argivi mossero una volta querela agli ateniesi, perché, essendosi detto nei trattati che né gli uni né gli altri permettessero al nemico di passare per luoghi sottoposti alla loro giurisdizione, gli ateniesi aveano permesso agli spartani nemici di passare pei loro mari. Giusta querela, essendoché parte della terra sia il mare, come disse un ginnosofista approvato dai nostri. Parte di giurisdizione è il mare adiacente; e il territorio è detto cosí dalle terre e dalle acque. E tanto basti: per non entrare nella questione se giustamente poterono i veneziani e altri popoli arrogarsi dominio assoluto di mari. Ma anche si ha per

Digitized by Google

traditore il feudatario il quale conceda il passo a gente nemica.

Una seconda questione è quella che dalla distinzion de' confini sorse fra gli spagnoli e' francesi nello spartirsi il regno di Napoli. Alla quale dette cagione l'essere stata variata la denominazione antica delle provincie, pretendendo i francesi che si dovesse avere rispetto a questa, e alla moderna gli spagnoli. (*Guicc. Lib. V, Cap.° 3°*). Su di che gl'interpreti delle nostre leggi insegnano doversi intendere che le parti nel dividersi le terre abbiano avuto rispetto ai confini ch'esse avevano al tempo della divisione. E perciò si dovrà tener conto della denominazione presente. La qual regola a me sembra certissima per le molte cose che potrebbero dirsi intorno all'uso delle parole, e a' modi d'interpretarle.

Terza questione è quella se l'Abate Palermitano facesse retto giudizio intorno a quell'articolo del trattato di pace fra il Borgognone e l'Austriaco, dove stipulavasi che le cose acquistate fino alla conclusion della pace fossero del Borgognone, allorché disse non aversi per acquistate quelle rispetto alle quali non si fosse acquistato possesso civile, possesso che non sembra acquistato contuttoché gli abitatori dei luoghi giurassero fedeltà al Borgognone, non avendo i sudditi potestà di trasferire cotesto possesso. A me pare inopportuno in cosa tutta di guerra l'occuparsi di un possesso che non sia quello il quale si acquista appunto coi modi della guerra. Quand'uno si è preso una cosa appartenente ai nemici, sicuramente divien sua, giurino a lui o no fedeltà i prigionieri. Quel diritto delle genti a cui solamente s'informa questa nostra dottrina, non conosce coteste varie maniere di possesso: la semplicità del giure delle genti, scrive il Baldo ove tratta dell'utile e diretto dominio, non conosce coteste formule. Basta qui il possesso conforme al dritto delle genti, cioè il naturale; e pertanto quello, pur vero e naturale, che deriva da convenzioni. Tuttavia non crederei potersi da' sudditi trasferire questo possesso al nemico, e qui me ne starei con l'Abate. Non può il colono né per via di tradizione reale privare del possesso il padrone, né per simulata, riconoscendo sue ragioni da un altro. Aggiungo poi non essere possesso quello che non può conservarsi, e perciò non potersi dire acquistati quelli che non è dato conservare. Odi le seguenti

Digitized by Google

parole del Baldo che quello stesso interprete dice notevoli: « Colui dicesi occupare checchessia, il quale si fa ad occupare in guisa da poter poi conservare e possedere; colui invece che non può conservare, se non ha fatto suo alcun luogo di principale importanza, non può dirsi che abbia occupato. Laonde, se altri occupasse un tempio ed altri il campanile da tener vece di rôcca e pel quale possa quel primo venir cacciato dal tempio, davvero nol chiameremmo possessore, se colui che è nel campanile non sia circondato e assediato in modo da non poter far niente e nemmeno andarsene: ché in tal caso uno è tenuto, e non tiene: è posseduto, e non possiede. » A tutto questo aggiungi che a poter dire d'aver acquistata una cosa, basta averla posseduta anche per un momento. Per tutto questo ti è dato risolvere la questione che fu tra Cesare e il re di Francia se questi fosse sciolto dalla lega pattuita per non aver quegli acquistato Treviso avendolo in uno stesso momento preso e perduto. Vuole il Baldo che il possesso duri almeno tre giorni. Su di che potrebbesi anche vedere se la condizione abbiasi per adempiuta tosto che il fatto avvenga, sebbene non duri; ma di ciò mi occupo nel libro secondo del mio trattato intorno alle condizioni, dove anche esamino largamente la risposta che fu data a Cesare, essere mancato da lui il non avere Treviso. Anche fu detto in quel caso che in cambio di Treviso eragli stato dato compenso di danari, il che bastava a toglier subito a Cesare ogni sua ragione su quella città.

Domando in quarto luogo se le cose tolte in guerra a coloro che per essere della medesima nazion dei nemici non presero parte alla guerra, debbono restituirsi. Senza dubbio, rispondo; perocché cognazione non fa colpa. (1)

(1) Sentenza questa che sembrerà tanto più bella, quando si pensi che a' tempi del Nostro le leggi s'informavano spesso a principii affatto contrari: basti per un esempio, rammentare la confisca.

Digitized by Google

CAPITOLO XVIII.

Dell' Amicizia e delle Leghe.

SOMMARIO

Importanza ed effetti della convenzione per la quale taluno promette amicizia, o di non contrarla con altri. — Confronto tra questa convenzione e l'altra *de fraternitate*. — Di quale specie d'amicizie intendesi qui parlare. Non già di quelle che sono imaginate da' filosofi, bensí di quelle che, praticandosi fra gli uomini, sono considerate dalle leggi; dove si confuta l'opinione del Bodino che trattato d'amicizia non induca obbligo di soccorrere. — Se, cessata la guerra fra popoli stretti in amicizia, questa torni a vivere senz'altra convenzione. — In due modi può contrarsi amicizia secondo i due diversi oggetti di essa, che sono o di render comuni alle parti contraenti le amicizie e nimicizie proprie di ciascuna, o di recarsi aiuto reciproco nella guerra che all'una o all'altra sia fatta. Ma in nessun caso l'amico difenderà l'amico se dalla parte del torto; nol difenderà nella ingiuria che faccia egli o nella guerra che muova, ma solo nella guerra necessaria, ch'è quanto dire nella guerra giusta o vuoi di diesa. — Aiuto può darsi anche di danaro. — Segue una questione: Ove siasi promesso amicizia a molti, e questi siano in guerra fra loro, quale di essi dovremo soccorrere? Sono più le risposte: I. A quello si rechi aiuto che non pure è amico, ma anche soggetto: dove si confuta l'opinione che, a parità di diritto, si vuol prestare soccorso a cui prima fu promesso. II. Ove non sia uguale la condizion di coloro cui fu fatta la promessa, uno solo s'aiuti; e questa disuguaglianza di condizione può tra gli altri casi (se ne accennano alcuni) esser costituita dal tempo. III. Vengasi in aiuto della giustizia. IV. A parità di condizioni, aiutisi chi primo si fece avanti. V. Nel dubbio quale dei due o più richiedenti abbia ragione secondo i trattati che ciascuno cerca tirar dalla sua, a nessuno si presti aiuto. VI. Vengasi in soccorso di chi si difende, contra l'altro che offende. Della molta diligenza da usare a questo proposito. VII. Se trattisi di confederati in guerra fra loro, né l'uno né l'altro s'aiuti per non aggiunger esca alla guerra che arde fra compagni. VIII. Se gli aiuti promessi consistano in cose suscettive di divisione, come vettovaglie e danaro, delle quali possiamo tutte ugualmente accomodare le parti cui furon promesse, tutte s'aiutino: diversamente nessuna, non essendo lecito per far bene ad uno, all'altro far danno. — Per ultimo rispondesi a due domande: I. Essendosi obbligate a varî cose future, si dovranno a tutti ugualmente? II. Potranno i confederati venire in aiuto, l'un contro l'altro, di stati in guerra fra loro, senza offesa della confederazione?

Digitized by Google

1. Ove sia contratta amicizia o sia stabilito che non venga contratta con altri, si vuole con questo nome significare cosa di non lieve importanza. E che siano dovuti alcuni servigi apparisce dal trattato fra' romani e' lacedemoni, nel quale è detto che questi vivessero con le loro leggi, e nulla conferissero a titolo di tributo, tranne servigi amichevoli. I quali del resto pare consistessero in poco, ed erano piú che altro doni o tributi *coronarî* che i rodiani, contuttoché liberi, mandavano a Roma (1). Anche la convenzione *ut fratres sint* se ben non faccia fratelli, qualche cosa fa, come abbiamo dal Decio in que' suoi responsi agli eccelsi Langravî d' Assia. Ed è noto per quel che di Cesare e di altri si legge, che cosa volessero dagli edui, a titolo di fratellanza, i romani. Ciò posto, varrà piú la convenzione *de amicitia*, per la quale un popolo è fatto amico dell' altro, o non diremo piuttosto che in quella *de fraternitate* è questo di piú, che i contraenti sono per essa uniti in vincolo d' amicizia tale, quale appunto sarebbe se fosser fratelli? Rispose, dopo altri, l' Alciato che nella convenzione con la quale si stabilisce che due popoli siano tra loro fratelli, deve intendersi parimente contratta comunione universale di beni sí pubblici che privati. Convenzione di fraternità e insieme d' amicizia, tanto piú obbliga. E questa specie di convenzione, sappiamo da' romani essere stata fatta coi batavi fortissimi: BATAVI FRATRES ET AMICI P. R., leggesi in un' antica pietra. Adunque non si vuole dare ascolto al Bodino, il quale pensa che convenzione d' amicizia non induce obbligo di prestare soccorsi di specie alcuna. E dice il Baldo che per effetto dell' amicizia, di due che erano, si forma un popolo solo. Ma, oltre a ciò, quell' opinione

(1) *Tributi coronari*, corone d' oro donate dagli amici del popolo romano e dalle provincie, a' capitani vittoriosi e agl' imperatori. In seguito, cresciuta l' avarizia, piacque invece delle corone la valuta di esse in danaro, e di qui l' *aurum coronarium* di cui è titolo nel Codice. E gl' imperatori per ogni piccola occasione pigliavano volentieri questa sorte d' oblazioni che passavano poi finalmente in una specie di tributo, ma onorevole, come, appunto de' rodiani, riferisce Suida citato da Alberigo; i quali, essendo liberi, *non ut tributum dominis, sed quasi coronam amicis*, mandavano ogni anno a Roma qualche cosa agl' imperatori.

Digitized by Google

del Bodino è contradetta dalla costante opinione dei romani, i quali ebbero per necessarie a sé stessi le guerre in pro degli amici. E se ciò non fosse, a che approderebbe questa convenzione e questo titolo di amicizia? Certo è che, fra privati, se l'amico non rechi soccorso all'amico, si hanno per gravemente offese le ragioni dell'amicizia. E non dovrà essere lo stesso fra le persone pubbliche? Avverto che io parlo delle comunali amistà dei privati, e da queste traggo argomento, non già da quelle che sono imaginate da' filosofi, e delle quali non si ha esempio nel fatto, ma solo nei libri. In queste perfette amicizie, affinché delle differenze molte tra queste e quelle ne tocchi pur una, tutte le cose degli amici sono comuni. Di quelle amicizie io ragiono che sono considerate dalle leggi, vale a dire di quelle che si praticano fra gli uomini. In un caso, forse, può parer vera l'opinion del Bodino, e questo è se con genti straniere si fosse contratta amicizia, cioè con genti che, quasi naturalmente, si avevano per nemiche, od anche con quelle con le quali avevamo guerra; imperocché con le prime s'intende restituita quella naturale amicizia ch'è tra uomo e uomo, e non altro; intendesi con le seconde questa medesima naturale amicizia ch'era prima della guerra. Che se alcuna amicizia particolare fosse stata innanzi la guerra, pensi tu che, finita la guerra, ritorni a vivere? Certo se non fosse occorso un atto contrario, la guerra, diresti bene; anzi non sarebbe a parlare di ritorno di amicizia, bensì di continuazione di essa. Nel che potrebbero acconciamente recarsi molte deffinizioni del gius civile. Ma quando una cosa ha cessato d'essere, parole generali non bastano a tornarla in vita. Torna la cosa nel suo stato genuino, senz'altra qualità accidentale ed estranea che le veniva da speciale contratto. Del resto, ove taluno sia naturalmente obbligato a prestare un qualche servigio, non può una convenzione speciale che in seguito si faccia, tôr via quest'obbligo. Così ad esempio, che compagnia sarebbe quella nella quale il compagno non dovesse aiuto al compagno? Dunque anche in tal caso sono dovuti soccorsi. Toccai questo argomento anche nel primo libro. E dell'obbligo di prestarli, ed anche dell'importanza di cotesti aiuti usano i principi espressamente pattuire. Il che è fatto prudentemente.

Digitized by Google

2. Circa poi le specie di queste compagnie o vuoi leghe, vedrai che al tutto son due: συμμαχία ed ἐπιμαχια: l'una è quando i popoli tra quali è conchiusa hanno comuni le amicizie e le nimicizie, e in questa guisa ebber costume i romani di obbligare a sé i compagni, l'altra è, a dir cosí, la metà della prima, obbligandoci per essa di recare aiuto al compagno nella ingiuria che gli è fatta, ma non cosí nell'ingiuria che faccia egli, o nella guerra che muova. Anzi neppure in quella prima specie di compagnia è obbligato il compagno a prestare aiuto all'altro se fosse dalla parte del torto, non potendosi ammettere compagnia in cosa turpe, né confederati in guerra illecita. Chi fece promessa di difendere il castello, non è obbligato a difenderlo se per colpa della persona a cui la promessa fu fatta, le è mossa guerra. Cosí l'Alessandro dottissimo. E l'ottimo Castrense: Con tutti cotesti patti si ha in mira la guerra necessaria, non già la volontaria; cioè, com'hai da intendere, la guerra giusta non l'ingiusta. Perocché la guerra giusta ha sempre in sé stessa la necessità, dalla quale discende la guerra, non potendo altrimenti che con la guerra punirsi le ingiurie che a noi o ad altri son fatte, né schermirsi da esse contra chi non dipende da impero di magistrato. Guerra giusta ha pure sempre in sé stessa alcuna difesa. E giustamente pertanto avrebbe anche detto il Castrense che cotesti patti sono volti alla difesa. Certo è nei trattati di cui parliamo, che quale si è obbligato a difendere, anche con l'armi è obbligato, sebbene fra privati non sia cosí.

3. Sono poi vari i modi di prestare aiuto. Chi ha obbligo di prestarlo con la persona, si dice che tanto piú col danaro, ed anche quando l'altro facesse guerra fuori del territorio. Il che io non nego, se la convenzione lo porti: lo nego se guardo al solo diritto; essendoché chi promette soccorso ad altri, non s'intenderà che voglia rimetterci le spese, se la promessa mova da liberalità, e anche non sia fatta da compenso di antichi servigi. Dicasi lo stesso della protezione accordata a chi te ne supplichi.

Del resto, da quanto dicemmo nel primo libro di quest'opera, può rilevarsi quando l'uno dei collegati sia verso l'altro tenuto vuoi a difendere vuoi ad offendere: perocché fu ivi dichiarato quando è che uno prende le armi giustamente, e quando no. E come allora conchiudemmo che in guerra giusta conviene

Digitized by Google

aiutare il compagno, cosí ora affermo che aiutarlo conviene, quando da sé stesso non possa provvedere alle sue necessità, e non sia stato espressamente convenuto il contrario. Questo insegna l'Alciato dove tratta dei feudatari, ed aggiunge, anche rispetto ad altri superiori, che il vassallo di un dato dominio non può esser costretto a soccorrere il principe nella guerra assunta per cagione di altri regni; cosí anche se il turco si muova contro alla chiesa universale, come accade ora in Ungheria, non sarebbe tenuto il Duca di Ferrara, che pure è suddito della chiesa romana (ben diversa dall'universale) di sovvenire il pontefice, neppur di danaro.

4. Ora domando: se con varî potentati si contrasse amicizia, e questi siano in guerra fra loro, qual di essi dovremmo soccorrere? Se un avvocato abbia promesso il suo patrocinio a due, e fra questi poi sorga lite, fu detto doverlo prestare a cui prima lo promise. Cosí pure il vassallo di due signori diversi avere piú stretto obbligo col piú antico, dacché a parità di diritto, migliore è la condizione di chi ha il tempo dalla sua. E conforme a questa massima il Romano decise che certo Conte avea obbligo di prestare aiuto al re di Francia e non a quel d'Inghilterra in quel tempo guerreggianti fra loro, come colui che prima si era obbligato al Francese. A me tuttavia questa decisione del Romano non piace troppo, giacché nelle obbligazioni che han per oggetto la persona, tempo non dà privilegio. Questo è vero bensí che avendo il francese occupato, e già possedendo gli aiuti, non sarebbe stato ragione concederli al re d'Inghilterra fattosi a chiederli dopo. In questa specie d'obbligazioni il diritto dei creditori consiste nel tempo dell'occupazione, e questa pure sta nel momento. Cosí il Cefalo, e questo medesimo insegna rispetto al soldato fatto prigioniero di piú persone, il quale al tempo medesimo chiamato da esse, non andò dal primo che lo prese, bensí da quello le cui lettere furono aperte le prime, quasiché per questo fatto possa dirsi aver costui prevenuto gli altri. Né vale a distogliermi da questa opinione il responso d'Ulpiano: « Se furono locate le opere a due conduttori insieme, conviene che il primo conduttore sia anche il primo ad essere sodisfatto » (*L. 26 Locati-Conducti*), dal qual responso fu mosso il Romano in quella sua conclusione. Di fatti,

Digitized by Google

quella delle opere è prestazione successiva, e rispetto ad essa è giusto che il primo nominato nella locazione, non sia secondo quanto al pagamento. Le opere, dice il Castrense, non possono prestarsi a diverse persone a un medesimo tempo; e però si prestano al primo, dacché, così facendo, dalla promessa seconda non verrà danno alla prima. Ma nel caso nostro recherebbesi vantaggio al primo e danno al secondo, tanto è lungi che a questo sodisfacciasi mai. Qui il Baldo distingue fra persone e cose, e dice che, però che la persona è individua, alla prima nominata è dovuta la prestazione per l'allegato responso d'Ulpiano: le cose poi sono all'una e all'altra dovute. Ma e il Bartolo e altri giudicano che in quel responso si parli di fatto assolutamente personale. Il perché raramente o non mai con quel passo d'Ulpiano verrebbe fatto di risolvere la questione a quale sia dovuto soccorso. Ma la mia opinione è questa: primo punto: A quello si rechi aiuto che non pure è amico, ma anche soggetto, senza aver considerazione al tempo. Quindi è ch'io approvi i romani che presero l'armi contro a'sanniti, antichi confederati, a pro dei campani, nuovi, e per di piú deditizi. Così pure i veneziani, pel soccorso recato a Costantinopoli, nonostantechè avessero patto coi genovesi di non soccorrere alcuno: e per questo li approvo, che i veneziani avevano colà possedimenti, e però non facevano altro che proteggere le cose proprie. Chiara è la ragione di ciò ch'io dico, ed è che a ciascuno è lecito difendere il suo contra chicchessia (1). E quanto ai romani, che essi potevano bene e meglio ricevere in dedizione i campani, è da me dimostrato nei libri *De Armis Romanis*. Il secondo punto è che ad un solo sia recato aiuto, quando non è altrimenti uguale la condizione dei confederati. Nel che seguo il Romano ed altri. Ma cotestà ugualità può considerarsi in varî modi. Gli svizzeri recano aiuto ad altri di loro gente contro ad altri collegati, e ciò per essere quelli confederati piú antichi: ma, piú veramente, perché formanti insieme unità di nazione, e quasi un sol corpo: vincolo questo piú sacro di qualunque

(1) Ma allora i veneziani non dovevano obbligarsi in quel modo. Neppure in questo, avverte il Reiger, possiamo approvare il Gentile. (Op. cit., pag. 59).

Digitized by Google

altro (1). Ragion non vuole che gli aiuti promessi abbiano a ritorcersi contro a chi li promise: oltreché, ov'è questione di titoli, non si ha riguardo al tempo, ma alla causa da cui procedono. E pertanto, anche quando non siasi formalmente fatto lega con coloro ai quali dobbiamo amicizia per vincolo di sangue, non dovremo contra questi aiutare altri, ma questi contra gli altri. Buona e cara, dice il Castrense, la prima promessa, ma non quando uno è già obbligato per diritto con altri. E reca l'esempio di quello scolare che, avendo giurato di non partirsi di Bologna, pure, chiamato dal padre, partí; nessuno lo accuserebbe spergiuro. Egregiamente gli oratori degli acarnani ai lacedemoni: « Che cos'è peggio? infrangere gli accordi cogli etoli, o quelli che al cospetto di tutti i greci furono scritti nella colonna, e consacrati? Non vi par egli giustizia serbar fede agli amici? Non tanto è pio l'osservare la fede scritta, quanto profano ed empio farsi nemici della nostra gente medesima, e moverle guerra. » (*Polibio, Avanzi del Lib. IX*). Niuno dirà che il negare in questo caso gli aiuti sia un contravvenire ai patti; qui patti non tengono; imperocché quanto onestamente non potevasi promettere, debbe aversi per non promesso. Vuolsi dunque soccorrere i popoli a noi naturalmente congiunti: la camicia, dice il proverbio, accosta piú del mantello. Cosí il vassallo il quale al suo signore promise aiuti di uomini in ogni guerra, non lo aiuterà contra sé stesso, quando il suo signore gli faccia guerra; né contro a' suoi congiunti di sangue, né contro alla patria, non potendosi ammettere che uno prometta contra sé stesso. Proteggere i congiunti è dovere, è dovere la patria, per sentenza universale superiore ad ogni persona. Contro a chi ci appartiene non è promessa che valga; ché, altrimenti, ogni naturale affezione verrebbe a dissolversi, e contra la stessa natura sarebbe la guerra.

Il terzo punto è che si venga in aiuto della giustizia. Che sebbene il confederato non sia invocato giudice, ma, come tenuto a soccorrere, sia chiamato, ciò nondimeno, perchè l'obbligazione non si stende alle cose ingiuste, negherà soccorso.

(1) Degne di meditazione queste parole di un italiano del secolo decimosesto.

Digitized by Google

all'ingiusto. Il confederato adunque dovrà sempre aver riguardo alla giustizia. Di che a volte si fa perfino menzione nei trattati, come quando sia detto che, facendosi guerra fra due confederati, debbono gli altri venire in soccorso di quello ch'è dalla parte della giustizia; tanto è ciò secondo ragione. Ond'è che il Romano scrive dovere l'avvocato patrocinare la causa di quella delle due parti che ha la giustizia dalla sua, e, nel dubbio, difendere quella cui primo obbligossi. Il quarto punto vo' che sia questo: che nel dubbio, si faccia qualche considerazione del tempo; diguisaché, a parità di condizioni, fra due richiedenti s'aiuti colui che primo si fece avanti. Cosí lo stesso Romano ed il Baldo insegnano che lo schiavo di piú padroni se è chiamato da tutti insieme ad un tempo, deve prima obbedire a colui che primo l'ebbe in sua potestà.

Quando poi sia dubbio quale dei due o piú richiedenti abbia ragione secondo i trattati, che ciascuno allega a favor suo, a nessuno si presti aiuto; e questo sia il quinto punto. « Ci hanno due Tizi, dice la legge: padre e figlio; fu nominato tutore un Tizio, né apparisce qual de' due il testatore abbia voluto eleggere; si domanda: *quid juris*? Si ha per eletto, rispondesi, quello che piú verisimilmente il testatore avrà voluto eleggere: e se ciò non apparisce, un tutore sarà sempre dato; ma, non potendosi mettere in chiaro quale de' due Tizi al testatore piacesse, né l'uno né l'altro sarà tutore. » (*L. 30 De test. tut. L. 10, 21, 27, De reb. dub.*). A questa legge fanno riscontro piú altre. E però a buon dritto memorabile si disse la risposta dei marsiliesi a Cesare sul principio della guerra civile fra esso e Pompeo: « Del popolo romano noi siamo confederati, e basta: noi non dobbiamo curiosi indagare, né bastiamo a conoscere quale di voialtri due abbia torto o ragione, né qual de' due chiami giustamente nemici della patria i suoi proprî avversarî: in questo dubbio, o voi venite amici e senz'armi, e v'accoglieremo a braccia quadre: ma se per cagione di guerra, all'uno e all'altro chiuderemo le porte. »

Sesto punto: prendasi la difesa di un confederato contra l'offesa dell'altro, per le molte ragioni che addussi già quando ebbi a discorrere di ciascuna difesa in particolare. Anche i piú estranei voglion esser difesi, tuttoché da amicissimi nostri accusati,

Digitized by Google

affinché niuna amicizia ne impedisca di stornare i pericoli; conforme, a detta di Cicerone, insegnarono gli antichi savi. Ma questa regola vuol essere temperata in maniera, che nel far contro ad un amico a causa dell'altrui pericolo, ci rammentiamo sempre che quello è un amico. Questo si conviene osservare con ogni diligenza, che non solo si faccia verso altri quanto è debito nostro, sí anche quanto ciascuno si merita, e quanto il caso dimanda. La salute dei popoli deesi anteporre alla fama, e ad ogni altra cosa. Queste sentenze verissime si leggono nelle orazioni di M. Tullio, sebbene talvolta le vada accompagnando ad altre che forse non vorresti approvare. È da vedere da qual parte veramente sia la difesa, non essendo raro che questo nome atto a conciliare favore e benevolenza, a far parere oneste le operazioni degli uomini, a dar colore a pretesti, venga a torto usurpato a fuggire l'odiosità del contrario. Nota Asconio a proposito di Cicerone accusante Verre, com'egli ponga ogni studio nel parere difensore anziché accusatore. Così il Baldo seguendo Aristotele, avverte come provocatore non sia chi, sdegnato, offende, sibbene chi a sdegno lo provocò.

Settimo punto è che a nessuno de' due federati guerreggianti fra loro sia dato aiuto, non dovendosi dal compagno aggiungere esca alla guerra che arde fra' compagni, né farsi in certo modo fautore di guerra civile. Bene a ragione gli svizzeri rifiutaronsi talvolta di combattere contro a svizzeri che militavano sotto altre bandiere; e bene a ragione riprendonsi i soccorsi già spediti al papa e al re di Francia entrambi loro alleati e facienti guerra fra loro, sebbene il pontefice, in virtú dell'antica convenzione con essi conchiusa, li avesse ottenuti. Cosa indegna sarebbe, dissero gli svizzeri, e furon parole sante, che in due contrari eserciti si vedessero uguali vessilli e soldati. Questo facciano quelli Zapoleti di cui parla Tommaso Moro (1);

(1) « Questo popolo è lontano dalla Utopia cinquanta miglia, verso oriente; orrido, rusticano e feroce; il quale abita le selve dove ancora è nudrito: gente dura,..... nata al combattere; brama la guerra studiosamente, offerendosi per vil prezzo a chi la ricerca. Non ha per sostentamento della vita che questa sola arte con la quale si cerca la morte; ma serve fedelissimamente e virilmente a chi l'assolda, obbligandosi fino ad un certo giorno con patto che,

Digitized by Google

turpissima e nefaria gente che per soldo militano in eserciti avversi. E da Filippo fu una volta mosso rimprovero agli etoli del permettere che facevano ai loro giovani di prendere l'armi contra gli stessi loro confederati; e fosse pure che cotesto permesso non fosse dato di pubblica autorità; accadendo sovente vedere in eserciti nemici etoli contro ad etoli. Ed ai genovesi fu apposto a delitto l'aver voluto scherzare in materia grave a mò di quel sacerdote d'Ercole di cui si legge in Agostino, che, giocando solo co' dadi, li gettava, con la destra, per conto suo, e con la sinistra, come per conto dell'avversario.

Che se poi gli aiuti fossero d'altra sorta, come, per esempio, vettovaglie e danari, allora potrebbero darsi all'uno ed all'altro, ed anzi dovrebbero; e di fatto, se a genti fra loro nemiche ti è lecito vendere, come non ti sarà lecito regalare? E che c'è di strano che amici dell'una e dell'altra parte facciano con ambedue siffatti commerci? Ma a questa eccezione alla regola generale posta di sopra, si farà luogo allora soltanto che il confederato possa delle dette cose sodisfare ugualmente altri confederati. Odi quà: « Se al patrono viene capriccio di andare in giro pel mondo, Proculo dice che il liberto non può esser costretto a seguitarlo per tutto. E se più patroni a bella posta si dispersero in varî paesi, e tutti richiesero le opere al liberto nel tempo medesimo, si può dire che le opere sono bensí scadute, ma che il liberto non è tenuto; dacché se non sono prestate, ciò non dipende da lui, ma dai patroni, come sarebbe se esigessero le opere mentre il liberto è malato. Ma se i patroni sono di diverse città, e ciascheduno dimora nella sua, essi debbono accordarsi fra loro circa l'esazione dell'opere. Ché duro sarebbe che il liberto, se poteva liberarsi col prestare dieci opere, non essendosi i patroni messi d'accordo circa l'esazione,

passato quello, possa andare al soldo del nemico: tuttavia ritorna per poco maggior prezzo. Si fanno poche guerre che non vi sia di questo popolo d'amendue le parti. Cosí avviene che i parenti e gli amici soldati da questa e da quella parte concorrano insieme a mortale uccisione scordandosi dell'amicizia e del parentado, solamente mossi dal ricevuto stipendio, al quale sí avidamente mirano che, potendo avere un danaro di più al giorno, passano alla parte nemica. Tanto sono immersi nell'avarizia! » (*T. Moro, Utopia, L.º II*).

Digitized by Google

e però esigendole ambedue nel medesimo tempo, egli fosse costretto a pagare ad uno di essi il valore di cinque opere. » (*L. 20 e 23 de Operis libertorum*). Le quali parole delle leggi, che non sono in contradizione fra loro, applicherai a' federati; donde l'ottavo punto, che, non potendo il federato soccorrere l'uno e l'altro ad un tempo, e non essendovi ragione di soccorrere piú l'uno che l'altro, non sia soccorso nessuno. Quí non è luogo a scelta. So anch'io che il servo il quale, non potendo soccorrere tutti i suoi padroni assaliti, preferí soccorrerne uno, ingiustamente sarebbe chiamato a rispondere della scelta, come di delitto. (*L. 3 de Senatusconsulto Silaniano*). Ma queste parole d'Ulpiano, giustissime quanto al servo, non possono quí adattarsi, e sia con pace del Baldo e del Romano i quali ammettono la scelta a danno di uno de' confederati, a vantaggio dell'altro. « Se per far bene a uno hai da offendere un altro, meglio è non giovare all'uno, anziché all'altro nuocere: » cosí Ambrogio e cosí le leggi, cui piace piuttosto remozione di danno, che conseguimento di lucro. E che? per far bene all'un confederato, si dovrà all'altro nuocere doppiamente? Se due fratelli signori d'un feudo si faccian guerra tra loro, né all'uno né all'altro darà mano il vassallo, dacché l'uno e l'altro, dice il Baldo, fa contro a sé stesso. Di altri casi nei quali i confederati si contrasteranno a vicenda, parla il Romano. Se l'uno non faccia guerra all'altro, ma la cagion per la quale han preso le armi è la stessa, e gli aiuti siano suscettivi di divisione, dividansi pure come tutti gli altri debiti. Ancora, chi è obbligato verso due può sdebitarsi con l'uno di essi per mezzo di sostituto. Come poi chi è feudatario di due signori è tenuto verso ciascuno di essi in proporzione della sua parte di signoria, cosí il confederato deve prestare gli aiuti in proporzione di ciò onde va debitore a ciascheduna parte. Regola questa verissima e generale a tutte le obbligazioni. Che se nei trattati non sia specificata la quantità degli aiuti, questi allora (come porta il senso comune) saranno repartiti a ciascuno secondo il bisogno. Che se all'un de' due ci leghi patto piú stretto, non dovremo a lui solo gli aiuti? Questo afferma il Romano, e s'inferisce da quanto scrivemmo a proposito del secondo punto: ma qui la convenzione è tutto, perché di regola, nessuno può patir danno a causa

Digitized by Google

d'un'obbligazione contratta con altri. Nel caso poi che questa piú stretta convenzione sia posteriore all'altra, hai da piú leggi e dallo stesso Romano che obbligazione posteriore non pregiudica all'anteriore, ed ogni seconda confederazione suppone sempre la clausola *salvo jure prioris*. Che se piú stretta fosse la convenzione prima conchiusa, non opera certo lealmente chi, legandosi poi con altri, non lo avverte di ciò che, per effetto dei patti antecedenti, può i nuovi pregiudicare. Fu dato biasimo al Duca di Milano dell'avere permesso che da'suoi dominî andassero navi ausiliarie a danno del confederato; e per quanto ei si scusasse col dire che quelle navi erano state mandate prima che il trattato si conchiudesse, a niuno parrà ch'egli operasse da uomo schietto verso il confederato. Facciasi noto al secondo alleato il piú stretto accordo precedente, e allora, come anche dice il Romano, non avrà ragione di lamentarsi; ma se non venga avvertito, potrà con tutto diritto opporre l'inganno, e chiedere sodisfazione. In altri casi fuori di questo, l'avvertimento di cui parlo sarebbe inutile: « chi contratta con un altro, o è, o dev'essere consapevole della condizione di lui » (*L. 19 de Regulis juris*), né può giustamente biasimarsi chi de'fatti degli altri serba silenzio.

5. Restano ora due domande: Se taluno obblighi a varie persone cose future, dovrà tutte accomodarne ugualmente? Risponde il Castrense, conforme a quel passo d'Ulpiano recato di sopra, che alla prima di esse si vuol prima sodisfare: ché sebbene le dette cose comincino a un tempo medesimo ad esser dovute, tuttavia, mentalmente, prima all'uno che all'altro rimasero obbligate. E questa opinione non vedo che sia contradetta da alcuno. Chiedo in secondo luogo se fu parlare da savio o non piuttosto da matto, come veramente parve e fu detto a un capitano francese, il dire che potevasi benissimo fare la guerra di Parma senza offesa della lega tra Spagna e Francia, recando gli spagnuoli aiuto al pontefice, e' francesi a' que' di Parma in guerra col papa. Giustamente osserva il Brissac essere cosa ridicola il voler trattare a un tempo la stessa persona come amica e come nemica, e come amica chiamarla in un modo, come nemica in un altro. Anche fu fatto rimprovero ai lacedemoni i quali pretendevano di non aver rotto la tregua già da essi con-

Digitized by Google

clusa in proprio nome, per questo che, a detta loro, non facevano altro che recare aiuto a compagni, quando invece per mezzo di soldati mercenari cagionavano ingiusto danno ai messenî. Ma fra il caso dei lacedemoni e quello della guerra parmense è qualche divario, essendo regola generale che si abbia riguardo a ciò che attiene alla sostanza della convenzione. Cosí in materia feudale devesi di regola aver considerazione alla persona che principalmente è offesa. Per le quali cose giudicò l'Alciato che Ulderico duca del Wurtemberg non fosse reo di fellonia contro a Ferdinando, tuttoché avesse mosso le armi contro a Carlo collegato ad esso Ferdinando. Cosi rispondono i veneziani non essersi staccati dalla lega col re di Francia nonostanteché avessero recato aiuto al confederato duca di Milano. E Filippo: Chi è che dice che io ho espugnato Scio? Io non ho fatto altro che aiutare l'amico Prusia. — E rieccoci a quanto dicemmo nel settimo punto, circa al potere alcuno professarsi amico di due parti contrarie, ed offrir loro ufficio di buona amicizia. Ed è lecito con parti diverse far lega, ed anche, se occorra giusta cagione, con chi sia presentemente nimico del confederato; ed altro ci vuole che parole perché possa dirsi rotta una lega, e neppure basta il solo fatto di una nuova confederazione conchiusa, dovendosi questa intendere per un oggetto lecito. Di che vedi il Baldo.

Digitized by Google

CAPITOLO XIX.

Se sia lecito far lega con gente di religione diversa.

SOMMARIO

Premettesi che la questione è, almeno in parte, teologica. E, teologicamente parlando, bisogna concludere non esser lecito con infedeli far lega per causa di guerra. Gli esempî contrarî che il Deciano trae dalla Scrittura Sacra, nulla provano, e nemmeno i suoi argomenti. — Cogl'infedeli non è vietato per legge divina il commercio; non sono vietate con essi leghe speciali riguardanti i commerci. Anche si ammettono come lecite le federazioni cogl'infedeli che siano necessarie; ma si disapprovano leghe uguali di armi fedeli con armi infedeli o contra fedeli o contro ad altri infedeli. — Si recano altre ragioni non teologiche ma piuttosto politiche, per le quali n'è consigliato di non far lega, per cagione di guerra, con infedeli (1).

1. Ma è lecito far lega con gente di religione diversa? Tale questione è in parte teologica, e da teologi trattata, in parte è civile, e trattata dai nostri. Ultimamente il Deciano ci ha scritto sopra un intero responso. E fra' principali argomenti che possono addursi in favore di questa lega reca l'esempio

(1) Di questo Capitolo scrive il Forti così: « Rispetto alle confederazioni è notabile il Cap. XIX, ove si parla di questione allora agitatissima intorno al commercio ed alla confederazione cogl'infedeli. Osserva in primo luogo non essere proibito dal gius divino il commercio cogl'infedeli. Ammette come lecite le federazioni cogl'infedeli che sieno necessarie, come i patti che le potenze cristiane, non essendo bastanti a vincerlo, fossero costrette a fare col Turco. Ma disapprova le alleanze uguali d'armi fedeli con armi infedeli, o contro fedeli, o contro altri infedeli, sicché condanna l'alleanza del re di Francia coi turchi. » (Istituz. di D.° Civ., Lib. I, Cap. 3°, Sez. IV, § XIV, pag. 471). Si prepari il lettore a un lungo ragionamento di critica sacra inteso a mostrare che la legge di Dio vieta ai fedeli far lega, per cagion di guerra, con infedeli. Ma ciò non basta al filosofo a fargli condannare questa specie di leghe; neppur qui l'autorità tien luogo di ragione; e perché le condanni è detto nel §. 4°

Digitized by Google

di Giosuè che la contrasse con gli abitanti di Gabaon. Ma questo esempio non mi persuade gran fatto, e vale soltanto per una certa lega particolare, come dirò. E credo che Giosuè non avrebbe potuto con quella gente conchiudere patto alcuno, sebbene il contrario pensino interpreti solenni dei libri sacri. Udite Dio stesso: « Non vi legate con loro in alleanza: non fate lor grazia: non abitino nelle vostre terre: via tutti dal vostro cospetto: uccideteli, sperperateli. » (*Esodo, Cap. 23, Numeri 33, Deuteronomio, 7, 20*). Questo comando divino non curarono pertanto quei di Manasse ed altre tribù che risparmiarono alcuni di questi popoli contentandosi di farseli tributarî a condizioni invero assai dure, come quelli stessi interpreti notano altrove e chiaramente apparisce dalla Scrittura. Pensano questi interpreti che potesse farsi patto coi gabaoniti e con quegli altri popoli, che non si ostinavano nel culto degl'idoli, e la pace ad essi offerta solennemente accettavano senz'aspettare che le loro città fossero occupate. Certo una distinzione poteva farsi con questi popoli, ma non già con quelli di che nelle parole divine sopraccitate. « Questi modi userete con tutti i lontani popoli che sono di stirpe diversa da quella, ma nelle città di cotesti popoli le quali Iddio t'ha dato in balia, non lasciar viva cosa nessuna. » Così parla il Signore, e gl'interpreti distinguono! Era passato per quei popoli il tempo della conversione e del perdono. « Il Signore, dice Agostino, troppo sa a cui convenga perdonare fino a tanto che si disponga a mutare in meglio, ed a cui perdonare per un certo tempo, contuttoché sappia che non sarà mai per mutar vita, e a cui perdonare non si convenga, giust'appunto per dargli modo di ravvedersi, e a cui non perdonare per impedirgli di mutar in meglio: tanto sono imperscrutabili i suoi giudizi! » (1) È per questo che Giosuè domandava a quei

(1) Degno commento a queste parole di Agostino il seguente passo di un moderno filosofo. — L'homme n'est, entre les mains de Dieu, que ce qu'est l'argile entre les mains du potier: Dieu fait de nous ce que bon lui semble, ou des saints ou des reprouvés; dès lors les efforts de l'homme sont impuissants; une volonté supérieure le façonne et le dirige irrésistiblement; il ne peut eviter le sort fatal qui lui a été assigné de toute éternité; la seule différence qui nous di-

Digitized by Google

di Gabaon se fossero per avventura di quei popoli coi quali non gli era lecito far patto, dove per la Scrittura sappiamo che nel fermarlo non fu consultato il Signore: onde male operò chi lo fece. E nulla rileva che quel patto fosse, con tutto questo, osservato a' gabaoniti; ché di ciò si adducono altre ragioni, e la questione è diversa. Poteva non osservarsi; ma, per una cotal riverenza al giuramento (come dissi nella mia dissertazione *De Mendaciis*) benignamente fu voluto attenere. La cosa è qui: se poteva o no farsi lega co' gabaoniti; se lega può farsi con gente di fede diversa, e non già se debba o no attenersi il patto giurato. Del resto, quanto a' gabaoniti, poteva benissimo non attenersi. Il medesimo non vorremo dire della promessa degli esploratori d'Israele con Rahab? anzi pure se quella promessa fosse stata fatta con tutto il popolo dei gericontini? Io non dubito che gli esploratori non avessero facoltà di patteggiare intorno a quelle cose che potevano aiutarli nell'ufficio loro, come puoi intendere da quanto ebbi a dire intorno agli accordi dei capitani. Oltrechè non fa contro a Rahab ciò che faceva contro a quelli di Gabaon: ché né gl'israeliti errarono con lei, ned essa ingannò gl'israeliti. Senza dire che qui la cosa procedè in tutto secondo il volere di Dio che pose sulle labbra di quella vil femminetta le parole santissime: « Geova Dio vostro è Dio in cielo disopra, e in su la terra disotto », come Colui che la volle salva perché da essa doveva nascere il Salvatore. Ma il fatto è che nulla di tutto questo apparisce essere passato per la mente di Giosuè il quale volle osservata la promessa con Rahab non per altro che pel giuramento degli esploratori, e pei meriti della donna: « Fate uscir quella donna, come voi le giuraste. » « Ma Giosuè risparmiò Rahab perciocché avea nascosti i messi » (*Giosuè*

stingue du vase de terre, c'est que nous avons conscience de notre être; nous sommes, selon l'expression de Spinoza, des *automates intelligents*. Mais du moins le vase est insensible au sort qui lui est destiné; mais le potier n'est pas assez fou pour reprocher à son vase d'être fait de telle ou telle façon; mais il ne le brisera pas pour le punir d'avoir la forme que lui-même lui a donnée. C'est cependant cette démence barbare que vous attribuez à votre Dieu. — Miron, *Examen du christianisme*. Vol. 2º, p. 313.

Digitized by Google

cap; VI, 22, 25). Nota di piú, che se fosse stato lecito fare accordo con quella gente, c'era bene la ragione di farlo, e questa è che quei popoli si erano arresi prima che gl'israeliti avessero accostato l'ariete alle mura delle loro città; eppure di questa ragione neanche un accenno. Non basta: quando la radunanza degl'israeliti mormora contro a' principi per l'accordo da essi fatto con que' di Gabaon, costoro non dicono mica: Avete torto di mormorare; quello che abbiamo fatto è cosa legittima; ma dicono invece: Sapete? ormai non li possiamo toccare, perciocché abbiamo loro giurato pel Signore Iddio d'Israele. (*Giosuè, Cap. IX, 18, 19*). Né mi ritrae da questa opinione l'avere Iddio punito i discendenti di coloro che avevano patteggiato con que' di Gabaon, per non avere osservato il patto: i discendenti di Saul che per troppo zelo mise a morte i gabaoniti. (*Samuele II Cap. XXI.*), Perocché lo zelo qui non fu secondo ragione, non dovendo Saul uccidere coloro i quali una volta erano stati risparmiati per causa del giuramento. E neppure me ne ritrae l'avere Salomone soggettati a tributo ma non distrutti alcuni di quei popoli, però che ormai non fosse piú tempo di distruggerli (*Re I, Cap. IX, 20, 21*). Dio stesso non voleva che allora fossero distrutti: « Io non li scaccerò d'inanzi a voi: anzi vi saranno a' fianchi. » (*Giudici, Cap. II. 3*). Cosí era passato, a causa della trista riottosità del popolo ebreo, il tempo di guerreggiare gli amalechiti (*Numeri Cap. XIV*); cosí era passato il tempo di entrare nella terra promessa. Dico il vero: una volta mi tenevano alquanto in sospeso quelle parole: « E' non vi fu città alcuna che facesse pace co' figliuoli d'Israele, eccetto gli Hevei abitatori di Gabaon: tutte per forza d'arme le presero. Perciocché dal Signore procedeva che coloro induravano i lor cuori per guerreggiare Israele, acciocché Egli li distruggesse al modo dell'interdetto, e non vi fosse grazia alcuna per loro, anzi fossero sterminati; come il Signore aveva comandato a Mosè. » (*Giosuè, Cap. XI, 19, 20*). Perchè io facevo a dire: se i gabaoniti meritaron perdono per non aver preso le armi, o perché non potevasi perdonare anche a quegli altri popoli? Ma poi, ripensandoci meglio, mi sono convinto che anche questo passo non prova nulla. Di fatto, che cosa dice?

Digitized by Google

Che Dio aveva voluto indurare i loro cuori perché, guerreggiando Israele, non fosse loro perdonato come fu a' gabaoniti; tanto è vero che non dice che si poteva loro perdonare, ma anzi che bisognava distruggerli com'era stato imposto a Mosè. A questo mira il precetto, la legge, il testimonio stesso di Dio. Abbiasi dunque che il comando fatto a Mosè di schiantare quei popoli, suona assoluto, e non ammette distinzioni: questo senz'altro il significato delle parole surriferite. Indurato fu il cuore di que' popoli affinché piú che mai giusta ed evidente apparisse la causa di quella terribilissima guerra. Cosí fu dal Signore indurato il cuore di Faraone. Cosí Mosè si fa a chiedere pacificamente il passo agli amorrei non per altro che per poterli sterminare nelle loro terre medesime. (*Numeri, Cap. XXI, 21 e segg., Deuteron. Cap. II, 26 e segg.*) E nota che gli uomini dovevano esser distrutti, non le città. Questo io dico affinché non si riferisca alla distinzione sopraccennata (come fanno que' teologi la cui interpretazione rifiutammo) l'essersi risparmiate, come si legge, quelle città rimaste con le loro mura; quasiché l'aver preso consiglio di rendersi dopo l'assedio, ma prima d'essere smantellate, le facesse meritevoli per legge di grazia particolare. Come? anche dopo essere state occupate facevasi lor grazia? Ma questo negano, come abbiamo veduto, quei medesimi interpreti. Come? anche dopo aver sostenuto assedio? Ma questo nega la scrittura medesima anche rispetto ad altre città non comprese nell'interdetto. Il vero è che sempre potevasi perdonare alle città, ed anzi dovevasi, tuttavolta che non era fatta particolare eccezione d'alcuna. Del resto, non si nega che fosse uso risparmiarla a quelle città che, circondate di mura, non aspettarono l'ariete per rendersi. Ma basti di questo primo argomento: che forse è troppo il dettone sino a qui.

Si allega in secondo luogo l'esempio di David, il quale col re de' filistei era nell'esercito contro a Saul e contro a Israele. Ma noi rispondiamo che David faceva male a combattere contro al suo re, al suo popolo, all'eredità del Signore, e che a nessun costo doveva farlo. Imperocché questi è quel David che già perseguitava in guerra mortalissima i nemici d'Israele, ed ora facea vista di predare e uccidere i suoi. Bene a ra-

Digitized by Google

gione adunque i principi de' filistei lo allontanarono dall'esercito per sospetto di tradimento; così Dio si valse di questi principi a liberare David dall'occasione di peccare contro a pietà e a giustizia. E chi è che vorrebbe tutte approvare le opere di David, come, ad esempio, l'uccisione d'Uria, l'adulterio con Bersabea, le angherie fatte al popolo, l'accusa di mendacio data a Samuele? Certo è che David avrebbe potuto far lega co' filistei se davvero credeva che Samuele avesse mentito circa il suo regno.

Il terzo esempio, quello cioè di Acaz il quale fé patto col re d'Assiria, non conchiude un bel nulla. Empio e malvagio quel re, e dalle parole della Scrittura ampiamente riprovato, e con esso quel patto.

Nulla vale parimente il quarto esempio (addotto prima del Deciano, da Ristoro Castaldo) delle confederazioni fatte dai Maccabei co' romani, co' lacedemoni e con altri popoli. Perocché questi Maccabei, se ben vanno celebrati per le bocche degli uomini, non sono per divina testimonianza autorevoli tanto, da doversi accettare per buone tutte le loro opere. Che anzi dagli uomini ancora furono biasimati, come dissi già in un mio scritto (1). A questi si aggiungono nel responso del Deciano alcuni altri esempi: ma perché dire di ciascuno sarebbe troppo lungo, valga per questi quant'ho detto degli altri.

Ma ecco ch'egli in secondo luogo, mi reca innanzi l'autorità di Paolo, chiamante in suo aiuto farisei ed altri campioni infedeli. O! qui sí, che avrebbe fatto meglio a tacere. Che cosa fa l'Apostolo? Chiede difesa a magistrato legittimo; è tanto nuovo il caso da farne le meraviglie? Aggiungi che la setta de' farisei in questo almeno era buona, che credeva nella risurrezione de' morti; e appunto perciò la chiama in aiuto a salvar la sua causa. E questo è far lega? Uno scrittore di cose sacre e religiose farà dunque lega con altri, profani, sol perché dica di consentire con essi in certe opinioni? È avvedimento

(1) Accenna a una sua *disputa* sul primo libro de' Maccabei (pubblicata nel 1600 in Freneker, co' tipi del Radeo) dove sostiene, contro la comune opinione de' Protestanti, che questo libro possa ritenersi autentico.

Digitized by Google

di scrittore che vuol convincer profani allegare le loro medesime autorità, come appunto fe'Paolo, il quale della potenza grande di quella setta presso i giudei, si valse a schiacciarli.

Osserva in terzo luogo il Deciano: A chiunque è lecito prender l'armi e porsi a' servigi di re infedele: lo dicono le Decretali. Vero; ma i sudditi: tra gli altri doveri i sudditi hanno anche questo verso il loro principe. Ma ciò dipende da una ragione affatto speciale.

2. Ora poi il Deciano da la stura agli argomenti. Premette che i suoi argomenti sono efficacissimi, e conchiude in quarto lungo coteste leghe esser lecite, lecita essendo per tutte quante le leggi, e tutti quanti i diritti degli uomini, la difesa della persona e degli averi. Chi non vede quanto sia vano al proposito nostro questo argomento? È lecita la difesa, ma non qualunque difesa, né in qualunque modo si faccia. Questo è il punto. Cosí non è vero niente affatto il quinto argomento, che sia lecito per difenderci ricorrere ad incantesimi, come insegnai piú sopra (1) e in altri miei scritti. Aggiunge in sesto luogo che a tenore di una costituzione canonica è lecito per cagione di necessità comunicare e far lega con persona scomunicata. Ma io in quella costituzione questa lega non ce la trovo: questo ci trovo, che per causa di sopravvenuta scomunica non si rompe il contratto se dal romperlo venisse allo scomunicato vantaggio, e danno all'altro contraente; e dice *per sopravvenuta,* essendo maggior difficoltà nel rompere contratti già fatti che nell'impedire ad altri di farne. E poi di che contratto si parla? di conduzione. A chi noleggiò una nave appartenente a persona che venga poi scomunicata, è fatto lecito valersene se abbia già pagato il nolo e non possa ripigliarsi quanto ha sborsato. Notisi inoltre che con quella costituzione si provvede a' crociati contro agl'infedeli per le navi da essi noleggiate. Il caso dunque è al tutto diverso. Aggiungi che scomunicato non vuol dir mica infedele, come malato non vuol dir morto, anzi la scomunica è una medicina. Quanto poi alle altre parti di quella costituzione, non potrei parlarne con sicurezza, mancando io della terza collezione delle Decretali,

(1) Lib. II, Cap. VI.

Digitized by Google

senza di che è un cattivo giudicarne. Del resto, quant' ho detto mi par che basti.

3. Dicasi, e questo è vero, che trafficare con gl' infedeli non è vietato. Imperocché non è tanto severa la legge divina da obbligarci a morire, e legge naturale vuole che gli uomini tutti abbian commercio fra loro. Parlasi qui di lega avente oggetto particolare, la quale per le cose dette di sopra non siamo convinti che possa farsi con uomini di altra fede. Io dunque andrò proponendo diversi casi. Dico lecita ogni lega riguardante i commerci, ed anche, pur in materia di traffici, leghe particolari; quali ad esempio quella d'Isacco con Gerar (*Genesi, Cap. XXVI*): di David col re degli ammoniti (*Samuele, II, Cap. X*): di David e poi di Salomone con quel di Tiro (*Samuele, II, Cap. V e Re I, Cap. V.*) Dico altresì ch'è lecito far leghe a patti disuguali con genti di altra religione nel modo che furono fatte, giusta il volere di Dio, con alcuni popoli, bene inteso diversi da quelli di cui comandavasi l'esterminio: « Ti sieno essi tributarî, e servano a te » disse il Signore (*Deuteron. Cap. XX*). Le quali parole ti son nuovo avvertimento a non voler mutata la religione dei vinti. Così a que' gabaoniti furono imposti uffici servili. Dal che io inferisco essere anche lecito tenere a' nostri stipendi infedeli affinché militino per noi. Così vediamo, cosa non più veduta per lo innanzi, napoletani bolognesi e veneziani soldare schiere di turchi.

Quinto caso: lecita la lega quando cristiani sono per forza costretti ad allearsi con infedeli. Dov'è il peccato quando manca la volontà? « Vadano i giudei sotto l'impero del re di Babilonia » disse Geremia. (*Geremia, Cap. XXI e XXVII*). Così oggi certi principi e certe repubbliche debbono in forza di trattati pagar tributo al sultano, né potrebbero senza grave danno liberarsene.

Il sesto caso riguarda una lega uguale e di armi. Va esaminato sotto due aspetti, secondoché il fedele si unisca all'infedele a danno di altro infedele, ovvero a danno di altro fedele. Contro a infedeli i Maccabeici e' re di Giuda, e a' nostri tempi i portoghesi. Non mi par lecita questa lega. E veggo a que' re di Giuda esserne dato biasimo, avendo l'uno chiamato il re di Siria in aiuto contro alle armi del re d'Israele, ed

Digitized by Google

essendo l'altro venuto in soccorso del re d'Israele contro a quello di Siria. Non è dunque lecito recar aiuto a infedeli né da essi riceverlo contro ad altri pure infedeli. E se non è lecito far ciò contro a infedeli, quanto meno sarà lecito contro a fedeli? Che altro volevasi con la lega col re di Siria, se non recuperare agl'israeliti le cose loro? Eppure la Scrittura la condanna, e gl'israeliti mette in un mazzo con quelle stesse genti che il Signore avea disperso dinanzi a loro. (*Re, II Cap. XVII, 11*). E l'altra lega contra Israele non era forse richiesta dalla presente necessità di difendersi? eppure è anch'essa condannata. Io nulla dico del buono o cattivo successo di coteste leghe, potendo bene una causa giusta avere la peggio per giustissimo e non investigabile consiglio di Dio.

4. Adunque io me ne sto in questa parte con un solenne maestro in divinità del secol nostro, il quale afferma in nessun caso potersi rettamente congiungere l'armi con infedeli ancorachè possa farsi pace e pace conservarsi con essi. « Pace, ammonisce l'Apostolo, abbiate con tutti. » E del non doversi far guerra per cagion di fede fu scritto da noi (1). Non può contro a' fedeli siffatta lega contrarsi con infedeli: ché sarebbe uno scatenare contro a giusti nemici, della religione, della consuetudine e delle belliche leggi osservanti, uomini per religione avversi ed ignari e, più che ignari, dispregiatori d'ogni costume e d'ogni giustizia di guerra. « Non mi duole, scrive Cicerone ad Attico, che ci siamo ritratti dall'armi, tanto per cagion della guerra, ci eravamo mischiati con genti barbare. » « Io rovesciare su Roma soldatesce di geti, d'armeni e di colchi? Io farmi apportatore di fame a' cittadini miei, di sterminio all'Italia? » Proprio di cotesti barbari incendiare, devastare, distruggere: proprie le frodi, i veleni, le guerre spietate, le schiavitù crudeli ormai dismesse da' popoli cristiani. Così non approvo la lega de' re di Francia co' turchi per la quale migliaia e migliaia d'uomini, di fanciulli, di donne andarono

(1) Opportuno ricordo a togliere qualunque dubbio che il divieto ai fedeli di unirsi in guerra con infedeli mova da intolleranza religiosa, o da cieca osservanza all'autorità dei libri sacri.

Digitized by Google

presi, e condannati a perpetuo e intollerabile servaggio. (1) Vi ha di più: a gente come quella che fede si potrà avere? Possono è vero riceversi gli empî giuramenti degl' infedeli; ma che fede, dimando io, vorremo prestare a infedeli? Non dubitò Alessandro di obbligarsi per fede ai persiani nel modo che essi chiedevano. Dio stesso una volta degnò piegarsi all'uso generale dei popoli, indulgendo all'inferma natura d'Abramo, secondo nota Cirillo ed altri pure con lui. Ma questo non è lecito ad uomo. Erra il Duareno, errano altri che affermano lecito al cristiano giurare per Maometto se abbia negozi co' turchi i quali non voglian sapere d'altro giuramento. Non è lecito giurare per gl'idoli: dunque né per Maometto ch'è un idolo come un altro. « Il Sultano, perché il re s'inducesse a giurare, prometteva che avrebbe attenuto i patti: e con orribili scongiuri da non poterli riferire neanche uno storico, chiamava sopra il suo capo ogni peggior male se avessegli rotta la fede; » così quel solenne scrittore (2). Presti ciascuno giuramento secondo il suo culto: così nel fatto si esige, niuno reputandosi vincolato se non giurò secondo il suo rito ma secondo quello d'un altro. Onde io loderò la prudenza d'Abimelec il quale volle che Isacco giurasse per il suo Dio; e lascio che i teologi ne lodino l'equità. In questa forma intendo come si possa prestar giuramento a cotesti infedeli. Ma torno a domandare: come potremo noi fidarci di questa gente che ha per lecite in guerra cose non lecite? « Qual forma di pace, esclamava Cicerone, può aversi mai con gli Antoni, gente di crudeltà incredibile e di niuna fede? » (*Filippica IV*) Anche si dice non essere da serbar fede agli eretici; ond' è che neppur essi gli eretici credono necessario serbarla. Trovasi pure scritto che quello degli eretici non è giuramento, contuttoché si abbia per tale quello de' giudei e de' saracini. E allora, che altro modo avrem noi di obbligarceli? Io per me reputo vera l'opinione contraria. Ma i teologi orientali dicevano al re di Gerusalemme che niuna promessa

(1) Apparisce chiaramente da questo passo che nella dottrina contenuta nel presente capitolo non ha nessuna parte la religione, bensì l'umanità e la giustizia.

(2) Paolo Emili, Lib. VII.

Digitized by Google

teneva quand'è questione di religione cattolica. I teologi poi d'occidente persuasero il medesimo al re d'Ungheria e furon causa di quella ruina lamentabilissima che involse il re stesso e quasi tutta Ungheria: lo persuasero a Scanderbeg; onde sí grave ombra si diffuse su tutta Europa. Ma odi il Guicciardini, il quale ci fa sapere come de' pontefici si creda proprio buttarsi le promesse dietro le spalle, e la chiesa aver quasi per legge di ritirar la parola, non ostante contratti, promesse, compensi ricevuti, e contraffare, senza un rispetto al mondo, a quanto i suoi prelati abbiano solennemente pattuito. Tristo adunque a chi contratta con loro!: ma appunto per questo neppur essi fanno un bel contrattare. Anzi, neppur si fa luogo a giusto contratto, perocché l'eretico non è nemico giusto, e pertanto neanche gli altri rispetto all'eretico. Ammoniva un francese i suoi di non fidarsi a gente di nazione e religione diversa, per quanti giuramenti prestasse; e buon per loro se gli avessero dato retta!

Digitized by Google

CAPITOLO XX.

Delle armi e delle armate.

SOMMARIO

Significato della parola *armi* usata nei trattati. — In qual senso e a quali effetti si volle usato questo vocabolo in una convenzione fra gli austriaci e gli svizzeri. — Che s'intende per la parola *armati:* che per *esercito.* Come definiscano l'esercito Cicerone e' giureconsulti romani. — Numero di armati non basta a costituire un esercito; piú sicuro definirlo per altri accidenti esteriori; e quali. — Anche quanto alle armate, piú che al numero è da badare alla qualità delle navi. — Ma di queste definizioni non si vuole dalle parti abusare, dovendosi invece con tutta lealtà e con sincera fede osservare i trattati.

1. Segue che ragioniamo delle armi e delle armate. Arme è parola generica, ma noi l'usiamo a designare quelle date armi che legittimamente si adoprano nelle guerre. Quali siano coteste armi a nessuno può essere ignoto, anche se non l'avessimo detto nel capitolo settimo del secondo libro. A queste pertanto s'intenderà che le parti abbiano vêlto il pensiero, se nelle convenzioni di pace siasi fatta alcuna provvisione rispetto all'armi, come quando fosse detto che non si facciano apparecchi d'armi, che non siano recate armi a nemici, che siano consegnate le armi. E quantunque possano esservi altre maniere di armi da servire ad usi privati (soltanto alcune sono atte alla guerra, come le artiglierie da muro e da campo) ciò nondimeno tutte quelle armi che non pure servono ad uso privato, per esempio alla caccia, ma altresí a guerra vera e propria, s'intenderanno comprese nelle convenzioni di cui parliamo. Cosí porta l'uso costante. Nel fatto, chi vorrebbe dire che l'obbligo di consegnare l'armi comprende soltanto i maggiori arnesi guerreschi?

Digitized by Google

ché quando le parti abbiano avuto intenzione di trattare solamente di questi, li chiamano col loro nome particolare, non già con quello generale di armi. Resta adunque che col nome generale s'intendono l'armi in genere, e, nella presente materia, quelle che sono proprie de' soldati.

2. Questa parola armi fu usata nella convenzione fra gli austriaci e gli svizzeri, dove fu pattuito che l'armi austriache starebbero lungi venti miglia dal territorio elvetico. Ma la voce armi in quel trattato fu usata per armati, che è figura rettorica assai comune. Potrebbe tuttavia intendersi per le armi stesse; ma non per questo gli svizzeri avrebbero ragione d'impedire che agli austriaci siano mandate armi lungo i confini de' loro cantoni, o traverso i medesimi. Questo non potrebber gli svizzeri, perché sarebbe lo stesso che chiuder le strade, e neanche potranno vietare che altri passi pel loro territorio come semplice viaggiatore, se pure non vogliono che il loro paese, posto nel cuore d'Europa, divida gente da gente come fa il gran deserto. Similmente non possono i veneziani (per quanto oggi se ne faccia questione) impedire il passo pei loro domini agli svizzeri nel modo detto di sopra, né di farvi passare armi pel duca di Ferrara. Ma se gli austriaci pretendessero di metter depositi d'armi presso i confini elvetici, questo, a tenore della convenzione, potrebbero sicuramente impedire gli svizzeri, perché da questi depositi d'armi è facilissimo che vengano fuori armati, e gli svizzeri si troverebbero da un momento all'altro i nemici in casa. Ad ovviare appunto a questo pericolo fu fatta quella convenzione formale.

3. Dunque sarà negato il passo agli armati. Ma a quanti? Quí per armati s'intende un esercito. E per esercito, che s'intende? È definito: una moltitudine di soldati sottoposti ad un comandante. Bene; e la moltitudine di quanti si avrà a comporre? Farebbe opera vana chi volesse assegnarne il numero. Tre capi fanno un collegio, dieci un gregge, quindici un popolo, ecc. Ma Cicerone definiva l'esercito: un insieme di sei legioni e di cavalli e fanti in gran copia. E i nostri giureconsulti, cosí: Diciamo esercito non una coorte od un'ala, ma molte compagnie di soldati, chiamandosi capo di esercito chi amministra per commissione dell'imperatore una o più legioni co' loro

Digitized by Google

ausiliari. (*L. 2, De his qui notantur infamia*). E Polibio: « I romani costituiscono l'esercito di quattro legioni, e presso loro il perfetto numero delle forze nei casi d'importanza suprema allorché movevano insieme due consoli, ascendeva, dei romani, a sedicimila, e dei compagni del nome latino, a circa ventimila soldati. » Ma anche queste nozioni non tornerebbero sempre acconcie, né ovunque. Neppure farò consistere in mille (donde la parola *miles*) (1) il numero degli armati. « Avevamo messa insieme tanta moltitudine che avesse già forma d'esercito », dice in Livio uno degli ambasciatori dei sopravanzati alla strage di Canne a M. Marcello (*Deca III, Lib. V*); e questa moltitudine poteva essere di otto o diecimila. La quale se per grandi imperi non costituisce esercito, sarà esercito e grandissimo per altri stati piú piccoli. Adunque, a volere stabilire qualche cosa di certo, non è da far considerazione al numero degli armati, bensí agli uffici o gradi loro, alle bandiere e alle macchine da guerra che portano seco, perocché tutte queste cose non altrove si trovano che negli eserciti (2). Non diverso giudizio vuol farsi rispetto alle armi (e con questo avremo finito di dire quanto l'argomento voleva). Imperocché l'esercito anche da' nostri si fa consistere in qualsivoglia moltitudine di soldati. Ecco che cosa intendo per armi nella convenzione di cui ragiono, certo essendo che anche una schiera qualsiasi può dar sospetto agli svizzeri e fare offesa al trattato, il quale, sicuramente, non si volle fatto per nulla.

4. Cosí pure quanto alle armate, non tanto è da riguardarsi al numero delle navi, quanto alla lor qualità (3). Chi direbbe

(1) Miles appellatur vel a militia, id est duritia, quam pro nobis sustinent; aut a multitudine, aut a malo quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum (ducitum a graeco verbo *tractum* a *tagmate* nam graeci mille hominum multitudinem, ipsum ducem χιλιαρχων appellant. (L. I, de test. mil.)

(2) Nota come la definizion della guerra: PUBLICORUM *armorum justa contentio* (Lib. I, Cap. II) si faccia sempre sentire o per un verso o per l'altro, anche in queste minute particolarità.

(3) Questa asserzione, già vera ai tempi del Nostro, apparirà verissima oggi, almeno se la potenza di queste immani corazzate che costano tanti milioni, corrisponderà ai presagi che se ne fe-

Digitized by Google

atte agli usi della guerra le navi da carico, quando neppure sei navi rostrate parvero a Floro costituire armata? Per converso una sola trireme spinta nel Pireo da' macedoni, fe' dire a Iperide violata la convenzione. E di fatto anche un legno alle volte è contato come un' armata, e quantunque un legno solo non sia un' armata, pur nondimeno può credersi che nel trattar della pace le parti abbiano voluto intendere anche di una nave sola, come di un solo armato quando si vollero per convenzione vietate riunioni d' armati. Di che puoi vedere co' nostri, anche M. Tullio. Parole non meno sapienti che acconcie al proposito quelle di M. Aurelio: « Pensi tu che la violenza stia soltanto nel ferire? » (*L. 1. de vi arm.*). Circa ai depositi d' armi, come siano illeciti, ho detto poc' anzi. E neppure è lecito, dico ora, adunare presso gli altrui confini, soldati senz'armi, perché ove sono soldati, occasioni di trovar armi e far violenza, non mancano. E pensa che qual si fa a giudicare controversie siffatte dee lasciare indietro ogni astuzia, e starsi contento alla sola equità, e, piú che allo stretto senso delle parole, aver mente all' utilità comune per la quale sonosi fatte le convenzioni. E quí, per quanto spetta al numero, sarà detto con Aristotele che per molti o per pochi non è fatta differenza di specie. Vero è che piú grave è l' ingiuria che da piú persone si faccia; e per lo Statuto che vieti e punisca l' introdursi di armati, non s' intenderà vietato e punito l' introdursi che altri faccia con un armato soltanto. Questa interpretazione degli Statuti che suol chiamarsi giudaica, nella presente materia dee schivarsi al possibile. « Quantunque la cosa di cui si tratta possa parere di piccolo momento, tuttavia, a giudicare s'è giusta od ingiusta, si avrà considerazione non alla quantità della cosa in sé stessa, bensí alle regole proprie della giustizia; » cosí Giuliano fin da' suoi tempi avvertiva. E gl' Imperatori: « Dolo è qualità, non quantità. » E Agostino: « Come in una sfera grande è la stessa rotondità che in una piccola, cosí nelle piccole cose come nelle grandi, una medesima è la considerazione della giustizia. » E

cero. Ma di ciò, dopo gli esperimenti che di esse navi si videro nella guerra franco germanica, e piú ancora in questa barbarissima che or si combatte, è lecito dubitare assai.

Digitized by Google

Cassiodoro: « Ingiuria non domanda misura: cosí il peccato sta nella qualità, non già nella quantità. » E Isocrate: « Non varrebbe il dire che l'offesa fu piccola. Furono violati i patti, o non furono? Questo è il punto. Reprimasi la petulanza qualunque ella sia. » Di qua le regole del diritto per le quali è data azione anche per cose d'importanza lievissima. Sogliono talvolta usarsi nei trattati parole tali da escludere ogni simile dubitazione; e dell'esservisi appunto fatto il caso di un'unica nave non mancano esempî; come nel trattato di Cimone ateniese coi persiani, ove fu detto che neppure una sola nave dei medi potesse navigare armata oltre le isole Pavonare. Simile divieto vediamo fatto anche in un trattato fra' romani e' cartaginesi. Dalle quali cose tutte vedi se ci abbia modo di poter difendere il Turco censurato da P. Giovio per non aver piú voluto mantenere la pace che aveva da tempo grandissimo coi veneziani per una meschina trireme calata a fondo. Segue l'argomento.

Digitized by Google

CAPITOLO XXI.

Delle fortezze e dei presidi.

SOMMARIO

Come sia uso antico e conforme al gius delle genti difendersi mediante fortezze. — Domandasi se è lecito alzarne su' confini; dove si dichiara che cosa intendasi per fortezza. — È ragione che lo Stato vicino che voglia in tal guisa afforzarsi ne vada d'accordo con l'altro affinché coteste opere non sembrino fatte a studio di emulazione; e il Baldo che afferma il contrario guarda piú al fatto che al diritto, e contradice se stesso. Che intendasi quí per *emulo* ed *emulazione*; regole e quistioni in proposito. Conchiudesi non esser lecito, generalmente parlando, costruire fortezze, o fare altre cose simili, da cui venga pericolo e giusto timore al vicino, il quale se altre ne faccia provvederà alla difesa, né si dirà che per lui fu violata la pace.

1. Antica usanza fu alzare fortezze per cagione di sicurezza e per raccogliervi le cose necessarie alla guerra. Che le fortificazioni siano secondo il diritto delle genti, scrive Isidoro, e che siano secondo questo diritto le opere in genere da fronteggiare i nemici, aggiunge Ermogeniano. E a' lacedemoni che volevano senza mura la città d'Atene risposero gli ateniesi che essi per diritto delle genti si cingevano di mura. E intorno a ció non cade dubbio. « Delle cose che quí in terra si fanno nulla piú accetta al massimo Iddio rettore del mondo, che quelle comunanze e compagnie d'uomini legati a un patto, le quali città si domandano »; cosí Cicerone. E mostra Aristotele come le città non possano far senza delle mura e dell'armi. Dubbio è se possano coteste fortificazioni costruirsi su' confini, ove pure le piú volte si fanno. Imperocché pei vicini questo non è mai senza pericolo. Cosí agli sciti, i cui domini si sten-

Digitized by Google

devano oltre il Tanai, parve che la città fondata da Alessandro al di quà del fiume fosse piantata loro sul collo. Così gli etruschi si sdegnano del presidio romano sul Cremera: i volsci e gli equi romoreggiano per avere i romani afforzata Verrugine. Ciò posto, conviene esaminare: fortezza che sia, e come possano fortezze costruirsi sulle frontiere.

2. Fortilizio, scrive il Baldo, che non sia forte, non merita questo nome, né vale che nel fatto sia chiamato così, e che fortilizio fosse una volta. Similmente l'Alciato: Non può dirsi fortezza e neanche forte edifizio quello aperto da ogni lato e che non ha cerchia di mura. Adunque, per la ragion de' contrarî, sarà fortilizio e rôcca, quantunque non abbia questo nome, quello che è forte nel fatto. Dal che è giusto inferire che, ove siasi pattuito di non costruire fortezze ed anzi di abbattere le già costruite, non s'intenderanno comprese nel fatto quelle che un tempo furono fortezze, ma ormai non son piú, bensí quelle altre che tali sono sebbene non abbiano questo nome. Laonde parrà che non rettamente i miei sanginesini edificassero un tempo la fortezza delle Ripe, propugnacolo di confine contra quei di Fermo, battezzandola con non so qual nome di case, perocché di costruir case ne era stato concesso dal principe. Edifizio forte e fortilizio, dice bene l'Alciato, è una cosa medesima. Adunque, però che *arx* è detta così *ab arcendo hostes*, non diremo rôcca o fortezza se non quella ch'è atta a tener lungi il nemico, e a sostenere l'impeto della guerra.

3. Uso è poi de' principi assai frequente accordarsi tra loro di non alzar fortezze sulle frontiere, perocché coteste fortezze sono veri e propri campi militari col qual nome sono anche chiamate, come nota nel suo trattato *De Originibus*, mio fratello Scipione. Il che essendo, e in mancanza di patto speciale, sarebbe giusto non far nulla di simile, non parendo giustizia, se ben si faccia sul nostro, andar a mettere il campo, per l'appunto, dirò così, all'altrui porte. Ond'è che talvolta vediamo i principi mettersi d'accordo per fare ciascuno dalla sua parte opere di questa specie.

4. Tuttavia il Baldo afferma che coteste opere e per consuetudine universale sono solite farsi, ed anche son lecite e sia pur sui confini e a studio d'emulazione. Quanto al fatto

Digitized by Google

della consuetudine anch'io penso il medesimo, o quasi. Ma quanto alla ragione del fatto erra sicuramente, come appar manifesto dagli argomenti addotti piú sopra. Ai quali si aggiunge l'autorità di altri interpreti che insegnano non esser lecito sulle proprie terre alzar fortilizi che possano riuscire ad emulazione di altro principe o di altra città. Difendere le proprie ragioni è giusto: non è giusto fare ingiuria altrui. E doveva rammentarsi il Baldo che, parlando di vendita, nega perfino che il compagno possa vendere la sua parte di proprietà di un castello per far dispetto al compagno: doveva rammentarsi che in altri luoghi, parlando appunto di fortezze, esso medesimo professa il piú delle volte quella opinione comune. Proprio si vede che all'opinione contraria c'è tirato dalla consuetudine.

5. Coteste invidie e dispetti, è buono, dirò con l'Alciati, levar di mezzo: buono toglier effetto alle malizie. Una qualche difficoltà può essere nello stabilire quando possa dirsi che il fatto muove da studio di emulazione, e qual significato abbia quí cotesta parola. Emulo è chi per una stessa cosa gareggia con altri, o chi gli è nemico; onde quí emulazione sta per inimicizia. Nel dubbio si esclude, ma se dal fatto mio venga danno o molestia al vicino, si dirà che il fatto mosse da emulazione. Bene quí il Baldo: Non basta l'intenzione: bisogna ancora che l'edifizio costruito possa danneggiare, o danneggi. L'intenzione puó dai seguenti fatti principalmente arguirsi: Se non era necessario che una data opera si facesse: se potevasi fare lo stesso, ma senza danno del vicino, e cosí via dicendo. Ancora, il far cosa di poco vantaggio per sé, e di grave danno al vicino, è biasimato come illecito. Ma eccoci quí a un'altra questione. È di per sé un vantaggio, scrive l'Alciato, il poter fare sul nostro quanto ci aggrada. Il che essendo, noi useremo e non abuseremo della cosa nostra, come invece ne abusa chi, facendo, non si propone utile alcuno. E veramente, dice la legge, devesi andare a rilento nel dar torto a colui che delle cose sue vuol fare ciò che gli piace. A questo appena si fa eccezione nel caso che altri, a sé giovando, noccia ad un terzo. Ciò che a te non è di vantaggio, non fare, dice la legge; e questo per regola generale, affinché niuno

Digitized by Google

sia corrivo a far cosa che rechi danno ai terzi, senza che egli se ne avvantaggi. Aggiunge l'Alciato che se uno faccia cosa non utile a sé ma utile a un altro, potrà poi sul suo farne un'altra che a questo noccia, senza che possa dirsi in tal caso, intendimento di lui essere stato principalmente quello di nuocere. Anche a me sembra così, quando però si tratti di vantaggio assai rilevante, e del quale chi fa non possa agevolmente privarsi. Ché i vantaggi di poco momento o non si cercano, o si hanno in conto di nulla; e ad ogni modo capita sempre occasione di procurarseli. Chi adunque procura il suo proprio vantaggio, non si presume che operi con dolo, né che abbia animo di nuocere contuttoché noccia. Il suo proprio vantaggio, dico; ed anche l'altrui; ma non già se né il proprio né l'altrui. Tuttavia se dal fare una cosa, a me o ad altri vien pregiudizio, non sarò tenuto a farla, quantunque ad un terzo potesse venirne utile, perocché l'obbligo di non nuocere va innanzi a quello di giovare. Un'altra proposizione del Baldo dovrà a tutti parer verissima, ed è che non opera per emulazione chi costruisce od abbatte per provvedere alla difesa, e a render vana appunto l'altrui emulazione. Perocché a niuno fa ingiuria chi cerca la sua sicurezza. Non così potrei in tutto approvare lo stesso Baldo là dove dice che l'attitudine a nuocere non gli par che basti a proibire che si tiri innanzi l'edifizio. Afferma che il solo potere di nuocere è senza offesa di pace, perocché e il postumo, finché non sia nato, non rompe il testamento; e la possibilità di un fatto, innanzi che il fatto sia, assomigliasi alla condizione, la quale prima che si verifichi, non si ha obbligazione; così il timore, per quanto grave, di offesa, finché non sia recato ad atto, non vale, di per sé, a rompere la pace. Sta bene che non vale, né dirò già io che ad ogni atto ingiusto e tale, sia pure, da porgere cagione giusta di guerra, segua immediatamente rottura di pace; ma ho anche per fermo che la costruzione di siffatti edifizi atti a nuocere sia cagione giusta di guerra, e di partirsi dalla lega. E chi altri è nemico se non è colui che si apparecchia ad offenderci? Al che è intesa la legge *de sicariis*, per la quale deve rispondere al magistrato chi macchina l'omicidio o chi per commetterlo va fuori con armi. Da chi si apparecchia a fare a

Digitized by Google

chi fa, poco ci corre. E che? aspetteremo a difenderci quando saremo offesi? I segni prossimi della causa ti avvertono che non tarderà molto l'effetto. Aggiungi a queste sentenze le altre che si leggono nel capitolo decimoquarto del libro primo. Non osserva davvero la pace chi fa cose tali da incuter timore, anzi dimostra con ciò intenzione di fare ingiuria. Ma non per questo avrò per rotta la pace finché l'ingiuria è solo in potenza, né però mi par giusto paragonare al postumo non ancor nato un edifizio già costruito. Piú giusto sarebbe forse paragonarlo al postumo bello e nato, e dire che, come il postumo il quale se ben nato vitale non viva, pur tuttavia rompe il testamento, cosí questo edificio rompe la pace (1). Laonde dopo altri insegna l'Alciato aversi per rotta la pace per adunamenti che altri faccia d'armati, per fortificazioni di campi, in quanto tali apparecchi possono parere principio di guerra, e sono cagione presente di timore. Ma su questo argomento della violazion della pace, dico in appresso.

6. Ora, quanto alle fortezze, conchiudo che l'attitudine che abbiano a nuocere le fa anch'essere illecite. Segue che non si dovranno alzare fortezze da cui possa venire offesa al confederato, e ch'essendosi pattuito di non far costruzioni nuove, non potranno farsi aggiunte o diminuzioni a quelle che vi erano già, ma solo potranno conservarsi. Di che vano sarebbe assegnare come altri fa questa ragione: cioè, che per lo passato non vi erano state mai fortezze in quel luogo, essendo lecito a ognuno vantaggiare anche con altrui danno la sua condizione. Se, statavi una fortezza, si fosse poi, per convenzioni, abbattuta, certo è che non potrebbe in seguito riedificarsi; e lo stesso dicasi qualora a chi volle in passato costruire una rôcca ne sia stato fatto divieto, dal quale sia corso tanto tempo, quanto in questo caso determinato sembra che basti per legge. Tanto delle fortezze che altri volesse alzare sul suo territorio; occorrendo appena notare che su quel d'altri tanto meno è lecito. Quindi è che la Porta si fece a chiedere agli spagnuoli un certo ca-

(1) Usanza, o vizio, dei tempi questo frequente ricorrere al diritto romano privato, per argomenti o raffronti non sempre opportuni.

Digitized by Google

stello da essi edificato sul territorio turchesco. *Quod solo inædificatur solo cedit.*

Del resto, quant'ho detto delle fortezze, vale ancora pei presidî e per tutte le altre cose simili a queste. Di vero, quando una cosa è vietata sia per legge, sia per convenzione, s'intende pure vietata ogni altra cosa simile a quella, dovendosi in questa materia avere riguardo non tanto alla quantità, ma piuttosto alla qualità delle cose comandate o vietate. Per la qual cosa non mi paiono da lodare i milanesi i quali, avendo giurato di non mai circondarsi di mura, si cinsero poi di fossi e terrapieni atti a rintuzzare qualunque assalto che meglio non avrebbero fatto le stesse mura. E di ciò appunto erasi voluto far loro divieto. Anche coteste opere adunque si dovevano disfare. Onde è insegnato dal Baldo potersi a buon diritto volere abbattuti quegli edifizi i quali, entro la stessa città dei vicini, appariscono fatti a studio di emulazione, e dai quali potesse in qualsiasi modo venirci danno. Che se vengano posti presidî presso una terra od una rôcca del confederato, come pure se si alzi una fortezza in prossimità dell'altrui fortezza tanto da poterla offendere con artiglierie od altro, tanto piú sarà manifesta l'ingiustizia, quanto piú prossimo è il pericolo in cui pel fatto nostro viene a trovarsi il confederato. Oltreché prossimità di opere vuol dire prossimità di assalti, come avvertivo testé parlando degli adunamenti di armati. Onde segue che se il vicino contro al quale sono fatte coteste opere altre ne faccia a sua volta, dovrà dirsi aver esso provveduto alla sua difesa. Imperocché non rompono la pace quelli che movono la guerra, bensí quelli che insidiosamente si armano contra coloro che per le fatte convenzioni avrebbero meno ragione di sospetto, com'ebbero a dire contro al nostro Giustiniano gli oratori armeni mandati dal re di Persia. Il che è vero senza alcun dubbio, mentre e sta in piedi la rôcca, ed è vicino il presidio. Ma anche è vero se cotesti pericoli vengano rimossi non già per ammenda del mal fatto, ma per disperazione di trarne vantaggio. Ma né l'ammenda scusa, se non in quanto torni utile all'avversario, come spiega l'Alciato; dacché, quanto al delitto, ormai è consumato.

Digitized by Google

E basti di quelle cose su cui per solito si aggirano i trattati, e intorno alle quali cade piú di frequente questione. E, come saggio, è davvero piú che bastante il già detto. Per ogni di piú occorrerà avere sott' occhio i capitoli dei trattati di pace.

Digitized by Google

CAPITOLO XXII.

Se l' obbligo di osservar la lega si stenda ai successori dei confederati.

SOMMARIO

Proponesi la questione. — Nell' esame della quale si vuol considerare se l' obbligazione derivante dalla lega sia valida quanto all' oggetto di essa. — Degli accordi tra i guerreggianti per comporre la guerra; domandasi se i successori hann' obbligo di osservarli. — Rispondesi distinguendo, secondoché cotesti accordi abbiano per fine la conclusion della pace, ovvero anche l' amicizia e la società. Nel primo caso i successori sono obbligati a osservarli, nel secondo, generalmente, non sono. — Dicesi generalmente, e si esaminano alcune eccezioni fatte o che potrebbero farsi alla regola. Tuttavia non è dubbio che il rispettare le obbligazioni contratte dai predecessori è cosa lodevole. — Si ritorna alla regola generale e confermasi: I.º Quando le convenzioni fatte siano secondo la natura e la consuetudine del principato; dove si confuta un' opinione contraria dell' Alciatò. IIº Quando i principi siano tali non per elezione ma per successione; e rifiutasi un' opinione del Baldo. — Lodasi l' usanza di rinnovare le leghe coi successori. — Se possano rinnovarsi tacitamente.

1. È uso frequente ricercare se i successori dei quali non fu fatta parola nel trattato, siano compresi nelle convenzioni state conchiuse. Bella e agitata questione se un re sia tenuto all' osservanza dei patti stipulati dal suo antecessore. E fu detto doversi anzitutto considerare intorno a quali cose siasi il predecessore obbligato, essendovene alcune rispetto alle quali neppure quello stesso che stipulò la convenzione avrebbe potuto obbligarsi. Toccai di questo punto piú innanzi parlando di Francesco primo di Francia, il quale (com' egli stesso prima d' ogni altro avvertí) non avrebbe potuto consentire per patto l' alie-

Digitized by Google

nazione di niuna benché minima parte del suo regno. Non è lecìto a principi far convenzioni in detrimento dei loro regni, dovendo essi difenderli e rettamente amministrarli, e non farne sperpero, com'è notato dal Baldo e da noi pure piú sopra. Una potestà cui sono assegnati certi confini (cosí il Baldo stesso) non può oltre questi allargarsi; ora la potestà del principe (citerò quest'uno tra' molti detti che mi verrebbero in taglio) è terminata dalla morte. Cosí il tutore, il curatore, l'amministratore, l'usuario, l'usufruttuario, non possono alienare una cosa se non conservando la sostanza di essa. Può il principe alienare le rendite ed altri proventi, ma non già quelle altre cose, per quanto minime, onde al regno venisse una diminuzione qualsiasi; insomma, quell'alienazione non gli è permessa ch'è in tutto e per tutto un'espropriazione. Di che puoi vedere l'Alciato. Della donazione di Costantino parlai piú sopra: vedi che cosa ne dice il Baldo contro alla volgare opinione. Non è lecito alienare neanche una minima particella del regno, ché dal poco si fa presto a salire al molto e dal molto al tutto, come argutamente Orazio in quella sua similitudine della coda del cavallo (*Ep. I, Lib. II*). Vero è che vi hanno principi i quali dei loro dominî possono far quel che vogliono, come, per esempio, il Turco, nell'impero del quale tutti son servi. Questi si cedono, e quelli altresí che per antica usanza sogliono cedersi. Oltre a ciò passa l'obligazione nei successori se il trattato fu fatto in nome del regno, ovvero se al principe tra le altre facoltà competa anche questa. « Se l'imperatore fece un trattato, è come se l'abbia fatto il popolo romano, il quale pertanto è tenuto a osservarlo. » (Seneca). Questo varrà anche quando il patto cada su cosa che il principe abbia acquistata con l'opera e co' danari suoi propri, e non già con quelli dei sudditi; perocché di questa cosa dispone come di un'altra qualsiasi del suo patrimonio privato. Di che ci hanno esempi assai.

2. Ma qui convien fare una distinzione generale: se siasi fatta transazione quanto alla guerra soltanto, e conchiusa la pace, o se di piú siasi contratto amicizia e fatto società. E nel primo caso si crede che i successori siano obbligati, imperocché mai non si potrebbe aver pace, se bisognasse aspettarne sempre il consenso. Anche l'amministratore legittimo, ossia colui che

Digitized by Google

esercita potestà sopra quelle persone del cui patrimonio si tratta, può ben e meglio transigere: e, se operi con buona fede, validamente le obbliga. E se tanto è concesso all' amministratore, come non dovrà concedersi al principe il quale è padre della patria e che ha i sudditi in luogo di figli? Anche il tutore, la cui potestà è in tutto minore di quella del principe, compone le liti per conto del pupillo, ben inteso quando non apparisca evidente il torto dell' avversario, e il venire a patti sia con utile del pupillo. Le quali conclusioni tanto piú converranno a questa pubblica contesa che è la guerra nella quale dimostrammo come la giustizia può essere da una parte e dall' altra, e com' è grave il perpetuare questa maniera di lite della quale incerta sempre è la fine. Anche quanto a' feudatari e' prelati è insegnato come i primi obblighino il loro signore, e' secondi i successori nelle transazioni fatte in buona fede; e di piú quanto a' prelati si dice aver essi facoltà di transigere anche contro al voto del loro capitolo. Similmente il successore è tenuto ad osservare i debiti utilmente contratti. Questa utilità poi si ha da intendere come fu detto poc' anzi; se cioè il danno contrario non apparisce grande e manifesto, affinché ai successori non sia lasciato questo appiglio per dipartirsi dalla pace. Vuolsi però avvertire come vi siano anche dei principi i quali non hanno neppure questo potere, com' è il doge di Venezia e il re di Polonia. Costoro possono comporre soltanto quelle differenze che riguardano le loro persone, e dalle composizioni fatte non è lecito ai successori loro ritrarsi, allegando non aver niente che vedere con le persone di chi le fece. Questo non potrebbe il privato rispetto al suo autore, tanto meno adunque il successore pubblico. Se poi manchi successore, chi è che potrebb' essere obbligato per le convenzioni conchiuse dagli antecessori? Il fatto de' Visconti, cosi elegantemente l' Alciato, non tocca minimamente gli Sforzeschi che nel ducato di Milano a quelli succedono. Talvolta non si consente neppure al successore, quantunque investito di pieni poteri, allontanarsi dal contratto conchiuso con gli stessi sudditi, e neanche al signore del feudo. Adunque la pace durerà perpetua secondo la natura sua, e con essa rimarranno sopite le cagioni di guerra, salvoché, per altro, la remission delle ingiurie non si fosse sottoposta alla

Digitized by Google

condizione che nessun altra ingiuria venga recata per l'avvenire; dacché in questo caso, se altra ingiuria abbia luogo, conservano i loro effetti le antiche. E basti quanto alla pace.

3. Quanto all'amicizia e alla società, non sembra che passino ai successori, come e perché ai successori non passano le società dei privati. Questa regola deriva dall'indole della società e dell'amicizia; non vi è dunque ragione di distinguere in questà parte fra gius privato e pubblico, una medesima essendo sempre e dovunque la natura delle cose. Nella società, come anche nell'amicizia, si ha considerazione alla qualità della persona, e tale qualità nei successori non passa. Ond'è che le ragioni d'amicizia e di società attribuite ad un re i romani avevano costume rinnovarle col successore di lui. Di piú, questo è conforme alla natura della società fra privati, ch'essa non si stenda ai successori quand'anche si fosse formalmente convenuto il contrario. Il che tuttavia nel caso nostro non credo. Imperocché in certe speciali società che han per oggetto l'utile e l'interesse del pubblico, è insegnato che l'obbligo passa anche nei successori, dovendosi in esse fare a volte contrariamente a ciò che vorrebbe la propria natura della cosa. Cosí abbiamo esempi di leghe circa alle quali fu sostenuto non dover esse venir meno per morte di una delle parti, essendo state conchiuse col patto che durassero per un anno col successore di quello dei contraenti che venisse a mancare. Ancora, quando alla durata della società è prestabilito un tempo, e pubblica è la cagione di essa, gl'interpreti del giure insegnano che l'obbligo passa nel successore. Aggiungi che se gli accordi abbiano luogo fra un popolo e un altro, i successori saranno sempre obbligati, perché il popolo è sempre lo stesso. Mortali i principi, scrive Tacito: la repubblica, eterna. Cosí le alleanze dai romani giurate coi latini e con altri popoli fu stabilito che avessero a durare in perpetuo. E forseché dovrebbero dirsi nulli i contratti di questa sorta, come nulli sarebbero quelli dei privati? Forseché mal disse Demostene: « Ed anche i posteri involgeste nella pace? » Pure, e queste leghe hanno fine talvolta con la morte delle città e dei popoli. Ma anche quelle concluse con popoli che si reggono a repubblica? Tale questione se la fa Aristotele nel suo trattato della *Politica* ma non la risolve,

Digitized by Google

come aliena dal proposito. Ma dalla lega contratta con Tarquinio, lui cacciato e spenta la monarchia, i sabini si chiamano sciolti. Cosí i fidenati, morto Romolo; cosí i latini, morto Tullo e poi Anco; cosí, morto Prisco Tarquinio, gli etruschi; cosí di nuovo i sabini dopo l'uccisione di Servio: tutti questi popoli sostenevano di non esser piú obbligati alla lega da ciascuno di essi contratta con quei re. Parmi dicessero male, chi non voglia scusare i sabini per non essersi nel trattato fatto parola dei successori, e per doversi dire tiranno Tarquinio il superbo piuttostoché re, e successore di Servio col quale aveano essi fermato quell'amicizia. E queste veramente furono le ragioni addotte dai sabini; delle quali quella che accenna alla distinzione fra re e tiranno fu messa in campo anche da Giustiniano quando ai vandali rispose sé non volere guerra contro di essi né rotti i trattati, ma sí contro al tiranno che avea cacciato dal trono il re loro e lo teneva prigione. E sebbene non sia da considerare se uno di quelli che hanno patto fra loro commetta ingiustizia, ma questo importi soltanto che l'uno non rechi ingiuria all'altro, (come anche fu risposto a Giustiniano lui non dover darsi pensiero di cose che nol toccavano, ma starsene alla lega fatta co' vandali) tuttavia a Giustiniano non parve buona questa ragione, e mosse guerra. E generalmente sembra possa dirsi che tiranno e re non è una cosa medesima: ché sebbene a parlar propriamente non si abbia mutazione di stato quando la potestà regia si converta in tirannide, pure è un fatto che se la forma del reggimento rimane in fondo la stessa, la sostanza n'è profondamente alterata. Denota possesso di stato tanto il regno quanto la tirannide; eppure dall'una cosa all'altra, quanto divario! Se non fosse che l'entrare in questo argomento mi dilungherebbe dal fine dei nostri legislatori e dal proposito mio, andrei minutamente esaminando ogni cosa, e, fatte tutte le ragioni, starei per la mutazione. Del resto anche in favore dei fidenati, dei latini, degli etruschi taluno potrebbe dire che nei casi sopraccennati non era piú luogo a osservar la lega alla quale neppur que' re successori erano dall'altra parte obbligati, come, seguitando il Baldo e il Giasone, cerca provare il Bodino, e come sostenne Perseo, dicendo non esser tenuto a osservare le convenzioni del padre. Ma io questa di-

Digitized by Google

sparità non l'ammetto; non ammetto che i popoli debbano rimanere obbligati per sempre, però che i popoli sono sempre li stessi, e i re successori non debbano. Abbiasi dunque per fermo che se i re successori non sono tenuti ai contratti dei predecessori, neppure saranno tenuti i popoli per le convenzioni fatte con quei re trapassati. Che se poi non tanto col re quanto col popolo romano si fosse conclusa la lega, non è dubbio che tutti quei popoli rimanevano obbligati ai romani; e i romani ad essi. E se, come sostiene il Bodino, la forma del reggimento romano fu popolare anche sotto i re, tanto meno sarà dubbio che per la morte del re col quale la lega era stata fatta non venisse meno l'obbligazione. Ma, d'altra parte, se quel reggimento fu popolare, segue pure che quell'altro reggimento formatosi sotto il Superbo, essendo lo stato, di popolare, divenuto monarchico, fu tutt'un'altra cosa di quel ch'era prima; ed allora s'intende come potessero tutte quelle leghe dette di sopra aversi per cessate. Ma tuttavia ciò che il Bodino scrive circa il reggimento politico di Roma non ha ombra di verità. Che quantunque le leggi fosser proposte dal popolo, erano fatte dai magistrati nei quali anche stava la potestà di far guerra; uffici questi principalissimi della sovranità. Ma poiché né il popolo senza l'autorità del senato né il senato senza l'intervenzione del re o del console nulla potevano statuire, a buon dritto quel reggimento fu da Polibio e da Cicerone definito un misto di tre poteri. E l'argomento del Bodino contra que' due scrittori desunto dalla potestà che aveva il popolo, è pure vanissimo. Misto propriamente dicesi quel reggimento nel quale i varî poteri non operano separati e distinti gli uni dagli altri, ma gli uni sono con gli altri contemperati in maniera che quasi all'effetto soltanto ti accorgi che sono diversi.

4. Ma anche quando i principi successori non siano obbligati, non è dubbio che il rispettare i contratti dei predecessori sarà pur sempre lodevole. « Se ti è caro che le tue volontà siano osservate da quei che verranno, ció che piacque a' tuoi maggiori comincia tu ad osservare. Questo vuole giustizia ed anche prudenza. » Cosí Demostene; e cosí gli ateniesi, i quali, recuperata la repubblica, pagano i debiti dei trenta tiranni. Cosí l'Alciato ammoniva essere ragione che i milanesi continuas-

Digitized by Google

sero a prestare obbedienza a certi statuti savissimi posti dal re di Francia, contuttoché da Milano i francesi fossero stati cacciati, e quand'anche il re di Francia si fosse dimostrato tiranno. E perché, nel fatto, dovrebbe il giusto signore voler negata osservanza a quanto utilmente fosse stato operato durante la tirannide? perché non dovrebbero in questo caso continuare ad aver vigore le convenzioni, quando vediamo che perfino ai predoni è dato compenso per ciò che utilmente abbiano fatto? Sta, è vero, in diritto che le convenzioni non legano il magistrato che succede, diverso dal precedente col quale dette convenzioni furono stipulate: onde lo stesso Alciato ebbe a dire non esser tenuti i francesi a stare a' contratti di Massimiliano duca di Milano, nelle ragioni del quale erano succeduti, non però che da lui le tenessero. Questa medesima dottrina vedesi ampiamente dichiarata da Tiberio Deciano nel libro terzo dei responsi ove pure cita ed approva l'opinione del Decio e del Palermitano, dai quali per modo d'esempio è detto i trattati fatti con la repubblica fiorentina essere obbligatori anche per Cosimo duca, succeduto alla Repubblica.

5. Ma le convenzioni fatte obbligano i successori ove siano secondo la natura e la consuetudine del principato, come sono senza dubbio quelle che han per oggetto la pace e le leghe. E così è insegnato che le convenzioni tra Federigo e le città della Lombardia passarono nei successori di lui, avendosi queste a regolare secondo i termini del diritto, non diversamente quasi dalle convenzioni fra cittadini privati. Il defunto e l'erede sono una sola persona. Nel contratto in cui per natura sua è compreso l'erede del contraente, è obbligato l'erede; così pure se nella persona del successore dura la ragione di pattuire le stesse cose; o se trattisi di obbligazione reale. Così il Baldo ne' responsi. Aggiungi che s'è vero in ogni caso ciò che viene insegnato, che l'impero dei predecessori con quello dei successori è tutt'uno, e ch'è sempre lo stesso impero sia che il contratto mova dal successore sia che dal predecessore, qui certamente è verissimo. Adunque se per mutazione della persona dell'imperante non si ha mutazione né discontinuità d'impero, neanche la legge dello Stato dovrà mutarsi. Crede l'Alciato potersi senza errore da queste premesse inferire il contrario, parendo a lui

Digitized by Google

che, non essendo quí luogo a parlare di successori ma di persone sempre nuove e distinte dalle antiche, non di eredi, ma quasi di nuovi amministratori, non debba il nuovo principe essere obbligato per dato e fatto di chi venne prima di lui, come appunto sarebbe se dovesse considerarsi come successore. Ma questa opinione è manifestamente erronea. Sia pure il nuovo principe un amministratore nuovo; ma o che forse il secondo tutore annullerà il fatto del primo? Se la potestà sovrana non soffre discontinuità, ciò vuol dire che i vari principi i quali succedono l'uno all'altro, formano come una sola persona. Il Papa che vien dopo revoca la dispensa dal predecessore concessa *ad beneplacitum*. Ma che dire se si tratti di cose rispetto alle quali non si ammette beneplacito? Revocherà in questo caso le deliberazioni dannose, e fatte senza udire il capitolo, che per sé stesse son nulle. Ma questa materia è fuor di questione ed aliena dal proposito nostro. Quanto poi a quello che aggiunge l'Alciato intorno alla concessione del feudo, non hai a far altro per rispondergli che vedere il Baldo e il Cuiacio.

6. Oltre a ciò i successori saran tenuti a stare a tutti quanti i contratti dei predecessori (e questa è opinione universale) se non per elezione ma per successione (mediata o immediata non monta) sono principi. Nel qual caso è pur detto poter esser privato dal regno il principe che non osservi il testamento del padre. Sono tenuti, com'io dissi testé, se espressamente di cotesti successori fu fatto menzione: altrimenti, che varrebbe parlarne come pur si fa tante volte? Nella lega tra' fiorentini e Ferdinando fu detto che dovesse stendersi al figlio Alfonso. In quella tra' francesi e gli spagnoli fu stabilito che fra' due re e i loro legittimi successori fosse perpetua pace e sempiterna amicizia. E questa lega fu bene confermata dai prossimi futuri eredi ma non già da tutti quanti i successori; e come si sarebbe potuto se ancora non erano? La conferma di coloro che debbon succedere nel regno prova la perpetuità del contratto. Il medesimo fu convenuto, circa i successori, in un'altra lega tra i re di Danimarca e di Svezia; e cosí pure in altre. Pio V pontefice fece accordo con la repubblica di Venezia e col re di Spagna e in suo proprio nome e in quello de' suoi successori. Nel che però gli fu mestieri il consenso del collegio dei cardinali dacché

Digitized by Google

i pontefici, essi stessi lo dicono, non possono pregiudicare ai loro successori. Qui è da avvertire che se trattisi di cosa alla prestazion della quale il successore non sarebbe atto, e piú o meno non rileva, allora, quantunque nominato, non si avrebbe per compreso nella convenzione. Cosí non passa ai successori la società delle rendite. Ma io non vorrò mai piegarmi a quell'opinione del Baldo, cioè che la parte che si è obbligata per se e pei figli a conservare la pace non s'intende che abbia voluto obbligare anche i postumi. Questa distinzione sottile è propria delle leggi civili e non può essere menata buona in questo nostro trattato che s'informa alla semplicità del dritto delle genti. Anche i tutori contraggono società la cui durata si stende oltre il tempo della tutela se l'amministrazione loro sia, come quella dei principi, con piena e libera potestà.

7. Ma lodevolissima usanza si è quella di rinnovare le leghe coi successori. Or questa rinnovazione può mai intendersi fatta tacitamente? Niun dubbio nelle società dei privati; e scrive l'Alessandro che sebbene una società si sciolga per la morte di alcuno dei soci, può tuttavia convenirsi il contrario e questa convenzione, egli dice, può farsi tacitamente. Rinnovata che sia, una società continua ad essere tale qual era, se però ebbe origine dalla spontanea volontà delle parti. Imperocché, ad esempio, quella società che a condizioni disuguali il popolo romano accordava a certi popoli in cambio dell'indipendenza che loro toglieva, sciolta che fosse, niuno potrebbe intenderla rinnovata alle medesime condizioni di prima, bensí a quelle altre che in quel tempo fossero sembrate opportune. Cosí l'Alciato. Rinnovasi poi tacitamente la società con tutti quegli atti e fatti che sono esclusivamente proprî di questo contratto. Sono però alcuni che questa rinnovazione non ammettono nelle leghe state conchiuse a tempo determinato; ma anche di queste piacemi dire lo stesso che delle società e perché la ragione non n'è diversa, e perché da quei dottori niuno argomento si adduce che valga a convincermi. A questa medesima conclusione son facilmente condotto nel caso in cui per la morte di un solo socio vien meno la società degli altri: dico che si avrà per confermata e rinnovata in questo caso la società se gli altri tacitamente perdurino nella lega. Finisce la società per la morte

Digitized by Google

di un solo, avendosi considerazione in questo contratto alle qualità personali dei soci. E pertanto scrive l'Alessandro non potersi nel contratto di cui parliamo avere due debitori, né, morto l'uno dei soci, può l'altro fare le parti di lui. Vero è, ciò non ostante, che può fin da principio convenirsi che la società non abbia a disciogliersi per morte di uno dei soci, non però ch'io ignori come intorno a ciò sia differente il parere dei giureconsulti, o, per meglio dire, come contro all'opinione di un solo stia quella di altri molti i quali ritengono falso quello che io ho detto esser vero. In questa parte ho dalla mia l'Otomano. Ma nel caso speciale differenza d'opinione non v'è, negandosi da tutti che l'erede possa succedere nella società; sia che la designazion dell'erede venga rilasciata alla volontà di chi contrae per l'erede, sia che di subito venga designato l'erede futuro il quale debba succedere nella società; in quanto che né società può contrarsi con una persona incerta come avverrebbe nel primo caso, né possono mai farsi contratti pei quali altri tolga a sé stesso la facoltà di testare, come avverrebbe nel secondo. Ma che hanno che fare rispetto a coloro che stipulano un contratto di società tutte queste disquisizioni circa l'erede? Quanto all'erede non è luogo a distinguere come fa in mal punto l'Otomano. Né ha fondamento di verità quella sua regola che anzi è valido il patto che facciano i soci circa al succedere dell'erede nella società quando la persona di esso erede non sia in modo chiaro designata. Perocché, quantunque sia valido il patto inteso a francare l'uno dei soci da qualsiasi danno, e sia lecito a ciascuno peggiorare la sua condizione; e, nel caso nostro, legarsi con un socio ch'è ancora incerto chi possa essere (così lo stesso Otomano), da tutto questo non segue che la società possa estendersi per patto a un socio incerto, essendo ciò contrario alla natura di questo contratto. Nella società delle rendite, com'è sentenza di altri interpreti, possono farsi entrare gli eredi, perocché questa maniera di società ha necessariamente lunga durata. Anche sogliono farsi entrare in queste pubbliche società di cui parliamo le quali hanno luogo tra principi e che riguardano più la potestà loro che la persona; ond'è che, venendo questa a mancare, non però la società si dissolve.

Digitized by Google

Oltre a ciò nelle convenzioni pubbliche sulle quali si aggira il nostro discorso non fa molto a proposito quanto fu detto circa l'erede incerto, e circa la libertà di testare: raro essendo che delle ragioni principesche si disponga per testamento, e certo essendo per solito l'erede dei principi.

Digitized by Google

CAPITOLO XXIII.

Della ratificazione, dei cittadini particolari, dei pirati, degli esiliati, e degli aderenti.

SOMMARIO

Della ratificazion della pace. La pace ha effetto per chi la fa e per gli aderenti; ma rispetto a questi, la ratificazione posteriore non ha effetto retroattivo, in quanto non vale a fare ritenere violata la pace per le offese ad essi recate prima che la pace sia da essi ratificata. Diguisaché le convenzioni intorno la pace non obbligano né la parte nel cui nome furono fatte, né l'altra, finché da quella non siansi ratificate; e ciò affinché le condizioni restino uguali. — Tanto, rispetto agli aderenti; quanto ai sudditi, essi restano senz'altro obbligati alla pace conchiusa dai loro principi. Ond'è che, essendo il contratto obbligazione reciproca, incorrono nella obbligazione i sudditi dell'una parte e dell'altra. — Di nuovo, degli aderenti: la promessa di pace fatta per conto loro, non intendesi fatta per le nimicizie loro particolari; onde non si avrà violazione di promessa per parte di chi l'ha fatta, e cagione di guerra, se la nuova offesa mova da cagioni particolari a cui non poté stendersi la promessa. — Trattasi la questione se con la parola *popolo* usata nei trattati s'intenda il popolo in generale, ovvero anche i singoli che lo compongono. Rispondesi che no; donde segue che pel fatto dei singoli non potrà venir danno all'università di essi, e rottura di pace. Ma bene hann'obbligo gli stati di provvedere contro alle colpe dei singoli, e dare sodisfazione allo stato verso il quale furono commesse. — Che se invece dallo stato e non dai singoli mova l'ingiuria, in questo caso si avranno per violate le convenzioni. Ragione di questa differenza; esempio dei romani. — Ma anche in questo caso è da vedere se l'ingiuria colpisca lo stato col quale siamo in lega, ovvero semplicemente il privato che ad esso stato appartiene. Esempi storici d'ingiurie aventi carattere privato se ben commesse dal pubblico. Altro è che ingiurie siffatte facciano nascere guerre, e altro che violino la lega: questo non pare. — Dei pirati: come per uccision di pirati non si ha violazione di lega. — Degli esiliati: se contravvenga alla lega lo stato che dà ricetto a esiliati dello stato amico. Non sempre possono dirsi nemici (come sarebbero i delinquenti, i disertori ed altri) dello stato da cui sono messi in bando, e quando non siano, ma solo privati da esso della loro qualità di cittadini, si potrà, senza violazion della lega, dar loro ricetto. — Se il confederato séguiti ad esser tenuto all'osservanza dei trattati verso il re cacciato in esilio.

Digitized by Google

1. Debbo io sull'argomento della ratificazione stendermi da vantaggio? O non sarà invece piú opportuno riportarci su questo proposito alle copiose interpretazioni dei nostri? Giova la pace a chi la fa e agli aderenti; e se questi vengano offesi innanzi che per loro siasi ratificata la pace, fu esposto di sopra che la pace non si ha per violata. La ratificazione posteriore non ha effetto retroattivo. È lo stesso come se un pubblico notaro avesse ratificato la pace entro il termine stabilito in nome della parte assente, ed essa la parte dopo quel tempo. Finché la parte nel cui nome fu fatta la convenzione non abbia ratificato, neppure l'altra incorre nell'obbligazione; e ciò affinché le condizioni restino uguali. E non basta la stipulazione del notaro in favor degli assenti; perocché tale stipulazione non li obbliga, se non segua la ratificazione. Ma se trattisi di suddito per conto del quale dal suo signore sia stata fatta la pace, il suddito rimane senz'altro obbligato alla pace dal signore conchiusa. Il che essendo, se i sudditi sono in tal guisa obbligati prima della ratificazione, segue che anche i sudditi dell'altra parte sono pure obbligati, dacché altrimenti il contratto non andrebbe del pari. Né sarebbe lecito pattuire fin da principio che una parte soltanto contragga obbligazione, essendo il contratto obbligazione reciproca, tantoché contra l'essenza del contratto non vi è patto che tenga; e lasciamo che altri vada disputando e distinguendo se abbia forza obbligatoria quella convenzione che è contro alla natura del contratto. E avverti che recandosi ingiuria ai sudditi e agli aderenti del principe già si offende abbastanza il principe stesso. « Sovente i vostri maggiori, esclama Cicerone, ruppero guerra per ingiurie fatte a mercanti e a marinai « (*Pro Lege Manilia*) E altrove: « Quali guerre e quante non presero i nostri maggiori per cittadini romani offesi, per marinari angariati, per mercatanti derubati! » (*In Verrem, 2*). E quanto a' privati non piú.

Quanto poi agli aderenti, resta a notare che se per conto loro fu fatta promessa di pace, cotesta promessa non deve intendersi fatta per le nimicizie loro particolari, perché, rispetto ad esse, sono parti principali e non aderenti. Ond'è che se in mio proprio nome e per conto di miei consanguinei ti feci promessa che né da me né da essi avresti ricevuto offesa, non potrai dire

Digitized by Google

che ti ho mancato di parola se quelli per altre loro ragioni ti offendano.

Ma qui sorge la questione se, quando nei trattati non siasi fatto parola d'individui ma soltanto del popolo in generale, debbano anche quelli intendervisi compresi. Il Decio risponde che se i veneziani, per esempio, promettano di non far questa o quella cosa, la promessa obbligherà quel popolo in generale; imperocché i trattati di questa sorta, dove si ha considerazione al tutto e non alle parti, non si allargano agl'individui. Ond'è che i singoli non potranno mai romper la pace; dal fatto di cittadini privati non può venir danno all'università di essi, dice il Baldo. Di quí la richiesta delle cose rapite: di quí l'inchiesta dei romani se Annibale in forza di pubblica deliberazione avesse combattuto Sagunto: di quí la scusa dei ceriti che non per deliberazione pubblica alcuni pochi di essi avean militato contro a' romani: di quí la protesta di quei di Rodi che, quantunque alcuno di loro avesse consigliato la lega con Perseo, pure intorno a ciò niuna pubblica provvisione era stata fatta. Di simili esempî vanno piene le istorie. Non è vero adunque ciò che diceva il re Agrippa, dover esser cura dei Parti mantenere inviolata l'amicizia coi romani, e che egli reputerebbe offesi i trattati se da alcuno di essi parti o dei loro soggetti si fosser prese le armi contro a' romani. Ma se poi ne' trattati fosse convenzione espressa che neanche dai singoli debba inferirsi offesa, allora, contraffacendosi a questo patto, verrebbe certamente ad esser rotta la pace. Forse, nel caso detto di sopra, Agrippa pensò che quel principe che lascia trascorrere i sudditi a siffatte cose, è come se egli medesimo le facesse, potendo egli impedirle, e dovendo. Ché quantunque i singoli non siano nel trattato compresi in maniera che pel fatto di essi venga rottura di pace all'universale, compresi in tanto vi sono, in quanto non debbano poter fare cosa alcuna onde sia turbata la pace dello Stato. Ed essi gli Stati hann'obbligo di provvedere che ciò non avvenga, se non vogliamo lasciar libera la moltitudine di poter lacerare impunemente i trattati. Onde fu ragione che i romani volessero che fosse lor consegnato Annibale; ed ho anch'io per dissimulazione, e non la chiamerò egregia come altri la dice, quella di Sigismondo re di Polonia, il quale,

Digitized by Google

non potendo a cagion della tregua, mandare le sue genti a combattere Solimano, lasciò tuttavia che v'andassero, affinché a' cristiani non venisser meno soccorsi. (1) Che se poi dallo Stato muova l'ingiuria ai privati, allora sí che dirò offeso il trattato. E la ragione di questa differenza dipende forse dalla qualità diversa di quelli onde si parte l'offesa; perocché dal fatto dei singoli non può venir danno all'universale, ma può bene uno Stato nuocere a sé medesimo, vuoi pure offendendo privati. E veramente chi usa oggi la sua forza ad offendere i pochi, l'userà domani ad offendere i molti. Non istavano tanto a guardare i romani se ai privati o a tutto il popolo fosse recata ingiuria, ma solamente se dai privati o da tutt' un popolo movesse l'offesa. E dice il Baldo che viola i trattati chi rechi ingiuria al suddito del confederato.

Tuttavia si danno casi nei quali neppure per fatto dell'universale si violano i trattati; e questo si ha quando l'offesa, a propriamente parlare, né in tutto né in parte colpisce lo Stato col quale siamo in lega. Onde mi sembra giusta quella dottrina per la quale non si hanno per offesi i trattati quando l'ingiuria sia stata fatta, per esempio, ad un padre, ad un figlio, ad un fratello, o ad altra persona appartenente ad altro Stato, non in quanto è suddito di quello Stato, ma solamente in quanto è padre, figlio, fratello, e via discorrendo, perché sebbene l'offesa e il danno che s'inferisce ad un padre cada anche sul figlio e al contrario; e quello che si fa al cognato o all'affine, colpisca tutti quanti i cognati od affini, di maniera che per l'offesa di un solo vengano a voltartisi contro tutti quelli di sua gente; è pur sempre vero che i trattati, e non quelle persone, attengono al diritto pubblico. Con la quale avvertenza può forse difendersi la sottile distinzione e cautela detta dal Guicciardini *italiana* (*Lib. I, cap. IV, e Lib. II, cap. II*) per la quale Virginio Orsini consentì che i suoi figlioli andassero al soldo del re di Francia, restando esso agli stipendi del nemico re di Napoli per gli obblighi che aveva con lui, e il duca di Ferrara,

(1) Vedi anche di qui come nell'animo di Alberigo cristiano fervente se altri mai ve ne furono, poco o nulla potesse la passione religiosa.

Digitized by Google

pur non volendo entrare nella confederazione, permise che il suo primogenito si conducesse col duca di Milano, uno de' collegati contro al re di Francia. Ben disse il Fulgosio, essere i fiorentini tenuti a prestar soccorso al conte d'Urbino, perché, sebbene costui come ufficiale della chiesa avesse fatto non so quali minacce a un amico loro (il che appariva contrario alla confederazione tra il conte ed i fiorentini), pure quelle minacce erano state fatte da lui in modo, si può dire, privato, e per l'ufficio che aveva. Oltracciò hai dal Decio che se a taluno è fatta inibizione di recare altrui servigio personalmente, gli è pur sempre lecito farlo per mezzo d'altra persona: lo stesso figlio, ad esempio. Un altro e dotto argomento si reca innanzi dal Baldo intorno a questo proposito: gli effetti dei contratti, egli dice, debbono essere reciprocamente uguali; così non sarebbe rotta la pace se alcuno uccidesse il fratello della persona con la quale fe' pace, come e perché non sarebbe, se l'ucciso fosse stato in cambio uccisore. E quí il Baldo, allega autorità di scrittori e di leggi. Torna pure in acconcio nella presente materia ciò che lo stesso Baldo avverte circa il vassallo che offendesse aderenti del suo signore, od anche il fratello di lui; il quale vassallo, commettendo queste ingiurie, non mancherebbe ai debiti di vassallaggio, se non quando trascorresse all'offesa per odio al suo signore. E nel vero, le ragioni di feudo nulla hanno che fare con quelle aderenze o parentele; e il vassallo non ha, come tale, obblighi speciali verso gli aderenti o i congiunti del signore del feudo. E bene a ragione il Baldo soggiunge: *nisi fecerit odio domini,* perché l'ingiuria che altri recasse a un mio famigliare per far dispetto a me, la terrei per fatta a me stesso. Affermano altri dottori che se, avendo taluno promesso di non mi offendere, offenda poi un mio fratello, non per questo manca alla promessa, perocché nella legge, dov'è scritto che l'offesa fatta al cognato torna in offesa dell'altro cognato, non è rammentato il fratello. Ma questa opinione non mi piace. Non però segue che debba aversi per violata la lega sebbene in tal guisa venga a patire ingiuria il confederato, perocché l'ingiuria non è fatta al confederato in quanto è tale. E sia pure che da noi possa moversi guerra per l'offesa recata all'amico nostro o al cognato: non è però che

Digitized by Google

si possa dire che abbia contravvenuto alla lega ond'era obbligata verso di noi la persona contro alla quale sono prese le armi. Ma neppur di noi si dirà che fummo violatori della lega da cui ne porge motivo di allontanarci questa nuova e giusta cagione sopravvenuta, che è quella di giovare o di vendicare i nostri, all'affetto dei quali non intendemmo già rinunziare col far lega con altri. Vero è che il vassallo contro al fratello e al figliolo anzi pure, come alcuni vogliono, contro allo stesso padre, è tenuto a soccorrere il suo signore, ma chi vorrebbe paragonare l'obbligazione del vassallo con quella del collegato? Sgombri il vassallo dal feudo, e non sarà piú tenuto verso il signore, ma chè si abbia il feudo e non aiuti il suo signore non è giusto. Disputano ancora i filosofi se maggiore sia l'obbligo verso l'amico, o quello verso il cognato; e non è dubbio che, a meriti pari, debba preferirsi il cognato. Guardati dal fare lo stesso conto del fratello che del compagno, direbbe quí Esiodo, la qual sentenza si attaglierebbe altresí a tutte in genere quelle cose che son da natura, e che attengono alla conservazion della vita. Ma basti di ciò.

2. Similmente, che la lega non debba aversi per violata per uccision di pirati, risposero con tutta ragione gl'inglesi agli scozzesi. Imperocché nemici di tutti sono i pirati, e da tutti impunemente si offendono come gente messa al bando dal civile consorzio. Dispregiatori delle leggi dei popoli, non è ragione che trovino in quelle leggi difesa. Gente come cotesta, potevan dire gl'inglesi, e da noi e da voi insieme e da quanti sono uomini al mondo si vorrebbe perseguitare. Questa è guerra comune di tutti i popoli. E poiché voi, o scozzesi, tolleraste quei ladri, al sacrosanto diritto delle genti voi pure insultaste. Cosí o poco diversamente Filippo agli ateniesi; e bene a ragione; e colui, fosse Egesippo o Demostene, che rispose al Macedone, non poté in questo ribatterlo, ma si restrinse a dire, e qui saviamente, che le cose riscattate dalle mani dei predoni le quali erano degli ateniesi, Filippo, contro ad ogni regola di giustizia, voleva darle agli antichi padroni, non a titolo giusto di restituzione, ma a titolo grazioso di donazione. Mal consiglio fu questo, checché si andasse cavillando in contrario anche da scrittori comici; perocché il ladro, per portar via che faccia la cosa, non ne toglie

Digitized by Google

con essa il dominio. Non cessa di esser nostro ciò che da lupo o da altra bestia ci è tolto, dice la legge (*L. 8, fam. erc.*) Se quelle cose Filippo le avesse avute da altri che o per giusta guerra, o per altro titolo se le fossero prese, non gli si sarebbe potuto dir nulla. Così vediamo gli ebrei difendersi nel paese che avean preso agli amorrei, e che i moabiti a cui gli amorrei lo avean tolto cercavano di riprendersi. Io so bene che la regola: « il padrone non perde mai i suoi diritti sulla cosa che gli è stata involata » è posta propriamente in odio del ladro, e che il terzo che acquistò la cosa dal possessore di mala fede può in certi casi andare assoluto; ma neppur questo potrebbe dirsi in favor di Filippo. Tornando ora al proposito, giusta fu la risposta di Ferdinando re di Spagna a Solimano re dei turchi: essere lecito in tempo di pace, ed anche di tregua, andar molestando pirati, ladroni, ed altri simili malfattori, e dalle insidie piratiche sbrattare i mari. A questo medesimo Solimano parve ingiusto che i veneziani inseguissero pirati fino al porto di Durazzo, ed anche traessero con le artiglierie sui terrazzani che li proteggevano, e dessero il guasto al paese. E basti ancora di ciò.

3. Toccherò adesso brevemente degli esiliati e di altra gente di simile condizione. Si diran forse rotti i trattati se agli sbanditi dello stato amico siasi dato ricetto? Coloro ai quali da noi fu dato il bando si hanno per nostri nemici; nemico nostro adunque chi a nemici nostri dà asilo. Chi se ne sta col mio nemico, chi si fa amico al nemico mio e s'imparenta con lui o con lui siede a mensa, è, non a torto, riputato mio nemico, e questa è anche buona ragione per poter chiedere la ricusazione del giudice. E pertanto, com'ebbi a dire altra volta, ben poterono i romani ricusare l'arbitrato di Pirro nelle loro differenze con quei di Taranto, consanguinei, commilitoni, commensali di lui. (1) Del parente del mio nemico non soltanto ho sospetto, ma diffidenza; e pei dottori è tutt'uno l'esser nemico, o amico del nemico. A questi potrebbero aggiungersi altri simili detti non pochi, dai quali verrebbe a inferirsi che rompe il trattato chi dà ricetto a sbanditi. Ma a sostegno dell'opinione

(1) Vedi Lib. I, Cap. XVI, § 4.°

Digitized by Google

contraria può dirsi non esser nemici coloro che furono solamente privati della qualità di cittadini. Così leggiamo in Livio come, querelandosi a Perseo i romani o alcun loro confederato, dell'aver lui accolto esiliati, rispondesse che troppo sarebbe dura pena l'esilio se l'esiliato non dovesse trovar luogo ove rifugiarsi. Noto è del resto e da altri avvertito, che i cittadini romani cui fosse dato il bando, solevano riparare in città alleate a Roma, ma prive pur sempre della cittadinanza romana, e al tutto libere. E questo medesimo afferma Giovanni Bodino anche se nei capitoli siasi fatto espresso divieto che uno stato dia ricetto ai cittadini dell'altro; perocché gli esiliati (appunto come diceva io) perdono issofatto la qualità di cittadini. Che ove non sia questione d'esiliati, ma di profughi e disertori, allora senz'alcun dubbio offenderebbe i trattati lo stato che desse loro asilo, e si rifiutasse, richiesto, di renderli a cui appartengono. Sicuramente costoro debbono rendersi, lo stesso Bodino scrive. Sappiamo di guerre fatte per non essersi voluto restituire certuni che, abbandonato il paese patrio, andarono a stare sotto altra giurisdizione; ed anche ci ricorda di aver letto queste parole: « Essendo unito in lega con noi, non fu giusto, o imperatore, che tu dessi ricetto a coloro che da noi si partirono. » Piú vera e piú conforme a ragione, sebbene il contrario si pratichi, è l'opinione di quelli che dicono essere tenuti i principi, come appunto i magistrati tra loro, a consegnarsi reciprocamente i delinquenti. Ma, posto ancora che i principi non fosser tenuti, qual'altra cosa sarà contraria alla ragione delle genti se non è questa di prendersi i sudditi altrui? Resta pur sempre del principe il suddito che a lui si sottrae, e al principe è fatta ingiuria se questa persona che gli appartiene non gli venga restituita. Suole tuttavia alcuna volta dichiararsi espressamente nei trattati se cotesta gente debba rendersi o no; e questo si vorrebbe far sempre. Hanno biasimo dagli storici quei consiglieri di Teodoro che, sotto pretesto di religione per quelle parole della Scrittura « Chi a me ripara non io vorrò discacciare », lo confortarono a non rendere certi sudditi altrui. Anche circa il non doversi accogliere disertori suol farsi convenzione: intorno a che scrivono alcuni che tale promessa non si stende ai casi avvenire, sal-

Digitized by Google

voché non fosse stata scambievole, parendo che allora sia più conforme a equità dare alla promessa questa larghezza maggiore. Di tal guisa l'Angelo e l'Alciato vogliono che quei capitoli della pace che sono manifestamente vantaggiosi ad ambe le parti, ricevano sempre interpretazione larga e benigna. Non è raro che certe obbligazioni che, unilaterali, non avrebbero efficacia, l'abbiano invece quando le parti se le impongano reciprocamente. La quale ultima proposizione è verissima, non così le altre. Ma certo sarà ottimo consiglio l'intendersi chiaro su tutto, affine di evitare questioni, dacché potendo prevederle e con un tratto di penna risolverle, non sarebbe davvero prudente voler riserbato questo ufficio ai dottori, i quali, come hai udito, sono perfino capaci di dirti che la promessa del non doversi accogliere disertori concerne solo i presenti. Io non nego, come puoi vedere ne' miei libri *de Armis Romanis*, che non vi sia una certa contradizione fra le leggi circa il sapere se le parole debbano interpretarsi limitatamente al caso presente, ovvero anche adattarsi a quelli futuri; ma questa contradizione, e lo dimostro nei detti libri, nella materia che tratto non ha importanza nessuna. Stiamocene dunque col Baldo il quale, con solidità di dottrina insegna che le parole, vuoi della convenzione, vuoi della legge, circa il non doversi accoglier nemici, debbono riferirsi al fatto in se stesso senza distinzione di tempo; la qual cosa può anche dedursi, per la ragion de' contrari, dalla regola che ad un ribelle, tornato che sia all'obbedienza, può darsi ricetto. Quanto poi a' disertori in tempo di guerra occorre avvertire che, a volerseli riprendere, è necessario farne espressamente parola nei trattati; ché altrimenti rimarrebbero presso coloro che in certo modo se li son fatti propri.

Una cosa resta a vedere circa gli esiliati, ed è se il confederato debba seguitare ad esser tenuto all'osservanza dei trattati verso il re cacciato in esilio. Tale questione fu agitata a proposito di Edoardo re d'Inghilterra il quale, com'è noto, fu messo al bando dal regno. Risposegli il re di Francia sé aver fatto lega col re e col reame d'Inghilterra e non con Edoardo. Parmi che la risposta fosse conforme al buon dritto e a quanto in altra parte scrivemmo sulla doppia persona del

Digitized by Google

principe. Nella persona del principe viene, a dir così, a individuarsi lo stato; ond'è che non sembra potersi giustamente dare aiuto al principe spodestato e cacciato in bando, perché sarebbe un far contro allo stato col quale abbiamo alleanza. Ma se poi il principe fu cacciato via da nemici esteriori, allora sí che il confederato dovrà soccorrerlo. Ma contro ad un altro principe col quale fossimo ugualmente in lega, perché dovremmo aiutarlo? Né contro a' tarquini né contro a' romani vollero i latini prender l'armi, come quelli che agli uni ed agli altri erano confederati. Benissimo fatto, dirai, se rammenti quanto scrissi piú sopra intorno all'amicizia e alle leghe. Dissi pure altrove come, venendo meno nella persona del principe quella parte che ha rispetto alla sua qualità di principe, vengano pur meno le sue ragioni.

Digitized by Google

CAP. XXIV ED ULTIMO

Quando siano violate le convenzioni.

SOMMARIO

Si esaminano alcuni casi particolari. — Non contravviene alla lega chi da essa è costretto ad allontanarsi per una giusta ragione. — Spiegasi questa massima. L'inosservanza di uno dei patti che non si risolva in offesa vera e propria, non rompe la pace. — Che intendesi per offesa; — e come si distinguano le offese. Regole che derivano al proposito nostro da questa distinzione. — In un trattato in cui siano comprese piú parti, rompendosi da una di queste la pace, si avrà per rotta da tutte solidalmente; e perché. — Come sia conveniente compromettere in arbitri i dubbi e le differenze cui possono dare occasione i trattati. — Della nuova cagione. Se in conseguenza di un fatto nuovamente sopravvenuto la parte che n'ebbe danno offenda l'altra a sua volta, non potrebbe a quella farsi rimprovero di violazione di pace. — Distinzione del Molineo; si rifiuta. — Come la sola fama di offesa recata a noi non basti a giustificare l'offesa. — Di altre questioni intorno alle offese. — Della pena di chi viola i trattati, secondoché sia stabilita dalla legge, ovvero dalla convenzione. — Conclusione del Capitolo e dell'Opera.

1. Resta ora che vediamo alquanto piú tritamente quando possa dirsi violata la lega, o, per meglio dire, soggiungeremo alcune cose che intorno a questo argomento furono per avventura omesse nei precedenti capitoli. Non si ha per violata la lega se da essa ci allontaniamo per una giusta ragione. Cosi Ulpiano e Pomponio intorno alle società dei privati; e come la sentenza loro notevole possa adattarsi a queste leghe di cui parlo, a queste pubbliche società, è dagl' interpreti dimostrato con argomenti chiarissimi. Se il sócio non adempia in favore dell'altro alla condizione per la quale erasi contratta la società, o se della cosa per cagion della quale venne conchiusa non sia dato godere, si fa giustamente luogo allo scioglimento della società. E

Digitized by Google

però anche se in una sola cosa manchi l'uno dei soci all'obligazione contratta, sarà lecito all'altro mandare a monte la società, quando, beninteso, la cosa, come avvertono i giureconsulti, sia di principale importanza. E così ragion vuole, affinché per una cosa da niente non venga ad annullarsi un contratto di tanto rilievo; e non dar retta a chi dice che anche per qualsiasi minima cagione potrai, sol che ti piaccia, ritrartene. Le cose di nessun conto, appunto perché tali, non mancano mai; e se a tutte dovesse badarsi, addio contratti. Questo non soffre l'equità della ragion delle genti. E che? si dovrà dunque correre all'armi per ogni nonnulla? Lascisi a' legulei l'imprigionare il diritto nelle sillabe e ne' cavilli.

Per una parte che altri non osservi della convenzione, tutta quanta la convenzione va giú, perocché i varî membri di essa si hanno per congiunti e concatenati fra loro, ed ogni singola parte del contratto s'intende non poter né dovere stare senza le altre. Indivisibili sono tutti quanti i contratti: certo non quelli che consistono nel dare, ché quí ha luogo la divisione, ma quelli bensí che nel fare, ove divisione non entra. E sono tutti i contratti indivisibili in quanto non possono venire in parte adempiuti, in altra no. E neppure la necessità in cui si trovi il confederato che, oppresso da gravissimi casi, non possa adempiere i patti, vale a tener fermo il contratto, imperocché la necessità non può mai tanto con l'uomo quanto può con la legge spessissimo. Salvoché questi contratti de' principi tu non volessi considerarli appunto come legge: nel che non mi troveresti forse contrario. Certo la necessità e la forza maggiore varrà a scusare il confederato, e a salvarlo dal biasimo di rompitore di fede. Egli dovrà pure ammonire l'altro confederato di non volere attenersi allo stretto diritto. Ma neanche potrà farsi a quello rimprovero di violazione di lega, se da essa dipartasi per non esserne state in qualsivoglia modo adempiute le condizioni. Sennonché prima di ritrarsene dovrà considerare se per colpa ovvero per dolo non furono quelle condizioni osservate dall'altro, e dovrà pure adoperarsi affinché le osservi. Le quali regole si hanno per giustissime in materia privata, e sono universalmente accolte. All'ultimo, quando non possiam fare altrimenti,

Digitized by Google

ci dipartiremo dalla lega, dacché in materia di ragion pubblica non ha luogo il costringimento dei giudizi privati.

Ancora, non si avrà per rotta la pace se l'inosservanza di questo o quel patto non si risolva in offesa vera e propria: e quí il Corneo fa il caso che siasi promesso di fare alcun che nel termine di tanti giorni, e non siasi fatto. E notevole ci sembra la conclusione di questo dottore, imperocché è un fatto che viene a dar meno colui che ha dato piú tardi. Offesa è tutto quanto ha in sé malefizio e dà luogo a un'azione di danni, od anche ciò che giustamente provoca a sdegno, e sia che al fatto segua o non segua la pena. « Molte le cose, bene dice M. Tullio ad altro proposito, che ci recan dolore, ma non di tutte possiamo con uguale ragione lagnarci. » Afferma Ulpiano che se l'uno dei soci, per le ingiurie e' danni che reca all'altro socio, gli riesca al tutto insopportabile, questi potrà a buon diritto non voler piú sapere della società. Il qual detto è stato da varî interpreti largamente illustrato. Credesi pure che possa a ragione rivocarsi il mandato pei mutati costumi del procuratore, anche quando al solo mandante sia fatto impossibile di piú valersi di quel dato procuratore. Simili a queste potremmo recare altre massime. Ancora, se per un fatto repentino che minacci lo Stato rinuncisi alla lega, è pur sentenza d'Ulpiano che in nulla potrebbe farsi rimprovero al confederato; ed anche da noi fu detto testé. Quanto poi all'offesa che sia con violazione di pace, odasi M. Tullio: « Io penso che con ogni religione e fede dobbiamo sempre governarci con tutti quanti gli amici, massime poi con quelli coi quali abbiamo rifatto pace, imperocché allora qualunque offesa che loro si faccia non potrebb'essere attribuita a trascuratezza; sibbene a malevolenza; non a imprudenza, sibbene a perfidia. » E a Tullio scriveva Celio cosí: « Volendo tu in questo procedere a rigore di stretta ragione, guarda bene di non dar sospetto d'esserti poco lealmente rappaciato con lui. » In questa maniera soglion curarsi le ferite recenti e rimarginate da poco. « *Quaelibet extinctos injuria suscitat ignes* » dice Ovidio. E giusta non potrà dirsi nel proposito nostro qualsiasi cagione che ridesti l'incendio; e divero, chi è che lievemente non pecchi, e spesso? e per questo si dovrà ad ogni poco turbare la pace? Ma queste cose io vado notando per quella maggior di-

Digitized by Google

ligenza che si vuole usare verso coloro coi quali siamo tornati in amicizia, maggiore, dico, di quella che si usa verso quegli altri amici coi quali non abbiamo avuto mai verun dissapore.

Altre distinzioni soglion farsi circa le offese, delle quali alcune sono dette verbali, altre reali, ed altre infine corporali. E quanto alle prime scrive il Giasone parergli un gran paradosso che per cagione di quelle possa farsi luogo a capitale nimicizia; ma per ciò che io ho detto nel libro antecedente circa all'incrudelire contro ai maledici, io non saprei allontanarmi dall'opinione contraria, dalla quale non si diparton neppure il Baldo e il Rolando, quand'anco si tratti d'ingiurie pronunziate in rissa. Vuole il Rolando che le nimicizie capitali consistano nel minacciare altri di morte. Abbiasi dunque che le offese di questa sorta sono atte a violare la pace. Quanto alle offese reali è da notare in primo luogo come siano alcuni i quali dicono esser comune opinione non doversi comprendere sotto il nome di offesa quella che consiste in un fatto. Ma questa opinione è falsa senza dubbio, e quei pochi e meschini argomenti che sogliono allegarsi non valgono a sostenerla. Certo è che non potrebbe ad essa farsi luogo per modo alcuno in questo nostro trattato. Ma intorno a queste varie maniere d'offese reali, personali, ed anco verbali, dico generalmente che se nuova cagione si aggiunga, non sarà ingiusto dipartirci dalla lega, ed offendere il confederato. Imperocché non un'offesa qualsiasi, bensì quella che porge cagione di ritrarsi dai patti rompe la pace. « Fermata la pace, non si vuol prender vendetta delle antiche offese » dice Isocrate. Ond'è che i nostri dottori affermano non darsi rottura di pace per furto, adulterio e ratto, se anche la donna fosse stata in questa occasione battuta, dovendosi avere considerazione a quello che principalmente si faccia, e non forzar le parole in guisa, da chiamar principale ciò che invece è secondario. Di qui l'altra regola che, ove siasi statuito alcun che rispetto a chi turbi la pace, debbano queste parole adattarsi al solo caso in cui da taluno si facciano cose che turbino effettivamente la pace, e non già quando da un fatto qualsiasi può venire, ma non è certo che venga, turbamento di pace. Questa dicono non esser rotta per cagion d'a-

Digitized by Google

dulterio, movendo ciò da libidine, non da bramosia di vendetta: che se a sfogo di vendetta e non di libidine si provasse avere alcuno commesso adulterio, anche per questo la pace verrebbe meno. E a studio di vendetta può senza dubbio commettersi l'adulterio, e segnatamente quando la nimicizia avesse appunto avuto origine da un adulterio o da altra cosa recante disonore che metta voglia all'offeso di fare a sua volta simile sfregio al confederato. Tanto può dirsi intorno a questo proposito; né diversamente quanto al furto, per cagion del quale quando si e quando no si ha pure per violata la pace, perocché e furti e incendi e altre simili cose vedonsi spesso avvenire a sfogo di nimicizia. Dottori non pochi e non ispregevoli vorrebbero anzi che e per cagion d'adulterio sempre si rompesse la pace, e dicono che chi afferma il contrario la sbaglia di grosso; ma sono essi che sbagliano. Adunque è da ricercare ciò che ha determinato la nimicizia antecedente; imperocché se cagion di essa furono offese personali, allora non si ha rottura di pace se non per offese personali, perocché guerra e pace sono correlativi opposti, e ciò che affermativamente è detto dell'una, è detto negativamente dell'altra. L'offesa ha da essere di natura simile a quella passata che diè motivo alla guerra; così ad esempio dovrà consistere nel devastare, nell'occupare, nel guerreggiare, secondo i casi; diversamente non potrà dirsi rotta la pace, la quale essendo una maniera di transazione, non può riferirsi che alle controversie di una medesima specie; epperò nei casi accennati testé non si avrà per rotta se l'offesa consista, puta caso, nell'alzare fortezze. Quanto su questo proposito ho detto io l'ho preso dal Baldo l'autorità del quale anche in certe questioni dubbie mi piace seguire. Così adunque si vuole che l'offesa recente sia di natura simile alla passata, tantoché un'offesa di natura diversa, per quanto maggiore, credesi che non basti a romper la pace. Così nessuno vorrà mettere in dubbio che il ratto e l'adulterio siano offese più gravi delle ferite, eppure per cagion di queste si ha per violata la pace, la quale per cagione di ratto, sebbene accompagnato da ferimento, non viene turbata. In questo proposito adunque non ha luogo interpretazione estensiva: dal che segue pure che neanche la pace debba stendersi a persone non e-

Digitized by Google

spressamente nominate, non a' compagni e seguaci, non ai cognati, non ai figlioli, non alla moglie, conforme all'opinione universalmente accolta e dichiarata piú sopra. Tuttavia se in un solo trattato siano comprese piú persone, rompendosi da una di queste la pace, si avrà per rotta da tutte solidalmente, ancorachè la pena non sia dovuta solidalmente, ma da ciascuna persona per la sua parte, quando l'obbligazione fosse con clausola penale: cosí l'Alessandro. Né altrimenti pensarono i tebani, quando, essendosi dai lacedemoni violata la pace, sostenevano essere uguale la colpa di tutti quegli altri popoli che insieme coi lacedemoni erano stati compresi in uno stesso trattato. Nel fatto i confederati sono, come dire, un persona sola la quale fece promessa di non peccare contro alla pace; il che essendo, l'offesa recata all'uno dei confederati è offesa dell'altro. Né si opponga che pel delitto di un socio l'altro non è obbligato; questo è vero ma nelle controversie giudiciali dove non è questione di rottura di paci o di tregue. Ma chi promette di non usar violenza non intende con questo di sottoporsi, mancando, a un giudizio. I cartaginesi insieme con Massinissa vollero rimesse ad arbitri certe loro differenze, salvi però i trattati. E cosi converrà fare sovente per tutti i dubbi che sorgono circa i trattati e per cagion de' trattati.

2. Ed ora della nuova cagione. Se in conseguenza di un fatto nuovamente sopravvenuto la parte che n' ebbe danno offenda l'altra a sua volta, è insegnamento dei dottori che non potrebbe a quella farsi rimprovero di violazione di pace; dacchè nella promessa di non offendere è sempre sottintesa la condizione: *rebus sic stantibus*, e cioè che una nuova cagione non sopravvenga: che la persona cui tale promessa è fatta e con la quale fu stipulata la lega non dia motivo con la sua colpa a ritrarsene. Vero è che il Molineo per l' autorità di altri scrittori vuole qui distinguere, e dice quella comune opinione allora soltanto esser vera quando la pace sia fatta solo per rispetto alle ingiurie passate, ma non quando semplicemente e generalmente abbia altri promesso di non offendere, perocchè in questo caso l'offesa recata sarebbe con violazione di pace anche quando movesse da un fatto nuovo. Ma questa distinzione non vedo che possa difendersi quando si voglia intendere che ingiustamente

Digitized by Google

è rotta la pace sopravvenendo un nuovo fatto. Ma quanto a quello che aggiungono circa la nuova cagione ingiusta, cioè ch' essa pure valga a scusare l'offesa però che dalla cagione ingiusta è pure escluso il dolo, e senza dolo non è delitto, tale dottrina in una materia come questa di stretta interpretazione, non mi persuade gran fatto. Anche affermano che la sola fama, sebbene non vera, di offesa recata a noi che per questa cagione ci facciamo alla nostra volta ad offendere, ovvero a coloro per l'offesa dei quali noi stessi ci terremmo offesi, basti a scusare. Ma se tu desideri non pure di essere scusato, sí anche giustificato, innanzi che per te si corra a far cosa alla pace contraria, dovrai diligentemente esaminare il fatto, e quello che ti convenga di fare, né darai ascolto a qualsivoglia voce fatua e vana, ché una credenza irragionevole, non gagliarda, non attinta a fonti sicure non basterebbe, come a questo stesso proposito ammonisce Giovanni Cefalo. Mal fa chi per ogni vano rumore corre alle offese, e cosí operando, dà sufficiente motivo all'offeso di risentirsi, e disdire la pace: mal fa, perché non va immune da colpa colui che non considera che certe voci possono troppo bene esser false, e non si cura di appurare il vero, come pur si vorrebbe fare con ogni diligenza in cosa di tanto momento. Dicono pure che la cagion nuova è buona scusa dell' aver violata la pace, per quanto non resultasse chiaramente e non fosse provata. E quando non apparisca se l'offesa dipenda da cagione nuova o piuttosto da antica, aggiungono (e questa dottrina è confermata dal Cefalo) doversi intendere che dalla nuova abbia avuto occasione, sí veramente che l'offesa sia proporzionata al fatto nuovo e non altrimenti. Ma quando il fatto nuovo meritava punizione leggera e sia stato invece punito eccessivamente, questa pena piú grave si dovrà forse riferire ai fatti passati già composti per la pace, od anziché estenderla a questi, si dovrà restringere al nuovo fatto, e sostenere l'eccessività della pena? Questo per via di congetture sarà messo in chiaro: per esse argomentando, vedremo da quale cagione sia proceduta l'offesa. Ma nel dubbio si crede che dalla piú recente, affinché per questo mezzo rimanga escluso il delitto di pace violata, ed anche perché l'offesa piú recente è quella che piú scotta, e stimola alla vendetta. Di tal guisa conchiudono che l'offesa dee pre-

Digitized by Google

sumersi occasionata dal fatto illecito piú recente. Se poi non apparisca chi primo abbia rotto la pace, o se ambe le parti si offendano a un tempo, né all'una né all'altra potrà darsi accusa. Non verrà accusato come violatore di pace chi nel fatto la violò, ma, conseguentemente alle convenzioni anteriori, si sottopose alla pena, imperocché cosí facendo, è come se non si fosse mai dipartito dalle convenzioni. Ma bene potrà quella delle due parti che non fu dall'altra sodisfatta circa la pena, diportarsi verso questa come se la pace sia rotta, e ciò anche se al trattato fosse stata aggiunta la nota clausola *rato manente pacto;* voglio dire che chi primo contravvenne alle convenzioni sia obbligato alla pena, e al tempo stesso, in forza delle convenzioni ratificate, alla pace. L'efficacia di quella clausola è uguale, ed anche maggiore, a quella del giuramento; perocché opera soltanto a favore della parte che osserva la fede. All'altra che non l'osserva neanche si osserveranno le promesse. Chi fede non serba fede non merita. Rompi i patti, nudi o giurati che fossero, a chi li rompe, foss'anche il tuo signore; è sentenza di popolo non meno che giuridica e legislativa. Invano domanda che gli venga serbata fede chi altrui non la serba. E vedi il Cefalo nel trigesimoquinto responso, affinché non t'ingannino coloro i quali dicono per effetto di quella clausola rimanere inalterata la pace, sebbene dall'altra parte siasi ad essa contravvenuto.

3. Ma quale sarà dunque la pena di chi viola i trattati? Anche qui rispondiamo: o si parla della pena che vien dalla legge, o di quella che sorge dalla convenzione. Quanto alla prima, lo dicemmo già nel principio di questo libro: se avvenga che la parte che ha violato la fede sia superata in guerra, potrà il vincitore severissimamente punirla a suo arbitrio. Come nei tribunali coloro che abbiano rotto la pace sono puniti con la mutilazione od anche nel capo e le case loro sono demolite, cosí avviene che fuori dei tribunali i nemici, rei di questo delitto, siano uccisi, e le città loro distrutte. E tanta è la pravità di questo delitto, che in odio di esso manomettonsi perfino le ragioni di natura: onde il figlio negherà gli alimenti al padre violatore del trattato, mentre non li negherà al padre eretico, né il padre al figliolo eretico li negherà. Eppure l'eretico non ha

Digitized by Google

potestà sulla prole, e niun delitto è piú abominevole dell'eresia. Cosí pure al padre nemico negansi gli alimenti. Dovrò io aggiungere che a questi fedifraghi non si vuole piú mai prestar fede? Dicevano ai cartaginesi i romani: per quali dei potrà mai giurare cotesto spergiuro? E lo spergiuro, da quell'acuto cartaginese che era, seppe rispondere che avrebbe giurato per quei medesimi dei che essi cartaginesi avevano sperimentato piú rigidi punitori dello spergiuro. Le quali parole potranno sembrare argute. ma il fatto è che certe colpe, anche commesse una volta sola, scuoprono la magagna dell'animo. E questa appunto è la punizione del bugiardo, che non gli è creduto il vero più mai. E che dire se una persona abbia mancato ai patti non una volta sola ma piú? Dico che farebbe prova di stupidità grandissima e veramente bestiale chi ponesse fede in una persona come questa. Che dire se fra i sudditi e il principe siano fatti accordi, dopo esserne stati altri piú volte violati? Fu detto e ormai si conosce per esperienza che fra costoro neanche una volta può aver luogo stabile accordo. (1) E che dire finalmente se tra altre persone si facciano, dalle quali si neghi doversi osservare la fede? Questi di cui parlo sono piú affricani degli stessi affricani, e a gente siffatta non si vuol prestar fede giammai. Né dall'una parte né dall'altra può darsi fede e riceversi, se da una delle due parti siasi una volta venuto meno alla fede. Ed ecco Carlo quinto a dire non potersi fidare delle promesse di Francesco primo per avergli mancato di fede, e questi di rimando, non potersi fidare di Carlo quinto dal quale pensava essere stato messo di mezzo. (2) A chi rompe fede giustamente rendesi la pariglia, ma in quello stesso affare ed in altri che abbiano riferimento con quello, non già in affari diversi; epperò se Francesco aveva una volta ingannato Carlo, non poteva questi in altra convenzione ingannare Francesco. Non è da accumulare perfidia sopra perfidia. E tuttavia la perfidia, lo dirò qui di passata, annulla qualunque fede anche rispetto a coloro, com'ebbi a dire di sopra, che alla fede non vennero meno.

Che se poi per convenzione fu stabilita una data pena, nessun

(1) Vedi Cap. XVI in fine.

(2) E tutti e due avevano ragione da vendere.

Digitized by Google

dubbio che questa e non altra è dovuta; né varrebbe a sottrarsene una giusta cagione, secondo è comune sentenza degl' interpreti. La legge è suscettiva di piú blanda interpretazione del patto; ond' è che torna piú facile sottrarsi alla pena stabilita dalla legge, che a quella stabilita dalla convenzione.

4. E qui pongo fine al mio trattato del dritto della guerra. Altre e piú minute ricerche intorno ai trattati e alle convenzioni lascio agl' interpreti nostri, i quali piú compiutamente, e degnamente, vo' credere, discorrono questa materia Io non potei né fu mio proposito consultarli. Del resto fanno seguito al presente trattato le disputazioni sulle *Armi Romane* e i nostri libri intorno alle Ambascerie, ove si leggono molte cose che qui furono omesse e che taluno potrebbe desiderare. Ivi sono anche questioni di materia congetturale e di fatto necessarie a vedersi non meno di queste che vertono sul diritto, chi voglia addentrarsi in cotesti studî.

Ma Dio Ottimo Massimo faccia che i re pongano fine una volta alle guerre, e osservino santamente le ragioni della pace e dei trattati.

« *Pax plenum virtutis opus, Pax summa laborum*
Pax belli exacti pretium est, pretiumque pericli,
Sidera pace vigent, consistunt terrea pace.
Nil placitum sine pace Deo: . . . » (1)

324.096

Sí, o Dio, sí poni Tu fine alle guerre: Tu, perdonate le nostre colpe, e fatto a noi propizio dal Figliuol tuo il Salvator nostro Gesú, Tu danne la pace.

(1) Aurelii Prudentii, *Psychomachiae Liber. Concordiae et Discordiae pugna.*

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

Dedica al Municipio di Sanginesio. . . . . pag. v
Di Alberigo Gentile e del suo diritto di guerra. » vij
Della presente versione . . . . . » cxxvij
Dedica dell'Autore. . . . . » cxxix
Epigrafe . . . . . » cxxxj

LIBRO PRIMO

Cap. I. — Del diritto delle Genti che attiene alla guerra . . . . . pag. 1
Cap. II. — Definizione della guerra . . . . . » 12
Cap. III. — La guerra è fatta dai Sovrani , . » 17
Cap. IV. — Non fanno guerra i ladroni . . . » 26
Cap. V. — Non è cosa ingiusta la guerra. . . » 32
Cap. VI. — La guerra può essere giusta per entrambe le parti . . . . . » 37
Cap. VII. — Delle cagioni delle guerre . . . » 41
Cap. VIII. — Delle cagioni divine di guerra . . » 44
Cap. IX. — Se sia giusto far guerra per cagione religiosa . . . . . » 47
Cap. X. — Se giustamente possa il principe difendere con la guerra ne' suoi Stati la religione . » 53
Cap. XI. — Se possano i sudditi far guerra al Principe per causa di religione . . . . . » 61
Cap. XII. — Se le guerre siano da natura . . » 66
Cap. XIII. — Della difesa necessaria. . . . . » 72
Cap. XIV. — Della difesa utile . . . . . » 75
Cap. XV. — Della difesa onesta. . . . . » 83
Cap. XVI. — Che si debbono difendere i sudditi altrui contro al loro Sovrano . . . . . » 93
Cap. XVII. — Quando è che la guerra si dice fatta per necessità . . . . . » 101
Cap. XVIII. — Quando è che la guerra si dice fatta per utilità . . . . . » 107

Digitized by Google

Cap. XIX. — Quando è che la guerra si dice fatta per cagioni naturali . . . . . *pag.* 110
Cap. XX. — Quando è che la guerra si dice fatta per cagioni umane . . . . . » 120
Cap. XXI. — Delle colpe delle persone private . » 128
Cap. XXII. — Come non siano da ridestare cagioni antiche . . . . . » 135
Cap. XXIII. — Delle distruzioni dei regni . . » 145
Cap. XXIV. — Se è lecita la guerra contro ai successori . . . . . » 155
Cap. XXV. — Della onesta cagione di muover guerra. » 158

LIBRO SECONDO

Cap. I. — La guerra deve essere dichiarata . . » 167
Cap. II. — Casi nei quali non si fa luogo a dichiarazione di guerra . . . . . » 176
Cap. III. — Del dolo e degli stratagemmi . . » 184
Cap. IV. — Del dolo nelle parole . . . . . » 188
Cap. V. — Del mendacio . . . . . » 194
Cap. VI. — Dell'avvelenare . . . . . » 202
Cap. VII. — Delle armi, e dei travestimenti . . » 212
Cap. VIII. — Di Scevola, Giuditta, e simili . . » 219
Cap. IX. — Di Zopiro e di altri fuggitivi . . » 228
Cap. X. — Degli accordi dei capitani . . . » 232
Cap. XI. — Degli accordi dei soldati . . . » 239
Cap. XII. — Della tregua . . . . . » 245
Cap. XIII. — Quando possa dirsi violata la tregua . » 251
Cap. XIV. — Del salvocondotto . . . . . » 256
Cap. XV. — De' cambi e de' riscatti . . . . » 265
Cap. XVI. — Dei prigioni, e come non sia lecito ucciderli . . . . . » 274
Cap. XVII. — Di quelli che si arrendono . . . » 284
Cap. XVIII. — Quando possa incrudelirsi contro ai resi e a' prigioni . . . . . » 304
Cap. XIX. — Degli ostaggi. . . . . » 318
Cap. XX. — Dei supplicanti . . . . . » 325
Cap. XXI. — Dei fanciulli e delle donne . . . » 333
Cap. XXII. — Degli agricoltori, mercanti, forestieri e altri simili . . . . . » 346

Digitized by Google

Cap. XXIII. — Del guastare e dar fuoco . . . » 358
Cap. XXIV. — Del seppellire gli uccisi . . . » 368

LIBRO TERZO

Cap. I. — Come finisca la guerra, e della pace . » 381
Cap. II. — Della vendetta del vincitore . . . » 384
Cap. III. — Delle spese e dei danni della guerra . » 396
Cap. IV. — Dello imporre a' vinti tributi e dazî . » 403
Cap. V. — L'acquisto del vincitore è universale . » 408
Cap. VI. — Dello spogliare le città vinte. . . » 412
Cap. VII. — Del saccheggiare e disfare le città . » 419
Cap. VIII. — Dei capitani nemici fatti prigioni . » 430
Cap. IX. — Degli schiavi . . . . . » 441
Cap. X. — Del mutare lo Stato. . . . . » 452
Cap. XI. — Del mutare la religione e altre cose . » 458
Cap. XII. — Dei casi in cui l'utile sia contrario all'onesto . . . . . » 470
Cap. XIII. — Dello stabilire in futuro la pace. . » 475
Cap. XIV. — Delle convenzioni . . . . . » 486
Cap. XV. — Delle cose che porgono materia ai trattati; e del duello . . . . . » 495
Cap. XVI. — Delle leggi e della libertà . . . » 506
Cap. XVII. — Dei territori e del postliminio . . » 512
Cap. XVIII. — Dell'amicizia e delle leghe . . » 519
Cap. XIX. — Se sia lecito far lega con gente di religione diversa. . . . . » 532
Cap. XX. — Delle armi e delle armate . . . » 543
Cap. XXI. — Delle fortezze e dei presidî . . . » 548
Cap. XXII. — Se l'obbligo di osservar la lega si stenda ai successori dei confederati . . . » 555
Cap. XXIII. — Della ratificazione, dei cittadini particolari, dei pirati, degli esiliati, e degli aderenti . » 566
Cap. XXIV ed ultimo. — Quando siano violate le convenzioni . . . . . » 576

Digitized by Google

CORREZIONI

—

Pag. 15, lin. 23, cansuetudine, *leggasi* consuetudine.
Pag. 30 lin. 2, si potrà, *leggasi* si poté.
Pag. 40 lin. 15, Imperocché non è dai fatti che avvengono di rado.... che sono costituite e adattate le leggi. *Sarà meglio dire:* Imperocché non dai fatti che avvengono di rado... sono costituite e adattate le leggi. *Ritorna dodici linee più sotto questa medesima locuzione:* Non è la legge che faccia difetto, ma l'esecuzion della legge. *Di' invece:* Non la legge fa difetto, ma l'esecuzion della legge.
Pag. 49 lin. 9. Covarruvio, *qui e sempre leggasi* Covarruvias.
Pag. 58 lin. 25, frismegisto, *leggasi* Trismegisto.
Pag. 79 ultima e 80 lin. prima e seconda, *Correggasi l' errore tipografico nella disposizione delle virgolette.*
Pag. 104 lin. 18, Di te, o Italia, non parlo: gittata attorno... ad Aquileja, a Pisa, a Roma stessa, ec. *Il testo* ha.... Italia,... et circumjecta Aquilejae, ec. *Non bastò l'* et *che presi per un errore di stampa, e nemmeno la stranezza dell' imagine che ne veniva fuori a salvarmi dallo sproposito. Feci di* circumjecta *un participio passato e l' accordai con Italia, quando invece è un neutro plurale* (*circumjecta, orum*) *e vuol dire* luoghi circonvicini, dintorni. *Nel mio Discorso, avvedutomi dell' errore, corressi.*
Pag. 111 lin. 20, Similmente i cilici ed altri imperatori greci ai germani. *Dopo* cilici, *punto e virgola, a non voler far passare i cilici per imperatori greci.*
Pag. 134 lin. 13, comessa, *leggasi* commessa.
Pag. 147 in nota: Alberigo metteva in luce l'opera sua nel 1588.— *Non già nel 1588 Vedasi il mio Discorso.*
Pag. 191 lin. 3, Sleati i traci, *leggasi* sleali.
Pag. 231 lin. 11, a dividere, *leggasi* a divedere.
Pag. 278 lin. 36, giurecolsulto, *leggasi* giureconsulto.
Pag. 310 lin. 14. Il quarto caso, *leggasi* il quinto caso.
Pag. 336 in nota, Il re di Dahemey, *leggasi* Dahomey.
Pag. 348 lin. 8, colleggio, *leggasi* collegio.
Pag. 426 lin. 21 ed anche *né* parlai nel capitolo XVII del secondo libro, riportando un passo di Tacito sull'eccidio degli uspensi — *Togli l' accento al* ne *e metti un punto dopo uspensi.*
Pag. 486 lin. 8 del Sommario. Delle fòmite dello strumento, *leggasi* delle forme dello strumento.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

G. CARDUCCI — Bozzetti critici e discorsi letterari. — Un volume in 16mo . . . . . L. 5

G. CARDUCCI — Rime di F. Petrarca sopra argomenti storici morali e diversi. — Saggio di un testo e commento nuovo col raffronto dei migliori testi e di tutti i commenti. Un vol. in 16mo . . . » 3

P. GIORDANI — Prose scelte da G. CHIARINI — Un vol. in 16mo » 4

LETTERE INEDITE del Foscolo, del Giordani e della Signora di Staël a Vincenzo Monti. — Un volume in 16mo . . . . . » 4

E. TOCI. — Goetz di Berlichingen di Volfango Goethe e Poesie varie di E. Heine e di altri autori stranieri, voltate in versi italiani. » 4

D. GNOLI. — Gli Amori di Volfango Goethe, ora per la prima volta tradotti e illustrati. — Un bel volume di circa 400 pagine. . . . . » 4

T. GRADI. — Le Commedie di Terenzio, recate in volgare. Un volume in 16mo di pagg. 470. . . . . » 5

T. MAMIANI e P. S. MANCINI. — Fondamenti della filosofia del diritto e singolarmente del diritto di punire. — Un volume di pagine 412. . . . . » 4

A. DE GUBERNATIS. — Storia dei viaggiatori italiani nelle Indie Orientali. — Un volume di pagine 408. . . . . » 4

LA NOVELLAJA FIORENTINA. Fiabe e Novelline stenografate in Firenze dal dettato popolare da VITTORIO IMBRIANI. — Ristampa accresciuta di molte Novelle inedite, di numerosi riscontri e di note, nelle quali è accolta integralmente **La Novellaja Milanese** dello stesso raccoglitore. — Un vol. in 16mo di pagg. xvj-640 . . . . . » 5

Scritti letterari di Giosuè Carducci. Un vol. in 16.° . . . L. 5

I massimi sistemi di Galileo. Un vol. in 16.° con incisioni intercalate nel testo . . . . . » 4

Epistolario di Galileo Galilei. Due volumi in 16.° . . . . . » 4

Ricordi e Biografie livornesi di FRANC. PERA. Un vol. in 16.° . » 5

Poesie di Giuseppe Chiarini. *Storie, Canti, Traduzioni di Heine, Traduzioni di poesie inglesi.* Un volume di pagg. 448 in 16.° . . . . . » 4

Arnaldo da Brescia o la Rivoluzione romana del XII secolo. — Studi di GIOVANNI DE CASTRO. — Un vol. di pagg. 576. . . . . » 5

Dante, secondo la tradizione e i novellatori, ricerche di G. PAPANTI. Un vol. in 8.° col ritratto del Poeta, stemmi ec. . . . . » 5

Presso la Tomba di F. Petrarca in Arquà il 12 luglio 1874. — Discorso di GIOSUÈ CARDUCCI. — Opuscolo in 8.° di pagg. 24 in carta distinta. . . . . » 1

Catalogo dei Novellieri italiani in prosa, raccolti e posseduti da G. PAPANTI coll'aggiunta di 42 Novelle inedite. Due vol. in 8.° di p. 312 ciasc. » 8

I Paralipomeni di Giacomo Leopardi, con le postille inedite di F. AMBROSOLI e un discorso di G. CHIARINI. Un vol. in 8.° . . . . . » 2

Le Poesie di Giacomo Leopardi, edizione accresciuta di cose inedite o rare e corretta da G. CHIARINI: aggiuntovi il ritratto del poeta disegnato da *Amos Cassioli.* Un bel volume di formato elzeviriano, di pagg. xxxxiij-560, legato in tela Lire it. 4 50, in *brochure* . . . . . L. 3 50

Le operette morali di Giacomo Leopardi, con la prefazione di PIETRO GIORDANI, edizione accresciuta e corretta da G. CHIARINI. Un volume di formato elzeviriano di pag. 600 circa. Legato in tela L. 4, in *brochure.* » 3

Biblioteca di scritti antichi inediti o rari.

Leggenda e Vita di S. Guiglielmo d'Oringa. Scrittura del sec. XIV ora per la prima volta pubblicata e illustrata da G. CHIARINI. Edizione di soli 200 esemplari, tutti in carta a mano, adorna di oltre sessanta incisioni, allusive agli argomenti dei capitoli nei quali la leggenda è divisa. » 12

La Leggenda della Reina Rosana e di Rosana sua figliuola, testo inedito del sec. XIV, pubblicato di sui codici fiorentini dal Prof. ALESSANDRO D'ANCONA. Edizione di soli 150 esemplari, tutti in carta a mano, adorna di incisioni . . . . . » 10

Le Novelle edite e inedite di Gentile Sermini Senese, ora per la prima volta raccolte e pubblicate nella loro integrità. (Sono 40 in tutte, 30 delle quali inedite). Un volume in 8.° grande. Edizione di soli 226 esemplari, dei quali 200 in carta papale a mano di Fabriano, 20 in carta reale a mano d'Olanda e 6 in pergamena di Francia. Prezzo: in pergamena L. 400, in carta d'Olanda L. 35, in carta di Fabriano. . . . . » 25

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google